Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

DIARIO

FORENSE UNIVERSALE

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

P. 8

DIARIO
FORENSE UNIVERSALE
OSSIA
GIORNALE
GIURIDICO-LEGALE-PRATICO
DI UN
AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO

INSTITUT D'ETUDES JURIDIQUES BIBLIOTHÈQUE NICE

VOLUME DECIMOSESTO.



TORINO
DALLA TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE FAVALE
MDCCCXXX.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Anno VIII — 2.° Semestre

N.° 1



Torino
5 luglio 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

INSTITUT D'ÉTUDES JURIDIQUES
BIBLIOTHÈQUE
NICE

Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana, e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.

SENTENZE E MASSIME.

Termini per appellare — Proroghe o restituzioni contro gli stessi — Magistrato competente.

La facoltà di accordar proroghe o restituzioni in tempo per appellare appartiene al Magistrato o Giudice, che pronunciò la sentenza, contro il disposto della quale si vuol appellare.

Il signor Marchese Antonio Brignole-Sale, cui spetta il diritto di partecipare per un terzo nel prodotto del mulino della Comunità di Camagna, posto sul torrente Grana, evocò la medesima Comunità avanti il Tribunale di Casale, da cui con sentenza del 16 gennaio 1828 si inibì di frapporre ostacolo alla persona, che sarebbe stata designata dal sig. Marchese a vigilare ed assistere alle operazioni di motura, percezione dei diritti di essa e versamento nella cassa esistente in detto mulino, all' effetto di farne a suo tempo l' opportuna divisione, sotto pena di scudi cinque, oltre la refezione dei danni.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Quanto poi alla fissazione del giorno per la divisione del prodotto mensile, si monirono le Parti avanti il sig. Relatore.

Questa sentenza fu notificata il 17 detto mese, e con ricorso presentato alla Segreteria di quel Tribunale il 30, addimandò la Comunità di essere restituita in tempo ad interporre l'appellazione, locchè venne accordato con declaratoria del giorno successivo; e nel dì primo febbraio devenne tosto all' opportuno atto d' interposizione di esso appello, stato poscia introdotto avanti il Reale Senato di Torino con ricorso del 7 marzo susseguito, decretato il 22 aprile in conformità di conclusioni dell' Ufficio del sig. Avvocato Generale del 18 di marzo suddetto.

Si oppose dal sig. Marchese Brignole d' inefficacia all' anzidetto atto d' interposizione d' appello dopo la scadenza dei fatali, che disse non aver potuto essere prorogati dal Tribunale senza ammettere un eccesso di potere, motivo il quale nulla rendesse la declaratoria del medesimo, epperciò inefficace.

In seguito ad assegnazione della causa a sentenza, eccitatosi l' Ufficio del sig. Avvocato Generale a spiegare il suo sentimento sulla proposta questione, ebbe questi in conclusioni del 7 luglio 1829 sottoscritte Mayneri, a ragionare nei seguenti termini:

Le proroghe e restituzioni in tempo ad interporre le appellazioni, stando ai pretti termini delle leggi, può sembrare che spetti al solo Principe il concederle, avvegnachè da esso fissato il limite, oltre al quale le sentenze debbano presumersi passate irremissibilmente in giudicato.

Così si fu la dottrina del Fabro, colla quale va consona quella del Chiesa (obs. 4, parte 2), se non che non lasciò il primo di notare, doversi in proposito se-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

guire la consuetudine *optima interpres ut legum ita et statutorum*, giusta la quale asserisce essersi dette restituzioni in tempo sempre concesse senza difficoltà (lib. 7, tit. 26, def. 47).

Le Regie Costituzioni col disposto del § 4. libro 3.°, tit. 28 fecero speciale precisa autorità ai Magistrati Supremi ed ai Prefetti di restituire contro il trascorso del tempo prescritto per l' interposizione ed introduzione delle appellazioni portate alla loro cognizione.

Ma se venne con ciò tolto ogni dubbio su che non sia necessario l' intervento dell' autorità del Principe ne' varii emergenti, potrebbe farsi difficoltà su che il Tribunale, dal quale venne la sentenza proferta, possa egli stesso concedere una proroga per l' interposizione dell' appello.

L' Ufficio nell' abbracciare l' affermativa s' attiene sia alla niuna proibizione contenuta nella legge, per cui l' antecedente consuetudine dal Fabro indicata sia stata abolita, sia a che li termini dell' accennata legge sembrano piuttosto diretti ad abilitare li Tribunali e Magistrati, cui si devolvono le appellazioni, a provvedere non ostante che li Giudici inferiori pel transito de' loro provvedimenti in giudicato, abbiano acquistato diritto a farli eseguire, anzichè si abbiano detti termini per iscopo di togliere al Giudice, che pronunciò la sentenza, la facoltà di estendere al succumbente il diritto, che perdette di appellarne.

Cotale opinione, oltrechè troverebbesi avvalorata dal Decreto del Supremo Magistrato del 20 febbraio 1732 conforme a precedenti conclusioni dello stesso Ufficio sotto il regime delle RR. CC. del 1729, le quali portavano al § 2, lib. 3, tit. 28 la stessa disposizione, che nelle Costituzioni del 1770 si trova al § 4 succitato, venne in ampio modo confermata colla sentenza

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

del 23 marzo 1819 ref. Pullini in causa Bertone-Sambuy contro Accelli, che sanzionò le conclusioni in proposito emanate dallo stesso Ufficio il 18 maggio 1818.

Trattavasi in tale fatto di vera restituzione in tempo, dacchè erano trascorsi due giorni oltre il termine per l' interposizione dell' appello dalla legge fissato; ciò non di meno si tenne per valevole, che il Consiglio di giustizia d' Alessandria avesse permesso alli fratelli e sorelle Accelli d' interporre l' appellazione, tanto più nella fattispecie debbesi dire sussistente il provvedimento del Tribunale per trattarsi di semplice proroga, all' epoca della quale niuna delle Parti avea ancora un diritto acquistato alla irretrattabilità della sentenza dal Tribunale stesso proferta.

Laonde conchiuse l' Ufficio predetto, potersi dal Reale Senato di Torino, reiette le eccezioni d' irricevibilità dell' appello dalla sentenza del Tribunale di Prefettura di Casale del sedici di gennaio 1828, di cui si trattava, per parte del signor Marchese Brignole-Sale in atti opposte, provvedere nel merito a termini di ragione e giustizia.

Ma per parte del signor Marchese Brignole-Sale opinavasi consistere la questione nel vedere, se lecito sia di restituire in tempo ad appellare al Magistrato che pronunciò la sentenza di cui si tratta; dacchè qui fosse questione di vera restituzione, e non di semplice proroga. Tale punto di controversia dicevasi tuttavia intatto, non ostante le rilasciate lettere citatorie, le quali si asserivano dal Magistrato spedite perchè vi esistesse una restituzione in tempo, senza che però si fosse con esse privato colui, in danno del quale erasi la restituzione ottenuta, della facoltà di discuterne e contenderne l' efficacia.

Sembrasse diffatti che il Magistrato, da cui viene la sentenza proferta, non abbia più facoltà di restituire

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

in tempo la parte che egli ha condannato, acciò si provegga nanti il Magistrato superiore contro la sua sentenza: che se ciò si facesse anche per giusta causa, venisse allora il Magistrato restituente a confessare di avere mal giudicato, somministrando così al ricorrente il mezzo di evitare l' effetto del proprio giudicato.

Nel concedere la legge ad un Magistrato la facoltà di restituire in tempo per appellare, denegarla espressamente agli altri non nominati, ed il § 4, lib. 3, tit. 28 della Regia legge concedere tale facoltà ai Magistrati per le cause che si devolvessero alla loro cognizione e non ad altri, ed accordare ai Prefetti la stessa autorità per le cause d' appello di loro cognizione, locchè importasse denegazione per tutte le altre cause.

Doversi inoltre ritenere che, sebbene nel fare facoltà di concedere proroghe o restituzioni la Regia legge comprenda pur sempre i Giudici, non trovarsi però in questo caso essi menzionati, appunto perchè niuna causa alla loro cognizione si devolvesse in grado d' appello, quando se fosse permesso al Giudice *a quo* di restituire in tempo, niuna ragione vi fosse, per cui anche al Giudice tal facoltà non si concedesse.

Sostenevasi che non fosse contraria, anzi favorevole la dottrina del Presidente Fabro, poichè da essa si scorgesse, che a tenore della consuetudine allora vigente l' appellazione, di cui ivi, *nonnisi ex rescripto Principis admittebatur.*

Quanto poi all' *Ab-Ecclesia* che ci attestasse, *tempus decem dierum ad interponendam appellationem non posse a Iudice prorogari;* ma solo potersi prorogar quello per l' introduzione.

Il decreto poi del 1732 essere stato preceduto da conclusioni dell' Uffizio dell' Avvocato Generale, da cui si rilevasse, che la sentenza denunciata pretendevasi pure

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

inappellabile; e fosse perciò più probabile, che il Magistrato non abbia rilasciate le chieste lettere citatorie per tale motivo: che anzi essere a ritenersi, che sul ricorso allora sporto a S. M. per ottenere la chiesta restituzione, erasi fatta l' annotazione di provvedersi avanti il R. Senato, locchè dimostrasse che si credette, non al Prefetto, ma bensì al prefato Magistrato Supremo appartenere l' autorità di restituire in tempo in quelle cause, che alla di lui cognizione devolvonsi.

Ma il Reale Senato di Piemonte con sentenza del 15 giugno 1830 ref. D. Fontana, reietta l' eccezione d' inappellabilità per detto signor Marchese Brignole-Sale, passò a pronunciare in merito della causa; spese compensate.

Dazio del *Pan-Venale* — Esercizio del medesimo — Art. 1 e 7 delle R. Patenti 27 novembre 1823.

Il dazio così detto del Pan-venale *non è nel novero di quelli, che furono colpiti dalla disposizione dell' art. 1 e 7 delle R. Patenti 27 novembre 1823; quindi può ancora ottenersi da S. M. l' autorità di continuare nel di lui esercizio.*

Appaltatori li Bailo Gioachino, ed Ambrogio Dogliani in vigor d' atto 5 novembre 1822 del *pan-venale* della Comunità di Stradella per anni tre, e mediante l' annua somma di L. 2100, ne percevevano tranquillamente il dazio, quando emanarono le R.e Patenti 27 novembre 1823 abolitive di tutti li diritti di tal sorta appartenenti alle Comunità, Corpi, o particolari.

Li pristinai di quel luogo ravvisando in esse un provvedimento loro favorevole, che gli affrancasse da simile gravezza, ricusarono agli appaltatori ogni ulterior

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

pagamento del dazio a partire dal 1.° ottobre 1824, termine perentorio fissato per l' esecuzione della legge, e dopo di cui dovessero intendersi definitivamente li diritti di questo gravame soppressi.

Instituitosi perciò giudizio nanti il Tribunale di Prefettura di Voghera ad instanza degli appaltatori suddetti, vi furono evocati tanto li pristinai, come la Comunità di Stradella, quelli perchè rimossa ogni eccezione fossero dichiarati tenuti al pagamento del dazio, sì, e come erasi praticato anteriormente alle precitate R.e Patenti; e la Comunità perchè dovesse far cessare cotali opposizioni, ed in ogni caso dovesse condannarsi alla restituzione de' fitti indebitamente esatti, stante la sopravvenuta mancanza della cosa locata.

Ma quel Tribunale riconosciuto avendo con suo giudicato del 20 dicembre 1826, non essere la causa di sua competenza, venne in seguito a rescritto del 28 febbraio 1827 alla decisione del Supremo Magistrato della R.a Camera de' Conti la controversia sottoposta.

Mentre in questo giudicio dagli appaltatori chiedevasi l' esecuzione del loro contratto, e dalla Comunità giustificavasi, avere, a tenore del § 4 delle stesse Regie Patenti succitate, ottenuta da S. M. l' autorizzazione di continuare nella percezione del dazio in questione, dai pristinai si sosteneva, che non avesse la Comunità potuto ottenere l' allegata approvazione, perchè li dazii, di cui si tratta, non fossero di quelli designati all' art. 7 delle stesse Regie Patenti, in cui non si facesse parola dei dazii sovra i forni, o panattieri.

Si assegnò in tale stato di cose la causa a sentenza, previe conclusioni del sig. Procuratore Generale, che emanarono sotto il 12 dicembre 1829, sottoscritte Trabucco di Castagneto.

In esse si osservò, ridursi la quistione nel vedere, se il dazio del *Pan-venale* cada nel novero di quelli, di cui possa ancora essere autorizzata la continuazione;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Ed a tale riguardo disse non sapere l' Ufficio scorgere nel prescritto della sancita legge alcun motivo, onde si possa trarre argomento per sostenere l' incompatibilità del dazio di *Pan-venale*, conciossiachè sebbene al n.° 2 dell' art. 7 restino escluse dagli oggetti daziabili le biade d' ogni sorta, non potesse quindi dedursi una conseguenza per estendere tale proibizione anche al pane, dovendo ben attentamente investigarsi la causa, che dettò la provvidenza, prima di volerne rendere universali gli effetti;

Ed in vero non si sarebbe conteso, che comunque il pane sia un oggetto di prima necessità, tuttavia un dazio imposto sulla vendita del medesimo non potesse giammai riuscire cotanto gravoso ai consumatori, come lo sarebbe un diritto, che volesse imporsi sullo smercio delle biade, mentre questo verrebbe ad estendersi a tutte indistintamente le classi di persone, ed a tutti gli oggetti più indispensabili nel commercio della vita, quando il primo sarebbe ristretto ad un solo articolo, ed ancora con una ben importante modificazione;

Imperciocchè si dovesse aver presente, che sebbene il pane sia il comune alimento di tutti, non tutti però sogliono concorrere dai pristinai per procacciarsene al loro bisogno;

Molti, ed in particolare nei villaggi, e terre men popolate la classe più indigente trovi maggior vantaggio nel cuocerne o particolarmente, o simultaneamente la quantità alla consumazione di parecchi giorni necessaria, che non nel farne incetta al dettaglio, e tal pane fatto così in particolare, e per uso proprio delle famiglie va senza dubbio esente dal pagamento del diritto;

Le farine inoltre, che formano il primo prodotto delle granaglie restino in tal guisa anche escluse da una gravezza, che non potrebbero certamente schivare

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

quando si fosse imposto un dazio sulla materia prima, e per conseguenza anche le paste, oggetto tanto generale di consumazione, godano pure d' uguale franchigia.

D' onde non s' abbia però a dire, che nè le farine, nè le paste non siano anch' esse articoli daziabili, ma dirassi anzi in contrario, che siccome per essere tariffate le granaglie non potrebbero più essere gravate di un particolar diritto le farine e le paste (come lo sono in più e più Comuni) senza andar soggette ad una doppia imposta, così la legge nel lasciar libero ai Pubblici di daziare anche generi di prima necessità, come il pane, le paste e le farine, abbia però voluto eccettuare il primo alimento, che sono le biade, sia per non gravare li contribuenti con un doppio pagamento, sia anche perchè tariffate le granaglie non restassero di necessità sottoposti ai diritti tutti gli altri oggetti, alla cui formazione esse servono.

Il che si dicesse con tanto maggior fondamento, in quanto che lo stesso art. 7 delle citate R. Patenti, permettendo di stabilire eziandio diritti di macina, quali veggonsi diffatti in vigore in più Comuni dello Stato, ben più grave dovesse considerarsi un tal dazio, che in sostanza viene a colpire le biade medesime, le quali non possano adoperarsi se non macinate, che non lo sia un dazio particolare o sul pane, o sulle paste, o sulle farine.

Riepilogando pertanto le fatte osservazioni, l' Ufficio andasse persuaso, non ostare alla sussistenza del dazio posseduto dal Comune di Stradella il prescritto dall' art. 1 delle R. Patenti 27 novembre 1823, per avere rapportata la stessa Comunità dalle Autorità superiori l' annuenza alla continuazione nel di lui esercizio;

Non essere nemmeno in opposizione la natura del dazio, di cui si tratta, col testo preciso dell' art. 7

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

della ridetta legge, vano essendo l' argomento, che volevano li pristinai dedurre dall' eccezione introdotta per le biade, a stabilire che in essa resti compreso anche il dazio del *pan-venale*.

Per la qual cosa conchiuse a che reiette dal Supremo Magistrato le eccezioni delli pristinai di Stradella, fossero essi dichiarati tenuti a corrispondere alla Comunità, e per essa agli appaltatori Gioachino Bailo, e Ambrogio Dogliani pel tempo che duri il loro appalto il diritto del dazio così detto del *pan-venale* nella conformità praticatasi prima della pubblicazione delle R. Patenti 27 novembre 1823.

Il Supremo Magistrato suddetto con sentenza 12 febbraio 1830 ref. D. Detati dichiarò tenuti li pristinai di Stradella verso li Bailo e Dogliani al pagamento dell' importare del dazio del *pan-venale* in dipendenza dell' atto d' incanto, e deliberamento del 5 novembre 1822, e pel tempo portato da esso deliberamento, e del quale si tratta, nella somma, che sarebbe stata accertata, e liquidata avanti il sig. Relatore della causa; spese compensate.

MATERIE DIVERSE.

Diritto proporzionale d' emolumento — Ordinanze contenenti la clausola *intanto*.

In una causa vertente avanti il Reale Senato tra la dama Colombo-Vajro e i di lei figliuoli rispetto all' eredità del fu Prefetto Vajro, il Senato sulle di lei instanze avea con ordinanza di voto inibito *intanto* al Cav.e Filiberto d' ingerirsi nell' amministrazione dell' eredità mediante la mensuale pensione dalla madre offerta di L. 50.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Il R. Emolumentatore credette di poter esigere il diritto proporzionale del 2 per 100 sul capitale formato da dieci annate di detta pensione.

Essendo ricorsa la predetta Dama al Supremo Magistrato della R. Camera, emanarono conclusioni dell' Uffizio del Procuratore Generale di S. M. sottoscritte Cibrario, in cui sul riflesso che il provvedimento di cui si trattava non fosse definitivo, ma momentaneo, come lo dimostrava l' insertavi parola *intanto*, s'opinò che non potesse andar soggetto al diritto proporzionale, ma solamente al diritto fisso di L. 6.

Le conclusioni dell' Uffizio furono approvate con decreto della R. Camera del 21 di giugno 1830.

Minutari appartenenti ad un Notaio defunto — Eredi del medesimo — Notaio delegato per la spedizione delle copie degli atti rogati da quello — Minute — Appo di chi debbano stare.

Gli eredi di un Notaio non possono essere autorizzati a ritenere i minutari di questo. Spetta al Notaio delegato per la spedizione delle copie degli atti contenuti in essi minutari di curare la conservazione delle minute di detti atti, e debbono le medesime ritenersi e custodirsi dallo stesso delegato.

Sul ricorso di Francesco Sebastiano e Domenico fratelli Gioannini di S. Giusto, Provincia d' Ivrea, i quali chiedevano di essere autorizzati a ritenere presso di loro i minutari del Giorgio Gioannini loro padre con farne spedire le copie degli atti ivi contenuti per mezzo del Notaio Pietro Cerruti di esso luogo di S. Giusto, la R. Camera non ha creduto di accogliere tale domanda, e con declaratoria del 5 di giugno 1830 ref. D. Longoni in conformità di conclusioni dell' Uffizio del signor Procuratore Generale di S. M. del 4 dello stesso mese, ha soltanto autorizzato il detto Notaio Cerruti nelle solite forme a spedire ed autenticare le copie degli atti anzidetti, coll' incarico di ritenere presso di se le mi-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

nute de' medesimi atti, e di custodirle sotto la sua risponsabilità.

Nelle precitate conclusioni si legge fra le altre cose quanto segue: » L' Uffizio non ravvisa ostacoli alla domanda dei ricorrenti per quanto spetta la delegazione, che implorano a favore del Notaio Cerruti di spedire le copie degli atti rogati dal defunto loro padre.

Per quanto poi riguarda la facoltà, che dessi chiedono di ritenere le minute presso di se, l' Ufficio non crede che sia il caso di concederla, poichè il Notaio incaricato di spedire le copie, dee ad un tempo curare la conservazione delle minute, ed avvisare acciò non vengano pregiudicati gl' interessi dei ricorrenti per quanto spetta i diritti di rogito che potessero essere loro dovuti nella loro qualità di eredi del Notaio defunto, epperciò non evvi motivo di accondiscendere in questa parte alla loro dimanda, mentre l' interesse del Tabellione richiede che le minute medesime sieno tenute dal Notaio delegato.

Competenza — Giudice mandamentale — Causa principale — Giudicio di rilevo — Art. 23 del R. Editto giudiziario.

Il Giudice di Mandamento competente nella causa principale non debbe astenersi dal giudicarne per ciò solo, che avendo il Convenuto chiamato in rilevo il preteso suo autore, questi *promuovesse* quistioni eccedenti i limiti della competenza mandamentale: in queste circostanze il Giudice decide la causa principale, e manda le Parti a provvedersi nel rimanente dinanzi al Tribunale competente.

Così pronunciò il Tribunale di Prefettura di ..... il 23 di giugno 1830 in riparazione di una sentenza del Giudice di..... in causa Conti contro Marucco; e così pure già ebbe a decidere il R. Senato di Genova con sentenza del 29 di novembre 1827 ref. D. Rovereto in causa Garrone e Torcello.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

NOTIZIE MISCELLANEE.

Rouen, 25 *giugno* 1830. La nostra Corte Reale avea pronunciato, che il privilegio conceduto dall' art. 93 del codice di commercio al commissionario sopra le mercanzie per esso ricevute in consegna, non si applicava che alle anticipazioni che potrebbe giustificare essere relative alla commissione. Ora però la Corte di Cassazione in riparazione di tale giudicato ha deciso, che questo privilegio applicavasi a tutte indistintamente le anticipazioni fatte dal commissionario dopo la consegna, poichè erano desse riputate fatte in contemplazione, e sulla fede delle merci, di che era provveduto.

Nimes, 22 *giugno* 1830. Il signor Avvocato Crivelli, già addetto alla nostra Corte Reale, ed ora a quella di Parigi, è scrittore noto per le molte sue utili produzioni legali: egli ebbe a corredare di dotte illustrazioni il *Trattato di procedura del sig. Pigeau*: stampò poscia un pregiato *Dizionario di diritto civile, criminale e commerciale*, una *Raccolta di giudicati dei nostri Tribunali*, un *Discorso sul duello*; un' accurata versione in lingua francese del *Trattato de' delitti e delle pene di Beccaria*; e finalmente da pochi giorni ha fatto pubblica un' opera importante, che ha per titolo: De la contrainte par corps, *ecc. Della cattura personale considerata rispetto alla morale, alla religione, ed al diritto naturale e civile*, ecc. ecc.

Draguignan, 24 *giugno* 1830. Nell' udienza del 17 del corrente furono terminati avanti la nostra Corte d' Assisie i pubblici esami relativi alla causa di Antonia Charrier, accusata d' infanticidio, di cui tanto si è parlato in questa città e ne' dintorni. Essa fu dichiarata convinta rea di tale delitto, e condannata alla pena de' lavori forzati perpetui.

Auxerre, 25 *giugno* 1830. Annunciamo una nuova Opera del signor di Molènes, R. Procuratore presso il Tribunale di Prima Instanza sedente in questa città; essa porta per titolo: *De l'humanité dans les lois criminelles, et de la jurisprudence sur quelques-unes des*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

questions que ces lois font naître, ecc. Il pregiato lavoro del sig. di Molènes è quello di un Magistrato ricco di dottrina e di lunga esperienza: è questo un libro pieno di cose utili non soltanto in teorica, ma eziandio in pratica. Fra le varie dilicate quistioni discusse in quest'Opera v'ha le due seguenti: 1.ª se l'incendio di una casa assicurata od ipotecata, allorquando ha luogo per fatto dello stesso proprietario, ed è accertato che non vi poteva essere danno alcuno per le case vicine, costituisca tuttavia il crimine preveduto dall'art. 434 del Codice penale; 2.ª se il furto sulle pubbliche strade, ond'essere caratterizzato secondo il vero spirito del Codice, non debba essere accompagnato da violenza. Quest'Opera si raccomanda di per sè soprattutto a' Magistrati che sono chiamati a far parte delle Corti d'Assisie, ed agli Avvocati che hanno ad esercitare appo le medesime il loro nobile ministero.

Parigi, 27 *giugno* 1830. Con sentenze del nostro Tribunale di commercio delli 15, 21 e 22 di questo mese sonosi dichiarati in istato di fallimento i seguenti negozianti, cioè: Louat; Marin; Pollet; Laclef; Bulet; Tallung, Mallé, e Legrand.

— È uscita in luce la 18.ª dispensa della *Giurisprudenza del Regno*, ovvero Repertorio di Legislazione e di Giurisprudenza moderna del signor Avvocato Dalloz. Questa nuova pubblicazione che comprende i trattati sull'*istruzione criminale*, sulle *sentenze* e sulle *leggi*, è molto più voluminosa delle precedenti. Essa contiene la materia di 10 volumi circa in 8.°

Torino, 5 *luglio* 1830. S. M. con R. Patenti del 28 di maggio p. p. si è degnata di aumentare di due il numero de' Causidici esercenti innanzi al Tribunale di Prefettura di Saluzzo.

— Con altre R. Patenti del 25 dello scorso giugno S. M. ha nominato l'Avvocato Collegiato Sacerdote Giuseppe Bessone a Consigliere Canonista della M. S.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— S. M. si è inoltre dègnata di approvare il contratto stipulato dall' Azienda Economica dell' Interno con Felice Barbero per la decennale provvista di grossi massi di pietra, e decennale manutenzione delle dighe costrutte a difesa del torrente Orco.

— Con circolare della Generale Azienda delle Regie Finanze in data del 12 passato giugno indiritta ai signori Direttori dell' Insinuazione e Demanio si è fatta nota la massima seguente, che fu sancita con Declaratoria Camerale del 18 di agosto 1829 emanata sul ricorso Chialvetto ref. D. *Comite Detati:* » L' instromento che contiene una costituzione d' ipoteca per cautela delle obbligazioni assunte in virtù di privata scrittura non insinuata, debb' essere considerato come un atto che racchiude in sè il compimento e la ratifica delle primitive convenzioni, e sottoposto per conseguenza al diritto proporzionale, a termini del § 29 della Tariffa del 1.° di aprile 1816.

— Le Camere di vacazione del R.° Tribunale di Prefettura sedente in questa Capitale, per le ferie delle messi che sono incominciate il 24 dello scorso mese, vennero formate nel modo seguente: due di esse saranno di servizio durante le ferie, e terranno quattro udienze nei soliti giorni in ogni settimana: = 1.ª *Camera:* Senatore Derossi, Pref.°; Oggero, Pettiti, Assessori. 2.ª *Camera col concorso di un Aggiunto:* Pref.° Cucca-Mistrot, V.e Prefetto; Moyetta, Peyretti, Assessori. (Servizio dal 24 di giugno a tutto il 20 di luglio). — 3.ª *Camera col concorso di un Aggiunto:* Prefetto Salino, V.e Prefetto; Agnesi, Rossignoli, Assessori. — 4.ª *Camera con un Assessore f. v. di Prefetto, e col concorso come avanti di un Aggiunto; Valle* G. M. Regis, Armissoglio, Assessori. (Servizio dal 21 di luglio a tutto il 16 di agosto).

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Ci è stato non ha guari comunicato l' articolo seguente:

» Fra il numero immenso di giornali quotidiani, ebdomadarii e mensili, che escono in Parigi, uno, che da più anni vien fuori, ed ha buon successo, perchè di una provata utilità, e contenente sanissime dottrine, è il *Giornale delle città e delle campagne* ecc. ecc. Oltre alle novità politiche giornaliere, si trovano in questo foglio articoli di letteratura d' ogni maniera. Si hanno anche a quando a quando articoletti destinati a far note le decisioni legislative e de' tribunali intitolati = *Bollettini di decisioni* = *Bollettini di commercio* ecc. ecc. Esso offre nel suo complesso al magistrato, all' amministratore, all'uomo privato ecc. ecc., una lettura morale, istruttiva, e nel tempo stesso utile ed amena, propria a far loro amare ognor più e lo stato loro, e le loro funzioni per quanto penose esse siano. — Di questo Giornale escono tre fogli in-4.° in ogni settimana. Le associazioni si ricevono agli uffizi postali al prezzo di L. nuove 35 annue. — Le lettere ed i pieghi vogliono mandarsi franchi di porto col seguente indirizzo: *à M.r le Directeur du Journal des villes et des campagnes, etc.* à Paris, rue des Grands-Augustins, n.° 7 ».

BIBLIOGRAFIA. I diligenti Tipografi di questa Capitale Chiara e Comp.a hanno pubblicato nella scorsa settimana il vol. 6, che è l' ultimo della nuova edizione delle *Difese Criminali dell' Avvocato G. Marocco di Milano*: e già hanno intrapresa la ristampa di quelle del celebre Professore *Magnani* Bolognese, di cui parleremo altra volta, mentre ora ci manca e tempo e spazio per farlo.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Anno VIII — 2.° Semestre

N.° 2



Torino
12 luglio 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana, e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.

SENTENZE e MASSIME.

Ingiunzione — Terzo possessore — Moglie del debitore — Separazione di sue doti — Suo effetto.

Il terzo possessore, contro cui si vuol procedere alla subastazione dei beni vendutigli, a termini dell' articolo 126 *del Regio Editto ipotecario, non può obbligare il creditore instante ad escutere innanzi altri beni del venditore da altri terzi possessori pure tenuti.*

La moglie che ottenne la separazione delle sue doti, e ragioni dotali sui beni del proprio marito, viene considerata qual vera terza posseditrice secondo il disposto dall' articolo 126 *del detto Regio Editto.*

Con sentenza senatoria del 25 febbraio 1826 venne aggiudicato a favore di Paolo Oresio sulla dote e ragioni dotali della fu Teresa Durando prima moglie dell' Avvocato Chiaffredo Matthieu, e madre della Teresa, e Maddalena sorelle Matthieu altrettanta somma, quanta corrispondesse all' importare di un credito di detto Oresio di L. 2786, cent. 30, portato da instromento del 26 febbraio 1778.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Sull' esecuzione di tale sentenza dovette l' Oresio sostenere diversi giudicati avanti differenti Magistrati; finalmente con ordinanza 14 settembre 1827 del Tribunale di Prefettura di Saluzzo vennero rilasciate lettere ingiunzionali contro dette sorelle Matthieu pel pagamento a favore dell' Oresio della somma di L. 4418 cogli interessi della capitale somma di L. 2786 30, a partire dal 1.° aprile 1825, colle spese, con diffidamento alli Giovanni Antonio Pettinotti, Paolo Cesano, e Pietro Picco terzi possessori, che non pagando alle Matthieu entro il termine di giorni trenta dette L. 4418, si sarebbe proceduto contro di essi per via di subastazione sugli stabili dai medesimi posseduti, ed identicamente specificati nella supplica a detto Tribunale presentata.

Si opposero li Picco, Pettinotti e Cesano a dette lettere ingiunzionali con citatorie del 2 novembre stesso anno, ottenute pure dallo stesso Tribunale contro l' Oresio, e chiesero che venisse dichiarato questi tenuto ad escutere detta somma sopra una casa posta nel luogo di Barge di un valore eccedente assai le L. 4418 dalle Matthieu posseduta, pervenuta loro in eredità dal loro padre Avvocato Chiaffredo.

Legittimatosi il giudizio, l' Oresio produsse atto di immissione in possesso di detta casa del 24 giugno 1815, passato a favore della Giuseppa Casella di Selve, seconda moglie dell' Avvocato Chiaffredo Matthieu, per sicurezza delle di lei ragioni dotali, previa interpellanza alli terzi possessori, se volessero contendere essere la stessa casa, sopra cui chiesto avevano, che seguisse detta escussione non ostante l' ottenuta immissione in possesso; e conchiuse mandarsi eseguire le lettere ingiunzionali di cui sovra.

In risposta li terzi possessori dissero, essere inattendibile il succitato atto, per escludere l' instata escussione sopra detta casa, poichè l' immissione in possesso non toglie al marito, e per esso agli eredi il dominio degli stabili, sopra cui venne il fondo dotale assicurato, riservandosi inoltre di indicare altri beni ad escutersi.

In tale stato di cose fu la causa con ordinanza del 4 agosto assegnata a sentenza, ed il Tribunale di Pre-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

fettura con sentenza del 3 ottobre stesso anno, reiette le riserve in atti elevate dalli Picco, Cesano e Pettinotti, mandò eseguirsi dette lettere ingiunzionali del 14 settembre 1827, concesso nuovamente il termine di giorni trenta ad effettuare un tale pagamento.

Da tale sentenza dicendola gravatoria, con atto del 13 stesso mese, li terzi possessori appellarono al Reale Senato di Torino sulla considerazione, che il dominio dei beni separati a favore della moglie per cautela delle sue ragioni dotali, rimanendo sempre presso il marito, non possa l' ottenuta separazione ostare al disposto dell' articolo 126 del Regio Editto ipotecario, in quanto che il possesso, di cui in esso si parla, non debbasi intendere possesso di fatto, ma bastar debba quello di diritto, come lo è incontrastabilmente, quando si conserva il dominio presso il marito.

Sostenne l' Oresio giusta la proferta sentenza, poichè il precitato articolo 126 nell' obbligare il creditore ad escutere il debitore sui beni, di cui ne conservò il possesso, non abbia concesso al terzo possessore il diritto di pretendere che il creditore volga primieramente le sue instanze sui beni da altri terzi posseduti, la qual cosa lo implicherebbe in difficoltà grandissime, massime quando molti fossero li possessori che cercassero di rigettare gli uni sopra gli altri le instanze del creditore, il quale prima di conseguire il suo avere sarebbe costretto ad intraprendere altrettanti giudizii e dispendiose escussioni.

Disse essere erroneo che il possesso, di cui parla il citato articolo, non debba intendersi possesso di fatto, ma che bastar debba che sia di diritto, per essere il possesso cosa di fatto più che di diritto, e riferendosi alle ragioni in primo giudizio spiegate, conchiuse assegnarsi la causa a sentenza, e confermarsi l' appellato giudicato.

Dopo la seguita assegnazione della causa a sentenza, eccitatosi l' Ufficio del sig. Avvocato Generale a spiegare il suo sentimento sovra tale questione, ebbe questi in conclusioni del 12 novembre 1829 settoscritte Massa-Saluzzo a ragionare nei seguenti termini:

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Sul punto, se a termini dell'art. 126 del R. Editto sulle ipoteche, lo stabile separato a favore della moglie a titolo d'assicurazione di dote debba aversi o no come ancor posseduto dal marito, e se conseguentemente il creditore del marito medesimo sia, o non tenuto ad agire preliminarmente sullo stabile separato, prima di rivolgersi contro li terzi possessori, osservò l'Ufficio, che sebbene la dote per li vantaggi, che arreca alle famiglie sia sempre stata dai Romani Legislatori come causa degna di speciale favore considerata, onde si compiacquero di munirla di parecchie prerogative, mentre viene ella ragguagliata alle cause pie, e pupillari, ne resta vietata l'alienazione pendente il matrimonio (leg. un. §. 15, cod. *de rei uxor. act.*), non è men vero però, che fu sempre riservato il dominio di essa al marito (leg. 30 cod. *de iure dot.*, leg. 9 cod. *de rei vindicat.*).

Poste queste basi, che essendo inconcusse basta di accennare, ne viene in conseguenza, che l'assicurazione, che segue pendente il matrimonio nel caso di vergenza *ad inopiam* del marito, non essendo nè alienazione, nè restituzione di dote, il dominio di questa continua nel marito anche dopo seguita l'assicurazione (leg. 29 cod. *de iur. dot.*): mancando pertanto alla moglie, come si dimostrò, il dominio della somma, che forma la dote, manca per necessaria conseguenza nella medesima il dominio del fondo sul quale la somma dotale venne assicurata. Insegna il Fabro def. 2, tit. 7, lib. 5 *de iure dotium*, essere l'assicurazione della dote un rimedio, onde porre in sicuro la medesima non solo a vantaggio della moglie, ma eziandio della prole, la quale si deve sui frutti dei pegni alimentare.

Dal sin qui detto si evince, che li beni, sui quali viene assicurata la dote, deggionsi considerare come un pegno sul quale il creditore non ha verun diritto, ma rimane di assoluta proprietà del debitore, e che sebbene li frutti del pegno non si percevano dal marito, non sono nemmeno di disponibilità della moglie, dovendosi coi medesimi alimentare la prole, il marito e la moglie stessa, essendo questo il fine, per cui si

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

constituisce la dote, e codesta destinazione sussiste finchè sussiste il matrimonio; conseguentemente sarebbe assurdo il dire, che li frutti della dote nel caso di assicurazione spettino in piena proprietà alla moglie, non avendone dessa, che la semplice amministrazione col peso di convertire li frutti negli alimenti, indumenti, ed educazione della prole.

Da ciò ne deriva, che supposta la moglie padrona assoluta dei frutti dei beni sopra li quali venne assicurata la dote, da quel momento il fondo, su cui fu la dote assicurata, cesserebbe di rappresentare la dote stessa, non essendo più destinato alla soddisfazione dei pesi matrimoniali.

Pei suddetti principii non dubitossi mai dai rispettivi Tribunali di decidere che la sentenza portante separazione dei beni del marito per porne in sicuro la dote della moglie non opera trasmissione di dominio, non essendo essa che una declaratoria di diritto portante mutazione della goldita dei beni del marito.

Nè la semplice e materiale immissione in possesso ottenuta dalla moglie nell' atto di separazione è valevole, onde possa considerarsi quale proprietaria del dominio, il quale continua ad essere nelle mani del marito, ma bensì solo mutazione della goldita dei frutti dei beni a di lei favore separati.

Dimostrato così, che la moglie non può misurare sui beni separati, nè sui loro frutti alcun diritto assoluto di proprietà e dominio, ma unico diritto all' amministrazione degli stessi beni, ne segue, che il fondo su cui fu la dote della moglie assicurata restando di assoluta proprietà del marito, il creditore di questo a termini dell' art. 126 del R. Editto ipotecario dovrà conseguentemente agire preliminarmente sullo stabile separato prima di rivolgersi contro li terzi possessori.

Tale si è il sentimento dell' Ufficio già spiegato a tale riguardo in conclusioni 25 aprile 1828 nella causa Belz-Avogadro contro Bignami decisa con sentenza del 15 maggio 1829 ref. D. Puliga, e per cui conseguentemente prescinde l' Ufficio dal discutere più a lungo la questione.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Per la qual cosa conchiuse potersi dal Real Senato di Torino dichiarare bene appellato dall' ordinanza del Tribunale di Prefettura di Saluzzo del 3 di ottobre 1828, e male colla stessa giudicato, ed in riparazione di essa dichiarare tenuto il Paolo Oresio ad escutere prima d' ogni cosa la casa dal Cesano in atti indicata.

Ma il suddetto Magistrato con sentenza del 18 giugno 1830 ref. D. Vergnasco mandò eseguirsi la sentenza del 3 di ottobre 1828, spese compensate.

Avo — Nipote *ex-filia* — Convenzione riguardante le doti di questa — Diritto relativo.

Le convenzioni fatte dall' avo qual tutore di un suo nipote ex filia *colla suocera di questa, e riguardanti le doti della figlia dell' avo, si considerano quai patti di famiglia, epperciò soggetti al solo diritto portato dal Manifesto Camerale 14 febbraio 1825.*

Il sig. Banchiere Felice Nigra nella qualità di avo materno e contutore del pupillo Giuseppe Montegrandi unitamente alla di lui figlia Luigia vedova Montegrandi madre, e curatrice di esso pupillo con instrumento 5 aprile 1830 rogato Cassinis firmò colla signora Cecilia Crodara vedova di Gaspare Montegrandi convenzione con cui, fra altro, si dichiarò che la dote di L. 36m. di detta Luigia Montegrandi figlia esisteva presso il Banchiere Nigra di lei padre, in seguito a fondi da esso ritenuti, ed in detto instrumento specificati, sicchè sarebbe tale dote stata da esso sig. Nigra ritenuta.

Avendo l' Insinuatore di questa Città considerato contenersi in tale patto un' obbligazione in proprio per parte del sig. Nigra di pagare alla sua figlia dette doti di L. 36m., percevette il diritto proporzionale di L. 270 a termini dell' art. 30 della R. Tariffa.

Sembrando al sig. Nigra non dovuto il detto diritto proporzionale, ebbe ricorso al Magistrato della Regia Camera de' Conti, da cui chiese dichiararsi non dovuto esso diritto, con mandarsi perciò il medesimo restituire nelle L. 270, sostenendo non essere la fatta con-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

venzione che una semplice ritenzione, ed un mero deposito di danaro.

Comunicatosi il detto ricorso all' Uffizio del signor Procuratore Generale, ebbe questi in sue conclusioni del 25 maggio 1830, sottoscritte Cristiani, ad osservare quanto infra.

Per determinare il Ricorrente la sua pretesa facesse sostanzialmente valere, che l' obbligazione di restituire la dote incumbeva al pupillo come erede di suo padre, e che la detta dote, come pure gli altri fondi del pupillo fossero dal sig. Ricorrente ritenuti nella sua qualità di tutore ed avo.

Ma da queste considerazioni paresse al suddetto Uffizio che non ne seguisse, che la citata convenzione debbà considerarsi come un nuovo deposito esente da diritto d' obbligazione.

Diffatti, siccome avesse proclamato il Magistrato con suo Decreto 23 dicembre 1823 sul ricorso Cerrini e Marsaglia, il deposito presso una persona di una somma di danaro, non suggellata in piego, o non individuata in modo che il depositario fosse nell' impossibilità di valersene a suo profitto, un deposito siffatto non è tale che di nome, ma in realtà rientra nel novero di quelle obbligazioni contemplate dall' art. 30 della tariffa. Ad applicare ad un deposito di danaro le norme stabilite per le obbligazioni persuadeva in allora il Magistrato il riflesso, che non trattavasi di consegna di una specie determinata, e non suscettibile di surrogazione, come ciò succede nel vero, e propriamente detto deposito; che mentre nel vero deposito non era il depositario tenuto che alla restituzione della stessa specie, ricadendo ogni variazione di essa a carico del deponente, per contra nel deposito di una somma di danaro devesi la restituzione del preciso ammontare consegnato; e che in fine la possibilità che aveva in quest' ultimo caso il depositario di valersi a suo profitto della somma depositata, concorreva ad escludere ogni possibilità di equiparare una consegna di denaro al vero deposito, nel qual contratto fosse cosa sostanziale che il depositario debbasi astenere da

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

qualsiasi uso della cosa depositata, e limitarsi alla mera custodia della cosa;

Paresse all' Ufficio che fossero del tutto applicabili alla fattispecie li preenunciati riflessi, mentre l' allegata circostanza, che l' obbligazione di restituire la dote incombente al pupillo, non tolga che presso il Ricorrente si trovasse una somma di danaro, e che per questo fatto egli sia in dovere di farne la restituzione al pupillo;

Epperciò siccome trattasi di danaro, cioè di cosa non individuata e suscettibile di surrogazione, ne venisse, che il Ricorrente per l' ammontare della medesima non fosse propriamente nel caso di un semplice e vero depositario.

Ma dacchè la convenzione, di cui nel riferito instromento, non potesse considerarsi, come lo pretendeva il ricorrente, quale semplice deposito, e dacchè essa in nulla rientrasse nel novero delle obbligazioni contemplate dall' art. 3o, non ne seguisse peraltro, a parer dell' Uffizio, che la medesima dovesse andar sottoposta ad un diritto proporzionale.

E per verità nè dall' Insinuatore, nè dal sig. Ricorrente stesso non si fosse posto mente, che nella fattispecie si trattasse di una convenzione tra un avo, sua figlia ed il nipote, e relativa all' interesse degli stessi, e chepperciò sia che il Ricorrente si volesse considerare come obbligato a restituire la dote alla vedova Montegrandi, od al pupillo, sì in un caso, come nell' altro la di lui obbligazione essendo verso una figlia, ed un nipote, costituisse uno di quei patti di famiglia li quali dal Manifesto Camerale 14 febbraio 1825 sono assoggettati ad un diritto graduale.

Quindi l' Uffizio portasse opinione che fosse bensì il caso di riguardare la fatta stipulazione come una vera obbligazione, ma che a vece di riscuotere sull' ammontare di quella li diritti d' insinuazione a mente dell' art. 3o della tariffa, dovesse applicarsi il citato Manifesto 14 febbraio 1825.

Pei suddetti riflessi l' Uffizio pertanto conchiuse potersi dal Magistrato dichiarare dovuto sull' instromento di cui

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

si tratta per la suddetta convenzione il diritto graduale da riscuotersi a mente del detto Manifesto, mandando all' Insinuatore di Torino di rettificare la riscossione sulla base del medesimo Manifesto, con restituire al Ricorrente ogni maggior somma esatta mediante di lui quitanza, e presentazione del decreto, che sarebbe emanato in proposito.

Ed il Magistrato della R. Camera de' Conti con decreto del 4 giugno 1830 ref. D. Melano di Portula mandò eseguire le suddette conclusioni.

MATERIE DIVERSE.

Osteria e trattoria — Impedito esercizio di quelle — Locatore ed inquilino — Indennità aggiudicata — Perizia pel *quid et quantum* — Discrepanza de' periti — Terza perizia — Difetto d' assegnazione della causa a sentenza — Due giudicati, l' uno in opposizione all' altro — Nullità.

Il Regio Tribunale di Prefettura sedente in Alba con sentenza proferita il 2 di gennaio 1826 in causa di Fortunato Serravalle contro Lorenzo, Giuseppe, Giovanni e Benedetto fratelli Girone, rappresentati i due ultimi dalla loro madre Angela Montaldo, comparsa tanto nella qualità di tutrice, che nella propria, pronunciò avere spettato e spettare al predetto Fortunato Serravalle il diritto di far esercire osteria e trattoria nella casa da lui presa in affitto dai convenuti Girone, salvo questi amassero meglio risolvere l' affittamento, condannando intanto i medesimi al pagamento, ossia alla refezione dei danni che per l' impeditogli esercizio di essa osteria e trattoria avesse il Serravalle sofferti, da liquidarsi.

All' oggetto di accertare tali danni l' attore Serravalle nominò in suo perito l' oste Giovanni Ferraris, ed i

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

convenuti fratelli Girone hanno eletto l' oste Giovanni Massa.

I predetti due periti nella loro relazione calcolando l' eventualità del profitto e del danno, che dall' esercizio dell' osteria e trattoria in discorso ne avrebbe potuto sentire il Serravalle, opinarono rispetto al primo, che l' indennità a questi dovuta non potesse essere minore di L. 5 per ciascun giorno, e quanto poi al secondo, che ben lungi che il Serravalle avesse potuto sperare alcun utile, ne avrebbe anzi sofferto un danno reale e positivo.

Stante siffatta discrepanza d' opinione il Tribunale d' Alba con sua ordinanza del 12 di ottobre 1826 mandò alle Parti di presentare la nota dei loro confidenti e diffidenti per la nomina di un terzo perito.

Datasi dalle Parti esecuzione a tale provvedimento, con altra ordinanza del 3 di gennaio 1827 per la nomina anzidetta furono le parti medesime rimesse dinanzi al Tribunale all' udienza del 10 dello stesso mese, e nell' ingresso, e con sentenza del giorno medesimo si è dichiarato non farsi luogo ad ulteriore nomina di perito per l' oggetto di cui nelle precedenti relazioni; compensate le spese dell' incidente.

I motivi che mossero il Tribunale a così pronunciare sono così concepiti, cioè:

» Che i danni al cui risarcimento erasi colla precedente sentenza fatto luogo a favore del Serravalle erano quelli che il medesimo aveva potuto soffrire per provviste fatte in mobili, attrazzi, generi e simili ad uso di osteria, o di trattoreria, di cui eragli poi stato impedito l' esercizio, o per aver fatte convenzioni con altre persone per tale esercizio, e non mai pel profitto che in ipotesi avesse potuto ritrarre dall' esercizio medesimo da praticarsi per mezzo altrui, stantechè rimanesse affatto impossibile in mancanza di dette convenzioni particolari lo stabilire cosa alcuna circa simile eventuale profitto, perchè contrabilanciato in ogni caso da pari eventualità di danno a temersi;

» Che per le ragioni addotte nella relazione del perito delli fratelli Girone fosse d' uopo a credere che il danno

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

piuttosto che il lucro era per essere il risultato del detto esercizio d' osteria o di trattoreria, onde superflua si rendeva una terza perizia ».

Interpose appello da tale sentenza il Serravalle e la sostenne gravatoria e nulla, perchè proferta senza una previa assegnazione a sentenza, e contro il voto delle Parti, le quali si erano acquietate all' ordinanza 3 gennaio, passata in giudicato, la quale determinava positivamente ed irrevocabilmente l' oggetto su cui il Tribunale doveva provvedere, non già consistente nella questione se si dovesse o non far luogo alla nomina di un terzo perito, su cui le parti erano d' accordo, ma bensì ed unicamente sulla persona da nominarsi a terzo perito.

Gli appellati madre e figli Girone opposero d' insussistenza agli opposti motivi di gravame e di nullità, perchè sostanzialmente fosse erronea la perizia fatta seguire per parte del Serravalle, come esagerata, e senza base, e chiesero, nessun riguardo avuto alla medesima, assolversi essi appellati da ogni domanda dell' appellante, e in via subordinata farsi luogo alla terza perizia instata.

Assegnatasi in tale stato la causa a sentenza l'Ufficio dell' A. G. in conclusioni del 21 di novembre 1827, sottoscritte *Costa*, osservò che non ostante la comparizione degli appellati madre e figli Girone del 27 di settembre 1826, nella quale chiedevano essi di essere assolti da ogni dimanda del Fortunato Serravalle, il Tribunale di Prefettura d' Alba coll' ordinanza 12 ottobre 1826, e così posteriormente a detta comparizione che è in data del 27 preceduto settembre, avendo mandato alle Parti di presentare fra giorni dieci allora prossimi la nota dei confidenti e diffidenti per la nomina di un terzo perito, e successivamente, cioè il 3 gennaio 1827, avendo assegnate le Parti all' udienza espressamente per la nomina d' ufficio del terzo perito per la fissazione dell' indennizzazione portata dalla sentenza 2 gennaio 1826, non prevenne certamente le parti stesse, che il Tribunale fosse per fare oggetto di sua decisione il punto di vedere se fosse, o non fosse il caso d' una terza perizia, su del che non eravi più questione, av-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

vegnachè la domanda di essi Girone per l' assolutoria loro da ogni domanda del Serravalle era già stata implicitamente reietta dall' ordinanza 12 ottobre 1826, e replicatamente ancora da quella del 3 gennaio 1827;

Che il punto pertanto deciso colla sentenza appellata o non fu preceduto da alcuna assegnazione a sentenza, o venne deciso due volte, l' una in senso opposto all' altra, e tanto nell' uno, che nell' altro caso non si poteva dubitare esservi occorsa una vera e positiva nullità.

Epperò ritenuto che la causa era appellabile per ragion di somma, l' Uffizio fu di sentimento potersi dal Supremo Magistrato, circoscritta la sentenza del Tribunale di Prefettura d' Alba del 10 gennaio 1827, e di cui si trattava, pronunciare in merito come di ragione e giustizia.

Ed il Reale Senato con sentenza del 25 gennaio 1830 ref. D. Sclopis, dichiarò ostare alla appellata sentenza del 10 gennaio 1827 i motivi di nullità dal Fortunato Serravalle negli atti addotti, e per l' accertamento dei danni dallo stesso Serravalle proposti dipendentemente dalla sentenza 2 gennaio 1826, mandò maturarsi gli incumbenti, ed alle Parti di comparire avanti il signor Relatore; compensate le spese.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Orléans, 26 *giugno* 1830. I libri elementali di ogni disciplina sono la chiave della scienza. Questa maniera di libri è indiritta a utilità dei giovanetti, ma perchè essi libri siano proficui vogliono esser fatti con metodo ed ordine progressivo. Da una cosa non nota, che si ha a dichiarare con lucidità ed esattezza, si progredisce ad altra, che pur si spiega, e quindi in seguito si va avanti, e si compone per tal modo la gran catena del sapere. Così diceva uno scrittore italiano nell' annunzio di un libro di giurisprudenza uscito nel 1798, non ben mi ricorda se in Firenze, od in Livorno, col titolo di *Prime linee dell'Avvocato*, e così pure scriveva testè un

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

nostro paesano nel far parola di una recente scrittura intitolata *Leçons de droit* che è un libruccio elementale molto acconcio per chi vuol correre il difficile arringo dell'Avvocatura.

Angers, 28 *giugno* 1830. Mentre si parla qui di alcuni prossimi fallimenti di qualche casa commerciale, ci giunge di Parigi la notizia, che quel Tribunale di commercio con sentenza del 24 e del 25 di questo mese ha dichiarato in istato di fallimento i negozianti Aubery, Florent fratelli, e la madre e figli Feline.

— Non si è più fatto parola fra noi della nota causa per diffamazione dei fratelli Baspierre contro Augusto Decoupet per quel pungente epigramma, che venne a divolgarsi contro la memoria del sig. Corbeau (Ved. *Diario* vol. 15, pag. 432). Si vuole, che quello scritto sia un vero plagio, o quanto meno una imitazione de' versi seguenti di Lebrun:

Tu dis lorsqu'en ton lit tu sens un mal extrême,
Plût au Ciel que la mort finissant ma douleur,
M'assurât dans le Ciel un éternel bonheur!
Tes héritiers disent de même.

Se tuttavolta il Tribunale avrà a pronunciare sentenza, sarà questa fatta nota ai Lettori del nostro Giornale.

Colmar, 2 *luglio* 1830. Dalla Stamperia del signor Didot in Parigi sono testè usciti in luce i due ultimi volumi delle *Opere del signor Domat*, poste in corrispondenza con le nostre leggi e la giurisprudenza attuale. È questo un accurato lavoro del sig. Remi, per cui il nostro Foro debbe essergli grato sommamente. Questa pregiata e ricca collezione è compresa in 4 grossi volumi in-8.°. I due primi contengono il *Trattato delle leggi* e le *Leggi civili*, il terzo il *Diritto pubblico*, ed il quarto le *Arringhe* ed il *Delectus legum*. Il nome di Domat ci dispensa dal fare più parole intorno al merito delle Opere sue, le quali con gli aggiunti comenti vengono a crescere di pregio in ragione della loro utilità.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Parigi, 5 *luglio* 1830. I coniugi G. dopo aver vissuto assieme nella più stretta unione per alquanti anni, la discordia accesa dalla gelosia, che è la nimica degli imenei, venne ad intorbidare i felici e tranquilli lor giorni. Determinatisi quindi di vivere separatamente, il marito si obbligò di pagare alla moglie un' annua pensione di L. 800. Questa convenzione già erasi eseguita da ambe le Parti per lo spazio di due anni, allorquando la moglie, posti in obblio i suoi doveri, mancò di fede al marito suo, per lo che sull' instanza di questi tradotta dinanzi al Tribunale correzionale fu condannata nella pena di un anno di carcere. Il signor G. credeva quindi di essere dispensato di soddisfare la convenuta pensione, ma persuasa del contrario la moglie, lo fece evocare in giudizio per averne il pagamento. Ed il Tribunale lo condannò al pagamento della suddetta pensione alimentaria di L. 800, a partire dal giorno della fattane domanda; con che ha sancito la massima, che l' obbligazione del marito di somministrare alla moglie gli alimenti non cessa punto pel fatto della detenzione della medesima, qualunque possa essere la causa di tale detenzione.

Lione, 6 *luglio* 1830. In materia commerciale i Tribunali Francesi sono competenti per pronunciare intorno ad una controversia fra due stranieri residenti in Francia, la residenza de' quali non fu tuttavia autorizzata da un sovrano provvedimento. Così fu deciso dal Tribunale di commercio di Parigi il dì 11 giugno 1830 nella causa di Fenwick e Harwey inglesi contro Lafitte e Comp. Nei motivi del giudicato si legge fra le altre cose quanto segue: — » V.° gli art. 631 del codice di commercio, e 420 del codice di procedura; attesochè il commercio stabilisce fra i commercianti una specie di confraternità di diritti e d' obbligazioni; che la rapidità delle operazioni commerciali, e la buona fede, che debbe esserne l' anima, non consentono di mutare la giurisdizione secondo le leggi politiche di ciascun individuo; che una contraria dottrina può recare frequenti ostacoli, non meno che ingenerare una grande confusione nelle relazioni commerciali, tanto più, che gli atti di commercio potrebbero essere fatti da stra-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

pieri di una diversa nazione; che questi atti vogliono essere considerati nella loro generalità, siccome soggetti al diritto delle genti, le prescrizioni del quale sono regolate dalla consuetudine del luogo dove sono passati, e che debbesi quindi applicar loro la massima: *locus regit actum.*

Torino, 12 *luglio* 1830. S. M. si è degnata di concedere alla Comunità di Arona di formare i proprii bandi politici, mediante l'osservanza delle prescrizioni, di cui nelle relative Patenti di concessione.

— Con altre R. Patenti S. M. ha conceduto alla Comunità di Voltri la facoltà di aprire e tenere due fiere annue, ciascuna di tre giorni, nelle seguenti epoche, cioè la prima alli 1, 2 e 3 di maggio, e la seconda alli 9, 10 ed 11 di settembre.

— S. M. ha pure confermato per due anni il Conte Pocchettini di Serravalle nell' Ufficio di Vicario e Soprantendente generale di politica e polizia per la Città, pei Borghi e pel territorio di Torino.

— Con Patenti del 25 di giugno p. p. S. M. ha nominato Gio. Giuseppe Manacorda a Procuratore nella Città di Casale.

— Esce dai torchii della V. Ghiringhello, e si vende da G. Vaccarino, libraio in via degli Stampatori, un opuscoletto intitolato: *Notizie geografiche, storiche e statistiche sulla Reggenza e sulla Città d' Algeri.* Questa pubblicazione è molto acconcia nelle circostanze attuali, in cui l' attenzione dell' intiera Europa è rivolta a quel paese *. Oltre alle varie curiosissime nozioni d' ogni maniera, che si leggono in questo sunto scritto in buona lingua ed appropriata al suggetto, si hanno anche alcuni particolari intorno al modo con cui si amministra la giustizia, ed alle cariche principali della Reggenza. — Il *Cadì* è il primo capo de' Giudici — La giustizia è amministrata sommariamente da questo *Cadì* e dal *Mufti* (uno dei ministri e capo supremo della religione),

* *Va unita a quest' opuscolo una carta della Città e dintorni d' Algeri diligentemente incisa — Presso lo stesso libraio Vaccarino si trovano molti libri legati entrati recentemente nel suo negozio, che gli pervennero d' Italia, e d' Oltramonte.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

secondo le massime e le glosse del Korano: chi se ne crede gravato però ha sempre il rimedio dell'appellazione al Dey. Le sentenze pronunziate vengono spesse volte date ed eseguite in un punto: la pena di morte non è generalmente applicata, che nei delitti di sedizione — Il supplizio capitale delle donne non è mai pubblico: queste misere sono chiuse in un sacco, ed affogate così nel mare.

Nel porre sotto il torchio il Supplimento al Diario N.° 27 del 23 di giugno 1830 non si è fatto attenzione che le stampe erano ancora da leggere, epperciò molti errori sono occorsi, i quali ci facciam premura di porli sott' occhio de' benigni nostri Leggitori; eccoli:

Pag.	Linee		ERRATA.	CORRIGE.
450	6, 7 e 8	—	ebbe esso a diffusamente trattenerne, ecc.	ebbe esso a diffusamente trattarne in conclusioni 24 gennaio 1827 nella causa promossa dalla signora Marchesa Balbiano, ecc.
»	14	—	a di lui dazione	a dilucidazione
»	34	—	*ferrat*	*ferret*
451	7	—	pericolo	periodo
»	18	—	riguardandosi	riguardatosi
»	26	—	avverrata	avverata
»	32	—	*conductionis*	*conductioni*
»	38	—	Se posta	Seposta
452	30	—	debba	debbe
453	30	—	ultimi mesi	ultimi sei mesi
454	1 e 2	—	spazio minore	spazio non minore
»	4	—	visto l'avverbio	vi sta l'avverbio
»	16	—	possono	possano
455	16	—	efficacia	efficace
»	20	—	s'intenderà	s'intendesse
»	32	—	qui implecto	qui impleto
457	4	—	trovandosi	trovansi
»	34	—	si ricorse	si ricorre
458	3	—	il presente	il presunto
»	9	—	Questo	Questa
461	27	—	necessitè	necessità

In fine della pagina 458, che termina colla parola *rispettivamente* » — Si dee continuare col primo alinea della pagina 459 susseguente in questo modo = *rispettivamente* », *non sapendo l'Uffizio*, ecc.

DALLA STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Anno VIII — 2.° Semestre

N.° 3



Torino
19 luglio 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana, e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.

SENTENZE E MASSIME.

Vendita di una casa — Patto proibitivo — Questione in proposito — Appellabilità.

La cessione di un patto proibitivo ragguardante ad uno stabile, il valore del quale eccede la somma richiesta per l' appello, rende sempre la causa appellabile, ancorchè il prezzo della cessione di esso patto co' suoi interessi non ascenda alla somma di L. 1200.

Ricorsero li Gioanni Battista, e Giuseppe fratelli Battaglio unitamente alla signora Domenica Peracchio vedova Battaglio loro madre, questa tanto in qualità propria, che come tutrice, e curatrice di detto Giuseppe ancor minore, e Michele ed Ottavio altri suoi figli pupilli, al Tribunale di Prefettura d' Asti, esponendo, che con instromento 27 giugno 1816 rogato Curione, Pietro Volta fece vendita a Giacomo Valenti di un corpo di casa sito in detta città d' Asti, col patto espresso, che l' acquisitore non potesse affittare detta casa a qualunque obergista, od oste; che con altro instromento 23 agosto stesso anno il Volta cedette all' ora fu Antonio Battaglio rispettivo padre e marito la

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ragione ad esso competente in forza del testè riferto patto, non ostante cui si fosse in detta casa stabilito il vietato genere d' industria; onde colla scorta dei due citati instromenti chiesero ed ottennero lettere citatorie dal predetto Tribunale contro il Giacomo Valenti per vederlo dichiarato tenuto a sopprimere tale negozio di osteria, sotto quelle pene, che sarebbero al Tribunale benevise, condannandolo a suo tempo a prestare quell' indennizzazione che sarebbe stata proposta, ed ove d' uopo per mezzo di periti accertata.

Comparvero col Valenti li fratelli Penoncelli proprietarii attuali di detta casa, li quali assunsero di quegli il rilevo; ma deceduto pendente lite il detto Valenti, intervenne pure la Caterina Plasso vedova ed erede di lui, per parte di quali tutti si prese a sostenere, essere il patto, di cui si tratta, nullo, ed inefficace a fronte della legge, ed in ogni ipotesi unicamente personale, non afficiente la casa, epperciò non trasmessibile ad un terzo.

Sovra siffatte contestazioni emanò sentenza in data del 3 di aprile 1829, colla quale accogliendosi le eccezioni de' convenuti si assolsero essi dalle domande degli attori Battaglio.

Appellarono li Battaglio da tale sentenza al Reale Senato di Torino chiedendone contro la madre e figli Valenti, e li fratelli Penoncelli la riparazione con farsi luogo alle conclusioni da essi appellanti in primo giudizio prese. Sostennero trattarsi d' indennità, che, sebbene indeterminata, eccedeva di molto le L. 1200, massimamente per avere anche tratto successivo e perpetuo.

Dalli Valenti si oppose tosto d' inappellabilità a detta sentenza, per difetto di entità di causa, trattandosi unicamente di un preteso diritto acquistato dall' autore degli attori per un correspettivo di sole L. 540, e deliberando abbondantemente nel merito, unitamente alli Penoncelli riprodussero sostanzialmente le eccezioni già messe in campo negli atti di primo giudicio, sicchè venne la causa con apposita ordinanza assegnata a sentenza, previe conclusioni dell' Uffizio del sig. Avv. Gen.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Prese questi sotto il 15 di febbraio 1830 ad osservare, che l'appello essendo un rimedio concesso sotto espresse condizioni d'entità di somma, di osservanza di termini, ed altre, ne venisse, a norma della disciplina dei giudizii, che debba chi ne vuol godere presentare la sua instanza corredata dalla giustificazione di questi estremi: diversamente vi si applicasse la regola consegnata nella conosciuta massima = *Actore non probante, reus est absolvendus.*

Non risultasse nel concreto di un' entità di causa eccedente la metà di L. 1200, mentre sia riguardo all'importare del diritto, di cui si tratta, sia rapporto ai danni proposti, non si rilevassero altri dati di valutazione fuorchè dall' instromento 23 agosto 1816, da cui risultasse, che il Volta cedette al Battaglio questa sua ragione riservata nel precedente contratto del 27 giugno stesso anno pel solo correspettivo di L. 540, a qual risultamento potesse dirsi, essersi l' appellante totalmente rimesso col non avere ulteriormente risposto alle avversarie eccezioni nel termine che erasegli coll' ordinanza di assegnazione della causa a sentenza prefisso.

Ora prendendosi questo contratto per base di calcolo, di lieve si scorgesse, che cumulandosi con questo capitale di L. 540 anche tredici anni d'interessi, a partire cioè dall' epoca del contratto d' acquisto del Battaglio per li chiesti danni, si avrebbe tuttavia una somma non degna della cognizione del Supremo Magistrato.

E sebbene non si pretendesse essere questa una base certa ed assoluta di valutazione trattandosi di un diritto, di cui forse le Parti stipulanti nel contratto del 23 agosto 1816 calcolato avessero l' eventualità, tuttavia in mancanza d' ogni altro risultato, forza fosse l' appigliarvisi, e, facendo luogo al sopraccitato assioma, conchiudere per l' inappellabilità.

Non fosse finalmente punto più giovevole l' addurre il tratto successivo del diritto invocato, imperciocchè fosse evidente, che questa successività trovavasi stimata nel capitale stesso rappresentante il detto diritto, nè vi fosse materia a calcolare oltre le dette ll. 540.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Conchiuse perciò l'Ufficio potersi dal Supremo Magistrato dichiarare non essere la causa appellabile.

Rifertasi la causa al Magistrato, per parte delli Battaglio facevasi inoltre osservare doversi l'appellabilità o non della causa misurare non già dall'instrumento di cessione, ma bensì dal contratto stesso, in cui il patto proibitivo era stato stipulato.

Per convincersi di ciò, doversi supporre per un istante, che agisse il venditore Volta per ottenere l'esecuzione del patto a suo favore convenuto; in qual caso non potersi fare a meno di riconoscere l'appellabilità della causa, per la circostanza, che agirebbe in dipendenza di un contratto di vendita, il di cui valore di L. 5m. eccederebbe di gran lunga la somma per l'appellabilità della causa richiesta.

Fosse in vero irragionevole il supporre nell'interesse del venditore Volta inappellabile per ragione di somma la causa, se si considerasse trattarsi di patto inerente, sostanziale all'atto d'alienazione, e formante pure correspettivo della vendita stessa, e dover perciò tale patto seguire la condizione del tutto, per essere il contenente, ed il contenuto dipendenti, e l'uno all'altro relativi; e siccome l'uno non lasciasse dubbio sulla sua appellabilità, non dovesse moversi questione anche rapporto all'altro.

Non esservi motivo per cui si dovesse altrimenti considerare il venditore dal suo cessionario, epperciò nella stessa guisa, in cui il suo autore avrebbe potuto esperire del beneficio dell'appello, lo stesso dovesse aver luogo relativamente al cessionario, senza che ostasse l'instrumento di cessione, il quale si fosse prodotto all'unico oggetto di dimostrare che avea questi veste legittima per agire, ed ottenere l'esecuzione dei patti stipulati nell'instrumento a favore del Volta passato.

Non sarebbesi vietato di esperire del patto suddetto proibitivo, quand'anche fosse stato semplicemente donato o legato, perchè si dovesse riferire al tutto di cui nell'instrumento tale patto contenente, e non mai al prezzo, od atto, con cui venne esso patto alienato, ritenuto che sarebbe sempre vero essere il nuovo pro-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

prietario di tal patto assoluto rappresentante di quello, a cui favore erasi dapprima stipulato.

Aggiungersi a quanto sopra la specifica proposizione e l' apparente esistenza dei danni derivanti dalla violazione del detto patto, li quali sebbene soggetti ancora a liquidazione, non si potessero tuttavia in sostanza contestare, locchè bastasse per rendere, a tenore delle massime di giurisprudenza dai patrii Magistrati sanzionate, la causa sempre soggetta all' appello, senza che fosse mestieri di precisarne il vero loro rilevare; a riguardo di quali danni ciò che più fosse a cuore del proponente si fosse la declaratoria di diritto, che gli aggiudichi, potendosi quindi nel giudicio d' esecuzione accertare.

Adducevasi infine trattarsi di un diritto di servitù imposto alla casa venduta, a cui riguardo fosse sempre appellabile la causa quando l' oggetto, su cui gravita il peso della servitù, eccede L. 1200, come dalle sentenze del R. Senato di Torino del 1.° di aprile 1829 ref. D. Fontana in causa Borgnino e Gambini, e 6 marzo 183o ref. D. Vergnasco causa Vogogna contro Fossa.

Nella fattispecie il valore della casa soggetta alla detta servitù fosse di L. 5m.; quindi non potersi più in alcun modo dubitare dell' appellabilità della causa.

Ed il Real Senato di Piemonte, accogliendo le sovra fatte osservazioni, con sentenza del 19 di giugno 183o ref. D. Comite Quigini-Puliga, reietta l' eccezione di inappellabilità dalli Valenti in atti opposta, mandò prima d' ogni cosa darsi l' intervento in causa del Pietro Volta.

Massa dei creditori — Sindaco — Sigurtà del debitore — Iscrizione — Sua cancellazione.

Il Sindaco della massa dei creditori di un concorso autorizzato a prendere iscrizione contro il sigurtà del debitore pel pagamento dei debiti a termini della convenzione di disimpegno da quelli accettata, può anche

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

acconsentire nell' instromento di quitanza finale alla cancellazione della stessa iscrizione.

La cancellazione di un' inscrizione ipotecaria presa da due Socii di una Ragion di Negozio, può essere acconsentita da uno soltanto, purchè sia il rappresentante della Ditta inscrivente.

Dopo di essersi per parte del Luigi Gonella di Vercelli adempito alla convenzione privata che ebbe luogo tra esso e la Massa de' suoi creditori, ridotta in pubblico instromento sotto il 17 febbraio 1826, venne la stessa convenzione, a seconda del prescritto delle Regie Patenti di grazia del 3 successivo maggio, sull' accettazione dei creditori, dal Supremo Magistrato del Consolato in Torino sedente approvata, e mandatasi eseguire con ordinanza 1.° agosto stesso anno.

Il Gonella avea quindi rapportato dalla Ragion di Negozio Usseglio e Boglietti nella di lei qualità di procuratrice e Sindaca di detta Massa l' opportuna quitanza finale coll' adesione altresì per la cancellazione dell' iscrizione ipotecaria presa contro il Quagliotti di lui sigurtà, quale instromento di liberazione presentatosi al sig. Conservatore delle ipoteche di Vercelli per l' effetto si eseguisse la suddetta cancellazione, questi vi si rifiutò con dire,

1.° Che nella scrittura di convenzione predetta, a cui solo li creditori risultavano sottoscritti, non era stata a detta Ragion di Negozio Usseglio conferta l' autorità di consentire a tale atto, quantunque questa facoltà risultasse dal susseguito instromento del 17 febbraio 1826;

2.° Che l' inscrizione era stata presa a nome della Ragion di Negozio Usseglio e Boglietti, e nell' atto di consenso fosse solo intervenuto l' Usseglio come rappresentante la Ditta, quando vi dovessero intervenire tutti li proprietarii, e compadroni di essa, con dichiarazione, essere notorio, e constare al Notaio, che gli intervenienti erano veramente gli unici proprietarii della Ditta, quale, tuttochè sciolta, dovesse sempre venir rappresentata da chi la componeva.

Questo rifiuto perciò diede luogo ad un giudicio,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

nel quale ad instanza del Gonella venne evocata la Ditta Usseglio e Boglietti, acciò in vista della liberazione da essa a lui passata, fosse dichiarata tenuta a fare fra breve termine cessare ogni ostacolo alla radiazione suddetta.

Comparsa la Ragion di Negozio in persona però soltanto dell' Usseglio, che si qualificò unico proprietario, e liquidatore della medesima Ditta, dichiarò, essere verissimo, che il Gonella avesse soddisfatto tutti li suoi creditori, motivo per cui gli si era spedito il finale instromento di liberazione, e riconobbe perciò non dovere più sussistere l' iscrizione ipotecaria, di cui era questione; ma osservò, che siccome non avrebbe saputo di qual titolo munire il Gonella per la suddetta cancellazioue d' ipoteca oltre quello già passato, così non dissentisse, che dal Magistrato del Consolato venisse dichiarata risolta l' inscrizione presa nell' interesse della massa dei creditori Gonella, con mandarsi in conseguenza al sig. Conservatore delle ipoteche di Vercelli di devenire a simile cancellazione.

Dietro quest' instanza si mandarono con ordinanza 28 novembre 1828 comunicare gli atti all' Ufficio del sig. Avvocato Fiscale presso lo stesso Magistrato per le sue conclusioni, che emanarono sotto il 2 successivo dicembre sottoscritte *Usseglio* Avvocato Fiscale.

In esse osservò l' Ufficio, che quand' anche si volesse ammettere, che dalla privata scrittura di convenzione succitata non risultasse precisamente, che li creditori ad essa sottoscritti abbiano accordata alla prefata Ragion di Negozio Usseglio e Boglietti l' autorizzazione di devenire alla cancellazione dell' ipoteca, di cui si tratta; bene sembri, che avendo con detta scrittura a quella conferta l' autorità di prendere l' opportuna iscrizione per garanzia dell' adempimento dell' obbligazione del Gonella, si possa con fondamento indurre altresì l' implicita adesione di acconsentire alla di lei cancellazione tostochè fosse cessata la causa, che vi avea dato luogo: siccome però coll' ordinanza del Magistrato del Consolato del 1.° agosto 1826, che non risulta peraltro siasi resa ostensiva al sig. Conservatore, si mandò, previa annuenza dei creditori, eseguire lo stipulato instromento del 17 febbraio 1826, nel quale viene prescritto, che

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

per operare simile cancellazione basterà il solo consenso della Ditta Usseglio e Boglietti, non vi ha perciò più verun dubbio, che questa si debba riconoscere ad accordare la detta cancellazione da tutta la Massa dei creditori autorizzata.

Che poi fosse bastevole il consenso del solo Usseglio a passare quitanza al Gonella, e ad acconsentire alla cancellazione dell' ipoteca presa contro il di lui sigurtà, non sapere per verità l' Ufficio rilevare alcuna difficoltà, dappoichè non già l' Usseglio e Boglietti caduno in loro particolare vennero scelti a curare gli interessi della Massa, ma bensì nella qualità essa Ditta, e come rappresentante un ente morale, quale non v' ha dubbio possa sussistere nella persona d' un solo rappresentante, tuttavoltachè in un solo viene a consolidarsi, motivo per cui, non figurando più in oggi in detta Ditta che il solo Usseglio, non può contendersi, che legittimo ne sia stato il consenso da esso prestato alla cancellazione dell' iscrizione suddetta, non che valida la liberazione accordata al Gonella; onde per li surriferiti motivi non si potrebbe a meno di ammettere, che si debba riconoscere come atto autentico di consenso prestato da tutti li creditori del Gonella alla cancellazione suddetta l' instrumento di quitanza del 30 di settembre 1828 a questi dall' Usseglio passato nella qualità di amministratore legittimamente autorizzato, e per cui sia applicabile il disposto dall' art. 58 del R. Editto 16 luglio 1822 sulle ipoteche, che stabilisce, che le inscrizioni saranno cancellate sull' esibizione di un atto autentico di consenso prestato dal creditore, od in difetto dal suo amministratore legittimamente autorizzato.

Che se, a fronte della liberazione passata dal solo Usseglio, eccitare vi si volesse ancora qualche ombra di dubbio a che il Magistrato predetto abbia a dichiarare risolta l' inscrizione presa a nome della Massa dei creditori del Gonella, la dispositiva dell' articolo successivo 29 del detto R. Editto basta per dissiparla.

Viene diffatti in quest' articolo di legge prescritto, che la cancellatura sarà ordinata quando il privilegio, o l' ipoteca saranno estinti; ora dacchè li creditori del

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Gonella risultano soddisfatti non solo dall' instromento di quitanza passata dall' Usseglio, ma altresì dalle quitanze di caduno di essi in particolare ivi inserte, qual ragione perciò avrassi a non ravvisare estinta una simile ipoteca, quando questa tale viene letteralmente dichiarata dal disposto dell' art. 63 dello stesso Regio Editto, in cui si prescrive, che i privilegii, e l' ipoteca si estinguono coll' estinzione del credito?

Epperciò l' Ufficio avvisò, che dal Magistrato suddetto si potesse dichiarare risolta l' inscrizione presa nell' interesse della Massa de' creditori Gonella contro il Quagliotti, con ordinarne ad un tempo la cancellazione.

Ed il Magistrato del Consolato in Torino sedente con ordinanza di voto del 4 dicembre 1828 ref. D. Musso mandò al Conservatore delle ipoteche nella Città di Vercelli di procedere alla cancellazione dell' iscrizione ipotecaria, di cui nell' instrumento di quitanza del 30 settembre 1828 rog.° Borgarello.

MATERIE DIVERSE.

Tribunale di commercio — Competenza.

Il R. Senato di Genova con sentenza proferita il 5 di agosto 1816 in causa Banchero e Re, decideva, che « Se il debito, del quale si domanda pagamento, è conflato in parte da provviste di effetti commerciali, ed in parte da danaro dato a cambio, la causa è di competenza del tribunale di commercio, specialmente se il creditore ed il debitore sieno entrambi negozianti ».

Fu deciso dalla Corte Reale di Metz il 21 di aprile 1818, che quando un tribunale di commercio *est saisi de deux chefs de demande*, l'uno più civile, che commerciale, e l' altro essenzialmente commerciale, debbe dirsi competente a giudicare dell' una e dell' altra domanda; quindi a *contrario sensu* debbe ammettersi un eguale principio, quando la causa sia cominciata nanti al Senato; tanto più, che quello, Magistrato Supremo, ha una giurisdizione generale, e quegli ha una giurisdizione d' eccezione.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Pagherò — Sua esecuzione — Eccezione di usura — Prova testimoniale.

Il Tribunale di Prefettura di ..... con sentenza del 3 di luglio 1830 proferita in causa Fiori e Davico ha pronunciato in conformità di quanto già ebbe a decidere in consimile specie il R. Senato di Genova il 9 di settembre 1815 in causa di Gio. Croce ed Emanuele Pratolungo ref. D. Novara, che « L' esecuzione di un pagherò può essere sospesa per l' eccezione d' usura, quando ne sia pronta la prova; e che l' usura si viene a provare col mezzo di testimonii ».

Prescrizione — Avvocati — Procuratori — Agenti e preposti di negozio — Guerra.

Non corre la prescrizione del biennio contro gli Avvocati ed i Procuratori, salvo dal giorno in cui cessò la prestazione del patrocinio. » A die tantum, a qua » haud amplius eorum opera praestatur, currit prae» scriptio contra illos a Regia lege inducta » (Decis. 2 giugno 1724 causa Natta contro Bovio ref. D. Provana). S' interrompe poi tale prescrizione colla semplice domanda stragiudiziale. Così il Senato con sentenza del 25 di giugno 1765 in causa Marini ref. D. Mazzetti.

Questa stessa prescrizione ha luogo, trattandosi di stipendio de' giovani, agenti, e preposti di negozio. (Sent. senat. del 30 di aprile 1790 in causa Calfino e Perlosi ref. D. Botto).

La prescrizione non resta interrotta per la guerra, *si modo ad Tribunalia detur accessus.* (Decis. senat. del 15 di maggio 1730 in causa Demarese contro Brignone ref. D. Demorra).

Sentenza arbitrale — Arbitri — Motivi — Art. 56 del cod. di comm. — Sentenze arbitrali portanti traslazioni di dominio — Insinuazione — Registrazione.

Anche gli arbitri debbono, a pena di nullità, motivare le loro sentenze, e questa motivazione non si

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ha sufficiente, laddove gli arbitri per istabilire la condanna appellino in genere a conti correnti (cioè a risultanze di *partite correnti*), e non ne spieghino il contenuto e la sostanza (Sent. del R. Senato di Genova del 1.° di febbraio 1828 ref. D. Grillo in causa Oderico e Rosa).

Il sistema dell' insinuazione venne abolito fra noi nel cessato Governo il 1.° vendemmiaio anno X (27 di settembre 1801) con decreto della così detta Amministrazione generale del 5 termidoro anno IX (Bull. n.° 26), e vi si surrogò quello della registrazione: con altro decreto poi di essa Amministrazione del 13 brumaio anno X (4 di novembre 1801), si sono date provvidenze sugli arbitramenti, e si estese a questi la registrazione.

Ciò stante non si possono ravvisare come nulle le sentenze arbitrali, od arbitramentali che dir si vogliano, state proferite dopo il mese di brumaio anno X, nella parte che contengono traslazione di dominio, per difetto d' insinuazione, stantechè essendosi già surrogata la semplice registrazione, ed introdottosi colla legge sugli arbitramenti un nuovo ordine di privata giurisdizione, vennero in tal parte alterate le preesistenti leggi, quali fu forza di conciliare colle nuove.

Considerato in se stesso, il compromesso non conteneva certamente che un contratto, per cui le Parti si obbligavano ad uniformarsi alla decisione dell' arbitro; ma le vertenze che si agitassero nanti di questi, e la di lui sentenza, sebbene non avessero autorità pubblica, l' ottenevano però mediante l' omologazione del Tribunale, in forza della quale venivano ed i preceduti atti e l' emanata decisione ragguagliate a quelle pronunciate dai Magistrati.

Se pertanto il compromesso, e la sentenza arbitramentale non sarebbero stati valevoli come contratti a trasferire il dominio d' un fondo, dacchè però furono rivestiti dell' omologazione del Tribunale, cessarono di essere un semplice contratto, ed acquistarono la forza d' atti giudiciali.

Per questi riflessi l' Ufficio dell' A. G. nelle conclu-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

sioni emanate nella causa d' appellazione di Giuseppe Vassarotto contro la vedova Poncino del 14 di giugno 1826, opinò non potersi rivocare in dubbio l' efficacia della traslazione di dominio operatasi a favore della vedova Poncino di due case spettanti all' eredità del defunto di lei marito, statele cedute in pagamento delle di lei doti e ragioni dotali in virtù di compromesso seguito da sentenza arbitramentale del 5 frutti-doro anno X, omologata il 29 stesso mese, ed in cui fu immessa giudicialmente in possesso con atto del 27 frimaio anno XI; e questo sentimento venne adottato dal R. Senato di Piemonte con sentenza del 6 agosto 1828 ref. D. Fiorotti.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Strasborgo, 2 *luglio* 1830. I nostri Pubblicisti, i quali sentono il bisogno di studiare le legislazioni straniere, e di seguire passo passo lo sviluppo progressivo della moderna giurisprudenza appo i varii popoli inciviliti, possono ricorrere alla nuova raccolta periodica, che si stampa fra noi, la quale porta per titolo: *Nouvelle Revue Germanique*. Questa collezione, attorno alla quale lavorano molti dotti, è un utile intermediario tra la Francia e la Germania, ed è per ogni dove accolta con favore. Essa conta già più di un anno d' esistenza, e di prospero successo.

Tolone, 4 *luglio* 1830. Francesco Daucel avea preso imbarco sopra il brick detto l' *Adone* nella qualità di domestico del contro-ammiraglio La Bretonnière, comandante il blocco d'Algeri. Nel mese di gennaio p. p. trovandosi questi in Mahon congedò quel suo domestico, e lo rimandò in Francia sulla fregata denominata la *Circe*. S' avvide poscia tosto dopo la partenza di lui, che gli erano stati derubati 1250 fr. Cadde il sospetto sopra Daucel. Il contro-ammiraglio ne diede senza ritardo notizia al capitano della *Circè*, e fu il danaro rinvenuto appo il suddetto Daucel. La Camera di consiglio del Tribunale di Tolone dichiarò, che i Tribunali Francesi erano incompetenti per conoscere

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

di un delitto commesso in paese straniero da un individuo non Francese quale era l'accusato. Sulla nuova instanza del contro-ammiraglio, il Prefetto marittimo di Tolone opinava, che i Tribunali Francesi potessero conoscere in questa causa; ma la decisione della Camera di consiglio già avea fatto transito in giudicato. Un ricorso fu quindi presentato alla Corte Reale di Aix, perchè fosse provveduto a termini della legge; ed il 1.° del corrente luglio la Corte di Cassazione, veduti gli articoli 57 e 58 della legge del 22 di agosto 1790, ed il decreto del 12 di novembre 1811, ha deciso, che i Tribunali marittimi erano competenti per pronunciare in questa causa, e rimandò la medesima dinanzi a quello di Tolone.

Marsiglia, 6 *luglio* 1830. Riceviamo da Parigi la notizia del fallimento de' seguenti negozianti, cioè: Eliot; Coste; Louche; Delandre; Prevost; Trillié; Vincent e Girard; Parisot e Chanut. Tali fallimenti sono stati pronunciati con sentenze delli 2 e 3 del corrente luglio.

Grasse, 5 *luglio* 1830. La Corte di cassazione in riforma d' una sentenza del nostro Tribunale emanata nella causa del sig. Isnard dottore in chirurgia contro Malvilleau ha sancito il 22 di giugno p. p. la massima seguente: « La confessione d' uno degli eredi e specialmente della moglie d' un defunto, che il medico curò il di lei marito durante più anni senza avere ricevuto verun acconto sulle visite per esso fatte, non può essere d' ostacolo a che gli altri eredi oppongano al medico la prescrizione annale stabilita dall' art. 2272 del cod. civ. ». La sentenza della Corte regolatrice, che così pronunciò, si fondava sostanzialmente sul motivo, che la confessione giudiciale non può essere opposta, salvo a colui, dal quale emana.

Rouen, 8 *luglio* 1830. Il sig. Avv.° Daviel addetto ai nostri Tribunali ha testè pubblicato un libro utile ai forensi col titolo: *Pratique des cours d' eau*, etc. Questo giovine giureconsulto debbe pure aver avuto parte in un' altra opera, che uscì da pochi giorni in Parigi intitolata: *Examen sur le code de commerce*, etc., che

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

contiene la spiegazione d' ogni articolo di questo codice, con note erudite, nelle quali è riportata per sunto la giurisprudenza commerciale tratta dalle decisioni delle Corti e dei Tribunali del Regno.

Gap, 10 *luglio* 1830. Con sentenza del 17 dello scorso giugno della nostra Corte d' Assisie Tommaso Ollivier e la di lui sorella Margarita sono stati condannati alla pena capitale, come inquisiti e convinti di avere di complicità tra di loro ucciso il 29 del preceduto mese di marzo Maria Crespin loro respettiva moglie e cognata, che fu lo stesso giorno rinvenuta estinta per mezzo di strangolamento in un campo poco lungi dall' abitato del luogo del loro domicilio.

Parigi, 12 *luglio* 1830. I Tribunali civili sono competenti per pronunciare intorno alle clausole di una scrittura di locazione seguita tra i proprietarii di un teatro, ed un Direttore di spettacoli, e per statuire intorno alla esecuzione delle condizioni in essa espresse. E' sono pure competenti per conoscere sulla domanda ragguardante alla cessione d' un privilegio teatrale. Così decise il nostro Tribunale di prima instanza il 2 di questo mese nella causa dei proprietarii dell' *Opera Comica* contro il sig. Ducis Direttore.

— Con sentenza della Corte regolatrice profferita nella causa Villeneuve contro Pinson il 29 dello scorso mese di giugno si è deciso, che i creditori ipotecarii d' una successione, che fu accettata con beneficio d' inventario, sono obbligati, onde evitare la perenzione della loro ipoteca, di rinnovare l' iscrizione prima della scadenza degli anni 10.

— La prima Camera della nostra Corte Reale ha interinate alcune R. Patenti di commutazione di pena concedute a parecchi condannati, fra i quali figura Margarita Boutron moglie Coupchoux ottuagenaria, condannata alla pena capitale, che le fu poscia commutata nel carcere perpetuo. Essa avea appiccato il fuoco, e tentato d' incendiare una casa in parte sua propria, ed in parte appartenente al di lei marito.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Lione, 14 *luglio* 1830. Un tale domiciliato in un Comune lontano non può sulla domanda pel pagamento di somministrazioni ad esso fatte declinare la giurisdizione del luogo, in cui seguirono le stesse somministrazioni. Ecco la testuale sentenza profferita dalla Corte Reale di Parigi il 2 del mese corrente tra la vedova Barbe negoziante in capelli, ed il sig. Caumont, con cui è sancita la massima summentovata, la quale sarà forse seguita in una simile causa, che verte ora avanti il nostro Tribunale tra il negoziante Le Blond ed il sig. Anette: » Considerando (sono parole della precitata sentenza), che la somministrazione de' capelli, di cui si tratta, ebbe luogo in Parigi, e nell' Albergo dove avea preso alloggio il sig. di Caumont, e che colui, il quale somministra oggetti ad uso personale o famigliare, non debbe conoscere altro domicilio tranne quello del luogo, in cui ha fatto la consegna della sua merce; la Corte, ecc. ha confermato e conferma l'appellata ordinanza, mandando la medesima eseguirsi secondo la sua forma e tenore ».

Torino, 19 *luglio* 1830. S. M. si è degnata di permettere a Ladislao Filippo Peillex di stabilire il suo domicilio e residenza nella Città di Friborgo (Svizzera).

— Con declaratoria dell' Eccell.ma R. Camera dei Conti del 22 di maggio p. p. fu commesso il signor Giudice di Montanaro, acciò per mezzo del Notaio Alessandro Riva facesse procedere all' insinuazione di quattro atti ricevuti dal fu Notaio Gio. Agostino Enria di Foglizzo alcuni giorni prima della sua morte, mediante il pagamento dei relativi diritti, osservato il disposto dall' Ordinato Camerale del 15 dicembre 1826, e venne lo stesso Notaio Riva autorizzato, finchè continuerà ad avere la sua residenza nel distretto della tappa di Chivasso, a spedire ed autenticare le copie degli atti rogati dal predetto fu Notaio Enria, da rimanere presso di lui, e sotto la sua risponsabilità.

— Dopo un fierissimo temporale, che avvenne il 12 del corrente luglio nel Comune di ..... fu rinvenuto Alberto P. morto in un campo posto sul territorio dello stesso Comune, regione detta di *Pallazzuolo*. Si dubitò

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

se la morte di quello sventurato fosse l' effetto del fulmine, ovvero quale ne potesse essere la causa. Interrogato un perito dal Giudice procedente alle opportune testimoniali di visita del cadavere del suddetto, rispose avere appunto il fulmine colpito esso P., e reso il medesimo estinto: nella sua relazione poi del giorno medesimo si legge fra le altre cose come segue: » Il corpo di Alberto P. esalava un odore sulfureo .... ho trovato parecchi capelli abbruciati e ridotti in polvere.... il cranio perforato nel mezzo della sutura sagittale.... due denti spezzati in piccole parti .... ecc. ecc. ». È da notarsi, che l'odore di zolfo, che debbe fare una delle prove più certe degli effetti del fulmine, è eziandio confermato da una osservazione inserita nel giornale di medicina tom. 64. pag. 434. Alcuni autori pretendono, che per quest' odore, nè i cani, nè gli uccelli osino avvicinarsi ai corpi; e tale osservazione fu pur fatta da Plinio.

Dalla tipografia Barberis è testè uscito un opuscolo, che contiene alcune Satire di Giovenale *tradotte in terza rima italiana dal Nobile D. Luigi Massaris Dottore di Leggi.* Alunno di Temi il chiar.mo Traduttore volle ad essa intitolare l' opera sua nella lusinga, ei disse,

» *Poter esserne il dono a Temi grato;*

poichè i carmi per esso voltati in italiano sono spiranti implacabile odio al mal fare. Questa versione è pure corredata di erudite note, nelle quali s' incontra eziandio qualche voce legale. Nella prefazione il Nobile Massaris sembra voler censurare alcun poco il Cesarotti, il Silvestri, il Summaripa, ed il nostro Teodoro Accio. Noi non potremmo pronunciare intorno al merito così della versione, come della censura; ma ciò farà a suo tempo il benemerito Professore D. Michele Ponza in una prossima serie dell' Annotatore, opera ormai nota e carissima a tutta Italia.

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Anno VIII — 2.° Semestre

N.° 4



Torino
26 luglio 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana, e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.

SENTENZE e MASSIME.

Figlio di famiglia impresaro — Patti dell' impresa — Giudicio relativo — Se sia necessario l' intervento del padre.

Il figlio di famiglia impresaro può stare da se solo nel giudicio vertente sull' intelligenza dei patti a di lui proprio nome stipulati, e relativi alla maggiore o minore partecipazione di esso figlio di famiglia in una data impresa.

L' ultimazione del grandioso palazzo della Reale Accademia delle Scienze intrapresa nel 1825 diede origine ad una lite vertita nello stesso anno avanti il Tribunale di Prefettura della Città di Torino fra gl' impresari Giuseppe Scariglione, e Gioanni Aprile.

Sosteneva lo Scariglione, che dopo il deliberamento seguito con atto del 14 marzo 1825 erasi divisa l' impresa fra altri, ed in sette distinte parti, e che due porzioni, ossiano, nel comune linguaggio, due caratture spettavano ad esso.

All' opposto l' Aprile pretendeva che queste due caratture erano state dallo Scariglione ad esso cedute,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

e che esso Scariglione trovavasi intieramente disinteressato.

Ma nel mentre che il giudicio erasi bene innoltrato, e che il Tribunale avea di già condannato il convenuto Gioanni Aprile a rispondere ad alcune posizioni dall' attore Scariglione dedotte, onde comprovare, che dopo la seguita rinuncia avea esso di consenso dell' Aprile la sua carattura ripreso; questo si fece ad opporre di nullità al procedimento, ed agli atti, che erano sin allora seguiti, sul pretesto, che essendo esso Gioanni Aprile figlio di famiglia, soggetto per conseguenza alla patria potestà, non aveva potuto essere in giudicio senza l' intervento del padre convenuto.

L' Ufficio dell' Avvocato fiscale presso quel Tribunale opinò per la validità degli atti, e per l' insussistenza della opposta eccezione di nullità, dacchè trattandosi di azione personale non fosse necessario nè l' assenso, nè l' intervento in giudicio del padre; all' incontro il Tribunale considerando che il Gioanni Aprile era soggetto alla patria potestà, e che non trattavasi di beni e di sostanze, sovra cui fosse escluso, e che il padre avesse dei diritti di usufrutto, pronunciò per la nullità di detti atti di giudicio.

Denunciatasi tale sentenza per parte dello Scariglione al R. Senato di Torino, vennero gli atti mandati deferirsi all' Ufficio del sig. Avv.° Gen.e per le sue conclusioni sulla regolarità o non della precitata sentenza.

In esse portanti la data dell' 11 di febbraio 1830 sottoscritte Dogliotti osservò l' Ufficio, che a tenore del romano diritto il figlio di famiglia poteva validamente obbligarsi; poteva essere personalmente convenuto in giudicio, e sostenervi le proprie difese senza il bisogno dell' intervento del padre, ove si trattasse di azione personale, e di fatto proprio del figlio, e che questi naturalmente fosse in maggior età constituito (leg. 39 ff. *de obl. et act.*, leg. 57 ff. *de iudiciis*, leg. 12 ff. *de peculio*).

Anche a seconda delle patrie nostre leggi nemmeno scorgerebbesi vietato ai figli di famiglia di poter contrattare ed obbligarsi personalmente senza l' autorità,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ed intervento del padre; come neppure si rinvenirebbe agli stessi proibizione di poter stare in giudicio per siffatta sorta di contraddizioni; che anzi un Editto del Duca Carlo Emanuele I del 1582 avrebbe indistintamente stabilito, che i figli di famiglia maggiori d'anni 20 potessero stare da se soli in giudicio, sia come attori, sia come convenuti, con che il padre, ove non avesse acconsentito l' intervento del figlio in giudicio, non potesse venire da questi pregiudicato.

Non si disconviene che le RR. CC. del 1723, 1729 e 1770 dichiararono, che i figliuoli di famiglia potrebbero stare in giudicio senza l' intervento del padre per quei soli beni, sui quali non compete ai padri alcun usufrutto e comodità (§ 10, lib. 3, tit. 4).

Questa disposizione però benchè sembri restringere la facoltà del figlio di famiglia di stare in giudicio per le sole cause di peculio avventizio pieno ed irregolare, in cui il padre non ha diritto e comodità, siccome appunto stabiliva il diritto romano (leg. ult., cod. *de bonis quæ lib.*), e siccome ci assicurano le massime del Magistrato, come si può scorgere da conclusioni del 20 di febbraio 1770 sottoscritte Carlevaris, e confermate con decreto di voto ref. D. Frichignono nella causa Morò contro Regis, ad ogni modo detta disposizione non innovò punto il prescritto delle leggi relative alle azioni meramente personali estranee ai peculii di spettanza dei figli di famiglia, nei quali giudizii non si rende necessario l'intervento ed assentimento del padre.

Che se la cosa è così, come non la può essere altrimenti, non si crederebbe di essere lungi dal vero nell' affermare, che riguardo alla lite instituita dal Giuseppe Scariglione contro il Gioanni Aprile non si esigesse, che questo fosse assistito dal proprio padre.

Imperocchè l'oggetto della lite non era la divisione di alcun utile nell'impresa, non era la percezione delle somme promesse agli impresari, ma sibbene trattavasi soltanto di determinare se nell' impresa vi dovesse pur figurare per due parti il Giuseppe Scariglione.

Al momento dell'instituita lite l' impresa non era che nel suo principio, e non poteva ancora essere qui-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

stione di guadagno fra gli impresari, ma unicamente di esecuzioni di pesi da essi assunti.

In quel tempo ignoravasi, se il risultato dell'impresa avesse del guadagno o perdita; la questione, che divideva le Parti, esigeva d'investigare, se il Gio. Aprile dovesse o non riconoscere come compreso lo Scariglione nel novero degli impresari, e se in ultima analisi il Gio. Aprile avesse acconsentito di rinunciare alla cessione della carattura, che gli aveva fatta lo Scariglione, e se in fine di cosa lo avesse di bel nuovo considerato come socio.

Sino a questo punto il padre era estraneo alla questione, che si agitava dalle Parti, ed il suo intervento sarebbe stato onninamente inutile, mentre egli non era consapevole di ciò, che si era detto, e che si era convenuto tra lo Scariglione, e l'Aprile.

L'interesse del padre era di osservare, se il figlio, terminata l'impresa, ne avesse da essa ricavato profitto, e quando riconoscesse, che egli fosse per percevere qualche guadagno, e per ritirare a suo vantaggio le somme stabilite per gl'impresari nell'atto di deliberamento, allora si era il caso, in cui poteva far valere i suoi diritti sull'utile percevuto dal figlio.

L'interesse del padre pel fatto della mossa lite non era mai compromesso, posciachè o dall'impresa il figlio ricavava profitto, ed era sempre in istato di riclamare i suoi diritti, ovvero desso ne scapitava, ed in tal caso il suo prudente operare si era di starsene estraneo.

La lite non rifletteva ancora alcun peculio del figlio, ma solo il di lui operato, la sua obbligazione contratta collo Scariglione, e sinchè il giudicio si restringeva nei limiti di un'azione personale intentata contro il figlio, e nell'accertamento del fatto da lui operato, l'intervento del padre in giudicio non avrebbe avuto alcun utile scopo.

Egli è incontrastabile, che nell'atto di deliberamento dell'impresa del 14 marzo 1825 v'intervenne il solo Gioanni Aprile, e non il di lui padre: egli è di fatto, che nella scrittura 16 marzo 1825 portante rinuncia dello Scariglione all'Aprile di sua parte d'impresa, il

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

padre del Gioanni Aprile non ricomparve, come nemmeno nell'atto, ossia nel tempo, in cui si pretende, che sia stata risolta la detta rinuncia; epperò senza nè anco far caso della dichiarazione del sig. Segretario di questa Città del 24 novembre 1829, che comproverebbe eziandio che lo stesso Gioanni Aprile avrebbe fatto altri contratti a suo solo nome, egli è d'uopo di dire, che per riguardo all'impresa di cui si tratta, e per riguardo all'azione personale intentata contro il Gioanni Aprile, il padre di questi dee considerarsi come estraneo.

Diverso sarebbe, se il padre del medesimo chiedesse egli stesso l'intervento in giudicio, perchè allora si potrebbe forse dubitare, che il figlio nell'avere accettata l'impresa avesse agito a nome, e per ordine del padre; ma siccome di presente non si riconosce alcuna instanza del padre, siccome il seguito contratto d'impresa non qualificò che la persona del figlio, perciò si dee dire, che le pretese del figlio, consistenti in che nel vertente giudicio sia necessario l'intervento del padre, siano piuttosto *de iure tertii*, e come dirette unicamente a protelare la lite a danno dell'Attore.

Che se l'intervento del padre del convenuto Gioanni Aprile non era punto necessario per la regolarità del giudicio instituito dal Giuseppe Scariglione, chiaro è lo scorgere, che la sentenza appellata, che pronunciò il contrario, non si presenterebbe a buon diritto appoggiata; quindi in conformità dei sovra fatti ragionamenti l'Ufficio conchiuse potersi dal Reale Senato di Torino dichiarare legittimo il vertito giudicio, e pronunciare nel resto a termini di ragione.

Ed il Reale Senato di Piemonte con sentenza del 14 maggio 1830 refer. D. Comite Quigini-Puliga dichiarò bene appellato per parte dello Scariglione dalla sentenza del Tribunale di Prefettura suddetto, e la stessa riparando, reietti li capitoli, e notorio rispettivamente dedotti, non ostare alla validità del giudicio l'eccezione dall'Aprile opposta, con avere ammesso gli incumbenti dalle Parti instati relativamente al merito. Spese compensate.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Vendita di stabili — Promessa di libertà — Peso perpetuo — Pagamento del prezzo — Cauzione.

La cauzione dal venditore offerta pel capitale dà ad esso diritto di esigere il residuo prezzo dei beni venduti per liberi, ma che si trovano realmente affetti da ipoteche, quando vi è solo timore di molestia, ed ancorchè si tratti di pesi perpetui, o censi.

Colla scritta del 21 gennaio 1827 relativa ad instromento dello stesso giorno Giovanni Antonio Gallo si confessò debitore verso Filippo Tealdi di L. 4800, quali per la concorrente di L. 3m. si obbligò di pagare ad ogni semplice richiesta, e per le rimanenti L. 1800 si pattuì la mora di anni cinque allora prossimi colla corrispondenza intanto dei legittimi interessi, quale debito del Gallo era per prezzo beni dal Tealdi con detto instromento vendutigli.

Non avendo mai potuto il Tealdi conseguire dal Gallo la succitata somma di L. 3m., lo evocò in agosto 1828 nanti il Tribunale di Prefettura di Mondovì per ottenerlo condannato al pagamento delle suddette L. 3m. cogli interessi dal 21 gennaio 1827, colle spese.

Si oppose dal Gallo, che li beni acquistati dal Tealdi si trovassero gravati del peso della celebrazione di cinque messe ebdomadarie a termini del testamento che presentò del 20 settembre 1683 rogato Pollano del Messie Giorgio Tealdi, da cui tali beni provenissero, come avesse esso Gallo riconosciuto da lettera indirittagli in allora dal Cappellano incaricato della celebrazione di dette messe.

Soggiunse, che per non possedere più il Tealdi altri beni stabili non trovavasi più in grado di guarentirlo in caso d' evizione dei beni a lui venduti; ritenuto massime, che contro di lui esistessero tre altre iscrizioni tutte anteriori al contratto d' acquisto, come risultasse dal relativo certificato, che produsse in causa quali circostanze lo avrebbero allontanato dal contratto quando fossero state a lui note.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Che a tenore delle note massime, quando si vende un fondo censito senza avvertirne l' accompratore, è il venditore tenuto a rendere il fondo libero con riscattare il censo o traslocarlo su altro fondo; epperciò chiese 1.° dichiararsi il contratto succitato nullo, e di niun effetto, con farsi luogo, bisognando, alla di lui risoluzione; 2.° tenuto in ogni caso il Tealdi a render liberi li beni a lui venduti dal peso reale delle messe suddette, o traslocarlo su altri fondi liberi con l' approvazione superiore a mente della legge 8 germile anno 9.

Replicò il Tealdi, allora soltanto potere l' acquirente rifiutarsi dal pagare il prezzo dei beni acquistati, o pretendere una cauzione, quando dimostrasse, e giustificasse un fondato timore, e pericolo d' evizione, locchè fosse ben lungi di essersi fatto dal Gallo, il quale non avesse a far altro, che ad operare la trascrizione del suo contratto d' acquisto; offrendosi in tal caso il Tealdi pronto a far cancellare quelle inscrizioni, che potessero su detti beni comparire esistenti.

Disse d' insussistenza alli succitati motivi di circoscrizione, e nullità del contratto di vendita, di cui si tratta, nè punto reggere le instanze pel riscatto del censo delle messe n.° cinque ebdomadarie, e per troncare al Gallo ogni appiglio di questione offrì allo stesso cauzione per la somma capitale in questione in persona del sig. Paolo Filippi notoriamente risponsale; a fronte del che instò condannarsi esso Gallo al pagamento delle proposte L. 3000, cogl' interessi.

Rispose all' opposto il Gallo bastare l' aver dimostrato l' esistenza di un peso reale, ed ipoteche speciali per essere in diritto di sospendere il pagamento del prezzo beni acquistati, secondo li noti principii di diritto; sostenne inapplicabili quelli dalla Parte invocati relativi soltanto alle ipoteche generali; e dovesse anche ravvisarsi equivalente ad una reale molestia il diffidamento datogli dal Sacerdote incaricato della celebrazione delle messe.

Oppose essere tenuto ad instituire giudicio di purgazione, perchè il venditore fosse tenuto a dargli il fondo libero, e la sbagliasse il Tealdi nel credere, che facendo esso Gallo trascrivere il contratto, potesse affran-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

carsi dalla fondazione pia relativa alle stesse messe; con aver soggiunto, che in forza dell' azione *empti* potesse obbligare il Tealdi a dargli il fondo libero, in difetto del che non fosse tenuto a pagarne il prezzo; con avere perciò rinnovate le già prese conclusioni.

Assegnatasi in tale stato di cose la causa a sentenza, il Tribunale suddetto di Mondovì sotto il 29 ottobre 1829, sul riflesso che l' offerta di una cauzione pel capitale sarebbe l' unico diritto, che possa pretendere il Gallo per liberarsi dall' eccepito timore di evizione, reiette le eccezioni di esso Gallo, lo dichiarò tenuto a pagare all' Attore le chieste L. 3m. cogli interessi legali liquidandi, mediante quanto al capitale sottomessione con cauzione dal Tealdi in atti offerta; con aver mandato alle parti di maturare i loro incumbenti sulla risponsabilità o non del Paolo Filippi.

Appellò il Gallo da detta sentenza al Reale Senato di Torino, nanti cui si fecero dalle Parti valere ad un dipresso gli stessi mezzi di difesa, con avere però il Gallo soggiunto, che la cauzione coll' appellata sentenza accolta essendo ristretta al solo capitale, non fosse sufficiente a cautelarlo pel caso fosse evitto dei fondi acquistati; essere d' altronde la promessa d' evizione indistinta, e dovesse estendersi anche all' indennizzazione, ove ne fosse il caso; bastare bensì la cauzione se si trattasse solo di timore per ipoteche iscritte, ma che le molestie dal Gallo temute, e dalle quali andasse minacciato, riguardassero la dote della Cappellania, di cui nel prodotto testamento, e così derivassero da ragion di condominio; pei quali motivi chiese, in riparazione della sentenza cadente in appello, circoscriversi come nullo l' instrumento del suo acquisto, ed assolversi esso Gallo dalle domande del Tealdi; ed in ogni caso essere questi tenuto a surrogare prima ed avanti ogni cosa altrettanti beni stabili liberi, e sufficienti a far fronte ai pesi di detta Cappellania, o quanto meno a far estendere la cauzione coll' appellata sentenza ammessa anche ai succitati pesi, e fin ciò seguito non farsi luogo al pagamento del prezzo suddetto tanto in capitale, che in interessi.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Portatasi la causa a spedizione, in appoggio delle eccezioni del Gallo osservavasi non essere conteso, che per essere gli stabili in questione provenienti dall' eredità del Messier Giorgio Tealdi, si trovassero affetti all' onere perpetuo della celebrazione di messe cinque ebdomadarie; ed essere pure incontrovertibile, che l' acquirente degli stabili, del cui prezzo trattavasi, ignorava al tempo del contratto consimile peso, per essere stato informato pochi mesi prima dell' instituzione di quel giudicio.

Ciò posto in fatto, fosse principio di diritto, che, ove la cosa venduta viene a risultar soggetta ad un peso, o vizio occulto, la cui cognizione avrebbe allontanato l' acquirente dal contratto, non si può in allora denegare l' azione redibitoria (L. 21, 22, 29, ff. *de edil. edict.*).

Esistervi realmente nella fattispecie il peso occulto consistente nell' onere perpetuo delle messe, epperciò competere al Gallo l' azione suddetta, salvochè il Tealdi non procurasse in qualche legittima guisa di render liberi da esso li venduti beni.

Questo peso avrebbe al certo distolto il Gallo dal fatto acquisto, perchè sarebbe egli perpetuo; e per altra parte il Tealdi non possedesse altri stabili, su cui cautelare l' acquirente, come erasi in atti dedotto.

E se giusta li principii consegnati nelle Leg. 1 e 39 *de act. empt.*, e nella Decis. 3 giugno 1820 ref. Garau causa Guelfi contro Rivoira, si ammette l' esercizio di detta azione ogni qual volta trattasi di servitù di usufrutto non manifestata, a più forte ragione non potersi denegare nella fattispecie, in cui il peso, del quale si tratta, è molto più grave di qualunque servitù reale, o personale.

Gli stessi motivi, di cui nei casi indicati dal Richeri in Cod. def. 3 *de act. redhib.*, militare nel presente caso.

All' applicazione di queste massime di giurisprudenza non ostare il disposto dal R. Editto ipotecario, poichè colla trascrizione non si potesse il Gallo liberare dalle molestie pel succitato onere, il quale per essere perpetuo, perpetuo fosse pure il timore.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Non bastare la cauzione ammessa coll' appellata sentenza, perchè non cautelasse il Gallo per l' *id quod interest* dalla non esecuzione del seguito contratto, e d' altronde la cauzione fideiussoria risolversi col tempo, quando l' onere in questione fosse perpetuo.

Essere bensì vero, che alcune volte si considerò la cauzione idonea e legale mezzo per guarentire l'acquirente riguardo alla promessa libertà dei fondi venduti; ma simili giudicati non essere al caso presente applicabili, per trattarsi in essi di semplici ipoteche, che si estinguevano nel tempo stesso dell' obbligazione fideiussoria; ed in ogni caso avere dovuto la cauzione estendersi a tutte le conseguenze della temuta evizione.

Ma il Reale Senato con sentenza 22 giugno 1830 ref. D. Costa mandò eseguirsi la sentenza appellata, salva ragione al Gallo di ottenere dal Tealdi la chiesta liberazione dei beni vendutigli. Spese compensate.

MATERIE DIVERSE.

Comunità — Assenso dell' Avvocato Generale — Danni — Interessi — Spese — Amministratori.

L' assenso dell' Autorità tutelare, che vuolsi pei Comuni, onde possano intraprendere o sostenere le liti, si esige ancora perchè le possano continuare in grado d' appello; e se gli Amministratori procedono oltre nella causa d' appello senza munirsi di quell' assenso, essi, succombendo, debbono sopportare in proprio le spese.

Questa decisione, che è del R. Senato di Genova del 5 di febbraio 1828 ref. D. Rovereto, risponde ad un quesito proposto dal sig. Sindaco della Comunità di.....

Si legge ivi, fra le altre cose, come segue:

» L' assenso dato dall' Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Prefettura non può dirsi valevole per le cause, che in appello si trovano vertenti in Senato, mentre la legge che attribuisce agli Avvocati Fiscali

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

queste ed altre incumbenze, contempla unicamente le cause vertenti avanti i Tribunali medesimi, ed è chiaro che in quel numero non può più essere compresa la causa già sentenziata ».

Convegno — Ipoteca — Fallito — Creditori — Termine per l' esecuzione di esso convegno.

Nella causa di Antonio Uccelli contro Giacomo Rossi emanò sentenza del R. Senato Genovese del 14 dicembre 1825 ref. D. Molfino, con cui si è deciso, che il convegno accettato dai creditori di un fallito diviene inefficace se *dentro il termine fissato* non venga dal debitore eseguito. V'hanno pure molti altri giudicati, che pronunciarono nello stesso senso *.

Atti stipulati all' estero — Loro Insinuazione — Intelligenza del § 1 del Manifesto Camerale del 23 di novembre 1821.

Con declaratoria dell'Eccell.ma Regia Camera de'Conti emanata il 16 di marzo 1830 ref. D. Chionio-Nuvoli sul ricorso Mannati in conformità di conclusioni dell' Uffizio del sig. Procuratore Generale di S. M. in data 30 del preceduto gennaio sottoscritte *Cristiani* si è sanzionata la massima, che l' obbligo di sottoporre tali atti alla formalità dell' insinuazione è positivo, assoluto, e indipendente da qualunque uso si voglia fare di simili atti ne' dominii di S. M. il Re nostro Signore.

---

* *Nell' udienza del 2 di luglio* 1820 *il Tribunale di Commercio di Parigi rifiutò l' omologazione di un convegno, ossia concordio di una massa di creditori. Trattavasi di un concordio acconsentito dalla maggiorità dei creditori del fallimento Gilles, all' omologazione del quale si opponeva soltanto un tale Girond. Il Tribunale fondava il suo rifiuto a che il sig. Gilles non avea tenuti i libri nella forma regolare, e che fu dichiarato fallito per pura* incondotta *sua e mal maneggio de' suoi affari.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Libri commerciali — Deposito presso la Segreteria — Difetto di *timbro* — R. Editto del 5 di dicembre 1817.

Noi saremo sempre solleciti nel far note, quando per noi far si possa, le decisioni, che ci vengono richieste dai nostri Associati. Eccone una testè addimandata e proferita dal R. Senato di Genova il 12 di marzo 1822 in causa Bersani e Chiozzi ref. D. Noce, con cui si è pronunciato, che « il Segretario del Tribunal consolare, presso il quale debbesi in virtù di sentenza fare il deposito dei libri di una società di commercio, può ricusarsi di riceverli, se prima non sieno muniti del *timbro* ».

Scritture di Subaccensa non insinuate — Ratifiche di esse — Diritti d'insinuazione.

L'instrumento che contiene una costituzione d'ipoteca per cautela delle obbligazioni assunte in virtù di privata scrittura non insinuata, dee essere considerato come un atto, che racchiude in sè il compimento, e la ratifica delle primitive convenzioni, e sottoposto per conseguenza al diritto proporzionale a mente del § 29 della tariffa del 1.° di aprile 1816.

Così più volte ebbe a pronunziare il Supremo Magistrato della R. Camera, ed ultimamente sanzionò lo stesso principio con sua declaratoria emanata sul ricorso Chialvetto del 18 di agosto 1829 ref. D. *Comite* Detati.

Agente forestale arrestato — Suo stipendio — Pagamento del medesimo.

Lo stipendio d'un agente forestale posto in istato d'arresto, rimane sospeso fino a che sia pronunciata la sentenza. Così ebbe a risolvere il relativo dubbio la R. Segreteria di Stato (interni); e tale risoluzione fu diramata con lettera circolare della generale Azienda economica agli Intendenti provinciali, Ispettori e Sotto-Ispettori boschivi il 26 di giugno 1830.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

NOTIZIE MISCELLANEE.

Nimes, 10 *luglio* 1830. I furti commessi nelle botteghe di caffè sono assimilati a quelli commessi negli alberghi e nelle osterie. Così pronunciò la Corte di Cassazione in riforma di una sentenza proferita dalla nostra Corte Reale nella causa della vedova Granier.

Douai, 12 *luglio* 1830. In conformità di quanto già ebbe a pronunciare la nostra Corte nella causa di un tale Verdière, la Corte di Cassazione ha deciso, che il domestico portatore di una lettera suggellata indiritta al suo padrone non contravviene per questo solo fatto alla legge, che attribuisce esclusivamente all' amministrazione delle poste il trasporto delle lettere suggellate.

Parigi, 19 *luglio* 1830. Il 9 di questo mese, alle ore tre pomeridiane, il sig. Presidente Ledien ha interrotto le arringhe del Tribunale di commercio, per dar lettura del dispaccio telegrafico, che gli fu rimesso all' udienza dal commissario della Borsa, con cui facevasi nota la resa d' Algeri seguita il 5 del mese corrente. Questa faustissima nuova fu intesa dai Giudici e dagli Avvocati, non che dalle altre persone presenti all' Udienza con vera soddisfazione.

— Un giovane *negro* d' anni 14 per nome Carlo Cilba comparve il 15 del corrente luglio avanti il nostro Tribunale correzionale come inquisito di furto domestico. Il signor Wilson ricco negoziante inglese lo avea condotto seco da Calcutta in Parigi in un suo ultimo viaggio, da cui fu di ritorno sul finire dello scorso mese di giugno. Il furto del quale era accusato e fu dichiarato convinto il suddetto Cilba consisteva in un anello di brillanti del valore di fr. 500, ed in parecchi preziosi braccialetti. Il Tribunale lo ha condannato a

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

rimanere durante un anno in una casa di correzione, ed ha inoltre dichiarato facoltativo al signor Wilson di ottenere prima della scadenza dell'anno la libertà di esso Cilba, quando voglia disporsi a rimandarlo in Calcutta.

Lione, 20 *luglio* 1830. Lettere di Parigi annunziano che quarantacinque negozianti di quella capitale sono stati condannati ad una multa, ed al carcere per avere fatto uso di pesi falsi nella vendita degli oggetti del loro negozio.

Genova, 22 *luglio* 1830. È uscito il fasc.° 1.°, vol. 4 (1.ª serie) della nota *Raccolta de' giudicati* del nostro R. Senato, compilata dal chiar. Avv. Niccolò Gervasoni. Questo fascicolo contiene le decisioni dell'anno 1822.

Torino, 26 *luglio* 1830. S. M. si è degnata di approvare le opere di sistemazione occorrenti alla strada Reale di Genova dal limite della provincia d'Alessandria a quella di Novi.

— Con R. Patenti date in Ciamberì il 13 del corrente S. M. ha autorizzato Giambatista Borea, Giuseppe Rampino e Luigi Cambiano a ricevere ed autenticare sebbene non notai esercenti gli atti dipendenti dagli uffizii, cioè il primo di Sostituito Segretario di Tribunale di Prefettura, e gli altri due di Sostituiti Segretarii di Mandamento, esclusi però quelli soggetti all'insinuazione.

— Con R. Provvisione dello stesso giorno la M. S. ha nominato Antonio Maria Garibaldi a Procuratore presso il Tribunale di Prefettura di Chiavari, già Sostituito Procuratore in essa città, in rimpiazzamento del defunto Causidico Pessagno.

— La R. Segreteria di Stato per gli affari dell'interno con apposito dispaccio ha testè dichiarato, che l'asportazione del legno fossile (lignite) è libera, me-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

diante il pagamento del diritto stabilito dalla vigente tariffa daziaria, epperciò non soggetta alle disposizioni dell' art. 34 del Regolamento forestale.

— Con Ordinato dell' Eccell.ma R. Camera de' Conti si è prefisso ai fabbricatori e aggiustatori di bilancie la dimensione di quelle, che possono fabbricare e aggiustare a norma delle Patenti di approvazione loro concedute dallo stesso Magistrato Supremo.

Il sig. Avv.° Alessandro Ferrero patrocinante in Torino, autore di varie opere legali, ha testè fatto pubblico coi torchii degli eredi Bianco un Opuscolo di facce 148 intitolato = *De' Tribunali sedenti negli Stati di S. M., e della rispettiva loro giurisdizione, secondo l' attuale legislazione, istruzione pratica* *. Questa nuova opera è divisa in due parti, le quali si suddividono ancora in sezioni, titoli e capitoli. Nella prima parte si ragiona de' Tribunali sedenti in Piemonte, nei Ducati di Savoia e Genova, e nel Contado di Nizza; nella seconda poi de' Tribunali del Regno di Sardegna. Il solo titolo dell' opera e la sua spartizione ne indicano bastantemente il contenuto e la utilità. Noi raccomandiamo pertanto caldissimamente ai Forensi Piemontesi questa nuova scrittura del signor Avvocato Ferrero, la quale, siccome le molte altre opere da esso dettate, fa prova del vivissimo suo desiderio di giovare a' suoi concittadini, e lo fa benemerito della patria sua.

---

* *Si vende in questa Capitale da P. G. Pic Libraio della R. Accademia delle Scienze, e nelle Città di Provincia dai principali librai al prezzo di L. 2, centesimi 50.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

VARIETA'. — QUESTIONE IMPORTANTE DI LIBRERIA.

Galleria di celebri pittori — Associazione — Firma dell' associato apposta nel registro dell' editore — Inesecuzione dell' associato alle condizioni del manifesto.

Il Tribunale di prima instanza di Poitiers ha testè pronunciato una decisione, la quale dee altamente interessare i molti soscrittori alle opere di libreria e di arti, e servire d' avvertenza a coloro, che forse con troppa facilità acconsentono di apporre le loro firme ne' registri, o nelle note degli editori di simili opere. Fu pertanto deciso da quel Tribunale, che in materia di soscrizione, la segnatura di chi soscrive importa una formale obbligazione di proseguire a ritirare ed a pagare le dispense delle opere, per cui fu quella apposta *. La precitata sentenza fu profferita il 6 di luglio 1830 nella causa del sig. Chambert contro il sig. Marchese di Chambray, in seguito del rifiuto di questi di ritirare i quaderni della GALLERIA DE' CELEBRI PITTORI fatta da esso Chambert, destinata a contenere la copia *litografata* dei quadri degli Autori di maggior grido, e dei ritratti dei Pittori più rinomati di tutte le scuole (*Art. desunto da un giorn. for. di Francia del* 19 *di luglio* 1830).

NECROLOGIA.

Alle ore 10 della mattina del 18 del corrente luglio è passato nel riposo de' giusti, dopo lunga malattia sofferta con cristiana rassegnazione, l' Avv.° Edoardo Tholozan Decurione dell' Ill.ma Città di Torino. Egli lasciò immersa nel più profondo dolore una virtuosa consorte, ed una numerosissima famiglia. Il Foro Torinese è pure in lutto per sì immatura e grave perdita. L' Avvocato Tholozan appena avea toccato il 48.° anno dell' età sua.

---

* *È da ritenersi, che l' Editore di questa* Galleria di Pittori *avea esattamente eseguito dal canto suo tutti gli obblighi suoi: che se la cosa fosse stata altrimente, la sentenza, siccome è manifesto, non avrebbe potuto, per nessun verso, essere a lui favorevole.*

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Anno VIII — 2.° Semestre

N.° 5



Torino
2 agosto 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana, e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.

SENTENZE e MASSIME.

Donazione irrevocabile — Riversibilità — Prole nascitura — Validità di quella.

La riversibilità dei beni irrevocabilmente donati dallo sposo alla sposa, con che dovessero passare in piena proprietà dei figli nasciturí, stipulata a favore del donante in caso di premorienza della donataria senza prole, qual disposizione fideicommissaria non vizia l' intiera donazione.

Tale riversibilità si ha per non apposta, e la donazione sussiste irrevocabile a favore della sposa che la trasmette alli suoi eredi legittimi, o testamentarii (*art.* 900, e 951 *del codice civile francese*).

Erasi conchiuso matrimonio tra l' ora fu Pietro Majoni, e l'ora pure deceduta Francesca Molinari, quando con instromento del primo maggio 1808 rogato Majoni, il futuro sposo Pietro Majoni fece alla Molinari donazione irrevocabile, ed in causa di nozze fra altro della metà *pro indiviso* di alcuni beni stabili ivi specificati, con patto, che l'altra metà di essi beni dopo la morte della detta Molinari dovesse passare in piena, e priva-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

tiva proprietà dei figli nasciturì da questo matrimonio, riservatone però l'usufrutto a favore del Majoni sua vita natural durante.

In caso poi di premorienza di detta Maria Francesca Molinari al Pietro Majoni senza prole, stabilì fosse a favore di essa prole riversibile la metà dei sovra indicati effetti.

Nacquero dal precitato matrimonio Angela deceduta il 7 ottobre 1814, e Caterina, la quale passò a matrimonio con Carlo Antonio Tinivella, in qual occasione con instromento 14 febbraio 1818 si constituì essa in dote tutti i beni, e sostanze di qualunque sorta, che ad essa avrebbero potuto spettare sopra l'eredità tanto paterna, che materna, fraterna e sororina.

Morì in ottobre 1813 la Francesca Molinari-Majoni, ed il di lei marito Pietro Majoni passò a seconde nozze coll' Angela Reale, da cui procreò li Giulia, Carlo, e Giuseppe.

Nel 1818 passato essendo a miglior vita anche lo stesso Pietro Majoni, rimase amministratrice di tutte le sostanze da questo lasciate la Angela Reale nella sua qualità di madre, e tutrice dei predetti di lei figli Majoni.

Li Carlo Antonio, e Caterina Majoni consorti Tinivella evocarono in luglio 1828 li fratelli e sorelle Majoni in persona anche della loro madre, e tutrice Angela Reale nanti il R.° Tribunale di Prefettura di Novara, per vederli dichiarati tenuti fra le altre cose alla dismissione della metà dei beni stabili, di cui nell' instromento del primo maggio 1808, coi frutti dalla morte del Pietro Majoni, con farsi perciò luogo alla divisione degli stessi beni per l' effetto di tale dismissione.

Comparsi li fratelli e sorelle Majoni in causa, opposero di nullità a simile donazione, siccome in manifesta contraddizione al disposto dall' art. 1081 in relazione all' art. precedente 896 del codice civile francese vigente all' epoca del contratto.

Sulla persistenza delle Parti nelle rispettive istanze assegnatasi la causa a sentenza, il Tribunale, attesochè fosse costante il fatto, che il Pietro Majoni coll' instromento del 1.° maggio 1808 avesse fatta donazione dei

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

beni stabili ivi specificati all' in allora sua sposa Francesca Molinari col reciproco obbligo di conservare, e restituire i detti beni alla prole nascitura dall' immediato loro matrimonio;

Attesochè, giusta l'art. 896 del cessato codice italiano, ogni disposizione, in virtù della quale il donatario, l'erede instituito, ed il legatario trovansi incaricati di conservare, e restituire i beni ad un terzo, contenesse una vera sostituzione fidecommissaria;

Che tale disposizione fosse colpita dalla legge di nullità non solo riguardo al donatario diretto, quanto all' indiretto; nullità questa suggerita dal riflesso, che l' instituzione, e la sostituzione formino una sola, e medesima disposizione;

Attesochè la donazione, di cui si tratta, fosse inoltre inefficace, perchè a termini dell' art. 906 del ridetto codice conformemente eziandio ai principii del diritto Romano fossero incapaci di ricevere fra i vivi a titolo gratuito i figli nascituri;

Attesochè un contrario sistema avrebbe prodotto il duplice assurdo, che una donazione fatta da uno sposo direttamente ai figli nascituri sarebbe nulla, e valida all' opposto si presenterebbe quella fatta alla sposa col peso di restituire ai figli medesimi nascituri, e che il donatario avrebbe lucrato senza alcun peso la libera proprietà dei beni contro l' espressa volontà del donante, che avesse voluto accordarle il solo gradimento;

Con sentenza 24 marzo 1829, passò a dichiarare nulla, e di niun effetto la donazione dei beni stabili dal Pietro Majoni fatta alla Francesca Molinari coll' instromento del 1.° maggio 1808 rogato Majoni, spese compensate.

Appellarono da tale sentenza li consorti Tinivella dicendola sommamente ad essi gravatoria, ingiusta, ed illegale, poichè per appoggiare l' applicazione dell' art. 896 del codice francese avesse dovuto il Tribunale immaginarsi, e creare egli stesso l' obbligo rigoroso nella donataria di conservare, e restituire li detti beni alla prole nascitura, quale obbligo non esistesse nell' instromento predetto;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Che anzi per letteralmente escludere ogni più remoto sospetto di detto obbligo, si fosse dichiarato nel principio del capo 5 dello stesso instromento, che il pieno diritto della metà di essi beni sarebbe in ogni evento calcolabile a favore della Molinari;

Perchè l'avere dichiarato, che in ogni caso di premorienza della donataria i beni sarebbero passati in proprietà di questa, salvo l'usufrutto al donante, non fosse imporre un obbligo, ma una semplice riversibilità a favore dei figli nasciturì, quale riversibilità ove pure si avesse dovuto tenere per non iscritta secondo il combinato disposto degli articoli 900, e 951 del codice civile, non impedisse la sussistenza della donazione quanto alla donataria, come si fosse in simili casi deciso; e la Caterina Majoni avesse sempre ragione ai beni, di cui si tratta, se non per altro, per titolo ereditario della di lei madre deceduta *ab intestato*, rispetto alla quale la donazione fosse valida.

Avendo gli Appellati, nel sostenere il ben giudicato colla sentenza cadente in appello, rinnovate le già addotte ragioni, ed eccezioni, venne di bel nuovo la causa assegnata a sentenza.

Nell'interesse delli consorti Tinivella adducevasi ancora all'udienza del Magistrato, che ambi li capi, di cui nel detto instromento, contemplassero il caso di premorienza della sposa, e stabilissero la riversibilità dei beni donati, colla sola differenza che essendovi prole la riversibilità dovesse aver luogo a favore di essa, ed in mancanza di questa, la riversibilità erasi stipulata a favore del donante: l'ultima di dette convenzioni fosse permessa, vietata e nulla la prima a termini dell'art. 951 suddetto, il quale non annullando la donazione rispetto al donatario, si dovesse perciò la clausula di riversibilità alla prole aversi, a norma dell'art. 900, come non iscritta; tanto più che li figli dei coniugi Majoni ivi contemplati non fossero ancora, allorquando fu stipulato l'instromento di donazione, concepiti, epperciò fossero incapaci di ricevere (art. 906).

Nulla essendo la clausula di riversibilità, niuno, dicevasi, produrre effetto nè in senso favorevole, nè in

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

senso svantaggioso alla donataria; non esser lecito perciò il darle vita, e supporla efficace al solo fine, che ne venisse per conseguenza la distruzione totale dell'atto, in cui si trovi inserta; se è nulla rispetto ai terzi in forza dell'art. 951, nulla rispetto ai nascituri in forza dell'art. 900, non potersi avere dietro il disposto dell'art. 896 per sussistente soltanto onde annullare l'atto intiero.

La primitiva giurisprudenza francese adottata pure dal Tribunale di Prefettura di Novara (Merlin *mot substitution fid. sect.* 8, *art.* 10, *et quest. de droit* stesso vocabolo § 4; Sirey t. 13, parte 1.ª, pag. 24, e t. 14, parte 2.ª, pag. 1 e 7), essere stata innovata colla posteriore, la quale in molte altre cose, come in questa abbia adottate massime meno rigorose, come fosse, per esempio, rapporto ai testamenti.

Citavasi inoltre in proposito una decisione della Corte di Cassazione di Parigi del 3 giugno 1823 in causa Acroman (Sirey vol. 23, parte 1.ª, pag. 309), in cui trattavasi della riversibilità stipulata a favore del donante, e del suo figlio secondogenito, locchè sostenevasi annullare l'intiera disposizione.

Ma la Corte suddetta abbia giudicato, che, l'art. 951 non avendo espressa la pena di nullità per tutta la disposizione qualora la riversibilità sia stipulata anche a favore di un terzo, vi fosse luogo solamente a considerare come non scritto il detto patto per quanto riguardasse il secondogenito del donante, ferma nel resto la donazione, quale avviso fosse pure stato seguito sotto il 5 marzo 1824 dalla Corte di Bordeaux, che ebbe a pronunciare nella stessa causa (Sirey t. 24, parte 2.ª, pag. 146).

Ed il Reale Senato di Piemonte con sentenza del 22 di giugno 1830 ref. D. Viglietti, dichiarò bene appellato, non ostare alla validità, ed efficacia della donazione della metà dei beni stabili, di cui al capo 4.° dell'instromento del 1808, le eccezioni fatte dai Majoni, epperciò tenuti essi a dismettere la metà di detti stabili coi frutti dal giorno del decesso del Pietro Majoni.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Atti d' incanto — Giudice delegato — Segretario resosi deliberatario — Nullità del deliberamento.

Il Segretario del Giudice delegato per procedere all' incanto di beni stabili, il quale ricevette, ed autenticò l' atto di deliberamento, non può nè anco per terza persona rendersi egli stesso deliberatario di tutti, o parte dei detti beni, sotto pena della nullità del deliberamento per quanto lo riguarda.

Questa nullità è radicale ed assoluta, sicchè l' offerta da quello fatta non si considera qual partito, e li beni si reincantano sull' estimo primitivo, a spese però di chi fu causa della nullità degli atti primitivi.

Con ordinanza del Reale Senato di Torino del 18 di novembre 1828 si mandarono vendere ai pubblici incanti gli stabili caduti nel concorso instituito sul patrimonio dell' Avv.° Giuseppe Farina, e specialmente colla stessa ordinanza designati sotto le condizioni da fissarsi, con commissione al Giudice di Broni.

In dipendenza di detta ordinanza, previe le volute formalità, si procedette dal signor Giudice delegato ad atto di deliberamento sotto il 10 luglio 1829, dal quale ricavasi fra altro, che il lotto sesto venne deliberato a Gioanni Gazzaniga al prezzo di L. 3505 a nome della persona nominanda, che poi con atto del 13 luglio suddetto ricevuto Nicelli, ebbe il Gazzaniga ad indicare nella persona del Notaio Gio. Invernizio, dal quale si accettò il fatto deliberamento.

Legittimatosi dalli varii parziali ed unici oblatori e deliberatarii il giudicio, venne con apposita ordinanza eccitato l' Ufficio del sig. Avvocato Generale per le sue conclusioni riguardo alla regolarità dei sunnarrati atti, non che sul reincanto, previo ribasso d' estimo, di un lotto rimasto invenduto.

Il detto Ufficio in conclusioni 10 febbraio 1830 sottoscritte Mayneri, mentre ebbe ad osservare, presentarsi gli atti surriferiti nel loro complesso conformi al disposto della Regia Legge, opinò non potere far a

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

meno di notare l' insussistenza ed irregolarità del deliberamento del lotto sesto seguito a favore del Notaio Gioanni Invernizio, a di cui nome, e per di cui conto, e non altrimenti avea fatto partito il Gio. Gazzaniga.

Gli atti, e le informazioni procuratisi dall' Ufficio lo accertassero, che il detto Invernizio era quegli, che all' epoca del procedimento trovavasi Segretario della Giudicatura di Broni, e che in tale qualità autenticò e ricevette l' atto di deliberamento.

È siccome non quegli, che materialmente si rende oblatore, è agli occhi della legge, ed in effetto deliberatario, quando usa della facoltà di dichiarare la persona che intende rappresentare, ma lo è bensì quegli, che nel termine fissato viene palesato per tale, ed accetta la dichiarazione; che ciò tanto è vero, che la dichiarazione dell' oblatore, cui si aggiudicarono condizionalmente li beni, non opera a favore del da lui rappresentato nuova trasmissione di dominio, ed in conseguenza ravvisandosi la proprietà trasfusa dal venditore al deliberatario dichiarato, non si esige pel contratto duplice corrispondenza dei diritti d' insinuazione, quasi vi fossero due contratti.

E siccome la qualità di Notaio rogante, e che autentica un atto, non è conciliabile con quella di contrattante coll' atto istesso; e che niuno può a se medesimo essere autore di un titolo traslativo in esso di diritti di proprietà, e simili, e così figurare ad un tempo nel duplice modo di parte contraente, e di fungente ufficio pubblico, così sembrasse incontrastabile il dire, che nullo, e quale non avvenuto fosse l' atto di deliberamento succitato.

Ciò posto non esitasse l' Ufficio a credere, che dovendosi esporre li beni nullamente deliberati a nuova subasta, le spese occorrenti dovessero essere a carico di chi era cagione degli ulteriori atti, avvegnachè il Giudice che assisteva al deliberamento non fosse imputabile di colpa alcuna, essendo a presumere che sarebbesi al certo servito del ministero di un Segretario assunto per rogarne l' atto, se avesse conosciuto, che

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

sotto il manto del Gioanni Gazzaniga figurava il Notaio Invernizio, da cui l'atto stesso si rogava.

Essendo poi radicale ed assoluta la necessità dell'atto nella parte, che riflette il Notaio Invernizio, e così non suscettibile l'atto stesso di produrre effetto, che a quegli attribuisca affezione veruna dei beni deliberatigli, si potesse nemmeno considerare quale semplice partito, che serva di base alla reiterazione di vendita, la quale dovesse pel lotto sesto ritenersi sul valore dal Perito d'uffizio fissato.

All'appoggio delle fatte considerazioni fosse l'Ufficio di parere, come conchiudesse,

Potersi dal Supremo Magistrato, circoscritto come nullo il deliberamento del lotto sesto, approvare nel resto gli atti d'incanto, e di deliberamento dei beni, dei quali si tratta;

Potersi inoltre commettere al sig. Giudice di Broni di nuovamente esporre venale ad un solo incanto il lotto sesto anzidetto sul prezzo fissato dal Perito Carlo Dezza in sua relazione del 9 giugno 1829, spese a carico del Notaio Gioanni Invernizio, cui fu nullamente deliberato, ed esporre pure venale ad un solo incanto, previo ribasso d'estimo da eseguirsi da Perito d'uffizio, il lotto settimo, e di quindi deliberarli ambidue detti lotti separatamente agli ultimi migliori offerenti nei soliti modi, e sotto le condizioni apparenti dal tiletto invitativo del 13 giugno 1829, con serbare in tutto il disposto della Regia legge, e con che, seguito o non il deliberamento, niente si innovasse senza le ulteriori determinazioni del Reale Senato.

E questo Magistrato Supremo con ordinanza di voto ref. D. Comite Mocchia del 3 aprile 1830 ebbe ad approvare gli atti d'incanto, e di deliberamento dei lotti 1, 2, 3, 4, e 5, ne permise la riduzione in pubblico instrumento, e circoscrisse il deliberamento del lotto sesto, con aver mandato esporsi di bel nuovo venali i lotti 6, e 7; il tutto in conformità delle surriferite conclusioni.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

MATERIE DIVERSE.

Regolamenti del dazio — Loro interpretazione — Appellabilità della causa al Magistrato Supremo della R. Camera de' Conti — Distretto daziario — Luogo non compreso in esso — Ripetizione dei dazii pagati.

Allorchè trattasi d' interpretazione di Regolamenti daziarii, la causa è sempre appellabile al Magistrato della Regia Camera non ostante il difetto di somma.

Allorchè vien dichiarato, che un determinato luogo non è compreso in un dato distretto daziario, non è il caso di ripetere li dazii pagati relativamente a tale luogo, salvo dall' epoca, che la declaratoria in proposito emanata viene a cognizione dell' Appaltatore del dazio stesso.

Lorenzo Proj evocò dinanzi al Tribunale di Prefettura d' Alessandria Giulio Cesare Deagostini nella qualità di Appaltatore del dazio comunale di detta città per il rimborso di L. 1050 ammontare dazio vino introdotto nella cittadella di detta città, come indebitamente esatto, per essere quella cittadella esente dal dazio; ed aveva così dichiarato la R. Camera in via d' interpretazione del Regolamento con suo decreto 4 novembre 1826 sull' instanza di detta Città.

Il Deagostini oppose il mancamento di ragione e di azione all' attore Proj sia perchè alla detta domanda era di ostacolo la prescrizione stabilita dal Regolamento daziario vigente all' epoca dei seguiti pagamenti, sia perchè in ogni evento erano pure d' ostacolo li vigenti principii relativi alla ripetizione dell' indebito.

Il Tribunale con sentenza 11 luglio 1828 pronunciò non ostare alla domanda del Proj l' oppostavi prescrizione, ed ammise alla prova li capitoli da questi dedotti per provare in parte li pagamenti da esso eseguiti, mentre per l' altra parte rimaneano giustificati dalle bollette prodotte.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Il Magistrato della Camera ammise però l' appello introdotto dal Deagostini con decreto del 9 gennaio 1829, D. Melano di voto, in conformità delle conclusioni dell' Uffizio del sig. Procuratore Generale del 7 gennaio 1829, sottoscritte Gallina, in cui osservò, che il punto di questione vertito sull'ammessione della prescrizione dall' appellante invocata poteva aver tratto all' intelligenza del Regolamento daziario del 7 dicembre 1824, dal quale viene stabilito un solo mese di tempo utile per chiedere la restituzione di diritti pagati, trascorso il quale resta incorsa la prescrizione, e fu perciò d'avviso, che sotto quest'aspetto la causa potesse considerarsi di cognizione del Magistrato della R. Camera non ostante il difetto di somma, giusta la massima già altre volte dallo stesso Magistrato assentata (*Ved.* Diario *vol V*, *pag.* 306 *e seguenti.*).

Comparse ambe le Parti nanti la R. Camera, dal canto del Proj si sostenne tuttavia l'inappellabilità della causa per ragion di somma, e subordinatamente il ben giudicato dal Tribunale di Prefettura d' Alessandria colla precitata sua sentenza, quale poggiava sostanzialmente sul riflesso che l' art. 72 del Regolamento annesso al Manifesto Camerale 7 dicembre 1824, relativo alla dal Deagostini opposta prescrizione, doveva intendersi a riguardo delle merci che s' introducevano nel circolo soggetto al dazio, ma non già di quelle che venivano introdotte nei siti esenti, onde ne derivasse che non essendo la cittadella compresa nel distretto del dazio, non potesse il citato art. 72 essere d' ostacolo alla domanda del Proj.

Ad esempio del Proj il sig. Gioanni Maria Bordonzotti di detta città evocò pure nanti lo stesso Tribunale il suddetto Deagostini per ottenerlo condannato al pagamento di L. 3549 per dazii pretesi indebitamente esatti dal medesimo in detta di lui qualità per materiali che dallo stesso Bordonzotti si dissero da lui introdotti nella cittadella di detta città esente dal dazio.

Si fecero dalle Parti *hinc inde* valere gli stessi e medesimi mezzi proposti nella sunnarrata causa tra Proj e Deagostini, e quel Tribunale con sua sentenza 26 febbraio 1829 ebbe a dichiarare, reiette le opposizioni

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

del Deagostini, tenuto esso a rispondere all' interpellanza dedotta dal sig. Bordonzotti relativa all' introduzione di detti materiali nella cittadella.

Anche da questa sentenza appellò il Deagostini, e comunicato all' Uffizio del signor Procuratore Generale l' apposito ricorso da esso presentato alla Regia Camera, per parte del prelodato Uffizio, in sue conclusioni 4 maggio 1829 sottoscritte Trabucco di Castagneto, si osservò » che colla riferita sentenza il Tribunale di Prefettura nell' ammettere in fatto la prova instata dal convenuto Bordonzotti, avrebbe dimostrato di volere anche questa volta accostarsi al principio stato già per lui adottato in diritto, che non possa essere valevolmente invocata la prescrizione portata dall' art. 72 del Regolamento daziario per li generi introdotti in cittadella anteriormente alla decisione Camerale 4 novembre 1826, colla quale venne riconosciuto non essere la cittadella d'Alessandria compresa nel distretto della linea del dazio.

Ciò stante potendo da tale giudicato derivarne al Deagostini un gravame irreparabile in definitiva, e ritenuto che la causa sarebbe di competenza di questo Supremo Magistrato tanto per ragion di somma, come perchè si tratta di pronunciare sull' applicazione del citato art. 72 del Regolamento, l' Uffizio è in senso che, ammesso in via di restituzione di tempo l' interposto appello, lasciar si possono le supplicate lettere di citazione nei modi e termini dalla legge prescritti ».

In conformità di dette conclusioni con decreto 23 giugno 1829, ammesso detto appello, furono rilasciate le chieste lettere di citazione, e quindi vennero da ambe le Parti discusse le rispettive ragioni nanti il Supremo Magistrato.

Assegnate dette due cause a sentenza, emanò questa sotto il 22 di marzo corrente anno 1830.

In ordine al Bordonzotti la R. Camera ha dichiarato, in riparazione della sentenza del Tribunale di Prefettura d' Alessandria del 29 febbraio 1829, non essere dal Bordonzotti dovuti li diritti di dazio per li materiali ed oggetti introdotti nella cittadella d'Alessandria, a partire dal giorno in cui pervenne a cognizione del

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Deagostini il decreto Camerale del 4 settembre 1826 relativo all' esclusione di detta cittadella dal distretto daziario di quella Città, e, reiette le interpellanze dallo stesso Bordonzotti dedotte, doversi in tale conformità dalle Parti maturare li incumbenti opportuni, mandando però prima d' ogni cosa alle medesime di comparire avanti il signor Relatore; spese compensate.

In ordine al Proj la R. Camera, reiette le maggiori instanze, ed eccezioni delle Parti, doversi ammettere alla prova li capitoli dal Proj dedotti, ristrettivamente però al tempo trascorso dopo che venne a notizia del Deagostini il Decreto Camerale del 4 novembre 1826 relativo all'esclusione della cittadella d' Alessandria dal distretto del dazio di quella città, mandando però prima d' ogni cosa alle Parti di comparire nanti il sig. Relatore; spese compensate.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Edimburgo, 6 *luglio* 1830. Thompson e Dobie accusati di varii gravissimi delitti, e fra gli altri di quello d' omicidio d' una donzella accompagnato da furto, sono stati testè condannati dalle nostre Assisie alla pena capitale. L' esecuzione debbe aver luogo il terzo mercoledì del prossimo mese di agosto (18 di esso mese). Il pubblico è stato escluso dall' assistere agli esami. Alcuni però vennero eccettuati dall' esclusione, e fra questi i *Reporters* (Compilatori de' giornali), mediante promessa fatta al Supremo Tribunale di non render palese ne' loro fogli il risultamento degli esami.

Caen, 22 *luglio* 1830. Nelle udienze delli 19 e 20 del mese corrente la nostra Corte d' Assisie ha dovuto pronunciare la condanna alla pena capitale di due fanciulle, l' una d' anni 19 per nome Desiderata Armand, e l' altra d' anni 20 per nome Giuseppa Bailleul accusate e convinte d' incendio.

Versailles, 24 *luglio* 1830. Sappiamo, che la Corte di Cassazione nell' udienza del 23 di questo mese ha rigettato il ricorso del Medico Desplats, che fu con-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

dannato dalla Corte d' Assisie nella pena d' anni 5 di reclusione per avere consigliato parecchi giovani, e somministrato loro i mezzi, onde farsi piaghe e ferite per essere esenti dal militare servizio.

Bordeaux, 20 *luglio* 1830. Il nostro Consiglio di guerra nell' udienza del 17 del corrente luglio ha condannato un tale Allard, soldato nel 16.° reggimento di linea, alla pena capitale come accusato di diserzione all' inimico nella guerra di Spagna. Ha egli tosto chiesta la revisione della sentenza.

Auxerre, 23 *luglio* 1830. Un' importante questione ragguardante a' Notai venne testè decisa dal nostro Tribunale. Il signor Rubigny dopo un lungo e commendevole esercizio delle funzioni notarili è caduto in uno stato completo di demenza. Ad ogni modo la famiglia di lui non ne aveva ancor chiesta l' interdizione. Il Pubblico Ministero poi, il quale ad ogni modo non può instare per l' interdizione, tranne il caso di manìa furiosa, sul timore di abusi gravi, che potessero derivarne dalla continuazione di un tale stato di cose, ebbe a tradurre avanti alla giustizia il signor Rubigny, perchè fosse dichiarata la cessazione di lui dall' esercitare il notariato, riferendosi nel rimanente a quanto sarebbe stato statuito da' Giudici intorno alla questione se si dovesse pronunciare la destituzione del decrepito Notaio, ovvero soltanto la sospensione. — Il Tribunale ha quindi profferita la seguente testuale sentenza: » Considerando, che risulta dall' interrogatorio dato al signor Rubigny, che le facoltà intellettuali del medesimo sono per la grave età sua talmente deboli e nulle, che impossibile gli rimane di vacare ad alcuna delle funzioni notarili; — Considerando in diritto che questa circostanza, la quale sostanzialmente serve di base alla requisitoria del Procuratore del Re tendente alla destituzione di questo Notaio, non può autorizzare una disposizione cotanto rigorosa; — Che nell' antica legislazione nessun pubblico funzionario poteva essere destituito salvo nel caso di delitto giustificato, e di condanna pronunciata;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— Che questo principio sta scritto letteralmente nella dichiarazione di Luigi XI del 21 di ottobre 1467, confermata posteriormente, e non immutata da alcuna nuova legge; — Che debbe il Tribunale tanto più attenersi nel concreto a tale principio, in quanto che è notorio, che il signor Rubigny ha durante la sua lunga carriera esercitato l' uffizio suo con onoratezza, e con zelo; — Che parlando nel rigore de' termini, la stessa sospensione, che non è che una misura di disciplina, potrebbe essere risguardata siccome arbitraria; — Ma considerando che potrebbe avvenire che si abusasse dello stato, in cui trovasi il signor Rubigny per dar l' esistenza ad atti illegittimi; che non v' ha altro mezzo, onde prevenire quest' abuso, e corrispondere per tal modo alla giusta sollecitudine del Regio Procuratore, ha perciò dichiarato e dichiara sospeso il signor Rubigny dalle di lui funzioni di Notaio ».

Parigi, 25 *luglio* 1830. S. M. il Re nostro Signore, nella circostanza della conquista d' Algeri, si è degnata di ricevere il 18 del corrente le felicitazioni della Corte di cassazione, e della Corte de' conti. Il signor Conte Portalis P. P. della prima, ed il sig. Marchese Barbé-Marbois P. P. della seconda hanno pronunciato un analogo discorso; e S. M. ha loro manifestato la più viva riconoscenza con parole piene di bontà.

— Il Tribunale di commercio di questa città con sentenza del 22 del corrente luglio profferita nella causa Stuart e Dahon ha deciso, che allorquando colui, che accetta una lettera di cambio, indica per luogo di pagamento la piazza medesima, d' onde fu tratta, questa circostanza non fa perdere al titolo il carattere di lettera di cambio.

Pallanza, 27 *luglio* 1830. Con declaratoria Camerale del 17 del corrente fu conceduto a Matteo Guglielminetti di stabilire nel luogo di Ornavasso, posto in questa Provincia, una così detta *affaiteria* e concieria di pellami, con che si uniformi il medesimo a qualunque legge già vigente o da emanare in proposito, ed osservi il Manifesto della R. Camera del 18 di luglio 1818.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Torino, 2 *agosto* 1830. S. M. si è degnata con Patenti del 16 dello scorso mese di concedere alla Comunità di Naves la facoltà di tenere una fiera il giorno 7 del mese di agosto di ciascun anno.

— Con altra provvisione del 2 dello stesso mese S. M. ha nominato Bernardino Beltritti a Sindaco del Comune di Demonte, Provincia di Cuneo.

— S. M. si è pure degnata di firmare una tabella di nominazione di sei Misuratori e di un Agrimensore in capo de' seguenti soggetti, cioè: Gio. Battista Bacolla a Cavagnolo; Lorenzo Beruatto a Rivara; Giacomo Florio, Michele Luchino a Savigliano; Carlo Giuseppe Firombo a Quargnento; Pio Zocchi, e Giuseppe Ignazio Viola a Volpiano: quest' ultimo Agrimensore, ed i sei precedenti Misuratori.

— Con R. Patenti del 28 dello scorso maggio S. M. ha autorizzato il Notaio Benedetto Operti tuttochè non Notaio esercente ad autenticare gli atti dipendenti dalla sua qualità di Sotto-Segretario dell' Uffizio del Vicariato, e Soprantendenza generale di politica e polizia.

— Con declaratoria dell' Eccell.ma R. Camera de' Conti del 17 dello scorso luglio si è autorizzata la Città di Pinerolo a trasportare per quest' anno alli 16, 17 e 18 del corrente la fiera solita tenersi li 9, 10 ed 11 dello stesso mese, con che si osservino le vigenti leggi daziarie, e sia rimessa copia della stessa declaratoria alla Generale Azienda delle R. Gabelle.

— Annunziamo il 4.° fascicolo testè pubblicato del Dizionario Piemontese del Prete Zalli da Chieri (ristampa con aggiunte fatta dal Tipografo P. Barbiè). Esso comprende parte della lettera D, tutta la lettera E, e parte della F. Fra i vocaboli forensi in esso contenuti abbiamo notati i seguenti, cioè: *emancipé* *1;

*1 *Manca la parola* emancipassion.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

emolument *1 ; *escute* ; *esploà* *2 , ecc. ecc. Noi vorremmo, che l'Editore, seguendo il consiglio per noi datogli, allorquando abbiamo parlato della prima dispensa di questo Dizionario (Ved. *Diario*, vol. XV, pag. 119 e 120), si giovasse anche nel corso di questa stampa delle belle dizioni adoperate nella recente operetta di poesie piemontesi uscita di fresco dalla Stamperia Botta col titolo di — *Poupourì a la sënëvra*, ecc., in cui si trovano molte voci purgate e nuove, onde arricchire il Dizionario Zalliano. Per tal modo acquisterà maggior pregio il lavoro intrapreso dal sig. Barbiè, che noi raccomandiamo di bel nuovo ai Curiali del Piemonte.

FALLIMENTI.

di Francia del 20 di luglio 1830.

Il Tribunale di Commercio di Parigi ha dichiarato in istato di fallimento i seguenti negozianti, cioè: Desrencontres ; Baudoin ; Gentillot ; Vente (libraio) ; Clerc ; Carron ; e Herhan (Stampatore). — (Estr. da un giorn. for. del 25 di luglio).

ERRATA.

Alla pag. 36, lin. 4 in vece di — *facevasi inoltre osservare*, debbesi leggere — *facevasi all' opposto osservare* — Alla p. 59 nella nota, lin. 1.ª, in luogo di — *Udienza del 2 di luglio* 1820, si legga — *2 di luglio* 1830.

---

*1 Emolument : *Sotto questa voce non solamente si comprende il diritto, che si paga p. e. al Notaio pel rogito di un instromento, o di altro atto, ma altresì quel diritto che è dovuto all' emolumentatore per la registrazione degli atti, sentenze e scritture, che sono soggette a tale formalità.*

*2 Esploà : *voce francese, che non è più in uso, la quale veniva a significare la cedola di citazione. Appo noi di presente, onde significare p. e. che si è citato un tale a comparire in Senato o nel Tribunale si suol dire :* a j'an mandaje, o intimaje le copie d'Senat, o d' 'l Tribunal, *ecc., ecc.*

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ANNO VIII — 2.° SEMESTRE

N.° 6



TORINO
9 agosto 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana, e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.

SENTENZE E MASSIME.

Debito — Quitanza relativa — Esistenza di quello.

Il debitore, che produce una quitanza del suo debito per passata e sottoscritta dal suo creditore, non trovasi tuttavia liberato dal suo debito, quando urgenti circostanze inducono la presunzione dell'esistenza di tale debito (Diario vol. XV, pag. 417).

Con sentenza del Reale Senato di Torino del 23 agosto 1794 relativa ad altra precedente dello stesso Magistrato, il signor Francesco Antonio Francia venne condannato al pagamento di L. 1671 residuo prezzo d' una casa ad esso venduta con instromento 1.° marzo 1768 dall' ora fu sig. Antonio Carozzi. Non essendosi il Francia curato di uniformarsi al disposto della medesima sentenza, si ottenne dal venditore Carozzi ordinanza in data 27 dicembre 1800 di mandato d' espleto, in odio di quello, cui però non si addivenne pel susseguito cambiamento dell' ordine politico delle cose, e per le reiterate promesse del Francia di un pronto pagamento.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Resosi quindi defunto il Francesco Antonio Carozzi, li suoi eredi Pietro Giuseppe, e Ferdinando zio e nipoti Carozzi, quest' ultimo nella qualità anche di Procuratore di altri due suoi fratelli, evocarono in gennaio 1828 nanti il predetto R. Senato la signora Camilla Bottero vedova Francia qual erede mediata del fu Francesco Antonio Francia: e chiesero mandarsi eseguire l' ordinanza 27 dicembre 1800 non ostante la sua subannalità.

Eccepì la Caterina Bottero vedova Francia, essere veramente sorpresa di una tale domanda, mentre il credito di essi Attori si trovasse pienamente estinto sin dal 1811, come da quitanza 12 aprile stesso anno, che produsse in originale per la sola visione, interpellando li Carozzi se volessero ammetterne la sottoscrizione.

Produsse inoltre altra dichiarazione del fu Antonio Francesco Carozzi portante la data del 16 aprile 1782, e previa pure la debita interpellanza sulla ammessione della di lui sottoscrizione, chiese assolversi essa Bottero dalle domande delli Carozzi.

Questi ultimi all' opposto protestarono in modo solenne, e positivo di non riconoscere nè l' intrinseco, nè l' estrinseco della quitanza del 1811, constituendo in mora la convenuta a giustificarla; e quanto alla dichiarazione del 1782 dissero bastare il raffrontarla colle già fatte produzioni, e colle risultanze massimamente degli atti preceduti alle sentenze del 15 giugno e 29 luglio 1796 per convincersi, che non potesse simile carta meritarsi la menoma deferenza, ed opposero essere essi tenuti a rispondere alla relativa interpellanza loro dedotta, perchè irrilevante, ed inefficace all' oggetto della presente pendenza.

Quindi per sempre più dimostrare l' inattendibilità, ed insussistenza della quitanza del 12 aprile 1811 produssero la fede di decesso dello stesso Francesco Carozzi, da cui risultava, che erasi lo stesso reso defunto il 2 febbraio 1811, sicchè non avrebbe potuto nel successivo mese di aprile sottoscrivere la quitanza dalla Bottero prodotta: epperciò chiesero condannarsi questa al pagamento della proposta somma.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Dalla Bottero si replicò, che se li Carozzi avessero calcolate le circostanze che emergevano dal contenuto, e sottoscrizione delle due scritte 16 aprile 1782 e 12 aprile 1811, non avrebbero sì francamente contestata la legittimità della prima, alla cui giustificazione dedusse ancora una specifica posizione, riguardante specialmente il di lei estrinseco;

Sostenne ammessibile l' interpellanza relativa alla dichiarazione del 1782, poichè le somme, che dalli Francia risultano pagate al Buzzi in iscarico degli stessi Carozzi, si dovessero compensare col prezzo della casa, locchè concordasse colla scrittura 12 aprile 1811, tanto più che li Carozzi non sarebbero mai stati in grado di far constare di avere al Buzzi tali partite rimborsato; a maggior comprova del che presentò un biglietto dell' Avvocato Buzzi, a cui si fossero le Parti rimesse per la definizione delle differenze tra di loro insorte;

Si aggiungesse il trascorso di tempo dal 1811 in poi, senza che più mai non siasi inferta agli eredi Francia molestia; dal che tutto sorgesse la presunzione, che il credito sia stato soddisfatto; che veridica sia la quitanza, indebite le domande delli Carozzi, li quali coll' avere accettato negli utili la quitanza del 1811, ne abbiano riconosciuta l' autenticità, e avesse perciò la stessa a ritenersi tanto nel suo intrinseco, che nell' estrinseco, quantunque avesse potuto nella sua data occorrere sbaglio;

Epperciò chiese la Convenuta venir assolta dalle domande de' signori Attori, ed in via subordinata, dichiararsi questi ultimi tenuti a rispondere alle interpellanze loro dedotte relative alle predette due scritture.

Si assegnò in questo stato di cose la causa a sentenza; ed all' occasione della di lei relazione al Magistrato li Carozzi sostenevano ancora, a loro maggiore difesa, la scrittura del 1782 riflettere unicamente l' interesse del Buzzi, qualora fosse stato pel fatto di cui in essa ricercato; ma quanto alla vedova Francia presentarsi essa dichiarazione del tutto estranea, e qualunque eccitamento volesse quindi dedurre, essere *de iure tertii*;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Non essere diffatti provato, che la Francia fosse ancora del Buzzi creditore, e qualora lo fosse, rendersi ogni di lei instanza dopo il trascorso di 40 e più anni intempestiva ed inefficace, sicchè se non potrebbe più dirigersi in via d' azione contro il di lei debitore diretto, tanto meno trovarsi in grado di esperire dei diritti del medesimo suo debitore contro un terzo per operarne compensazione coi debiti di lei proprii, poichè le eccezioni, che competer potrebbero al debitor principale, sussistessero pure a favore dei debitori del debitore; ed ostare pure alle pretese della Francia la stessa cosa giudicata colle sentenze del Real Senato di Torino del 15 giugno 1784, e 23 agosto 1794, colle quali fossero state reiette le eccezioni degli autori della Francia relative appunto alla compensa di somme, che si allegavano da essi Francia per conto delli Carozzi al Buzzi pagate;

Venire poi anche la dichiarazione del 1782 riprovata, 1.° dacchè si asserisse fatta il giorno successivo ad un instromento di convenzione preteso seguito fra il Carozzi ed il Buzzi, e preteso pure prodotto negli antichi atti senatorii, quando non erasi dalla Francia giustificata la reale esistenza di detta convenzione, nè erasi nei succitati atti prodotto: quindi se supposta dire doveasi l' allegata convenzione, tanto più esserlo la relativa dichiarazione; 2.° perchè il Buzzi non sarebbe stato debitore del Francia che di L. 499, per il che rifuggisse il credere, che ne depositasse 600; 3.° perchè risultasse dagli atti succitati anticamente sostenuti essere il Buzzi non creditore, ma debitore di essi Carozzi; 4.° perchè sebbene evocato pure il Buzzi nel 1782 in giudicio per la restituzione delle somme a lui pagate qual supposto creditore delli Carozzi, non abbia mai instato verso questi ultimi per essere liberato in forza delle pretese compense, sicchè siasi lasciato con sentenza 15 giugno 1784 condannare alla restituzione di L. 429.

Niun argomento dicevasi, potersi desumere a loro contrario dal viglietto dell' Avvocato Pio Buzzi, dacchè riguardasse il medesimo un progetto di transazione, il quale per non aver avuto luogo, non potesse perciò produrre alcun effetto;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

In ordine quindi alla scritta del 1811 facevasi osservare, che dietro li giudicati del 1784 e 1794, dietro l' ordinanza d' ingiunzione del 1800, e successivo mandato di espleto non era in alcun modo credibile, che il Carozzi colla prodotta dichiarazione a favore dell' erede del Francia ammettesse quanto avea col Francia stesso contestato e lungamente discusso in giudizio, e rinunciasse in tal guisa tutto ad un tratto al beneficio della rapportata favorevole sentenza;

Che d' altronde non si scorgesse ivi enarrato alcun pagamento in correspettivo della fatta liberazione; non altra causa qualunque.

Il lasso di 27 anni dalla condanna del Buzzi alla pretesa dichiarazione trascorso, seguita in un tempo, in cui più non erano in vita nè il Francia, nè il Buzzi quali soltanto avessero interesse di procurarsi consimile carta, rendesse sempre più improbabile la di lei realtà.

La fede di decesso in fine da essi Carozzi in causa prodotta, da cui riscontrerebbesi che all' epoca, nella quale pretenderebbesi passata e sottoscritta la scrittura in discorso, il Francesco Antonio Francia allegato sottoscrittore trovavasi defunto già da due mesi e più, dimostrasse in modo positivo essere tale dichiarazione totalmente supposta.

Invano per ultimo si ricorresse alla presunzione di liberazione indotta dal lungo silenzio del creditore, primieramente perchè non vi concorresse nel concreto il trascorso di tempo necessario per indurre la prescrizione;

Secondariamente poi perchè non si trattasse già di creditori poveri, e bisognosi, non di parenti, non di debitore esatto nel far fronte ai contratti impegni, estremi tutti dalla legge voluti, per indurre una presunzione di pagamento.

Si aggiungesse ancora, che deceduto il Francia nel 1803, il pupillo di lui figlio, ed erede in un colla convenuta di lui madre siansi portati ad abitare in diversa provincia da quella del debitore, ove dimorasse tuttora; che fosse in avanzata età il Carozzi, non informati li di lui figli ed eredi, li quali nel 1811 nelle di lui ragioni succedettero.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Ed il Reale Senato con sentenza del 22 febbraio 1830 ref. D. Fiorotti, reiette le instanze, ed eccezioni della Camilla Bottero-Francia, dichiarò tenuta la medesima al pagamento verso gli attori Carozzi delle proposte L. 1600 cogli interessi sul capitale dalla sentenza del 23 agosto 1794, colle spese.

Usufruttuario di capitali — Esazione di essi — Obbligo di restituirli — Diritto relativo (art. 30 della Tariffa 1.° aprile 1816).

L'atto, con cui il padre usufruttuario di capitali, la cui proprietà appartiene ai suoi figli, deviene alla loro esazione, con passarne la finale quitanza alli depositarii od implicatarii di detti capitali, importa a quello obbligazione di restituire li fondi esatti: per questa obbligazione è dovuto il diritto portato dall'art. 30 della Regia Tariffa del 1.° aprile 1816.

Con instrumento 16 maggio 1828 dopo di avere premesso in fatto, che il Cav. Alessio Persoglio avea con suo testamento instituito in eredi usufruttuarii li Vincenzo e Luigia Bruni consorti Persoglio, unitamente alla di lui madre, ed in eredi universali nella proprietà li figli dalli consorti Persoglio nascituri, si aggiunge, che fra le ragioni cadute nell' eredità si ritrovassero alcuni capitali ivi specificati, esistenti parte presso la Ragion di negozio Ansaldi, Spanna e Comp.ª, e parte presso il Teologo Persoglio, quali capitali il Vincenzo Persoglio avesse presa determinazione di ritirarli presso di se.

Inerentemente alla predetta narrativa il Luigi Ansaldi, qual rappresentante la succitata Ragion di negozio, ed il sig. Teologo Persoglio sborsarono al Vincenzo Persoglio le accennate somme, di cui fece questi a quelli generale e finale quitanza.

Ed a cautela tanto dell' Ansaldi, quanto del Teologo Persoglio, come pure a favore dei chiamati all' eredità, il Vincenzo ha ipotecati beni stabili pel solo capitale senza promessa d' interessi.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Presentato tale instrumento all' insinuazione non si riscosse che un diritto di quitanza, oltre al rispettivo fisso e di tabellione: e due anni circa in appresso si spiccò un' ingiunzione al pagamento di un supplemento di diritto in L. 215 80 pel motivo, che nel citato instromento oltre alla quitanza contenutavi fosse pure stipulata un' obbligazione non stata calcolata al momento dell' insinuazione.

A quest' ingiunzione si opposero li Persoglio ed Ansaldi sostenendo che il ritiramento delle succitate somme per parte del Vincenzo Persoglio non importasse a questi obbligo d' impiegarle, ma soltanto il peso di cautela idonea per la rappresentazione, all' evenienza del caso, delle stesse somme, come dalla leg. 1, cod. *de usufr. et habit.;*

Che ben notabile differenza corresse tra l' impiego di una somma e la di lei cautela, siccome facilmente eziandio si evincesse da tutti i contratti, che tuttodì hanno luogo con costituzione d' ipoteca, ne' quali tuttavia un solo diritto si esigesse, come uno soltanto sia infatti il diritto portato dal contratto istrumentario di mutuo, abbenchè si stipuli in essi la speciale ipoteca, che ne guarentisca la restituzione.

Lo stesso avesse pure luogo nelle vendite, nelle permute, tuttochè non si emetta la stipulazione di una speciale ipoteca pel caso d' evizione.

Osservavasi che l' ipoteca nell' atto dello sborso dal Vincenzo Persoglio acconsentita fosse ben lungi dal vestire la natura d' impiego, e solo tendesse, come negli altri contratti, a guarentire l' interesse de' contraenti, e degli altri aventi diritto, altrimenti si sarebbe resa illusoria consimile costituzione d' ipoteca, mentre vi supplisse la legge coll' assoggettare ad un general vincolo tutto il patrimonio del Persoglio, il quale alla qualità di usufruttuario quella pure unisse di legittimo amministratore de' suoi figli.

Comunicatosi tale ricorso ed atto all' Ufficio del sig. Procuratore Generale pel suo parere sulla sussistenza, o non della rilasciata ingiunzione, ebbe questi in sue conclusioni del 4 giugno 1830 sottoscritte Cristiani ad osservare che, senza soffermarsi l' Ufficio a parlare del

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

diritto di quitanza, sul quale non si era fatta questione, e limitandosi ad occuparsi del diritto di obbligazione, non sapesse comprendere come si potesse negare essersi dal Vincenzo co-ricorrente contratto l'obbligo di restituire le somme presso di se ritirate.

E diffatti siccome a mente del testamento del Cav.e Persoglio, altra ragione non appartenesse sulle dette somme al Vincenzo Persoglio se non che una ragione a perceverne i frutti in concorrenza delle di lui madre e moglie, non vi fosse dubbio, che pel fatto solo di aver ritirato il capitale avesse contratta l'obbligazione di farne la restituzione a coloro, ai quali ne spettava la proprietà.

Chepperciò comunque si fossero dal Vincenzo Persoglio ritirate le somme indicate a titolo d'impiego o non, questa circostanza nulla togliesse all'obbligazione, la quale fosse sempre la stessa sia che quelli, da cui tali somme si ritirano, abbiano o non promessa la corrispondenza degl' interessi.

Siccome tanto in un caso, quanto nell'altro colui, che perceve le somme può ricavarne profitto, perciò la Tariffa all'art.o 30 assoggettasse a diritto e li prestiti, e le semplici obbligazioni.

Insomma perchè nella fattispecie non vi fosse obbligazione, fosse necessario, che il Vincenzo Persoglio a termini del testamento avesse un diritto alla proprietà del capitale ritirato, nel qual caso la fatta stipulazione non avrebbe importato novazione alle ragioni a lui spettanti.

Ma, come si fosse osservato, non avendo egli, che una semplice ragione a percevere li frutti, la fattagli consegna del capitale lo constituisse necessariamente in dovere di quella restituire, e questa necessità qualunque fosse il nome, che se le volesse assegnare, fosse pur sempre vero, importare una vera obbligazione nel novero di quelle che trovansi nel citato art.o 30 della Tariffa contemplate.

Epperciò conchiuse l'Uffizio potersi dalla Regia Camera de' Conti dichiarare dovere star ferma la spiccata ingiunzione.

Ed il prelodato Magistrato Supremo con declaratoria del 14 giugno 1830 ref. D. Chionio-Nuvoli ebbe in tale conformità a pronunziare.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Immissione dolosa di tabacco — Pena di tale delitto.

Nella causa del R.° Fisco contro Domenico Scopsi, inquisito d' immissione dolosa di tabacco in casa di certo Ricci, e di successiva calunniosa denuncia, la Eccell.ma Regia Camera de' Conti con sentenza del 10 di luglio p. p. conforme a conclusioni dell' Ufficio del signor Procuratore Generale di S. M. sottoscritte *Cibrario* lo condannò alla pena di due anni di carcere, nell' indennità che di ragione verso il calunniato, alle pene edittali pel contrabbando e nelle spese.

In altre occasioni, secondo le circostanze più o meno aggravanti, la pena è stata anche estesa sino alla galera.

MATERIE DIVERSE.

R. Lettere patenti — Orrezione — Surrezione — Sentenza — Notificazione — Termine ad appellare.

Le massime seguenti sancite dal R. Senato di Genova con sentenza emanata in causa Aonzo, Viale e Cortese, ref. D. Gratarola, il 27 di gennaio 1829, risolvono un proposto quesito:

» Se il Re concedeva facoltà al Senato di restituire taluno in tempo per *introdurre* l'appellazione, cosiffatta facoltà non si estende alla restituzione in tempo per *interporla*.

» Il termine per appellare ha il suo principio, senza bisogno d'alcuna legale notificazione, dal giorno in che il condannato riconobbe la sentenza, dichiarossi della stessa notificato, e rinunciò al diritto che potesse competergli d' impugnarne la legalità.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Rendimento di conto — Se e quando si possa chiedere una seconda volta.

Colui il quale già ha reso il conto non può più di regola astringersi a renderlo altra volta, massime allorquando trattasi di amministratore *parente*, in cui non si richiede un rigoroso rendimento di conto (Decis. Senat. del 18 dicembre 1684, ref. D. Gabuti). Questa massima però non si applica al caso in cui il rendimento di conto non sia stato legittimamente dato, ovvero le partite non bene esaminate e discusse (Decis. 23 gennaio 1730, ref. D. Demorra).

Si hanno parecchie altre Decisioni Senatorie conformi, fra cui v'ha quella testuale proferita in causa Colli e Ferrero del 22 di marzo 1786.

Legato d'una somma di danaro — Legato di usufrutto a scelta del legatario — Morte di questi prima dell'opzione — Erede — Se possa pretendere il legato di danaro fatto al suo autore.

Mevio testatore lega a Tizio una data somma di danaro o l'usufrutto d'un fondo, a sua scelta. Muore Tizio prima di avere optato. L'erede di lui non potrà domandare il legato d'usufrutto, perchè non è trasmissibile, ma potrà egli almeno esigere quello della somma di danaro?

Risp. La legge 14, § 1, ff. *quando dies legatorum cedat*, dice che lo potrà. Per tal modo il non essere trasmissibile l'una delle cose affette al legato non fa ostacolo alcuno alla trasmissione degli altri.

La legge 25 di tale titolo pare però essere in opposto senso alla decisione surriferita: » Se un testatore (dice questa legge) lega un fondo puramente, o un altro sotto condizione, il legatario non potrà scegliere prima che la condizione sia avvenuta, e se muore avanti questo tempo, il legato non passerà a' suoi eredi ». Ma questa legge, come avverte il signor Merlin, non vuol dire altra cosa, se non se che la morte del legatario

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

accaduta mentre che la condizione è incerta, impedisce il suo erede di scegliere il fondo legato condizionalmente; e non si può conchiudere che questa morte estingua il legato puro e semplice che il testatore aveva posto nell' alternativa. Il contrario è anche provato chiarissimamente dalla legge 14, § 1, nella quale il giureconsulto Giuliano decide, che se Seja legataria pura e semplice d' una somma di danaro, e in pari tempo legataria d' uno stabile, nel caso ch' ella dia alla luce un figlio, viene a morire prima dell' evento della condizione apposta al secondo legato, essa trasmette al suo erede la somma di danaro che le è stata legata.

Mobili — Fitto — Privilegio — Art. 2102, §. 1 del cod. civ. — Art. 3 del R. Editto ipotecario.

Il privilegio conceduto al locatore dall' art. 2102 del codice civile sui mobili, che guerniscono la cosa locata, pei fitti, di che fosse creditore, si esercita utilmente sebbene i mobili sieno di proprietà altrui.

Così decideva il Reale Senato sedente in Genova, con sua sentenza del 3 di giugno 1822, emanata nella causa di Gio. Benedetto Gianelli e Michele Ghibaldo, proferita a relazione del sig. Senatore Buraggi.

È da notarsi che questa decisione è applicabile anche all' art. 3 del R. Editto sulle ipoteche del 16 di luglio 1822.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Sassonia-Meinungen, 22 *giugno* 1830. È stato tradotto dinanzi alla nostra Corte un avventuriere di una condotta immorale al sommo grado, il quale senza il menomo pudore si fece giuoco del nodo sacro del maritaggio sposando in parecchie regioni, ove di tempo in tempo si recava, sei mogli l' una successivamente all' altra, e durante l' esistenza in vita di ciascuna. È incerta l' origine di costui. Egli pretese di essere un tale Augusto Federico di Duchenhausen. Convinto

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

del crimine di poligamia fu condannato alla pena dei lavori pubblici perpetui, e singolarmente allo spazzamento delle strade della città. Grazie però all'intercessione di una distinta famiglia polonese, a cui apparteneva l'ultima moglie sua, per nome *Crammer*, quest'ultima parte della sentenza non sarà eseguita; ma Federico rimarrà in carcere per tutto il rimanente de' suoi giorni.

Milano, 4 *agosto* 1830. Con notificazione di questo I. R. Governo del 27 dello scorso mese diretta a guarantire i diritti dei giuocatori al lotto, ha fatto manifesto quanto segue: » Accadendo d'ora innanzi delle giuocate di più combinazioni con promesse diverse, della quale anche una sola superasse il massimo stabilito dall'art. 4 della Sovrana Patente 22 giugno 1817, le promesse per ciascuna vicenda egualmente che i numeri componenti siffatte giuocate dovranno a cura dei Ricevitori del lotto essere scritti indistintamente in lettere e non in cifre, sotto pena in difetto di soggiacere in proprio alle conseguenze comminate dal successivo art. 6.

Caen, 22 *luglio* 1830. La Corte Reale di Caen (Camera d'accusa) ha dichiarato non farsi luogo a procedimento contro Pietro Canivet e Pietro André, ambi arrestati a motivo del pronome *Pietro*, sotto il quale era stato designato un incendiario. Essi sono stati indilatamente rilasciati dal carcere, in cui furono ditenuti duranti tre settimane per una sventurata omonimia *.

---

* Omonimia: *vocabolo composto dalle due voci greche* homos, *simile*, e onyma, *nome: che viene a significare rassomiglianza di nome, nome equivoco, di doppio senso, quando più cose differenti sono comprese sotto la stessa denominazione.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Besanzone, 25 *luglio* 1830. Nella causa attitatasi avanti il nostro Tribunale di prima instanza, e poscia in grado d'appello avanti la Corte Reale di Parigi tra Leclerc, concessionario privilegiato della stampa del Breviario Parigino, contro Lacroix libraio e Gauthier stampatore in questa città, fu pronunciato che « I libri di chiesa, e singolarmente i Breviarii non possono essere stampati e pubblicati salvo da coloro, ai quali gli Arcivescovi o Vescovi hanno conceduto la permissione. Questi debbono necessariamente per la natura ed oggetto dei Breviarii essere considerati come autori esclusivi di questi libri inservienti all'uso de' preti della loro diocesi ». Questa sentenza fu denunciata alla Corte di Cassazione, la quale in udienza del 23 del corrente mese di luglio rigettò il relativo ricorso pei motivi di cui infra: « Attesochè il Breviario racchiude gli officii e le preci che debbono recitare gli ecclesiastici di una diocesi in ogni giorno dell'anno; - Che spetta al Vescovo di designare gli officii e le preghiere che debbono contenersi nel Breviario della sua diocesi; - Che da ciò ne deriva aver egli il diritto di far stampare e pubblicare questo Breviario, di sorvegliare l'esattezza e la fedeltà di tale stampa e della sua distribuzione, e di scegliere le persone ch'ei crederà meglio, onde confidar loro quest' incarico; - Che perciò il Breviario pubblicato da un Vescovo nella sua diocesi è per natura sua, per l'oggetto della sua pubblicazione, e pel carattere episcopale del di lui autore, nel novero dei libri di Chiesa, la stampa e ristampa de' quali, fatte senza l'espressa licenza in iscritto del Vescovo, danno luogo all'applicazione di quanto è disposto dalla legge del 19 di luglio 1793; — Attesochè nel concreto il *Breviarium Parisiense* era stato pubblicato nel 1822 dall'Arcivescovo di Parigi ad uso della sua diocesi; - Che tuttavia gli Attori l'hanno ristampato e venduto

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

senza averne ottenuta la relativa permissione in iscritto dall'Arcivescovo stesso; - Che ciò stante la denunciata sentenza che applicò la legge predetta del 1793, e pronunciò la pena portata dagli art. 425, 426 e 427 del Cod. penale, ben lungi dall'avere contravvenuto a queste leggi, ne fece anzi una giusta applicazione, ha rigettato e rigetta ..... ».

Parigi, 26 *luglio* 1830. La Corte di Cassazione nell' udienza del 23 di questo mese ha deciso, che la significazione d' una sentenza proferita in favore di un tutore contro il pupillo di lui amministrato fa decorrere i termini dell' appellazione, allorquando venne fatta soltanto al surrogato tutore. Nei motivi del giudicato si legge fra le altre cose quanto segue: » Considerando, che a termini dell' art. 420 del codice civile le funzioni di tutore surrogato consistono sostanzialmente a operare nel solo caso che gl' interessi del minore si trovino in opposizione con quelli del tutore; — Che l' art. 444 del codice giudiziario non dispone che per li casi ordinarii, in cui il pupillo ha qualche controversia con un estraneo, e nello scopo d' impedire la collusione del tutore col terzo, per supplire alla negligenza del surrogato tutore ».

— Il Tribunale di semplice polizia ha dovuto oggi reprimere parecchie contravvenzioni commesse da alcuni pristinai. Fontaine, Sanson e Dupont, tutti tre pristinai, sono stati condannati per vendita di pane con falso peso, cioè il primo a tre giorni, il secondo a due, ed il terzo ad un giorno di carcere.

Genova, 5 *agosto* 1830. Si è qui pubblicato da alcuni giorni il fasc. 2.° del vol. 5 della nota *Collezione de' giudicati* dell' Eccell.mo R. Senato sedente in questa città. Le decisioni in esso riferite sono tutte del 1829, e della massima importanza, sempre corredate da analoghe annotazioni dell' erudito Compilatore, il signor Avvocato Gervasoni, che da più anni si occupa da solo in questa laboriosa e spinosissima bisogna.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Torino, 9 *agosto* 1830. S. M. si è degnata testè di nominare a Giudici di Mandamento nella giurisdizione del Senato di Piemonte i seguenti soggetti, cioè: l' Avvocato Gio. Matteo Bertini a Cavour (Pinerolo), traslato da Venasca; Avvocato Lorenzo Levetti a Venascato (Saluzzo) traslato da Limone; l'Avvocato Luigi Lombardi, di prima nomina, a Limone (Cuneo); e l' Avvocato Francesco Borsotti pure di prima nomina, a Villadeati (Casale), già Luogotenente — Giudice a Novara.

— Con due Manifesti dell' Eccell.ma Regia Camera de' Conti del 10 dello scorso luglio pubblicati in questa Capitale il 24 dello stesso mese si sono fatte note, cioè col primo le Sovrane determinazioni intorno l' esecuzione del Regio Editto sulla carta bollata del 5 dicembre 1817; e col secondo le altre determinazioni di S. M., colle quali si dichiarano applicabili al Regno di Sardegna, per ciò che riguarda gli atti sottoposti all' insinuazione, le disposizioni del § 12, cap. 1, tit. 2 del Regio Editto 22 marzo 1816, del § 30 delle Regie Patenti 10 maggio stesso anno, e dei Manifesti Camerali delli 23 novembre 1821, e 27 dicembre 1823.

— Con R. Patenti del 21 di dicembre 1829, registrate dal R. Senato di Piemonte il 5 di luglio p. p. S. M. si è degnata di porre sotto la speciale sua protezione e salvaguardia il Santuario di S. Ignazio e luoghi dipendenti, che trovansi nel Mandamento di Lanzo.

— Con circolare del R.o Militare Comando di questa Città e Provincia del 20 dello scorso mese indiritta ai signori Sindaci delle civiche e comunali Amministrazioni intorno alla proibizione dei giuochi di pura sorte, si è in ispecial modo rammentato loro l' espresso proibitivo disposto al riguardo del § 29 del R. Editto 9 aprile 1816, al quale debbono quind' innanzi, occorrendo, scrupolosamente attenersi.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Aggregazione
al Collegio di Leggi di Torino.

Il 5 del mese corrente fu aggregato al Collegio di Leggi della nostra R. Università degli Studi il signor Avvocato Ilario Filiberto Pateri. Le tesi per esso con applauso sostenute nel pubblico esame vennero desunte dalle seguenti materie di diritto civile, e di diritto ecclesiastico, cioè: *De poenis — de suis et legitimis haeredibus — de conventionum iuribus — de testamentis — de impedimentis connubium dirimentibus — de potestate Ecclesiae.*

Nuova Opera
di Giurisprudenza Commerciale.

Questions, ecc. *Questioni intorno al Codice di commercio, ovvero raccolta degli articoli di giurisprudenza commerciale inseriti nel Giornale di commercio sino all' anno* 1829, del sig. Avv.° Harson, ecc. Parigi, luglio, 1830. 2 vol. in-8.° (2.ª edizione).

Ogni quistione risolta in quest' Opera si riferisce con un *rimando* ad una prescrizione corrispondente del Codice, il testo del quale è riportato in capo del 1.° vol. Un indice ragionato delle materie rende agevole ogni ricerca. Questo lavoro merita di essere raccomandato non solamente ai Giudici ed ai Giureconsulti, ma eziandio a tutte le persone addette a qualche genere di negoziazione.

Correzioni.

Nel num.° preced. di questo giornale pag. 77, lin. 25, dove sta scritto = *la sospensione*, si aggiunga dopo = *di lui dall' esercizio del Notariato* — Alla pag. 80 dello stesso num. lin. 6 e 7, dove si legge = *nella recente operetta* si dica = *recente bellissima operetta*, ecc. Questo superlativo, che venne ommesso per isbaglio materiale nella stampa, è giustamente dovuto al merito distinto di quel libro; epperò importava sommamente quest' emendazione.

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ANNO VIII — 2.° SEMESTRE

N.° 7

TORINO
16 agosto 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana, e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.

SENTENZE E MASSIME.

Giuramento — Tempo per prestarlo — Deposito delle spese occorrenti.

Il tempo di prestare il giuramento non decorre mai a pregiudicio di chi lo accettò, sinchè l' offerente non fece il deposito delle spese per tale atto occorrenti.

Teresa Calossi moglie del Notaio Gatti in ottobre 1826 evocò in giudicio nanti il R.° Tribunale di Prefettura d'Acqui il sig. Lorenzo Ghiazza per ottenerlo dichiarato tenuto alla dismissione a di lui favore di una pezza vigna coi frutti percetti dal 1820 in poi, coi danni, e spese, previa riduzione in instromento del contratto verbale di vendita di essa pezza, che, disse, essersi tra di loro intesa in gennaio detto anno, mediante il pagamento di L. 1100, a conto delle quali avesse in più volte al Ghiazza di già pagate L. 500, ed essersi di tutto quanto sopra fatto risultare per mezzo di privata scrittura, colla promessa per parte del Ghiazza di ridurla in instromento.

Nella prima sua comparizione dedusse l'Attrice cinque posizioni riguardanti li fatti sovra indicati, le quali

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

essendo state dal Ghiazza negate, con aver conchiuso per l'assolutoria dalle domande della Calossi-Gatti, questa ridusse dette posizioni ad altrettanti capi di giuramento che instò doversi dal Ghiazza prestare alla forma solenne.

Il Convenuto per mezzo del suo Procuratore, che si riservò di produrre il necessario mandato speciale, non dissentì di accettare il giuramento defertogli, e con ordinanza 31 agosto 1828 si prefisse per tale oggetto al Ghiazza il termine di giorni 30.

Rimasero in questo stato le cose sino al 6 dicembre successivo, in cui l' Attrice in apposita comparsa, dal Convenuto però rifiutata, pretese che si dovesse avere per ammesso il contenuto nei capi di giuramento, di cui sopra, ed essere quindi il caso della condanna dal Ghiazza, sì e come erasi instato.

Sostenne il Ghiazza essere ancora in tempo a prestare il giuramento, perchè l' Attrice non ne avesse sino allora presentata la formola, nè fatto il deposito delle spese, come risultasse dal certificato del Segretario di quel Tribunale autentico Serano, che produsse in data 4 dicembre 1827.

Si osservò dall' Attrice, già esistere la formola del giuramento nella stessa di lui deduzione, ed a fronte della riferta ordinanza 31 agosto, essere trascorso al Ghiazza ogni termine utile per devenire alla prestazione del giuramento in discorso;

Ma il Tribunale predetto con sentenza 23 giugno 1828, ritenuto che l' instanza del Ghiazza relativa alla formola del giuramento fosse intempestiva, oltrechè si scorgesse annessa alla deduzione, come neppure reggesse l' eccezione del difetto di deposito delle spese a fronte dell' ordinanza 31 agosto 1828;

Che per non essersi il Ghiazza rapportato al disposto di essa ordinanza, nè provvisto in tempo utile, si dovesse avere per ammesso, e confessato il contenuto nei capi di giuramento dall' Attrice dedotti;

Che peraltro siffatti capi contenendo un verbale contratto di compra e vendita, con promessa di divenirne alla riduzione in instromento, altro non importassero a

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

INSTITUT D'ETUDES JURIDIQUES BIBLIOTHÈQUE NICE

favore d' una parte contro l' altra, che l' azione all' *id quod interest*, ed al rimborso della somma già pagata in contemplazione del conveuuto prezzo.

Reiette le contrarie instanze, ed eccezioni, dichiarò il convenuto Lorenzo Ghiazza tenuto verso l' attrice Teresa Calossi-Gatti al pagamento a titolo di rimborso delle L. 500 in atti proposte, ed alla refezione dei danni, interessi, e spese da accertarsi, eccetto che eleggesse esso Ghiazza di devenire alla stipulazione dell' instromento di vendita della pezza in questione, mediante il contemporaneo sborso per parte dell' Attrice delle residue L. 600, spese a carico del convenuto Ghiazza.

Da questa provvidenza appellò il Ghiazza al Reale Senato di Torino in via di gravame sul riflesso, che giusta la pratica, e le massime dai Supremi Magistrati sanzionate, il termine per giurare non decorresse prima che si fosse dall' offerente fatto il deposito delle spese per tale atto occorrenti;

Che inoltre non avendo mai il di lui Procuratore a tenore della fatta riserva prodotto il mandato speciale per l' accettazione del dedottogli giuramento, non si potesse questo ancora ravvisare legalmente accettato;

Perciò sulla considerazione pure che la pezza, di cui si trattasse, fosse già stata formalmente ceduta con instromento 25 settembre 1826, rogato Rebaudengo, al sig. Avvocato Lingeri, cogli stessi patti, e condizioni dalla signora Attrice allegati, conchiuse in riparazione dell' appellata sentenza, dichiararsi non ostare alla prestazione del giuramento dall' Attrice offerto l' ordinanza 31 agosto 1828.

L' Attrice per dimostrare l' insussistenza dei motivi di gravame dal Convenuto messi in campo, oltre a quanto addusse negli atti di primo giudicio, sostenne, nulla influire il non eseguito deposito delle spese, per essere in balia del Ghiazza l' eseguirlo lui stesso, e quindi chiederne la ripetizione, e doversi considerare per obbligatorio del Ghiazza l' operato del suo Procuratore, massime dopo la replicata accettazione del giuramento seguita coll' ordinanza suddetta 31 agosto 1828.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Disse ancora il Ghiazza, che risultando dagli atti di primo giudicio, e non essendo controverso, che la pezza addimandata dalla Calossi-Gatti trovavasi venduta, e posseduta dall' Avvocato Lingeri in forza dell' instromento 25 settembre 1826, mancasse l' Attrice di estremi nell' azione pretesa esperirsi per impugnare la legittimità di detto instromento; sicchè non fosse punto il caso di pronunciare nel modo, di cui nella sentenza cadente in appello.

A difesa del Ghiazza si faceva all' udienza del Magistrato osservare, niuna ragione poter competere all' Attrice di trarre partito dal silenzio di quegli, poichè fosse stato di lei preciso dovere di eseguire quanto gli incumbesse; ed appunto avesse il Convenuto tacciuto, perchè sapeva non potere, a fronte della rilevata inesecuzione per parte della Calossi-Gatti, derivargli alcun nocumento;

Non essersi coll' ordinanza 31 agosto 1827 cangiato lo stato delle cose, per non risultare dalla stessa prescritto, che si dovesse dal Ghiazza prestare l' offerto giuramento, fatto o non fatto il deposito delle spese;

Con detta ordinanza essersi eseguita una semplice formola dalla pratica adottata, giusta cui, ogni qual volta deesi prestare un giuramento, forza è vi preceda un' ordinanza portante monizione alle Parti a comparire fra un dato termine, oppure a giorno, ed ora fissi nanti il Giudice, o Relatore della causa, acciò chi dee giurare presti l' opportuno giuramento, e l' altro litigante trovisi all' atto stesso presente.

Invocavasi pure la dottrina insegnataci dall' *Ab Ecclesia obs.* 66, nn. 13 e 14, in cui abbiamo che » ubi » partes sunt praesentes in loco iudicii, qui offert ius- » iurandum solvit, et deponit expensas necessarias pro » ipso actu iuramenti, cum id fiat ad utilitatem offe- » rentis, qui loco probationum vult uti iuramento » partis ad fundandam suam intentionem, et ante » factum depositum harum expensarum per offerentem, » non currit tempus parti ad iurandum »;

Nella fattispecie trattarsi appunto di litiganti sottoposti, e comparsi nanti lo stesso Tribunale; epperciò

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

fosse stato dovere della offerente: *deponere expensas necessarias pro ipso actu iuramenti, secus non currere tempus parti ad iurandum;*

Che a fronte della riserva di presentare lo speciale mandato non si fosse mai potuto dire legalmente accettato l' offerto giuramento, precisamente perchè non erasi mai siffatta riserva evacuata, locchè dimostrasse la niuna autorità del Procuratore del Ghiazza di accettare tale giuramento, ed escludesse ogni legale presunzione in proposito di detta autorità nello stesso Procuratore concorrente.

Ed il Reale Senato di Piemonte con sentenza del 3 luglio 1830 ref. D. comite Pulliga, assolvette il Ghiazza dalle domande della Calossi-Gatti, salva a questa ragione di ripetere da quello ogni somma, che avesse potuto pagare in seguito alla proposta intelligenza verbale di vendita cogli interessi, mandando a tal effetto al Ghiazza di prestare il giuramento sulli relativi capi di giuramento dalla Calossi in primo giudicio dedotti; spese compensate.

Debiti del figlio fallito — Padre ed avo — Se siano questi tenuti.

L' emancipazione, e separata abitazione del figlio o nipote fallito non libera il padre o l' avo dai debiti di quelli, se non fecero questi ultimi colle volute formalità pubblicare la relativa loro protesta di non intendere esservi tenuti. (§ 4, *cap.* 6, *tit.* 16, *lib.* 2 *delle RR. CC.*)

Le Ragioni di negozio Bertoldo, Francesco Rejneri, e figli, Raymond, e fratelli e nipoti Calandra trovandosi nel caso di perdere i loro averi verso Giuseppe Bianco negoziante in Dronero, che avea presentato il suo bilancio, si rivolsero all' Antonio Bianco padre, come quello che non aveva adempito a quanto prescrive il § 4, cap. 6, tit. 16, lib. 2 delle RR. CC. al padre ed avo, che non vogliono essere obbligati pei debiti contratti dalli figlio e nipote negozianti e per un tal fine l' avevano tradotto avanti il Tribunale di Prefet-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

tura di Cuneo, il quale colla sentenza del 31 dicembre 1829 dichiarò doversi le Attrici provvedere nel giudizio di concorso anche contro il padre a motivo che le ragioni competenti ai creditori del figlio verso il Bianco padre formassero parte della fallita stessa del figlio.

Criticarono le Attrici simile giudicato, e ne appellarono al Magistrato del Consolato, avanti cui il dissero gravatorio sia perchè la loro instanza fosse diretta ad ottenere da quel Tribunale una dichiarazione di diritto dell' obbligazione del padre, sia perchè il bilancio del figlio non riflettesse l' obbligazione del padre, quale una volta stabilita, se non si contestava la di lui risponsabilità, cadesse ogni motivo di aprire contro de' medesimi Bianco un giudicio di concorso.

Il Magistrato del Consolato di Torino osservò, che trattavasi di esaminare, se nelle particolari circostanze delli Bianco avesse luogo l' obbligazione paterna a pro de' creditori di commercio del figlio;

Chiara e precisa fosse la disposizione del § 4, cap. 6 sovra citato contro li padre ed avo del fallito, che non avessero col mezzo d' un atto protestato che non intendevano di contrarre veruna obbligazione pel commercio del figlio, e fosse quest' atto fatto pubblicare dal Consolato e rimanesse affisso nella Segreteria di esso Magistrato prima che il figlio intraprendesse la negoziazione;

Non risultasse che Bianco padre siasi a simile disposizione uniformato, nè bastasse l' emancipazione e la separata abitazione del figlio Bianco per liberare il padre dal pagamento dei debiti del figlio negoziante, come avesse più volte il Magistrato deciso, se non vi concorre altresì la protesta suddetta, e questa si renda nota al pubblico nella forma prescritta;

Nè a fronte di una legge positiva si dovesse far luogo ad interpretazioni diverse, a pretesto d' immaginata equità, o presunta ignoranza di diritto, o di non chiara espressione della legge medesima, mentre i termini coi quali è concepita chiari e distinti fossero, ed il testo nella lingua naturale ridotto. Equa e giusta fosse la legge, e diretta principalmente ad impedire le frodi

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

nel commercio, e ritenere i figli di famiglia dalla facilità che avrebbero di quelle commettere qualora senza tema di compromettere il paterno retaggio potessero liberamente slanciarsi in ardite speculazioni;

Avessero però errato i primi Giudici nel supporre che il patrimonio di un figlio fallito debba far parte dell' attivo della fallita, e posto tale principio debbano li creditori del figlio agire nel giudizio di concorso ad instituirsi sul patrimonio intero anche contro del padre.

Se la legge volle il padre sussidiariamente obbligato pei debiti del figlio fallito nel caso da essa previsto, non avesse però, come bene avvisato avesse l' Ufficio del signor Avvocato Fiscale colla sua disposizione, voluto privare il padre della di lui proprietà, e rendere questa comune al figlio per formare l' attivo che dovrebbe cadere in concorso.

Nè sarebbe cosa giusta che la fallita del figlio negoziante dovesse trarre necessariamente un giudicio di concorso sul patrimonio del padre, che rimane unicamente obbligato in sussidio per avere ommesso di cautelarsi colle prescritte formalità, e d' altronde potesse trovarsi nel caso di supplire in altro modo a tale sua imperiosa obbligazione, e medesimamente di non poter essere astretto da qualsiasi creditore del figlio.

Per questi motivi il Magistrato del Consolato di Torino con sentenza 16 giugno 1830 ref. D. Rocci, ritenuta la causa, ebbe a dichiarare bene appellato dalla sentenza del Tribunale di Prefettura di Cuneo, ed in riparazione della stessa dichiarò tenuto Antonio Bianco al pagamento dei debiti contratti nel commercio dal suo figlio Giuseppe sì e come sarebbero in altro giudicio accertati e liquidati; spese compensate.

Con questa sentenza ebbe il Magistrato suddetto a confermare le precedenti conclusioni dell' Uffizio del sig. Avvocato Fiscale in data 12 stesso mese sottoscritte Usseglio, del tenor seguente:

Non volersi l' Ufficio attenere a molto confutare il sistema maggiormente spiegato in giudicio d' appello per parte dell' Antonio Bianco padre, mercè anche la deduzione di tre capitoli tendenti a dimostrare la con-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

vivenza separata del di lui figlio Giuseppe, con che non potesse più essere tenuto al pagamento dei debiti da questo contratti a fronte del letteral disposto dal § 4, lib. 2, tit. 16, cap. 4 della R. legge, poichè appunto dalla disamina delle espressioni in detto § contenute ravvisasse l' Uffizio essersene mal a proposito invocata la disposizione.

Diffatti oltre che per esimere il padre o l' avo del fallito dal pagarne li debiti, vi prescrivesse esso paragrafo l' emancipazione del proprio figlio, e la separazione di convivenza, ovvero la protesta del padre od avo di non intendere contrarre veruna obbligazione, vi si richiedesse altresì che di tal cosa ne venisse ad un tempo diffidato il pubblico, come lo dimostrassero le espressioni ivi contenute = e ciò nell' uno e nell' altro caso per mezzo di un atto che si faccia pubblicare dal Consolato, e rimanga esposto ed affisso nella Segreteria del medesimo Magistrato, onde quand' anche nel sistema del Bianco padre si volesse ammettere che a seconda del testo francese possa bastare soltanto o l' una o l' altra delle suddette condizioni, e che la convivenza del figlio separata dal padre possa perciò supplire al difetto d' emancipazione, non si potesse però mettere in dubbio che, non avendo fatto eseguire la suddetta pubblicazione, debba quegli sopportare i debiti del suo figlio.

In ordine poi alla dispositiva della sentenza cadente in appello osservò che qualunque giudicio di concorso possa esistere sul patrimonio del figlio di famiglia (che nella fattispecie s' ignorasse ancora se fosse o no instituito), non debbono mai in esso figurare le sostanze del padre, formando le medesime un patrimonio affatto distinto e separato da quello del figlio.

Che se la R. legge al succitato § 4 dichiarò il padre e l' avo del fallito obbligati per il pagamento de' di lui debiti, non abbia del pari voluto quelli assoggettare a conferire il proprio loro patrimonio per formare l' attivo, che dee ripartirsi tra tutti li creditori comparsi nel giudicio di concorso che possa vertire sui beni del fallito, primieramente perchè anche fra li creditori di quest' ultimo ve ne possano essere di quelli che non

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

abbiano diritto di rivolgersi al padre od avo per l'intiera soddisfazione de' loro averi; in secondo luogo perchè possa darsi che il padre od avo abbiano mezzi più che sufficienti onde soddisfare li debiti del figlio o nipote, pei quali siano a seconda di detto § obbligati, senza esaurire affatto il loro particolare patrimonio, ed il volere che il creditore di un figlio fallito proponga le ragioni, che può avere verso il padre del medesimo nel giudicio di concorso, ed il considerare il patrimonio paterno od avito, come fece il Tribunale, giusta l'obbligazione in detto § 4 prescritta, quale formante parte dell'attivo della fallita, sarebbe lo stesso che pretendere che il fallimento di un figlio desse luogo ad aprire un giudicio di concorso eziandio sulle sostanze del di lui padre, ciò non avesse mai certamente divisato il Sovrano Legislatore col prescrivere l'obbligazione del padre pei debiti del figlio fallito.

Quindi siccome fosse chiaro che nel caso contemplato dal predetto § 4 li creditori dovessero esperire delle loro ragioni contro li stessi padre ed avo in giudicio particolare, così conchiuse l'Ufficio doversi emendare la sentenza cadente in appello, ed in sua riparazione dichiarare l'Antonio Bianco padre tenuto al pagamento dei crediti dalle Attrici proposti, mandando però alle Parti di maturare li loro incumbenti per l'accertamento del rispettivo loro avere.

MATERIE DIVERSE.

Esami — Monizione relativa — Notificanza della medesima — § 23, tit. 18, lib. 3 delle RR. CC.

Riportiamo quì un giudicato Senatorio conforme a più altri, con cui viene spiegato il § 23, tit. 18, lib. 3 delle generali Costituzioni:

Con sentenza del nostro Reale Senato proferita in data 15 ottobre 1827 nella causa di Francesco Grillo contro li preti Pietro e Domenico e il Giuseppe fratelli

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Dardano, assenti, cui venne deputato per curatore il Causidico Pateri, si è dichiarato, reietta l' eccezione d' incompetenza per detti fratelli Dardano opposta, doversi prima di ogni cosa ammettere come ammise alla prova il capitolo per detto Grillo dedotto.

Per l' esame indi a seguire su detto capitolo furono le parti con ordinanza del signor Relatore della causa del 25 gennaio 1828 monite avanti il Giudice di Sezzè a tutte le ore pendenti giorni trenta; e resasi circondotta questa prima ordinanza, venne altra simile monizione lasciata sotto il 7 marzo 1828, e ad ambedue queste ordinanze si è sottoscritto un Sostituito del Causidico Pateri, curatore come sovra deputato ai detti assenti.

Prodottosi poi in causa li seguiti esami di tre testimoni, il suddetto curatore deliberando sui medesimi, osservò che non essendo stati previamente notificati il giorno e l' ora in cui sarebbesi a quelli proceduto, non avevano potuto li fratelli Dardano e per essi lo stesso curatore venir contumaciati, dal che ne disse seguire che fossero tali esami soggetti a nullità.

Su tale eccezione, e sulle deliberazioni nel medesimo tempo datesi nel merito dal curatore essendosi assegnata la causa a sentenza, l' Ufficio dell' A. G. cui furono deferti gli atti e scritture, in conclusioni del 20 di ottobre sottoscritte *Pinelli*, osservò, che a seconda dell' intelligenza da' più analoghi giudicati senatorii dichiarata dal § 23, tit. 18, lib. 3 delle RR. CC., la parte contro della quala si procede ad esami non altrimenti è ammessa ad oggettare di nullità a questi, per non essergliene stati notificati il giorno ed ora precisi, onde assistere al giuramento de' testimoni, salvo nell' atto della prima monizione, che viene lasciata per la prefissione del termine entro cui deesi agli stessi esami procedere, abbia dichiarato di voler assistere alla prestazione di detto giuramento; e ciò da essa non facendosi, può liberamente la parte instante, senza alcun' altra ulterior monizione, far procedere all' esame sia avanti il Relatore della causa, sia avanti chi sarà stato a tale oggetto commesso, purchè ciò sia entro il termine prefissogli, non essendo l' intervento della parte avversaria al giuramento de' testimoni, di cui parla il

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

paragrafo sopraccitato, condizione essenziale per la validità e regolarità dell' esame, se non quando ne abbia in debito tempo fatta la protesta;

Che nelle due ordinanze colle quali devennesi ripetutamente all' opportuna prefissione di termine, e contemporanea delegazione per l' esame da seguire, niuna simile dichiarazione vedevasi per parte del suddetto curatore degli assenti fatta, sebbene ambe queste ordinanze apparissero estese in contraddittorio del medesimo, che non poteva quindi a tenore della ben nota e costante massima rammentatasi opporre per l' accennato motivo alla validità dei seguiti esami.

Per questi riflessi opinò l' Ufficio potersi dal Supremo Magistrato, reietta l' eccezione di nullità oggettata agli esami in questione, pronunciare sovr' essi, e nel merito della causa a termini di ragione e giustizia.

Il Reale Senato con sentenza 27 marzo 1830 ref. D. Soleri ha dichiarato, reiette le eccezioni di nullità fatte dalli fratelli Dardano agli esami seguiti per parte del Francesco Grillo, tenuti li detti Dardano, ciascuno per la sua virile ereditaria, verso detto Grillo all' indennizzazione per parte di questo proposta dipendentemente dall' evizione dal medesimo sofferta dello stabile di cui nell' instromento 5 ottobre 1818, e nella somma da accertarsi e liquidarsi.

Direttore del R. Lotto — Professore di leggi nella R. Università — Privilegio di foro — Art. 21 e 22 del R. Editto del 27 di settembre 1822.

Sul ricorso della Comunità di . . . . . , con cui si chiedevano fra le altre cose lettere di citazione contro il sig. Direttore del R. Lotto, emanarono dall' Uffizio del signor Avvocato Generale di S. M. presso il nostro R. Senato, sotto il 2 di luglio 1830, conclusioni sottoscritte *Mayneri* del tenor seguente:

» Visto, ecc. Già ebbe questo Supremo Magistrato a sanzionare il principio che un impiego di grado non dissimile di quelli contemplati nell'art. 22 del R. Editto

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

giudiziario non basta per indurre il privilegio con detto articolo compartito, ma è mestieri che trattisi d' impiego attributivo di giurisdizione, come lo sono appunto indistintamente quanti furono in modo dimostrativo in esso articolo designati.

Così pel sopraddotto motivo con decreto del 18 di aprile 1828 ref. D. Puliga, contro il voto dell' Ufficio, non venne creduta di cognizione Senatoria una causa di un Professore di leggi nella R. Università, tuttochè di grado non inferiore a quello degli impiegati suddetti.

Ciò stante essendo certo che il Direttore del R. Lotto non ha grado che lo rivesta di dignità, e lo renda suscettibile del privilegio portato dall' art. 21 del prementovato R. Editto, comprovandosi dall' emolumento cui ne va soggetta la R. Provvisione, nè variando le cose il grado d' Intendente a titolo d' onorificenza al Convenuto impartito,

L' Ufficio conchiude non farsi luogo a quanto si supplica ».

La Comunità ricorrente in seguito alle surriferite conclusioni ebbe poscia ricorso per lo stesso oggetto al R. Tribunale di Prefettura di questa Capitale, da cui fu provveduto.

Subastazione — Spese — Creditore — Art. 115 e 127 del R.° Editto ipotecario Piemontese.

Il carico delle spese ordinarie di subasta debbe sempre sopportarsi dal deliberatario, sia che procedasi direttamente contro il debitore, sia che si proceda contro il terzo possessore; perciò il creditore, che volesse far subastare contro i terzi possessori, non è obbligato ad anticipare le spese all' uopo necessarie, a meno che non risulti evidente agir egli al solo oggetto di vessarli, e senza profitto pel suo creditore.

Così pronunciavasi in causa Granara e Grondona dal R. Senato di Genova ref. D. Calsamilia il 30 di maggio 1829.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Testimonii — Ripetizione loro nel giudizio d' appello — Se possa farsi.

Non si ammettono i testimonii, e non possono essere ripetiti nel giudizio appellatorio per lo stesso fatto, quand' anche nel primo giudizio si fossero solamente prese sommarie informazioni, purchè ne sia seguita la pubblicazione.

Così ebbe a decidere il R. Senato di Piemonte con sua sentenza del dì 8 maggio 1759 ref. D. Cavalli in causa Valetti contro Salomone; e così pure pronunciò il Tribunale di Prefettura di Torino il 6 di agosto 1830 ref. D. I. M. Regis nella causa d' appellazione di Giuseppe Bertoldo-Giolito contro Marianna Bertoldo-Giolito moglie di Domenico Bersano, di lui sorella.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Roma, 30 *luglio* 1830. Attesa la dichiarazione di cessazione dai pagamenti fatta da Donato Campagnano, l' Eccell.mo Tribunale di Commercio sedente in questa città con apposita sua sentenza ha dichiarato il medesimo in istato di fallimento, fissandone l'epoca: ed ha deputato l'Avv.° Giuseppe Grazioli Presidente in Giudice commissario, ed in agente il sig. Rafaele Ruga, ordinando l'apposizione dei sigilli e l'assicurazione dei libri, carte ed effetti del fallito, non che il deposito della sua persona, e la sospensione di tutte le azioni civili contro il medesimo per dedurle nel giudizio di fallimento.

Livorno, 3 *agosto* 1830. In una causa che sta per attitarsi avanti i nostri Tribunali tra parecchi negozianti cadono in acconcio i seguenti principii, che già furono sanzionati fra noi. — Le navi essendo un oggetto di sua natura misto d' immobili e di mobili, la loro contrattazione può essere assoggettata all' evizione per dipendenza di crediti e d' ipoteche, che vi restano infisse. Secondo l'antica giurisprudenza, il venditore era tenuto a prestar l'evizione, se non conveniva espressamente in contrario, o nell'atto della vendita non erano

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

usate tutte quelle clausole, che l'esonerassero da questo peso. Emanarono decisioni da questo stesso Tribunale di Livorno sin dal 16 di agosto 1809 in causa Lorovich, Paretti e Rossi, con cui i venditori furono obbligati a rimborsare il compratore del prezzo di una nave, che gli era stata evitta in Marsiglia dal proprietario originario, a cui era stata depredata dagl'Inglesi, e venduta all'incanto senza sentenza di condanna.

Firenze, 6 *agosto* 1830. Il nostro Supremo Consiglio nella causa Caramelli e Franciosini ha deciso, che i pagamenti, che si fanno dal debitore, che amministra un negozio di traffico, al creditore, che in detto negozio ha impiegato un capitale, si debbe credere che siano stati in conto dei frutti, e non del capitale, quando di questi non è venuta la scadenza.

Pisa, 8 *agosto* 1830. La confessione del marito di avere ricevuta la dote della moglie, fatta dopo la celebrazione del matrimonio, senza che consti della costituzione di essa dote, e quando il dotante trovasi in miseria, si presume simulata, e diretta a palliare una donazione a favore della moglie. Così decideva questa R. Ruota in causa Bardini, Filipetti e Baroni.

Milano, 9 *agosto* 1830. Il nostro I. R. Governo con notificazione del 1.° di questo mese ha date analoghe determinazioni, onde impedire gl'incendii ed altri sinistri accidenti che potrebbero derivare dalla fabbricazione e dallo smercio d'oggetti pirotecnici, ossia di *fuochi d'artifizio*.

Cahors, 9 *agosto* 1830. Una quistione nuova ed importante è stata decisa dal nostro Tribunale correzionale e quindi confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 23 dello scorso mese: trattavasi di sapere se colui il quale si appropria gli oggetti gettati dalla violenza delle acque sulla ripa de' fiumi e delle riviere navigabili, senza farne la dichiarazione all' Autorità, e che dopo averne conosciuti i proprietarii, che sonosi presentati, onde riaverli, li ha venduti a vece

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

di farne la restituzione, sia passibile del delitto di furto, previsto dagli art. 379 e 401 del cod. penale, ovvero sia soltanto passibile d' una semplice azione civile. Il nostro Tribunale opinò, che tale fatto costituisse una vera sottrazione dolosa, e che perciò vi fossero applicabili i precitati articoli. Venne sporto ricorso in Cassazione contro questa sentenza, ma fu il medesimo rigettato.

Parigi, 10 *agosto* 1830. Nella causa di un tale Bernard contro il Sindaco del fallimento Guérard fu sancita la seguente massima con sentenza del nostro Tribunale di commercio del 26 dello scorso luglio: » Colui contro il quale i Sindaci d' un fallimento fanno instanza per danni ed interessi derivanti da dolosa sottrazione di mobili spettanti al fallito, può essere evocato dinanzi alla giurisdizione consolare, sebbene non sia egli commerciale; » ecco la sentenza testuale: » Attesochè nella controversia in discorso, trattasi di una domanda per danni ed interessi, perchè siano stati sottratti per parte di Bernard alcuni mobili in pregiudicio del fallimento; — Che questa domanda si riferisce sostanzialmente alla rivendicazione fatta di questi mobili; — Che ciò stante l' attuale pendenza versa intorno ad una quistione di fallimento, la quale debbe essere giudicata dal Tribunale, cui spetta di conoscere del fallimento stesso; — Per questi motivi, il Tribunale, riteuuta la causa, prima d' ogni cosa, ha rimandato e rimanda le Parti e causa avanti il Giudice Commissario del fallimento ».

Torino, 16 *agosto* 1830. S. M. si è degnata di approvare con R. Patenti del 19 di aprile ultimo pubblicate in questa Capitale il 3 del corrente un nuovo Regolamento per la riscossione della tassa di pedaggio sul Monte-Cenisio: questo Regolamento spartito in 27 articoli, con cui sono state fatte alcune modificazioni a quello del 14 dicembre 1824, e la tariffa resa pubblica con Manifesto dell' Eccell.ma R. Camera de' Conti del 17 di febbraio 1826 dovranno essere costantemente affissi nell' interno degli Uffizii di riscossione.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— È stato pubblicato da pochi giorni il consueto Manifesto del signor Senatore Derossi Prefetto del Regio Tribunale di questa Città per le assisie da darsi ai signori Giudici di Mandamento della Provincia, che cadono nel Cantone da *assisiarsi* in quest' anno.

— L' errore di calcolo occorso in una ordinanza può venir riparato dal Relatore stesso della causa, che l'ha proferita, quindi le parti, senza valersi del mezzo della *riparazione*, possono direttamente ricorrere al di lui officio. Questa decisione del R. Senato di Genova del 2 di maggio 1829 è riferita nel fasc. della *Collez. Gervasoni*, che abbiamo annunziato nel num.° precedente di questo giornale: ci affrettiamo di farla nota, siccome quella, che risponde ad un proposto quesito.

— Con apposita declaratoria dell' Ecc.ma R. Camera de' Conti si è autorizzato il Notaio Bouvier residente in Cesana, sino a tanto che sarà Notaio esercente, ed avrà la sua residenza nel distretto della tappa d' insinuazione d' Oulx, Provincia di Susa, a spedire le copie degli atti ricevuti durante il regime dell' Insinuazione del fu Notaio Gio. Battista Alliaud.

La bella e grandiosa Collezione *delle Leggi, Editti e Manifesti* in continuazione di quella del Senatore Borelli, compilata dall' egregio signor Avvocato Felice Amato Duboin, prosegue sempre a venir in luce dalla Stamperia di Vittorio Picco con ogni regolarità e con la maggiore esattezza. Noi ne abbiamo ora sott' occhio il vol. 8.°, che fu pubblicato nella scorsa settimana: esso comprende il Diritto Criminale, che è diviso in 24 titoli, il primo de' quali tratta *de' maledici e bestemmiatori, e di varii delitti contro la Religione.*

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ANNO VIII — 2.° SEMESTRE

N.° 8

TORINO
23 agosto 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana, e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.

SENTENZE E MASSIME.

Causa d' appello — Prosecuzione — Termine prefisso — Deserzione.

Non basta che l' appellante procuri la distribuzione degli atti del giudicio Senatorio a mani del signor Relatore della causa entro l' anno prescritto ; ma dee di più effettuarne entro simil termine la comunicazione appositamente ordinata all' Uffizio del signor Avvocato Generale per le sue conclusioni (RR. CC., lib. 3, tit. 26, § 17).

Con atto 19 ottobre 1817 il Dottore Carlo Pollini per mezzo d' interposta persona resosi deliberatario di alcuni beni formanti la dote della prebenda parrocchiale di Ottobiano, evocò nanti il signor Giudice di San Giorgio Lomellina il Notaio Angeleri, per farlo dichiarare tenuto alla dismissione di parte dei beni stessi come sopra al Pollini deliberati, li quali teneva l' Angeleri a titolo di sublocazione da certo Luca Pessinerio precedente affittavole.

Il Notaio Angeleri sostenne, che le pezze beni da lui affittate non erano comprese nell' affittamento fatto ai pubblici incanti a favore del signor Pollini.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Intervenne sentenza di quel signor Giudice, che fece luogo all' instata dismissione, e sull' appello dal signor Angeleri interposto, venne poi la causa proseguita nanti il sig. Prefetto di Mortara, e successivamente innanzi al Reale Consiglio di Giustizia di Novara, da cui dopo molti incombenti delle Parti emanò finalmente sentenza definitiva del 16 dicembre 1822, colla quale si confermò la sentenza del suddetto Giudice di Mandamento, rimanendo le Parti avanti lo stesso per l' esecuzione del suo giudicato, coi danni, spese ed emenda a carico dell' Appellante.

Questa sentenza si denunciò dall' Angeleri al Reale Senato di Torino tanto per motivi di nullità, che di gravame.

Ma il Pollini oppose, essere ammessibile l' appello da una sentenza proferta in terza instanza, e dopo tre conformi giudicati.

Ciò non ostante essendosi dal signor Congiudice Relatore con ordinanza 31 dicembre 1822 ordinata l' esecuzione dell' appellata sentenza, si vide il Notaio Angeleri costretto ad interporre pure da tale ordinanza appello allo stesso Reale Senato, perchè non poteva più chiederne dal Consiglio di Giustizia la riparazione, il quale veniva allora stante la nuova organizzazione giudiciaria a cessare dalle sue funzioni.

L' appello dalla predetta ordinanza fu introdotto avanti il Supremo Magistrato per via di gravame con supplicati e lettere 21 gennaio 1823; ed il sig. Pollini faceva osservare, non essere quello ricevibile a termini delle R. Patenti, che stabilivano i Consigli di Giustizia, sia perchè il valore della causa era inferiore alle L. 2m. antiche, sia perchè, supposta anche la somma, la sentenza era proferta in seconda appellazione.

Dopo alcune altre rispettive eccezioni fu la causa, con ordinanza 27 maggio 1823, assegnata a sentenza; e quindi con altra del 13 successivo settembre si mandarono prima, ed avanti ogni cosa deferire gli atti all' Uffizio del signor Avvocato Generale, locchè non si fece, dacchè venne a risultare dai registri dell' Uffizio, non essersi detti atti dal 1823 al 1829 rimessi.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Si proferì dal nuovo Relatore surrogato nel 1828 altra ordinanza, con cui si ordinò di bel nuovo la trasmissione degli atti all' Uffizio del suddetto signor Avvocato Generale, che ebbe poi luogo per parte del Pollini il 3 luglio 1829, e per parte dell' Angeleri posteriormente ancora.

In maggio 1829 il Procuratore del Pollini avendo fatto instanza per l' assegnazione della causa a sentenza sul punto della deserzione dell' appello, il Procuratore dell' Angeleri fece sentire, che il suo Principale voleva recedere dalla lite, e chiese un termine affine di presentare il recesso, quale termine gli fu buonamente accordato.

Ben lungi di effettuare quanto sopra, prese quindi il Notaio Angeleri a dire, non aver potuto distribuire all' Uffizio del sig. Avvocato Generale li suoi atti per averli smarriti; nè potervi essere luogo a deserzione d' appello, essendo stati gli atti distribuiti in tempo utile al sig. Relatore della causa.

Si presentò dal Pollini un certificato dell' Attuaro, da cui risultava, che il Procuratore dell' Angeleri avea sotto il 16 settembre 1823 ritirati dall' Attuaria gli atti della sua causa, quindi rinnovò l' instanza per l' assegnazione di essa a sentenza sulla deserzione d' appello, seguita la quale con ordinanza di voto del 9 settembre 1829 si ordinò prima d' ogni cosa la comunicazione degli atti all' Uffizio del precitato signor Avvocato Generale, che emanarono sotto il 14 aprile 1830 sottoscritte Calvi.

Ragionando l' Uffizio sulla proposta questione, osservò avere bensì l' appellante fatto assegnare la causa a sentenza, e distribuiti gli atti al signor Relatore in tempo utile, come risultasse dagli atti dell' Angeleri; ma non essersi poi egli curato di farne la ulteriore

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

distribuzione prescritta dall' ordinanza del signor Relatore per la comunicazione loro all' Uffizio.

Lo scopo della R. legge essere stato quello, che l'appellante dovesse praticare tutta la diligenza necessaria per portare la causa in istato di spedizione, e fosse a notarsi in proposito, che il § 17, lib. 3, tit. 26 delle RR. CC. relativo alla deserzione dell'appello non parla soltanto della distribuzione degli atti al signor Relatore della causa, ma della distribuzione loro *per la spedizione*, che non venisse fatta per qualche ritardo dell' appellante.

Tali espressioni escludere il ritardo, che non provenga dall' appellante, indicare però nel tempo stesso che dee essergli imputato quel ritardo nella spedizione della causa, che da esso provenisse.

Ora nella fattispecie avesse bensì l' appellante curata la distribuzione degli atti al sig. Relatore della causa; ma avesse ommesso la spedizione ulteriore che era necessaria per la decisione della causa, e che da lui intieramente dipendeva, risultando dal certificato dell' Attuaro in atti prodotto, avere anzi egli impedita la distribuzione che dallo stesso Attuaro fatta si sarebbe all' Uffizio del sig. Avvocato Generale, coll' avere sotto il 16 settembre 1823 ritirati gli atti;

Vi fosse certamente parità di ragione tra il caso di cui si tratta, e quello della distribuzione degli atti al signor Relatore della causa, e vi fosse luogo solamente a dedurre dall' anno fissato per la spedizione quel tempo, pendente cui gli atti sarebbero rimasti presso il Relatore, o presso l' Attuaro;

Quand' anche si volesse far decorrere un nuovo anno dall' ordinanza di comunicazione, l' appellante avesse anche lasciato trascorrere tale termine senza fare la distribuzione;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Non potrebbe argomentarsi da quanto ha luogo nel caso in cui vi fosse una sentenza, ed ordinanza, che pronunciasse nel merito, non potendosi allora conoscere, che il ritardo provenga realmente dall'appellante, attesi gl'incumbenti e le deduzioni, che occorrerebbe di fare ancora nel giudicio; si è detto che non correva più il termine per la spedizione; ma nel presente caso fosse emanata una semplice ordinanza di comunicazione, l'esecuzione della quale dipendesse intieramente dall'appellante;

Avesse egli dovuto necessariamente conoscere questa ordinanza, poichè ritirato avesse dall'Attuaro il volume, sul quale era stata scritta l'ordinanza;

Ove si ammettesse un sistema contrario, ne avvenisse, che quando è emanata un'ordinanza di comunicazione all'Uffizio dell'Avvocato Generale, potesse l'appellante a suo talento differire la spedizione della causa d'appello, malgrado che la legge prescriva una pronta spedizione di queste cause;

Potesse in vero l'appellato curarne esso la spedizione col distribuire i suoi atti, ma l'essere questo a lui facoltativo, non togliesse l'obbligo, che all'appellante incumbe;

Succedere poi eziandio potesse, che l'appellato non fosse in grado di distribuire i suoi atti, o perchè egli ignorasse esistervi un'ordinanza di comunicazione, o perchè fosse contumace, o per altre ragioni.

Credesse pertanto l'Ufficio, che ostasse all'appellante l'opposta deserzione d'appello, e ciò tanto più, che non si trattasse soltanto di un breve ritardo, ma di quello di quasi un anno, che fosse assolutamente inescusabile.

Ed il Reale Senato di Torino ref. D. Soleri con sentenza 9 luglio 1830 passò a dichiarare deserto l'appello

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

per parte dell' Angeleri dalla sentenza del R. Consiglio di Giustizia di Novara introdotto, condannandolo nei danni, spese, ed emenda.

Interdetto — Vendita volontaria di beni — Notaio delegato — Curatore di esso interdetto — Aggiudicazione di tali beni eseguita dal suddetto curatore, e non dal delegato — Sussistenza di quest' atto — Usucapione — Art. 1304 dell' abolito codice francese — Art. 953, 965, 966 del codice di procedura.

Nel mese di novembre 1825 l' Avvocato Carlo Martinotti evocò avanti il Tribunale di Prefettura di Casale Domenico Avonto e Giacomo Dell' Orto, onde ottenere la dismissione di due pezze beni, che disse di sua proprietà, siccome pervenutegli in eredità dal defunto di lui genitore.

Comparsi l' Avonto non che il di lui autore Marco Dell' Orto, avendo prodotto l' atto d' aggiudicazione del 22 di marzo 1813 ricevuto Milani, con cui le pezze anzidette erano state vendute dal curatore dell' Avv.to Martinotti allora interdetto, pretese questi, che l' atto medesimo fosse infetto da nullità, mentre fosse il curatore del Martinotti in quel tempo interdetto, e non già il Notaio delegato, che avesse aggiudicato essi beni.

Fondava l' Attore tale nullità sulla sentenza e decisione senatoria del 17 di gennaio 1818 ref. D. Dalpozzo profferita nella causa di esso Martinotti contro il Sacerdote Edoardo Quaglio sopra un altro atto d' aggiudicazione del 12 di aprile 1810, affatto conforme a quello, di cui si trattasse nell' attuale pendenza.

I predetti convenuti Avonto e Dell' Orto sostenevano non reggere gli opposti motivi di nullità, e non essere

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

il concreto caso adattabile all' invocata decisione senatoria; e dissero d' altronde, che essendo sin dal 1814 cessata l' interdizione dell' Avvocato Martinotti, era incorsa la prescrizione decennale stabilita coll' art. 1304 del codice civile per gli atti degli interdetti.

Replicava l' attore Martinotti, che la prescrizione in discorso era stata abrogata col ripristinamento delle patrie leggi, e così prima ch' ella fosse decorsa ed opposta, che trattandosi d' azione reale, come la rivendicazione d' un immobile, non potesse esservi luogo se non alla prescrizione di 10 e 20 anni a mente degli articoli 2265, e 2267, la quale esigesse la buona fede, ed un giusto titolo, il quale mancasse ne' convenuti; e che in ogni caso non potesse quella correre in odio d' un interdetto, che dal giorno dell' avuta cognizione della nullità della vendita, mediante la produzione in giudicio fatta del titolo d' acquisto.

Con sentenza 5 ottobre 1826 furono assolti li Domenico Avonto, e Marco Dell' Orto dalle domande dell' Avvocato Carlo Martinotti, spese compensate.

Il Martinotti appellò da tale sentenza al Reale Senato, con essersi sostanzialmente dalle parti ripetute le instanze ed eccezioni per essi fatte in primo giudicio, e dall' Avonto si aggiunse in ogni caso avere pur esso diritto d' invocare a suo favore l' usucapione, giacchè dalla data del titolo d' acquisto per esso fatto dal Dell' Orto con instromento 19 settembre 1814 a quella delle lettere citatorie del Martinotti ottenute soltanto il 2 novembre 1825 erano trascorsi più di dieci anni, pendente i quali furono sempre i beni cadenti in rivendicazione posseduti dall' Avonto tranquillamente e in buona fede.

Assegnatasi la causa a sentenza con ordinanza 18 maggio 1827, previe conclusioni dell' Uffizio del signor

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Avvocato Generale, emanarono queste il dì 8 dicembre 1827 sottoscritto *Chiabò*, ed in esse si legge quanto segue, cioè, che sebbene nell' atto 23 marzo 1812 siasi espresso che il curatore a vece che il Notaio aggiudicasse i beni in questione, non era men vero che non si poteva contestare essere tale atto seguito innanzi, e rogato dal Notaio a ciò dal Tribunale commesso, secondo le forme ordinate dagli articoli 953, e 965 del codice di procedura, fra i quali senza additare uno caduno niuno ne ravvisava, cui potesse appoggiarsi l' opposto difetto;

Che se l' art. 965 prescriveva doversi inoltre osservare le disposizioni contenute negli art. 707 e seguenti del titolo *dell' esecuzione sugli stabili* (non già 301 come a scanso dell' errore corso in varie edizioni dichiarò un avviso del Consiglio di Stato del 1807), oltrechè essendo detti articoli unicamente relativi a tal mezzo di esecuzione, ed al deliberamento che sempre seguir dovea per sentenza, in nulla si rapportano alla funzione del Notaio nelle vendite volontarie, ma solo alla forma che questi osservare dovesse nel procedere agli incanti, egli era essenziale il riflettere, che di tutte le prescritte solennità, quelle sole a termini dell' art. 717 dovevano osservarsi a pena di nullità, che erano prescritte nei varii articoli ivi esattissimamente indicati, e comprensivamente agli articoli 707 e 708, nè tale nullità estendevasi alla violazione degli articoli susseguenti;

Che manifestissimo in ciò si appalesava il motivo della legge, giacchè tutti li succitati articoli riferivansi alla forma degli atti d' incanti, e di deliberamento, quandochè dall' art. 709 in appresso non racchiudevano se non pure disposizioni regolamentarie sulle persone

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

che potevano essere ammesse ad offerire, ed al modo in cui dovesse spedirsi la sentenza d'aggiudicazione;

Che egli era perciò evidente che la decisione 17 gennaio 1818 ref. D. Delpozzo, cui il Martinotti si appoggiava come quella, che nello stesso di lui interesse avesse circoscritto un altro atto del 1810, simile a quello cadente in controversia, non potevasi intendere in un senso così assoluto come si pretendeva; bastando osservare che simile motivo non era il solo che vi si opponesse, ma ben altri diversi nella stessa decisione analizzati, fra i quali eranvi appunto di quelli, che a tenore dell' art. 717 sopraccitato erano prescritti a pena di nullità;

Che qualunque fosse perciò l' espressione usata nella compilazione di tal decisione rapporto al punto in contesa, non poteva giammai credersi che quello e non gli altri sia stato il motivo essenziale della medesima, tanto più se si osservava non essersi nè punto nè poco espresso che tutte indistintamente anzichè quelle appoggiate alla violazione degli articoli indicati nell' art. 717 siano state le cagioni che muovessero il Magistrato in tal giudicato, quale appunto perchè appoggiato all' art. 717 non potè sancire una nullità che sarebbe dal medesimo riprovata.

Disse infine lo stesso Ufficio che ciò stante, ed esclusa in senso suo l' opposta nullità, inutile rendevasi ogni discussione relativa al trascorso periodo di tempo per proporla, onde opinò potersi dal Supremo Magistrato, dichiarando non ostare all' atto del 23 marzo 1812 il motivo di nullità in atti dall' Avvocato Martinotti opposto, assolvere i convenuti Avonto, e Dell' Orto dalle instanze contro i medesimi proposte.

Ed il Reale Senato con sentenza 19 febbraio 1830, ref. D. comite Pullini, pronunciò in conformità delle surriferite conclusioni, compensate le spese.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Merce — Ritiramento di essa dalla Dogana — Diritti — Loro pagamento — Contabilità.

Il ritiramento dalla R. Dogana di una merce accomprata, ed il pagamento dei relativi diritti senza verun richiamo rende assolutamente contabile il ritirante e della merce suddetta, e dei danni, che in essa possono avvenire.

La Ragion di negozio Oelfner e Rahenbeck di Kohestein in Sassonia avea sotto il 19 ottobre 1828 spedito alla Ragion di negozio Olivero e Colombo corrente nella Città di Torino una quantità di drapperie, e *gilets* per la somma di fiorini quattrocento dieci, carantani quarantotto d'Augusta, giusta il prezzo convenuto di presenza col Viaggiatore di questa sui campioni mostrati a totale di lei soddisfazione.

Avuta la fattura di spedizione, e ritirata la merce dalla R. Dogana, si rifiutava l'acquisitrice al pagamento del come sopra convenuto prezzo dalla Ditta venditrice instato, elevando richiami sia su di esso prezzo, sia sulla qualità della merce, che disse ritenere soltanto qual semplice depositaria per conto e rischio dell'Attrice, e poichè nel frattempo delle fatte lagnanze era avvenuto incendio ne' suoi magazzini, voleva che il danno ricadesse a peso della Ditta venditrice.

Rispondeva questa, che la Convenuta col ritiramento della merce dalla Dogana R. e pagamento dei relativi diritti dato avendo compimento al contratto inteso col di lei Viaggiatore, non fosse più essa ricevibile nella sua proposizione, ed ogni posteriore evento dovesse ricadere a peso suo particolare, tanto più poi che avesse trascurato ogni commerciale usanza, giusta la quale la Convenuta avesse dovuto respingere la merce senza levarla dalla Dogana, ovvero lasciarla colà per conto dell'Attrice, con quale mezzo avrebbe altresì evitato il pericolo dell'avvenuto incendio per di lei trascuranza, e per cui in ogni caso sarebbe contabile giusta il comune diritto.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Assegnatasi in tale stato di cose la causa a sentenza il Magistrato del Consolato di Torino non approvò la condotta dalla Convenuta in questo giudicio tenuta coll' offrire il pagamento del terzo del prezzo pattuito, e di essere quitata mediante la restituzione delle merci rimaste dall' occorso incendio, le quali al dire della stessa Convenuta sarebbero ridotte al segno di non essere più riconoscibili;

Dovesse essa, prima di ritirare la merce dalla Dogana, visitarla, come si usa da tutti li commercianti, e scoprendosi vizio alcuno, respingere al mittente la merce viziosa, e ben dovesse conoscere, che ritirandola dalla R. Dogana la ritirava per proprio conto, e non per conto della mittente, la quale per tale fatto veniva liberata da ogni posteriore avvenimento sulla merce stessa, ed il contratto di vendita era in tal modo perfetto.

Nè valesse il dire d' avere riconosciuto i difetti solo dopo il fattone ritiramento dalla Dogana, perchè in quel caso avrebbe dovuto farne risultare in modo legittimo, e non avendolo fatto, ragion volesse, che nessuno ve n' esistesse all' epoca del seguito sdoganamento, col quale la merce trovavasi irrevocabilmente acquistata alla Convenuta senz' altro diritto di richiamo.

Venisse pertanto l' eccezione dalla Convenuta messa in campo, di ritenere cioè le merci per conto dell' Attrice, respinta dall' equità naturale, e dalla buona fede regolatrice d' ogni contratto, e massime di quelli di commercio, nei quali ella dee sempre prevalere ad ogni altra formalità dall' uso introdotta.

Per questi motivi il Magistrato suddetto con suo giudicato del 27 maggio 1830 ref. D. Rocci ebbe a dichiarare tenuta la Ragion di negozio Olivero e Colombo al pagamento dei fiorini quattrocento dieci, carantani quarantotto di Augusta, pari a lire di Piemonte 1063, cent. 85, verso l' Attrice, colle spese.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

MATERIE DIVERSE.

Donazione — Atto pubblico — Insinuazione — Lib. 5, tit. 14 delle RR. CC.

Le donazioni *rimuneratorie*, quando sono correspettive al beneficio, che vuolsi rimunerare, non sono soggette alle formalità del pubblico instromento, e della insinuazione giudiciale *, volute dalle RR. CC.

Le donazioni *manuali* non sono soggette ad alcuna formalità (V. *Diario*, vol. 13, pag. 339).

Così decideva il R. Senato di Genova con sentenza del 15 di maggio 1829 in causa Brengi e Colla.

Cose legate — Alienazione fatta dall' erede — Opzione del legatario — Rivendicazione.

Importanti e frequenti sono le quistioni, che insorgono sulla materia de' legati e dell' opzione. Nel *Diario* molte già ne abbiamo risolte a misurae che ci vennero proposte; eppure parecchie ancora ci rimangono a definire; eccone una nuova:

Cercasi se le cose, che l' erede ha alienate nell' intervallo dalla morte del testatore all' esercizio del diritto d' opzione, possano essere scelte dal legatario, ed in seguito rivendicate sovra il terzo possessore.

Risp. La leg. 14 *de optione legata* stabilisce chiaramente l' affermativa, e questa decisione non debbe soffrire la menoma difficoltà.

---

* *Sotto la parola* Insinuazione, *si vuol qui significare l'esplorazione, che fa il giudice dell'animo e volontà di chi fa una donazione tra vivi. V. il Diz. leg. dell' Avv. G. M. Regis in* verbo Insinuazione, *vol.* 5, *p.* 622, *ed inoltre in* verbo Donazione, *vol.* 3, *p.* 278.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

NOTIZIE MISCELLANEE.

Milano, 16 *agosto* 1830. L'I. R. Camera Aulica Generale ha conceduto a Martino Schmidt un privilegio esclusivo per anni 5 pel miglioramento del cilindro da lampade, giusta il quale, applicandovi un altro tubo, si previene il movimento ondeggiante del lume ed il fumo del medesimo; vi si forma una fiamma sferica e bianca, e s' impedisce lo spezzamento del vetro posto intorno al lume. — Col prevenire ed impedire il movimento ondeggiante del lume si rende un importante servizio alla vista, massime di coloro, che, come i curiali soprattutto, hanno a leggere ed a scrivere nelle lunghe serate invernali le molte ore di seguito.

— La notificazione di questo I. R. Governo del 1.° del corrente, che si è riferita nel numero precedente del *Diario*, ragguardante alle cautele, onde impedire gl' incendii, che potrebbero procedere dalla fabbricazione, e dallo smercio d' oggetti *pirotecnici* *, è riportata in disteso nella *Gazzetta di Milano* del 4 di agosto 1830, n.° 216.

Draguignan, 12 *agosto* 1830. Il nostro Tribunale nell' udienza del 5 del corrente ha dovuto occuparsi di una causa singolarissima. Trattavasi della separazione *quoad thorum* di una donna di 82 anni per nome Elisabetta Garence, moglie di un tale Marin d' anni 42. Il Tribunale pronunciò che la moglie Marin-Garence dovesse essere separata di corpo e di beni dal marito

---

* Pirotecnia, *vocabolo derivato dalle voci greche* Pyr (*fuoco*), *e* techne (*arte*); *sinonimo di chimica, la maggior parte delle cui operazioni sopra i misti si fanno col fuoco. Così si suole dare l' epiteto di* Pirotico *a que' medicamenti, che hanno la virtù di abbruciare.* Pyrotica medicamina mortem dedere Petro Negrottio *leggesi in un antico processo relativo ad un' accusa contro un medico di F....* (estratto da memorie originali manoscritte di un antico Magistrato Piemontese, il sig. Conte Ghiliossi di Lemmie, dal quale furono gentilmente mandate al Compilatore del *Diario* sin dall' anno 1820).

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

suo, con espressa proibizione al medesimo di frequentarla. Ecco alcuni motivi di questo giudicato: » Atteso che sebbene non sia evidentemente dimostrato dagli esami seguiti, tanto in materia principale, quanto in materia contraria, che Marin abbia usate sevizie gravi e mali trattamenti verso la di lui moglie, appare tuttavia dalla deposizione di alcuni testimonii, che fra i due coniugi insorgevano frequenti e quasi giornalieri alterchi, e che sovente la signora Garence fu veduta singhiozzare, e colle lagrime agli occhi; — Attesochè sia per la tranquillità di una donna, che oltrepassa gli anni 80, che per far cessare lo scandalo delle troppo spesse e ripetute controversie, le quali non avrebbero un termine se i coniugi continuassero a coabitare insieme, a motivo della incompatibilità, che esiste tra il carattere d'un uomo di 42 anni, e quello di una donna più che ottuagenaria, vi è luogo a pronunciare la loro separazione »,

Parigi, 14 *agosto* 1830. I Notai non sono dispensati dal secreto, che è imposto loro nell' esercizio del notariato, di rispondere alle interpellanze della giustizia, siccome lo sono gli Avvocati. Così ha deciso per la prima volta la Corte di cassazione. Tale quistione interessa sommamente la Giustizia ed i Notai nelle loro relazioni coi clienti, e per la discussione, che ne venne fatta dinanzi al Supremo Tribunale regolatore, ha pure tratto ai doveri dei Medici, dei Chirurghi, e delle levatrici. Ecco alcuni motivi della relativa sentenza: « Attesochè l'art. 378 del cod. penale che stabilisce pene correzionali contro i Medici, i Chirurghi e altri Officiali di sanità, le levatrici e *tutte le altre persone* depositarie, per ragione dello stato loro, o professione, dei secreti loro confidati, ed i quali, tranne il caso, in cui la legge ingiunga loro di farsi denunciatori, avranno svelati questi secreti, è posto sotto la rubrica delle *calunnie*, *ingiurie*, e *rivelazioni di secreti*; che egli ha per iscopo di punire le rivelazioni indiscrete inspirate dalla malevolenza e dall'animo di diffamare e di nuocere, ma che non ne deriva già, che coloro i quali esercitano queste professioni debbano essere dispensati dal rivelare alla giustizia i fatti loro noti, al-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

lorquando sono escussi come testimonii, e che nell' interesse dell' ordine pubblico, le loro deposizioni sono riputate necessarie per giungere alla scoperta della verità; — Che i Notai non sono compresi in questa designazione generale dell' articolo *tutte le altre persone*, poichè i loro doveri, e le pene ch' essi possono incorrere nel caso di violazione in questa parte, sono stabiliti dall' art. 23 della legge del 25 ventoso anno 11, che contiene l' organizzazione del notariato, legge speciale, che direttamente li risguarda . . . . ».

Torino, 23 *agosto* 1830. Con R. Patenti date in Ciamberì il giorno 16 del passato luglio S. M. ha nominato l' Avv.° Giuseppe Crotta ad Assessore Aggiunto nel Tribunale di Prefettura d' Ivrea, e il Conte Carlo Balestrero di Castellengo a simile posto in quello di Asti; ed ha inoltre nominato il Conte Gaspare Fernex a Sostituito Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Aosta, e il Commendatore ed Avvocato Demetrio Murialdo a Sostituito soprannumerario dell' Avv.° Fiscale presso il Tribunale di Prefettura di questa Capitale.

— Con altra Provvisione del 6 di questo mese S. M. si è degnata di nominare i seguenti Segretarii di Giudicatura, cioè: Notaio Gio. Maria Dubouloz a Segretario della Giudicatura Mandamentale di Abondance (Chiablese), di prima nomina; Giuseppe Bernardo Golliet a Segretario di quella di Thones (Genevese), attuale Sostituito della stessa Giudicatura; Notaio Emilio Firpo a Segretario del Mandamento di Finale (Albenga), traslato da Noli; e Notaio Carlo Pescetto a Segretario in Noli (Savona), già Sostituito Segretario nel Tribunale di Prefettura sedente in essa Città di Savona.

— S. M. con R. Patenti di pari data ha permesso alla Comunità di Stradella di far bandi politici per essere osservati in quel luogo e territorio.

— Con R.° Brevetto del dì 11. del mese corrente S. M. ha nominato Giambatista Avanzino a Sindaco del Comune di Torriglia.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Annunzio di nuovi libri.

Abbiamo annunziato a suo tempo il 1.° volume del *Manuale Teorico-pratico del Sindaco di Comunità*, che si è fatto pubblico coi torchii del Capriolo in Alessandria ne' primi mesi del corrente anno (V. *Diario*, vol. XV, pag. 152), ed ora ne annunziamo il 2.° vol., il quale è importante quanto possa esserlo il primo, ed eziandio di molto maggior mole di quello. Parecchie note ed esattissimi moduli vengono acconciamente a dichiarare il testo. Quest' Opera è lavoro di persona che ha studiato a fondo la materia che imprese a trattare, e che non è digiuna di quelle altre molte cognizioni di cui debbe esser fornito chi soprantende all' amministrazione de' Pubblici. Noi raccomandiamo questo ottimo libro, non solamente agli Amministratori ai quali è precipuamente indirizzato, ma altresì agli Amministrati stessi, ed anche ai Forensi, a cui importa pure sommamente di avere delineata, siccome in un quadro, tutte le leggi, le istruzioni, ed i regolamenti che hanno tratto alle cose politico-economiche dei Comuni.

Il diligente Tipografo di Carmagnola, Pietro Barbiè, ha fatto venir fuori da pochi giorni la V.ª dispensa della nuova edizione del *Dizionario Piemontese* del Prete Zalli: esso comprende la lettera F., e va già ben oltre nella lettera G. Ci manca ora il tempo per fare la solita disamina dei vocaboli forensi (V. *Diario*, corr. vol. , pag. 79 e seg.), e l'abbondanza delle materie del Giornale d'oggi ci toglie pure lo spazio: ma ciò eseguiremo tuttavia nelle prossime ferie autunnali allorquando ci avverrà di annunziare la pubblicazione del fascicolo VI.°

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Anno VIII — 2.° Semestre

N.° 9

Torino
30 agosto 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana, e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.

SENTENZE E MASSIME.

Tribunale di Prefettura — Decreto in giurisdizione volontaria — Appello — Magistrato competente.

Il decreto del Tribunale di Prefettura, che rigetta una domanda in via di giurisdizione volontaria inoltrata per vendita di stabili, può essere denunciata al Reale Senato.

L' emendazione di detto decreto, perchè emanato senza contraddittorio, e trovandosi il Tribunale dopo di avere pronunciato affatto functus officio, *può chiedersi senza che sia necessario di far constare d'averne interposto appello.*

La signora vedova Stella qual tutrice testamentaria dell' infante Giuseppe Stella unico di lei figlio, trovandosi nella necessità di dover occupare una parte di un fondo annesso alla cascina di detto suo figlio posta sulle fini di Chieri, ed essendovisi alcuni proprietarii circonvicini aventi diritto di passaggio per detto fondo opposti con averla ottenuta formalmente inibita di pro-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

seguire le intraprese opere, inteso avea col sig. Paolo Pogliani permuta di una pezza beni attigua al fondo serviente del suddetto suo figlio con altra di questi, e ciò all'oggetto di essere in grado di somministrare altro passaggio egualmente comodo a tutti li co-utenti del primo per recarsi alle rispettive loro circostanti proprietà.

Quindi invocando le massime assentate dai Supremi Magistrati, e di cui nella decisione 12 novembre 1683 ref. D. Torrini causa Mazzetti contro Rattier ebbe ricorso al R. Tribunale di Prefettura di questa Città di Torino per l'approvazione della come sopra intesa permuta, li cui patti eransi ridotti in apposita scrittura privata.

Eseguitesi tutte le formalità dalla R. legge prescritte nell' interesse dell' infante Stella venne dalle stesse a risultare della convenienza, ed utilità di detto infante nel devenire all' inteso contratto; pure il predetto Tribunale a fronte anche del contrario avviso spiegato dall' Avvocato fiscale con declaratoria del 2 luglio 1830 non preceduta da alcun motivo, passò a pronunciare non farsi luogo all' implorata provvidenza.

Per parte della vedova Stella si denunciò tale provvidenza al R. Senato di Torino, da cui chiese all' appoggio delle seguite informazioni ed atti preceduti alla succitata declaratoria, in emendazione, ove d' uopo, di essa, ritenuto il risultato degli atti come sovra seguiti, darsi le opportune provvidenze per l' implorata autorizzazione della vedova Stella a devenire alla permuta, di cui si trattava, con provvedervi come meglio, ecc.

Comunicatesi le carte all' Ufficio del sig. Avvocato Generale per le sue conclusioni, emanarono queste sotto il 3 di luglio 1830 sottoscritte Campora nella conformità che segue:

Vista l' ordinanza di voto del R. Tribunale di Prefettura di Torino del giorno di ieri, colla quale venne dichiarato non essere luogo all' implorata provvidenza;

Sebbene non vada unito allo stesso decreto, ed ordinanza di voto l' atto d' interposizione d' appello, del quale ha la ricorrente ancora tempo di far fede davanti

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

il Supremo Magistrato, ove da questo siasi per credere tale incumbente necessario, l' Ufficio però pensa, che non faccia d' uopo il devenirvi, trattandosi di oggetto, in cui non vi è contraddittorio delle parti, e nemmeno vi è obbligo di diffidare il Tribunale *a quo*, che il suo provvedimento rimane sospeso, come sarebbe nel caso d' interdizione dallo stesso Tribunale dichiarata, ed ammessa, dal quale decreto è indispensabile d' interporre appello per parte di chi vuolsene querelare al Magistrato Supremo, affinchè l' inferiore sia diffidato di soprassedere da ogni ulteriore ingerenza nell' affare medesimo.

Questo diffidamento è inutile nel caso presente, essendo obvio che il Tribunale coll' emanato decreto è *functus officio* onninamente, nè ha a dare verun provvedimento in conseguenza dello stesso suo decreto.

Del resto, che sia lecito di portare alla cognizione del Supremo Magistrato quel decreto del Tribunale di Prefettura, che non accolga una domanda in via di giurisdizione volontaria inoltrata per vendita di stabili, è chiaro per se medesimo, e lo dichiarò ancora il detto Magistrato sul ricorso presentato dall' Agostino Figaro in conformità delle conclusioni dello stesso Ufficio del 9 di agosto 1829.

Il tenore poi dell' appellato decreto appalesa abbastanza che il Tribunale fu mosso a pronunciare nel modo ivi risultante, non perchè credesse di essere incompetente, quasichè s' appartenesse al Supremo Magistrato di concedere l' autorizzazione all' implorata permuta, ma sicuramente pel motivo, che non credette la permuta stessa vantaggiosa all' infante Stella rappresentato dalla di lui madre e tutrice.

Diffatti la permuta di cui è caso vedendosi progettata senza veruna rifatta da alcune delle Parti contraenti, ma dandosi e ricevendosi a vicenda un determinato quantitativo di terreno, non è il caso di

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

dispensa degli incanti contemplata nel § 15, tit. 11, lib. 5 delle RR. CC.; per lo contrario il provvedere intorno a tale atto è specialmente attribuito alla giurisdizione del Tribunale di Prefettura, come si legge nel primo alinea dell'art. 19 del R. Editto 27 settembre 1822, ove fra gli altri oggetti si parla determinatamente di permuta.

Venendo ora al merito, postochè il Tribunale di Prefettura ordinava non essere luogo all'implorato provvedimento, era suo dovere di precisare i motivi, che lo inducevano a così pronunciare.

In mancanza di essi l'Ufficio dovendosi rivolgere al risultato della cognizione di causa mandatasi assumere dallo stesso Tribunale, coerentemente alla quale emanarono favorevoli all'infante Stella le conclusioni del sig. Avvocato Fiscale del 30 passato giugno, osserva, che in quanto alla forma si sono in detta cognizione di causa esattamente adempiute le solennità dalla legge prescritte. Si sentirono due testimonii informanti, debitamente comprovati; si sentirono un prossimiore parente dell'infante, ed un suo vicino d'abitazione in mancanza d'altri di lui parenti; si sentì per ultimo il Perito d'Uffizio eletto, il quale procedette alla giurata sua relazione.

Ciò posto, se si parla della convenienza del prezzo, per cui si procede alla permuta delle mentovate due pezze, rimane palese dal momento in cui il Perito dichiarò, che quella dell'infante Stella era del valore, previi i calcoli diligentemente da lui fatti, di lire 1118 cent. 95, e che l'altra pezza che apparteneva al signor Paolo Pogliani era di L. 1152 cent. 92, in quale opinione concorsero pure gl'informanti, ed i parenti dell'infante Stella.

Che se poi si pon mente all'oggetto per cui si vuole dirigere lo scopo della progettata permuta, si fa manifesto, che più vantaggiosa non potrebbe dirsi allo

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

stesso infante d' appresso sempre a ciò, che somministra la mentovata cognizione di causa.

Trattasi di impedire un danno notevole, che deriva alla cascina del detto infante dall' avere una carreggiata in perfetta attiguità alla fabbrica, che vuole per maggior vantaggio dei fondi ampliare, avendo già persino dato in appalto le opere di costruzione, con trasportare essa servitù in altra parte più comoda ai co-utenti, per cui questi non potrebbero rifiutarsi di servirsene secondo la decisione 12 novembre 1683 ref. Torrini dall' instante invocata.

Trattasi di porre fine alla lite, che a tale riguardo sta ventilandosi davanti il Tribunale di Prefettura di Torino, i di cui atti furono pure all' Uffizio distribuiti; quali cose sono già d' un gran momento per dire conveniente la permuta, di cui si agisce, all' infante Stella, indipendentemente ancora dal valore del fondo, che viene a ricevere dal sig. Pogliano, eccedente il prezzo d' estimo stato dal Perito fissato al fondo del detto infante e nondimeno non astretto esso a veruna rifatta.

Per tali evidenti considerazioni l' Ufficio conchiuse potersi dal Supremo Magistrato, in riparazione del decreto del R. Tribunale di Prefettura della Città di Torino del 2 luglio p. p., e del quale si tratta, permettere l' implorata permuta delle pezze di terreno contemplate nella giurata relazione di perizia 22 giugno allora passato, e nella conformità tra le Parti già intesa, e risultante da scrittura privata che produssero, commettendo al signor Giudice del Mandamento del Po della Città di Torino d' assistere alla stipulazione dell' opportuno instrumento per l' interposizione del suo giudiciale decreto.

Ed il Reale Senato di Torino con suo decreto del 6 di luglio 1830 mandò eseguirsi le surriferite conclusioni dell' Uffizio del signor Avvocato Generale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Scrittura privata — Nullità — Esecuzione della medesima scrittura — Risoluzione di contratto.

Un contratto di subaccensamento di diritti di gabella sussiste anche per scrittura privata, ed il patto di riduzione della medesima in pubblico instromento, essendo un patto di semplice garanzia delle parti contraenti, non può influire sulla sostanza, e sussistenza del contratto stesso.

Un contratto stipulato anche senza mandato a nome di un terzo acquista tutta la sua forza dal punto, che colui nell' interesse del quale fu convenuto lo eseguisce, e ne promuove in qualche modo l' esecuzione, da ciò ricavandosi il suo assenso, ed una tacita, ed implicita ratifica del contratto stesso.

La questione sulla verità o non della seguita risoluzione di un contratto ne fa supporre non solo l' efficace preesistenza, ma tronca la strada a poter investigare la sussistenza o non del contratto stesso della cui risoluzione si tratta.

Bartolommeo Ricolfi Accensatore Generale delle R.e Gabelle di carne, corame, foglietta, acquavita, e birra per la Divisione d' Alessandria, sotto il 27 aprile 1827 per mezzo del sig. Giuseppe Magrini Direttore del servizio gabellario, di ciò incaricato, addivenne al subaccensamento degli stessi diritti pel Comune di Cassine posto in quella Provincia agli Alessandro Racino, Alessandro Sburlati, e Guglielmo Carozzo solidariamente obbligati per anni 2 a cominciare dal 1.° gennaio stesso anno a tutto il 31 dicembre 1828, e per l' annua somma di L. 1313 pagabile a duodecimi maturati, il tutto risultante da scrittura, che doveva occorrendo ridursi in pubblico instromento.

Si eseguì tosto da ambe le parti la convenuta subac-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

censa, ma non avendo li suddetti pagati li detti duodecimi furono dall' Esponente evocati nanti il Tribunale di Prefettura di detta Città, e previa interpellanza sul seguito subaccensamento, chiese la condanna in odio loro degli scaduti duodecimi in allora ascendenti a L. 650.

Il Guglielmo Carozzo si rese contumace, e gli Alessandro Racino, ed Alessandro Sburlati comparsi non contestarono il seguito contratto, ma dissero essere il medesimo stato risolto in giugno dell' istesso anno 1827.

Dopochè li suddetti Convenuti ebbero ad ammettere il divisato contratto, l' Esponente produsse per pura abbondanza la sunarrata scrittura, ch' essi riconobbero, ma dissero non essere tenuti ad eseguirla attesa la da essi allegata risoluzione, su del che interpellarono il Ricolfi, quale avendo personalmente risposto in senso negativo, li detti Racino, e Sburlati dedussero alcuni capitoli, a cui altri ne contropposse l' Esponente, quali tutti furono da quel Tribunale ammessi alla prova con sua sentenza del 18 luglio 1828: tendevano detti capitoli dall' un canto a stabilire, dall' altro ad escludere la pretesa risoluzione di detto subaccensamento, quale dal Ricolfi veniva riprovata anche perchè li Convenuti posteriormente all' epoca della pretesa risoluzione diedero esecuzione a quella scrittura sia col fatto, che col non fatto;

Col fatto per essere addivenuti ad abbuonamenti con alcuni osti di detto luogo di Cassine;

Col non fatto, perchè ove realmente fosse seguita detta risoluzione avrebbero detti Convenuti nella loro qualità di osti e vendenti vino dovuto conformarsi al disposto delle leggi gabellarie, e quindi fare all' Autorità locale le necessarie consegne del vino ed uva da essi introdotti nei locali dei loro esercizii, lochè non era stato da essi eseguito.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Prodotti gli esami *hinc inde* seguiti, siccome allo stato di questi restava pienamente esclusa la pretesa risoluzione di contratto dagli Avversanti sostenuta, il Ricolfi conchiuse fossero li Convenuti condannati solidariamente al pagamento della convenuta mercede di due anni di subaccensa in allora scaduti nella somma di L. 2626, compresa l'onoranza, co' suoi interessi decorsi, e decorrendi, e ciò sotto deduzione dei pagamenti da essi fatti dal 1.° gennaio 1827 sino al 27 aprile stesso anno da scontarsi colle spese degli Impiegati, e d'Ufficio occorse, e fatte in detto luogo di Cassine pendente tal termine in conformità del seguito succennato contratto, il tutto come sarebbe stato accertato, e liquidato.

Pretendendo detti Convenuti di avere coi loro esami giustificata l'opposta risoluzione di contratto, offrirono di giurare suppletivamente, e ciò mediante chiesero l'assolutoria dalle domande del Ricolfi.

Le loro conclusioni furono da quel Tribunale accolte in ogni sua parte con sentenza 5 settembre 1829, colla quale si ebbe pure a ravvisare qual semplice memoria, e per non obbligatoria la divisata scrittura 27 aprile ultimo.

Da tale sentenza appellò il Ricolfi alla R.ª Camera dicendola ingiusta e gravatoria per li seguenti motivi:

1.° Perchè con essa si fece dipendere l'esistenza del contratto in questione dalla detta scrittura 27 aprile 1827, mentre quello era diggià stato dalli Convenuti giudicialmente ammesso in comparsa 20 agosto stesso anno in risposta all'apposita interpellanza loro dedotta, e tale scrittura non venne prodotta in causa se non se nella successiva comparsa 12 novembre stesso anno, e questa dopo essere stata dalli Convenuti formalmente recognita mai venne in corso di causa impugnata di nullità, cosicchè coll'aver voluto quel Tribunale riconoscere in detta scrittura minor efficacia di quanto gliene attribuivano gli stessi Convenuti, decise *ultra petita*.

2.° A nulla influisce la circostanza che fosse stata quella stipulata dal sig. Magrini a nome dell'Accensatore dal punto, che dal canto di questi col fatto

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

dell' esecuzione della medesima, e coll' instituzione del giudicio stesso ne veniva pienamente approvato l' operato, e proposto l' eseguimento, per cui la ratiabizione di quella stragiudicialmente, e giudicialmente fatta l' aveva resa efficacissima a retroagire sino all' epoca della sua esistenza *1.

L' esecuzione d' altronde dal canto degli stessi Subaccensatori di quella scrittura allo stato degli atti evidentemente giustificata, il non mai averla impugnata perchè stipulata col Magrini, la risoluzione di essa dai medesimi trattata di presenza col sig. Ricolfi escludeva, potesse quella scrittura allo stato degli atti misurarsi nel senso, che piacque a quel Tribunale *2.

Il patto della riduzione di detta scrittura in pubblico instromento non era sostanziale *3, e necessario per l' esistenza del contratto che poteva sussistere per atto privato, e benchè tale patto fosse limitato ad un termine fisso siccome patto di comune garanzia, era lecito alle parti di farlo eseguire quando più loro piaceva,

---

*1 *L' esecuzione volontaria di un atto, o contratto equivale all' espressa ratifica, e questa* mandato comparatur; *in massima però la tacita ratifica non può risultare che da un atto necessariamente riferibile alla convenzione, che si pretende approvata* (*Giurisprudenza del Senato di Genova, serie 2.ª, tom. 1.* (1825) *pag. 315), ed allorquando l' assenso ad un contratto può dirsi di semplice approvazione, lo stesso in qualunque tempo si ottenga, si retrotrae al giorno, in che l' atto fu consentito; più questo assenso può essere implicito.* (*citata Giurisprudenza prima serie, vol. 3, pag. 100*).

*2 *L' esecuzione volontaria di una convenzione portata da una scrittura privata mancante delle forme legali prescioglie la scrittura medesima da' vizii suoi:* — *Così decideva il Senato di Genova il 27 settembre 1828 nella causa Bertoli contro Fazio.* — *Vedasi la precitata Collezione dell' Avvocato* Gervasoni, *vol. 4, pag. 122, serie seconda.*

*3 *V. Faber cod. lib. 4, tit. 16, def. 14, e tit. 15, def. 23.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

giacchè il non essere stata quella ridotta nel termine stabilito non pregiudicava nè agli uni, nè agli altri, mentre trattavasi di patto bilaterale, alla cui esecuzione non vi era mora nè giudiciale, nè stragiudiciale in odio di uno di essi.

Nè era il caso, che quel Tribunale potesse far dipendere il suo giudicato dalla validità, o non di quella scrittura, sia perchè ciò era fuori di contestazione, nè poteva aversi riguardo alla discussione incidentale elevata all'udienza del Magistrato, allorchè la causa venne riferta *1; che anzi la pretesa inefficacia di detta scrittura dal Magistrato d'ufficio rilevata era direttamente contraria alla volontà d'ambe le parti, che l'avevano eseguita e riconosciuta come valida, ed unicamente discutevano il punto della risoluzione della convenzione in quella stipulata, locchè faceva supporre essenzialmente la sua validità ed efficacia, e come tale l'aveva pure implicitamente riconosciuta detto Tribunale colla sua sentenza 18 luglio 1828 succitata, quale aveva fatto transito in cosa giudicata; mentre se tale scrittura fosse stata inefficace, inutili e superflui avrebbero dovuto ravvisarsi dallo stesso Tribunale gli incumbenti, cui fece luogo con detta sentenza, ed ai quali più non ebbe esso riguardo nella definitiva *2.

---

*1 *Li Giudici non debbono giudicare sulle domande che si proponessero verbalmente all'udienza, e che non fossero state proposte negli atti della causa.*

Laddove contravvenissero a questo principio, la loro sentenza dovrebbe considerarsi siccome nulla; però in quella parte soltanto che riguarda alle domande verbali proposte all'Udienza. Decisione del Senato di Genova, citata Collezione, serie 2.ª, vol. 2, pag. 260.

*2 *Sul punto se le sentenze interlocutorie possano talvolta vincolare il Magistrato nelle definitive, noi rimanderemo il lettore alle Autorità citate nella suddetta Collezione della Giurisprudenza del Senato di Genova al succitato vol. 2, serie 2.ª, pag. 174. = Vedasi anche quanto leggesi a pag. 341 e seguenti del* Diario *vol. 15.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

3.° Perchè non avendo li convenuti Racino, e Sburlati somministrata neppure una semipiena prova del loro assunto, ed in ogni caso questa restando perentoriamente distruttta dagli esami seguiti nell' interesse dell' appellante, non poteva essere il caso, giusta le note massime, fossero detti Convenuti ammessi a giurare suppletivamente, incombente questo altronde superfluo giusta il sistema da quel Tribunale adottato, giacchè se detta scrittura era di niun effetto non era neppure il caso di corredare con giuramento la prova della seguitane risoluzione, questione questa che affatto oziosa doveva ravvisarsi a fronte di una scritta che di niun valore presentavasi al Tribunale; altronde poi, siccome la cosa non poteva a meno dal propendere a favore del signor Ricolfi, per cui stava il contratto, ed una prova preponderante sarebbe stato piuttosto il caso di deferire al medesimo tale giuramento e non ai Convenuti suddetti.

4.° Finalmente perchè avrebbe quel Tribunale con detta sentenza riconosciuti tutti gli incombenti in causa seguiti a nome delli soli Racino e Sburlati per profittevoli al Guglielmo Carozzo, tuttochè contumace, e ciò contro tutti li principii del dritto comune, e delle RR. CC.

In vista di questi motivi tuttochè dal canto degli appellati si sostenesse il ben giudicato del detto Tribunale, la R. Camera con sua sentenza in data del quattro giugno 1830 in riparazione della sentenza del Tribunale di Prefettura d' Alessandria 5 novembre ultimo, dichiarò solidariamente tenuti li Racino e Sburlati, ed il contumace Carozzo al pagamento verso il suddetto Ricolfi della somma di L. 2626, compresa l' onoranza da quello negli atti proposta, coi legittimi interessi, sotto deduzione dei pagamenti dai medesimi fatti dal 1.° gennaio 1827, da scontarsi colle spese dei Commessi, sì e come il tutto verrà accertato, e stabilito avanti il signor Relatore, a cui commette di dare le opportune provvidenze, condannando il contumace Carozzo nelle spese che lo riguardano; compensate le altre.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

MATERIE DIVERSE.

Novazione — Presunzione.

La novazione non s' induce *nisi de hoc expresse cautum sit.* Così pronunziava il Senato, ref. D. Demorra in causa Massaris e Depaoli contro Uccello il 3 di gennaio 1731.

Colla novazione si fa, che il debito, il quale non era dovuto *ex praecedenti causa*, lo sia *ex causa nova.* Così pure ebbe a decidere lo stesso Magistrato Supremo il 10 di giugno 1757, ref. D. Beltrami in causa *utrinque* Albini.

Beni indivisi — Esecuzione — Divisione — Art. 87, 91 e 94 del R. Editto ipotecario.

L' Eccell.mo R. Senato di Genova con sentenza profferita ref. D. Grillo in causa *utrinque* De-Agostini il 12 di agosto 1829, ha deciso, che la divisione, di cui parla l' art. 91 del R. Editto sulle ipoteche del 16 di luglio 1822, non debbe di necessità essere preceduta dall' ingiunzione voluta dall' art. 94 successivo, nè dalla esecuzione sui mobili menzionata nell' art. 87 precedente.

Mentecatto o furioso — Cura — Sua estensione.

L' atto di cura da passarsi a chi è deputato curatore ad un mentecatto o furioso, dee risguardare non solamente l' amministrazione de' di lui beni, ma altresì la cura della di lui persona. Fu perciò detto nullo un atto passato colla semplice menzione de' beni. La cosa per verità è naturalissima, giacchè questi tali pel vizio d' animo di cui sono affetti hanno principalmente bisogno di chi la persona loro con ogni maniera d' uffizii e di riguardi abbia a dirigere e a tutelare: » In mentecaptis, in furiosis quasi dici potest mentem non esse; nam lucida intervalla, quod et brevia et rarissima, rem non immutant; propterea que eorum persona indiget quammaxime aliorum, et potissimum propinquorum auxilio ». Si hanno esempii a questo proposito

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

con cui il Reale Senato, in conformità di conclusioni dell' Avvocato Generale, mandò all' Attuaro di spedire un nuovo atto senza costo di spesa (V. concl. del 13 di febbraio 1754 in causa Prandi).

Legato d' una cosa litigiosa — Erede — A che sia tenuto.

La massima, che il testatore, nel dubbio, non è riputato legare diritto maggior di quello che ne ha egli stesso, si applica in tutta la sua estensione al legato di cose litigiose.

L' effetto di una simile disposizione dipende dall' esito della lite: se viene giudicato che il defunto era proprietario della cosa rivendicata da lui, o contro lui, il legatario dee ottenerne la rimessione; se all' opposto resta deciso a favore della parte contraria, il legatario nulla potrà pretendere. Ciò è stabilito *in terminis* dal cap. 1 della nov. 112, ed è con tale distinzione che si ha ad intendere la legge 4 cod. *de litigiosis*.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Bastia, 8 *agosto* 1830. Nella causa Giuseppi, Natalini ed Estela il nostro Tribunale di commercio, e poscia la Corte in grado d' appello, hanno pronunciato, che gl' interessi d' una lettera di cambio scaduti prima della domanda debbono essere riuniti al capitale per determinare l' appellabilità della causa. Portatasi eziandio in cassazione la causa, il relativo ricorso venne testè rigettato con la seguente testuale: » Attesochè la domanda comprendeva due oggetti diversi, cioè, 1.° il capitale rilevante a fr. mille; 2.° gl' interessi scaduti prima della domanda; che coll' avere riunito questi interessi al capitale, onde decidere la ricevibilità dell' appellazione, la denunciata sentenza ha fatto una giusta applicazione delle leggi sulla materia ».

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Firenze, 10 *agosto* 1830. Il nostro Supremo Consiglio in causa Albizzi e Corinaldi ha deciso, che l' interveniente in causa anche al solo oggetto di assistere nel giudizio una delle parti ha diritto di appellare.

Siena, 12 *agosto* 1830. La R. Ruota sedente in questa città ebbe a decidere nella causa Lombardini e Martini, fra le altre cose, che allorquando risulta evidentemente della buona fede e della utilità della transazione fatta dall' erede putativo, debbe la medesima osservarsi anche dall' erede vero.

Venezia, 15 *agosto* 1830. Non possono i Tribunali di commercio, sopra instanza di un creditore, dichiarare il fallimento di un commerciante, e fissarne l'epoca dell' apertura, se prima il supposto fallito non è citato. Così decise la cessata nostra Corte d' appello, mentre era in vigore il codice civile (N. B. questa decisione come pure quelle, che si riferiscono qui appresso sotto le rubriche di Ancona, Bologna e Brescia, sono utili per le nuove questioni, che vengono di bel nuovo a riprodursi sulla stessa materia).

Ancona, 14 *agosto* 1830. La nostra Corte decideva che l' obbligazione fondata sopra una falsa causa non può avere alcun effetto (art. 1131 del Cod. Civ.). È falsa la causa dell' obbligazione laddove invece di essersi desunta dai veri fatti, siasi fondata sopra altri inveridici ed insussistenti.

Brescia, 12 *agosto* 1830. L' ipoteca convenzionale per gli art. 2117 e 2127 del Cod. Civ. esiste quando sia pattuita indipendentemente dall' iscrizione, che non vale che a stabilire i gradi di anteriorità fra i creditori inscritti (art. 2134 e 2166 del cit. Cod.). Così pronunciò la cessata nostra Corte.

Bologna, 17 *agosto* 1830. Allorquando esiste il consenso reciproco delle parti sulla cosa e sul prezzo, il compratore non può recedere dal contratto, perdendo la caparra. Tale facoltà ancor meno compete al compratore nel caso, in cui il contratto abbia avuto un principio di esecuzione reciproca mediante la consegna di una parte delle merci e del prezzo a questa corri-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

spondente. La nostra Corte ebbe a decidere in questi precisi termini in una causa, che per una parte e per l'altra arringarono egregi Patrocinatori.

Parigi, 20 *agosto* 1830. Il Tribunale di commercio sedente in questa capitale con sentenze in data del 12 e 17 del corrente mese ha dichiarati in istato di fallimento i seguenti negozianti, cioè: Lebrun; Laugier padre e figlio; Dufrayer; Lelièvre e Despallières; Courtejaire primogenito; Putel e Gonnet; Rambaud; Clin; Maurer; Bargy e Gotheimer.

Lione, 22 *agosto* 1830. Le controversie insorte intorno all'esecuzione delle condizioni della vendita d'un negozio e fondi di caffè tra il venditore e l'acquirente, il quale debbe esercirlo per conto suo personale, non sono di competenza dei Tribunali commerciali. Così ha deciso il nostro Tribunale di commercio nella causa Chapuis e Rebuffet: e la sentenza testuale è riportata in un giornale forense di Parigi del 20 del corrente agosto.

Torino, 30 *agosto* 1830. S. M. con R. Provvisione del dì 11 del corrente si è degnata di approvare il contratto stipulato dal Vice-Intendente della Provincia di Carouge con Gio. Antonio Demariaz per la cessione a favore delle R. Finanze di alcune tavole di terreno attiguo al locale ove sono le carceri di San Giuliano.

— Con altra R. Provvisione dello stesso giorno S. M. ha nominato Erasmo Porcellini a Misuratore a Sartirana, e Michele Coragliotto ad Agrimensore nel luogo di Bosconero.

BIBLIOGRAFIA.

Appena or son compiuti i sei mesi dacchè abbiamo annunziato la seconda serie dell' Annotatore *degli errori di lingua* del Prof. Ponza da Cavour (V. *Diario* vol. XV, pag. 136), e già ci tocca d'annunziarne la serie terza, la quale, siccome le due prime, merita moltissima e schietta lode; diremo anzi, che quest' ultima supera quelle d'assai. L'art. III, fra gli altri

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

(pag. 31 e seg.), risguarda di proposito lo stile forense, ed è nel suo genere un capo-lavoro : ivi brilla sempre ognor più il puro attico sale naturalissimo e frizzante; nè la logica della lingua vi è per nessun verso negletta in tutti gli articoli dell' ottimo libro, che noi vorremmo veder fra mani della studiosa nostra gioventù. In questa dispensa il ch. Prof. ci avvisa aver esso intrapresa (pag. 65) la compilazione di un nuovo *Vocabolario piemontese*, di che già eravamo noi informati dall' *Antologia* di *Firenze* *, num.° 113 uscito nello scorso mese di giugno, dove in un bellissimo e dotto articolo molto si encomia la proposta di lui, e le altre opere sue con queste parole : » Il Capelli e lo Zalli stamparono due vocabolari Piemontesi : sempre merita onore chi ha aperta la via; ma a quel ch' essi non dicono, ed a quello, che non dicono bene, supplirà l' opera di Michele Ponza, valente critico e grammatico già chiaro per molti lodati lavori in fatto di lingua italiana, il quale sta preparando un vocabolario Piemontese e italiano giovandosi dell' Opera ms. del Broccardi **». Noi auguriamo all' erudito e laborioso Professore lunghi anni e ferma salute, perchè possa condurre a buon termine questi divisati lavori, da cui avrà utile grande e ad un tempo onore e lustro la patria nostra.

---

* *Giornale riputatissimo di scienze, lettere ed arti, che esce con ogni regolarità per fascicoli mensili da dieci anni in quà dai torchii di L. Pezzati.*

** *Questo Broccardi, che credo fosse dottor medico, uomo di gagliardo ingegno, compilava verso la metà del secolo XVII un vocabolario estesissimo del nostro dialetto, che poi non fu stampato; e l' originale ms. è stato riposto negli archivii accademici.*

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Anno VIII — 2.° Semestre

N.° 10 — Torino 6 settembre 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana, e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.

SENTENZE e MASSIME.

Promessa di pagamento — Mora — Condizione — Interessi — Quando siano dovuti.

La promessa di pagamento senza interessi pendente una determinata mora dà azione agli interessi posteriormente scaduti anche senza altra convenzione speciale, richiesta giudiciale, o stragiudiciale.

Non può chiedersi il pagamento di una somma, alligato alla condizione della vincita di una lite, e del conseguimento di un capitale presso terzi sequestrato, quando siasi esso capitale in parte esatto per transazione coll' obbligo della rappresentazione.

Con instromento 19 dicembre 1818 rogato Guala, la signora Frova-Laguidara constituì in dote alla sua figlia Rosa Carlotta sposa Daviso la somma di L. 4m. pagabili la metà fra anni due allora prossimi, e l' altra metà dopo il decesso di esso constituente senza interessi pendente mora;

Ma nel caso che la madre Laguidara fosse venuta ad esigere un capitale allora sequestrato presso certa Agata Muratore di Cuneo, per cui vertiva lite contro il No-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

taio Clarotti, ed altri, si obbligò essa a sborsare il saldo di tutta la dote senz' altra mora.

Il Barone Daviso marito della Rosa Laguidara narrando, che nel 1821 la signora Laguidara madre avesse dalla Muratore esatto la somma di cui sopra, chiese nel 1829 il pagamento per intiero delle L. 4m. capitale dote constituita alla sua moglie, oltre agli interessi della prima rata di L. 2m. decorsi dopo la pattuita mora scaduta con il 19 dicembre 1820, e per le altre L. 2m. dall' epoca della fatta esazione del capitale sequestrato presso la succitata Agata Muratore, che disse avere avuto luogo nel 1821, a qual proposito dedusse a questa una specifica interpellanza, con protesta di ogni danno, e spesa.

Negò la Convenuta di avere esatto tutto il credito dalla Muratore, ma solo disse di averne ritirato una parte; ed oppose nello stesso tempo di essere tenuta alla corrispondenza d' interessi perchè non pattuiti, ed avendo offerto il pagamento della prima rata, cioè delle capitali L. 2m. mediante impiego, o cauzione per trattarsi di dote, chiese venir assolta dalle avversarie domande.

L' Attore perciò in comparsa 28 dicembre 1829 dedusse alla Convenuta due capi di giuramento decisorio tendenti a dimostrare, che quest' ultima avea il 14 gennaio 1823 in Torino, od in quell' altro verior tempo, e luogo esprimendo fatta colla Muratore convenzione circa il narrato credito, in di cui seguito ritirato avea dalla medesima la somma a di lei mani depositata, colla passazione della generale quitanza.

Produsse inoltre lettera, che disse scrittagli dalla Convenuta in data 11 settembre 1829, in cui gli offrisse lo sborso delle L. 4m. interpellandola se volesse, o non riconoscerla, e mediante impiego, e sufficiente cautela della prima rata, instò per la condanna della Convenuta tanto di essa prima rata, quanto a suo tempo della seconda oltre agli interessi già sopra proposti, e spese.

Dalla signora Laguidara si oppose, essere ammessibili li capi di giuramento dedottile, come quelli che

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

si riferissero ad un pubblico instromento, e si disse irrilevante allo scopo avversario la prodotta lettera.

Quanto alle L. 2m. prima rata chiese dichiararsele facoltativo di farne il deposito a spese, e rischio dell' Attore, salvo facesse constare della sua risponsabilità, od altra valevole cautela.

Assegnatasi in questo stato la causa a sentenza il Regio Tribunale di Prefettura di Torino sotto il 12 marzo 1830,

Attesochè l' obbligazione della Convenuta si era a titolo di dote, la cui conservazione dovendo essere cautelata, si rendesse perciò senza giusto oggetto l' instanza dell' Attore per la condanna delle non dissentite L. 2m., mediante la sola offerta delle dovute cautele;

Che riguardo all' instanza della Convenuta pel deposito di detta somma non fosse ancora l' Attore stato constituito in mora ad adempiere la condizione per la di lei esazione;

Che li due capi di giuramento si riferivano a convenzione specifica, la quale constituisse il titolo della domanda dell' Attore;

Che la clausula senza interessi pendente mora non fosse mai stata dalla legge, o da decisione ravvisata titolo per se valevole a far decorrere tali interessi dopo la scaduta mora, e che le leggi, e giudicati li quali attribuiscono gl' interessi di dote, riguardino esclusivamente quella dovuta dal padre, ed in contemplazione del dovere, che a questo incumbe di dotare le figlie, e di alimentarle, ed indumentarle;

Per tali motivi dichiarava, 1.° non essere luogo all' instanza dell' Attore per la condanna delle L. 2m. prima rata sino a che non avesse egli o dimostrata la propria risponsabilità, o prestata altra idonea cautela;

2.° Non essere del pari luogo all' instanza della Convenuta pel deposito sino a che l' Attore non fosse constituito legalmente in mora per l' adempimento di quanto sopra;

3.° Non essere dovuti gl' interessi delle L. 2m. prima rata salvo dalla giudiciale domanda;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

4.° Essere prima d' ogni cosa tenuto l' Attore a procurarsi, ed a produrre la convenzione, in forza di cui avea proposto essersi dalla Convenuta esatto il credito contemplato in detto instrumento dotale. Spese compensate.

Da tale sentenza appellò il signor Barone Daviso al R. Senato di Torino per motivi di gravame derivante massime dalla disposizione del capo 3.° della stessa, con che si fosse anche implicitamente deciso, essergli nemmeno dovuti gl' interessi dell' altra rata di L. 2m. salvo dal giorno della fattane domanda.

Ritenuto infatti, che a termini dell' instrumento 19 dicembre 1818 la signora Laguidara si era obbligata al pagamento della prima rata fra anni due senza interessi pendente tale mora, ne seguisse, che trascorsa essa mora dovessero decorrere di pien diritto gl' interessi di detta somma secondo li presi convegni, ed anche per disposizione di legge per trattarsi di somma constituita in dote.

Quanto all' altra rata la signora Laguidara si fosse obbligata di pagarla senz' altra mora tosto che avesse conseguito il capitale sequestrato presso la Muratore, locchè avesse avuto luogo, come apparisse dall' instromento 14 giugno 1823 rogato Barzecchi, da qual giorno fosse dessa rimasta in mora a pagare anche questa rata, e così fossero dovuti gl' interessi senza che nè riguardo alla prima, nè alla seconda rata fosse d' uopo d' alcuna giudiciale interpellanza in proposito.

Sostenne anche detta sentenza a se gravatoria perchè non avesse fatto luogo all' instata condanna pel pagamento della prima rata da gran tempo scaduta, epperciò conchiuse in riparazione della sentenza cadente in appello, giudicando il Magistrato *ex integro*, dichiararsi la signora Laguidara tenuta al pagamento a favore di esso Barone Daviso delle intiere L. 4m. previe le cautele a somministrarsi da esso a giustificazione della sua risponsabilità cogl' interessi quanto alla prima rata a partire dal 17 dicembre 1820, giorno della scadenza della mora, e quanto alla seconda rata dalla

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

data dell' instrumento 14 giugno 1823 rogato Barzecchi portante quitanza della signora Laguidara a favore di Agata Muratore ; e ciò oltre il rimborso di ogni spesa e danni.

Replicò la signora Laguidara essere irrilevante il biglietto da essa scritto, al cui appoggio pretendesse il sig. Barone Daviso di dedurre si fosse essa obbligata, od avesse inteso di obbligarsi in modo puro e semplice al pagamento delle intiere L. 4m., essendo che in detto biglietto non si accennasse che la combinazione del modo di eseguire quel pagamento, sempre quando però le parti avessero potuto cader d' accordo intorno alle condizioni, che per tale pagamento doveano osservarsi.

Pose del pari in riflesso, che dai termini dell' instrumento 19 dicembre 1818 non altrimenti sarebbe essa astretta al pagamento delle L. 2m. convenute pagarsi dopo il di lei decesso, e senza interessi, meno pendente mora, fuorchè nel caso in cui si fosse da lei vinta la causa contro il Notaio Clarotti, ed altri, ed avesse conseguito il capitale sequestrato presso la Muratore.

Essere nè l' uno, nè l' altro dei suddetti due casi avvenuto, poichè la lite suddetta vertisse tuttora nanti lo stesso Magistrato ref. D. Vergnasco, e non si fosse esatto il capitale sequestrato presso la Muratore, perchè non potesse tener luogo dell' esazione contemplata in detto instrumento il parziale conseguimento sulla somma sequestrata da essa Laguidara con instrumento 14 giugno 1823, fatto, di cui si obbligò alla rappresentazione in caso di totale esazione della somma sequestrata.

Disse ciò stante essere evidentemente dimostrata l' insussistenza dei gravami avversariamente addotti contro la sentenza cadente in appello, che chiese confermarsi, con rimettersi le parti nanti li signori primi Giudici per la di lei esecuzione colle spese.

Ma il R. Senato con sua sentenza del 23 agosto 1830 ref. D. Equite Quigini-Puliga passò a dichiarare tenuta la signora Laguidara al non dissentito pagamento della

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

prima rata delle L. 2m. cogli interessi dalla scadenza della mora, mediante però quanto al capitale idonea cauzione, e non essere venuto il caso del pagamento delle rimanenti L. 2m., compensate le spese.

Citazione — Procuratore sottoscritto — Prefetto — Materia commerciale.

Il decreto di citazione rilasciato dal solo Prefetto in nome proprio, trattandosi di materia commerciale, e nelle provincie, ove non risiede il Magistrato del Consolato, è valido.

La copia di citazione in tali casi significata al reo deesi eseguire, quantunque trovisi sottosegnata da altro Procuratore che quello, a di cui nome erasi sporto il ricorso.

Trovandosi Carlo Cappone, Negoziante nella Città di Casale, creditore verso Gioanni Campastro Negoziante nel luogo di Ovada, Provincia d'Acqui, evocò quest' ultimo nanti il Regio Tribunale di Prefettura di quella Città all' oggetto di ottenerlo condannato al pagamento della somma di lire 1408 ammontare di altrettante merci pretese accreditate al Campastro il 17 marzo 1827 in Casale.

Oppose il Convenuto, che la copia di citazione intimatagli non fosse autenticata dal Procuratore o suo Sostituto, che sottoscritto avea il ricorso presentato al signor Prefetto di Casale, e per altra parte non concorresse alcuna delle condizioni previste dalle Regie Patenti 29 febbraio 1828, perchè potesse egli essere evocato nanti il Tribunale di Prefettura suddetto, e tanto meno nanti il prelodato signor Prefetto, che a termini della stessa Regia legge non avesse per se solo giurisdizione alcuna, motivo per cui senza punto entrare nel merito, ed al primo comparire in quel giudicio opponeva allo stesso di nullità, avuto riguardo al modo con cui fu instituito, e d' incompetenza al Tribunale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Contraddiceva l' Attore, che la comparizione del Convenuto in giudicio sanasse ogni irregolarità per difetto di legittima autentica delle citatorie allo stesso intimate, e che per rendere quel Tribunale competente bastasse ritenere, che le merci erano state accreditate in Casale.

Sulla persistenza delle Parti nelle rispettive eccezioni assegnatasi la causa a sentenza, fu poscia proferta il 9 dicembre 1829.

Con essa, reiette le eccezioni di nullità e d' incompetenza dal Convenuto opposte, si dichiarò dovere esso deliberare in merito delle attrici domande colle spese dell' incidente.

Nel giudicio d' appello nanti il Magistrato del Consolato di Torino in via di gravame introdotto per parte del Campastro sostenevasi pure essere detta sentenza radicalmente nulla, siccome nullo il giudicio preceduto, e la forma della di lui instituzione; si facevano ad un dipresso valere le stesse instanze ed eccezioni, di cui in primo giudicio; sicchè venne la causa assegnata a sentenza previe conclusioni dell' Uffizio del sig. Avvocato Fiscale presso detto Magistrato.

In esse conclusioni emanate sotto il 19 di aprile 1830, sottoscritte Usseglio, l' Ufficio prese ad osservare, a due motivi pretendersi dal Campastro di appoggiare la nullità della denunciata sentenza, il primo, cioè, che non abbia il detto Tribunale in pronunciare fatto caso della nullità opposta al giudicio avanti di lui instituitosi, a motivo che la copia di citazione stata intimata al Convenuto non fosse sottoscritta dal Procuratore stesso, o suo Sostituito, il quale sottoscritto avea il ricorso presentato al signor Prefetto di Casale, e che da questo solo si fosse rilasciato il decreto di citazione quando che dovesse tale decreto emanare a nome del Tribunale;

2.° Perchè il suddetto Tribunale colla sua sentenza avesse altresì rigettata l' opposta declinatoria del Foro da esso Convenuto apposta, ed appoggiata a che non vi concorresse alcuna delle condizioni previste dalle Regie Patenti 29 febbraio 1828, per poter essere evo-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

cato nanti il Tribunale di Prefettura di Casale, per essere egli domiciliato in Ovada, provincia d' Acqui, e tanto meno nanti il predetto signor Prefetto, il quale a fronte di dette Regie Patenti non vi avesse per se solo giurisdizione.

In ordine al 1.° degli accennati motivi di nullità disse, doversi ritenere, che essendo stata col disposto delle divisate R. Patenti attribuita ai Tribunali di Prefettura, ed ai Prefetti nelle rispettive provincie in prima instanza la stessa giurisdizione, ed autorità in ordine alla materia commerciale che esercita il Magistrato Supremo del Consolato di Torino nella sua provincia, fosse chiaro che deesi dai detti Tribunali e Prefetti serbare la stessa norma nella processura, che venne dalle RR. CC. per quello prescritta.

Ora al § 1, cap. 2, tit. 16 di quelle si vedesse stabilito, che si dovranno dal Capo del Consolato sentire e decidere alla mercantile, e sul campo tutte quelle contese, che potranno spedirsi così, e senza formalità d'atti, e se qualche scrittura di processo sarà indispensabile si farà sempre sommariamente.

Da questa disposizione pertanto nascesse, che, senza trattenersi sul motivo, a cui esso Tribunale appoggiò, non sussistere la pretesa nullità di citazione, quello cioè, che essendo il Campastro comparso doveasi in tal modo considerare sanata ogni nullità; opinione questa conforme pure a quanto risulta adottarsi in pratica, ed al sentimento di varii Autori (Gratian. discept. for. cap. 156, n.° 1; Sabel. prat. univ. § *Citazioni*, n.° 7); comunque la copia del libello si fosse, trattandosi di giudicio sommario sarebbe sempre valida la citazione, giusta quanto c' insegna l'Abecclesia nella osserv. 39, ove al n.° 2 si esprime in questi termini = in causis summariis sufficit qualis qualis petitio = e poscia al n.° 4 = libellus non est de substantia iudicii ubi proceditur summarie, sed sufficit talis qualis petitio in actis redacta, ex qua reus possit deliberare.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Relativamente al secondo motivo di nullità poi, cioè dell' incompetenza del detto R. Tribunale di Prefettura in pronunciare, fosse a ritenersi, che il Campastro si fece bensì a pretendere, che il pagamento delle merci a fronte di una lettera da esso presentata del 7 giugno 1828 dovesse effettuarsi in Genova, ciò che peraltro non si potesse dalla stessa nè anco stabilire, dacchè il di lei contenuto, e l'epoca, in cui venne scritta, non portasse che una delegazione di pagamento inefficace ad elidere la pretesa dell' Attore, che un tal pagamento all' epoca del fatto accreditamento si fosse convenuto, doversi effettuare in Casale, tanto più che giammai il Campastro si fosse fatto a contestare quanto altresì dall' Attore si sosteneva in contraddittorii 26 agosto, e 16 settembre 1829, cioè che il contratto fosse seguito in detta Città di Casale, e chepperciò fosse competente il R. Tribunale di Prefettura, come Tribunale del distretto, in cui era stata fatta la promessa, e consegnata la merce, motivo per cui, quand' anche non avesse fatto caso del luogo di destinato pagamento, esso Tribunale non abbia potuto che far a meno, a fronte del disposto dell' alinea 3 del § 1 delle Regie Patenti succitate, di rigettare la proposta declinatoria del Foro.

Laonde l' Ufficio conchiuse potersi dal suddetto Supremo Magistrato dichiarare non ostare all' esecuzione della sentenza, del cui appello si tratta, li motivi di nullità dall' appellante opposti, e quella confermando condannarsi quest' ultimo nelle spese.

Ed il prelodato Magistrato del Consolato con sentenza del 16 giugno 1830 ref. D. Rocci adottando i motivi spiegati nelle sovra riferte conclusioni dichiarò essersi bene colla sentenza del Tribunale di Casale giudicato, e male dalla medesima appellato, e quella confermando, mandò rimettersi le Parti avanti il suddetto Tribunale di Prefettura per l' esecuzione del suo giudicato; spese a carico dell' appellante.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

MATERIE DIVERSE.

Liti — Comunità — Spese — Assenso — Segretarii Comunali.

Non sono i Comuni autorizzati ad imporre alcuna somma per le spese di liti, sì attive che passive, sebbene procedenti dalle cause espresse dalle R. Costituzioni, salvo che risulti del preceduto assenso dell' Avvocato Generale (§ 12, cap. 3, tit. 5 del generale Regolamento de' Pubblici del 1775).

Per le cause vertenti dinanzi ai Tribunali Prefettoriali spetterà agli Avvocati Fiscali presso i Tribunali stessi il dare l'assenso alle Città o Comunità, a termini del § 6, cap. 13, lib. 2 delle RR. CC. (R. Editto giudiziario).

Spetta pure agli Avvocati Fiscali stabiliti presso i Tribunali di Prefettura il dare l'assenso alle Città e Comunità per tutte quelle cause, che potessero agitarsi avanti i Giudici Mandamentali (Manif. del R. Senato del 27 dicembre 1823).

Sarà preciso dovere de' Segretarii Comunali di partecipare all'Intendente le quistioni, su cui i respettivi Pubblici fossero per intentare o sostenere, o avessero diffatti intentata qualche lite, specificandone loro l'oggetto; chi sia l'attore o il convenuto; davanti a qual Magistrato, e quali siano i Patrocinanti nominati, o da nominarsi (§ 18, tit. 3 del citato Regolamento de' Pubblici).

Noi abbiamo creduto opportuno di ricordare col mezzo del nostro Giornale le surriferite prescrizioni, perchè siano puntualmente eseguite. Sappiamo, che l'ultima soprattutto è sommamente trascurata da alcuni Segretarii; ed è la medesima, se ben se ne considera lo scopo, di somma rilevanza.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Coniugi — Comunione di beni.

Il R. Senato di Genova con sua sentenza profferita il dì 11 maggio 1829 ref. D. Buraggi in causa *utrinque* Degola ha deciso che » pei matrimonii contratti dopo la pubblicazione del codice civile, e prima della pubblicazione della legge del 4 di maggio 1814 (abolitiva in Genova del sistema di comunione tra i coniugi), non è cessato il sistema di comunione introdotto dall' art. 1393 di quel codice nel difetto di convenzioni matrimoniali ».

Il prelodato Supremo Magistrato nei motivi, che precedono la suddetta sentenza, dice, che la stessa massima è stabilita da più giudicati dei Supremi Magistrati di Savoia e del Piemonte. La stessa sentenza venne pronunciata in conformità di conclusioni del pubblico Ministero del 24 di marzo del medesimo anno sottoscritte *Aluigini*, nelle quali fu citato il nostro *Diario* vol. 3, pag. 135, e vol. 6, pag. 119 e 425, dove sono riferiti tre giudicati del Senato di Torino, ed un quarto del Senato di Savoia, in cui fu pronunciato, che la nuova legge non colpiva le comunioni precedentemente contratte.

Cambiale — Spedizione ed accettazione della medesima durante il regime del codice di commercio — Sentenza contumaciale non eseguita durante i mesi sei prescritti dal cod. giudiziario — Competenza per ragione di persone — Consolato.

La seguente fattispecie risolve più quesiti sulla materia delle cambiali accettate nell' epoca, che vigevano in questi R. Stati gli aboliti codici di commercio e di procedura:

Giratario e portatore il Cavaliere Maggiore-Generale Francesco Bossi di una cambiale in data del 28 agosto 1812 per lire 2100 tratta da Giacinto Garini d' Alessandria sopra Bartolommeo Belz allora impresaro ge-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

nerale de' convogli militari, e dal medesimo accettata per quella pagare alla scadenza di febbraio 1813, avea dovuto per difetto di pagamento far quella protestare e quindi evocare l'accettante Belz avanti il cessato Tribunale di commercio, che con sentenza 11 marzo detto anno 1813 condannò il Belz al pagamento di detta cambiale colle spese in contumacia.

Non essendo tale giudicato stato eseguito nel termine dal cessato codice francese stabilito, atteso il ripristinamento dell'antico ordine di cose in questi Regii Stati, lo evocò avanti il Magistrato del Consolato per ottenere compimento di giustizia.

Eccepì il Belz non essere competente il Consolato per ragione delle persone, ed in ogni caso non poter avere effetto tale sentenza del cessato Tribunale di commercio, che dovea ravvisarsi nulla per non essere stata eseguita ne' mesi sei da quelle leggi prescritti: ed oppose perciò mancare l'Attore di estremi nella sua domanda, e dover dare l'intervento del traente Garini, contro del quale avesse esso Convenuto eccezioni tali a far ravvisare estinta la cambiale prima anche della fatta girata, dicendo di più che il sig. Attore prestava il nome al Garini medesimo nell'affare in questione.

La competenza del Magistrato fu però agevole a riconoscersi sia per ragione di materia trattandosi di cambiale che formava il titolo del credito del sig. Attore, sia per ragione di persona, giacchè la cambiale essendo stata spiccata ed accettata nel tempo in cui era in vigore il codice di commercio francese, non le leggi attuali, ma lo stesso codice doveva regolare la validità e l'efficacia della cambiale.

Ravvisò pure il Magistrato fondata l'inefficacia opposta alla prodotta sentenza del cessato Tribunale di commercio per non essere stata eseguita nel termine da quel Codice prescritto, come pure protelatoria e diffugiosa l'instanza del Convenuto tendente ad obbligare l'Attore a dare l'intervento in causa del traente Garini, poichè le di lui supposte eccezioni contro del traente non doveano ritardare l'esecuzione, e l'effetto d'una cambiale da lui medesimo accettata senza restrizione alcuna, quando che altronde se credeva di suo

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

interesse tale intervento, avrebbe dovuto procurarselo egli medesimo in principio di causa.

Epperciò con sentenza 7 settembre 1826 ref. D. Rocci il Magistrato Consolare, reiette le eccezioni del Bartolommeo Belz, dichiarò tenuto il medesimo al pagamento della cambiale del 28 agosto 1812 importante la capitale somma di lire 2100 cogli interessi alla ragion mercantile dal giorno del seguito protesto a favore del sig. Cavaliere Francesco Bossi ritentore della cambiale, e nelle spese.

Dote congrua — Supplimento della medesima — Azione relativa della figlia — Eredi di questa.

Si cerca se l' azione competente alla figlia per conseguire una dote congrua si trasmetta agli eredi di essa, sebbene non sia stata da essa durante la sua vita domandata, e *quid iuris* in ordine al supplimento di tale congrua dote.

Risp. Risolve nel senso affermativo la prima questione la sentenza del R. Senato di Piemonte profferita il 7 di giugno 1770 ref. D. Gavutio in causa Beltriti e Fubini. Il caso deciso con essa sentenza risguarda soltanto l' azione pel conseguimento della congrua dote; ma si crede l' azione medesima sia anche trasmessibile agli eredi rispetto al supplimento.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Roma, 20 *agosto* 1830. Il nostro Governo, onde calmare i timori insorti in alcune province per la scarsezza della ricolta de' cereali, con suo decreto del 6 di questo mese ne ha vietata l' esportazione dal giorno della sua pubblicazione a tutto il 30 di giugno del prossimo anno 1831. Dal dì 15 di agosto dell' anno corrente al 14 del successivo ottobre è permessa in tutto lo Stato Pontificio l' introduzione dall' estero dell' orzo, del gran-turco, e di qualunque specie di fava.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Rouen, 22 *agosto* 1830. La Corte di Cassazione in riforma di una sentenza profferita dalla nostra Corte reale nella causa Crespel e Berdoulet ha deciso, che allorquando in vece di affermare, che il montare del credito è stato fornito in pezze di cinque franchi, siccome lo esprime l'atto autentico prodotto in giudicio, la parte offre di dichiarare sulla delazione del giuramento decisorio fattagli dall'avversante, che il valore del credito fu somministrato non già in numerario, ma in effetti, ed in merci, non si può ritenere tale dichiarazione quale *rifiuto di giuramento*. Questa sentenza della Corte regolatrice porta la data del 18 di agosto 1830. Fra i motivi si legge il seguente: » Attesochè la sola controversia, che divideva le parti, versava intorno all' esistenza di un credito di 3m. franchi; che se l' art. 120 del codice giudiziario vuole, che i fatti sui quali debbe cadere il giuramento siano preliminarmente enunciati, questa disposizione non vieta, che colui al quale è deferto il giuramento, possa dare alla sua dichiarazione gli sviluppi necessarii ed opportuni per la manifestazione della verità ».

Parigi, 30 *agosto* 1830. Il signor Koch originario Olandese erasi stabilito in Filadelfia sin dall'anno 1782, ed ivi fecesi naturalizzare cittadino degli Stati-Uniti. Dopo che ebbe ammucchiato in quella regione immense ricchezze, facendosi ascendere in oggi il valore del suo patrimonio a sette milioni, venne a stabilirsi in Parigi, dove morì il 2 del passato mese di luglio. Egli non lasciò nè testamento, nè alcun erede presente in Francia. Dopo il decesso di lui, il signor Cox Barnet, console degli Stati-Uniti d' America, fece apporre i sigilli alle sostanze del defunto, e chiese ed ottenne poscia sotto il 15 dello stesso mese una sentenza, con cui fu messo al possesso della successione, e fu dichiarato amministratore della medesima. A quest' epoca la vedova Koch non contestava i diritti del console, anzi offriva ad esso una procura che questi rifiutava; ma poscia fece ella facoltà ad un procuratore, onde chiedere la liquidazione e ad un tempo la divisione dell' eredità in discorso contro il signor Barnet immesso nel possesso. Ecce quindi opposizione alla citata sentenza del 15 di

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

luglio, instando doversi affidare a lei l'amministrazione della successione, e chiedeva inoltre in via subordinata una provvisionale di 20m. franchi. Il nostro Tribunale di prima istanza pronunciò il 13 di agosto 1830 la seguente testuale sentenza: « Attesochè egli è costante ed è riconosciuto dalle stesse parti, che non v' ha fra gli eredi verun americano; — Che la vedova Koch ha diritto alla proprietà della metà dello stabile, ed alla metà delle somme della successione, come altresì all' usufrutto di una porzione dell'altra metà; — Che per tal modo essa offre bastevoli guarentigie d' una buona amministrazione; — Che questi diritti riconosciuti, come pure la necessità di soddisfare alle sue spese, sono sufficienti per autorizzare la provvisionale addimandata; — Ha perciò autorizzato la suddetta vedova Koch ad amministrare, mandando farsi alla medesima la consegna delle carte e titoli esistenti in deposito presso NN., ed a ricevere sulle somme pure depositate quella di L. 20m. a titolo di provvisionale; compensate le spese ».

Torino, 6 *settembre* 1830. S. M. con sua Sovrana provvisione del 20 dello scorso mese si è degnata di nominare due Procuratori presso il Tribunale di Prefettura sedente in Vercelli, cioè Giuseppe Aymar e Antonio Mambretti.

— Con R. Patenti del 17 dello stesso mese S. M. ha fatto facoltà a Scipione Roggiero di esercitare la piazza da Sensale in Torino statagli affittata dalle R.e Finanze con atto del 13 dello scorso mese di aprile.

— Con altre R. Patenti del 2 di luglio state pubblicate il 29 dello scorso agosto S. M. ha convalidato tutti gli atti e contratti stipulati in dipendenza di procure fatte in paesi stranieri non state prima insinuate, ed ha rimesso ai Notai e Segretarii, che li hanno ricevuti, ogni pena incorsa per tale fatto, dichiarando, che i medesimi, mediante la formalità dell' insinuazione, più non saranno tenuti d' inserire tali procure negli atti.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

DECISIONE TESTUALE

DEL TRIBUNALE DI COMMERCIO DI LIONE.

Negozio da caffè — Vendita del medesimo — Condizioni relative — Questioni intorno alla loro esecuzione — Competenza.

Nel num. preced. di questo giornale, sotto la rubr. di Lione del 22 di agosto 1830, noi abbiamo riferita la massima, che una recente sentenza di quel Tribunale di commercio ha sanzionata, cioè, che le controversie ragguardanti alla esecuzione delle condizioni della vendita d'un negozio da caffè insorte tra il venditore e l'acquirente, il quale lo debbe esercire per conto suo, non sono di competenza dei Tribunali commerciali. Ora riportiamo testualmente la stessa sentenza, e ciò onde soddisfare il desiderio di qualche Associato; eccola:

» Considerando, che l'acquisto di un fondo da caffè fatto da un individuo non negoziante, il quale non eserciva precedentemente la professione di caffettiere, non costituisce punto un atto di commercio, e che l'acquirente non potrebbe essere sottoposto alla giurisdizione del Tribunale di commercio salvo per atti posteriori all'acquisto di tale fondo; che il decidere diversamente sarebbe attribuire ai Tribunali commerciali la cognizione delle difficoltà che possono insorgere sull'esecuzione delle clausole della vendita o dell'affitto, che si riferiscono a tale acquisto, le quali controversie vogliono esser discusse dinanzi ai Tribunali civili;

Per questi motivi,

Il Tribunale, pronunciando in prima istanza, ha rimandato e rimanda la causa e le Parti avanti il Tribunale civile, condannando l'attore nelle spese ».

Il giornale forense di Francia, che riporta la sentenza surriferita aggiugne quanto segue: « La Corte Reale di Parigi già avea deciso in questo senso la quistione medesima con tre sentenze conformi del 23 di aprile 1828, 12 di marzo, e 21 di agosto 1829 ». È però da ritenersi, che parecchie altre Corti e Tribunali del Regno hanno tuttavia pronunciato nel senso opposto.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Anno VIII — 2.° Semestre

N.° 11 — Torino 13 settembre 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana, e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.

SENTENZE e MASSIME.

Decime — Annualità in cui vennero surrogate — Imposizione per le medesime — Beni già spettanti ai decimanti, ed alienati a terzi.

Gli acquisitori de' beni già spettanti alla Chiesa, o feudatarii cui erano dovute anticamente le vigesime, essendo queste state affranchite colla Comunità in un' annualità da imporsi sull' universale registro, debbono pur contribuire per detti beni nell' imposizione a farsi per tale annualità.

Ricavasi tale massima da recente giudicato del Real Senato di Piemonte del 6 di settembre 1830 nella causa della Comunità di Motanaro contro il signor Avvocato Pietro Giuseppe Frola, in riparazione della sentenza profferta dal R. Tribunale di Prefettura sedente in questa Capitale del 19 febbraio 1828.

Essendosi in questo Diario vol. 11, n.° 9, pag. 138 riferita la detta sentenza del R.° Tribunale coi motivi,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

e col fatto che la precedono, basterà accennare essersene la Comunità di Montanaro resa appellante per li motivi già addotti in primo giudizio, facendo presente come dalle fatte produzioni, che per l' annualità in questione la Comunità stessa avea dopo l' ordinanza 27 giugno 1798 sempre imposto sino all' anno 1801 sovra tutti li beni di quel territorio, compresi quelli già spettanti all' Abbazia di S. Benigno, e così quelli venduti al sig. Avvocato Frola.

E si fece pur osservare, che allorquando si esposero dalle Finanze in vendita li beni deliberati al signor Avvocato Frola, fu nel tiletto compresa l' annualità stessa, che ivi si disse imponibile sull' universale registro.

Da queste circostanze deducevasi per parte di detta Comunità l' obbligo del sig. Avvocato Frola a concorrere nel pagamento di detta annualità, per essersi reso acquisitore in un' epoca, in cui li beni deliberatigli andavano a tal peso soggetti.

Emanarono in tale giudizio d' appellazione le conclusioni dell' Uffizio del sig. Avvocato Generale del 29 luglio 1830 sottoscritte Dogliotti, in cui così si ragionò:

» La Comunità di Montanaro sostiene nella vertente lite, che le decime, ossia le vigesime affranchite dovute dalli di lei terrieri all' Abbazia di S. Benigno, debbono ripartirsi fra tutti li possessori de' beni, ed imporsi sull' universalità del registro vivo, e collettabile, giusta il tenore dell' instromento d' affrancamento del 14 giugno 1822, seguito a mente d' ordinanza Senatoria del 27 di giugno 1798.

All' incontro l' Avvocato Pietro Giuseppe Frola, proprietario anch' esso di beni nel territorio di Montanaro, pretende, che li di lui beni deggiono andar esclusi da

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

tale gravezza per la ragione, che li medesimi erano in origine dell' Abbazia.

Egli è principio altrettanto certo quanto evidente, quello che c' insegna il Giureconsulto Ulpiano nella legge 5 digest., *si ususfructus spectatur*, cioè, che *res sua non servit*, cosicchè tuttavolta, che taluno si dice avere l' usufrutto di una qualche possessione, ciò non può intendersi del proprietario, poichè chi ha la proprietà *utendi*, *atque fruendi*, non riconosce esistenza alcuna di separazione di diritti.

Così pure se un possessore di un fondo gravato di servitù addiviene padrone del fondo dominante, il diritto del nuovo proprietario del fondo dominante sul fondo serviente non è più quello di servitù, ma bensì il pieno diritto di padronanza che esercisce.

Ora il sig. Avvocato Frola a difesa del suo sistema, e per dimostrare che li di lui beni non deggiono essere soggetti alla vigesima, sosterrebbe, che li beni in discorso erano originariamente dell' Abbazia, e così non potevano andare soggetti a decime per il principio dianzi accennato, che *res sua non servit*, e che perciò esso Avvocato Frola, come acquisitore di tali beni, e come possessore dei medesimi, debbe egualmente andar esente da tali decime.

Ma se ella è giusta la premessa di questo ragionamento, non così si debbe dire che la sia la conseguenza che se ne vuole trarre.

Imperocchè egli è verissimo, che anticamente li beni dell' Abbazia, sinchè erano nel di lei possesso, e proprietà, apparivano liberi dall' obbligo delle decime ossia vigesima, ma dopo che una parte di tali beni fu dal Governo venduta, e che dessa passò in altro dominio, tali beni dovettero andar soggetti al peso della vigesima.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Ed in vero, se anticamente li beni dell' Abbazia, quando trovavansi nella di lei proprietà, non erano soggetti alla collettazione, ciò si era perchè l' Abbazia come proprietaria perceveva dai terreni la totalità dei frutti, ed il diritto, che eserciva sui proprii fondi, non era già quello di decimante, o vigesimante, ma bensì quello ben più esteso, e superiore del dominio.

Il diritto delle decime è un diritto personale e reale; egli è personale, e sotto questo rapporto quegli solo può esercirlo, che trovavasi investito del beneficio, o del feudo; egli è reale, e come reale può esercirlo sovra tutti li beni del territorio, od almeno sovra tutti quelli, che non vennero particolarmente eccettuati da un tale peso.

L' obbligo delle decime è per così dire inerente al feudo, tale peso aggrava l' universalità dei beni del territorio, e solo quei beni possono andare esenti, che o per eccettuazione particolare, o che posseduti dal decimante rendesi vietata la collettazione, ma tuttavolta che l' esenzione viene a cessare, tuttavolta che li beni del decimante passano ad altro dominio, tali beni riassumono il peso, che essenzialmente già avevano, e che la sorte della territorialità loro naturalmente imponeva.

Le annualità civili, che equivalgono alle decime, erano od un riconoscimento della signoria locale, od un corrispettivo acconsentito in qualche particolare convenzione tra il feudatario ed i vassalli.

E parlando delle decime ecclesiastiche elleno sono, siccome si esprime il Presidente Fabro nella definizione 24 *de Sacrosanctis Ecclesiis*, un giusto tributo, un doveroso omaggio all' universale dominio della Divinità, e sotto questo aspetto l' origine delle decime rimonta ad un' origine anche più rimota, poichè dessa risalirebbe sino al principio della creazione universale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Che se le decime sono un peso, che aggrava in generale la totalità del territorio, se elleno sono come inerenti ai fondi, egli è evidente, che li beni dell' Abbazia in discorso, allorchè trovaronsi venduti dal cessato Governo, e che il sig. Avvocato Frola se ne rese deliberatario, eglino dovettero restar gravati dai pesi delle vigesime.

Nè si potrebbe quivi opporre, che nel 1800, e così nel tempo in cui furono deliberati li beni dell' Abbazia al signor Avvocato Frola, il diritto delle decime e vigesime fosse abolito, poichè coll' Editto delli 7 marzo e 29 luglio 1797, venne bensì accordata la facoltà di poter affranchire le decime, e prestazioni ecclesiastiche, e feudali, ma essenzialmente non venne tolto il diritto della loro esazione, e così fu pure stabilito con ordinamento del Consiglio Supremo del 28 luglio 1799, e ciò è tanto vero, che allorchè vennero subastati e venduti li beni dell' Abbazia all' articolo 16 del Bando venale venne pure esposta in vendita la percezione delle decime.

Se non se dato anche e non concesso, che le decime in tali epoche non fossero riconosciute, e che l' esercizio di tale diritto fosse vietato, ciò nondimeno allorchè ritornarono le nostre leggi l' obbligazione del pagamento di sì fatte annualità dovette rinascere di sua natura, e riconseguire incontrastabilmente il suo effetto.

Ed a raffermare questo pensamento havvi la sentenza Camerale ref. D. Gromo in data del 25 febbraio 1825, nella causa del Banchiere Spanna contro la Comunità di None, stata invocata dalla Comunità di Montanaro a sostegno del di lei sistema.

Trattavasi ivi, che il signor Banchiere Spanna acquisitore di beni del signor Conte Piossasco Asinari di None

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

pretendeva, che tali beni siccome esenti presso il di lui autore dal peso delle decime, lo dovessero pure essere presso di esso acquisitore, e che perciò la ripartizione dell' affranchimento delle decime sulla universalità del registro fatta dalla Comunità di None non fosse regolare, e legittima.

Ma il Magistrato della Regia Camera a malgrado il sentimento spiegato dal signor Procuratore Generale di S. M., in conformità delle instanze del sig. Banchiere Spanna, riconobbe questo tenuto al concorrimento nel pagamento delle decime.

Questa sentenza Camerale collima eziandio con un antico giudicato Senatorio emanato in materia quasi analoga in data 5 gennaio 1661 nella causa della Comunità di Condove contro li particolari delle Mocchie ref. D. Mazzetti, confermata in giudicio di revisione, ove si statuì, che li beni di Chiesa immuni dalle pubbliche gravezze, venendo concessi in enfiteusi a persone laiche, perdevano l' immunità, e trovavansi soggetti a tutti li carichi comuni agli altri beni; e fra li motivi che giovano d' assai alla nostra specie, e che si leggono riferiti nella pratica legale al tom. 10, pag. 230, havvi quello, che *in collectis imponendis inspicitur persona, quae si sit illis obnoxia, tenetur, eas solvere etiam pro fundo, quem habet ab Ecclesia; res enim a persona conditionem accipit ..... et in specie collectarum mutata persona, mutatur status rei et consideratur qualitas novi possessoris, et mutatione personae mutatur privilegium, principaliter enim habetur ratio personae, et in consequentiam bonorum.*

Ed il corollario di quest' ultima decisione sarà, che il privilegio d' esenzione dalle imposizioni, e dalle gravezze, che riflettono gli stabili, e così, se si vuol dire per una certa correlazione, il diritto d' esenzione

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

dal pagamento delle decime non è che un privilegio personale, di modo che passando li beni presso altre persone, l'obbligo delle prestazioni riassume la sua forza contro il nuovo possessore.

Ora qual più apposita e chiara dimostrazione pratica potevasi mai fare, sendo la Comunità di Montanaro contro le pretese del sig. Avv.° Frola Attore?

Se non se altri argomenti non meno fondati concorrono ad avvalorare il divisamento della Comunità medesima.

Havvi in prima il fatto del censimento generale dei beni seguito nel 1795 per ordinazione del governo del 10 gennaio 1794, da cui appare, che anche li beni abbaziali erano quotati per le decime; e sebbene nel pagamento delle contribuzioni si facesse poi il diffalco, ed incontro delle decime a favore dell'Abbazia, siccome appare dal certificato del Segretaro della Comunità di Montanaro, ciò nulla meno dall'esistenza di tale censimento resterebbe comprovato, che, tolto il privilegio personale d'esenzione di cui si lasciava godere d'anno in anno l'Abate di S. Benigno, del rimanente la totalità del registro appariva gravata dalle decime; epperò gli acquisitori dei beni abbaziali siccome non avevano il privilegio personale d'esenzione che si concedeva all'Abate, per conseguenza eglino dovevano stare necessariamente al censimento generale risultante dal registro.

Anche a seconda delle dianzi citate disposizioni seguì nel 1800 la vendita de' beni abbaziali, di cui una parte fu deliberata al sig. Avv.° Frola; ed infatti negli articoli della vendita si statuì, che il deliberatario dovesse concorrere al pagamento non solo delle contribuzioni fondiarie, ma sì ancora *de' canoni, livelli, ed altri pesi inerenti al fondo.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Ora se fosse stato vero ciò che si sostiene dall' Avv.° Frola, che li beni presso gli acquisitori dovevano restar liberi dalle vigesime, non sarebbesi di certo apposto l'articolo relativo all' obbligazione continuativa del pagamento dei *canoni*, *livelli*, *ed altri pesi*, che comprendono necessariamente le decime, ossiano vigesime; che nella percezione sono un calcolo della metà di meno delle decime, giacchè l' apposizione di detta dichiarazione sarebbe stata non già superflua ed inutile, ma bensì dannosa, perchè l' esistenza o non di una tale obbligazione poteva essere cagione di un maggiore, o minor concorso di obblatori alla subastazione.

Nè si dica, che nell' instromento del 1822 seguito in conformità dell' ordinanza Senatoria del 1798, venne ivi determinato, che la ripartizione delle annualità affranchite dovessero imporsi sull' intero registro *vivo*, e *collettabile*, poichè questa espressione non constituiva una dimostrazione d' esenzione pei beni, che spettavano all' Abbazia, nè di tale esenzione non se ne fece punto parola in tale instrumento d' affrancamento; bensì dessa dee piuttosto intendersi o come di mero stile, o come preventiva di tutte le evenienze de' casi in cui per ordinazione Sovrana si fosse per avventura ordinato, che una qualche quantità di beni dovesse essere posta fuori di censimento.

E finalmente perchè si ricava dai causati del 1798, 1799, 1800, che il registro vivo e collettabile era quello che comprendeva li beni stabili, che potevano essere realmente, e materialmente collettabili, e che soggiacevano annualmente alle imposizioni Regie, e locali, quando vi esisteva poi ancora un registro figurativo, che non era composto di beni stabili d' agricoltura, ma delle annualità, e rendite sugli edifizii, quale registro concorreva solo nelle spese delle strade e ponti.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Da quali considerazioni pare in senso dell' Uffizio che sia manifestamente comprovato, che la Comunità di Montanaro giustamente sostiene che le annualità in discorso deggiono ripartirsi su tutto il registro, e che il sig. Avv.to Frola vi deve pure essere tenuto pei beni da esso acquistati nel 1800 già di spettanza dell' Abbazia di San Benigno, ed in tale conformità a seconda dell' ordinanza di voto del Magistrato del 19 d' aprile 1830 si conchiude potersi dallo stesso Supremo Magistrato pronunciare in riparazione della sentenza del Tribunale di Prefettura di questa Città del 19 febbraio 1828 denunciata in appello, e della quale si tratta ».

E con sentenza del Reale Senato 6 settembre 1830 Ref. D. Viglietti venne pronunciato essersi bene dalla Comunità di Montanaro appellato da detta sentenza 19 febbraio 1828, e male con questa giudicato, ed in riparazione della medesima venne dichiarato non essersi fatto, nè farsi luogo alle dimande del sig. Avvocato Frola; spese compensate.

MATERIE DIVERSE.

Aceto — Fabbricanti e venditori del medesimo — Loro obblighi — Penale per chi vende aceto nocivo alla salute.

Importa sommamente il far note le seguenti prescrizioni contenute nel Regolamento annesso al Manifesto della Riforma dell' 8 di agosto 1818:

Nessuno potrà aprir bottega per vendere aceto, nè farne smaltimento in camere private, senza prima consegnare nella Segreteria della R. Università di Torino

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

e sua Provincia, ed al rappresentante nelle altre Provincie, una dichiarazione esprimente il suo nome e cognome, non meno che il sito, in cui si propone di farne lo smaltimento, sotto pena di L. 30.

I fabbricanti o venditori d'aceto saranno soggetti alla penale di L. 30, qualora vendano una quantità qualunque d'aceto nocivo alla sanità, ovvero si trovino ad averne nei magazzini o botteghe, od esposto in vendita.

Questa penale, in caso di recidiva, potrà anche estendersi al carcere per un termine non maggiore di un anno, qualora così lo esigano le circostanze.

È già avvenuto di dover applicare la pena anzidetta per mesi quattro ad un tale Pietro Rejmondi nel giugno del 1829.

Servizio militare — Condizione imposta al legatario di non assumerlo — Insussistenza della medesima.

La condizione imposta al legatario, che non debba assumere il servizio militare, dee essere risguardata siccome ingiusta, irragionevole, ed in odio della milizia e contraria al pubblico bene, e in conseguenza viziosa e nulla. Così ebbe a decidere il nostro R. Senato il 22 di gennaio 1729 ref. D. Cariatore: » Cives omnes parati esse debent ad arma, et principis mandata adamussim servare tenentur, potissimum cum publica » salus id poscit: conditio itaque illa a testatore in tabulis legatario imposita, quo ipsomet legatario prohibitum sit militis officium, publico bono aperte adversatur, proptereaque non sustinetur ».

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Giuramento suppletivo — Morte di chi dovea giurare.

La morte di colui, che doveva giurare suppletivamente, onde avere il beneficio della sentenza, non toglie il beneficio medesimo, se pure il giurante non fosse al suo morire in colpa ed in mora; gli eredi possono giurare di *scienza*, e dove il contraddittore non voglia questo giuramento, la sentenza si eseguisce come se il giuramento fosse prestato.

Così ebbe a pronunciare il Real Senato in Genova sedente con sentenza proferita il 10 di aprile 1829, ref. D. Demaurizi nella causa del giudizio d'ordine Serra.

Debito — Pagamento di una parte di esso — Se importi ricognizione ed obbligazione per l'intiero.

Il pagamento di una parte del debito prova la ricognizione del medesimo, e con ciò si obbliga il debitore al pagamento del residuo. Così il R. Senato di Piemonte nella causa Ferreri il 13 di maggio 1680 ref. D. Gabuti: « Solutio portionis ut ut minimae probat debitum: res est per se evidens ac patentissima: nullomodo pecuniam solvit qui scit non debere; plausibilis causa solutionis frustra quaeritur. Solvebat, ergo debitor. Hoc pacto debitor ipse ad integri debiti solutionem tenetur cum impensis ».

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

NOTIZIE MISCELLANEE.

Firenze, 24 *agosto* 1830. Nella causa Rollero e Gialloni la nostra R. Ruota ebbe già a decidere, che lo sposo, il quale ha ritirata in conto di dote una somma dal padre della sposa, è obbligato alla restituzione, quando il matrimonio non viene effettuato, anche per causa della stessa sposa, nè ha diritto alla refusione di quelle spese, che egli ha fatte ne' preparativi mosso dalle circostanze del suo matrimonio. Per equità però si concede una dilazione per la restituzione della somma ritirata.

Milano, 26 *agosto* 1830. Il nostro Tribunale ha deciso, che l'art. 658 dell'abolito codice, il quale permetteva ad ogni compadrone d'innalzare il muro comune, non era applicabile ai muri o recinti divisorii comuni tra corte e corte, o giardino nella città e nei sobborghi. È da ritenersi, che a termini del romano diritto nessun compadrone può rifare, innalzare, o demolire il muro comune *nisi cogente necessitate* (leg. 8, leg. 26 ff *de serv. praed. urb.*, *junct.* leg. 12 ff *com. divid.*, leg. 35, 36 *et* 37 ff *de damno infecto*).

Bologna, 23 *agosto* 1830. Le sole congbietture e presunzioni non sono bastevoli a far ritenere il pagamento di un debito certo e apparente da documento legittimo, quando in mancanza di prova dal canto del debitore non concorra il lasso del tempo stabilito dalla legge per la prescrizione. Così pronunciò il nostro Tribunale.

Nimes, 2 *settembre* 1830. Nella causa Morel e Jamet la Corte di cassazione, in conformità di quanto già avea pronunciato la nostra Corte Reale, ebbe a decidere in udienza del 30 del passato agosto, che i Tri-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

bunali sono competenti per ordinare la distruzione di lavori fatti sopra un corso d'acqua senza autorizzazione dell' Autorità amministrativa, e ciò pendente l'instanza dinanzi a quest'istessa Autorità. Ecco le parole medesime della decisione: » Attesochè il signor Morel non avea ottenuto alcuna autorizzazione per le costruzioni, di cui si tratta, le quali sonosi mandate in punto di fatto che le medesime recavano grave danno ai convenuti; che perciò nessuna legge era stata violata — ha rigettato e rigetta il ricorso, ecc.

Parigi, 4 *settembre* 1830. Il Tribunale di commercio sedente in questa città con sentenza del 30 dell' ora scorso mese emanata nella causa Duval e Gavoty ha sancito la massima seguente: « Allorquando il fallito è stato condannato al carcere correzionale siccome colpevole di fallimento semplice per non avere tenuto regolarmente i libri di negozio, il concordio, ch' egli ha precedentemente ottenuto dalla maggior parte de' suoi creditori, non debbe per questo solo motivo essere annullato in conformità del disposto dall' art. 521 del codice di commercio ». La precitata sentenza è concepita in questi termini: « Attesochè all' epoca, in cui intervenne il concordio tra il fallito ed i creditori di lui, erano noti a questi ultimi i fatti, che diedero luogo alla condanna correzionale del loro debitore, e della quale si tratta; che questa condanna fu pronunciata pel solo motivo della tenuta non regolare de' libri per parte dello stesso fallito; che non risulta dall' art. 521 del codice di commercio, che al fallito, che non tenne regolarmente i libri, sia vietato di fare un concordio; — Per questi motivi il Tribunale ha dichiarato il sig. Gavoty e Comp.ª non ricevibili nella loro opposizione, con la condanna nelle spese ».

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— Con recente decreto del Ministro dell' interno è stata instituita una Commissione incaricata di esaminare lo stato attuale dei Teatri, tanto in ordine alla legislazione, che rispetto all' amministrazione letteraria e finanziera.

Lione, 6 *settembre* 1830. Sta per attitarsi dinanzi al tribunale correzionale della capitale una causa per contraffacimento contro il sig. Delacroix, autore di un opuscolo, che porta per titolo: *De la connaissance du tempérament, etc.* L' accusa fu data dal signor Dottore Daussin-Dubreuil.

— Con sentenze proferite dal tribunale di commercio di Parigi del 31 dello scorso agosto sono stati dichiarati in istato di fallimento i seguenti negozianti, cioè, Leroy fratelli; Méquinon-Havard; Pierson; Lelot; Lapalu e Godard.

Torino, 13 *settembre* 1830. S. M. con R. Patenti del 27 dello scorso mese ha conceduto alla Comunità di Villafranca di Piemonte la facoltà di tenere tre annue fiere, le due prime al secondo lunedì dei mesi di febbraio e di settembre, e la terza al 9 di dicembre.

— Con altre R. Patenti della stessa data S. M. ha nominato l'Avv.° Giulio Innocenti ad Assessore aggiunto nel Tribunale di Prefettura di Pallanza.

— Con altra Provvisione dello stesso giorno S. M. si è degnata d'autorizzare Giuseppe Niccolò Verdoja, tuttochè non Notaio esercente, a ricevere ed autenticare gli atti dipendenti dall' ufficio di Sostituito Segretario di Giudicatura, esclusi però quelli soggetti alla insinuazione.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— Con R. Brevetto del 31 dello stesso mese S. M. ha nominato l'Avv.° Antonio Capponi a Sindaco del Comune di Triora.

— S. M. con R. Biglietti indiritti ai Senati di Piemonte, di Genova e di Nizza, ed alla Camera dei Conti, il 7 del corrente settembre, si è degnata nella ricorrenza della *Natività di Maria Vergine*, stata selennizzata il dì 8 del corrente, di far piena grazia a quei ditenuti in carcere dipendenti dallá giurisdizione dei suddetti Magistrati Supremi, che furono alla M. S. rassegnati siccome meritevoli di tale grazia.

— Domani, 14 di questo mese, cominciano le ferie delle vindemmie per li Magistrati Supremi ed i Tribunali del Regno, le quali durano sino al 15 del prossimo novembre. In un numero vegnente del *Diario* faremo note, secondo il solito, la distribuzione delle classi per tali ferie del R. Senato, della R. Camera de' Conti, e del Tribunale di Prefettura sedente in questa Capitale.

OPERE NUOVE

per associazione.

I tipografi Cassone, Marzorati e Vercellotti hanno testè mandato attorno un loro manifesto per una *Biblioteca legale*, di cento e più volumi in 4.° piccolo col titolo di = COLLECTIO SCELECTA SCRIPTORUM IURIS = La scelta degli Autori è ottima, comodo il sesto, e nuovi affatto e nitidissimi saranno i caratteri. In ogni quindicina ne uscirà una dispensa di 300 facce: due dispense formeranno il volume. Le associazioni si ricevono dai librai Maspero e Serra in via di Dora-Grossa, e dai suddetti tipografi sulla piazza detta *della Misericordia*.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Nuovo Vocabolario Piemontese-Italiano, del Sacerdote *Michele Ponza*. Un grosso vol. in-8.° — Torino 1830, Stamperia Reale.

Basta il nome dell'Autore per ogni elogio del libro. Egli promette un *Vocabolario Piemontese-Italiano* più ricco di voci e più esatto e copioso di definizioni di quanti son già usciti in luce fra noi; e l'Autore è veramente uomo di tal valore da poter mantenere intierissima la data parola. Quest'Opera utile sommamente ad ogni classe di persone, e singolarmente alle forensi, esce pure per associazione e per fascicoli mensili di 10 fogli di stampa al prezzo di cent. 20 per ogni foglio. L'Opera compiuta non costerà più di L. 12. Le associazioni si fanno dal libraio Gaetano Balbino.

La Minerva Ticinese ha annunziato, è già qualche tempo, un nuovo Giornale che dovea venir fuori dalla Stamperia Vescovile della città di Verona, intitolato: *Il Poligrafo di Verona*. In questo novissimo foglio periodico si farà parola di cose ragguardanti alla statistica, alla filologia, alla giurisprudenza, all'economia politica, ecc. ecc. *de rebus omnibus, et de quibusdam aliis*.

Erratum.

Nel num. precedente del *Diario*, pag. 160, dove si è riportata una recente decisione del Tribunale di commercio di Lione, lin. 27 e 28, dopo le parole — *dinanzi ai tribunali civili*, si aggiunga, *siccome quelle che cadono nel novero delle quistioni da sottoporsi alla giurisdizione ordinaria*. — Un altro consimile giudicato emanò da un Tribunale della Toscana il 2 di settembre 1830 nella causa Tosco contro Sappellini.

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Anno VIII — 2.° Semestre

N.° 12

Torino
20 settembre 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana, e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.

SENTENZE e MASSIME.

Debitore — Pretesi pagamenti parziali — Chi debba provarli — Incumbenti relativi — Inammessibilità.

È incumbente del debitore il dar conto dei pagamenti pretesi in conto fatti, ancorchè si accinga a provare che il creditore avea promesso di tenerne conto egli stesso.

Quando li capi di giuramento tendono a stabilire patti inverosimili, e risulta per altra parte dai titoli prodotti del vero convenuto tra le parti, sono quelli inammessibili.

Debitori li fratelli Fumero verso Gioanni Battista Saracco di L. 8m. in vigor di scrittura 26 gennaio 1818, dopo la morte di questo devennero colla sua erede Matilde Filippi ad instromento del 29 gennaio 1825, in forza di cui per la concorrente di L. 4m. del suddetto debito la Filippi accordò alli Fumero la mora di anni quattro allora prossimi pel pagamento; e le altre L. 4m.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

si obbligarono per mezzo di scrittura privata dello stesso giorno di pagarle alla Filippi con tutto giugno dell' allor corrente anno 1826, essendosi però dalle Parti con detta scrittura riconosciuto, che gli interessi delle totali L. 8m. erano stati pagati sino a tutto gennaio 1825.

Allegando quindi li fratelli Fumero di avere in conto dei succitati loro debiti fatti diversi pagamenti, di cui pretesero, che la Filippi si fosse obbligata di tener nota, la evocarono in agosto 1829 nanti il Tribunale di Prefettura di Saluzzo per farla dichiarare tenuta a dare conto di tali pagamenti per essere quindi ordinata una regolare liquidazione, e per ottenere la successiva loro definitiva liberazione, offrendo di pagare, o di depositare la somma di L. 4m., a cui fossero di parere ascendere ancora approssimativamente il loro debito, quale deposito sebbene più volte offerto non venne però mai effettuato.

Contestò la Filippi tutte le succitate avversarie allegazioni, sostenendo che il suo credito fosse di L. 8m. e non delle offerte L. 4m., e conchiuse condannarsi gli Attori al pagamento della somma totale di L. 8m. cogli interessi dal 10 gennaio 1825 fra breve termine sotto deduzione dei pagamenti che avrebbero fatto legittimamente constare d'aver in conto eseguiti.

Per giustificare le loro allegazioni dedussero li Fumero alla Filippi due capi di giuramento, a cui quest'ultima oppose d' inammessibilità, comechè vaghi e generici, sostenendo essere incumbente degli Avversanti il produrre e giustificare li pagamenti pretesi da essi in conto fatti.

Persistendo le Parti nelle rispettive instanze ed eccezioni, si assegnò la causa a sentenza, e quel Tribunale,

Atteso che non vi avesse dubbio, che la prova del pagamento essendo a carico del debitore fosse cosa

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

inverosimile, che il creditore avesse voluto obbligare a quella conservare per conto altrui, quale operato senza recargli vantaggio, potesse per avventura riescirle dannoso;

Che fosse massima forense attestata dalle decisioni riferite nell' osservazione 58, parte 1.ª dell' *Abecclesia* n.° 7 e seguenti, che i capi di giuramento offerti debbano contenere precise circostanze di tempo, luogo, espressione per essere ammessi, e la cosa fosse assai chiara se si ponesse mente alla santità del giuramento ed alla sua autorità, onde non debbasi con tanta facilità ammettere e prestare;

Che nella convenuta specie li dedotti capi di giuramento oltre i vizii d'inverosimiglianza, e di vaghezza incontrassero ancora l' ostacolo dei titoli prodotti, i quali in sostanza dimostrassero quali sieno state le convenzioni delle Parti;

Che li Fumero, quantunque eccitati, non avessero mai voluto produrre la nota dei pagamenti, senza però aver negato di quella ritenere, che anzi sempre avessero insistito a che la Filippi presentasse un conto, che ella negò di aver tenuto; e che le fatte produzioni escludessero per di lei parte qualunque obbligo di tenerlo: il 19 novembre 1829 dichiarò reiette le eccezioni ed instanze delli Fumero, essere gli stessi tenuti al pagamento verso la signora Filippi-Saracco delle proposte L. 8m. cogli addimandati interessi, sotto deduzione però dei pagamenti che avrebbero essi fatto constare di aver in conto eseguiti, pel che mandò maturarsi gli incumbenti, spese a carico delli Fumero.

Avendo li Fumero ravvisato tale sentenza a loro gravatoria, la denunciarono al Reale Senato di Torino, sostenendo, che li capi di giuramento da essi in primo giudicio dedotti non fossero punto generici per contenere la specificazione delle somme pagate, e l'indicazione delle persone a cui furono sborsate.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

In ogni caso dissero, che avrebbe dovuto quel Tribunale mandar riformare detti capi di giuramento, come all' uopo proposto avessero di fare nel giudizio d' appello, con che avrebbero stabilito la allegata convenzione, e li fatti pagamenti in una somma eccedente le L. 2500 senza averne riportata quitanza.

A quest' effetto in aggiunta alli due capi di giuramento, di cui in primo giudicio, ne dedussero tre altri in cui si circostanziarono di più ancora altri pagamenti, e le persone a cui mani si effettuarono.

Osservarono, che oltre alli pagamenti in essi capi di giuramento indicati vi fossero molte altre partite sia in contanti, che in generi, di cui non avessero essi tenuto conto, affidati alla promessa della Filippi di tenere essa il conto, e questo rendere loro all' epoca del pagamento in saldo, persuasi come fossero, che la signora Convenuta avrebbe loro consegnate esattamente tutte le somme ricevute.

Nè a giustificazione della sentenza appellata si potesse invocare la circostanza, che li capi di giuramento con detta sentenza reietti fossero generici, imperciocchè l' essenziale loro estremo quello si fosse di giustificare la promessa della Filippi di tenere e rendere il conto delle somme pagatele; e questa circostanza fosse stata dedotta al capo 2.°.

Il difetto di specificazione delle somme non potesse ostare all' ammessibilità dei capi suddetti, mentre premesso, che la Parte dovesse rendere il conto suddetto, ad essa incumbesse di dare simile specificazione, e quantunque non si fosse spiegata materialmente l' epoca della promessa suddetta, fosse naturale per altra parte, che riferendosi essa a pagamenti seguiti dopo la scrittura 29 gennaio 1825, si trovasse tale epoca di per se specificata.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Ad ogni buon fine però, per togliere all' Avversante qualunque pretestuoso appiglio in riforma del capo 2.°, di cui in primo giudicio, dedussero che dopo la scrittura 29 gennaio 1825 essendo essi Attori stati richiesti tanto direttamente, che per assegni della Filippi spediti per somme, le avessero fatto osservare di non ritenere nè essi, nè li terzi, a cui ebbero a pagare, quitanza di sorta; perciò fosse necessario di provvedere alla loro cautela con una quitanza delle somme sino allora da essi sborsate, e prendere le necessarie disposizioni per li pagamenti avvenire; su del che abbia la giurante affidato uno dei fratelli Fumero, che non dovesse prendersi di ciò inquietudine, mentre ne tenesse ella stessa il conto, che loro avrebbe poi reso all' epoca del saldo pagamento alla Filippi in fine di giugno, o luglio dell' anno 1828 offerto; essendosi in fine il Procuratore comparente riservato di presentare il mandato speciale per la deduzione del suddetto giuramento, che poi presentò.

La Filippi in aggiunta alle osservazioni, di cui in primo giudicio, fece ancora riflettere, che avendo la sentenza appellata salvata ragione alli Fumero di giustificare li pagamenti che potessero aver fatti, con avere a quest' oggetto mandato alle Parti di maturare gli incumbenti, non si potesse immaginare un giudicato più consentaneo agl' interessi degli stessi Fumero, e più conforme ai sani principii di giustizia, e di equità; epperciò sostenne, che le nuove deduzioni, non meno che le riforme in questo giudicio fatte non avessero bisogno d' appello, ma dovessero queste operarsi in prosecuzione del primo giudicio, vera loro sede.

D' altronde poi non contenendo detti capi di giuramento la precisa epoca dei pagamenti, la loro data, quantità, e luogo fossero inammessibili del pari che

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

quelli dedotti in primo giudicio, pel che conchiuse dichiararsi non essere la causa appellabile, e doversi la sentenza dei primi Giudici eseguire senz' altro in ogni sua parte.

Ed il Reale Senato di Piemonte con sentenza 14 agosto 1830 ref. D. Passerin d'Entreves, reiette le deduzioni dalli Fumero fatte in grado d'appello, mandò eseguirsi l'appellata sentenza, colle spese alli Fumero.

Sentenza resasi subannale — Esecuzione — Difetto di citazione — Quando si debba opporre.

Il difetto di citazione per l' esecuzione di un giudicato resosi subannale non è più dal reo condannato opponibile tuttavolta che si fecero in legittimo di lui contraddittorio, ed in dipendenza di detto giudicato atti giuridici, ed emanarono ordinanze passate in giudicato senza che fosse stato simile difetto rilevato.

Antonio Serra ottenne con sentenza 20 giugno 1826 del Tribunale di Prefettura di Torino condannati li Michele Bellono, ed Architetto Francesco Martelli al solidario pagamento a suo favore della somma di L 31,084, cent. 22, cogli interessi al sei per cento, sì, e come sarebbero stati accertati e liquidati, e ciò in restituzione di pari somma ad essi sovvenuta per l' esercizio della loro impresa per la costruzione del ponte sulla Dora presso la Città di Torino.

In esecuzione della succitata sentenza con ordinanza del 10 novembre 1826 furono pure ingiunti gli stessi Convenuti al pagamento oltre a detto capitale di L. 31,084 22, di L. 5356 84 d'interessi decorsi dal 17 dicembre 1823, e di L. 378 diritti della sentenza di condanna.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Rimase la causa in tale stato sino al 9 marzo 1830, in cui con apposita ordinanza si mandò procedere in odio dei suddetti agli atti esecutivi tanto per le somme suindicate, quanto per gli interessi posteriormente decorsi: ma sul dubbio, che a detti atti esecutivi non si potesse regolarmente procedere stante che l' ordinanza 10 novembre 1826 erasi resa subannale, rapportò il Serra altra ordinanza in data 15 marzo suddetto, colla quale si mandò eseguire la prima ordinanza ingiunzionale non ostante la sua subannalità, ristretto però a soli giorni venti il termine pel pagamento delle somme in essa indicate, non che per gli interessi posteriormente decorsi a pena degli atti esecutivi, a cui per non avere li Bellono e Martelli pagato quanto sopra, con successiva ordinanza 19 aprile 1830 si mandò al sig. Giudice di Strambino di procedere in odio loro.

Presentatesi in tale frattempo dalli Martelli e Bellono Regie Patenti del 1.° detto mese di aprile di moratoria pel pagamento del capitale di L. 31,084, 22 dovute a Serra, questi perciò provocò altra ordinanza del 29 detto aprile, con cui si mandò eseguire l' ordinanza precedente di mandato esecutivo del 19 medesimo mese sopra menzionata per le sole somme d' interessi, e spese.

Nulla avendo potuto il Serra conseguire sulli mobili delli suoi debitori per essere già stati oppignorati a favore del R.° Patrimonio, come fece constare colle produzioni dei relativi atti *de nihilo*, fece instanza mandarsi proseguire gl' intrapresi atti esecutivi sulli frutti allora pendenti dei loro stabili, come fu ordinato riguardo al Martelli.

Ma il Bellono comparendo in persona di altro Procuratore si fece ad opporre di nullità ai seguiti atti di espleto adducendo, che la sentenza del 20 giugno 1826

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

essendosi resa subannale, non avea potuto mandarsi ad esecuzione senza previa nuova citazione personale di esso Bellono, perchè dopo la scadenza dell' anno a computarsi dal 16 ottobre 1826 fosse cessato il mandato conferto al precedente di lui Procuratore, in contraddittorio del quale si fossero profferte tutte le ordinanze sovra tenorizzate, epperciò chiese dichiararsi nulle le ordinanze d' ingiunzione, e mandato esecutivo, e gli atti d' esecuzione in di lui odio seguiti.

Osservò ancora, senza pregiudizio della suddetta conclusione, che il Serra avea fatto in di lui odio procedere agli atti esecutivi senza neppure avere presentato la liquidazione del suo credito, e prima che fosse trascorso il termine di giorni 50, di cui nella moratoria da esso Bellono unitamente al Martelli rapportata, onde anche per queste ragioni chiese circoscriversi tali atti colla condanna del Serra al risarcimento di tutti li danni, ed ingiurie.

Sosteneva all' opposto il Serra, che la subannalità decorre unicamente per le ordinanze d' istruttoria, che vengono pronunciate dai signori Relatori delle cause, ma non mai per le sentenze e provvidenze emanate dai Magistrati; che in ogni caso qualunque controversia a tale riguardo sarebbe stata pregiudicata colle ordinanze delli 9 e 15 marzo, 19 e 29 aprile 1830 passate in giudicato, e consentite dal Procuratore del Bellono, il quale con tale fatto avesse indubitatamente rinunciato ad ogni qualsiasi contestazione in proposito;

Che l' essersi proceduto agli atti d' espleto pel capitale, per cui mancava ancora un giorno alla scadenza della moratoria, piuttostochè per gl' interessi e spese portate dall' ordinanza del 29 aprile, rilevanti a più di L. 12m., fosse stato un mero sbaglio dell' Ufficio

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

procedente, locchè nulla importasse nella fattispecie, ritenuto che nulla sarebbesi potuto oppignorare, e si sarebbe d' altronde validamente potuto procedere per l' ordinanza del 29 aprile 1830: chiese quindi mandarsi proseguire gl' intrapresi atti esecutivi, e subordinatamente per essere trascorsi tutti li termini per le ottenute dilazioni conchiuse ordinarsi *ex integro* in odio del Bellono allora comparso in giudicio gli atti esecutivi.

Assegnatasi in tale stato di cose la causa a sentenza il Tribunale di Prefettura suddetto con ordinanza di voto del 5 giugno 1830, fatto riflesso, che agli atti esecutivi, di cui nel verbale del 19 maggio, non si potesse avere riguardo per essere quelli seguiti dipendentemente all' ordinanza 19 aprile 1830, e così prima del trascorso del termine portato dalla moratoria in causa presentata, e non già in dipendenza della posteriore ordinanza del 29 stesso mese;

Che per altra parte colla presentazione di detta moratoria si sarebbe in ogni caso sanato il difetto di citazione eccepito dal Bellono, e che inoltre sarebbe poi trascorso il termine, di cui in detta moratoria, senza che siasi dal detto Bellono pagato somma alcuna in conto del suo debito;

Reiette le maggiori domande del Bellono, e niun riguardo avuto al verbale d' esecuzione del 19 maggio, mandò star ferma l' ordinanza di mandato esecutivo del 19 aprile 1830, dichiarando in di lei esecuzione lecito al Serra di far procedere agli atti esecutivi sui mobili, ed effetti di detto Bellono, ed in caso di mancanza, o d' insufficienza loro farsi luogo all' instata deputazione d' economo.

Da questa sentenza appellò il Bellono al Reale Senato di Torino, nanti cui le Parti fecero valere gli

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

stessi mezzi di difesa rispettivamente addotti in primo giudicio; sicchè portatasi di bel nuovo la causa a decisione, il predetto Magistrato con sua sentenza del 14 agosto 1830 ref. D. Andreis di Cimella mandò eseguirsi l'appellata sentenza colla condanna del Bellono nelle spese.

MATERIE DIVERSE.

Sentenza — Valore della causa — Misura della causa — Recesso parziale — Se possa togliere il rimedio dell' appello.

Sono sì frequenti e sì varie le controversie, le quali insorgono intorno all' appellabilità delle cause, che noi crediamo pregio dell' opera il consegnare nel *Diario* tutte le decisioni che ne emanano, siccome quelle che danno luce e norme su quest' importante materia. Eccone la fattispecie di una che fu proferita dal nostro R. Senato:

Il Chirurgo Domenico Dealessandris evocò da prima innanzi il Giudice di Bistagno, e quindi, atteso il nuovo ordine giudiziario, avanti il Tribunale di Prefettura di Acqui il Notaio Percivalle Cremonese onde ottenere per li titoli in causa prodotti la dismissione d' un corpo di casa, di due pezze di terra vignata, come pure di altra di bosco, ed inoltre la rimessione de' mobili già proprii di certo Carlo Lazzarini.

Dopo varie discussioni emanò sentenza del 5 giugno 1826, colla quale si dichiarò tenuto il Cremonese alla dismissione a favore del Dealessandris dei beni descritti nel libello introduttivo della causa, ed allà rimessione dei frutti dal giorno dell' indebita occupazione.

Appellò il Cremonese da tale sentenza al Reale Senato, mercè rescritto del 14 luglio 1826; ma sebbene

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

siasi per esso chiesto in genere di venire in riparazione di essa assolto dalle domande del Dealessandris, avendo nel ricorso indicate soltanto tre delle anzidette pezze, l' appellato osservando comporre quelle un totale di sole staia 11, tavole 54, piedi 8, per cui, come apparisse dal certificato di cadastro che produsse, ne rilevasse l' estimo a soldi 1, 9, ed ascendessero le contribuzioni a lire tre, centesimi 2, ne colse motivo per opporre d' inappellabilità alla causa a termini del Regio Editto 27 settembre 1822.

Sostenne all' opposto il Cremonese cadere l' appellazione sull' intiero contesto della sentenza, ed all' estratto di cadastro presentato dal Dealessandris altri due ne contrappose autenticati dal Segretario viciniore, attesa la sua qualità di Segretario dello stesso luogo, deducendo all' uopo un capitolo per provare essere li beni in questione d' un valore eccedente le lire 1200.

Persistette il Dealessandris nell' eccepita inappellabilità, producendone anzi all' appoggio fedi di misura delle suddette pezze, e dichiarando perfine che la rivendicazione per esso proposta rifletteva soltanto le tre pezze indicate colla casa, e sito attiguo alla prima di esse e frutti loro; dedusse egualmente un capitolo per provare non eccedere in complesso la somma di lire 400.

Replicò l' Appellante non potere un tal parziale recesso detrarre all' appellabilità della causa, tanto più trovandovisi anche compresa una casa ed i frutti da ventitrè anni in poi, ed a fronte massime del prodotto certificato, dal quale sembrava stabilito che le contribuzioni fondiarie dei beni in questione pel corso di dieci anni ascenderebbero a lire 102, locchè moltiplicato sei volte per portare il calcolo a sessanta volte il tributo Regio dava lire 612, cosicchè aggiungendovi i frutti di ventitrè anni al consueto ragguaglio del cinque per cento, ascendenti perciò a lire 704, 20, ne risultava un complessivo valore di lire 1316.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Assegnatasi intanto dopo una proroga di mesi sei per la spedizione del giudicio con ordinanza 21 dicembre 1827 la causa a sentenza, l' Ufficio dell' A. G. in conclusioni del 13 di febbraio 1828 ebbe ad osservare che non era d' uopo di lungo ragionamento per dimostrare che il valore della causa dovevasi determinare dal complesso della sentenza cadente in appello, poichè da ogni sua parte il Cremonese nè riclamava, nè poteva essere in balìa dell' appellato di privarlo del rimedio dell' appello con un parziale suo recesso dalla domanda d' una delle pezze in questione;

Che ridotto perciò al loro valore, sebbene i certificati rispettivamente prodotti non presentassero lo stesso risultato, oltrechè poteva ciò appunto derivare dal calcolarvisi o non tutte le quattro pezze, risultava essenzialmente che il tributo Regio cui erano imposte rilevava a lire 10 circa cadun anno, locchè sulla base di sessanta volte il tributo formava un totale di lire 600 circa;

Che senza omettere che esistendovi anche una casa poteva questa accrescere il valore, e ritenuta pure l' ordinata restituzione dei frutti la quale risaliva a ventitrè anni e più, siccome giusta quanto ebbe l' Ufficio ad osservare in conclusioni 2 giugno 1826 alle quali va conforme la sentenza senatoria 11 successivo settembre ref. D. Quaranta nella causa Vardobbio e Veggi contro Corsi di Bosnago, non possono in tali circostanze ragguagliarsi che gli interessi legali del prezzo; così rilevando questi essenzialmente a più di lire 600, si aveva un totale eccedente le lire 1200, e riuscivano perciò inutili i dedotti capitoli.

Ciò stante ravvisò l' Ufficio la causa appellabile, e così pure fu pronunciato con sentenza 14 marzo 1829 ref. D. Viglietti, essendosi mandato alle Parti di maturare gl' incumbenti nel merito.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Ingiunzione — Subasta — Art. 94, 110, e 125 del Regio Editto ipotecario.

Nella causa di Giuseppe Paracca, ed Anna Maglione Feruggia l' Eccell.mo R. Senato in Genova sedente, con sua sentenza del 19 di maggio 1828 ref. D. Gratarola, decideva che » L' ingiunzione al pagamento lasciata dal *Relatore* della causa, dove non contenga l' indicazione dell' usciere destinato ad intimarla, il termine utile d' un mese per pagare, ed il diffidamento, che trascorso il termine d' un mese si procederebbe all' esecuzione per subastazione di determinati stabili, non può tener luogo della ingiunzione prescritta dagli articoli 94, 110, e 125 del R. Editto del 16 di luglio 1822 ».

NOTIZIE MISCELLANEE.

Venezia, 3 *settembre* 1830. L' usciere presso un Tribunale non può praticare atti esecutivi in forza di una sentenza resa dal Tribunale stesso sopra beni esistenti fuori del circondario giurisdizionale d' esso Tribunale, e se li pratica egli commette un eccesso di potere, e questi sono intrinsecamente nulli. In tali termini pronunciava la nostra Corte.

Brescia, 5 *settembre* 1830. Con alcune sentenze del nostro Tribunale si è sancita la massima seguente, cioè, che non è necessario, che la causale della lettera di cambio sia materia commerciale, perchè la medesima formi soggetto di competenza di commercio. Così pure fu pronunciato dai Tribunali di Milano e d' Ancona nelle cause Pisoni e Gallo, Robecchi e Vella, Simondino e Gera, Vassalli e Perlotti.

Volterra, 7 *settembre* 1830. La R. Ruota fiorentina in conferma d' una sentenza pronunciata dal nostro Commissario Regio nella causa di Giuseppe Bucherelli e Gaetano Orlandini ha deciso che l' ipoteca, che il creditore di un venditore d' un fondo stabile ha sopra

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

il medesimo, resta conservata, non ostante la vendita fattane, se lo stesso creditore ne prende iscrizione alla Conservazione delle ipoteche, prima che il compratore dello stesso fondo ne abbia fatto l' atto di trascrizione, e anche dopo la trascrizione, purchè non sia decorso il termine di giorni quindici.

Arezzo, 4 *settembre* 1830. Allorquando è fissata la competenza di un Tribunale per conoscere dei privilegi ed ipoteche di tutti i creditori di un patrimonio in concorso, viene a mancare di giurisdizione ogni altro Tribunale. Così decideva il Supremo Consiglio Fiorentino nella causa Zabagli e Sandrelli in riforma di una sentenza proferita dalla nostra R. Ruota.

Pisa, 8 *settembre* 1830. In conferma di una sentenza della nostra Ruota emanata in causa Franchetti e Niotti, il Consiglio Supremo di Firenze ha pronunciato che la perizia, contro la quale non viene dedotta alcuna speciale giustificazione, deve credersi regolare e retta, specialmente quando i periti danno discarico dell' esecuzione della commissione stata loro affidata, per cui debbe seguitarsi il loro giudizio.

Metz, 6 *settembre* 1830. Francesco Rouze, uomo di campagna, e possessore di un patrimonio di 30m. franchi e più, fu tradotto ne' passati giorni avanti alla Corte di Assisie di Loir-et-Cher (Blois), come accusato di avere avvelenato coll' arsenico un suo zio, in un colla moglie di questo, de' quali era l' erede. Venne dichiarato colpevole di tale crimine con voto concorde del Giurì, e fu quindi condannato alla pena capitale.

Lione, 10 *settembre* 1830. Il sig. Oreilly chiedeva dinanzi al Tribunale di commercio della capitale contro i signori Dickenson e Fabre il pagamento di fr. 4m. per la compilazione di parecchi articoli inseriti nel giornale *The London express*. Il Tribunale prima di pronunciare rimandò le parti e la causa avanti il sig. Darmaing Compilatore-capo della Gazzetta de' Tribunali, nominato d' ufficio arbitro-relatore.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Parigi, 12 *settembre* 1830. Il Tribunale di commercio sedente in questa capitale nella causa Deslandes contro Ameline ha deciso, che il mandatario d' una parte può la medesima rappresentare, ed arringare per essa dinanzi al Tribunale di commercio. Attesochè (così si legge nei motivi di questo giudicato) mentre la legge autorizza le parti litiganti a difendersi esse medesime avanti il Tribunale di commercio, egli è manifesto potere del pari le parti stesse sostenere il loro buon diritto per mezzo di una persona munita di apposito mandato ».

— Parecchi soscrittori di cambiali hanno chiesto all' udienza del Tribunale di commercio del 7 del corrente settembre, che fosse loro conceduto un lungo termine per farvi onore in vista delle particolari circostanze in cui essi si trovavano. Il sig. Presidente avendo fatto osservare che l' art. 157 del Codice di commercio proibiva espressamente ai Giudici di concedere dilazioni in materia di lettere di cambio, tranne il caso che vi fosse l' assenso dei creditori, alcuni dei suddetti soscrittori hanno dichiarato che, ciò essendo, fra il termine di giorni quindici i loro negozii sarebbero chiusi.

Torino, 20 *settembre* 1830. S. M. con R. provvisione del 31 dello scorso mese ha nominato a Procuratore Giovanni Regis, per esercitare il suo ufficio avanti il Tribunale di Prefettura di Biella.

— Con R. Patenti del 27 dello stesso, mese S. M. si è degnata di permettere alla Comunità di Perosa, Provincia di Pinerolo, la facoltà di tenere un mercato ebdomadario nel giorno di venerdì, mediante l' osservanza delle leggi, regolamenti e condizioni, di cui in esse Patenti.

— Con altre R. Patenti S. M. ha conceduto a Giambatista Amoretti l' autorizzazione per ricevere ed autenticare, sebbene non notaio, gli atti dipendenti dall' ufficio di Sostituito Segretario di Prefettura, esclusi però quelli soggetti all' insinuazione.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— Con R. Brevetto del 3 del corrente settembre S. M. ha nominato Francesco Cislaghi all' uffizio di Sindaco del Comune di Cassolnovo, Provincia di Lomellina.

— Le Camere di vacazione dell' Ecc.mo R. Senato di Piemonte per le correnti ferie delle vindemmie, sia pel civile che pel criminale, sono distribuite come segue:

Classe civile. Dal 14 settembre al 22 ottobre, Pres.e Jano; Senatori Viglietti, Leardi, Cav.e Bolla, Costa, Conte Sclopis, Conte Righini. = Dal 23 ottobre al 15 novembre, S. E. il sig. Cav.e G. C. Montiglio P. P.; Senatori Pres.e Cav.e Vergnasco, Pres.e Cav.e Roberi, Fontana, Quaranta, Fiorotti, Conte Puliga, Cavaliere Celebrini.

Classe criminale. Dal 14 settembre al 15 ottobre, Pr.e Cav.e Moreni; Senatori Pr.e Cav.e Nazari, Mayneri, Belmondo, Persico, Schiari. = Dal 16 ottobre al 15 novembre, Pr.e Cav.e G. C. Borio; Senatori Pr.e Cav.e Peyretti, Fontana, Roggieri, Conte Nuvoli, Bicchi.

VARIETA'. — Le Ferie giudiziarie.

Nell' ordine morale e fisico ogni cosa tende al riposo, e dal riposo trapassa di bel nuovo al movimento ed all' azione. Questa legge universale della natura pare aver ispirato ai Legislatori il pensiero di porre una tregua alle fatiche dei ministri di Temide.

Secondo il Codice Giustinianeo era bensì lecito nei tempi feriali l' agitare certe cause civili, ma non si riscontra, che, tranne pei ladri più famosi, i giudizii criminali continuassero ad avervi il loro corso.

I delitti però sono sciaguratamente un frutto di tutte le stagioni, e la nostra R. legge ha con molto maggior sapienza ordinate le ferie siffattamente, che gli ozii delle vacazioni venissero conciliati col diritto severo della giustizia, e colla perpetua sua vigilanza.

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Anno VIII — 2.° Semestre

N.° 13 — Torino 27 settembre 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana, e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.

SENTENZE E MASSIME.

Somma addimandata — Assolutoria — Se temporaria, o definitiva — Emolumento della sentenza.

La sentenza, che pronuncia l' assolutoria dal pagamento di una data somma va soltanto soggetta al diritto fisso per ciascuno di quelli, che furono assolti (Manifesto Camerale 5 dicembre 1823).

Per determinare se una sentenza porti assolutoria, temporaria o definitiva devonsi combinare insieme tutte le sue parti, e non attenersi soltanto alla di lei dispositiva.

Creditore Giuseppe Trulzi della capital somma di L. 16m. verso Lorenzo Garrone per residuo prezzo di beni vendutigli, lo evocò nanti il Tribunale di Prefettura di questa Città per ottenerlo condannato al loro pagamento.

Chiese allora il Garrone indistintamente, e replicatamente di essere assolto da quella domanda, a motivo,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

che non avesse fatto l' acquisto per detta somma a nome proprio, ma bensì per conto di persona esprimenda, cioè del Michele Chiariglione, il quale comparve dappoi in giudicio ultroneamente, ed assumendosi il rilievo del Garrone, oppose d' essere tenuto all' instato pagamento, perchè non avesse il venditore prestate quelle cautele coll' instromento del 23 agosto 1823 specialmente pattuite,

E limitavasi con ciò a chiedere semplicemente l' assolutoria dall' osservanza di quel giudicio;

Ma per contro sosteneva l' Attore essere la chiesta somma dovuta, sicchè opponendosi all' assolutoria dall' osservanza del giudicio dal Garrone instata, instava per la di lui condanna al pagamento di quella, senza specificamente conchiudere contro il rilevatario Chiariglione.

Assegnatasi in tale stato di cose la causa a sentenza, il Tribunale di Prefettura suddetto, sul riflesso, che alla libera esazione di detta somma ostassero li patti nell' instromento stipulati, ed omesso perciò ogni altro punto di discussione eccitato dalle Parti, = Assolse il Garrone, e per esso il rilevatario Chiariglione dall' attrice domanda, colle spese.

Su questa sentenza fu esatto il diritto d' Emolumento proporzionale sulla somma di L. 16,000, e così L. 195, cent. 50 comprensivamente agli interessi del capitale.

Il Triulzi ravvisò indebita tale esazione pel motivo, che non essendo stato contestato il debito, e la questione essendosi raggirata soltanto sulle cautele credute necessarie pel libero pagamento, detta sentenza non potesse importare una vera assolutoria, ma soltanto un provvedimento interinale; chiese perciò dal Magistrato della Regia Camera de' Conti dichiararsi dovuto il solo diritto fisso in lire dieci, e mandarsegli restituire ogni somma eccedente.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Comunicatosi il ricorso al sig. Procuratore di S. M., questi in conclusioni dell' 8 luglio 1830 sottoscritte Thaon di Revello ebbe a ragionare come infra:

L' Ufficio deliberando sull' innoltrato ricorso osservò che in tesi generale per regolare il diritto di Emolumento dovuto debbesi tenere per norma il dispositivo della sentenza, come quello, che determina quali instanze, e conclusioni delle Parti sieno state accolte, o rigettate; quindi nella proposta specie, le espressioni del dispositivo della sentenza contenendo una vera, e definitiva assolutoria del Garrone, e per esso del suo rilevatario dal proposto pagamento delle L. 16m., due diritti di Emolumento si dovrebbero percepire sovra la somma, che costituisce l' assolutoria rispettivamente del debitore principale, e del suo rilevatario;

Ove però s' incontri qualche dubbietà sulla vera intelligenza del dispositivo, non solo è facoltativo, ma egli è d' uopo ricorrere all' esposizione del fatto, ed ai motivi, che dettarono il provvedimento, come quelli, che essendo parti integranti della sentenza ne spiegano il vero significato.

Ricorrendo nel caso concreto al fatto nella sentenza contenuto, si scorgesse in primo luogo, che l' eccezione fatta dal Garrone all' instanza del Ricorrente la si fosse di venire assolto dall' osservanza del giudicio sul motivo, che egli non avesse acquistato li beni, pel pagamento del prezzo dei quali agivasi, per conto proprio, ma per persona nominanda, e perchè questa assunto avesse il suo rilievo;

In secondo luogo l' eccezione del Chiariglione si era, che non avendo l' Attore adempiuto ai patti nell' instromento stipulati non fosse ancora venuto il caso del pagamento del residuo prezzo, il quale però offriva a borsa aperta, ove egli adempisse a tali obbligazioni.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Sebbene quindi in tale stato di cose sia intervenuta una assolutoria, che apparisse definitiva di entrambe le avversarie domande, i motivi però della sentenza dimostrassero evidentemente, che questa non era, che temporaria, mentre senza decidere il punto del rilievo chiesto dal Garrone, e senza decidere il merito delle altre questioni elevatesi, passò unicamente a considerarsi, che alla libera esazione addimandata dall' Attore ostassero li patti nell' instromento stipulati, espressioni, che dassero chiaramente a divedere, che non si volle con ciò li Convenuti definitivamente assolvere.

Posto impertanto per base, che dal combinato disposto delle tre parti di quella sentenza emergesse, che l' assolutoria non fosse stata che temporaria, la giustizia, e l' equità non permettessero di valersi delle isolate espressioni del dispositivo di essa per applicarvi un diritto per un provvedimento, che in realtà non è nella medesima sentenza contenuto.

Nè si potesse con fondamento oggettare, che almeno quanto al Garrone si debba l' assolutoria considerare come definitiva, dappoichè dagli stessi motivi della sentenza risultasse, che non essendo ancora venuto il caso della esazione della proposta somma, si reputò superfluo il decidere li punti di questione, per cui il Ricorrente pretendesse fosse quello l' unico obbligato verso di esso.

Laonde ad una questione di diritto riducendosi il punto deciso con detta sentenza, valesse a dire, della attuale libera esazione o non della suddetta somma, non fosse quella passibile che del diritto fisso di L. 10 portato dal Manifesto Camerale 5 dicembre 1823, e così di L. 20 per entrambe le assolutorie, come così conchiuse l' Ufficio dichiararsi dal Supremo Magistrato, mandando in tale conformità al R.° Emolumentatore di restituire al Ricorrente il soprappiù dell' esatto.

Ed il Magistrato della R. Camera de' Conti con sua declaratoria del 13 agosto 1830 ref. D. Chionio-Nuvoli mandò eseguirsi le suddette conclusioni.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Reincanto — Prezzo dello stesso — A chi debbano li beni deliberarsi.

Il reincanto di stabili dee farsi non sul prezzo dell' estimo primitivo, ma sulla miglior offerta dopo quella del primo deliberatario, ancorchè questi già sia stato per cinque e più anni in possesso degli stabili a reincantarsi.

In mancanza di oblatori al secondo incanto si debbono li beni anche in questo caso deliberare sulla detta miglior offerta dopo quella del primo deliberatario, quantunque l' offerente sia deceduto, ed abbia lasciata una eredità esausta dai debiti.

Il sig. N. N. rimase deliberatario sin dal mese di luglio 1825 di una vigna con mobili e beni annessi, caduta nel giudicio di concorso instituito sul patrimonio del signor Gioanni Beraldi, stata esposta agli incanti in complesso nella somma di L. 19,100, e deliberata per quella di L. 26,400.

Si ottenne poco dopo l'approvazione dal Reale Senato di Torino degli atti d' incanto e deliberamento, ma il signor Deliberatario mai si curò di devenire all' opportuno instromento, non ostante che vi sia stato con replicate ordinanze eccitato, ed abbia egli medesimo impetrato dal Magistrato il termine di giorni 40 pel pagamento del prezzo totale, e contemporanea riduzione del deliberamento in instromento.

Siffatta negligenza diede motivo al Curatore del concorso, ed agli interessati di riportare in odio del Deliberatario ordinanza del 20 marzo 1830, colla quale non ostante l' opposizione fatta dal Procuratore del signor N. N., si monirono le Parti avanti il signor Relatore pel giorno 2 del successivo aprile alle ore sei di sera per la riduzione in instromento del seguito deliberamento e contemporaneo pagamento del residuo

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

prezzo; in difetto si commise al Giudice di Moncalieri di procedere col metodo voluto dalle RR. CC., o far procedere nuovamente a rischio e pericolo del sig. N. N. alla vendita della vigna e beni, di cui si tratta, non compresi però li mobili entrostanti, sul prezzo d' estimo fissato dal Misuratore Depaoli nella sua relazione 3 giugno 1825, sotto deduzione del prezzo di detti mobili, colle altre condizioni, di cui in detta ordinanza.

Stante la contumacia del signor N. N., si rese di niun effetto la monizione suddetta, quindi instò il Curatore ordinarsi in aggiunta all' ordinanza predetta il reincanto eziandio de' mobili ancora esistenti, sotto deduzione del valore approssimativo a giudicio dello stesso perito Depaoli, o di quello che venisse dal Giudice di Moncalieri delegato, dal quale Perito si dovesse pure dare l' estimo separato de' mobili ancora esistenti, e così esporsi la detta vigna al reincanto sul prezzo totale di L. 19,000 portato dalla narrata perizia Depaoli, sotto deduzione soltanto del valore dei mobili mancanti da fissarsi come sopra, non avuto riguardo all' oblazione fatta dal Causidico Deabate, e da certo Giuseppe Cassano, che furono li due soli concorrenti, e che portarono il loro partito a L. 26,400 il primo, ed il secondo a L. 22,800, dacchè l' ora defunto Deabate Causidico avesse lasciato un patrimonio molto intricato e sopraccarico di debiti, su cui vertisse giudicio di Regia Delegazione, ed il Giuseppe Cassano fosse persona totalmente incognita tanto al Curatore, quanto ai creditori.

Su questi eccitamenti emanò ordinanza 11 maggio 1830, a tenore della quale per le opportune provvidenze si rimisero le Parti nanti il Magistrato previe conclusioni dell' Ufficio del signor Avvocato Generale.

In esse datate del 14 agosto 1830 sottoscritte Dogliotti, si osservò che il § 9, lib. 5, tit. 12 delle RR. CC.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

dispone, che ove il Deliberatario ricusi pagare il prezzo, possa lo stesso esservi costretto anche col mezzo del carcere, e qualora ciò non sia sufficiente debbansi subastare di nuovo li beni, ed in mancanza d' oblatori, deliberarli al maggior offerente anteriore al primo Deliberatario, condannando questi al pagamento del soprappiù, e delle spese a favore della parte che vi avrà interesse.

Questa disposizione, che si ravvisò appunto riferibile alla fattispecie, dasse facoltà di adoperare mezzi coercitivi contro chi rifiutasi al pagamento del prezzo, e ciò senza distinzione di persone a diversità di altri casi.

Ma se un sì fatto espediente si credesse di doverlo lasciare inosservato, l' unico che rimanesse fosse quello della subastazione, ed a tal proposito sebbene in detto § non si spieghi letteralmente su qual prezzo debbansi rinnovare gl' incanti, fosse però evidentissimo, che il prezzo deve esser quello dal precedente deliberatario offerto, mentre diversamente se si dovesse intendere il prezzo della stima, non potesse più reggere la successiva disposizione dello stesso § portante, che in mancanza di nuovi oblatori si deliberino i beni al penultimo oblatore.

Ciò posto non potesse ammettersi l' instanza del curatore per la rivendita de' beni sul solo prezzo d' estimo, poichè tale instanza fosse contraria alle leggi, per quantunque si fosse allegato dal curatore, essere inutile esporre in vendita li beni sul prezzo d' offerta del signor N. N., dacchè fra gli oblatori, che erano intervenuti nei primi incanti, non vi fossero altri che esso Avversante, perchè fosse il Giuseppe Cassano persona al Curatore, e creditori incognita, ed il Causidico Deabate fosse defunto, e la sua eredità oberata di debiti.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Siffatte osservazioni non sarebbero bastevoli per far sì che si dipartisse dal disposto della R. Legge, massime che in sostanza si trattasse anche del danno dell' ultimo deliberatario, cioè del signor N. N., il quale se da un lato a tenore del detto § era sempre tenuto a rappresentare ciò che fosse per mancare al compimento della somma da esso offerta, per altra parte anche a seconda di tale § avesse pure il diritto di pretendere, che il reincanto seguisse sulla sua offerta.

Vero fosse, che qualora nei reincanti non si presentasse più alcun offerente, non si sarebbe più potuto dare nella specie compita esecuzione ad esso §, che vuole, che il nuovo deliberamento segua a favore di quegli, che nel precedente incanto fu il maggiore offerente dopo il deliberatario, e ciò perchè il penultimo offerente si trovasse insolvibile, e l' anteriore a questo fosse sconosciuto; al che si potesse ancora aggiungere altro riflesso, che cioè nella specie non potessero nè anco più dirsi astretti, e tenuti gli oblatori secondarii a stare alla loro offerta, mentre il citato § se li considera obbligati nelle offerte da essi fatte, ciò si dovesse intendere qualora il procedimento fosse seguito in breve termine successivo, e non quando, come in allora, erasi lasciato trascorrere cinque anni, e che l' ultimo deliberatario preso già avea possesso dei beni deliberati.

Comunque però non fosse più conveniente, come detto avesse, l' eseguire esattamente il disposto di detto §, con far seguire il deliberamento a pro de' precedenti oblatori, non dovesse tuttavia permettersi il reincanto sulla stima, perchè potesse allora trovarsi chi giungesse al prezzo offerto dal signor N. N., e quando non vi fosse alcuno, si potesse infine esperimentare ancora gli incanti sul prezzo della perizia, nè mai il Concorso

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Beraldi avesse a scapitare, perchè il signor N. N., comunque fosse andata la cosa, sarebbe sempre stato tenuto a tenore del citato § a supplire al mancante alla sua offerta, ed a sopportare li danni per suo fatto, e colpa cagionati.

Quindi l'Uffizio conchiuse potersi dal Reale Senato di Torino mandare al signor Giudice del Mandamento di Moncalieri di esporre nuovamente all'incanto a rischio e pericolo del primo deliberatario signor N. N. la vigna, di cui si tratta, sul prezzo dallo stesso offerto di lire 26400, e sotto l'osservanza delle condizioni, che sarebbero state prescritte, servato in tutto il disposto dalle RR. CC., e con che seguito o non il deliberamento, nulla si innovasse senza le ulteriori provvidenze del Magistrato.

Ma il Reale Senato con Ordinanza di voto 11 settembre 1830, ref. D. Quaranta, mandò riesporsi ai pubblici incanti a rischio, pericolo e spese del sig. N. N., il corpo di vigna deliberato con atto 29 luglio 1825, sul prezzo di L. 26400 offerto nei preceduti atti d'incanto dal fu signor Causidico Deabate, ed in difetto di oblatori deliberarsi gli stabili suddetti all'eredità di questo, con avere per tale oggetto commesso il Giudice di Moncalieri.

Causa — Titolo feudale — Competenza.

Tutta volta che la risoluzione delle quistioni fra taluni insorte può dipendere dalla discussione di un titolo feudale, la causa è di competenza del Magistrato della R. Camera de' Conti per ragion di materia.

Nella causa vertente tra il Medico Galimberti, e la Comunità di Lamporo fu dal Tribunale di Prefettura di Vercelli proferta sentenza, colla quale, reiette le opposizioni, ed instanze del signor Medico suddetto, si

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

dichiarò essere luogo alla chiesta manutenzione per parte della Comunità di Lamporo, e bisognando alla reintegrazione nel possesso a titolo di proprietà della roggia, ossia canale di Lamporo, delle ripe, ripaggi, gerbidi, e dell'acqua in essa discorrente, salvo dell'uso della medesima per l'esercizio del molino a termini dell'instromento 14 gennaio 1823, rog. Carlevaris, e si assolvette per altra parte la predetta Comunità dalla domanda riconvenzionale del sig. Medico Galimberti, perchè fosse regolato da esperti l'uso dell'acqua della precitata bealera di Lamporo.

Da detta sentenza appellò il sig. Medico Galimberti alla Regia Camera de' Conti, sostenendola nulla perchè la cognizione dei punti che cadevano in contestazione fosse di cognizione di detto Magistrato e non del Tribunale.

Comunicatisi gli atti all'Uffizio del sig. Procuratore Generale di S. M. emanarono conclusioni dell'11 agosto 1830, sottoscritte Gallina, del tenor seguente:

Visto il ricorso sporto dal signor Medico Galimberti colla appellata sentenza ed annesse carte, osservò che a determinare la competenza del detto Magistrato in questa causa d'appello per ragion di materia bastasse ritenere, che il Medico Galimberti nelle sue eccezioni e domande riconvenzionali misurava le sue ragioni dall'instrumento d'acquisto 14 gennaio 1823 dell'edificio da molino già proprio della Contessa Pastoris di Saluggia, e dalli di lei autori fabbricato in forza dell'investitura feudale del 18 aprile 1694, con cui fu loro conceduto in feudo il territorio di Lamporo, colli boschi, strade, acque, ripe e ripaggi in detto luogo esistenti; onde la risoluzione dell'attuale vertenza potendo dipendere dalla discussione d'un titolo feudale, non si potesse porre in dubbio la compe-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

tenza del detto Magistrato a pronunciare sulle insorte questioni; quanto poi alla somma cadente in contesa, ossia alla entità della causa, sebbene non si trattasse di somma certa, fosse da osservarsi venir dedotta in controversia non tanto la proprietà delle ripe della bealera di Lamporo, quanto la proprietà dell' acqua, e l' uso della medesima, d' onde si deducesse, che eziandio per ragion di somma fosse appellabile la sentenza del Tribunale di Prefettura di Vercelli.

Non essendo quindi trascorso il doppio termine per l' introduzione dell' appello, secondo le massime dal Magistrato adottate, fosse l' Ufficio in senso, che, ammesso l' appello per via di restituzione in tempo, si potessero lasciare le chieste lettere di citazione nella forma prescritta dalle Regie Costituzioni.

Ed il Magistrato della R. Camera de' Conti con declaratoria 13 agosto 1830 ref. D. Staglieno mandò spedirsi le chieste lettere col termine, e nella forma dalla Regia Legge prescritta.

MATERIE DIVERSE.

Luogotenente-Giudice — Sentenza — Ordinanza — Voto d'Assessore — Giudizio sommario — Nullità — §. 13, lib. 3, tit. 23 delle RR. CC.

La disposizione delle generali Costituzioni (§. 13, lib. 3, tit. 23), la quale proibisce ai Luogotenenti-Giudici non graduati di pronunciare definitivamente nelle cause, che esigono la visione degli atti, e che sono di qualche rilievo, senza il voto d' Assessore, si applica tanto alle sentenze come alle ordinanze proferite in cause sommarie.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Così ebbe a pronunciare il R.° Tribunale di Prefettura di Torino il 21 di settembre 1830 in causa Pedrone contro Golzio, e così già aveva deciso il R. Senato di Genova con sua sentenza del 23 di settembre 1822 ref. D. Antola in causa Baccino e Carretto.

E opportuno a vedersi quanto già abbiamo detto a questo proposito nel *Diario* vol. 3, pag. 347, e vol.° 15, pag. 426.

Faremo per ultimo osservare, che col precitato giudicato del R. Senato di Genova si è altresì deciso, che la sentenza od ordinanza proferita come avanti senza il voto d'Assessore è nulla, e che nel senso medesimo più volte anche ha pronunciato il R. Senato di Piemonte col parere conforme dell'Uffizio dell'A. G.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Londra, 6 *settembre* 1830. Un esame curioso ebbe qui luogo all'oggetto di provare lo stato di mente di un ricco proprietario il sig. John Brand. Amò questi perdutamente mistriss Dashwood, ma motivi di gelosia gliela fecero abbandonare. Sposò in seguito miss Stephens, e poco dopo al contratto matrimonio avendo inteso che mistriss Dashwood era morta in conseguenza d'una caduta fatta da un'altissima scala, s'immaginò ch'essa si fosse data volontariamente la morte, per non poter soffrire a patto niuno l'allontanamento da lui, e perdette affatto la ragione. Egli credeva sempre di vederla appo di lui. Alzavasi spesso da letto durante la notte, parendogli di scorgerla in atto minaccioso rimproverandogli la sua incostanza. Sovente anche in pieno meriggio ei la vedeva: interrompeva il discorso il più serio ed il più importante dicendo alle persone

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

astanti: » Vedete là, signori, la sventurata mistriss Dashwood . . . essa mi punisce con ragione dell' irragionevole ed ingiusto mio distacco da lei . . . Non mi vuole più lasciare un momento solo . . . Ombra cara ed adorata, aggiugneva egli, io verrò teco, fra non molto, in un altro mondo migliore d'assai di questo... Ivi non vi saranno più calunniatori a tuo danno, nè invidiosi della mia felicità ». — La perduta ragione fece poscia cadere Brand in più altre pazzie di vario genere: il perchè i parenti della moglie sua ne provocarono l' interdizione avanti i Tribunali. L' esame che ne venne fatto giustificò il vero stato di mente di quest' infelice. Egli volle difendersi da sè, e pronunciò una arringa, in cui ha discusso con una presenza di spirito singolare, e con buona logica tutta la materia di che si trattava. Ma ad ogni modo i giurati hanno dichiarato ch' egli era in uno stato perfetto e compiuto di alienazione mentale, e che non poteva di per sè amministrare le cose sue. Dopo che il Presidente ha pronunciato essere luogo all' addimandata interdizione, John Brand raccolse le sue carte, salutò con bei modi i suoi Giudici, tenendo dietro al Custode, che lo ricondusse nel manicomio, ove era ditenuto.

Firenze, 9 *settembre* 1830. Nella causa di Paolo Bignami rappresentato da Pietro Bellucci il nostro Supremo Consiglio ha sancite le massime seguenti: 1.° qualunque sia la somma della cambiale emessa dal negoziante, si rende questo debitore *de costituta pecunia* verso qualunque giratario; 2.° il portatore della lettera di cambio è in ragione di evocare lo scrivente la medesima dinanzi al Tribunale di commercio; 3.° quando il pagamento della lettera di cambio è alligato a dei patti, ed è dipendente da obbligazione civile, le eccezioni, che si fanno dallo scrivente, si rimettono alla cognizione del Tribunale ordinario. Molte R. Ruote Toscane hanno anche così pronunciato nelle cause Pucci e Bottalini, Grondana e Lupi, Salvini e Prosperi.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Milano, 12 *settembre* 1830. Con notificazione di questo I. R. Governo del 28 dello scorso agosto si è fatto noto essere stato ordinato con apposita Sovrana risoluzione, che le contribuzioni dirette per l' anno camerale 1831 si abbiano a riscuotere nelle Provincie Lombarde nella misura eguale a quella, che fu stabilita pel corrente anno camerale.

— È stato deciso dalla nostra Corte, che l' identità di carattere di diverse scritture non è oggetto da accertarsi col solo mezzo di atti di notorietà.

Ancona, 14 *settembre* 1830. Il ditentore di una sostanza ereditaria, il quale venne condannato da cosa giudicata al rilascio di una quota della medesima a favore di un terzo stato dichiarato coerede, non può considerarsi che come amministratore giudiziale, e può quindi esservi astretto mediante l' arresto personale. Così ha pronunciato il nostro Tribunale, e nel senso medesimo pronunciarono pure, non ha guari, le Corti Reali di Metz, e di Nîmes nelle cause Flandin e Rubineau, Godard e Blouse.

Rouen, 15 *settembre* 1830. La nostra Corte d'Assisie ha dovuto pronunciare sentenza in una causa gravissima il dì 8 del corrente. Trattavasi dell'accusa diretta contro un tale Gio. Luigi Hiard d' anni 22, domestico del sig. Federico Jullien, per furto commesso a danno di quest' ultimo, accompagnato da un attentato omicidio sopra un fanciullo del di lui padrone, e da incendio della casa del medesimo. Tutti questi fatti sono stati compiutamente provati dai seguiti esami, e dalle risposte stesse del reo; la Corte ha perciò condannato il suddetto Hiard alla pena capitale.

Avignone, 18 *settembre* 1830. Quegli che ha patito una condanna ad una pena afflittiva ed infamante per un fatto, il quale a seconda della risposta del Giurì non costituiva che un semplice delitto, venendo posteriormente a commettere un crimine non può assoggettarsi alla pena dei recidivi. Così ha deciso la Corte di Cassazione nell' udienza del 16 del mese corrente.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Parigi, 21 *settembre* 1830. In materia di fallimento, i Sindaci provvisorii, dopo l' omologazione del concordato, prima però dell' assestamento de' loro conti, hanno tuttavia qualità per rappresentare in giudicio il debitore fallito. Così pronunciava il nostro Tribunale di commercio il 10 di questo mese nella causa dei Sindaci provvisorii del fallimento dei fratelli Belhomme.

— Con sentenze dello stesso Tribunale delli 9, 10 e 14 del corrente settembre sono stati dichiarati in istato di fallimento i seguenti negozianti, cioè: Charpentier; Devaux; la vedova Fleury e figli; Ancel; Brunellière; Gontard; Briavoine e Comp.; Maloine; Trubert e Bougard.

Torino, 27 *settembre* 1830. Con R. Provvisione del 10 di questo mese S. M. si è degnata di nominare i seguenti individui a Giudici Mandamentali nella giurisdizione del R. Senato di Nizza, cioè l'Avvocato Onorato Stanislao Garel a Giudice di S. Stefano al Mare, traslato da Roccasterone, e l'Avvocato Giusto Durandy a Giudice di Roccasterone, già Giudice al Villars.

— Con altre R. Provvisioni della stessa data S. M. ha costituiti Notai e Tabellioni pubblici nelle Tappe d'insinuazione e residenze, di cui infra, i seguenti individui, cioè Valente Pagani nella tappa di Volpedo con la residenza in S. Sebastiano; Felice Simondi nella tappa di Barge con la residenza in esso luogo; Michele Morelli nella tappa di Giaveno con la residenza ivi; Ilario Nicola nella tappa di Strambino con la residenza nel luogo medesimo; e finalmente Gio. Angelin-Ducloz nella tappa d' Aosta con la residenza nel luogo di Etroubles.

— Le Camere di vacazione per le correnti ferie delle vendemmie del Magistrato Supremo della R. Camera de' Conti sono state formate come segue, cioè: 1.ª *Camera*, la quale siede dal 14 di settembre al 15 di ottobre, si compone dai signori Presidente Nobile Staglieno, e dai Collaterali Presid.e Conte Detati, Conte Ioannini, e Barone Chionio-Nuvoli. 2.ª *Camera*, che sede dal 15 di ottobre al 15 di novembre, è composta da S. E. il sig. P. P. Conte Calvi, e dai signori Collaterali Conte Melano di Portula, Nasi, e Cav.e Longoni.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ANNUNZIO TIPOGRAFICO

pei Cultori della Giurisprudenza medica.

I Librai Maspero e Serra, in via di Doragrossa, ricevono le associazioni ad un' Opera di Medicina forense che si stampa di presente nella città di Macerata dalla Tipografia di Giuseppe Mancini-Cortesi, la quale porta per titolo: *Lezioni di Medicina legale del Professore* Francesco Puccinotti *Urbinate* *. Il bisogno della medica istruzione nelle cause criminali, che hanno i Giudici ed i difensori de' rei, i primi per pronunciare sentenza, ed i secondi per la difesa degli accusati, è tanto manifesto, che non abbisogna di dimostrazione veruna. Il chiar. Autore di queste lezioni è già noto per altri dotti lavori, e singolarmente per un Opuscolo impresso in Bologna dal Marsigli nel 1828, col titolo di *Trattato delle ferite come argomento di Medicina legale*. L' Opera è divisa in due volumi in-8.°, ed esce per fascicoli mensili. Gli stessi Librai Maspero e Serra dispensano il relativo programma dello Stampatore Maceratense.

---

* *Chi desiderasse esatta notizia sulle opere migliori antiche e moderne ragguardanti alla stessa materia, può ricorrere al Diz. leg. dell' Avv. G. M. Regis in* verb. medicina legale, *vol.* 6, *pag.* 94 *e seg. Dopo la stampa di quel Diz., che fu compiuta nell' agosto del* 1824, *comparvero bensì in luce altri lavori intorno a quest' argomento, ma non sono di gran conto se si eccettua l'* Introduzione alla medicina legale di Lorenzo Martini, *che si è fatta pubblica nel* 1825, *di cui abbiamo a suo tempo parlato con la debita lode in questo giornale.*

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Anno VIII — 2.° Semestre

N.° 14

Torino
2 ottobre 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana, e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.

SENTENZE E MASSIME.

Statuto — Approvazione — Ritratto gentilizio — Accorrimento — Delegazione — Art. 185 del R.° Editto ipotecario.

L' espressione de' nostri Reali Predecessori *adoperatasi nell' approvare uno statuto, comprende non solo gli antenati del Sovrano approvante, ma tutti quelli, che regnarono precedentemente.*

La delegazione nell' instromento di vendita fatta all' accompratore di pagare al genero del venditore un suo debito residuo di dote non fa cessare l' effetto del ritratto gentilizio da vigente statuto portato.

La sorella, ed il figlio del venditore sono ammessi cumulativamente ad invocare il ritratto gentilizio, cui si fa luogo a mente dello statuto della Città d' Acqui, ancorchè quella siasi maritata *.

Con instromento del 18 novembre 1815, il Notaio Guido Biorci vendette al sig. Gioanni Gardini un edi-

* *Il diritto d' accorrimento stabilito dallo statuto suddetto, può entro l' anno invocarsi dal prossimiore*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ficio ad uso di concieria col suo recinto pel prezzo di L. 12m., di cui cinquemila si dovevano, a mente dello stesso instromento, sborsare per conto del venditore al Notaio Cervetti suo genero per residuo debito di dote già stata alla sua figlia Luigia constituita.

Insorsero allora Paola Biorci moglie di certo Valentino Provenzale, e Domenico Biorci, sorella e figlio del venditore, ed invocando lo statuto della Città d'Acqui, che concede ai prossimiori la prelazione nell' acquisto dei beni stabili, evocarono l' acquisitore Gardini avanti il Tribunale di Prefettura d' Acqui, affinchè dismettesse a loro favore gli stabili come sovra acquistati.

Il Convenuto osservò, che secondo le Regie Costituzioni non si potesse aver riguardo ad alcuno statuto, salvo fosse stato approvato dal Principe, locchè nè constasse, nè avessero gli Attori stabilito; e che in qualunque caso col R.° Editto sulle ipoteche sarebbe stato implicitamente abrogato a fronte dell' art. 185, col quale si derogò ad ogni legge in contrario; e tale si dovesse avere lo statuto sul ritratto gentilizio attesa l' incertezza, e gli inconvenienti, che arrecherebbe nelle ipoteche; che anche supposto come tuttora vigente il detto statuto, non si potesse alla fattispecie applicare, non essendo la vendita in questione una vendita semplice, ma bensì mista, attesa la delegazione in essa contenuta, nè potesse spettare il ritratto gentilizio agli Attori; non al Domenico Biorci, perchè essendo egli ancora soggetto alla patria podestà allorchè seguì la vendita, fosse naturalmente a quell' epoca escluso dal diritto d' accorrimento, perchè riguardato dalla legge come una stessa persona col suo padre venditore; a quale riguardo fosse ad osservarsi, che al cap. 15, lib. 5 dello statuto medesimo siasi provveduto, onde

---

parente divenuto abile a detto diritto, sempre quando non è stata ancora fatta al parente prossimiore al tempo della vendita l' offerta dello stabile venduto.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

troncare le liti nascenti dal ritratto gentilizio, con essersi stabilito doverne cessare l'effetto ove il venditore facesse l'offerta preventiva del fondo al prossimiore agnato, e questi non accettasse fra giorni 30.

Questa offerta non essendosi potuto fare al Coattore, perchè prima della vendita era soggetto alla potestà del venditore, non si dovesse quindi esso Coattore dire compreso nello statuto.

Non potesse poi la Paola Provenzale invocare la disposizione del detto statuto, perchè secondo la giurisprudenza in proposito ricevuta in quello non è compresa, e perchè in ogni caso non avrebbe avuta la qualità di prossimiore voluta dallo statuto, esistendovi figli, e figlie del venditore, e massime il Domenico Biorci, il quale, posto il sistema della Parte, escludesse al certo la zia.

Altre osservazioni si fecero ancora rispettivamente valere; ma il R.° Tribunale suddetto fatto riflesso, che, non risultando nè dell'approvazione Sovrana, nè della verde osservanza dello statuto, fosse inutile ogni altra indagine, con sentenza 10 marzo 1828 dichiarò doversi assolvere il Convenuto da ogni avversaria domanda.

Appellatisi li Biorci, e Paola Provenzale al Reale Senato di Torino dissero non avere il Tribunale di Prefettura fatto caso nè del disposto delle RR. CC. favorevoli alla specie del ritratto gentilizio in contesa, nè della reiterata approvazione dello statuto fatta dai Duchi di Mantova apparente dal libro stesso degli statuti, nè delle sentenze prodotte onde dimostrarne la verde osservanza, fra cui quella profferta nella causa Scatti contro Guerrieri.

E per maggiormente stabilire detta verde osservanza produssero ancora molti altri documenti, giustificanti appieno il loro intento.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Dal Gardini oltre alle eccezioni fatte in primo giudicio si presentarono due sentenze dell' Ufficio della Giudicatura d' Acqui, l' una del 17 agosto 1776, e l' altra del 21 febbraio 1818, da cui sostenne essere stato reietto lo statuto, onde conchiuse per la conferma del giudicato cadente in appello.

Si assegnò in tale stato di cose la causa a sentenza previe conclusioni dell' Avvocato Generale che emanarono sotto il 15 febbraio 1829 sottoscritte Ricciolio.

Si osservò in esse la somma della presente vertenza consistere nel vedere,

Se lo statuto d' Acqui fosse munito dell' approvazione Sovrana;

Se sia in verde osservanza, quanto alla parte concernente il ritratto gentilizio;

Se, posto quanto sopra, la delegazione contenuta nell' instromento di vendita faccia, o non cessare l' effetto dello statuto medesimo;

Se perfine concorrano negli Appellanti i requisiti voluti per far luogo al diritto d' accorrimento a mente di esso statuto.

Non avesse il Gardini conteso leggersi nel libro degli statuti in questione la reiterata approvazione de' Duchi di Mantova, in allora Sovrani del Contado d' Acqui; ma preteso non bastare tale approvazione a mente delle RR. CC., quasichè li suddetti Duchi non si possano comprendere sotto l' espressione *o de' nostri Reali Predecessori*, di cui al § 15, tit. 22, lib. 3.

Ma fosse cosa ben evidente, che sotto simile nome si volessero indicare non già soltanto gli augusti antenati del Sovrano legislatore, ma i Principi ancora, i quali reggevano le varie Provincie divenute poi parte dei Reali dominii, tale essendo il vero significato della parola *Predecessori* nelle cose concernenti al diritto di

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Sovranità; e di fatto tutti gli statuti attualmente in pieno vigore nelle Provincie di nuovo acquistate, abbiano unicamente la loro forza per l' approvazione o privilegio dei Principi, che prima le reggevano, come i Duchi di Milano, Marchese di Monferrato, ecc.

Venisse poi tale approvazione maggiormente dimostrata dalla copia delle due Regie Patenti dalli Biorci prodotta, di restituzione in tempo relativamente a quello statuto; grazia che il Sovrano non avrebbe concessa, se lo statuto non fosse stato riconosciuto siccome legittimamente approvato dal Principe: quali produzioni dimostrassero l' inattendibilità delle due sentenze dal Gardini presentate, che non sarebbero per altra parte alla questione veramente relative.

Non si sapesse poi vedere in qual modo il Regio Editto del 16 luglio 1822 possa essere contrario al ritratto gentilizio, il quale in sostanza altro non faccia che indurre una condizione sospensiva, cosa comune ai patti apposti dalle Parti, come a cagion d' esempio a quello di retrovendita, ossia di riscatto, ed alle condizioni portate da atto d' ultima volontà nelle istituzioni d' eredi, ed a legati di cose immobili; che anzi il Regio Editto suddetto provvedesse al modo, col quale possono acconsentirsi le ipoteche nel caso, in cui condizionale sia il diritto del possessore dello stabile (art. 14).

Che poi lo statuto in questione trovisi in osservanza quanto al ritratto gentilizio, fosse cosa posta fuori dubbio dalle moltiplici produzioni* fatte dagli appellanti,

---

* *Ordinati della Comunità d' Acqui 27 marzo 1759 e 8 ottobre 1828. = Instrumento 23 maggio 1823 tra Monsignor d' Acqui ed altri. = Sent. 13 aprile 1818 ref. Delpozzo, esclusiva di ogni dubbio che potesse arrecare la sentenza 17 agosto 1776 del Prefetto d'Acqui.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

tacendo anche la regola, che insegna, doversi avere siccome vigenti gli statuti, i quali consta essere stati promulgati, e ricevuti dall' uso, massime se redatti in apposito volume fatto di pubblica ragione colla stampa.

Posta l' osservanza dello statuto, si vedesse ben tosto, non sussistere l' eccezione del Gardini, che cioè la vendita di che si tratta non sia nel disposto da quello compresa a motivo dell' ivi contenuta delegazione, poichè primieramente le parole *et hoc vindicet sibi locum in venditionibus simplicibus* = ben lungi dall' indicare una restrizione del diritto d' accorrimento, sono unicamente relative ai termini, cioè alla computazione dell' anno e giorno prefisso per valersi in tali vendite semplici dell' accorrimento a differenza di quelle aventi il patto di riscatto, per cui si prefisse altro modo di computazione.

Passando per fine alla qualità delle persone degli accorrenti al ritratto, osservò in primo luogo quanto al Domenico Biorci, che secondo la dottrina comunemente ricevuta dai migliori interpreti sul ritratto gentilizio, questo abbia luogo a favore del figlio del venditore ancorchè soggetto alla di lui patria podestà, anzi ancorchè minore: fosse detta regola affatto consentanea alla natura di consimile diritto, che essendo diretto a conservare gli stabili nella famiglia, deve, a preferenza di tutti, al figlio del venditore competere.

Il Gardini volesse però desumere l' esclusione del suddetto Biorci figlio da che, siccome non ancora emancipato al momento della vendita, non avesse potuto il padre fargli l' offerta dello stabile, onde quale prossimiore agnato deliberasse fra giorni cinquanta se voleva o non acquistare.

Ma tale supposto fosse contrario alla suddivisata regola, mentre il figlio invocando il diritto di ritratto sullo stabile dal padre venduto, nella stessa condizione si ritrovasse, che se avesse direttamente contrattato

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

col padre stesso; e del resto l' antica finzione della Romana giurisprudenza, che riguardava il padre, ed il figlio non emancipato siccome una stessa persona, cessato avesse d' aver luogo, almeno nel senso rigoroso d'escludere ogni contratto tra padre, e figlio, dopochè furono introdotti i peculii, e che la pratica giurisprudenza si scostò da consimili finzioni (Sent. 11 giugno 1771 ref. D. Nomis in causa Manna contro Manna).

E tanto meno fosse il caso di applicare alla fattispecie quella regola della ragion comune, per trattarsi cioè di un diritto di natura speciale, quale si era il ritratto gentilizio, nella stessa guisa, che l' erede stesso del venditore può esercirlo, senza che vi osti la regola ben più naturale ed inconcussa, che l' erede rappresenta pienamente la persona del defunto.

Ma anche nell' ipotesi, in cui il Biorci figlio non fosse stato capace della detta offerta al momento della vendita, la sola conseguenza, che ne sarebbe quindi derivata, fosse, che il padre offrendo lo stabile al parente prossimiore capace, e questi non accettando, sarebbe l' effetto del ritratto gentilizio cessato.

Nè si potesse perciò dire, che ammettendo il Biorci figlio all' accorrimento, si rendesse inutile il disposto dello Statuto relativamente a detta preventiva offerta, quale non avendo avuto luogo, ed essendosi in appresso aperto il diritto d' accorrimento entro l' anno e giorno della vendita, ne seguisse che, toltosi prima della scadenza del termine l' ostacolo della patria podestà, il figlio siccome agnato prossimiore era in piena facoltà di usare del diritto d' accorrimento, ancorchè se ne volesse supporre incapace al momento della vendita; nella stessa guisa che, decedendo prima dell' anno e giorno il parente prossimiore al momento della vendita seguita senza la detta preventiva offerta, quello che ciò

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

stante trovasi prossimiore, sarebbe in diritto di proporre l'accorrimento entro detto termine, lo scopo dello Statuto essendo soltanto quello d'impedire, che un congiunto rimoziore proponga il ritratto quando tuttora ve n'esista uno prossimiore, il quale non intenda valersene.

Ritenuta poi la capacità del Biorci figlio ad esperire della ragion di ritratto gentilizio, ne sorgesse per conseguenza l'esclusione della Co-appellante sorella del venditore, siccome rimoziore a paragone del figlio, preciso a tale riguardo essendo il disposto dello Statuto = ivi = *Possit proximior tantum in parentela ceteris post eum sequentibus penitus exclusis..... eamdem rem ab emptore evocare, etc.*

Per fine fosse regola ben conosciuta, e specialmente insegnata dalla sentenza del Supremo Magistrato del 1.° di settembre 1767 causa Beltrutti contro Clerico, che non basti ad escludere il diritto d'accorrimento la circostanza di pochi mezzi di fortuna del proponente, non mancandovi poi il modo di provvedere a che, concesso l'accorrimento, si eviti a tale riguardo ogni frode.

L'Ufficio quindi fosse di sentimento, spettare al Domenico Biorci il proposto diritto di riscatto sulla casa, di che si tratta, esclusivamente però alla Co-appellante Paola Biorci-Provenzale, come conchiuse potersi dal Reale Senato di Torino dichiarare, pronunciando nel resto a termini di ragione, e giustizia.

Il sig. Avvocato Nasi arringando per li Biorci, dopo di avere più ampiamente svolto li principii additati dall'Uffizio del sig. Avvocato Generale, per dimostrare poi, che il ritratto gentilizio, di cui si agiva, dovevasi accordare ad essi cumulativamente, e non al solo Domenico, osservava ancora, che sebbene di regola la

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

femmina maritata sia *caput et principium alterius familiae*, tuttavia non cessasse d'essere della gente Biorci congiunta di sangue col fratello, e la più prossima parente al venditore dopo il figlio, ed agnata di quello, perchè *ex eodem patre, et matre nata*; locchè si trovasse pure stabilito nelle Leggi delle 12 tavole, giusta le quali *agnati habebantur qui communem cum defuncto proximum stipitem indicabant.*

Adducevasi la decisione del Reale Senato di Torino 19 dicembre 1789 refer. D. Peretti causa del Conte Lombriasco contro la Marchesa Seyssel d'Aix; non che la legge 195, ff. *de v. s.*, in cui si leggesse che = *Communi iure familiam dicimus omnium agnatorum, nam etsi, patrefamilias mortuo, singuli singulas familias habent, omnes tamen, qui sub unius potestate fuerunt, recte eiusdem familiae appellabuntur qui ex eadem domo, et gente proditi sunt.*

La Paola Biorci-Provenzale essere, dicevasi, sorella del venditore, appartenere alla stessa famiglia, e casato, *et sub unius potestate fuisse* col fratello; il matrimonio non distruggere il vincolo naturale del sangue, nè il diritto di succedere al fratello in mancanza di figli, come si fosse deciso con sentenza del Reale Senato suddetto del 24 febbraio 1826 ref. D. Coller, confermativa di precedenti conclusioni dell' Avvocato Generale sottoscritte Celebrini nella causa Promis-Galizio contro Galliano.

In queste conclusioni essersi di più riconosciuto che la zia *ex parte patris*, tuttochè passata a matrimonio, rimaneva agnata col nipote per mezzo della persona del rispettivo padre, e fratello, quale caso fosse affatto identico con quello, di cui si tratta; quindi nessuna ragione si potesse addurre per escluderla in mancanza del figlio.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Le espressioni, con cui è concepito lo Statuto, confermare il suo sistema, attesochè il diritto di accorrere fosse riservato ai più prossimi in parentela = ibi = *Possit proximior de parentela ceteris post unum sequentibus penitus exclusis.*

Nè giovasse per avventura l' opporre l' esistenza di altri aventi ragione, perchè non avendo essi fatta alcuna instanza, fossero esclusi, come si trovasse stabilito dallo Statuto stesso = ibi = *Et pluribus cum dicto proximiore in eodem gradu existentibus, ille qui praevenit* = epperciò se gli altri o non erano in grado di poter profittare del diritto, o non vollero esercirlo, non potesse il fatto altrui pregiudicare la Paola Provenzale.

Che se poi lo statuto portò il suo favore sino ai vicini, fosse molto più naturale nella locuzione di tutti indistintamente i prossimi parenti il pensare, che i statuenti avessero anche pensato alle sorelle.

Ed il Reale Senato di Piemonte con sua sentenza dell' 11 dicembre 1829 ref. D. Eq. Celebrini, reiette le interpellanze dal Gardini in questo giudicio dedotte, dichiarò essere luogo al ritratto gentilizio dai Biorci proposto dipendentemente allo Statuto di Acqui; spese compensate.

MATERIE DIVERSE.

Beni primogeniali — Loro vincolo — Progressività del medesimo — Accrescimento fatto a quelli da un gravato.

La progressività del vincolo dei beni primogeniali non può venire alterata da un gravato, che fa a detti beni un qualche accrescimento, il quale segue anzi la condizione dei primi.

Questa massima fu sanzionata con declaratoria della R. Camera de' Conti in data 10 luglio 1830 referente

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

D. Mellano di Portula, colla quale si confermarono le conclusioni del sig. Procuratore Generale sottoscritte Cibrario, emanate sul ricorso delli Conte Alessandro Compans di Brichanteaux, di Ala, e d'Ovio, e Cav.e Edoardo suo fratello, portanti la data del 2 del detto mese di luglio.

In esse prendendosi ad esaminare la questione, se gli accrescimenti fatti ai beni primogeniali abbiano potuto autorizzare l'autore di detti accrescimenti a prorogare il vincolo dell'intiera primogenitura, con far sì, che decorresse egli soltanto dal giorno del fatto aumento, ravvisò l'Ufficio miglior partito l'accostarsi all'opinione negativa, perchè ove si ammettesse il contrario principio sarebbe nella facoltà dei privati il rendere illusorie le disposizioni legislative, che per considerazioni d'altissimo interesse sociale hanno circoscritto entro certi gradi la progressività di tali vincoli, giacchè basterebbe un mediocre accrescimento fatto da un gravato ai beni primogeniali per autorizzarlo a prorogare in pregiudicio dei chiamati, e senza alcun riguardo alla legge, il vincolo, che sottrae una quantità di beni al commercio.

Credette perciò l'Ufficio, che rispetto ai beni vincolati a primogenitura colle disposizioni testamentarie del Conte Lodovico Compans del 9 luglio 1685 nulla abbia potuto innovare il di lui figlio Conte Giorgio in forza del suo testamento del 9 novembre 1733, col quale devenne all'ampliazione della primogenitura dal detto fu suo padre instituita; e chepperciò la computazione dei gradi dovesse cominciare da quest'ultimo, che era il possessore della primogenitura a' tempi, che furono pubblicate le Costituzioni del 1729.

Ed in tale conformità opinò pure il Magistrato della R. Camera de' Conti colla succitata declaratoria.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Ducato di Genova — Successione — Diritto di succedere — Francesi — Spagnuoli.

A termini delle antiche leggi vigenti in Genova, così i Francesi come ancora gli Spagnuoli erano ammessi a raccogliere le successioni apertesi in loro favore (legge dell' anno 1755).

Così ebbe a decidere il R. Senato Genovese nella causa di Gio. Pagliera, eredi Giordano, Carlo Vadone, Giuseppe Robatto e Teresa Busseti, con sentenza del 3 di agosto 1822 ref. D. Clavarino.

Questa decisione che si legge nel fasc. 2, vol. 4 della nota Collez. *Gervasoni* uscito in luce nella scorsa settimana, fu dall' esimio compilatore creduta opportuna d' esser ivi riferita per l' utilità ch' essa potrebbe presentare dopo che per legge del 4 di maggio 1814 furono richiamate in vigore tutte le leggi antiche riguardanti alle successioni.

Persona estranea — Legato fatto da questa *intuitu matrimonii* — Pagamento da farsi nell' atto di matrimonio — Legataria già maritata all' epoca della domanda con costituzione di dote — Riserva di tale domanda — Esazione del suddetto legato.

Si cerca se trattandosi di legato lasciato da un estraneo, da pagarsi nell' atto del matrimonio, essendo la legataria già passata in matrimonio al tempo della domanda, con riserva di detto legato, come a titolo di stradotale, e con costituzione di dote delle di lei ragioni sovra li beni paterni e materni, possa tuttavia la medesima esigere liberamente tale legato.

Risp. Il R. Senato di Piemonte con sentenza del 26 di gennaio 1765 ref. D. Mazzucchi profferita nella causa *utrinque* Pelizzeri, ha mandato pagarsi liberamente dall' usufruttuario un legato della specie proposta in contraddittorio dell' erede proprietario.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Libri commerciali — Negoziante.

Il negoziante, che giustifica il suo credito col mezzo di una prova testimoniale, non è tenuto alla presentazione de' suoi libri, nè può aver danno rimpetto al debitore sebbene del credito stesso non ne abbia operata nei medesimi la scritturazione. Così decise il R. Senato di Genova ref. D. Assereto il 24 di settembre 1822 in causa Visconti contro Giletta.

Qualora un libro commerciale appaia alterato nelle partite in esso contenute, od erroneo od interlineato, ovvero che vi si riconoscano cancellature od altro, da cui possa sospettarsi della lealtà del medesimo, non avrà più forza alcuna in giudizio per provare contro un terzo.

Così leggesi nel Dizionario Legale dell' Avv.° *G. M. Regis*, sotto la parola *libri mercantili*, vol. 5, pag. 527 e seg., dove più cose importanti sonosi dette, che ragguardano la presente materia.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Pietroburgo, 2 *settembre* 1830. Il nostro Imperatore ha approvato un rapporto del Consiglio dei Ministri ragguardante alla formazione d' un Comitato a Kizliav pel miglioramento della cultura degli orti, e della formazione de' vini. Questo Comitato può disporre di un capitale di 500 mila rubli, che si ricava da un' imposta sopra i vini e l' acquavite.

Venezia, 12 *settembre* 1830. Colui, che, sostenendo una dita commerciale sotto il nome proprio e d' un compagno, ha tratta una cambiale per valuta da lui avuta sopra la sua dita, è obbligato verso il possessore della cambiale ad estinguerla sotto pena di personale arresto, benchè la cambiale non sia stata protestata contro la dita stessa. Così ha pronunciato un nostro Tribunale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Pistoja, 22 *settembre* 1830. In una città d'Italia fu trovato il seguente libello affisso alla porta di un tale signor Sevelli: » Sepellus est latro celebris, at celebriores filii, eosque persaepe arguit et obiurgat pater hisce verbis: *nondum e patria potestate vos estis soluti, cum non secuta emancipatio* ». Si pretende autore di questo famoso libello un Curiale, che dai predetti padre e figliuoli Sevelli si vuole tradotto dinanzi i Tribunali per diffamazione. Quando sarà emanata la sentenza si farà tosto nota.

Parigi, 23 *settembre* 1830. Il sig. Allaume figlio, dopo di avere esercitato per più anni la professione di procuratore, dopo avere eziandio percorso per qualche tempo la carriera delle armi, prese moglie, indi separatosi dalla medesima perdette affatto la ragione: fattosi ritirare in Charenton, gli furono ivi impiegati tutti i soccorsi dell'arte, ed il padre suo pagò regolarmente la dovuta pensione, senza che la moglie per nessun verso abbia voluto contribuirvi. Ma siccome la legge civile ingiunge espressamente a' coniugi di prestarsi scambievolmente soccorso ed assistenza, il signor Allaume padre evocò la di lui nuora dinanzi al Tribunale di prima istanza perchè fosse dichiarata tenuta a soddisfare a questa sacra obbligazione, e chiedeva a nome del figlio suo il pagamento di fr. 600 di pensione, ed altri fr. 600 a titolo di provvisionale. Il Tribunale pronunciò quindi la seguente testuale sentenza: » Atteso che Carlo Francesco Allaume non trovasi interdetto; che il medesimo non sarebbe stato posto nella casa di Charenton per fatto della moglie sua; che ciò stante l'attore Allaume padre non ha qualità per chiedere a nome del di lui figliuolo una pensione alimentaria; — Il Tribunale dichiara il suddetto attore non ricevibile nell'inoltrata domanda, colla condanna nelle spese ».

Biella, 26 *settembre* 1830. Con declaratoria della R. Camera de' Conti del 13 di questo mese il Notaio Venanzio Bellia di Pettinengo venne autorizzato, purchè notaio esercente e sintantochè avrà la sua residenza nel

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

distretto della tappa di Bioglio, a spedire ed autenticare le copie degli atti e contratti rogati ed insinuati dall' ora fu defunto Notaio Ignazio Domenico Bellia, con che nell' autentica delle medesime faccia menzione della prelodata declaratoria Camerale.

Torino, 2 *ottobre* 1830. S. M., con sua R. Provvisione del 27 di agosto si è degnata di approvare il regolamento pel Monte di pietà della città di Carmagnola.

— Con R. Patenti del 3 di settembre, S. M. ha autorizzato Francesco Gatti quantunque non Notaio a ricevere ed autenticare gli atti dipendenti dall' Uffizio di Sostituito Segretario di Giudicatura, esclusi però quelli soggetti alla formalità dell' insinuazione.

— L' Eccell.ma R. Camera de' Conti con suo Ordinato del 13 di settembre ha dichiarato, che per la iscrizione dei privilegii e delle ipoteche legali spettanti alle mogli per le doti, od altri crediti, a termini del R. Editto 16 luglio 1822, risultanti dai relativi instromenti in somme certe e determinate, si dovrà in avvenire esprimere nelle note il montare delle somme, e pagarne il diritto proporzionale stabilito dalla tariffa annessa allo stesso R. Editto, ed ha mandato alli Conservatori delle ipoteche di ricusare, a cominciare dal 1.° del corrente mese di ottobre, le note relative a simili crediti, che fossero presentate dai Notai, o da altri, le quali non contengano tale indicazione, ovvero una dichiarazione espressa sulla mancanza di una somma certa nell' atto, in dipendenza del quale si richiede l' iscrizione.

— È passato a vita migliore in questa città il 24 di settembre, munito dei Santi Sacramenti, l'Avvocato Giuseppe Ambrosini dopo lunghissima malattia. Sebbene non addetto di proposito al patrocinio delle cause, l'Avvocato Ambrosini soleva dirigere e comporre col savio consiglio le controversie delle miserabili persone, cui era pur largo dispensatore di caritatevoli soccorsi d' ogni maniera. Avea egli fatto metodici e seriosi

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

studii intorno a cose di diritto pubblico, e di economia politica, e si era proposto di pubblicare, quando che fosse, alcune sue memorie su quest'ultima scienza: ma il morbo lungo e penoso che il travagliò gli avrà forse impedito di dare a quel suo lavoro l'ultima mano.

FOGLIO COMMERCIALE QUOTIDIANO.

Il Diario di Genova, foglio sostanzialmente destinato a far note le più importanti notizie appartenenti al commercio, il quale usciva per lo passato il martedì, giovedì e sabbato d'ogni settimana, esce di presente tutti i giorni, meno i festivi di precetto. In questo giornale si fanno anche conoscere a quando a quando le decisioni ragguardanti alla giurisprudenza mercantile, che emanano dai Tribunali tanto patrii, che esteri, ed è pure ricco di scelti articoli di amena letteratura. Noi lo raccomandiamo non solamente alle persone addette alla mercatura, ma eziandio alle forensi, persuasi che troveranno in esso peregrine nozioni, le quali difficilmente potrebbero avere per altra via. Il prezzo trimestrale anticipato per Genova è di L. 9; per lo Stato, e per l'estero, franco di porto, L. 11. Le associazioni si ricevono in Genova all'Uffizio del Diario, in via Giustiniani, n.° 854, e nelle altre Città e Comuni agli Uffizii Postali.

Recenti Fallimenti di Francia.

Oltre i fallimenti menzionati nel num. precedente, pag. 207, stati dichiarati dal tribunale di commercio di Parigi, ve n'hanno pure due altri, cioè sono anche stati pronunciati falliti dallo stesso tribunale con sentenza del 20 di settembre i negozianti Jagu e Laudin: pel primo venne nominato a Giudice Commissario il sig. Bourgeois, e pel secondo il sig. Floriot.

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Anno VIII — 2.° Semestre

N.° 15 — Torino 4 ottobre 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana, e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.

SENTENZE E MASSIME.

Censo — Debitore — Sigurtà solidario — A cosa sia obbligato — Nullità del primo — Annualità esatte.

Il sigurtà solidario del debitore di un censo è pure tenuto alla restituzione del capitale nel caso che siasi riconosciuta l'insussistenza del censo medesimo per non aver mai esistito il fondo, sul quale era stato imposto.

Il censo ab origine *nullo si risolve in semplice mutuo; onde l'accompratore del censo dee imputare nel capitale quanto per le decorse annualità avrà esatto oltre gli interessi legittimi di quello, senza che gli possa giovare la sua buona fede nelle fatte esazioni.*

Le Monache della Congregazione di S. Orsola della città di Alessandria con instromento 7 luglio 1800 rogato Alberti acquistarono dal Misuratore Tommaso Gnone un annuo censo di L. 40 antiche di Piemonte, mediante il pagamento di eguali L. 1000.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Tale censo venne dal Gnone imposto sovra una pezza campo in detto instromento specificata e coerenziata, e fu dalle Monache accettato, colla solidarietà però dal debitore del censo prestata in capo di Giuseppe Taverna, il quale *si sottomise in ogni caso d' insufficienza di detto Gnone, e che la pezza* campiva al detto censo sottoposta non fosse libera di pagare in proprio tanto il capitale, quanto gli interessi che rimanessero a soddisfarsi.

In sul finire del 1819 il R. Economato Generale dei beni ecclesiastici, unitamente al Monastero di S. Orsola, ottennero ingiunti sia il Gnone, che il Taverna suo sigurtà al pagamento di alcune annualità allora decorse sul censo in questione.

Avea il Taverna appena fatta opposizione alla come sopra intimatagli ingiunzione, quando passò ad altra vita lasciando a sè superstite fra gli altri il Gioanni Antonio Taverna suo nipote *ex filio*, il quale coll' accettazione di prelegato dal suo avo fattogli rimase obbligato di pagare tutti li debiti dell' eredità di quello.

Il sovra menzionato Monastero perciò qual cessionario anche dei diritti già spettanti al R. Economato instituì contro il Gioanni Antonio Taverna e Misuratore Gnone nuovo giudicio dapprima nanti il Reggente il Reale Consiglio, e quindi nanti il R.° Tribunale di Prefettura d' Alessandria per ottenerli condannati solidariamente al pagamento delle annualità censo sin allora decorse.

Ma siccome pendente tale giudicio decedette il Gnone, e la di lui eredità venne da' suoi figli ripudiata, così il Taverna vedendosi solo in giudicio devenne col Monastero Attore ad instromento 4 dicembre 1824, con cui si accollò il censo più volte menzionato, e pagò lire trecento per le decorse annualità addimandategli, con

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

aver sottoposto a speciale ipoteca il fondo in detto instromento specificato, colla condizione però del subingresso a suo favore nelle ragioni delle Monache Attrici sopra il primo fondo censito.

Datosi quindi il Taverna a fare ricerca di detto fondo, sul quale era stato dapprima il censo constituito, venne dopo molti incumbenti a risultare per mezzo di produzione fatta dalle medesime Attrici, che detto stabile non avea mai esistito; sicchè cangiando esse sistema, e pretendendo che la fideiussione consentita dal fu Giuseppe Taverna nell' instromento del 7 luglio 1800, dovesse altresì estendersi alla restituzione del prezzo del censo con detto instromento venduto, nell' avvenuto caso di sua nullità per l' impotenza del fondo censito a fare fronte alle di lui annualità, chiesero dichiararsi tenuto l' Antonio Taverna al pagamento di L. 1000 antiche di Piemonte cogli interessi dal 7 luglio 1824.

Il Taverna osservò allora, che non avendo potuto sussistere anche nella sua origine il censo, di cui si trattava, l' obbligazione solidaria assuntasi dal suo avo paterno, ed autore non avesse potuto sortire alcun effetto; cheppercio mancando assolutamente di qualunque causa l' obbligazione, a cui esso si sottopose coll' altro instromento 4 dicembre 1824, dovesse egli venir assolto dalle domande del Monastero.

Su queste instanze ed eccezioni il Tribunale suddetto, ritenuto, che il non avere mai esistito lo stabile, di cui nell' instromento 7 luglio 1800, rendesse nullo *ab origine*, epperciò risolto il constituito censo del 5 maggio 1725, rog. Bonardi;

Che dietro tale risoluzione avesse il Monastero diritto sia di ripetere dal Gnone le L. 1000 sborsate per detto censo, sia di ritenersi gl' interessi permessi per

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

li semplici mutui sulle annualità del supposto censo dal di lui debitore pagate, coll' obbligo d' imputare sul capitale delle dette L. 1000 quanto avesse quegli esatto di più della ragion legale, senza che potesse ad esso Monastero giovare la buona fede nelle fatte esazioni, poichè in simili contratti = *neque ignorantia, neque bona fides aliquid operatur* =: dec. 4 febbraio 1689;

Che non potesse dubitarsi, che le narrate conseguenze della suddetta nullità cadenti a carico del Gnone dovessero sopportarsi dal Convenuto Taverna sia in forza della fideiussione principale, e solidaria per esso prestata a favore del Monastero, sia anche dietro l'obbligazione, che si era assunta nell' instrumento suddetto del 1824, per la restituzione cioè del capitale stesso, e suoi interessi nei due casi ivi contemplati, d' insufficienza del debitore principale Gnone, o di difetto di libertà del fondo, che ivi indicossi al censo sottoposto, casi questi entrambi, che di necessità estendersi dovessero a quello della scoperta inesistenza del fondo medesimo, dacchè *non entis nullae sint qualitates;*

Che dalla stabilita nullità del censo in discorso ne derivasse pure l' inefficacia di quanto si fosse concertato tra le parti coll' instromento 4 dicembre 1824, poichè *nihil superesse posset, de quo transigeretur;*

Con sentenza 2 gennaio 1829 dichiarò, reiette le eccezioni, ed instanze di detto Taverna, tenuto questi a favore del Monastero, e Madri di Sant' Orsola della Città d' Alessandria al pagamento delle L. 1000, di cui nell' instrumento del 7 luglio 1800 coi loro legittimi interessi ad accertarsi, e liquidarsi, colle imputazioni, e compense, di cui nei premessi motivi, e spese.

Il Taverna ravvisando tale sentenza gravatoria per essersi con essa estesa in odio del di lui autore l' ob-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

bligazione fideiussoria, di cui nell' instrumento 7 luglio 1800, acconsentita per cautela del censo in discorso, al caso della di lui inesistenza legale, ed alla restituzione del prezzo pagato, ne interpose appello al Reale Senato di Torino, da cui chiese, in riparazione della sentenza del Tribunale di Prefettura, venir assolto dalle domande del Monastero.

Opposero le Monache di totale insussistenza ai motivi di gravame pretesi addursi contro la sentenza appellata, mentre il tenore dell' obbligazione solidaria, e principale del fu Giuseppe Taverna, di cui nell' instrumento suddetto del 1800, anche per ciò che riguardasse la libertà del fondo censito, inchiudesse necessariamente eziandio il caso avvenuto, nel quale il debitore principale non possedesse il fondo sovra cui fosse stato il censo medesimo imposto, sicchè conchiusero per la conferma della sentenza cadente in appello.

Nell' interesse del Monastero di Sant' Orsola si osservava ancora all' udienza del Magistrato, che ritenuta l' inesistenza *ab origine* del censo, ed il di lui convertimento in semplice mutuo, restasse solo a discutere la questione, se un fideiussore censuario, posta l' inefficacia del censo, sia o non liberato dall' assuntasi obbligazione;

Si riscontrasse da parecchie decisioni della Rota Romana, che il fideiussore del censo, quando si è solidariamente obbligato = *efficitur principalis debitor, ac si ab initio ipse censum imposuisset;*

Tale, e tanta fosse la forza della solidarietà, e tanto l' effetto delle rinuncie nelle fideiussioni, che = *qui se obligat principaliter et in solidum, efficitur correus debendi, et non fideiussor* = non fosse più fideiussore che rapporto al debitor principale, ma relativamente al creditore venisse considerato principale debitore, e

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

quindi = *inter debitorem principalem, et fideiussorem in solidum nulla consideratur differentia* = cosicchè = *eius obligatio stat de per se, et non accessorie*, come pretendesse la Parte (Rota Romana decis. 80, n.i 4 e 5.);

Nè l'essere la fideiussione un contratto *stricti iuris* ostasse alla suddetta interpretazione; poichè nella fideiussione solidaria fatta con tutte le debite rinuncie ai beneficii a favore dei fideiussori introdotti, divenendo il fideiussore correo debitore ne seguisse, che » omnis obligatio transit in fideiussorem, ac si ab initio cum eo instrumentum fuisset celebratum, et habetur eo modo, ac si primordium obligationis in eo intrasset » (Rota Romana dec. 366, n.° 4, part. 18).

Male a proposito si lagnasse pertanto il Taverna della sentenza cadente in appello a fronte della solidaria, e principale obbligazione del suo autore assuntasi coll'instromento di primitiva constituzione di censo.

Non si potesse poi dire il fideiussore in più dura condizione del debitor principale; poichè siccome questi sarebbe stato tenuto alla restituzione del capitale, così lo dovesse pure essere quegli;

Oltre di che la maniera in cui si trovasse espressa l'obbligazione del Taverna Giuseppe nel suddetto instromento del 1800 di pagare il predetto capitale cogli interessi in ogni caso d'insufficienza del Gnone, e nel caso, che la pezza sottoposta al censo non fosse libera, essendo il fideiussore solidario tenuto non solo *ad solutionem census*, ma ancora ad *evictionem fundi supposiți*, non lasciasse dubbio a che comprendesse pure il caso di non esistenza del fondo censito.

Al sistema del Monastero fosse pure consentaneo il disposto della Bolla Piana, secondo la quale si considera per non esistente il fondo, sul quale vuolsi assicurare il censo, ove detto fondo non sia più d'ipoteca capace, in qual caso vuole tuttavia tenuto il sigurtà solidario.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Lo stesso per conseguenza dovesse dirsi nel nostro caso, dacchè la ragione, che dettò quella disposizione, fosse la stessa, cioè l' inesistenza del fondo o reale, oppure come tale avuta.

A tutto quanto sopra si aggiungesse ancora il disposto dell' instromento 4 dicembre 1824, con cui si fosse l' appellante fatto riconoscere dal Monastero per unico solidario debitore del detto censo capitale, ed interessi.

Essere infine, dicevasi, identica al caso la fattispecie di cui parla il Cencio nel suo trattato *de Censibus* art. 3, quaest. 3, cap. 2, part. 2, n.° 19, ove ragionando appunto di un fideiussore intervenuto in un contratto nullo, non dice nulla la fideiussione, ma soltanto competere al fideiussore il diritto di agire contro il suo principale per la liberazione dalle molestie anche di fatto infertegli.

Ed il Reale Senato di Piemonte con sua sentenza del 6 luglio 1830 ref. D. Celebrini, mandò eseguirsi la sentenza del Tribunale di Alessandria; spese compensate.

Debito — Quitanza particolare, posteriore — A cosa si riferisca.

La massima in commercio vigente, giusta cui li pagamenti si applicano alli debiti anteriori, ha soltanto luogo quando si fanno pagamenti in genere.

La quitanza per saldo passata relativamente ad un dato affare non induce a favore del debitore presunzione di pagamento per altri debiti a quella anteriori.

La Ragion di Negozio Manzone e Compagnia, all'appoggio di un conto di dare ed avere, chiese dal Carlo Martelli Caffettiere in Vercelli il pagamento della somma di L. 2909. 93, di cui non ostante varii intermedii pagamenti risultava il Martelli da detto conto debitore.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Negavasi dal Martelli un simile debito, allegando di avere sempre soddisfatto l'importo delle spedizioni dall' Attrice fattegli, e fondavasi essenzialmente a due quitanze a lui passate, in data l'una del 10 novembre 1827 sopra fattura del 14 precedente luglio, l'altra del 18 marzo 1828 sopra fattura del 12 novembre anno antecedente, senz' altro appoggio, e pretendeva che le espressioni in dette quitanze usate *per saldo della presente fattura*, e *per quitanza di questa fattura* importassero pure il saldo d'ogni altro suo debito anteriore, poichè essendo trita cosa in commercio di sempre applicare alle cause anteriori i pagamenti, la casa Manzone non avrebbe apposto a tali fatture il saldo se fosse stata creditrice di altre somme per anteriori provviste.

Il Magistrato del Consolato in Torino sedente ravvisò fallace tale modo di ragionare, e non potersi altrimenti interpretare le espressioni usate nelle citate quitanze, se non se applicandole unicamente al saldo delle merci in dette fatture descritte, nè poter indurre quitanza di altre precedenti spedizioni esistenti per anco in conto aperto tra l'Attrice ed il convenuto Martelli.

Nè valesse il dire, che l'uso del commercio sia sempre di applicare alle cause anteriori i pagamenti, che il debitore fa, ciò che realmente addiviene quando si fanno pagamenti in conto senza veruna particolare applicazione, ed è parimenti uso di commercio di saldare una fattura a preferenza di un' altra, come appunto intervenuto fosse tra la casa Manzone e Martelli nelle precitate due fatture.

Concorresse a stabilire la verità del credito proposto dall'Attrice l'uniformità del conto generale dato dalla medesima delle spedizioni fatte al Martelli coi libri da essa tenuti, e riconosciuta dal sig. Console, avanti cui il Magistrato avesse rimesse le Parti per l'opportuna verificazione: non fossero state contese le fatte spedi-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

zioni, nè altro si opponesse se non di avere pagato, ma non si fosse prodotta dal convenuto veruna giustificazione di quanto allegava.

Apparisse dalle lettere presentate in causa, scritte dal Convenuto alla casa Attrice, in data 24 e 28 giugno 1827, 14 ottobre successivo, e 13 gennaio 1828, che un debito di considerazione avea il Martelli verso l' Attrice, e che non ostante il medesimo gli erano state rimesse altre merci colle citate fatture, le quali avesse il Convenuto amato meglio di saldare a vece di accrescere tale debito.

Colle stesse lettere il Convenuto offrisse pagamenti in conto, e promettesse di fare tenere somme al negozio dell' Attrice, senza però aver ciò eseguito, nè giustificato in modo alcuno di avere dappoi pagato.

Allo stato delle ammissioni del Convenuto in atti fatte, e delle produzioni rispettive fossero divenute inutili le deduzioni delle Parti, e solo fosse a ponderare qual dei due avesse a preferirsi nell' offerto giuramento purgativo per appurare ciascuno il proprio assunto.

Avesse il Magistrato stimato di far precedere ad ogni cosa una trattativa amichevole, la quale malgrado le varie fatte riprese non abbia avuta quella riuscita che si sperasse.

Nello stato pertanto delle cose, considerando il Magistrato che le circostanze di fatto concorrevano più favorevolmente a stabilire il credito dall' Attrice verso il Martelli proposto, anzichè il pagamento da questo allegato, ragion volesse che si deferisse all' Attrice in supplemento di prova maggiore il giuramento da lei offerto, ed in tale maniera si ponesse fine al dispendioso litigio delle Parti, con sentenza 27 agosto 1830 ref. D. Rocci, passò a dichiarare tenuto il Carlo Martelli al pagamento della somma di L. 2909, cent. 93 dall' Attrice Manzoni proposte coi loro legittimi interessi dal giorno della domanda giudiciale, mediante previo giuramento del Giuseppe Manzone principale della sua Ragion di Negozio, di rimanere realmente ancora creditore di detta proposta somma, e sotto deduzione di quanto avesse potuto il Martelli aver pagato in conto, compensate le spese.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

MATERIE DIVERSE.

Avviso stampato sopra carta libera relativo ad un rimedio per li calli — Contravvenzioni alle leggi sul bollo — Art. 31 e 40, n.° 14 del R. Editto 5 dicembre 1817.

Enrico Wolff, già residente in questa Capitale, d'onde è partito da qualche tempo per recarsi, per quanto si disse, nella città di Londra, fu accusato di aver fatto uso di un avviso stampato sopra carta libera, con cui faceva noto possedere egli un rimedio efficacissimo per li calli, e faceva offerta di servire il Pubblico mediante una discreta ricompensa.

Portatasi la causa dinanzi al Tribunale di Prefettura di questa Città, con sentenza del medesimo in data 17 di settembre 1830 ref. I. M. Regis fu dichiarato non essersi fatto, nè farsi luogo a procedimento in odio del suddetto accusato Wolff per la contravvenzione imputatagli, senza costo di spesa, e ciò sul riflesso che il foglio stampato, di che trattavasi, era puramente relativo alla scienza ed arte di esso Wolff *, e che conseguentemente il detto foglio trovavasi compreso nell' eccettuazione del num. 14 dell' art. 40 del R. Editto 5 dicembre 1817.

Provvista de' sali nelle Ossole — Economato relativo — Sistemazione de' conti — Commissione di Liquidazione — Regia Camera de' Conti — R.° Biglietto 18 agosto 1825 — Competenza.

Un tale Pietro Groppi domiciliato nella città di Pallanza, avente già la qualità di economo per la provvista e vendita de' sali delle Ossole superiore ed inferiore negli anni 1796 sino al 1799, sul timore che se gli volessero muovere quistioni, e dare contabilità al

---

* *L' arte di* Curipede, *ch' è quella del Wolff, può riguardarsi siccome una parte della chirurgia.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

proposito, ebbe ricorso nel mese di agosto del 1828 al Magistrato della R. Camera de' Conti, perchè fossero citate avanti di esso le Provincie anzidette in persona del signor Procuratore Generale di S. M. per l'approvazione del di lui conto, e pagamento della somma di L. 6m., o di quell' altra che sarebbe stata accertata, con la di lui finale e definitiva liberazione e cancellazione dell' iscrizione ipotecaria presa a questo riguardo contro di lui.

L' Ufficio del signor Procuratore Generale di S. M., in conclusioni del 12 di settembre del suddetto anno 1828 sottoscritte *Quarelli*, fu di parere che la cosa non fosse oggetto di competenza del prelodato Magistrato della R. Camera, ma bensì dovesse il Groppi ricorrente dirigersi alla Commissione di Liquidazione stabilita in questa Città, e così all' Uffizio straordinario di contabilità incaricato della verificazione e liquidazione delle contabilità anteriori al 1801 non ancora assestate, a mente del R.° Biglietto 28 agosto 1825, con cui fu instituito l' accennato Uffizio, e dacchè l' amministrazione di quelle Provincie essendo cessata, e le medesime cadute sotto la direzione dell' Azienda Generale delle Regie Finanze, fosse il caso, in cui la contabilità dovesse essere determinata col prescritto modo di liquidazione.

Essendo state queste conclusioni notificate al signor Groppi, si fece egli ad osservare al detto Magistrato con nuovo ricorso sporto in dicembre stesso anno 1828, che il R. Biglietto 28 agosto 1825 concerne bensì le contabilità che si hanno verso il R. Erario, e non già quelle che riflettono unicamente le Provincie dell' Osola, come nel caso concreto, poichè se eravi credito pel ricorrente, si era a carico delle Provincie di farne il pagamento, e se v' era debito, alle Provincie parimente scontar si doveva quanto fosse loro dovuto.

Osservò inoltre che il credito o debito, di cui si trattava, non era della natura di quei crediti che andassero sottoposti a liquidazione davanti la Commissione, perchè dipendente unicamente da un contratto stipulato tra il provveditore e le Provincie, non già per somministranze militari e simili, ma per la prov-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

vista di sali, che era pur consueta per cadun anno, oltrechè non si trattava di mero calcolo sopra contabilità, ma di articoli a decidere sopra prestazioni delle Provincie, che il ricorrente intendeva di escludere, e che non si potevano definire senza il contraddittorio delle Parti; epperciò chiese rilasciarsi le instate lettere citatorie, e farsi quindi luogo alle conclusioni nel precedente ricorso prese.

L' Uffizio del signor Procuratore Generale spiegando nuovamente il suo sentimento in altre conclusioni del 2 di aprile 1829 anche sottoscritte *Quarelli*, disse che dalla opinione già emessa sul primo ricorso non valevano a farlo declinare le osservazioni nel secondo ricorso espresse, mentre il ricorrente nella sua qualità di economo per la provvista de' sali non figurava che qual contabile verso i Pubblici delle Ossole, giacchè ebbe il maneggio del denaro, e del genere che venne da lui provvisto;

Che per l'abolizione della reggenza delle Ossole per la detta provvista, ed in forza della introdotta nuova forma d'amministrazione di quelle valli erette in provincia, la contabilità del Groppi doveva necessariamente sistemarsi dalle stesse Regie Finanze, come rappresentanti la preesistente amministrazione, ed a beneficio delle quali dee intendersi ceduta ogni ragione di credito, che in prima spettar potesse a dette valli.

Soggiunse quindi lo stesso Generale Uffizio, che il ricorrente per escludere la sistemazione di sua contabilità appartener potesse alla Commissione di Liquidazione nel caso concreto, in vano allegava, che non si trattasse di cosa interessante il Regio Erario, ma soltanto la provincia dell' Ossola, imperocchè la distinzione tra il fondo provinciale, ed il fondo dell' Erario rifletteva soltanto il modo, con cui tali fondi sono impiegati, ma la disponibilità sì degli uni, che degli altri sta pienamente, ed in modo assoluto presso il Governo medesimo, talchè in facoltà di questo si era il destinare, come meglio lo stimasse, il fondo di cui fosse per rimanere contabile il Groppi, senza che la provincia dell' Ossola fosse in diritto di prendervi ingerenza.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

E per siffatti riflessi opinò l'Ufficio che il Magistrato della Regia Camera dichiarasse non esser di sua competenza il pronunciare e conoscere sul merito delle instanze che intendeva proporre il ricorrente, e così appunto pronunciò quel Magistrato con suo decreto di voto ref. D. Comite Melano del 9 di maggio 1829.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Firenze, 21 *settembre* 1830. Il nostro Supremo Consiglio nella causa Panciatichi e Lasteyrie ha fra gli altri sanzionati i seguenti principii: » Provata la demenza antecedente, e la susseguente, si presume quella del tempo intermedio. — La presunzione della demenza del tempo intermedio non cessa se non viene provata la perfetta sanità di mente del preteso demente. — La presunzione della continuazione della demenza risulta ancora quando si tratta di una demenza ereditaria. — Si presume continuata la demenza quando il demente è stato governato occultato, e dall' avere lasciato dilapidare il suo patrimonio, e dall' avere sottoscritte obbligazioni improvvide. — La demenza mera occasionale ed accidentale, che dipende da disturbi e passioni d' animo, e da fissazioni, è soggetta al furore. — Gli scritti e le lettere contenenti cose insulse e sconnesse, e che dimostrano la naturale insufficienza di chi le ha scritte di pensare e di ragionare con senno, fanno conoscere la preordinazione della mente alla demenza. — Quegli, che per lettera risponde ad un amico che lo interroga confidenzialmente sullo stato e qualità di una persona, non fa prova alcuna, quando non indica come abbia avute le date notizie. — Quando si tratta di demenza, il giudicio de' Medici dee preferirsi a qualunque altra giustificazione in contrario *.

* *Così hanno sempre deciso i Tribunali. V.* Pacion, de probation., *e* Zacchia *nel suo* Trattato delle questioni Medico-Legali, *decis.* 2, *num.* 6.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Nimes, 24 *settembre* 1830. La nostra Corte regolatrice ha deciso, che il pubblico ministero può d' officio agire per l' opportuno procedimento in fatto di caccia seguita in un terreno, dove sia tuttavia pendente la ricolta, sebbene in tempo in cui sia la caccia permessa, e non vi sia querela per parte del proprietario del fondo.

Marsiglia, 26 *settembre* 1830. Lettere di Parigi annunziano, che ivi i fallimenti proseguono ad essere frequenti, e che quel Tribunale di commercio con sentenze del 21 del corrente ha dichiarato in istato di fallimento i seguenti negozianti, cioè: Duchemin, Parizot, Lenormand, Lefebvre e Comp.ª, Gagnard, Gosweiler-Lionnet e Comp.ª, e finalmente il signor Merle, antico Direttore del Teatro detto *de la Porte-Saint-Martin*. Quest' ultimo fallimento è fra tutti il più considerevole.

Parigi, 28 *settembre* 1830. Ella è cosa comunissima e frequente il vedere un ladro, assolto dalla giustizia per mancanza di prove, comparire di bel nuovo dinanzi ai tribunali coll' accusa medesima; ma ciò che fuor d' ogni dubbio riesce assai raro e singolare si è il vedere che un ladro assolto per difetto di prova con sentenza di un tribunale, abbia il temerario ardire di presentarsi il domane del proferito giudicato d' assoluzione nella stessa sala d' udienza, ed avanti ai Giudici medesimi per ivi esercitare il mestiere del così detto *tira-borse*. E ciò avvenne oggi dinanzi alla 6.ª camera correzionale. Mentre il tribunale si occupava di una causa piuttosto grave, Carlo Suzoz tentò di estrarre il borsellino dalle saccoccie del *gilet* di un tale Beau e gli tolse di fatto uno scuto da franchi cinque. Colto in *flagranti* fu arrestato il reo, il quale tentò invano la fuga. Il pubblico ministero instò quindi, che a termini della legge fosse dal tribunale statuito e pronunciato sul campo intorno a quest' affare. Ciò si fece, ed il tribunale, dopo aver sentiti i testimonii, dichiarò Carlo Suzoz convinto del furto imputatogli, e lo ha condannato alla pena di un anno di carcere, alla restituzione della somma di cinque franchi, e nelle spese.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Torino, 4 *ottobre* 1830. S. M. si è degnata di permettere alla Comunità di S.t-Avre (Ducato di Savoia) di far acquisto da Gio. Claudio Trouaz, e di possedere giornate 19 di bosco.

— Con R. Provvisione del 3 dello scorso settembre S. M. ha nominati a membri della Congregazione Generale Provinciale di Biella il Teologo Giuseppe Goggia, ed il Conte Giuseppe Fantoni, ed a membri della stessa Congregazione in Nizza di Mare i Sacerdoti Pietro Guiglia e Vittore Baudoin.

— Con Regie Patenti del 10 dello stesso settembre S. M. ha autorizzato Paolo Gindri a ricevere ed autenticare quantunque non Notaio gli atti dipendenti dall' ufficio di Sostituito Segretario Mandamentale, tranne quelli soggetti all' insinuazione.

— S. M. con R. Brevetto del 28 del medesimo mese si è degnata di eleggere Gio. Colombo a Sindaco del Comune d' Ormea.

— L' Eccell.ma R. Camera de' Conti con suo decreto del 13 del passato settembre, emanato in conformità di conclusioni dell' Uffizio del sig. Procuratore Generale di S. M., e sopra ricorso di Gio. Battista Guidotti e Donato Pariani residenti nel Borgo d' Intra, in cui chiedevano la facoltà di attivare in esso Borgo una fabbrica di ogni sorta di telerie di lino, di canapa e di cotone, tanto in crudo che tessute a colori, con imbianco, stamperia ed apparecchio, sia delle dette tele di fabbrica nazionale, quanto di quelle che dall' estero giungono introdotte in questi R. Stati, ecc., fu conceduta ai supplicanti l' implorata facoltà, con che tengano in un solo locale i telai, e non estraggano dallo stesso locale i tessuti fabbricati da essi senza farli munire de' distintivi di dogana, e perciò senza tale formalità non introducano i medesimi tessuti nella tintoria, stamperia, mangano e sbianca, con che inoltre si uniformino esattamente a qualsivoglia legge vigente o da emanare a tale proposito, ed osservino il Manifesto Camerale del 18 di luglio 1818, e trasmettano per ultimo copia del precitato decreto, e relative conclusioni all' Azienda Generale delle R. Gabelle.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— Con due missive della Generale Azienda delle R. Finanze in data 18 e 20 dello scaduto mese si è fatto noto, cioè con la prima: » Che le sentenze, colle quali i Giudici di Mandamento si dichiarano incompetenti, sono soggette alla tassa »; e con la seconda: » Che i crediti portati da semplici scritture private cadenti nel patrimonio del defunto sono soggetti alla tassa di successione ».

— La formazione delle Camere di vacazione del R.° Tribunale di Prefettura di Torino per le correnti ferie autunnali, ebbe luogo come segue: 1.ª *Camera*, che siede dal 14 di settembre al 4 di ottobre = C. Mistrot P. Vice-Prefetto; G. M. Regis, Oggero, Assess., Rossignoli, Assess. Aggiunto. 2.ª *Camera*, che siede dal 5 di ottobre al 25 dello stesso mese = Salino P., Vice-Prefetto; Pettiti, Moyetta, Assess., Peyretti, Assess. Aggiunto. 3.ª *Camera*, che siede dal 26 di ottobre al 15 di novembre = Senatore Derossi, Prefetto; Valle, Agnesi, Assess., Armissoglio, Assess. Aggiunto.

Siamo stati interrogati nell' ora scorsa settimana da un Associato di Provincia intorno ad una massima, che abbiamo riferita nel *Diario* in capo di una sentenza d' un Magistrato Supremo: Noi rimandiamo l' interpellante alla pag. 516, ch' è l' ultima del vol. XV, dove troverà egli in chiari termini la nostra risposta.

Nel n.° preced. di questo Giornale, alla pag. 219, lin. 4, dove sta scritto = *di Ala e d' Ovio*, si legga = *di Ala e d'Orio*; e alla pag. medesima, lin. penult. invece di = *opinò pure il Magistrato*, si dee leggere = *decise il Magistrato*.

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ANNO VIII — 2.° SEMESTRE

N.° 16 — TORINO 11 ottobre 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana, e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.

SENTENZE E MASSIME.

Misuratore — Se tale professione sia riguardata come arte liberale — Figliuolo di famiglia non emancipato esercente la medesima — Peculio quasi castrense — Giudicio intentato senza l' intervento del padre — Sua sussistenza.

La professione di Misuratore è considerata quale arte liberale, ed in ordine tanto ai guadagni da essa ricavati, che alla riscossione loro, può il figliuolo di famiglia non emancipato, che la esercita, agire in giudicio senza il consenso del padre suo, non potendo al medesimo applicarsi il § 10, *tit.* 4, *lib.* 3 *delle RR. CC.*

Nella causa d' appellazione delle sorelle Carpani ed Antonio Romano contro Vincenzo Cacciatore l' Ufficio dell' A. G. venne eccitato a spiegare il suo sentimento sul punto, se il detto Vincenzo Cacciatore abbia potuto

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

da se solo intentare giudicio dinanzi il Tribunale di Prefettura di Tortona, onde conseguire un credito di lire 2190 portato da instromento 8 maggio 1822, ovvero se per la validità del giudicio vi abbisognasse il consenso del padre dello stesso attore, risultando che questi sarebbe figlio di famiglia non emancipato.

Per la risoluzione di tale questione disse l' Ufficio, in conclusioni del 23 di agosto 1829 sottoscritte Dogliotti, che era mestieri di osservare l' origine del credito riclamato dall' attore, e la qualità e lo stato personale dell' attore medesimo;

Che il credito riclamato era il rappresentante parziale di una somma maggiore, che il Misuratore Vincenzo Cacciatore aveva imprestata all' Antonio Romano;

Che tale mutuo era provenuto al Vincenzo Cacciatore in dipendenza della di lui professione di R. Misuratore, siccome trovavasi dichiarato nel citato instromento 8 maggio 1822;

Che codesto credito era per il Cacciatore un peculio quasi castrense, su cui il padre non aveva alcun dominio, nè alcun dritto di partecipazione di usufrutto, e per il conseguimento del medesimo poteva egli agire senza l' intervento ed adesione del padre;

Che il Vincenzo Cacciatore eserciva la professione di Misuratore; che questa professione era un' arte liberale dacchè non si poteva esercitare senza gli studii, esami ed approvazione prescritta dal capo 17 delle Costituzioni della R. Università, e per rapporto ai guadagni ricavati da simile professione, e per la riscossione dei medesimi in via giuridica l' Attore in tale qualità figurava come *sui iuris*, e come sciolto dalla patria podestà, e per conseguenza a di lui riguardo non poteva essere applicabile il disposto dal § 10, tit. 4, lib. 3 delle RR. CC., che vieta ai figli di fa-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

miglia di stare in giudicio senza il consenso de' loro padri, come nemmeno vi poteva essere relativo il contenuto della legge ult. Cod. *de bon. quae lib.* § 3, ove sta scritto che *ubi pater usumfructum, et filius proprietatem habent, pater quidem suscipiat actiones, et moveat;*

Che da queste osservazioni chiaro si scorgeva, che mal reggevano le eccezioni di nullità opposte dagli appellanti Carpani e Romano agli atti seguiti coll' attore Vincenzo Cacciatore, non che al giuramento da esso prestato in primo giudicio, onde escludere l' opposizione di collusione e simulazione stata elevata dai Convenuti al fine di distruggere l' efficacia dell' instromento 8 maggio 1822, giacchè quand' anche in tali atti e giudicio non vi fosse intervenuto il padre dell' attore Vincenzo Cacciatore, tale intervento non era nè punto nè poco necessario, non iscorgendosi che rapporto al credito proposto dall' Attore, e che formava l' oggetto del giudicio, il padre vi avesse in esso alcuna legittima ragione.

Per questi riflessi opinò l' Ufficio potersi dal Supremo Magistrato, reietta l' eccezione di nullità in atti opposta, pronunciare nel merito come di ragione.

Il Reale Senato con sentenza 22 marzo 1830 ref. D. Costa ha dichiarato, reietti i motivi di nullità dalli Carpani e Romano opposti, essersi ben giudicato colla sentenza del Tribunale di Prefettura di Tortona del 20 settembre 1828, e, quella confermando, doversi rimandare, come rimandò la causa avanti lo stesso Tribunale per l' esecuzione della stessa sentenza, colla condanna delli Carpani e Romano nelle spese, danni, ed emenda di due scudi.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Deliberamenti, e cauzioni parziarie — Atto quelli contenente — Diritti d' emolumento.

Li diritti d' emolumento portati dal § 3, cap. 3, tit. 5 della tariffa del 1770 riguardano soltanto gli atti giudiciali ricevuti dai Segretarii di Giudicatura; e non gli atti stragiudiciali ricevuti da semplici Notai, pei quali deesi osservare la tariffa annessa al R. Editto del 23 luglio 1822.

Per li deliberamenti, e le cauzioni parziarie passate da più persone sebbene in un solo atto sono dovuti altrettanti diritti d' emolumento quante sono le cauzioni, e li deliberamenti, a termini dell' art. 1.° di detta tariffa del 1822.

Il 16 ottobre 1827 il Notaio Giuseppe Valerio esercente in Villafranca di Piemonte ricevette un atto di deliberamento, col quale furono aggiudicati in affitto a diciassette persone diverse altrettanti distinti lotti di beni spettanti alla ivi stabilita Congregazione di Carità: rogò pure in un solo instromento il 6 successivo novembre le cauzioni prestate dai deliberatarii, e richiese da caduno di essi un separato emolumento regolato sull' ammontare dei rispettivi contratti di deliberamento, e di cauzione contenuti in detti due instromenti.

Alcuni fra di questi ne ricusarono il pagamento protestando, che dovesse il Notaio ridurre la sua parcella a norma della tariffa del 1770, ed esigere un solo diritto per l' atto di deliberamento sul totale ammontare dei deliberamenti, ed anche un solo diritto per l' atto di cauzione sulla medesima base.

Il Giudice di Villafranca, avanti cui furono evocati, pronunciò conformemente alle fatte opposizioni sentenza del 31 dicembre 1827; ma appellatosi il Notaio Valerio al Tribunale di Pinerolo, fu la causa dichia-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

rata per ragion di somma inappellabile: onde trovatasi preclusa la via per conseguire la riparazione del primo giudicato, ebbe egli ricorso alla Sovrana Autorità, ed ottenne Regie Patenti del 27 febbraio 1829, colle quali S. M. avocando a se la cognizione delle controversie, che esistevano, o potessero eccitarsi circa i diritti in discorso, commise la stessa al Magistrato della Regia Camera.

Radicatasi nanti detto Magistrato la causa, l'Attore mentre presentò la parcella degli emolumenti richiesti pel rogito dei mentovati atti, e dei diritti da esso pagati per l'insinuazione degli atti stessi, non che delle iscrizioni prese a carico dei cauzionarii, rinnovò le instanze già fatte avanti il Giudice di Villafranca.

Li Convenuti parimenti ripetuto avevano le eccezioni da loro fatte in primo giudicio, quando venne eccitato l'Ufficio del signor Procuratore Generale di S. M. ad esternare nel merito della causa il suo sentimento.

Questi in sue conclusioni del 24 aprile 1830 sottoscritte Bardesono ravvisò due essere le questioni, che si presentassero in questa pendenza: la prima, se il Notaio Valerio dovesse ridurre la sua parcella a termini della tariffa del 1770, ovvero attenersi a quella annessa al R.° Editto del 23 luglio 1822; la seconda, se attenendosi alla tariffa del 1822 dovesse esigere un solo diritto per ciascuno dei due narrati instromenti da lui ricevuti, oppure potesse per ogni deliberamento, e cauzione contenuta in essi pretendere un particolare e separato emolumento a regolarsi sull'ammontare dei lotti aggiudicati, e delle malleverie prestate.

Per risolvere la prima questione convenisse esaminare, se gli emolumenti al detto Notaio, pel rogito dei divisati instromenti dovuti, fossero stati da esso rice-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

vuti qual Segretario di Giusdicente, oppure qual semplice Notaio.

Bastasse la sola inspezione degli instromenti a provare, che non avessero essi il carattere di atti giudiciali; e la specie di contrattazione non richiedesse, che fossero tali, poichè trattandosi di deliberare semplici affittamenti non fosse necessario l' intervento del Giudice, tuttochè gli stabili affittati appartenessero ad una Congregazione di Carità, onde i deliberamenti, di cui si trattasse, non che le relative cauzioni fossero validamente rogate dal Valerio qual semplice Notaio.

Ciò posto non fossero applicabili a questi atti li diritti stabiliti dalla generale tariffa del 1770 tit. 5, cap. 3, § 3, mentre fossero stati tali diritti assegnati per simili atti ricevuti dai segretarii di Giudicatura, come il dimostrasse l' indicazione del titolo stesso di questa tariffa.

Ma quando fossero detti atti stragiudiciali, e rogati da un semplice Notaio, avesse egli ragione di regolare gli emolumenti sulla tariffa notariale vigente all' epoca del rogito, quale nella fattispecie fosse quella del 1822.

Passando poi a ragionare sulla seconda questione, se a termine della tariffa del 1822 dovesse il Notaio limitarsi ad esigere un solo emolumento sul totale ammontare dei varii deliberamenti, ovvero se potesse chiedere da ciascun deliberatario un particolar diritto sul valore dei lotti rispettivamente deliberati, e se la stessa norma dovesse seguirsi per determinare l' emolumento dovuto pel susseguente atto, con cui li deliberatarii prestarono cauzione per l' eseguimento dei relativi loro contratti,

Fece riflettere, che il letterale disposto e l' economia della medesima tariffa appoggiassero le instanze del Notaio Valerio.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

L' articolo 1.° di essa stabilisse un diritto a favore del Notaio rogante per ciascun contratto di deliberamento, e non per ciascun atto; nel concreto quantunque vi fosse un solo atto, diversi tuttavia fossero i deliberamenti in esso contenuti, i quali dovessero considerarsi come altrettanti contratti.

Diffatti a persone diverse venissero aggiudicati lotti distinti e separati, ciascun deliberatario assumesse obbligazioni, ed acquistasse diritti indipendenti da quelli degli altri aggiudicatarii, ognuno separatamente contrattasse, ed isolato il seguissero gli effetti della convenzione, a cui solo aderito avea: se vero è adunque che tutti i deliberamenti da se formano un particolare contratto, fosse questo soggetto a speciale emolumento;

Che tale debba riputarsi il senso di quest' articolo, lo provasse il complesso della tariffa stessa; così se un atto solo contiene mandati fatti al medesimo mandatario da persone diverse per oggetti diversi, siasi assegnato un emolumento per ogni mandato, così sembrasse, se un contratto di matrimonio racchiudesse convenzioni alla di lui sostanza estranee, non fossero queste esenti da distinto diritto.

Quando poi trattandosi di atti, i quali possano per loro natura racchiudere diverse stipulazioni, come le transazioni e le divisioni, si volle nella stessa tariffa limitare al Notaio rogante la percezione di un solo diritto, tale special provvedimento sia stato specialmente dichiarato, come all' articolo secondo.

Dal confronto di queste disposizioni si scorgesse, che la tariffa nel provvedere all' onorario de' Notai volle loro concedere la facoltà di perceverlo per ognuno dei contratti, pei quali interpongano il loro ufficio, quantunque in un solo atto vengano stipulati, e la eccezione fatta per gli atti di divisione, dettata dalla

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

natura di queste contrattazioni, sanzionasse simile principio.

Seguendo la stessa massima obvio pure fosse il dire, che il Notaio Valerio era assistito in diritto ad esigere altrettanti emolumenti, quante furono le cauzioni prestate dai deliberatarii per l' eseguimento dei rispettivi loro contratti, quantunque si trovassero in un sol atto racchiuse.

L' articolo 3.° della tariffa del 1822 stabilisse l'emolumento dovuto al Notaio per un obbligo, cambio marittimo, quitanza a liberazione.

Ora le cauzioni prestate dai diversi deliberatarii, seguendo la natura dei contratti, per la guarentigia dei quali venivano somministrate, fossero pure altrettanti obblighi gli uni dagli altri distinti;

Epperciò dovesse al Notaio competere il diritto di esigere per ciascuua di queste obbligazioni l' emolumento stabilito da quest' articolo della Tariffa.

Rimanesse finalmente a parlare delle altre partite parcellate dal Notaio Valerio, cioè dell' emolumento per l' atto d' incanto, e le somme da esso esposte per li diritti d' insinuazione ed inscrizione d' ipoteca.

L' emolumento per l' incanto fosse appoggiato al disposto dell' articolo settimo della Tariffa, e non si elevasse alcuna questione sullo stesso, nè sovra il di lui riparto.

Le spese dell' insinuazione e dell' inscrizione ipotecaria fossero giustificate dalle ricevute dei rispettivi impiegati demaniali, nè vi avesse occasione per parte del Ministero pubblico a fare alcun rilievo in proposito.

L' ultimo articolo della stessa parcella comprendesse l' ammontare delle spese preparatorie degli incanti e deliberamenti dei quali si tratta, non che l' emolu-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

mento della copia degli atti sunarrati da rimettersi alla Congregazione di Carità.

Queste spese a termini degli oneri d' affittamento nessun dubbio, che dovessero essere sopportate dalli Deliberatarii in proporzione del valore degli effetti loro aggiudicati; prima però di ordinarne il pagamento paresse, dover essere tassate dal Segretario Camerale, come gli altri emolumenti parcellati.

Per le fatte osservazioni l' Ufficio conchiuse, che si potesse dal Supremo Magistrato della Regia Camera de' Conti dichiarare doversi regolare gli emolumenti per il rogito degli atti d' incanto, deliberamento e cauzione di cui si trattava alla Tariffa annessa al Regio Editto del 23 luglio 1822; essere dovuto da ciascuno dei deliberatarii il diritto d' emolumento stabilito dall' articolo primo della stessa Tariffa, sull' ammontare dei lotti rispettivamente aggiudicati, e dall' articolo terzo per ciascuna delle cauzioni prestate, con mandare ad uno dei signori Segretarii Camerali di procedere alla tassa della presentata parcella secondo le norme accennate sovra ciascun articolo di essa.

E la Regia Camera de' Conti con declaratoria 23 settembre 1830 ref. D. Chionio Nuvoli, dichiarò doversi regolare gli emolumenti per il rogito degli atti d' incanto e di deliberamento, e cauzione delli 16 ottobre e 6 novembre 1827, dei quali si trattava, alla Tariffa annessa al Regio Editto del 23 luglio 1822, ed essere conseguentemente dovuto da ciascuno dei deliberatarii il diritto d' emolumento stabilito dall' art. 1.° della stessa Tariffa sull' ammontare dei lotti rispettivamente aggiudicati, e dall' art. 3.° per ciascuna delle cauzioni prestate, mandando ad uno de' Segretarii Camerali di procedere alla tassa della prodotta parcella secondo le norme accennate nella Tariffa anzidetta; compensate le spese.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Creditore — Riduzione di debito — Particolare convegno — Inesecuzione — Efficacia di quello.

Il creditore, che in seguito a particolare amichevole convegno fece una riduzione del suo credito, non può da detto convegno dipartirsi sul pretesto della di lui inesecuzione per parte del debitore.

Creditrice la Dita Anselmo Coppa e C.a di L. 1207, cent. 35 prezzo merci accreditate al mercante Pietro Varese, avea il 4 ottobre 1828 sugli infortunii allegati da questo ristretto il suo credito a minore somma, a condizione che gli pagasse intanto L. 300, come eseguì colla rimessione di due cambiali di L. 150 cadauna tratte sopra se medesimo, ed accettate, e restrinse quella la rimanenza a L. 536, cent. 60 a pagarsi in quattro rate cominciando dal 18 luglio 1829, e quindi di sei in sei mesi, col patto di fornirgli una garanzia per questa somma.

Non adempì al convegno esattamente Varese, e solo pagò L. 134 cent. 15 prima rata delle L. 536, cent. 60, non curando nè le cambiali, nè la promessa garanzia.

Pretendea anzi, che alla sola ultima somma fossesi ogni debito ristretto, e che per sè non stesse, se li creditori non eransi adattati a ridurre l'intesa convenzione in atto pubblico, e di niun effetto diceva le passate cambiali, come prive di causa.

Contestava l'Attrice di avere realmente ridotto il suo credito, ammetteva però la trattativa seguita nel modo sovra esteso, e diceva essere quella alligata alla condizione della cauzione e dello sconto delle cambiali, e per difetto d'esecuzione volea quella come non avvenuta.

Ma il Magistrato del Consolato di Torino osservando che se da un canto appariva il Varese uomo di poca

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

fede nel mantenere la data promessa, dall' altro scorgeva, che l' Attrice avea col suo fatto dato esecuzione al convegno seguito, sia col prendere le due cambiali, sia ricevendo il pagamento della prima rata delle L. 536, cent. 60, nè potea più ritrattare la data parola, nè far rivivere un credito, che ella in parte aveva abbuonato al suo debitore.

Ravvisando poi vane, e diffugiose le eccezioni del Convenuto concernenti le due cambiali, non credette più necessaria l' ulteriore prova offerta dall' Attrice per appoggiare il di lei assunto, e passò a pronunciare sotto il 9 settembre 1830, ref. D. Rocci, tenuto il Varese Pietro al pagamento delle due cambiali di L. 150 caduna, portanti la data del 4 ottobre 1828, e delle L. 536, cent. 60, convenute pagarsi oltre a dette cambiali per saldo conto del suo debito verso la Dita Anselmo Coppa e Comp.ª, sotto deduzione delle L. 134, cent. 15 già pagate, cogli interessi riguardo a dette cambiali dal giorno della domanda giudiciale, colle spese.

MATERIE DIVERSE.

Superiora di un monistero — Procuratore — Ratifica.

Il procuratore *ad lites*, che rappresenta in un giudicio un monistero, giustifica abbastanza la legittimità di sua persona, se, non potendo mostrare il titolo onde colei, che gli consentiva la procurazione, era nominata in superiora dal monistero medesimo, presenta una deliberazione di tutte le suore portante ratifica e delle procure e delle operazioni fatte in conseguenza della medesima.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Così ebbe a pronunciare l' Ecc.mo R. Senato sedente in Genova con sentenza del 22 di ottobre 1827 nella causa d' appellazione tra Niccolò Marchese ed il Conservatorio di Gesù Crocifisso e Maria Addolorata.

L' appellante erasi querelato della sentenza del Tribunale di Prefettura di Genova del 18 di maggio dello stesso anno, perchè fra le altre cose avea rigettato l'eccezione d'illegittimità da lui proposta contro la persona di suor Maddalena Gardella, per non aver giustificato la qualità da lei assunta nel libello di superiora di quel Conservatorio.

Ma la denunciata sentenza prefettoriale fu colla precitata senatoria confermata, e mandata eseguire secondo la sua forma e tenore.

Giudice di Mandamento — Causa principale — Rilevatario — Questioni eccitate da questo eccedenti la competenza di esso Giudice.

Nella causa Ganone e Torcello il R. Senato di Genova con sentenza del 29 di novembre 1827 ha deciso, che » Il Giudice di Mandamento competente nella causa principale, non debbe astenersi dal giudicarne per ciò solo, che avendo il convenuto chiamato in rilevo il preteso suo autore, questi promuovesse quistioni eccedenti i limiti della competenza mandamentale: in queste circostanze il Giudice decide la causa principale, e manda le parti a provvedersi nel resto avanti al Tribunale competente ».

NOTIZIE MISCELLANEE.

Londra, 26 *settembre* 1830. In un piccolo borgo distante dodici leghe da questa città, essendo di passaggio ne' giorni passati un fittaiuolo di que' dintorni per recarsi nella qualità di giurato alle assisie di Dorchester, non avendo potuto trovare alloggio nell' unico al-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

bergo di quel borgo, si adagiò nella corte di esso alla meglio, e per buona ventura, trovatavi una vettura, salito nella medesima, ivi s'addormentò placidissimamente e profondamente tanto, che il mattino di buon'ora partitosi il vetturale lo trasportò in Londra, dove con grande sorpresa svegliatosi l'incognito viaggiatore, si trovò in un ricco albergo, che punto non conosceva: non minore poi fu la sorpresa del vetturale, che credendo quel campagnuolo un furfante che avesse voluto fare quel viaggio di contrabbando *gratis*, lo evocò dinanzi al Tribunale. Ivi il viaggiatore, che disse chiamarsi Giorgio Fidler, pretendeva un'indennità dal vetturale, perchè, diceva egli, per fatto suo, io sarò tenuto, non essendomi recato in tempo alle assisie, di pagare una multa; e per contro il vetturale voleva ad ogni patto essere pagato della sua condotta: ma il Magistrato, presa in considerazione la buona fede di ambe le parti, dichiarò non essere luogo, allo stato delle cose, ad alcun provvedimento, e rimandò le stesse parti *confusis expensis*.

Siena, 28 *settembre* 1830. La nostra R. Ruota nella causa *utrinque* Riccacci ha sancito la massima seguente: » Il dominio dei beni *donati*, *dati* ed *assegnati* in perpetuo ad una Uffiziatura laicale con dichiarazione espressa del pio fondatore che vengano amministrati da' suoi eredi, coll'obbligo che adempiano agli oneri ingiunti, trapassa nella causa pia, e gli stessi beni non restano compresi nella primogenitura universale, che abbia ordinata lo stesso fondatore, nè sono soggetti ai creditori degli stessi eredi, sebbene siano a loro vantaggio stati incorporati dal Tribunale tutti i loro beni ».

Brescia, 30 *settembre* 1830. Occorre di dover qui ricordare una massima già canonizzata dalla nostra Corte d'appello, ed è questa: » Che l'art. 1356 del Cod. Civ., il quale stabilisce non potersi dividere la confessione in pregiudizio del confitente, riguarda la sola confessione giudiziale, nè può estendersi alla stragiudiziale ».

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Milano, 23 *settembre* 1830. Il nostro I. R. Governo ha fatto testè pubblicare una notificazione in data del 5 di questo mese ragguardante al modo col quale verranno trattate le obbligazioni di banco comprese nella 124 serie estratta nel giorno 2 dello scorso agosto. Tale notificazione trovasi inserita nel numero 251 della nostra Gazzetta privilegiata.

Pavia, 25 *settembre* 1830. È di presente vacante un posto di Avvocato presso l'I. R. Pretura di Corte Olona, epperò coloro che fossero muniti dei requisiti richiesti dal regolamento giudiziario per aspirare all' esercizio dell' avvocatura, potranno presentare fra il termine di quattro settimane i loro ricorsi a questo I. R. tribunale provinciale, avvertendo che sono anche ammessi i notai aventi i voluti requisiti per l' avvocatura, e che siano nel caso di ammissione all' esercizio di questa per rinunciare al notariato.

Rouen, 2 *ottobre* 1830. Il sig. Godefroi, fabbricante d' instromenti a vento in Parigi, ebbe a riconoscere di siffatti instromenti appo parecchi negozianti, aventi il suo marchio consueto ed il nome suo; scoprì in seguito, che i medesimi erano fabbricati poco lungi da Evreux da un tale Bonnet, e da nove altri individui: egli allora s' indirizzò alla giustizia, denunciando il contraffacimento, e gli autori, e facendo anche instanza provvedersi contro i nove negozianti di Parigi, siccome complici; ed ebbe diffatti luogo una regolare instruzione; ma il Tribunale d'Evreux, ritenendo la causa per quanto risguardava i fabbricanti, si è dichiarato incompetente per pronunciare contro i negozianti di Parigi, attesochè l' ordinanza della Camera di Consiglio non avendo dichiarato, ch' essi avessero agito scientemente, il semplice fatto della vendita degli instromenti non constituiva nè crimine, nè delitto. Il R.° Procuratore presso il Tribunale d' Evreux appellò

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

dinanzi alla nostra Corte Reale da questa parte della sentenza relativa all' incompetenza, e questa Corte, cui spettava soltanto di occuparsi di quest' unico punto, evocò a sè l' intiera causa, rimandandola ad un giorno fisso per pronunciare sulle querele dirette sia contro i negozianti, sia contro i fabbricanti. — Il pubblico Ministero ed il sig. Godefroi, parte civile, ebbero poscia ricorso alla Cassazione, e questo Tribunale Supremo Regolatore pronunciò il 24 di settembre 1830 la seguente testuale sentenza:

» Attesochè non era il caso dell' avocatoria della causa, mentre si fa soltanto luogo alla medesima allorquando v' è violazione della legge, locchè non si riscontra nella presente fattispecie; — Che con tale avocatoria la Corte di Rouen fece una falsa applicazione dell' art. 215 del codice d' instruzione criminale, ed ha violato le regole di competenza; — Epperò ha annullato ed annulla ecc. ».

Parigi, 3 *ottobre* 1830. Il Tribunale di prima istanza sedente in questa città, nella causa Beaucantin e Vincent, ha deciso che il locatore perde il diritto di privilegio sui mobili degl' inquilini allorquando per fatto suo tali mobili vengono tolti dai luoghi, ove erano collocati: ecco i motivi di questa parte del giudicato: « Attesochè il trucco, di che si tratta, fu traslocato di consenso e per fatto dei coniugi Vincent; che ciò stante, a mente degli articoli 829 del Cod. giudiziario e 2102 del Cod. civile, i suddetti coniugi Vincent hanno perduto il diritto di farne procedere al sequestro, e così di far uso del loro privilegio per guarentigia del fitto loro dovuto; ecc. »

— Con recenti sentenze del nostro Tribunale di Commercio sono stati dichiarati in istato di fallimento i seguenti negozianti, cioè: Audouin, Caruel, Basile de la Bréteque, Simon, Duhain, Sarazin, Bertault il giovine, e Picard.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Torino, 11 *ottobre* 1830. S. M. si è degnata di approvare i contratti di cessione stipulati dall' Intendente del Genevese con li proprietarii di terreni stati occupati nella rettificazione del tratto della strada reale di Ginevra dalle canapaie d' Alby al comune di S. Felice.

— Con apposite R. Patenti S. M. ha autorizzato Niccolò Verdoia quantunque non notaio esercente a ricevere ed autenticare gli atti dipendenti dall' ufficio di Sostituito Segretario di Giudicatura di mandamento, esclusi però quelli soggetti all' insinuazione.

— La nota *Collezione progressiva delle decisioni* dei Supremi Magistrati compilata dal sig. Avv.° Felice Duboin, di cui abbiamo parlato con la debita lode in questi fogli, procede innanzi con sempre maggior celerità. Il 1.° tomo, che forma la serie VI, la quale ragguarda alla materia testamentaria, è compiuto con un indice accuratissimo; esso contiene in tutto fogli 51, e facce 812. Il tomo 2.° poi, (serie III), il quale tratta delle servitù, che sono soggetto di frequenti, variate ed importantissime questioni, è già molto inoltrato, essendo persino già venuto fuori il foglio num.° 26. L' egregio Compilatore nella distribuzione degli ultimi numeri del 1.° tomo, ha mandato attorno un' avvertenza, in cui fa noto esser esso disposto ad estendere e far stampare gli indici di quest' opera in lingua francese a riguardo di quelli fra gli Associati, che lo preferissero, se almeno trecento fra essi ne manifesteranno il desiderio; e che in tal caso verrà il medesimo loro ricambiato coi fogli contenenti quello in italiano dovutosi stampare di preferenza pel maggior numero de' Soscrittori, che lo vogliono in questa lingua. Le cure d' ogni maniera adoperate in questo lavoro di provata utilità dal sig. Avv.° Duboin raccomandano valevolmente l' opera sua ai culti Forensi del Piemonte.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ANNO VIII — 2.° SEMESTRE

N.° 17

TORINO
18 ottobre 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana, e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.

SENTENZE E MASSIME.

Mutuo — Regalo alla moglie del mutuante — Quando sia usurario.

La somma dietro apposito verbale patto pagata alla moglie del mutuante a titolo di regalo e spille, pretesa qual condizione assoluta del mutuo, per cui si pattuirono pure nell' instromento gl' interessi legittimi, rende il mutuo usurario, salvo il mutuante dimostri di non avere sotto qualunque modo, o colore avuto la pattuita somma in correspettivo del mutuo stesso.

Con instromento del 31 ottobre 1825 il sig. N. N. si confessò debitore del sig. N. N. della somma di L. 6,000, le quali il mutuatario si obbligò di pagare in parecchie epoche ivi specificate.

In luglio 1829 trovandosi il mutuante in credito di alcune rate scadute, ebbe ricorso al R.° Tribunale di Prefettura di Torino, ed all' appoggio del detto instromento, chiese la condanna del mutuatario al pagamento della scaduta rata, con riserva di proporre a suo tempo le altre rate, colli convenuti interessi.

Dal Convenuto si impugnò la ricognizione di debito in detto instromento contenuta, sostenendo di non

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

avere realmente ricevuto che la somma di L. 5,500, e non L. 6,000, come pretendesse il sig. Attore.

Ciò si disse essere provenuto dalla circostanza, che il mutuante si sarebbe determinato di devenire al richiesto mutuo sotto la sola condizione di ritenere L. 500 per maggiori interessi, li quali non si possono stipulare; sicchè quantunque il mutuatario ritirasse solamente L. 5,500, dovesse tuttavia confessarsi debitore di L. 6m.

Dedusse tali circostanze ad interpellanza, ed in caso di negativa le ridusse fin d'allora ad altrettanti capitoli, quali chiese ammettersi a prova, e, questa premessa, siccome sarebbe stabilito, essere nel succitato instromento intervenuta un'usura dalla legge riprovata, disse avere diritto d'impugnare la fatta ricognizione di essere debitore di L. 6,000.

Sostenne l'Attore alle dedotte interpellanze, e capitoli ostare il contenuto nell'instromento da esso in causa prodotto, onde fosse egli dispensato di rispondere alle prime, che tuttavia per pura abbondanza negò formalmente, con avere inoltre osservato, che all'ammessione dei detti capitoli fosse pure d'ostacolo la legge, ed il fatto stesso del Convenuto, il quale avesse di già pagato la prima rata del capitale, e sofferte parecchie condanne per gli interessi, senza essersi in alcun tempo lagnato della legittimità del suo debito, e rinnovò le prese conclusioni.

Li capitoli dal Convenuto dedotti, essendo stati ammessi a prova, questi fece esaminare un unico teste, il quale ebbe a deporre, che il mutuo di cui nel prodotto instromento, si convenne unicamente dal mutuante sotto la condizione, che il mutuatario dovesse consegnare alla moglie del primo L. 500 a titolo di spille, al che si fosse dal mutuatario, premuroso di aver danaro, aderito; e che questi avea realmente all'epoca della stipulazione dell'instromento rimesso alla consorte del mutuante un gruppo di danaro, senza però, che sapesse esso deponente qual somma contenesse; il che tutto disse saperlo, per avere egli stesso trattato il fatto imprestito.

Il mutuante sostenne, che la deposizione di un solo

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

testimonio non potesse da per se somministrare una prova legale del contenuto nei sovra dedotti capitoli, tanto più, che tale testimonio unico comparisse sospetto per essersi interessato a favore di N. N. per conchiudere l'imprestito di cui è quistione.

Fece pur osservare essere la deposizione suddetta ben lontana dall'evacuare la materia capitolata, e che qualunque intelligenza per un regalo a titolo di spille a favore della moglie di esso mutuante non potesse attribuire al contratto quel carattere, col quale volesse il convenuto ravvisarlo, e sostenendo di essere affatto estraneo al regalo che questi avesse potuto fare alla di lui moglie, rinnovò le prese conclusioni.

Replicossi dal mutuatario, che quantunque un solo fosse stato il teste esaminato, non fosse però men vero, che dalla sua deposizione si avesse una semipiena prova che il mutuante avesse voluto convenire delle spille per determinarsi al mutuo, e che queste spille furono effettivamente ritenute sulle L. 6m., e dalla di lui moglie fattesi ritirare, con che si fosse egli creduto di schermirsi dalla disposizione della legge, che proibisse di pattuire, ed esigere sotto qualunque titolo e pretesto interessi eccedenti la ragion legale.

Quindi per maggiormente corroborare il suo sistema si offrì ancora di giurare suppletivamente, che la somma ritenuta dal mutuante sulle L. 6000, e ritirata dalla di lui consorte si fu di L. 500, salvo da questi tale circostanza ammettere si volesse sulla specifica interpellanza dedottagli.

Sull' opposizione dell' Attore all' ammessione del detto giuramento ed interpellanza essere d'ostacolo sia l'instromento in causa prodotto, sia il fatto esame; e sulla persistenza in tutte le altre sue instanze e conclusioni venne la causa assegnata a sentenza, che venne dal Tribunale proferta sotto il 16 marzo 1830 con cui dichiarò tenuto il mutuatario al pagamento del residuo suo debito portato dall'instromento 31 ottobre 1825 cogl'interessi legittimi e spese.

Da tale provvidenza appellossi il convenuto al Reale Senato di Torino per motivi di gravame, dacchè non si fosse fatto luogo alla proposta deduzione delle L. 500

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

sul capitale di L. 6000, epperciò conchiudesse dichiararsi in di lei riparazione doversi imputare sullo stesso capitale detta somma di L. 500, mediante, ove d'uopo, giuramento suppletivo che egli offrì di prestare sulla verità dei fatti articolati.

Rinnovò l'Attore le eccezioni tutte da esso in primo giudicio alle allegazioni del convenuto fatte, ed in tale stato venne di bel nuovo la causa assegnata a sentenza.

Per parte del mutuatario facevasi ancora all'udienza del Magistrato riflettere, che avesse voluto il mutuante di oro ingordo approfittare del suo bisogno per costringerlo a pagare interessi indebiti, e che la di lui moglie non fosse che una interposta persona, ma che in sostanza le L. 500 fossero pervenute ad esso mutuante.

Di ciò la prova aversi dalla circostanza che il regalo fosse stato dal mutuante stesso pattuito prima del contratto, e da lui pure fissata e stabilita la somma; che questo regalo sia stata la condizione *sine qua non*, sotto cui si fosse determinato a fare il mutuo in discorso; che quando fosse stato altrimenti, tanto la somma quanto il regalo stesso avesse dovuto dipendere intieramente dalla volontà del mutuatario.

Dicevasi, che essendosi di già pattuiti gli interessi legittimi del mutuo, non potesse più tale pretesa del mutuante attribuirsi ad altro, fuorchè ad insana e del tutto riprovevole volontà del mutuante di procurarsi con tal mezzo usure, che altrimenti non avrebbe potuto esigere.

Invocavasi inoltre la disposizione della legge 26 ff. *de condit. indeb.*, nella quale trovasi sanzionato che » si quis usuras supra legitimum modum solvit, Severus rescripsit, repeti quidem non posse, sed sorti » imputandum ».

Il perchè trovandosi giustificato, che il mutuatario non avea ricevuto, che L. 5500, e che le altre L. 500 si erano alla moglie del mutuante rimesse qual regalo pattuito, ed alligato indispensabilmente alla effettuazione del mutuo stesso, ne seguisse che se il mutuatario non poteva farsi rimettere le indebitamente esatte L. 500, era quanto meno in ragione di farne l'imputazione nel residuo suo maggior debito.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Ed il Reale Senato di Piemonte con sentenza del 30 di agosto 1830 ref. D. Leardi ha pronunciato tenuto il mutuatario al pagamento del residuo di lui debito portato dall' instromento 31 ottobre 1825 coi legittimi interessi, come sarebbero stati liquidati, con che però il mutuante si purgasse con giuramento di non avere in modo diretto, nè indiretto, e segnatamente per mezzo della propria moglie, e sotto colore di regalo, o spille alla stessa fatto, ricevuto in corrispettivo del mutuo le lire 500 dal mutuatario proposte, compensate le spese.

Sindaco di concorso — Se obbligato di continuare in tale qualità.

La nomina di taluno a sindaco del giudicio di concorso è obbligatoria, e non può il nominato venire dispensato, salvo che per giusti motivi, e ciò tanto più quando ha col fatto accettato tale qualità.

Art. 150, 152 e 153 *del Regio Editto ipotecario.*

Creditore Tommaso Barozzi verso Maria Antonia Villavecchia, in qualità essa di erede universale del Perpetuo Villavecchia di lei padre, ottenne nel 1828 d'instituire davanti la R. Camera de' Conti giudicio di concorso sul patrimonio, e beni della stessa Villavecchia.

Comparsi per la maggior parte i creditori citati, fra quali figurano il R.° Patrimonio, il R.° Economato Generale, varii Corpi Religiosi, ed Opere pie intervenute in persona dei legittimi loro rappresentanti, si procedette tosto alla nomina del sindaco, e del vicesindaco del concorso, ed il primo venne eletto nella persona di Giorgio Macario, il secondo in capo del signor Sacerdote Vincenzo Clerici procuratore generale dell' Opera pia *Y Œrdilias.*

Diede indi il Macario nella sua qualità di sindaco varie deliberazioni nell' interesse del concorso.

Il Tommaso Barozzi nell' aprire il presente giudicio aveva promosso instanza contro l' Avvocato Giuseppe Villavecchia, uno dei creditori intervenuti, all' oggetto di ottenerlo dichiarato tenuto a dismettere in favore

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

del concorso diversi beni, che il Barozzi pretese da quegli indebitamente possedersi.

Proseguì il Macario nella sua qualità di sindaco a coltivare questa instanza, ed il Villavecchia fece in propria difesa varie osservazioni, e deduzioni, e chiese poscia fra le altre cose, che dal Magistrato fosse il Macario rimosso dal sindacato, comechè si dovesse considerare sospetto di particolare intrigo, e collusione col Barozzi nella lite, che egli sosteneva contro di lui.

Si opposero a simile instanza dell'Avv.° Villavecchia gli altri creditori: ma il Macario qualificatosi poco dopo inabile a continuare nell'esercizio del sindacato, impetrò dal Magistrato di essere da questa qualità dispensato.

Fecero allora i detti creditori instanza, che in surrogazione di quello si fosse dal Magistrato nominato sindaco il Barozzi.

A questa proposizione essendosi il Villavecchia opposto con dire, che l'institutore del concorso non poteva a termini della legge essere eletto sindaco, il sig. Relatore della causa con ordinanza 15 marzo p. p. rimise le Parti avanti il Magistrato per le opportune provvidenze sul punto della nomina di un nuovo sindaco in vece del dimissionario, ed, ove d'uopo, di altro vice-sindaco nel caso di dimissione dell'attuale.

In questo stato di cose venne riferta la causa al Magistrato, il quale con ordinanza di voto del 3 aprile 1830 mandò deferirsi gli atti all'Ufficio del sig. Procuratore Generale per le sue conclusioni, che emanarono il 27 maggio 1830 sottoscritte Lombardi nella conformità, di cui infra:

In eseguimento della mentovata ordinanza spiegando l'Ufficio il suo parere intorno l'odierna vertenza, osserva, che tre punti incidentali di questione si presentano a discutere,

1.° Se un sindaco di giudicio di concorso possa dismettersi dopo avere fatto atti in questa qualità.

2.° Se l'institutore del giudicio di concorso possa essere eletto sindaco.

3.° Se in fine gli amministratori delle Opere pie possano essere rivestiti di questa qualità.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Si riflette quanto alla prima questione, che, avanti di esaminare, se un sindaco possa rinunciare a questa sua qualità dopo averla esercitata, giova preliminarmente stabilire, se il sindacato sia obbligatorio per il creditore, elettovi.

A questo riguardo l' Ufficio osservò, che il Regio Editto 16 luglio 1822 all' art. 152 ha prescritto, che il Magistrato dovesse scegliere il sindaco fra i creditori comparsi nei due primi mesi fra quelli ultimi inscritti, e più idonei.

Or bene, se egli è dovere del Magistrato di nominare il sindaco fra questi determinati creditori, pare che debba pure essere obbligo di questi stessi creditori di assumere il sindacato quando loro verrà conferto dal Magistrato; poichè altrimenti la nomina del sindaco rimarrebbe sempre eventuale ed incerta, comechè soggetta all' arbitrio del creditore scelto, che, abbandonato a se stesso, di rado potrebbe essere fermo e deciso.

Nulla pertanto fa qui supporre che sia stata intenzione del Sovrano di lasciare in arbitrio del creditore l' accettare il sindacato, mentre il modo, con cui egli prescrisse l' elezione del sindaco, si è assoluto, e non ammette condizioni di sorta alcuna.

Questa interpretazione è consentanea, non tanto allo spirito della legge, ma conforme al maggiore vantaggio del concorso, avvegnachè considerandosi obbligatorio il sindacato pel creditore eletto, si va al riparo, e si toglie il non lieve inconveniente di vedere esposto il giudicio al pericolo di essere incagliato nel suo corso o pel capriccioso rifiuto del creditore eletto sindaco, o dal mal animo di taluno dei creditori, che volesse senza giusti motivi impedirne l' accettazione.

Quindi si crede, che sebbene la legge non abbia imposto al creditore scelto l' obbligo espresso di accettare il sindacato, glielo abbia però ingiunto in una maniera implicita ed indiretta.

Un contrario argomento frattanto non deducesi da ciò, che la legge non ha stabilita penale sanzione, colla quale il Magistrato possa costringere il creditore ad assumere il sindacato, imperocchè questo silenzio della legge null' altro, in senso dell' Uffizio, dimostra

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

se non se che il Legislatore ha voluto lasciare alla prudenza del Magistrato il determinare i casi, in cui si dee obbligare un tale creditore, e che non ha voluto prescrivere pena, benchè questa fosse regolata dalle particolari circostanze di ciascun creditore.

Non permettendo poi la giustizia, che alcuno sia astretto col proprio manifesto incomodo e detrimento a curare l'interesse altrui giusta il volgare assioma, che = *officium nemini debet esse damnosum* =, perciò si dee dispensare il creditore dalla qualità di sindaco tutta volta che farà risultare del suo danno nel reggere tale incarico.

Siccome per determinare questi casi non vi sono apposite norme stabilite, pare che si potrebbero seguire le note regole, dietro cui si concedono le dispense dalle tutele e curatele.

Questi ufficii, ed il sindacato del giudicio di concorso hanno fra loro qualche analogia, poichè sì gli uni, che l'altro sono obbligatorii per le persone, alle quali vengono conferiti, e che tanto i primi, quanto il secondo hanno per iscopo il sostegno dell'interesse privato di terzi.

Se dunque il creditore eletto non può rifiutare la qualità di sindaco senza giuste cause, a più forte ragione nol potrà il creditore, che l'accettò, e fece atti nella stessa;

Mentre in questo caso, oltre il tenore della legge, e l'utilità del concorso, vi è pure d'impedimento l'obbligazione, che un tal creditore contrasse verso la massa del concorso.

Egli coll'esercizio del sindacato diede tacita promessa alla massa, dacchè = *in iudicio quasi contrahitur* = di rimanere nel suo impiego sino al termine del giudicio, poichè siccome il sindacato si dà per curare la spedizione di quello, così non si conferisce *ad tempus*, e non può cessare prima del fine del concorso.

La massa perciò in forza di questa implicita promessa acquista il diritto di obbligare, all'uopo, un re creditore a continuare nella qualità di sindaco, in fetto a farsi da lui tenere indenne pel caso di danni.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Laonde nell'ammettere la dispensa di un sindaco in esercizio, è d'uopo parimenti avere riguardo al voto della massa dei creditori.

Facendosi tuttora l'applicazione al caso concreto dei generali principii sinqui in astratto considerati, l'Ufficio non è d'opinione, che si possa far luogo alla dimissione del Macario attuale sindaco in questo concorso.

Ed in vero egli trovasi fra i creditori, che la legge volea al sindacato eleggibili, e nessun motivo di esenzione egli ha addotto all'epoca della sua nomina.

Le di lui circostanze non risultano oggidì cangiate, perciò non si scorge motivo perchè si abbia a dispensarlo dal proseguire nel suo ministero.

Il difetto di capacità, che il suddetto Macario allega tuttora per ottenere la dispensa, non è, e non può constituire un motivo di esenzione, dopochè il Magistrato lo giudicò idoneo in un tempo dal presente non dissimile.

D'altronde poi se il Macario realmente fosse stato privo di capacità nell'esercizio del sindacato, non egli solo, ma la massa stessa dei creditori, a cui molto più premeva, l'avrebbe rilevata, e promossa la mutazione di lui, cosa questa, che non solamente non ha fatto la massa, ma anzi quando l'avversante Villavecchia avea chiesto la rimozione dell'attual sindaco, vi si è opposta apertamente.

Perciò l'Ufficio, senza entrare in maggiori considerazioni, crede, che ravvisare si debba quale vano pretesto l'addotta scusa di incapacità, e non meritevole di alcun riguardo.

In ordine al secondo punto di questione si fa a riflettere, che a termini del disposto dal citato art. 152 non pare si possa escludere l'institutore del giudicio dal novero degli eligendi al sindacato, poichè in conformità di questo articolo basta, che l'institutore sia compreso fra i creditori ultimi iscritti, e più idonei, per avere i requisiti dalla legge desiderati nella elezione del sindaco.

Il dubbio però nasce passandosi all'art. 153, dove si dice, che l'inventaro degli oggetti cadenti nel con-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

corso si effettuerebbe a diligenza del sindaco, o del vice-sindaco in presenza del creditore instante; mentre con questa disposizione la legge ammette la esistenza contemporanea del sindaco, e del creditore instante, cioè dell'institutore del giudicio, il che lascia supporre, che sia stato volere del Principe di eliminare il medesimo institutore dal numero degli eleggibili al sindacato.

Ma sembra tuttavia, che si possa fare svanire questa antinomia, e conciliare fra loro le disposizioni predette della legge, se si ritiene, che anche a diligenza del vice-sindaco si può compilare l'inventario.

Perciò qualora sindaco fosse eletto l'institutore, potrebbe formarlo il vice-sindaco, ed il primo ripiglierebbe in questa circostanza la semplice sua qualità primitiva di creditore instante, quindi è, che anche in di lui contraddittorio a termini della legge seguirebbe l'inventario.

Per altra parte poi, se la legge avesse voluto escludere l'institutore, lo avrebbe fatto espressamente = *quae voluit expressit* =, come si vede dal precedente articolo 150 della stessa, ove parlandosi della nomina dell'economo del concorso dichiarò, che il creditore richiedente (l'institutore) non potesse mai nominarsi economo.

Siccome potrebbe parimenti accadere, che l'institutore sia il più abile a disimpegnare le funzioni di sindaco, così la presenza del creditore instante, che il Regio Editto prescrive nella formazione dell'inventario, non deesi intendere in un senso troppo stretto, e rigoroso, perchè il Principe nella instituzione del sindaco del giudicio di concorso si propose innanzi tutto la maggiore utilità della massa dei creditori.

Nella presente fattispecie non occorre discutere, se l'institutore Tommaso Barozzi possa essere eletto sindaco, dacchè l'Ufficio non è d'avviso, che si abbia a concedere la dispensa a quello attualmente in funzione.

Relativamente all'ultimo punto di questione, se gli Amministratori delle Opere pie possano essere rivestiti della qualità di sindaco del concorso, si limiterà l'Ufficio a porre in riflesso, che il R. Editto più volte invocato non fa distinzione di specie fra i creditori eligendi al sindacato, sieno essi individui, oppure enti morali.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Quindi a prima fronte non pare, che questi corpi morali in persona dei loro Amministratori non possano assumere la qualità di sindaci egualmente che gli altri creditori nel concorso intervenuti; ma riguardandosi poi la cosa sotto l'aspetto della maggiore idoneità, che pure si ricerca negli eligendi al sindacato, si pensa, che le Opere pie, ed i corpi morali tutti non debbano in concorrenza di altri creditori gravarsi del peso del sindacato, poichè gli enti morali godono dei favori delle persone privilegiate, e minori, le quali non debbono vincolarsi ad obbligazioni, che possano rendere deteriore la loro condizione.

Gravoso pure si debba considerare il ministero del sindaco non solo per gli obblighi personali, che si debbono soddisfare da chi lo esercita, ma eziandio per l'ipoteca legale, a cui vengono soggetti i beni del creditore eletto, e pel pericolo, a cui egli è esposto di continuo di cadere in contabilità durante la sua amministrazione, cose tutte, alle quali le persone privilegiate non deggiono esporsi, senza una necessità manifesta.

L'Ufficio impertanto conchiuse potersi dal Magistrato dichiarare non essere luogo alla dismissione chiesta dal Macario, allora sindaco del concorso.

Ed in conformità di dette conclusioni la R. Camera dei Conti con ordinanza di voto del 19 giugno 1830 ref. D. Detati mandò star ferma la nomina di Sindaco in capo del Giorgio Macario.

MATERIE DIVERSE.

Transazione — Interpretazione della medesima — Competenza.

Emanarono le seguenti conclusioni dell'Ufficio del signor Avvocato Generale il 24 di agosto 1830 nella causa Salussoglia contro Arnaldi sottoscritte Mayneri:

« Visto l'avanti esteso ricorso ed atti annessi; e vista pure la sentenza già emanata il 22 di agosto 1827 in conformità di conclusioni di quest'Ufficio del 24

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

preceduto giugno nella causa pure vertente contro lo stesso Arnaldi, che si chiede di evocare nuovamente avanti questo Supremo Magistrato, e relativa pure all' esecuzione del narrato instromento di transazione del 21 dicembre 1824;

» Oltrechè l'anzidetto giudicato più che ogni altro servir debbe ad eliminare il dubbio, che nella fatti-specie sembrerebbe presentarsi sulla competenza del Magistrato a conoscere in 1.ª instanza della causa, di cui si agisce, ed in cui sembra siavi luogo a dover forse nuovamente interpretare la transazione suddetta, aggiugnerà l' Uffizio essersi le più volte novellamente sancito, che la transazione non serve sempre a perimere ed annientare il giudicio che vi diede luogo, e può figurare qual giudicato, la di cui esecuzione spetta a quegli, cui s' apparteneva la causa per tal modo definita.

» Tanto ci apre la recente sentenza del 23 scorso giugno in causa *utrinque* Paroletti conforme a conclusioni del 19 preceduto aprile.

» Laonde conchiude l' Uffizio potersi da questo Supremo Magistrato lasciare le chieste lettere di citazione col termine di giorni 10 ».

Le conclusioni surriferite furono confermate dal R. Senato con decreto di voto del 6 di settembre 1830 ref. D. Fiorotti.

Termini — Abbreviazione de' medesimi — Prova testimoniale.

L' ordinanza, per cui in genere sono ristretti i termini del procedimento, si applica così a quelli, che sono assegnati per dare la scrittura di proposta e di risposta, come anche a quelli che riguardano più specialmente le prove testimoniali.

Decorso il termine assegnato dalla legge per dare i capitoli di controprova, s' intende sotto il diritto alle parti di dare capitoli addizionali, e decorre *ipso iure* quello che è dalla legge prescritto per far seguire le prove testimoniali.

Così decideva il R. Senato di Genova con sentenza del 25 di gennaio 1828 nella causa Antonelli Maghella contro i coniugi Maldura ref. D. Buraggi.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

NOTIZIE MISCELLANEE.

Bologna, 4 *ottobre* 1830. Il nostro Tribunale d' appello ebbe già a sancire la seguente massima che credesi utile di qui ripetere: » Il salvocondotto ad un negoziante fallito si può concedere o negare dai Tribunali di commercio secondo la buona o mala fede del fallito (art. 466, 467, e 490); ma il qualificarlo reo di bancarotta, e punirlo come tale spetta ai soli Tribunali criminali o correzionali.

— Questa Città andrà sempre gloriosa d' aver avuto a Professori di leggi il chiar. Accorso o Accursio, e la figlia sua, anche peritissima nel romano diritto. L' Accursio fu un celeberrimo chiosatore checchè molti nemici del nome suo abbiano tentato d' insinuare in contrario; onde si ha a conchiudere, che a torto Boileau siasi burlato nel suo *Lutrin* di questo grave giureconsulto quando disse:

A l'instant il saisit un vieux infortiat,
Grossi des visions d'Accurse e d'Alciat.

Ei visse molto agiatamente, e morì in età d' anni 78.

Oltre alla figlia, di che si è parlato, la quale insegnava il diritto nella nostra Università *, lasciò pur egli un figliuolo, che coltivò eziandio con successo la giurisprudenza.

La tomba di Accursio posta nella nostra Chiesa dei Francescani non ha nulla di notabile tranne la semplicità del suo epitafio: *Sepulchrum Accursii Glossatoris Legum et Francisci eius filii.*

Firenze, 6 *ottobre* 1830. Quel Notaio, che viene accusato di falsità nel rogare un atto di ultima volontà comunque commessa senza dolo e malizia, va soggetto dirimpetto alla legge interessante l' ordine pubblico al rimprovero di gravissima colpa, per cui si fa luogo a

---

* *Pancirolo conferma questo fatto, che alcuni hanno preteso di mettere in dubbio:* filiam quoque habuisse dicitur, quae ius civile Bononiae publice docuit.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

criminale procedimento. — Le lagnanze, che si fanno contro un Notaio rogante un testamento di avere fatto uso in quello di dichiarazioni non vere, assumono il carattere di una precisa ed effettiva querela di falso. Così decideva la nostra R. Ruota in causa Stendardi e Pucci *.

Arezzo, 8 *ottobre* 1830. Nella causa Bigazzi e Rossi il Supremo Consiglio sedente in Firenze, in conferma della sentenza profferita nella stessa causa dalla nostra Ruota, ha sancito la massima, di cui infra: » L'offerta reale e il deposito fatto dal debitore quando non è completo, e ch'è mancante anche di una piccola somma, può rigettarsi dal creditore ».

Poitiers, 7 *ottobre* 1830. La nostra Corte d'Assisie ha testè pronunziato sentenza nella causa di Gio. Paitre agricoltore inquisito d'avere reiteratamente tentato d'avvelenare mercè d'una quantità di ossido d'arsenico la moglie sua ed i suoi figliuoli. Il fatto fu provato, e Gio. Paitre venne condannato alla pena capitale, a malgrado, che la moglie stessa, la quale fu escussa come teste, abbia cercato d'insinuare a discolpa del marito, che gli avvenimenti succeduti nella sua famiglia dovessero attribuirsi al puro caso. Gio. Paitre ha tosto dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione.

Vouziers, 9 *ottobre* 1830. Gio. Battista Didier institutore, d'anni 36, appartenente ad una delle famiglie più distinte del paese, preso ad un tratto da una monomania gelosa, uccise la moglie sua d'anni 27, madre di due teneri fanciulli. Tentò egli in seguito di darsi la morte con recidersi la gola con un vecchio coltello: ma uno svenimento succeduto ai lunghi inutili

---

* *Opportuno a vedersi in proposito è il* Sirey (Jurisprud. de la Cour de Cassat., *an.* 1808, *part.* 1, *pag.* 199): *non che il* traité des testamens *del signor Avv.°* Carlo Rocca, *pag.* 463.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

sforzi per esso fatti a tal fine, e ad una considerevole perdita di sangue, gli salvò la vita. Condotto quindi in carcere tentò di bel nuovo in vano di strangolarsi col mezzo di un moccichino. Il 27 dello scorso settembre un' affezione catarrale fattasi più forte dalla pena grande, ch' ei provava nella sua tristissima posizione, ponendo fine a' suoi giorni, diede pur termine al criminale procedimento, che si stava instruendo contro di lui.

Parigi, 12 *ottobre* 1830. Il tribunale di commercio sedente in questa capitale ha dichiarato in istato di fallimento i seguenti negozianti, cioè: Doubleau, Daigue, Ledoux, Weismuller e Mary.

Torino, 18 *ottobre* 1830. S. M. si è degnata di approvare il contratto stipulato dal Vice-Intendente di Novi con Benedetto Prario per alcune riparazioni al ponte detto della Pieve, attraversante la strada reale di Genova in vicinanza di Serravalle.

— Con R. Patenti del 24 dello scorso mese S. M. ha permesso a Francesco Zucchi di esercitare la piazza da Sensale in Torino statagli affittata dalle R. Finanze con atto del 26 di aprile p. p.

— Alle cose dette in questo *Diario* intorno alle liti che occorre alle Comunità di sostenere, e d' intentare, (pag. 154 del corr. vol.), vuolsi aggiugnere quanto segue: = Per le questioni già insorte, o che possono insorgere nel Ducato di Genova fra comuni, borgate, villaggi, parrocchie, ed altra qualunque siasi unione di più abitanti circa l'appartenenza, la proprietà, l'uso ed il possesso di terreni non accatastrati separatamente a singoli particolari, sono opportune a vedersi le Regie Patenti del 19 di agosto 1823, colle quali S. M. ha instituito una Giunta in ciascheduna provincia, ed altra centrale nella città di Genova, onde risolvere le dette questioni nel modo e colle regole e forme determinate.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Speziale che usurpa il nome di un altro — Domanda per indennità — Tribunale di commercio — Competenza.

La spezieria esercitata in Parigi dal sig. Lepère fu mai sempre tenuta in grande conto da più di 60 anni in qua, cosicchè immenso fu sempre il numero degli accorrenti a quel negozio: ma da qualche tempo un rivale si è posto dirimpetto a lui, il signor Duhamme, speziale ancor esso, il quale allorquando un accorrente, sbagliando la porta credendo di recarsi dal sig. Lepère, va da esso, subito lo invita, lo accarezza, e l'introduce nella sua bottega, asserendo essere la Farmacia Lepère. Riputando il sig. Lepère questo fatto preveduto dall'art. 405 del cod. pen., tradusse avanti il Tribunale correzionale l'usurpatore del nome suo: ma questo Tribunale rimandò le parti a provvedersi in via civile. Portatasi la causa dinanzi al Tribunale di commercio instò ivi il sig. Lepère per la condanna del suo avversario al pagamento a di lui favore della somma di fr. 6m. a titolo di danni. Oppose Duhamme l'eccezione d'incompetenza a quel Tribunale, fondandosi sul disposto dall'art. 631 del cod. di commercio: ed il Tribunale rigettò siffatta eccezione pronunciando la seguente testuale sentenza:

» Attesochè le controversie insorte fra Duhamme e Lepère non ebbero luogo, che rispetto al loro commercio, e che perciò sono di competenza della giurisdizione commerciale;

» Che Duhamme si è rifiutato di prendere in merito apposite conclusioni;

» Per questi motivi, ritenuta la causa, ha condannato e condanna il convenuto Duhamme al pagamento a favore dell'attore Lepère della somma in atti chiesta, e di che si tratta, colle spese ».

Con tale giudicato, ch'è riferito da un giornale forense di Francia del 5 di ottobre 1830, si è sancita la massima, che *allorquando un negoziante, abusando della credulità pubblica, si va spacciando per un altro de' suoi confratelli, il Tribunale di commercio è competente per pronunciare sulla relativa domanda a titolo d'indennità verso la parte lesa da siffatta usurpazione.*

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Anno VIII — 2.° Semestre

N.° 18

Torino
25 ottobre 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana, e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.

SENTENZE E MASSIME.

Sentenza motivata — Produzione della medesima senza gli atti preceduti — Sua esecuzione — Tribunale straniero — Giudicio di delibazione.

Producendosi in giudizio per la sua esecuzione la sentenza di un Tribunale che contenga li motivi di ragione e di fatto che vi diedero luogo, è ella necessaria la produzione delli preceduti atti?

Risposta negativa.

Noi abbiamo in questo Giornale (vol 5, pag. 353) colla scorta della decisione senatoria 14 febbraio 1825 ref. D. Thesauro causa Tinetti contro Giuliano, osservato, che l' antica regola = *Sententia sine actis non probat* = *1 non sembra più applicabile alle sentenze

*1 *Questa regola la vediamo confermata dal Deluca nella sua disc.* 36 de iudiciis, *ove accenna pure alcuni casi di eccezione, cui va essa soggetta, e l' Ufficio dell' Avvocato Generale in sue conclusioni* 23 *marzo* 1818, *sottoscritte Melano di Portula nella causa Dalbatz contro Ronser disse* = » *Non crede l' Ufficio*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

dei Tribunali di Prefettura, perchè li motivi in ragione, ed in fatto trovansi riferite nelle sentenze medesime.

Noi accenneremo in ora, che una massima conforme a quella già stabilita dalla citata senatoria decisione, a conferma del principio suddetto, venne adottata colla sentenza del R. Senato 7 settembre 1827, ref. D. Celebrini nel giudicio di delibazione *1 Rognoni contro

---

che il difetto solo della presentazione degli atti che precedettero la detta sentenza possa pregiudicare la validità delle medesime = diffatti allora soltanto la produzione degli atti colla sentenza è necessaria quando da tal sentenza si vuol tirare un argomento, e stabilire una norma per casi consimili, che cadono a decidersi, non potendosi questa adottare, se pria non consta dell' identità del fatto, e di tutte le circostanze che diedero luogo alla sentenza, il di cui beneficio s' implora; ma nella specie, in cui si chiede l' esecuzione d' una sentenza che si presenta in forma autentica, riesce indifferente che non sia quella accompagnata dagli atti che la precedettero ».

Queste conclusioni furono confermate con senatoria decisione 22 maggio 1818, ref. D. Chionio.

*1 *Noi abbiamo fatto più volte parola nel* Diario *del giudicio di delibazione, e segnatamente nel vol. 1, pag. 25, 193. « Egli è noto, che nei giudizii di delibazione, che si aprono avanti li Magistrati nostri prima di concedere esecuzione alle sentenze, che vengano da paesi stranieri munite delle solite requisitorie dei Tribunali da cui furono proferite, il solo punto, nel quale cade la disamina, si è quello, se nei giudizii ventilati all' estero siano occorsi a danno dei Regii sudditi i difetti insanabili di giurisdizione, citazione, o mandato, o se la sentenza della di cui esecuzione si tratta sia per avventura peccante di manifesta ingiustizia.*

» *Egli è parimenti noto, che a questo giudicio di delibazione si fa luogo, tuttochè esista fra li due Stati, quello ove emanò il giudicato e quello dov' esso si vuol far eseguire, perfetta reciprocità di trattamento, avvegnachè l' impedire ogni grave sorpresa a danno dei*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Rognoni, nel quale essendosi eccitato il punto di questione, se la sentenza 2 giugno 1817 dall' I. R. Tribunale di Pavia confermata in appello dall' I. R. Tribunale d'appello generale sedente in Milano potesse avere la sua esecuzione, non ostante il difetto di produzione degli atti relativi che la precedettero, l' Ufficio dell' Avvocato Generale in conclusioni 20 giugno 1827, sottoscritte Sclopis, osservò in proposito, che « a norma di quanto si legge in conclusioni dell' istesso Ufficio del 17 maggio 1787 nella causa Simon contro Asselino, sebbene generalmente parlando *Sententia sine actis nihil probet*, questo principio peraltro poteva essere modificato nel caso, in cui si sono minutamente tenorizzate nella sentenza di un Tribunale estero le rispettive istanze, ed eccezioni delle parti, non meno che i documenti, a cui appoggiarono esse il rispettivo loro intento, dimodochè allo stato della sola sentenza si possa benissimo conoscere, se per avventura essa sia peccante di manifesta ingiustizia, ovvero per taluno dei sovra citati difetti insanabili debba dichiararsi nulla.

» Che però non ostante tal distinzione il Reale Senato nella sentenza pronunciata nella medesima causa il 28 agosto di detto anno, tuttochè si trattasse di sentenza di Tribunale francese in cui ed i fondamenti della causa, e le rispettive instanze ed eccezioni delle parti erano descritti, dichiarò avanti ogni cosa tenuto

---

sudditi è parte sostanziale del reggimento politico, nè ad essa può intendersi rinunciato pel più perfetto trattamento di reciprocità, che siasi o per pubblici trattati, o per consuetudini tra varii Stati introdotto; nè varrebbe l' addurre esempio di nazioni presso le quali queste forme di cautela non s' osservassero, imperciocchè la rinuncia volontaria, che altri faccia ad un diritto essenziale, non può obbligare ad uguale atto colui, che vuole conservare l' integrità dei suoi diritti, non potendosi far dipendere dall' altrui arbitrio ciò che si annovera tra gli essenziali diritti della propria conservazione e difesa » (*Così l' Uff. dell' Avv.° Generale nelle conclusioni* 20 *giugno* 1827, *sott.°* Sclopis, *di cui si fa menzione in quest' articolo*).

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

l' Attore alla presentazione degli atti e scritture dal convenuto richiesti.

» Che nel vertente giudicio non si erano presentati gli atti della lite sostenutasi in prima istanza che in grado d' appello avanti ai due sovra citati Tribunali del Regno Lombardo-Veneto, ma si sono solo prodotti oltre alla scrittura del 1807 senz' altra data di mese o di giorno, su cui fondasi l' istanza dei fratelli Rognoni, contro il Paolo Rognoni, le due sentenze proferite dai due mentovati Tribunali, ed i motivi di quella in prima instanza emanata, essendo quella di appello meramente confermativa della medesima, ed in queste sentenze, che non esprimono che le proposizioni delle parti attrici, a cui tien dietro immediatamente il dispositivo ed i motivi, tuttochè racchiudano ampia discussione in fatto della materia, non contengono per altro maggior esposizione delle istanze ed eccezioni delle parti che quella, che era strettamente necessaria a tale discussione, nè quindi poteva ravvisarsi come un compito sunto degli atti, sovra cui il giudicato si pronunziò.

» Credette quindi l' Ufficio, che nè secondo i principii del *diritto internazionale* vigente tra questi Reali Dominii, ed il Regno Lombardo-Veneto, nè secondo le additate massime in materia di giurisdizione del Magistrato sanzionate si potesse ammettere l' implorata esecuzione delle narrate sentenze, se prima non si ventilava il necessario giudicio di delibazione, pel quale era necessario, che il Magistrato avesse sotto gli occhi gli atti seguiti avanti li succitati Tribunali stranieri, senzachè potesse riuscire d' ostacolo insuperabile la forma di processura Austriaca, che si compone di semplici libelli separati, i quali dopo la sentenza definitiva si restituiscono ai producenti; imperocchè trovandosi nel giudicio di delibazione le parti medesime, che facevano parte della causa ventilatasi avanti li Tribunali Lombardi, potevano amendue senza soverchio incommodo produrre anche i libelli rispettivamente presentati, o venir così reintegrando gli atti della causa stessa.

» Per queste considerazioni l' Ufficio fu in senso, che allo stato del giudicio di delibazione ostasse alla prosecuzione del medesimo il difetto di produzione degli

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

atti preceduti alla sentenza, della di cui esecuzione si trattava, e conchiuse potersi dichiarare dal Supremo Magistrato tenuti prima, ed avanti ogni cosa sì gli Attori, che il Convenuto alla presentazione degli atti, e sentenze alle medesime relative ».

Il Reale Senato pronunciò però a seconda delle conclusioni degli Attori fratelli Rognoni, ed Avvocato Salicani, avendo con sentenza 7 settembre 1827, ref. D. Celebrini, dichiarato, reiette le eccezioni del Paolo Rognoni, essere luogo all' esecuzione delle sentenze 2 giugno 1817 del Tribunale Imperiale di prima istanza di Pavia, 26 maggio 1818 dell' Imperiale Regio Tribunale di appello generale di Milano, e mandato esecutivo del 10 marzo 1826; spese compensate.

Subaccensatore — Vendente vino — Giuramento deferto — Se possa riferirsi.

Il giuramento deferto dall' Accensatore, o Subaccensatore, tendente a giustificare la vendita del vino senza pagamento di dazio, può anche venire riferto) Diario 1830, vol. 15, pag. 396).

Lorenzo Bollati subaccensatore delle Regie Gabelle del Mandamento di Sanfront, in forza d' atto del 1.° gennaio 1827, ebbe in agosto 1828 ad evocare nanti la Prefettura di Saluzzo li consorti Lorenzo, e Giacinta Faccenda quai vendenti vino al minuto, per vederli dichiarati tenuti a fare la distinta, e fedele consegna di tutta la quantità del vino da essi venduto dal principio di gennaio 1827 in poi, senza averne fatto la consegna, e pagati li relativi diritti, sotto pena dovessero stare al caricamento, che loro sarebbe stato dato col suo giuramento in lite, e quindi ingiunti al pagamento dei relativi diritti di Gabella nella somma, che sarebbe stata accertata, e che disse eccedere L. 600, con avere inoltre offerto alli Convenuti il giuramento decisorio sulla circostanza della per essi effettuata vendita del vino suddetto al minuto.

Dalli Faccenda si contestò di avere venduto vino al minuto sia in casa, sia per portar via, nè a credito,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

nè a denari contanti, come avea il sig. Attore dedotto, sostenendo, che le vendite di vino da essi eseguite furono sempre in quantità maggiore di un quarto di brenta per volta.

Di più si opposero alla prestazione del dedotto giuramento, dicendo questo applicabile ai soli osti, e venditori di vino al minuto, fra cui non potessero annoverarsi essi consorti Faccenda.

Assegnatasi la causa a sentenza il R. Tribunale di Prefettura considerando, che non militava a favore dell'Attore alcuna presunzione, in forza della quale possa in difetto d'ogni altra prova deferire ai Convenuti il giuramento decisivo;

Che inapplicabili fossero alla fattispecie i giudicati, massime quello della R.ª Camera allora dall' Attore invocato, mentre la presunzione di vendere vino al minuto poteva aver qualche peso per trattarsi di venditori di vino al minuto, locchè non aveva luogo nel presente caso;

Che di regola generale, siccome non potrebbe l'Attore senza esporsi ad un giuramento falso, od illusorio evacuare il giuramento stesso, quando gli venisse dai Convenuti riferto, epperciò non era il caso, che potessero questi astringersi alla prestazione di un giuramento, la cui obblazione fosse capricciosa per non esservi a favore dell'Attore alcuna presunzione, con sentenza 8 gennaio 1829,

Passò ad assolvere li consorti Faccenda dall' osservanza del giudicio, condannando il Bollati nelle spese.

Questa sentenza venne dal Bollati denunciata al Supremo Magistrato della Regia Camera de' Conti come manifestamente ingiusta, epperciò a lui gravatoria, dacchè non sussistesse il motivo su cui il Tribunale appoggiò il suo giudicato, essendochè il giuramento in questione non si potesse riferire per trattarsi di cose a scienza soltanto delli giuranti, sicchè ricusando questi ultimi di prestare l'offerto giuramento, dovessero stare al caricamento, che loro sarebbesi dato dall'appellante col suo giuramento in lite.

Pei quali motivi conchiuse dichiararsi, in ripara-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

zione dell' appellata sentenza, tenuti li Faccenda ad evacuare il capo di giuramento loro in primo giudicio dedotto, a pena di stare a quel caricamento, che loro avrebbe dato col suo giuramento *in litem*.

Comparsi in causa li signori Appellati, persistettero nel contestare, che avessero venduto vino al minuto, come avesse voluto supporre il signor Bollati, e sostennero essersi mai potuto li medesimi consorti Faccenda considerare quai venditori di vino anche all' ingrosso per non avere giammai tenuto magazzino di vino, come non fosse il Bollati in grado di giustificare.

Dissero, essere tale circostanza essenzialissima a stabilirsi dall' Appellante, altrimenti venirne l' assurdo che ogni particolare sul supposto, che apparentemente possa essere magazziniere, e venditore di vino all' ingrosso, e possa così far frode alla legge vendendo vino al minuto, potrebbe a capriccio dell' accensatore essere molestato, il che fosse contrario alla stessa legge, ed alle massime dal suddetto Magistrato sanzionate.

Aggiunsero, che per far luogo al giuramento decisorio non bastassero semplici presunzioni, ma si richiedesse, chè l' appellante somministrasse almeno qualche prova desunta o dalla località, o qualità delle persone contro cui si vuole agire, a timore che abbiano cercato a far frode alla legge gabellaria; epperciò opponendo d' inattendibilità ai motivi di gravame dall' opponente addotti, chiesero confermarsi la sentenza, di cui si tratta.

Il Bollati facendo riflettere, che li signori consorti Faccenda abbiano bensì contestato di aver venduto vino al minuto, ma non mai di averne venduto all' ingrosso, perciò per pura abbondanza dedusse ancora, essere pubblico e notorio nel Luogo e Mandamento di Sanfront, e nei luoghi circonvicini, che li consorti Faccenda tengano in detto luogo di Sanfront magazzino da vini, facendone compra e rivendita apparentemente all' ingrosso, e ciò attualmente, e da varii anni a questa parte, e quindi in via principale, per giustificare che li Faccenda vendevano vino abusivamente al minuto, instò per l' ammessione del detto giuramento.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Sull' opposizione delli signori Appellati all' ammessibilità del dedotto notorio per non potersi da un fatto lecito trarre induzione per istabilirne altro illecito a difetto di fatti materiali, e doversi per conseguenza confermare il giudicio appellato, venne la causa assegnata a sentenza, che dal Magistrato della Camera de' Conti si pronunciò sotto il 25 maggio 1830, ref. D. Equite Ravicchio, per forma di cui in riparazione della sentenza del R.° Tribunale di Prefettura di Saluzzo dell' 8 gennaio 1829 dichiarò tenuti li suddetti consorti Faccenda a prestare il giuramento sul capo dal Bollati negli atti di primo giudicio tenorizzato, salvo essi eleggessero di riferirlo allo stesso Bollati sulla scienza, e credulità dei fatti in detto capo contenuti; spese compensate.

Imbecillità — Fatuità — Furore — Curatori — Compromesso — Nullità.

I curatori degl' imbecilli, fatui o furiosi, siccome incapaci di consenso, debbono i medesimi rappresentare.

Invano si pretende nullo un compromesso per difetto di capacità del compromittente, stante l' allegata infermità di mente, quando tale incapacità trovisi combattuta da contrarii argomenti, e siansi dallo stesso asserto imbecille o fatuo sostenuti posteriormente al compromesso regolari giudizii.

La signora Apollonia Gandini in qualità di curatrice dell' imbecille e fatuo nobile Francesco Trovamala di lei marito, ottenne citato in data del 28 gennaio 1821 davanti il Reale Senato il minore chierico Carlo Crivelli, affinchè in esecuzione della sentenza della cessata Corte d' appello di questa città in data del 22 febbraio 1805 fosse condannato al pagamento di annualità risultanti da instromenti 24 ottobre 1774, e 22 dicembre 1794 cogli arretrati rilevanti a L. 4750.

Rettificatasi per parte del convenuto la legittimazione di giudicio, perchè fattasi prima solamente dalla Bernardina Crivelli di lei madre, e curatrice, si contrappose dai medesimi alla domanda attrice una sentenza arbitramentale del 7 di settembre 1807 mandata

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

eseguirsi colli due posteriori giudicati del cessato Tribunale di prima instanza di Voghera, e della già Corte d' appello di Genova, in data rispettivamente del 29 di settembre 1810 e 26 agosto 1811, conchiudendo doversi restringere la suddetta domanda al risultato di tali titoli.

Replicarono gli attori non ostare alla loro domanda nè la sentenza arbitramentale, nè li due giudicati che la mandarono eseguire: non la prima perchè fondata su d' un compromesso, il quale era evidentemente nullo per l' incapacità del Trovamala a devenirvi, stante la sua infermità di mente in quell' epoca, e la circonvenzione dolosa usata dal Crivelli in tale circostanza: non gli altri due giudicati, perchè si raggirarono sul punto essenzialmente, se la sentenza arbitramentale fosse conforme al compromesso, non già alla nullità di questo, la quale attualmente soltanto si proponeva per causa d' imbecillità e demenza, ed assoluta incapacità del compromittente Trovamala, a quale oggetto, non che per stabilire il dolo, e l'occorsane circonvenzione, furono dedotti varii capitoli.

Sostennero li convenuti essere tale nullità combattuta e dalla notoria capacità nell' indicata epoca riconosciuta nel detto Trovamala, e dall' avere il medesimo con piena cognizione di causa sostenuti posteriormente a detti compromesso e sentenza gli enunciati giudizii per impugnarli, e dalla procura generale 7 settembre 1807 speditagli dal proprio fratello, e dalla scrittura 8 maggio 1811 d' affittamento acconsentito dalla stessa Attrice qual procuratrice del di lei marito in forza d' instromento 29 marzo 1808, motivo per cui deducendo ove d' uopo a notorio la perfetta capacità del medesimo, opposero d' inammessibilità ai dedotti capitoli.

Assegnatasi la causa a sentenza previe conclusioni dell' Uffizio dell' A. G., osservò il medesimo non credere opportuno di doversi arrestare al punto se la Gandini nella qualità di curatrice all' imbecille suo marito avesse qualità a promovere il giudicio, essendo ben noto che in ciò appunto tali curatori differiscono da quelli dei minori, in quanto avendo questi la capacità del consenso ne vengono soltanto assistiti, quandochè i fatui e furiosi essendo incapaci di con-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

senso, ne sono i curatori destinati ad assolutamente rappresentarli.

Passando quindi a ragionare sulla nullità del compromesso, fece riflettere non aversi alcun elemento nè anco per supporre che il Francesco Trovamala fosse all' epoca del 1807 nell' allegato stato d' incapacità, e ne porgevano anzi contrario indizio li ripetuti giudizii dal medesimo sostenuti in proposito, massime di detto compromesso, essendo certamente sorprendente come a malgrado degli sforzi fatti innanzi il Tribunale di prima instanza di Voghera, e quindi innanzi la Corte d' appello di Genova per dimostrare che nella sentenza arbitramentale si fossero eccedute le incumbenze all' arbitro affidate, non siasi mai fatto valere l' eccezione sicuramente perentoria della incapacità di consenso nello stesso compromittente;

Che maggiore argomento dell' insussistenza di tale sistema ne presentava ancora il riflesso che nel giudicio vertito nanti il Tribunale di Voghera, e quindi innanzi la Corte d' appello di Genova, non di tutti, ma di alcuni soltanto degli articoli della sentenza arbitramentale si chiese la circoscrizione.

Soggiunse quindi che o ponevasi mente all' articolo 1028 del cessato codice di processura che non ammetteva in via ordinaria altro rimedio che quello dell' opposizione, o si considerava il compromesso qual semplice contratto suscettibile delle analoghe eccezioni derivanti da difetto di capacità, e consenso, era sempre vero essere quelle distrutte in fatti, o per lo meno inammessibili in diritto a fronte delle succitate sentenze passate in cosa giudicata, ed insussistenti a stabilire un' incapacità legale, la quale non poteva risultare salvo da una regolare interdizione.

Fu quindi l' Ufficio di sentimento in conclusioni 14 dicembre 1829 sottoscritte Chiabò potersi dal Supremo Magistrato, reietti li motivi di nullità opposti al compromesso e sentenza arbitramentale in questione, provvedere nel merito a termini di ragione e giustizia; ed in tale conformità venne pronunciato con sentenza 6 marzo 1830 ref. D. Pullini, con aver mandato maturarsi gli incumbenti nel merito, ed alle Parti di comparire prima d' ogni cosa nanti il sig. Relatore.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

MATERIE DIVERSE.

Avocatoria di causa — Giattanza — Prevenzione — Competenza.

Sul ricorso Gambera sono emanate il 10 settembre le seguenti testuali conclusioni dell' Ufficio del signor Avv.° Generale: » Visto, ecc. La causa che s' intende d' instituire dal Causidico Gambera essendo in via di giattanza, ed in prevenzione di quella stessa, che intenderebbero di promuovergli li signori Calosso in dipendenza delle Lettere Patenti del 3 settembre corrente da essi ottenute di avocatoria al Senato per riguardo all' opposta nullità della vendita della procura, perciò non vi è dubbio, che tale causa sia di giurisdizione di questo Supremo Magistrato.

» Quanto poi alla provvidenza, che s' implora, dell' inibizione alli signori Calosso di molestare il ricorrente nell' esercizio della procura, ed al trasporto delle carte e cose relative alla medesima nel nuovo locale da esso affittato, tale provvidenza sembra pure regolare, e conveniente, poichè ella assicura non solo il dritto del ricorrente, ma ancora quello delle parti, che sono affidate al di lui patrocinio, ed oltreciò siccome il ricorrente sarebbe stato autorizzato dal Magistrato all' esercizio di tale procura, perciò ragion vuole, che tale autorizzazione gli sia assicurata, massime che in sostanza non può simile provvidenza nuocere alle ragioni, che possono spettare alli signori Calosso.

» Quindi si conchiude affinchè siano rilasciate le chieste lettere di citazione non ostanti le prossime ferie col termine di giorni cinque, e colla chiesta inibizione ed abbreviazione delle diete ».

Ed il R. Senato con decreto di voto del 14 di settembre 1830, ref. D. Costa, lasciò con lettere di citazione a dir cause, per quali quanto si supplicava concedere non si dovesse.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Schedula testamentaria — Tradizione materiale di essa al Notaio — Se appartenga alla sostanza dell' atto — Se tale schedula debba contenere la data del giorno e dell' anno della consegna al Notaio per la sua validità — Requisiti sostanziali della medesima.

Non è prescritta dalla legge la materiale tradizione al Notaio della schedula testamentaria per la validità di un testamento di nuncupazione implicita: *nullibi iure cautum, materialem schedulæ traditionem ad formam actus pertinere.* Così si legge nella decisione del nostro R. Senato del 16 di marzo 1770 in causa Bellotti e Peyron ref. D. Bruno.

La schedula contenente una disposizione d' ultima volontà, consegnata per atto pubblico ad un Notaio, non richiede, per la sua validità, come testamento, la data del giorno ed anno, massime, se sopra il foglio medesimo di carta, in cui fu scritta, siasi esteso l' atto di consegnamento, ossia presentazione fattane al Notaio (Decis. Senatoria in causa De Revellis del 2 di settembre 1740 ref. D. Demorra).

Due sono i requisiti, che si richieggono, perchè prestisi fede alla schedula consegnata al Notaio, cioè 1.° che sia certa l' identità della schedula, a cui si riferisce il testatore; 2.° che sia pur anche certo *nihil in ea scribi potuisse inscio testatore.*

NOTIZIE MISCELLANEE.

Pisa, 9 *ottobre* 1830. L' amministratore dell' impresa di un teatro in società è come l' institore di un negozio, e prendendo questi del danaro a mutuo in tale qualità rende obbligato il preponente verso il sovventore. Così decideva la nostra R. Ruota in causa Giordani, Flory e Buonaccorsi. Nei motivi di tale giudicato si legge, fra le altre cose, come segue: » Attesochè Flory, siccome impresario, e per destinazione

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

dei socii, come risulta dalla scritta sociale, essendo l'unico *amministratore* dell'impresa del teatro detto degli *Avvalorati di Livorno*, vestiva propriamente la qualità dell'institore preposto ad un negozio, per lo che non vi ha dubbio, che come era egli per natura della cosa autorizzato a fare tutto ciò, che servir doveva al buon andamento ed amministrazione del teatro, così poteva pure e doveva per questo medesimo oggetto contrattare; fornendo il teatro dell'occorrente in ornati ed altro, e scritturando opportunamente i cantanti, ed i ballerini, che agissero in quell'anno su quelle scene, e con tali contratti, ch'egli fece di fatto in nome di *Flory e Compagni impresarii*, veniva certamente ad obbligare i suoi socii, che lo avevano preposto a quell'amministrazione teatrale, essendo ciò necessaria conseguenza della sua qualità d'institore » (Leg. 7, § 1, ff. *de instit. act.*).

Agen, 12 *ottobre* 1830. Si è testè pubblicata un'opera importantissima indiritta ai criminalisti, di un consigliere alla nostra Corte Reale, il signor Molié; essa porta per titolo: *Jurisprudence criminelle de la Cour de cassation*. Questa collezione contiene più di 1500 decisioni, ed è utile soprammodo al foro, come pure ai giurati, e molto più ai Giudici stessi, che l'hanno meritamente in sommo pregio. Non diremo più parole per raccomandare un lavoro, il migliore forse di questo genere, che sino a' giorni nostri abbia veduto la luce fra noi.

Douai, 14 *ottobre* 1830. Continuarono per ben quattro giorni avanti la nostra Corte d'assisie i pubblici esami della causa istruita contro un tale Richard Lambert inquisito, 1.° dell'omicidio commesso sulle persone dei coniugi Henno, del furto di oggetti preziosi susseguito al detto omicidio, e d'incendio a pregiudicio de' medesimi; 2.° di altro omicidio commesso sulla persona di Maria Bisiaux, e del furto susseguito anche al medesimo di una considerevole somma di danaro a pregiudicio di quella. Il suddetto Richard fu

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

dichiarato convinto reo dei capi suddivisati d'inquisizione, e condannato alla pena capitale, da eseguirsi sulla pubblica piazza di questa città.

Parigi, 16 *ottobre* 1830. L'udienza della Corte Reale è stata occupata intieramente dalla causa del teatro della Porta *Saint-Martin*. I molti gerenti di questo teatro, cioè i signori Montgenet, Carruel-Marido, Merle e Bazile de la Bretèque furono dichiarati con separate sentenze in istato di fallimento. Quest'ultimo fece opposizione alla sentenza, che lo risguardava, ma tale opposizione fu con altro giudicato rigettata. L'Avvocato di Bazile ha pronunciato un'arringa in sostegno dell'appello, che durò più di tre ore. L'arringa poi dell'Avvocato dei creditori fu rimandata alla prossima udienza.

Torino, 25 *ottobre* 1830. S. M. con R. Provvisioni del 28 dello scorso mese si è degnata di nominare l'Avvocato Luigi Olivieri a Giudice del Mandamento di Cicagna, Provincia di Chiavari, e l'Avvocato Giuliano Bosio a Giudice di quello di Noli, Provincia di Savona.

— Con R. Patenti dello stesso giorno S. M. ha autorizzato Carlo Monti a ricevere ed autenticare tuttochè non Notaio gli atti dipendenti dall'ufficio di Sostituito Segretario di Giudicatura, esclusi però quelli soggetti all'insinuazione.

— Con Sovrana Provvisione del 1.° del corrente mese S. M. ha nominato l'Avvocato Luigi Tartra ed Agostino Boglione a Procuratori presso il Tribunale di Prefettura di Vercelli.

— S. M. si è testè degnata di approvare l'occorrente spesa per la rettificazione di un tratto del torrente Chiesetta attraversante la strada Reale di Piacenza vicino a Quattordio.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

VARIETÀ — Stile Forense.

Corrispondenza epistolare.

Pinerolo, addì 22 di ottobre 1830.

Signor Compilatore del Diario di Torino;

Voi, che cotanto magnificate nel vostro Giornale, egregio signor Compilatore, il celeberrimo *Annotatore degli errori di lingua* *1, voi che avete profuso laudi *sine fine* alla prima e seconda *serie* delle *Annotazioni* di quell' ottimo grammatico, voi che sulla terza serie poi avete detto, che l' art. II in essa annotato relativo allo stile forense, è nel suo genere un capo-lavoro, voi, signor mio, con vostra buona venia avete detto male, anzi malissimo, perchè quell' articolo contiene un marrone maiuscolo ed imperdonabile: e il marrone è questo: *che la chiarezza delle scritture legali esiga talvolta una discordanza* *2. Chi così la ragiona, o

---

Pongo qui sotto in apposite note brevissima risposta al Corrispondente di Pinerolo:

*1 Nel parlare dell' *Annotatore*, io non ho fatto altro, che ripetere quanto molti dotti hanno detto e sentito sul merito delle opere sue, e credo fermamente di aver detto il vero.

*2 Voi signor Censore, non siete stato fedele nel riferire il testo, e l' avete mutilato a grado vostro: l' *Annotatore* in quell' art. dopo avere fatto il paralello delle concioni degli uomini di legge, che s' aggirano su questioni forensi, da quelle, che si pronunciano *more academico* in alcune solenni circostanze alla presenza de' Magistrati, e delle più colte persone d' una città, si spiegò come segue intorno alle prime: » In queste, diss'egli, sarebbe indiscrezione stolta e biasimevole pretendere il più lambiccato costrutto, il più ricercato raffinamento della frase, la più sonora, ed armoniosa rotondità del periodo, e la più scrupolosa osservanza delle leggi grammaticali. La chiarezza del discorso, che massima deve rifulgere in arringhe siffatte, esige talora una trasposizione, una discordanza; sì, miei cari pedanti, una discordanza materiale apparente, alla foggia dei latini, un vocabolo, che voi direste barbaro, ma di cui la scienza legale ha consacrato l' uso da secoli nelle

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

che ha le travveggole, o che non ci vede affatto *3. Buon per noi, che le lezioni dell' *Annotatore* non saranno seguite dai forensi nostri, che non ne hanno bisogno *4: del rimanente, signor Compilatore, siate quind' innanzi più parco in encomii verso chi non ne merita nessuno, siate più giusto, e date il biasimo a chi gli tocca *5. Voi meritamente avrete lode, ed il vostro giornale, che già è letto con piacere, sarà gradito ognor più dalle persone assennate *6, e state sano.

Un antico Associato Pinerolese.

---

scritture legali; per non parlare della fretta, con cui l'uomo di legge è ben di spesso forzato dalle circostanze de' suoi clienti a compilarne le difese. Ond' è, che questa sorta di scritture, nelle quali l' arringatore non pretende, nè il dee, far pompa di squisito parlare, ma di pura scienza legale nuda e scevra di fuchi rettorici, nelle quali non la sublimità dello stile, ma la solidità delle ragioni curar dee, l'*Annotatore* le guarda e passa...»

Chi legge e pondera il riportato testo dell'*Annotatore* che fu ad arte tronco dal critico Corrispondente, non può non convenire con quello: e ne conviene appunto il chiar. A. *Degiorgi* là dove dice: « So che un idioma purgato, uno stile facondo, nè aspettar sempre, nè pretender si possono da persone strascinate nel vortice di moltiplici cause disparate ..... Altro io non domando che uno stil naturale, discretamente ornato, e voci convenienti alla ragguardevole qualità di chi ascolta, e di chi ragiona » (V. *Diario* vol. 4, pag. 335).

*3 Chi vi ha fatto Giudice per dar sentenze così bislacche e precipitose?

*4 Pur troppo alcuni de' nostri Forensi, diciamolo pure a onta nostra, ne hanno strettissimo bisogno.

*5 E qui per esser giusto m' è forza il farvi sentire ch' io disapprovo altamente il vostro procedere per avere mutilato a fine sinistro il testo dell'*Annotatore*.

*6 Parole inzuccherate e melliflue, di cui m' è noto il valore; e complimenti che non sono schietti, e che non curo.

Il Compilatore.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Anno VIII — 2.° Semestre

N.° 19 — Torino 30 ottobre 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana, e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.

SENTENZE E MASSIME.

Creditore ipotecario — Terzo possessore — Opposizione all' instanza del primo — Se ricevibile — Art. 94 e 72 del R.° Editto ipotecario.

Il terzo possessore può pretendere dal creditore ipotecario instante per la dismissione dei beni a suo favore ipotecati la giustificazione del di lui credito, ancorchè il creditore agisca in forza di sentenza di condanna del debitor principale, passata in giudicato.

Il terzo possessore anche dopo spirato il termine portato dall' art. 94 del R. Editto sulle ipoteche dietro la notificatagli ingiunzione, e quantunque non siasi curato entro detto termine di uniformarsi all' art. 72 di detto R. Editto, è tuttavia in diritto di opporre al creditore instante l' illegittimità del suo credito.

Con sentenza 11 settembre 1817 li fratelli Ricci del Borgo di Sale ottennero condannata l' eredità del loro fratello Francesco, rappresentata da un curatore alla stessa sulle loro instanze deputato, al pagamento a loro favore di L. 10,039 84. Ottenutane quindi sotto il 15

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

successivo novembre ordinanza d' ingiunzione pel pagamento, si fecero con atto 13 dicembre stesso anno aggiudicare tre fondi stabili ivi descritti, al cui possesso trovavasi ancora la suddetta eredità.

Ma andando ciò non ostante ancora in credito di L. 8032, e nulla più esistendo *in bonis* del loro debitore, si videro costretti di promuovere l'azione reale ad essi competente contro alcuni terzi possessori di beni da quegli provenienti, contro dei quali ottennero notificanza a dover pagare il succitato loro residuo credito in capitale, e spese entro il termine di giorni 30, od in difetto di dismettere li beni da essi rispettivamente tenuti, e nelle lettere citatorie descritti, per essere subastati a termini del R. Editto.

Non si curarono li suddetti terzi possessori di pagare entro il prefisso termine il debito, di cui si tratta, e nemmeno di prevalersi della facoltà, che loro compete d' instituire giudicio di purgazione dei detti beni; in vista del che li fratelli Ricci credendo aperto a loro favore il diritto di instare per la subastazione dei beni in questione senza necessità di far precedere l' ingiunzione portata dall' art. 94 del R. Editto ipotecario al debitore, ossia all' eredità giacente, perchè fosse già stata la stessa condannata, ed ingiunta al pagamento della somma addimandata colle provvidenze sopra accennate, le quali dissero aver fatto transito in giudicato; come pure per essere di già stata integralmente escussa in contraddittorio del curatore, che erale stato deputato, chiesero dal R. Tribunale di Prefettura di Tortona, citarsi tanto la suddetta eredità giacente in persona del curatore alla stessa nominato, quanto li terzi possessori a comparire sommariamente, ed all' udienza che sarebbe stata fissata, per ivi vedersi autorizzare, ed ordinare la vendita, e subastazione dei descritti beni, e nel medesimo tempo vedersi fissare l' udienza, alla quale dovesse aver luogo l' incanto dei beni.

Comparsi li terzi possessori in giudicio, sostennero non potersi ricevere l' instanza delli fratelli Ricci, per non esservi il contraddittorio del Curatore, che dissero aver dovuto essere citato a termini dell' art. 127 dell' Editto ipotecario, ed all' appoggio dell' atto d' opposi-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

zione fatta all' ingiunzione per parte degli Attori loro intimata, dissero, sarebbe questa inefficace per non essersi anche intimata al debitore a termini dell' art. 125 del detto R. Editto; che mediante l' anzidetta opposizione formata in tempo utile venisse di diritto sospesa l' esecuzione sinchè si fosse provveduto dal Giudice competente sulle eccezioni fatte a tenore del disposto dall' art. 94 dello stesso R. Editto.

Fondavano poi la loro opposizione, fra altro, a che dovessero gli Attori far fede della legittimità del proposto credito colla produzione dei titoli giustificativi, giacchè loro credessero di poter opporre il difetto di iscrizione, e conservazione dell' ipoteca ad essi competente.

Conchiusero quindi non farsi luogo ad alcuna provvidenza dagli Attori instata; ed in via subordinata sospendersi l' effetto di detta citazione, e del decreto di notificanza, e doversi prima d' ogni cosa mandare alli signori Ricci di deliberare sull'eccepita opposizione all' ordinanza di notificazione.

Assegnatasi in tale stato la causa a sentenza, il R.° Tribunale di Prefettura di Tortona, ritenuto che l' opposizione dai terzi possessori fatta non fosse efficace per sospendere l' effetto della rapportata ingiunzione, a motivo che nel concreto si trattasse di giudicio esecutivo dipendente da una provvidenza passata in giudicato, per cui, a mente dell' art. 94, secondo alinea dell' Editto sulle ipoteche, non vi fosse luogo ad opposizione, e perchè li detti Convenuti dopo la notificanza del decreto d' ingiunzione non avessero adempiuto al prescritto dell' art. 72 del detto R. Editto, onde liberare gli immobili da essi posseduti dalle ipoteche, da cui potessero trovarsi gravati, stante la nullità del ricorso sporto dalli fratelli Ricci al Tribunale, e successivo decreto di notificanza, con sua sentenza del 26 agosto 1825 mandò alli fratelli Ricci di provvedersi a termini, e mente del R. Editto 16 luglio 1822; spese per un terzo a carico delli fratelli Ricci.

Da questa sentenza come manifestamente gravatoria appellarono li terzi possessori al Reale Senato, osservando, che avendo essi fondati motivi di dubitare della

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

legittimità del credito dei fratelli Ricci, come pure che non abbiano essi conservato le loro ragioni per difetto d' iscrizione dal loro canto in concorso della trascrizione dei contratti, a cui essi terzi possessori avessero rispettivamente fatto procedere, fossero in diritto fondati nel pretendere dagli Attori la giustificazione del proposto credito in contraddittorio di essi opponenti, massime nella loro qualità di terzi possessori.

Nè a questi loro diritti potessero essere d' ostacolo le due considerazioni, che precedettero il dispositivo della sentenza appellata;

Non quella relativa all' art. 94, alinea 2.° del citato R. Editto sulle ipoteche, mentre il giudicio potesse bensì dirsi esecutivo contro il debitore, ma tale non fosse contro li terzi possessori, li quali non fossero stati citati, nè fossero intervenuti nel giudicio dagli Attori contro l' eredità giacente intentato, in cui fosse mancata la condanna, al cui appoggio agissero li fratelli Ricci;

Meno reggesse l' osservazione tratta dalle disposizioni degli art. 72, 124 e 125 dello stesso Editto, mentre il giudicio di purgazione, di cui ivi parlasi, supponga fuori di contestazione l' esecuzione della sentenza, che contro li terzi possessori si pretende di far valere.

Per questi riflessi conchiusero dichiararsi in riparazione dell' appellata sentenza tenuti li fratelli Ricci a far fede avanti ogni cosa degli atti tutti seguiti in contraddittorio del Curatore dell' eredità giacente dell'Antonio Francesco Ricci, e provvidenze emanate, non che dei titoli giustificativi il proposto loro credito, ed in difetto venir essi assolti da ogni domanda degli Attori, con riserva di prendere quelle altre conclusioni, che fossero state del caso.

Sulla persistenza degli Attori nelle eccezioni, ed instanze nel primo giudicio messe in campo venne di bel nuovo la causa assegnata a sentenza.

Per parte delli fratelli Ricci osservavasi ancora al Magistrato non potere li terzi possessori fare maggiori eccezioni del loro autore, dacchè non avessero quelli col creditore instante nè contratto nè quasi, ed essendo

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

la sentenza, al cui appoggio li fratelli Ricci agiscono, passata in giudicato, potere senza contrasto eseguirsi contro il debitore immediato, come si fosse fatto; e così lo stesso dovesse aver luogo relativamente ai terzi possessori.

Si aggiungesse, che trattandosi di un atto giudiciale investito di tutte le solennità dalla legge volute, fosse perciò indeclinabilmente esecutorio tanto nella personale, che nella reale, senza che potesse sospenderne l' effetto il non essersi rapportata condanna contro il terzo possessore, la quale non venisse nè dallo spirito, nè dalla lettera del R. Editto ipotecario contro il terzo possessore richiesta, ma solo si volesse una preventiva ingiunzione, e notificanza di pagare il credito, cui sono vincolati li beni da esso posseduti, ovvero di dismettere lo stabile medesimo.

D' altronde essendo il terzo possessore estraneo alle obbligazioni assunte dal suo autore, non si avesse azione a promuovere contro di esso; e quanto ai beni, figurando sempre rimanere presso il debitore obbligato per ciò che riflette l' interesse del creditore, la condanna del debitore servisse di titolo per la rivendicazione dei beni in qualunque mano si trovassero.

Oltre poi alla presunzione di validità e giustizia, che portasse con se una sentenza, si dovesse considerare, che per essere quella, di cui si trattava, passata in giudicato, non sarebbe nè anco più stata ammessibile la prova tendente a dimostrare l' insussistenza del credito da essa portato.

Il sistema della Parte dicevasi in opposizione molto più manifesta colla disposizione delle veglianti leggi. Diffatti gli art. 124 e 125 non permettessero al terzo possessore nè di impugnare la legittimità del credito, nè di rivocar in dubbio l' eseguibilità del titolo, per cui si agisse, dacchè portassero detti articoli, che non soddisfacendo il terzo possessore alle obbligazioni dall' ingiunzione portate, fosse in diritto il creditore di far subastare l' immobile.

La disposizione dell' art. 94 dello stesso Editto non fosse applicabile al caso, ma riflettesse soltanto quelle opposizioni, che derivassero o da difetto di compe-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

tenza, o da inosservanza delle volute formalità, o pel motivo, che il debitor personale ancora ritenesse beni da escutersi, come lo additasse il successivo art. 126.

Che tale interpretazione al detto articolo dare si debba, lo suggerisse,

1.° Il contenuto negli art. 124 e 125, li quali in caso contrario verrebbero ad essere intieramente sovvertiti;

2.° Perchè fosse ad ogni creditore iscritto riservato il diritto di far valere le sue ragioni nel giudicio di graduazione, nel quale potessero gli Avversanti esperire di tutte le loro pretese;

3.° Lo stesso essersi sanzionato dalla Corte di Cassazione di Parigi con arresto 10 febbraio 1818 in causa Dupont, e dal Supremo Magistrato con sentenza dell' 11 novembre 1829 ref. D. Quigini-Pulliga causa Oltrabella contro Baretta, quale giudicato dicevasi del tutto identico colla fattispecie, di cui è caso; nè la invocata legge proibisse al creditore ipotecario di far subastare l' immobile a di lui favore ipotecato pel motivo, che potesse poi la subastazione essere a lui inutile, come si trovasse stabilito nella Leg. 16 *de pignor. et hypoth.*

Ma il Reale Senato di Piemonte con sentenza 27 agosto 1830, ref. D. Soleri, dichiarò bene appellato e lecito alli Cigolino e Calcaprina terzi possessori di valersi in altro giudicio, ed avanti il Tribunale competente delle eccezioni, che loro possono di giustizia competere contro la domanda dei fratelli Ricci dietro la sentenza dell' 11 settembre 1817; compensate le spese.

Misure e pesi — Fabbricatore ed aggiustatore approvato — Luoghi determinati — Esclusiva a favore di quello.

Il fabbricante ed aggiustatore di pesi e misure legittimamente autorizzato per esercire tale sua arte in certi determinati luoghi, non è in diritto di pretendere in essi l' esclusiva di altri fabbricanti, che siano dal Magistrato competente approvati.

Li Fornelli Spirito e Vincenzo Villa ambi del borgo di Cuorgnè rappresentarono al Magistrato della Regia

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Camera de' Conti, avere con declaratoria di detto Magistrato del 5 marzo 1830 ottenuta la nomina di fabbricatori, ed aggiustatori di pesi e misure in quanto al Villa per la Città di Torino, Veneria Reale, Caselle, Ciriè ed alcuni altri paesi circonvicini, e quanto al Fornelli per tutta la provincia d' Ivrea, terre di Rivarolo e Rivara.

Occorrere, che certo Poisetto del Borgo di Ciriè avesse sporto al predetto Magistrato ricorso, onde ottenere la facoltà per simile fabbricazione, e smaltimento per tutti li luoghi, di cui erasi fatta menzione nella concessione fatta alli Villa e Fornelli, e dai quali essi ricavassero l' onorata e necessaria loro sussistenza, sicchè qualora fosse stata dal Magistrato accolta la domanda del Poisetto ne sarebbe ridondato tanto ad essi, quanto allo stesso aspirante grave danno, dacchè li detti luoghi e Borghi non potessero dare maggior prodotto, che di quello necessario per gli attuali fabbricanti.

Ond' è che supplicarono lo stesso Magistrato, acciò, prese in considerazione le circostanze sovra esposte, si degnassero altrove divertire l'esercizio, a cui aspirerebbe il nominato Poisetto, con assegnarglisi allo stesso terre e luoghi sprovvisti di simili artefici.

Comunicatosi detto ricorso all' Ufficio del sig. Procuratore Generale di S. M., questi in sue conclusioni del 25 settembre 1830, sottoscritte Trabucco di Castagneto, si fece ad osservare che niuna legge finora avendo stabilita una privativa nell' esercizio dell' arte di fabbricatore ed aggiustatore di pesi e misure, potesse bensì il Magistrato secondo le circostanze de' casi curare a che fra li diversi fabbricanti non esista soverchia concorrenza per cui pregiudicandosi scambievolmente anche il pubblico esercizio venga a sentirne discapito; ma niente impedisse del resto che nello stesso Mandamento due o più fabbricatori fossero contemporaneamente ammessi all' esercizio suddetto, con destare in tal guisa fra di loro un' utile emulazione.

Nel concreto poi fosse a ritenersi che meno attendibile fosse la pretesa delli Fornelli e Villa in quanto che nessun fabbricante fosse per anco approvato nel luogo di Rivarolo, dove chiedesse essere ammesso il

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Poisetto per le bilancie mezzane, e che lo stesso interesse locale esigesse che per comodità di quel pubblico uno almeno ve ne sia per non obbligare li commercianti a trasferirsi altrove per far aggiustare i loro pesi.

E quanto al Villa, comunque fosse pure ammesso ad esercire in Ciriè e Caselle il nominato fabbricatore Poisetto, non sussistesse realmente in fatto, che un tanto irreparabile danno gli potesse derivare, mentre non solo in detti due luoghi, ma eziandio in Torino, Veneria, Volpiano e S. Benigno avesse egli diritto di professare la sua arte.

In quale stato di cose l'Uffizio fu d'avviso non essere luogo ad alcun provvedimento su quanto erasi dai predetti Fornelli e Villa supplicato.

Ed il Magistrato della R. Camera de' Conti con declaratoria del 25 settembre 1830 ref. D. Longoni, mandò eseguirsi le surriferite conclusioni.

MATERIE DIVERSE.

Ragioni litigiose sopra un' eredità — Loro vendita — Evizione — Prescrizione quinquennale — Art. 2277 del cod. civ.

È valida ed operativa la vendita delle ragioni litigiose, che competono al venditore sopra un' eredità cospicua, quantunque si riduca di poi ad un oggetto di piccola entità (Vinn. *Select. quaest. lib.* 2, *cap.* 8.)

Colui che vende tutte le azioni che gli competono per conseguire una eredità, non ha altro obbligo che di guarentire la sua qualità d' erede, e non è tenuto all' evizione dei beni ereditarii (V. il tit. del dig. *de haereditate vel act. vendita*).

La prescrizione quinquennale, di che parla l' articolo 2277 del cod. civ., mal si propone dopo l' assegnazione della causa a sentenza (Sent. del R. Senato di Genova in causa Marengo e Gazzino del 16 di gennaio 1828 ref. D. Marrone).

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Contratto di compra e vendita perfetto — Compratore — Comodo e pericolo — Ragione dei frutti — Credito di frutti e debito degli interessi — Compensa — Prodotti di un fondo — Vendita loro a due compratori.

Perfezionata la compra e la vendita stanno a pro del compratore tutti i comodi della cosa comprata, come a suo danno stanno tutti gl' incomodi (§ 3 instit. *de empt. et vend.* Voet in ff. tit. *de peric. et comod. rei vend.*, num. 1).

Le leggi fanno dipendere il diritto nel compratore di far suoi i frutti della cosa comprata dalla sola perfezione del contratto, nè è necessaria la tradizione della cosa, nè il pagamento del prezzo (Voet, cit. tit. num. 29; Vinn. *comment. ad dic.*, § instit. tit. *de empt. et vend.* num. 1 e seg.; Perez. *in cod.*, lib. 4, tit. 49, num. 7).

Il compratore del fondo può essere nel tempo stesso creditore dei frutti, e debitore degli interessi del prezzo non pagato, senza che v' abbia luogo la compensazione (leg. 13, cod. *de act. empt. et vendit*).

I prodotti di un fondo venduti a due compratori debbono consegnarsi al primo di essi; e tali prodotti formano parte di esso fondo (Leg. 44, ff. *de rei vindicat.*; leg. 21, § 6, ff. *quae in fraud. credit.*).

Notai — Loro atti — Fede dovuta ai medesimi — Moglie — Dote congrua.

L' Uffizio del Notaio è tanto più dilicato ed importante, in quanto che agli atti da esso rogati è dovuta intiera deferenza, mentre *Notarii fides a iure probata est* (Decis. del Senato di Piemonte in causa de Revellis ref. D. Demorra del 2 di settembre 1740).

Quando però ne fosse sospetta la fede, si crede meno all' atto pubblico esteso dal Notaio, che ai testimonii deponenti contro di esso (Decis. del Senato di Piemonte 9 maggio 1760 ref. D. Sclarandi Spada in causa Sciolotti, contro Carmagnola, Caldo ed altri).

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Dove taluno acquisti un fondo col peso di pagare una congrua dote alla figlia del proprietario, con questo fatto concede a questa figlia un' azione diretta per l' ottenimento di quella dote; nè tale diritto può venir meno, o modificarsi per convenzioni ulteriori, cui non intervenisse la dotata (Sent. del Senato di Genova in causa Frecciero, Zunino e Salvo ref. D. Rovereto del 7 di gennaio 1828).

La moglie non è pregiudicata dal marito, se egli accetti e faccia quitanza di dote non congrua, quando sia minore, e quando non intervenga all' atto di quitanza e di dotazione (Cit. sent. del R. Senato di Genova).

Capo-mastro muratore — Negoziante — Distinzione tra questo e l'artista.

Cercasi se un capo-mastro muratore, il quale compra materiali di una fornace, possa dirsi avere con ciò fatto un' operazione mercantile, ed essere quindi soggetto alla giurisdizione consolare.

Risp. Non è dubbia, ed è manifesta la risposta negativa sulla proposta questione; e tuttavolta noi crediamo di doverla spiegare, poichè sappiamo essere stata la medesima variamente decisa dal Tribunale di C..... nel 1829, e da quello di P..... il 4 di maggio 1830.

Egli è dunque costante, che nel capo-mastro muratore non concorre la qualità di mercante, giacchè l' esercizio dell' arte di muratore costituisce l' artista, e non già il negoziante.

La compra poi di mattoni, ed altri materiali di fornaci per l' esercizio dell' arte medesima non può risguardarsi per una speculazione commerciale dell'acquirente, ossia per un oggetto di lucro nella loro rivendita.

Se si desumesse la qualità di mercante dalle compre dei generi necessarii all' esercizio dell' arte del compratore, si cadrebbe nell' assurdo di attribuire la detta qualità di mercante a tutti indistintamente gli artisti necessitati al preventivo acquisto della merce, che debbono *manifatturare*, e di distruggere per tal modo la sempre giustamente seguitata distinzione fra il mercante e l'artista.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Alimenti — Loro tassa — Se sotto il nome d' alimenti si comprendano gl' indumenti.

La tassa degli alimenti si regola dietro le circostanze economiche dell' alimentante e dell' alimentando.

In simile tassa, quando il patrimonio dell' alimentante è scarso, ma di considerazione sono i suoi lucri personali, si debbono ancor questi prender di mira, specialmente quando l' alimentando non ha che un lucro meschino dal suo lavoro: » In taxatione alimen- » torum non solum bona quae possidet is, qui ali- » menta praestare debet, spectanda sunt, sed etiam » lucra eius personalia, si parvum sit patrimonium et » magni momenti sint lucra ».

Sebbene sotto il nome d' alimenti vengano anche compresi gli indumenti, soglionsi però talvolta spiegare nelle sentenze gli uni e gli altri. Così il R. Senato di Piemonte con sentenza del 29 di agosto 1766 ref. D. Galli nella causa Ferrero.

Vergenza all' inopia del marito — Assicurazione delle doti e ragioni dotali chiesta dalla moglie — Giustificazioni relative.

Sebbene siasi più volte avvertito nel *Diario*, che, giusta le note massime dei Supremi Magistrati, la vergenza all' inopia del marito debbasi giustificare dalla moglie instante per l' assicurazione delle sue doti e ragioni dotali, non essendo sufficiente, che il marito stesso l' ammetta, potendosi facilmente esservi collusione fra coniugi; ad ogni modo spesso si attitano cause di questa specie, e si assegnano a decisione senza che si siano maturati in proposito gli opportuni incumbenti. Ciò avvenne recentemente nella causa Nebbia-Razzetto contro Nebbia vertita dinanzi al Tribunale di Prefettura di Torino, in cui con ordinanza di voto del 4 di ottobre 1830 ref. I. M. Regis, fu d' uopo mandare, come si è mandato, prima d' ogni cosa, alle parti di maturare gli incumbenti relativi.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Noi abbiamo pertanto creduto opportuno di fare questo nuovo cenno, perchè non si riproducano altri consimili casi, in cui abbiansi a dare dai Tribunali siffatti provvedimenti intercolutorii, pe' quali vien ritardata la spedizione delle cause.

Fondo — Frutti — Danno dato — Forza maggiore — Locatore — Locazioni dei diritti di pesca — Diminuzione di essa pesca — Patto relativo — Concedente — Conduttore — Indennità.

I danni parziarii relativi a' frutti del fondo, derivanti dal fatto di un terzo, ancorchè siano gli effetti di una forza maggiore, non danno diritto alla indennità a carico del locatore (*Pacion* de locat., cap. 47, num. 28).

Quando nelle locazioni dei diritti di pesca si stabilisce per patto, che per qualunque diminuzione di pesca non debba il concedente risentirne alcun detrimento, il conduttore non può pretendere alcuna indennità (*Bohemer.* ad pandect., lib. 19, tit. 2, n. 19).

Inibizione — Appellabilità — Sentenza interlocutoria — Appello rimpetto al Procuratore.

Non si ammette l' appello contro l' ordinanza, con che il Giudice concede una inibizione duratura dall' una all' altra udienza; in questo caso si applica la disposizione che vieta l'appello dalle ordinanze che non pregiudicano al merito della causa.

Sebbene le lettere d' appello, dove trattisi di sentenza interlocutoria, possano validamente intimarsi al solo procuratore, pure è necessario di avvertire, che dove nelle lettere stesse si facesse una domanda non dedotta nel primo giudicio, il Giudice d' appello non potrebbe conoscerne (Sent. del R. Senato di Genova in causa *utrinque* Imperiale del dì 8 agosto 1822 ref. D. Gratarola).

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Appello da alcuni capi della sentenza — Interposizione del medesimo da uno dei litigatori — Esami — Proroga — Appello — Pubblicazione di testimonii.

L'appello interposto indistintamente da uno dei litiganti, ed introdotto soltanto per alcuni capi della sentenza appellata, può giovare al co-litigante contrario, il quale aderendo all'appellazione può instare per la riparazione della sentenza nella parte, in cui la crede a se gravatoria (Sent. del R. Senato di Piemonte del 25 gennaio 1730 in causa Libaud contro Albert, ref. D. Sclarandi-Spada).

Il termine accordato per via di proroga non decorre a carico del graziato quando siasi interposto appello dall'ordinanza che lo concede.

Non si fa luogo alla pubblicazione degli esami dei testimoni se spirato il termine di proroga non sieno per anco spirati i termini a dedurre le ripulse, e proporre gli articoli comprobatorii assegnati dalla R. legge (Sent. del R. Senato di Genova del 27 di gennaio 1816 ref. D. Novara).

NOTIZIE MISCELLANEE.

Strasborgo, 12 *ottobre* 1830. È detto comune, che le muse non sono schive di cose anche appartenenti a rigide discipline, ed è diffatto, che sono pur desse amiche dei cultori della giurisprudenza. Fra le molte prove, che noi avremmo di questa verità, senza citare nè il *De Gennaro*, nè il *Menagio*, nè l'autore degli *epigrammi legali faceti*, nè quello delle *scene curiali*, ecc. ecc., noi staremo contenti di menzionare il chiar. Niccolò Reusner professore d'instituzioni civili nella nostra Accademia nel 1586, donde passò all'Accademia di Jena nel 1589, di cui fu due volte rettore. Le opere sue sono in numero di 53, fra le quali molte ve n'ha di poesia; eccone alcune: *Polyanthea*, *sive paradisus poeticus* (Basilea, 1579, in-8.°); *Œnigmatologia*, *seu Silloge œnigmatum*, *et griphorum convi-*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

vialium (Strasburgo 1589 in-8.°). I migliori componimenti di Reusner sono stati inseriti nel tomo V delle *deliciæ poetarum Germanorum*, dove sono citate e commendate le sue orazioni (*orationes panegiricæ*) sull' utilità della giurisprudenza e sui metodi diversi di studiarla. Questo celebre giureconsulto e poeta morì in Jena il 12 di aprile 1602. Dicesi che alcuni manoscritti preziosi rimangano tuttavia presso di noi, i quali comprendano poetiche composizioni sopra soggetti politico-legali.

Bordeaux, 18 *ottobre* 1830. Allorquando sopra la domanda per la risoluzione di un contratto il Tribunale di commercio, senza pronunciare formalmente la risoluzione o la sussistenza della convenzione condanna il convenuto a rimettere, e l'attore a ricevere la cosa cadente in contrattazione, quest' ultimo può, ove il detto convenuto non abbia obtemperato al disposto dalla sentenza nel termine stabilito, riportare la domanda dinanzi al Tribunale, il quale dovrà statuire come di ragione, senza tema, ciò facendo, di violare sia la regola che vieta di conoscere dell' esecuzione delle sentenze, sia il noto principio non *bis in idem*. Così ha pronunciato la nostra Corte Reale nella causa Darrignan e Lodé.

Agen, 20 *ottobre* 1830. Nella causa *utrinque* Fédas la Corte di cassazione ha deciso in riforma di una sentenza proferita dalla nostra Corte Reale, che le Camere di vacazione sono incompetenti per conoscere di altre cause, tranne delle sommarie, e di quelle che non ammettono dilazione, e che tale incompetenza vuol essere pronunciata d'ufficio a malgrado del silenzio delle Parti.

Parigi, 22 *ottobre* 1830. Due istitutori, che soprantendono ad uno stabilimento, non sono tenuti solidariamente pel pagamento dello stipendio stabilito per gl' impiegati ad essi subordinati nello stesso stabilimento. Così decise il Tribunale di prima istanza di questa capitale, condannando bensì i due institutori al pagamento delle somme addimandate, e di che si trattava, ma però senza solidarietà fra di loro, e ciò sul riflesso sostanzialmente, che la solidarietà a termini dell' art. 1202 non si presume.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— Con sentenze del nostro Tribunale di commercio del 17 del corrente ottobre sono stati dichiarati in istato di fallimento i seguenti negozianti, cioè: Pienot, James, Rive, Vincent, e Simon figlio. Pel 1.° e 3.° fu nominato giudice commissario il signor Marcellot, pel 2.° il sig. Sanson, pel 4.° il sig. Duchesney, e pel 5.° il signor Lafond.

— È uscita da pochi giorni l'opera seguente: *De la conservation des propriétés foncières considérées sous le double rapport de propriété et de gage hypothécaire.* L'Autore di questo libro è il sig. L. A. Avril architetto ingegnere. In esso si propone un nuovo metodo d'amministrazione, mercè del quale si viene a conservare la proprietà, e si guarentisce il pegno dei creditori ipotecari.

Torino, 30 *ottobre* 1830. S. M. si è testè degnata di firmare una tabella di nominazione di sei misuratori in capo dei seguenti individui, cioè di Antonio Paglieri a Carpenetto, Giuseppe Ollivero a Cumiana, Pietro Valimberti a Andezeno, Giuseppe Chiorino a Pondrano, Gio. Antonio Curti a Mortara, Ignazio Guidaschi a Nizza-Marittima.

— Con Manifesto del Magistrato della Riforma sopra gli studii del dì 11 di ottobre sonosi notificate le determinazioni di S. M. espresse in Regio Biglietto del 5 dello stesso mese in ordine all' insegnamento pel prossimo anno scolastico.

— Importa sommamente al ben pubblico, che gli autori di ferite, come di qualunque altro delitto siano prontamente noti alla giustizia, e quindi puniti giusta il commesso reato, perlochè è bene l'avvertire, che i Sindaci de' luoghi dove non fossero Giudici, Castellani, Baili, nè verun Uffiziale del Fisco, ricevono dai Medici, Chirurghi od altri, cui sarà occorso medicare o soccorrere con rimedii qualche ferito o battuto, le relazioni menzionate nel lib. 4 delle RR. CC., e le trasmettono fra 24 ore al Giudice loro. — Noi crediamo opportuno di dover dare quest' avvertenza, essendoci giunto a notizia, che questa pratica sia negletta affatto in più Comuni, per cui più volte è avvenuto, che o troppo tardi, o forse non mai siansi conosciuti gli autori di simili delitti.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

DUE RECENTI SENTENZE
dei Tribunali di Parigi e d' Orléans.

(Art. desunto da un foglio forense di Francia del 26 di ottobre 1830).

Coloni francesi nell' isola di Martinica — Creditori francesi — Tribunali di Francia — Competenza.

Il Tribunale di commercio di Parigi ha testè pronunciato, che i Coloni francesi non possono essere evocati dai loro creditori francesi dinanzi ai Tribunali di Francia. Questa decisione intervenne nella causa di un tale Thiberge, uno de' più ricchi Coloni della Martinica, e de' fratelli Vacquerie: ecco la sentenza testuale: « Attesochè a termini del Codice di procedura, nessuno può essere distratto da' suoi Giudici naturali; che il signor Thiberge è un abitante della Martinica, ed è stabilito in quest' isola; — attesochè la somma di 4900 fr., 75 cent. chiesta dai signori Vacquerie procede dal saldo di un conto corrente, ed è solamente esigibile al domicilio del sig. Thiberge; che quest' istanza non può essere regolata dall' art. 420 del predetto codice; » Per questo motivo il Tribunale si dichiara incompetente, ed ha rimandato e rimanda la causa e le Parti avanti i Giudici, che debbono conoscere della presente controversia ».

Speziale vendente rimedi senza prescrizione medica — Medici vendenti medicine — Querele relative.

Non è guari, che abbiamo intertenuto i nostri lettori intorno ad una quistione insorta tra due Speziali, i signori Lepère e Duhamme (V. il num. 17 del *Diario*, pag. 272); ed ora dobbiamo far parola di un' altra relativa anche alla Farmacia, ed alla Medicina; essa ricavasi da una recentissima sentenza del Tribunale d' Orléans, con cui si è stabilito, che *uno Speziale è in ragione di querelarsi avanti i Tribunali, avvenendo che sianvi Medici, i quali vendano rimedii, e che non appartiene a' Medici il porgere querela contro gli Speziali, i quali spedissero rimedi senza le così dette* RICETTE, *spettando siffatta azione al pubblico Ministero.*

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Anno VIII — 2.° Semestre

N.° 20 — Torino 8 novembre 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana, e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.

SENTENZE e MASSIME.

Monastero — Economo — Badessa — Promessa d' interessi — Giuramento a questa dedotto — Sentenza — Validità.

La sentenza, che dichiara un individuo faciente parte di un ente morale a giurare su capi riflettenti l' interesse di questo, è valida, ancorchè quegli non faccia parte dell' Amministrazione di detto corpo, e non sia stato personalmente in giudicio evocato.

La promessa dell' Economo, e della Badessa di un Monastero di pagare interessi per debiti, che derivano da fatti riguardanti l' Amministrazione di esso Monastero, vincola pure quest' ultimo.

Il Serragliere Gioanni Cavaglià espose al Tribunale di Prefettura della Città di Torino, che trovandosi creditore per provviste, e lavori fatti per conto del Monastero delle Monache di Santa Croce di detta Città, e non essendo il Monastero in grado di sborsare la dovutagli somma, abbia in persona del di lui Amministratore sig. Sacerdote Tarizzo, e dell' in allora Abadessa Madre Canaveri promesso di corrispondergli gl'in-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

teressi sia della somma, di cui il Cavaglià andava creditore, che di quella d'ogni opera posteriore, onde renderlo indenne del ritardo, per cui dovea egli stesso prendere da terzi a mutuo.

Epperciò chiese fosse il Monastero anzidetto condannato al pagamento della capitale somma di L. 572 20, e di L. 285 47 interessi decorsi a tutto il 20 gennaio 1829 allora corrente.

In evacuo alle dedotte interpellanze, con atto del 26 di febbraio 1829 la Madre Abadessa unitamente alla Priora, e due Ragionate, che si dissero rappresentanti il Monastero predetto, risposero a nome di questo, sostenendo non essere il medesimo informato della promessa a di lui nome passata dal fu Sacerdote Tarizzo Economo nel 1817, e come tale non autorizzato a passarla, come neppure lo fosse la Madre Abadessa Canaveri, e non essere in grado di categoricamente rispondere su quanto detta Abadessa potesse avere promesso.

Intervenuta pure nell'atto succitato la Madre Canaveri, negò, che nel 1817 si fosse riconosciuto il debito asserto dal Cavaglià, e di avere essa passata promessa di pagamento d'interessi, e disse di ignorare tale promessa per parte del fu Sacerdote Tarizzo.

L'Attore in appoggio della sua domanda ridusse a capi di giuramento le sue interpellanze, da prestarsi dalla Madre Canaveri.

Si oppose il Monastero all'ammessibilità di detti capi di giuramento, a motivo massime, che non potesse essergli obbligatorio; ma in diverso modo opinò il Tribunale di Prefettura, il quale con sentenza 12 giugno 1829 dichiarò tenuto il Monastero, e per esso la Monaca Canaveri ad evacuare, o riferire il predivisato giuramento.

All'appoggio di R. Patenti del 26 luglio 1829 venne la causa, non ostante il difetto di somma, portata in appello avanti il Reale Senato di Torino, nanti cui si disse nulla la prenarrata sentenza, perchè la Monaca Canaveri, cui si mandò di prestare il giuramento, non avea fatto parte del giudicio a detta sentenza preceduto.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Osservò dal suo canto il Cavaglià, che le risposte date alle interpellanze dalla Madre Canaveri dimostrassero, che la medesima faceva parte del Corpo del Monastero, e così faceva pur necessariamente parte del giudicio.

Dietro siffatte instanze ed eccezioni, e quelle altre, che si elevarono riflettenti il gravame, si assegnò la causa a sentenza previe conclusioni dell' Uffizio del sig. Avvocato Generale.

Questi in conclusioni del 21 marzo 1830 sottoscritte Mayneri prese a dire, che ridotta l' eccezione di nullità nei precisi termini, ne' quali fu concepita, facile paresse lo addimostrarne l' insussistenza.

Irregolare, e contro la forma de' giudizi, epperciò nullo fosse al certo quel provvedimento, che a vece di colpire una delle Parti, fra le quali è ventilante la causa, fosse diretto contro persona estranea alla causa stessa.

Fosse sotto cotale aspetto, che dall' appellante si riguardasse la sentenza appellata, a motivo che la Madre Canaveri già Abadessa nel 1817 ora non sia più tale, e nemmeno conti nel novero delle Amministratrici effettive del Monastero.

Gli atti però addimostrassero, essersi promossa la causa contro il Monastero, non contro determinate Monache individualmente, ed essere il Monastero legittimamente rappresentato, che fosse comparso a quella sostenere.

Ora il Monastero fosse un corpo morale, il quale constasse di tutte le Monache, che concorrono a comporlo, e non delle Superiore soltanto: queste considerate nella semplice qualità di Monache formassero una ciascuna una parte di quel tutto, cui appartengono, e che dicesi Monastero: considerate poi nella qualità di Superiore, altro non fossero, che mandatarie di tutte le altre Monache con facoltà di presiedere alla direzione, e disimpegno del Monastero.

Quindi meno esatto fosse il dire, che una causa contro il Monastero diretta lo sia solamente contro la Superiora, o Superiore, che vi si trovino in carica,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

e non interessi del pari le altre Monache, mentre tutte si trovino da quelle rappresentate, ed egualmente senza distinzione veruna.

Seppertanto avesse potuto il Tribunale errare nel credere ammessibile il giuramento dal Cavaglià dedotto, potesse con ciò dirsi forse la sentenza cadente in appello gravatoria, ma non già importare nullità, quasi fosse il giuramento diretto a persona estranea al giudizio, e si volesse ciò non di meno il Monastero da tal giuramento vincolato.

Non esitò perciò l'Ufficio a conchiudere potersi dal Supremo Magistrato, reietta l'eccezione di nullità opposta dall'Appellante alla sentenza del Tribunale di Prefettura in Torino sedente, e della quale si trattasse, pronunciare nel merito a termini di ragione, e giustizia.

Per parte del Cavaglià, mentre si riferiva alle surriferite conclusioni per quanto riflette la fatta eccezione di nullità dell'appellata sentenza, per escluderne poi il gravame dal Monastero allegato, osservavasi all'udienza del Magistrato, che questo si desumesse dalla Parte dalli seguenti motivi, cioè:

1.° Da che l'Abadessa, e l'Economo del Monastero non avessero autorità di assumere per questo l'obbligazione al pagamento degli interessi;

2.° Dalla presunzione a tale promessa resistente, per cui non dovesse il Monastero costringersi a giurare;

3.° Dalla circostanza, che la già Badessa Canaveri, per non far parte del giudicio, non potesse essere tenuta a giurare pel Monastero.

Rispondendo quindi progressivamente alle tre suddette obiezioni dicevasi, che dalle deliberazioni del Monastero si rilevava, esservi stato per sua parte il mandato al Sacerdote Tarizzo di far eseguire le opere accennate nella liquidazione Bruneri, e state al mastro serragliere Cavaglià commesse, se ne avesse la prova dal non essersi contrastato, che d'ordine del prefato Sacerdote eseguite si fossero le opere, e che abbiano esse profittato al Monastero medesimo.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Da tale autorità nel Sacerdote Tarizzo di ordinare dette opere derivarne per retta conseguenza quella di obbligarsi pel Monastero al pagamento del loro correspettivo, e dal momento, che non avea in allora esso Monastero il fondo per far fronte a tali spese, avesse perciò il mandatario anche autorità di obbligarsi alla corrispondenza degli interessi pendente il termine, che il Monastero profittava della dilazione al pagamento del capitale.

In difetto di special convenzione per una mora al pagamento del correspettivo delle opere, presumere la legge, che l'intelligenza sia stata di pagare senza dilazione; se dunque per ispecial patto voleva il Monastero godere di una mora, fosse tenuto di corrispondere gl' interessi perchè = *in bonae fidei contractibus usurae ex mora debentur.*

Ciò posto, dalla domanda del Cavaglià il Monastero fosse in mora di pagare, locchè non eseguendo troppo giusto apparisse, che corrispondesse del suo debito gli interessi, senza che gli potesse giovare, essersi la domanda fatta non direttamente al Sacerdote Tarizzo, ma alla Madre Badessa Canaveri quale rappresentante nella soprantendenza il Monastero, poichè non avendo il Sacerdote Tarizzo fatta la menoma opposizione, ed osservazione alla promessa degli interessi tosto notificatagli, indurre si dovesse un' approvazione per sua parte come stata vi fosse, posta la quale la promessa valesse egualmente che se fosse direttamente dall' approbatore emanata.

Aggiungevasi, che tanto l' Economo, quanto la Badessa avessero, secondo l'ammessione stessa della Parte, l'autorità per devenire agli atti di pura amministrazione, e fra questi si dovessero al certo annoverare le commissioni date al Serragliere per li lavori, ed opere, che si erano pel Monastero necessarie ravvisate; quindi deducevasi, che se ebbero facoltà di obbligarsi pel capitale, lo stesso pure si dovesse dire quanto agli interessi, li quali formano un accessorio, una conseguenza dell' obbligazione principale, derivante dal non essere il Monastero in grado di pagare a pronti contanti il correspettivo delle opere.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Da tutto quanto sopra ne seguisse, che li capi di giuramento tendenti a provare simile promessa fossero ammessibili, massimamente per non essere conteso, che il Cavaglià avesse eseguite le opere in questione, senza esserne stato tosto soddisfatto.

Alle eccezioni del Monastero, che contro la verità del contenuto nei capi di giuramento, oltre alla veracità delle deliberazioni da lui già date, concorressero presunzioni legali desunte dal lungo silenzio del Cavaglià, e dai termini equivoci delle sue deduzioni, rispondevasi primieramente, che il sostenere veraci le deliberazioni del Monastero in persona anche della Badessa Canaveri non volesse dire doversele ciecamente credere, perchè in tal caso fosse lo stesso, che stabilire il principio, che i corpi religiosi non siano obbligati di giurare, ma solo di deliberare per ordinato, od in altro modo equivalente, quale principio non si trovasse in alcuna parte della canonica, e civile giurisprudenza sanzionato;

Che fosse in secondo luogo più immaginaria, che vera quella presunzione, che si volesse desumere dal silenzio per qualche tempo dal Cavaglià osservato nel domandare il residuo suo avere in capitale, ed interessi, poichè non altrimenti avesse atteso, che dietro li presi concerti.

Niun argomento perciò al Monastero favorevole trarre si potesse da tale silenzio, nella circostanza massimamente, che la Badessa si trovasse tuttora in grado di rendere testimonianza del vero mediante il richiesto suo giuramento.

Nè reggesse l'opposizione, che a fronte dei fatti pagamenti dopo la promessa dedotta, essendosi saldata la lista del 1817, non fosse più il caso di parlar di interessi, imperciocchè ovvio fosse il rispondere, che siccome erano stati gli interessi promessi per la mora al pagamento del rilevar delle opere, e dopo la promessa non esistendovi pagamento definitivo ed estintivo del credito del Cavaglià, ne seguisse, che per ogni credito derivante sempre dalla stessa causa delle opere da lui eseguite, dovessero di diritto intendersi dovuti

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

gli interessi, come s' intendono dovuti per gli anni susseguenti quando sono promessi per un determinato tempo, fra il quale non si adempia al pagamento del capitale = *Id enim actum esse videtur, ut quamdiu sors soluta non esset, eaedem usurae praestentur, si de aliis nova conventio nulla fieret* (Così il Presidente Fabro def. 1, n.° 3, tit. *de usuris*).

Non potesse poi la Monaca Canaveri esimersi dal giurare sulla supposizione, che non faccia parte del giudicio, avvegnachè, giusta anche le osservazioni dell' Ufficio del sig. Avvocato Generale, il Monastero qual ente constando di tutte le Monache, che concorrono a comporlo, formassero desse una ciascuna parte di quel tutto, cui appartengono, denominato Monastero; e siccome la Badessa fosse pure di quelle una, così dire si dovesse fare essa egualmente parte del giudicio.

L' essersi poi a lei sola dedotto il giuramento provenisse da che essa fosse l' origine, la causa, ed il motivo, da cui derivano li diritti al Cavaglià spettanti, e per essere regola di giurisprudenza, che offrendosi il giuramento ad una comunità, università, collegio, e simili, l' offerente debba esprimere la persona del corpo, dalla quale intende, che sia prestato = *Quando universitas, collegium, vel huiusmodi debeat iurare, iuramentum praestatur non per omnes de collegio, aut de universitate, sed per informatos; et offerens tenetur declarare per quos velit tamquam informatos iuramentum praestari, si petatur, ita censuit Senatus die* 26 *aprilis* 1649 *ref. D. Rasino* (Ab-Eccles. obs. 68, nn. 19, 20).

Ed il Reale Senato di Piemonte con sentenza del 1.° ottobre 1830, reietta l' eccezione di nullità dal Monastero in atti opposta, lo dichiarò tenuto, e per esso la Monaca Canaveri a giurare sui capi dal Cavaglià dedotti, mandando pella prima alle Parti di comparire avanti il sig. Relatore della causa. Spese riservate.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Società — Cessione di uno de' socii — Terzo cessionario — Se debba accettarsi per socio.

Non è più il socio in diritto di rifiutarsi all' accettazione di un terzo a luogo e vece del suo socio, di cui esso terzo si presenti cessionario, se ebbe quegli di tale cessione conoscenza, e non vi si oppose tosto.

Il socio che non ritiene li fondi per la società può somministrarli mediante la surrogazione ne' suoi diritti di un terzo capace a fare essi fondi.

Una male augurata società nell' affittamento della Cartiera propria del sig. Pollone, sulle fini di Borgaro Torinese, venne contratta tra li Paolo Teppa e li fratelli Giustetti con instromento 23 agosto 1827 rogato Allione.

Privi sì l' uno che gli altri de' necessarii mezzi, e fondi per l' andamento della fabbrica, poco tempo conservarono quell' accordo, che pel buon esito di una società qualunque richiedesi; e devennero ben tosto ad infinite questioni ora per l' amministrazione della detta Cartiera, ora sulla circostanza di determinare a chi spettasse provvedere i fondi, ed ora per lo scioglimento della società medesima.

In questo mezzo li fratelli Giustetti, all' oggetto di liberarsi dal peso di sì cattiva negoziazione, cedettero le loro ragioni sulla società, ed affittamento col Teppa contratto a Giuseppe Nicola.

Non tralasciava però il Teppa di sostenere che per deficienza di mezzi tra di loro socii si dovesse risolvere la società, ed anzi che dovessero li Giustetti tenerlo rilevato ed indenne da ogni molestia del proprietario Giacomo Pollone; sistemare il conto sociale, e liberarlo dall' avuta amministrazione, a meno che volessero reintegrare i fondi sociali e le somme da essi prelevate; opponendosi inoltre alla cessione dalli Giustetti al Nicola fatta, con sostenere che dessi non potessero senza il di lui positivo consenso rimettere ad altri la loro porzione d' affittamento ed esercizio della Cartiera.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Già erano li Giustetti e Teppa devenuti coll' intervento del proprietario della Cartiera, ed in presenza di uno dei signori Consoli, ad amichevole temperamento tanto per la risoluzione della società, quanto per la rimessione dell' affittamento al sig. proprietario, quando non potè tale progetto di disimpegno ricevere la sua esecuzione stante il rifiuto di uno dei fratelli Giustetti di uniformarvisi.

Coltivatasi quindi la discussione sulla efficacia della cessione dalli Giustetti al Nicola fatta dell'affittamento della Cartiera senza il previo consenso del socio Teppa, questi contendeva che avessero li Giustetti efficacemente potuto devenire a simile cessione contro il di lui avviso, nè voleva ricevere il Giuseppe Nicola per socio surrogato alli Giustetti.

Assegnatasi in tale stato di cose la causa a sentenza, il Magistrato del Consolato in Torino sedente,

Considerando che sebbene dal contratto sociale tra li Teppa e Giustetti fosse al primo esclusivamente riservata l' amministrazione della Cartiera, non potesse però impedire che li Giustetti venissero surrogati da altra persona, alla quale cedessero le loro ragioni per l' esercizio della Cartiera suddetta, tanto più che nella circostanza dallo stesso ammessa, che trovandosi essi privi di fondi, non fossero più in grado di continuare la società, sicchè nulla proibisse alli Giustetti di cedere la loro caratura ad altra persona, che fosse in caso di poterne continuare l' affittamento, mentre con tale cessione non venisse il Teppa molestato nell' esercizio di sua amministrazione, anzi potesse da un nuovo socio ricevere nuovi mezzi per continuarne l' esercizio, e viemmaggiormente perchè gli esami seguiti per parte del cessionario Nicola provato avessero la scienza, e partecipazione del Teppa riguardo alla cessione delli Giustetti al Nicola, e l' adesione del medesimo Teppa di ricevere il Nicola a luogo e vece delli Giustetti, avendo in ispecie dati gli ordini per l' evacuazione delle camere che dovevano inservire per l' abitazione del Nicola medesimo.

Ne conseguisse pertanto da questa circostanza di fatto esclusa la pretesa ignoranza, nè potesse aver effetto

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

l' ordinanza 13 luglio 1829, contro la quale richiamassero li Convenuti, e con cui sull' instanza del Teppa erano stati li Giustetti inibiti di cedere la loro caratura nella società di cui si tratta, e d' introdurre nella Cartiera predetta da essi congiuntamente al Teppa avuta in affitto dal sig. Pollone, colla commissione al signor Giudice di Caselle o suo Luogotenente di far eseguire in caso di contravvenzione tale inibizione, ed intanto far evacuare la suddetta Cartiera dal Nicola, ed altre persone state dalli Giustetti in essa introdotte, con dare quelle provvidenze che avrebbe creduto del caso;

Che nemmeno allo stato delle cose dovesse accogliere l' instanza del Teppa per la risoluzione della società, fondata detta instanza particolarmente sulla deficienza di fondi e mezzi rispettivi di quella proseguire, quantunque suggerito nel progetto del sig. Console, poichè non avrebbe l' Attore dietro le opposizioni del fratello Giustetti presa alcuna deliberazione, anzi colla surrogazione del Nicola nella società li Giustetti avessero per loro parte fornito ai mezzi di quella proseguire.

Per questi motivi, con sentenza del 26 settembre 1830 ref. D. Rocci ebbe a dichiarare non farsi luogo alla risoluzione della società dal Teppa instata, e doversi da questo riconoscere il Giuseppe Nicola come surrogato a luogo e vece dei fratelli Giustetti nella società dell'affittamento della Cartiera, di cui si tratta, salve nel resto le rispettive ragioni relativamente ai conti sociali; spese a carico dell' attore Teppa.

MATERIE DIVERSE.

Costituzione di dote — Figlia — Padre — Donazione da questo fatta della metà dell'eredità a titolo di dote — Riserva dell' usufrutto.

Quando il padre, nel costituir la dote alla figlia, dichiara, che una parte s' intenda compresa nella donazione, che fa alla stessa figlia del suo patrimonio, restano nella donataria confuse le azioni, e non oppo-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

nibili a chi sui beni donati ha acquistato dei diritti (*Deluc. de donat. disc.* 44).

La donazione fatta dal padre alla propria figliuola in occasione di matrimonio, ed a titolo di dote della metà dell' eredità di lui, riservandosi l' usufrutto, fu dichiarata valida (Decis. del R. Senato di Piemonte profferita il 9 di febbraio 1827 nella causa d' appellazione di Gio. Antonio Bognier contro Pietro Lorenzo Bionaz ref. D. Carrone).

Notai — Segretarii — Attuari — Copie d' atti alle parti — Tenuta de' registri — Ordinati delle Civiche e Comunali Amministrazioni — Numero delle linee e sillabe — Art. 18 del R. Editto 5 dicembre 1817 — Manifesto Camerale 10 luglio 1830.

A termini dell' art. 2 del Manifesto dell' Eccell.ma R.a Camera de' Conti del 10 di luglio 1830 pubblicato in questa Capitale il 28 dello stesso mese, di cui abbiamo fatto cenno nel *Diario*, pag. 95 del corrente volume, i Notai, Segretarii ed Attuari debbono attenersi esattamente nella spedizione delle copie de' loro atti alle parti, e nella tenuta dei registri al numero delle linee e delle sillabe stabilito dall' art. 18 del R. Editto del 5 di dicembre 1817, con espressa proibizione così di eccedere come di diminuire il suddetto numero.

Le disposizioni del mentovato Manifesto hanno fatto muovere i seguenti dubbii, cioè: 1.° Se i Segretarii Comunali vi si debbano uniformare quanto agli Ordinati delle Comunità, ed alla tenuta de' registri delle Comunali Segreterie; 2.° Se i registri che si tengono da' Segretarii de' Tribunali, vadano pur soggetti alle stesse prescrizioni.

Sul primo dubbio si è dichiarato, che i Segretarii Comunali debbano senz' altro uniformarsi al ridetto Manifesto Camerale in quanto solo riguarda le copie, che loro occorre di spedire degli atti, pel rogito dei quali si richiede la qualità di Notaio, mentre rispetto

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

alle minute degli atti stessi, che si ritengono presso le Segreterie, non vanno dessi soggetti, come lo sono gli altri Segretarii e Notai, ad alcuna prescrizione riguardo al numero delle linee.

Quanto poi al secondo dubbio sonosi distinti i registri, che contengono atti e provvedimenti originali emanati dalle Autorità giudiziarie, o ricevuti giudizialmente, dai registri, in cui stanno registrati per copia li provvedimenti stessi originali, e gli atti, che gli hanno preceduti, come li ricorsi, le conclusioni, ed i decreti, che emanano dai Tribunali, il cui originale si rimette alle parti; i primi vanno come sopra esenti da ogni prescrizione, come tutti gli scritti originali; ma li secondi, a mente del ridetto Manifesto, vanno soggetti alla limitazione dell' art. 18 del R. Editto 5 dicembre 1817.

Tale risoluzione fu mandata attorno con lettera della Generale Azienda di Finanze del 16 di ottobre 1830.

Mobili — Escussione — Creditore — Art. 87, 94 e 109 del R. Editto ipotecario.

Il creditore che, a termini dell' art. 87 del R. Editto del 16 di luglio 1822, debbe, prima di procedere alla esecuzione sopra gli stabili contro il minore, escutere i mobili del pupillo o minore obbligato, adempie abbastanza alla legge, tentando di ciò operare; nè è tenuto, se alcuno faccia opposizione, di curarne lo scioglimento dinanzi al Giudice competente.

Fatta una volta quella escussione, il creditore, che a termini dell' art. 109 dell' Editto anzidetto è obbligato alla rinnovazione della ingiunzione, non è tenuto a ripeterla.

Così pronunciava l' Eccell.mo R. Senato in Genova sedente nella causa Favaro e Ghiraldo con sentenza del 2 di maggio a relazione del sig. Senatore Calsamilia.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

NOTIZIE MISCELLANEE.

Parma, 20 *ottobre* 1830. Si parla qui della stampa di una nuova opera, che può interessare coloro, che imprendono lo studio della Giurisprudenza: essa dee avere per titolo: *De iure antiquo et recentiori liber singularis*. S' ignora l' autore di questo libro, ma si crede con fondamento essere un giovine Avvocato, che già molto si distingue nell' arringo forense, e che col tempo potrà fare l' ornamento ed il decoro della nostra curia. Alcune sue produzioni ingegnose, che già sonosi fatte pubbliche, sebbene non di argomento relativo alla scienza legale, sveleranno il nome di lui a que' tali, che sono ansiosi di saperlo, e più ancora sarà loro svelato dalla culta favella per esso adoperata nella novella sua opera, che sarà pur quella degli altri lavori usciti testè dalla felice sua penna.

Firenze, 24 *ottobre* 1830. Nella causa Filicaia e Brunacci fu deciso dalla Ruota sedente in questa città, che quella moglie, la quale per un lungo tratto di tempo non si è opposta che il marito amministratore de' suoi stradotali ne consuma i frutti nei bisogni promiscui, non può obbligarlo al rendimento de' conti. Deluca, *de dote*, disc. 168, num. 39; Fontanell., *de pactis nuptial.*, glos. 6, part. 7, num. 2.

Pisa, 26 *ottobre* 1830. La nostra R. Ruota ha pronunciato in causa Paselli e Certellini, che la donna può validamente disporre delle sue doti, anche senza esservi autorizzata, ogni volta che trattisi di provvedere a bisogni urgenti della famiglia, ed in ispecie per alimentare se stessa ed il marito. Nei motivi di questo giudicato si citò Grazian., *discept. forens.*, cap. 108, num. 1, e seg., ed il Surd., decis. 88, num. 6, 7, e 8.

Bologna, 27 *ottobre* 1830. È già tempo, che la nostra Corte d' appello sancì la seguente massima, la quale ebbe molti oppositori, che la dissero ripugnante alla disposizione della legge: » La nuda promessa di vendere una cosa è ritrattabile col restituire la caparra per l' articolo 1590 del cod. civ.; ma quando oltre la

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

caparra siano intervenuti li requisiti costituenti il vero contratto di vendita, quali sono cosa, prezzo e consenso, siccome allora la promessa di vendere per l'art. 1589 acquista il carattere di vera vendita, non si può da essa recedere nemmeno coll' offrire la restituzione della caparra, dovendosi riputare irretrattabile per gli articoli 1134, 1583, 1604, 1650.

Poitiers, 25 *ottobre* 1830. La Corte di cassazione ha testè rigettato il ricorso di Gio. Paître condannato alla pena capitale siccome convinto reo di avvelenamento della propria moglie e de' suoi figliuoli (Ved. *Diario*, sotto questa rubrica, pag. 270 del corr. vol.).

Bordeaux, 29 *ottobre* 1830. Una domanda promossa contro il percettore delle contribuzioni a titolo di danni, per pretese vessazioni da esso usate nella sua qualità rispetto all'esazione de' tributi, non è di competenza dei Tribunali civili. Così ha deciso la nostra Corte Reale; ecco il testo preciso del giudicato profferito in conferma d' una sentenza del Tribunale di prima instanza.

» Attesochè la domanda del signor Biolle recata innanzi ai primi Giudici contro il signor Bordier percettore delle contribuzioni del Comune di Latresne, tendeva sostanzialmente a farlo condannare ad una indennità per avere adoperate misure vessatorie a suo pregiudizio in ordine al pagamento delle sue imposte; attesochè dietro le leggi sulla materia menzionate nella sentenza cadente in appello, il contenzioso delle contribuzioni dirette spetta all' autorità amministrativa, e che i Tribunali sono incompetenti per conoscerne; la Corte ha confermato e conferma la sentenza appellata, e manda la medesima eseguirsi secondo la sua forma e tenore ».

Parigi, 31 *ottobre* 1830. Proseguono sempre fra noi i fallimenti di molte Case commerciali. I nostri Tribunali hanno sempre a pronunciare sopra controversie dipendenti da simili cause. Mentre si fa qui riserva di riportare quelle decisioni, che racchiuderanno qualche punto importante di diritto, si riferisce, che con sentenze profferite dal Tribunale di commercio sotto li 14, 18 e 19 del cadente mese sono stati dichiarati in

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

istato di fallimento i seguenti negozianti, cioè: Chaland; Cabot; Pestiaux; Daly e Comp., banchieri; Fabre; Lagrange-Ducas e Comp., banchieri; Pilon vedova; Boisseau; Masson; Thomann e Perrot.

Lione, 2 *novembre* 1830. I fondi in danaro confidati al Notaio onde essere collocati in impiego fruttante debbono risguardarsi come confidati in dipendenza delle sue funzioni, ed è perciò il Notaio passibile della prisura personale per la restituzione di essi fondi, allorquando in vece di farne l'impiego voluto dalle parti, ne ha disposto a proprio vantaggio. Così pronunciò la nostra Corte Reale nella causa Aubertier contro il Notaio R.

Ivrea, 4 *novembre* 1830. Da pochi giorni si è pubblicato in Torino dalla Stamperia della V. Ghiringhello e Comp. il vol. 3 della *Giurisprudenza forense* (serie 2.ª) del degnissimo nostro Prefetto Avvocato F. Arrò *. Esso comprende le decisioni dell'Eccell.mo R. Senato di Piemonte dell'anno 1826, e forma il vol. 12 dell'intiera serie di questa bella Raccolta. Le note, che illustrano gli oracoli Senatorii, sono scelte e numerose. Questo lavoro fu accolto con molto favore fin dal suo nascere dai Forensi Piemontesi, e la stessa buona accoglienza prosegue tuttavia, locchè ne prova l'intrinseco e vero merito. Il chiar. Autore incoraggito dal buon successo delle sue dotte scritture, non tarderà, ne siam certi, a farne pubbliche altre nuove di non minore rilevanza. Non ultimo pregio poi di quest'Opera sono la buona carta, i nitidi caratteri, e l'esattissima correzione, di che debbe aversi la sua parte di lode il Tipografo. (*Art. com.*)

Torino, 8 *novembre* 1830. S. M. si è degnata di approvare il contratto stipulato dall'Intendente del Genevese con Giuseppe Thyrion per la manutenzione annuale del tronco della strada reale da Ciamberì a Ginevra tra il ponte della Biolle e quello di Caille, e per la formazione di alcune opere d'arte occorrenti al medesimo tronco di strada.

---

* *Si vende dalla predetta Stamperia Ghiringhello, e dai principali Librai, tanto della Capitale, che delle province al prezzo di L. 6.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— Con R. Patenti del 2 di ottobre state pubblicate in questa Capitale il 21 dello stesso mese S. M. ha prescritte alcune pene, e dati alcuni provvedimenti riguardo ai delitti commessi contro la forza pubblica militare o contro la persona di un militare qualunque.

— L' Eccell.ma R. Camera de' Conti con suo Manifesto di pari data pubblicato lo stesso giorno ha fatto nota una nuova tariffa, non che altre provvidenze in ordine alla vendita de' tabacchi da essere in vigore al 1.° di novembre 1830.

— La Generale Azienda di Finanze ha diramato nel passato mese di ottobre una sua lettera circolare del 4, in cui si fa cenno dell' uso della carta bollata per la spedizione delle copie d' atti, documenti, titoli e scritture depositati nei R. Archivii di Corte, in quello del Ducato di Genova, e de' Supremi Magistrati.

Riceviamo da Cuneo, che il 20 di ottobre p. p. mancò di vita in essa Città il Conte Giulio Fresia Appiani di Castino Senatore Prefetto di quel R.° Tribunale, e che immenso fu il dolore di tutti i Membri del medesimo, della Curia e dell' intiera Provincia per sì grave perdita. Aspettiamo le notizie ben circostanziate intorno alla lunga carriera, ch' ei corse nella Magistratura, onde farne cenno in un prossimo numero del giornale.

DECISIONE IMPORTANTE.

Opere di letteratura — Opere di musica — Proprietà esclusiva.

La pubblicazione di opere letterarie o musicali eseguita prima della legge del 24 di luglio 1793 (e così prima che veruna legge desse il diritto di proprietà agli autori), ha fatto di ragion comune, *iuris publici*, le opere medesime per modo, che gli autori di esse, od i suoi aventi causa non sono più ricevibili a rivendicarne la proprietà esclusiva. Tale fu la decisione profferita il 21 di ottobre 1830 dal Tribunale di commercio di Parigi, che ebbe a presiedere il sig. Sanson-Devilliers.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Anno VIII — 2.° Semestre

N.° 21 — Torino 15 novembre 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana, e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.

SENTENZE e MASSIME.

Testamento — Croce-segno del testatore letterato — Validità del testamento.

Il semplice croce-segno del testatore letterato non basta per la validità del testamento, ma richiedesi la sua sottoscrizione, salvo nel caso d' impedimento, in cui dee il Notaio esprimerne formalmente il motivo d' ordine espresso del testatore, il quale dichiari di non sapere, o non poter sottoscrivere, altrimenti il testamento è nullo.

Seguì testamento del 27 ottobre 1827 ricevuto Pompa, in cui Michele Bezzo del luogo di Oddolengo provincia di Casale, instituì eredi universali i due suoi figliuoli Felice e Valentino in due determinate porzioni.

Tale testamento non risulta sottoscritto dal testatore, ma bensì terminato colla seguente testuale espressione = *Segno di croce di detto Michele Bezzo testatore illetterato* = e quindi seguono le sottoscrizioni, e croce-segni dei testimonii, e la sottoscrizione del Notaio.

Il Felice Bezzo fingendo forse d' ignorare l' esistenza di questo testamento, evocò davanti il Tribunale di Pre-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

fettura di Casale il Valentino suo fratello per procedere alla divisione dell'eredità paterna in due parti eguali, ma comparso il convenuto Valentino vi oppose la disposizione testamentaria paterna.

L'Attore allora eccepì che questa disposizione non si meritava alcun riguardo, perchè non fosse munita della sottoscrizione del testatore, ma soltanto del di lui croce-segno per l'addotta ragione che fosse illetterato, quando era costante che il medesimo sapeva scrivere, ed a questo fine produsse tre titoli autentici, tutti sottoscritti dal Michele Bezzo, onde disse nullo il testamento a termini del § 9, cap. 1, tit. 22, lib. 5, e § 1, cap. 2 stesso titolo delle RR. CC.

In secondo luogo oppose al testamento stesso, che la divisione dell'eredità ivi fatta dal padre non poteva produrre il suo effetto, stantechè il testatore non possedeva quei beni, nei quali lo avea instituito erede, e fra altri titoli addusse in prova un certificato negativo del Catastraro di Alfiano; quindi per tutte queste circostanze, non ommessa quella che il testatore sarebbe deceduto nella stessa sera, in cui si fece il prodotto testamento, disse risultare, che il testatore non era più capace di testare, ma però senza entrare in tale discussione l'Attore Felice Bezzo si attenne ad intaccare di nullità il prodotto testamento per mancanza di sottoscrizione.

Oppose il convenuto, essere insussistente l'addotto motivo di nullità del paterno testamento, poichè dalla disposizione della legge avversariamente citata non si potesse derivare la pretesa nullità, quando il Notaio ha ricevuto in presenza dei testimonii la dichiarazione del testatore di essere illetterato, ed ha quindi quest'ultimo alla presenza dei medesimi croce-segnato.

Oppose ancora non reggere l'altro punto di contestazione, osservando che il comune padre aveva dei beni sul territorio d'Alfiano, nei quali era stato l'avversario instituito, e che erano dallo stesso posseduti.

Ed intanto comechè fosse agli altri articoli pregiudiciale quello relativo alla validità della forma estrinseca del paterno testamento, chiese assegnarsi sopra di ciò la causa a sentenza.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Venne questa proferta il venti marzo 1829, e con essa si dichiarò non ostare alla validità del testamento di Michele Bezzo quanto al suo estrinseco i motivi di nullità opposti dall' Attore, e si mandò nel resto maturare gl' incumbenti.

Appellò da questa sentenza il Felice Bezzo, e prese a combatterne i motivi, e disse che l' interpretazione data dal Tribunale al già citato § delle RR. CC., che cioè la disposizione ivi contenuta non sarebbe talmente in vigore, che non possa supplirsi colla dichiarazione del testatore, e menzione del Notaio di non poter sottoscrivere, tenderebbe a sovvertirne il disposto, giacchè sarebbe autorizzare una dichiarazione contro verità nel caso in questione. Disse che la decisione citata dal Tribunale stesso per una parte tratti di specie diversa, e per altra debba intendersi del caso, in cui venga dichiarato con verità che il testatore letterato è impedito di sottoscrivere; disse finalmente, che il voler dire, che la sottoscrizione del testatore nei titoli in causa prodotti non provi che sapesse il medesimo scrivere, si fosse un impugnare la fede dovuta agli atti autentici.

Chiese perciò circoscriversi come nulla l' appellata sentenza, ed in di lei riparazione dichiararsi nullo il testamento di cui si tratta, e doversi procedere alla divisione in parti eguali della paterna eredità.

Il minore Valentino Bezzo per mezzo del di lui curatore alle liti deputato con debito atto si limitò a dire, che a fronte degli atti di primo giudicio, e dei motivi preceduti all' appellata sentenza fossero affatto destituite di fondamento le avversarie eccezioni.

Assegnatasi con ordinanza 28 luglio 1829 la causa a sentenza, venne colla medesima eccitato il sentimento dell' Uffizio dell'Avvocato Generale, a cui si mandarono distribuire gli atti, quali conclusioni emanarono il 19 dicembre 1829, sottoscritte Dogliotti.

In esse prese l' Uffizio ad osservare che il testamento è l' ultima volontà del defunto, l' ultima legge da esso lasciata agli eredi; ma se ella è cosa doverosa l' esattamente adempirla, se è meritevole della pubblica animavversione chi la lascia inosservata, non sarà però

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

mai da riprovarsi colui che prima di addivenirne all' eseguimento cerca di assicurarsi se la disposizione testamentaria, che gli viene presentata, sia veramente la volontà del defunto, se essa sia munita di quei caratteri di certezza che persuadono la piena osservanza del di lei contenuto.

Fra li requisiti che si riconoscono come prova irrefragabile della validità dell' estrinseco del testamento nuncupativo si è la sottoscrizione fatta dal testatore, ovvero il di lui croce-segno, ove il medesimo non trovandosi impedito da malattia possa sottosegnare; ed aggiunta medesimamente in questi due casi d' incapacità o d' impossibilità, la dichiarazione del Notaio fatta nell' atto stesso che il testatore affermò di non sapere o non potere sottoscrivere.

La sottoscrizione o l' equivalente dichiarazione d' incapacità morale intellettuale, che proviene quasi sempre da riprovevole incuria d' istruzione, e l' impossibilità meramente fisica materiale cagionata da malattia, ella è sempre il compimento di tutte le disposizioni tanto fra vivi, quanto d' ultima volontà, e senza di essa, a mente del § 9, lib. 5, tit. 22, cap. 1, e § 1, cap. 2, stesso titolo della R. legge, il testamento è inoperoso e nullo.

Egli è certo che il testamento dee esprimere la verità delle cose, che in esso vi debb' essere la sola espressione della volontà del testatore, e che il Notaio non dee considerarsi che quale redattore della volontà da quello manifestata.

La sola segnatura fatta dal testatore a vece della sottoscrizione sarebbe un' offesa alla verità, ove veramente il testatore sapesse e potesse sottoscrivere, e medesimamente la dichiarazione, che si facesse dal Notaio solo, che il testatore è illetterato, sarebbe pure una dichiarazione che non potrebbe aver fede nel testamento, perchè non proviene dalla persona stessa del testatore, ed è perciò che allorquando accade che il testatore non sa o non può scrivere, sogliono i Notai dichiarare che l' incapacità o l' imperizia del testatore a sottoscrivere gli fu dichiarata dal medesimo, esprimendo dopo il croce-segno del testatore, in caso

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

sia in istato di ciò fare, segno di croce del testatore illetterato, come si è detto.

Consentanei a questi ragionamenti trovansi i giudicati di questa Suprema Curia, facendone testimonianza la sentenza del 18 aprile 1739 ref. Fabar causa della Mensa Vescovile d' Acqui contro Maddalena Borrini Ratassi:

Trattavasi ivi di testamento notarile di una tale Anna Maria Grattarola così terminato = impotente la medesima a scrivere per causa della sua infermità, *come ha detto*, si sono solamente i testimonii con me Notaio sottoscritti.

Intaccato tale testamento di nullità, perchè non sottoscritto dalla testatrice, il Senato considerando la dichiarazione apparente dal testamento, rigettò le opposizioni di nullità.

Così pure si legge nella decisione del Senato di Nizza ref. Valperga, del 27 maggio 1763 nella causa dei coniugi Rossetti contro i coniugi Authier, cioè che tuttavolta, che il testatore è incapace a sottoscrivere, *sufficit, si testator dixerit, se non posse subscribere, et Notarius id in actum retulerit.*

Anche recentemente noi vediamo nella sentenza 6 settembre 1828 ref. D. Quaranta, essersi dichiarato nullo il testamento fatto sotto le patrie leggi dal Prete Domenico Magnanini il 28 giugno 1824, dacchè il Notaio solo avea ivi dichiarato, che il testatore nell'atto di sottoscrivere gli era sopraggiunto un tremore, che ne lo avea impedito, senza che apparisse, che il Notaio avesse espresso, essergli stata tale impossibilità dichiarata dallo stesso testatore: in qual ultima sentenza il Magistrato attenendosi agli antichi suoi giudicati si accostò anche d' assai alla giurisprudenza, che si osservava sotto il Codice Francese, il quale per la validità del testamento esigeva altresì all' art. 973, che nel testamento notarile il testatore apponesse il suo nome, cioè, che lo sottoscrivesse, e qualora dichiarasse di non sapere, o di non potere scrivere, si dovesse fare nell'atto espressa menzione della sua dichiarazione, non che della causa, che lo impedisse di sottoscrivere.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Seguendo queste massime dal Magistrato sanzionate, pare che si possa con fondamento affermare, che nella fattispecie il testamento del fu Michele Bezzo del 27 ottobre 1827 va soggetto a nullità, conciossiachè da questo testamento due irregolarità ne risultano, una dal canto del testatore, l'altra dal canto del Notaio, poichè il testatore sapeva sottoscrivere, e non fece che una semplice segnatura, ossia croce-segno, senza nemmeno dichiararne la cagione; ed il Notaio avrebbe da se solo fatta la dichiarazione, che il testatore era illetterato, senza spiegare, che il testatore gli avesse ciò di bocca propria dichiarato, come apparisse dalla copia di testamento in atti presentata.

Egli è di fatto, che il testatore sapeva sottoscrivere, poichè appare dagli atti dall'Attore prodotti, che quegli appose il suo nome, e cognome non solo a varii instromenti, e scritture remote di data, ma eziandio in un recente instromento dotale del 23 giugno 1827 anteriore al testamento di soli quattro mesi.

Questi fatti così distinti, e ripetuti sono in manifesta contraddizione colla sola signatura fatta dal testatore, e colla dichiarazione del Notaio, che il testatore fosse illetterato.

Tale dichiarazione non può considerarsi come proveniente dal testatore, ma bensì come una mera dichiarazione del Notaio.

Se il testatore fosse veramente stato interpellato sulla sua capacità o non di sottoscrivere, cioè a porre il solo suo nome, non sarebbesi di certo dichiarato incapace, mentre ciò pugnava col proprio suo fatto, ma piuttosto se per la gravezza del male si fosse trovato inabile a sottoscrivere, sarebbesi soltanto dichiarato impotente, non già illetterato, ed in ogni caso quand' anche fosse vero, che il testatore avesse dichiarato di non saper sottoscrivere, e che questa dichiarazione fosse stata dal Notaio espressa, tuttavia avrebbe essa ben poca forza per istabilire la validità del testamento, dacchè essa sarebbe contraria ai fatti risultanti dai prodotti documenti, e ben potrebbesi dire, che il testatore al tempo del testamento non fosse più in perfetta ragione, mas-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

sime che si sosterrebbe dall' Attore, che il testamento sia seguito nella stessa sera, in cui quegli morì.

Ed a questo riguardo non sarà fuor di proposito l' osservare, che il Senato di Genova, essendogli occorso di pronunciare su di un testamento del 18 ottobre 1822 di certo Antonio Carpanetto dello stesso Ducato, ove è in vigore una parte delle leggi del codice civile, e risultandogli, che in tale testamento il testatore erasi detto illetterato, quando non lo era, mentre in due atti notarili appariva essersi esso sottoscritto, dichiarò colla sentenza 19 ottobre 1822 conforme al voto del pubblico Ministero, essere nullo il prodotto testamento.

Ed in vero non potrebbe contestarsi, che la legge esige in quelli, che sanno sottoscrivere, la sottoscrizione loro al testamento, e che la medesima ammette solamente la suppletiva dichiarazione d' impotenza, d' imperizia, e la signatura, il croce-segno per quelli, che realmente non sanno, o non possono scrivere il loro nome; dunque siccome nella specie il testatore sapeva sottoscrivere, per conseguenza egli non dovea valersi del segno di croce, ed il Notaio non poteva a suo talento dichiarare il testatore per illetterato.

Nè a questo gioverà il contrapporre, che il solo saper sottoscrivere, e forse anche stentatamente, siccome soventi accade nei rusticani, non esclude di essere illetterato, giacchè la R. legge al citato § 1, cap. 2, tit. 22, lib. 5 solo prescrive rigorosamente per il testamento la sottoscrizione, e non una più estesa capacità nello scrivere; onde bastava, che il testatore sapesse sottoscrivere, perchè per esso non fosse sufficiente l' apposta segnatura, il croce-segno, e la dichiarazione d' imperizia stata fatta dal Notaio, e se per avventura il testatore per la gravezza del male, per lo triste approssimarsi della morte, e per lo tremore, ed agitazione delle membra trovavasi impotente a sottoscrivere, egli dovea dichiarare la sua impotenza al Notaio, e questi dovea nel testamento esprimere quella stessa dichiarazione dal testatore fattagli.

Ma tutto questo non iscorgendosi adempiuto nel prodotto testamento, e risultando al contrario, che il te-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

statore sapea sottoscrivere, e la dichiarazione fatta dal Notaio essendo contraria alla realtà delle cose, non constando che la medesima sia stata dal testatore ordinata; dunque tale dichiarazione è nulla, come pure nullo deve essere il testamento, poichè ciò che è contro verità, ciò che è contro la legge, e le relative massime dei Magistrati, che per noi fanno legge, egli è nullo = *quod contra legem est, nullum est* =; come pure giusta quanto scrive Ulpiano nella legge 1, ff. *de his quae in testam. delentur, inducuntur, vel inscribuntur* = *quod in testamento non iussu domini scriptum est pro nihilo est* =, e trattandosi tanto più di forma, da cui dipende la sicurezza dell'atto, ed essendo pur certo che ove si scostasse dal rigoroso disposto della legge, e delle costanti massime del Magistrato, sarebbe lasciar troppo facile via ai raggiri, ed alle frodi,

Perciò portasse opinione, come conchiuse, che si potesse dal Reale Senato di Torino dichiarare, ostare al testamento del 27 di ottobre 1827 di Michele Bezzo l'eccezione di nullità in atti opposta, e della quale si trattava.

In conformità di dette conclusioni il Reale Senato di Torino con sentenza del 5 febbraio 1830 ref. D.° Leardi dichiarò bene appellato dalla sentenza del Tribunale di Prefettura di Casale, ed ostare alla validità del testamento del fu Michele Bezzo del 27 di ottobre 1827 li motivi di nullità dal Felice Bezzo opposti, mandando nel resto maturarsi gl' incumbenti; spese compensate.

Mutuatario — Cessione di prezzo di uno stabile — Vendita da farsi — Diritti d'insinuazione.

Il mutuatario, che in pagamento della somma mutuatagli cede irrevocabilmente al mutuante il prezzo ricavando da uno stabile, per la cui vendita lo costituisce suo procuratore, opera una vera vendita, e l'atto, che la contiene, va soggetto ai diritti per li contratti di compra e vendita stabiliti.

Nella riscossione dei diritti d' insinuazione si ri-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

guarda la natura delle convenzioni, e non la loro sussistenza, od insussistenza.

Con instromento 17 ottobre 1828 rogato Allara si convenne fra altro tra li Giuseppe Foa israelita, e la Teresa Deguidi di Moncalvo, che il primo dovesse pagare alla Deguidi la somma di L. 21,000 in sette eguali rate ivi specificate cogli annui interessi al cinque per cento durante tali rate, e da decorrere dal 1.° novembre successivo, ecc.;

Che in correspettivo di tale somma cedeva la Deguidi al Foa l'intiero prezzo ricavando dalla vendita della cascina, e beni nell'atto descritti;

Che venendo il Foa a ricavare dalla vendita una maggiore o minore somma di L. 21m. s'intendesse a totale di lui vantaggio o danno, in modo che questi non potesse pretendere indennizzazione dalla Deguidi, pel caso dalla vendita non ricavasse la stessa somma di L. 21m., e la Deguidi dal canto suo non potesse elevare pretesa, ove il Foa venisse a percevere somma maggiore di quella fissata, ed in modo conseguentemente, che il totale prezzo percipiendo dall'alienazione s'intendesse definitivamente, ed integramente ceduto a favore del Foa;

Che all'oggetto si potesse eseguire la vendita, la Deguidi constituiva il Foa suo procuratore speciale, ed irrevocabile, autorizzandolo di vendere, e permutare li beni in questione a qualunque prezzo, che più gli piaceva, e di stipulare le opportune garanzie, autorizzandolo ad esigere il totale prezzo degli stabili; promettendo di tenere pro rato, grato, valido, e fermo quanto veniva dal Foa agito, e di non mai contraddire, nè contrastare in modo alcuno alle sue operazioni;

Che per garanzia della Deguidi dovessero li beni considerarsi ipotecati per la somma di L. 21m.

In questo instrumento pretendeva il Foa, che si dovesse riconoscere un semplice mandato per la vendita dei suddetti beni, e su tal base soltanto si dovessero dall'Insinuatore esigere li diritti di emolumento, perlocchè chiese la restituzione delli maggiori diritti da lui pagati.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

L' Uffizio del sig. Procuratore Generale, a cui vennero gli atti e ricorso comunicati, in sue conclusioni del 9 maggio 1830 sottoscritte Cristiani, prese a dire, che quanto fosse inammessibile tale pretesa, lo dimostrasse, a parere dell' Uffizio, il dato cenno delle fatte stipulazioni, mentre qualunque fosse per essere l'opinione sulla natura di esse, non potesse mai negarsi, che sortissero dal novero delle convenzioni di semplice mandato.

Ed in vero l'obbligazione dal Foa assuntasi verso la Deguidi di pagare nelle rate nell' atto specificate la somma di L. 21m.; la cessione fatta dalla Deguidi al Foa in correspettivo di quella sua obbligazione del prezzo da ricavarsi dai beni nell'atto indicati; la convenzione, che qualunque fosse per essere il risultato della vendita da farsi dal Foa, la Deguidi non dovesse mai ottenere nè maggior somma, nè minore di lire 21m., ed il Foa dovesse ritenersi la totalità del prezzo ricavando, tutte queste stipulazioni, intieramente estranee ad un contratto di mandato, non potessero non essere soggette ad un diritto proporzionale d' insinuazione secondo la loro natura.

Ora posta la necessità, che le accennate convenzioni dovessero pagare altro diritto che quello di mandato, altro non rimanesse all' Ufficio se non che riconoscere a quale diritto dovessero le medesime andare soggette, e quindi se regolare, o non, fosse la fatta liquidazione dell' Insinuatore di Moncalvo.

Avesse questi creduto che le dette stipulazioni importassero una alienazione dalla Guidi al Foa per la somma di L. 21m.

In questo particolare a primo aspetto dubitare si potesse, se la fatta convenzione, a vece di ritenersi quale vera alienazione, dovesse piuttosto riguardarsi come importante semplicemente una cessione del prezzo, cioè di un credito.

In questo caso si fosse dovuto riscuotere il diritto proporzionale, di cui all' articolo 30, a vece di quello dell' art. 1 della tariffa.

A confermare l'opinione che non il diritto d'aliena-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

zione, ma bensì quello di cessione di credito dovesse riscuotersi sull' atto in questione, concorresse la circostanza, che per essere Israelita il Ricorrente, non potesse far acquisto di uno stabile, e che perciò non avesse potuto entrare in mente dei contraenti di stipulare una mutazione di proprietà di ragioni immobiliarie.

A malgrado delle riferite considerazioni, le quali sembrassero all' Uffizio di grave peso, potesse tuttavia sostenersi la base, sulla quale l' Insinuatore di Moncalvo regolò la sua riscossione.

Ed in vero siccome fosse massima in tale materia, che nella riscossione di diritti d' Insinuazione si consideri il fatto delle stipulazioni, e non la loro conformità colle leggi, ne seguisse, che non fosse motivo di esenzione di un diritto la circostanza, che la fatta convenzione non sia dalla legge approvata; quindi fosse che una vendita fatta ad un Israelita dovesse pagare il diritto di alienazione, quantunque la proprietà non passasse all' acquirente.

Ciò posto, tolta di mezzo nella fattispecie la qualità d' Israelita nel Foa, la quale non cambiasse l' applicazione dei principii, la questione dovesse essere decisa nella guisa che fosse la convenzione seguita tra due Cristiani.

Esaminata la cosa, astrazion fatta dalla qualità del Ricorrente, paresse all' Uffizio, che, ben ponderati li patti dell' instrumento, si appalesasse in modo assai chiaro l' intenzione delle Parti, che la Deguidi si spogliasse sin d' allora in modo definitivo di ogni ragione di proprietà sui beni nell' atto specificati.

La cessione dalla stessa fatta del prezzo dei beni qualunque fosse per risultarne l' ammontare, l' obbligazione in correspettivo assuntasi dal cessionario di una somma fissa, la corrispondenza da lui intanto promessa degli interessi di tale somma, locchè necessariamente traesse seco l' abbandono della cedente dei frutti dei beni, il carattere d' irrevocabilità dato a siffatte convenzioni, esse cose tutte, a parere dell' Ufficio, dessero a divedere, che non ebbero altro di mira le Parti, se non di palliare l' alienazione da esse intesa, onde far frode ai relativi diritti.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Eppertanto mentre, in ogni peggior evento, si dovesse riconoscere dovuto il diritto di cessione di credito a mente dell' art. 30 della R. Tariffa, l' Ufficio entrasse in senso, come conchiudesse, non farsi luogo alla supplicata restituzione.

Ed il Magistrato della R. Camera de' Conti con Declaratoria del 10 settembre 1830 ref. D. Chionio-Nuvoli, mandò eseguirsi le succitate conclusioni.

MATERIE DIVERSE.

Interessi non pattuiti — Domanda relativa.

Gl' interessi non pattuiti non sono dovuti anche allorquando si è promossa in giudizio la domanda pel capitale; essi vogliono essere proposti specificamente: » Usurae non debentur, etiam post sortis petitionem; » petitio namque usurarum debet esse specifica ». Così ebbe a dichiarare il R. Senato di Piemonte con sentenza del 28 di ottobre 1776 ref. D. Lombardi in causa Oliveri contro la vedova Maffei, essendosi mandato riformare in tal modo la liquidazione, in cui eransi compresi gl' interessi dal giorno dell' instituzione del giudizio per la condanna rispetto al capitale.

Appello — Cassazione — Sentenze commerciali — Firme — Verificazione.

Qualunque sia il valore della lite, per le sentenze commerciali, se trattisi di nullità per contravvenzione alla legge o per falsa applicazione della medesima, ammettesi in via di appello il ricorso al Senato.

I Tribunali commerciali possono procedere alla condanna del convenuto, sebbene ei neghi d' avere scritto o sottoscritto il titolo, su cui fondasi la dimanda dell' Attore, purchè le circostanze persuadano far egli questa eccezione calunniosamente; ed ove così decidano non si ammette il ricorso in cassazione. Così ha deciso il R. Senato di Genova in causa Pittaluga e Pogliani il 30 di gennaio 1829 ref. D. Marone.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

NOTIZIE MISCELLANEE.

Brema (Sassonia), 24 *ottobre* 1830. La vedova Gottfried si è mostrata la rivale delle più celebri *avvelenatrici* antiche e moderne. Essa esercitava preferibilmente la sua funesta scienza sopra i suoi parenti ed amici. Fu di recente riconosciuto che quattordici furono le persone avvelenate da lei, senza contar quelle, sulle quali avea fatti inutili tentativi. La Corte superiore di giustizia sedente in questa città ha condannato questa rea donna alla pena capitale.

Losana (Svizzera), 30 *ottobre* 1830. Appo noi le donne, quantunque non maritate o vedove, non possono agire in giudicio senza l'assistenza di un consiglio giudiziario, o di una speciale autorizzazione della giustizia. La vedova Duroncet avea bisogno di questa facoltà, onde ottenere da' suoi fratelli il rilascio della sua porzione di legittima sulla successione materna, e s' indirizzò a tal uopo al signor Giudice del cantone di Vaud, il quale pronunciò testè la seguente singolarissima sentenza: « Délibérant, le Tribunal accorde l'autorisation demandée, puisqu'il s'agit d'une légitime, et que la femme Duroncet ne possédant aucun bien, n'a rien à perdre, et a tout à gagner ».

Louviers, 2 *novembre* 1830. Il Tribunale di commercio della nostra città, notissima al mondo per i famosi panni che ne ritengono il nome, ha spesso a decidere controversie in dipendenza di contratti di simile merce. Una recente insorse tra la signora Lafosse ed il sig. Houlier, e fu definita con sentenza del 12 di ottobre 1830, con cui si è sanzionata la massima seguente, cioè che « Allorquando una vendita di merci è stata fatta in seguito di confisca, il commettente può citare al suo proprio domicilio il commissionario in vece d' intentare l' azione dinanzi ai Giudici del domicilio di quest' ultimo.

Parigi, 8 *novembre* 1830. La sottrazione di effetti preziosi di una madre moribonda, operata da una delle figliuole di lei, non può essere considerata siccome furto commesso a pregindizio dell'altra figliuola coerede;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

epperò non v'ha luogo all'applicazione della legge penale. Così decideva la nostra Corte Reale il 4 del corrente novembre nella causa Pitois, Collin e Morel portata in grado d'appello da una sentenza del Tribunale correzionale, che fu confermata.

Torino, 15 *novembre* 1830. S. M. con R. Patenti del 26 di ottobre si è degnata di nominare l'Avvocato Stefano Barlat a Sostituito Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Prefettura di S. Giuliano, e l'Avvocato Francesco Naz allo stesso posto appo il Tribunale di Thonon.

— Con altre R. Patenti di pari data S. M. ha nominato Enrico Giuseppe Humbert a Segretario del Tribunale di Prefettura di Ciamberì.

— S. M. ha firmato lo stesso giorno una tabella per la nominazione di due Giudici di Mandamento nella giurisdizione del R. Senato di Savoia a favore dell'Avv.° Luca Francesco Pernat destinato a Giudice di Rumilly (Genevese), traslato da Aiguebelle, ed a favore dell'Avv.° Anania Billat di prima nomina, destinato a Giudice di Aiguebelle.

— Con R. Patenti del 19 dello scorso mese S. M. ha permesso alla Città di Caraglio di formare Bandi politici sotto l'approvazione del Senato, per essere osservati in quel territorio.

— Con altre Patenti della stessa data S. M. ha conceduto alla Comunità di Saliceto la facoltà di trasferire al dì 9 di agosto la Fiera solita da essa tenersi il giorno 11 di novembre mediante l'esatta osservanza delle condizioni, leggi e regolamenti espressi in esse Patenti.

— Con altre Patenti del giorno medesimo S. M. ha approvato il contratto stipulato dall'Intendente Generale d'Alessandria con Gio. Maria Bordonzotti per continuazione di manutenzione di due tronchi della strada Reale di Piacenza situati tra Solero ed Alessandria, e tra Lungafame ed il limite della Provincia di Tortona.

— Con R. Brevetto della data stessa S. M. si è degnata di eleggere Stefano Crosiglia a Sindaco di Torriglia, Provincia di Genova.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

NECROLOGIA.

Il Conte Giulio Fresia Appiani di Castino, Senatore Prefetto nel Regio Tribunale di Cuneo, di cui abbiamo annunziato l' infausta perdita testè avvenuta (*V. il n.° preced. del* Diario, *pag.* 320), ha percorso una lunga carriera di Magistratura, nella quale si è distinto in ogni maniera, e singolarmente per un' illimitata devozione agli Augusti ed amati nostri Re. Appena compiuta la pratica nell' Uffizio dell' Avvocato Fiscale generale, il Fresia, che dati avea segni d' ingegno pronto e perspicacissimo, fu il 24 di luglio 1792 nominato ad Avvocato Fiscale in Susa, poscia il 20 di gennaio 1795 allo stesso posto in Alba, ed il 3 di febbraio 1797 alla fiscalia d' Acqui. Nell' epoca poi, in cui la patria nostra cadde sotto straniera dominazione, egli fu Giudice nel Tribunale di prima instanza di quest' ultima città, cioè nel 1809, e successivamente nel 1812 in quello d' Ivrea *. Quindi nell' avventuroso ritorno de' Reali di Savoia ne' loro aviti Stati venne il Conte Fresia chiamato il 28 di giugno 1814 a Prefetto in Voghera, il 9 di novembre 1821 a Prefetto in Biella, il 29 di marzo 1824 alla carica medesima in Vercelli, e finalmente il 6 di gennaio 1826 a Senatore Prefetto del Tribunale di Cuneo, ove dopo lunga malattia, con sommo dolore de' Colleghi, della Curia e di tutti i buoni, compianto da una tenera consorte e da una numerosa e savia prole, si addormentò nel Signore.

ANNUNZII TIPOGRAFICI
di opere nuove.

Appena fummo noi di ritorno alla Capitale dopo le ferie autunnali, che il nostro scrittoio divenne ingombro di nuovi libri da annunziare nel *Diario*; epperò ci accontenteremo per ora di fare un brevissimo cenno dei seguenti:

---

* *Il Compilatore che ebbe a sedere col Conte Fresia nella qualità di Congiudice nel Tribunale di prima instanza d' Ivrea, ha avuto occasione di conoscere e di pregiare le doti esimie e peregrine, che lo hanno sempre predistinto, cioè un cuor largo e schietto, ed una probità senza pari.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

1.° Difese Criminali dell'*Avvocato Ignazio Magnani Bolognese lette nanti la Legazione e Congregazione di Bologna, con un sunto della causa ed esito della medesima.* Torino, 1830. Stamp. Chiara, vol. 1.

L'Autore di quest' opera è notissimo a tutta Italia, e le sue concioni soprattutto sono in gran pregio. Le difese del Magnani stampate nello stesso sesto di quelle del Marocco fanno seguito ad esse, e fanno la parte prima della biblioteca di un Criminalista. Il 2.° volume è già in torchio.

2.° Aritmetica ragionata del *Cavaliere D. Gaetano Trona, Signore di Clarafond, Cavaliere de' Ss. Maurizio e Lazzaro, e di Savoia, Colonnello ed Intendente generale d'Azienda in ritiro*, ecc. Torino, 1830. Stamp. Cassone, Marzorati e Vercellotti.

È questo un libro utile non solamente ai Curiali, ma ad ogni classe di persone, e massime a quelle addette al commercio. Molte opere di questo genere già uscirono fra noi, ma nessuna ve n' ha che possa a questa paragonarsi, cosicchè infinite già furono le richieste per essa fatte dall' estero.

Dizionario *piemontese, italiano, latino e francese* del *Prete Casimiro Zalli da Chieri.* Fascicolo 6.°, che compie il volume 1.° Carmagnola, 1830. Stamperia di Pietro Barbiè.

Di quest' opera abbiamo già in questo foglio fatto parola con elogio, e vuolsi quì avere per ripetuto quanto sopra essa fu detto, soprattutto intorno alla utilità, che dalla medesima può ridondarne ai Forensi.

Nuovo Vocabolario *piemontese-italiano* del *Sacerdote Michele Ponza da Cavour.* Fascicolo 1.° Torino, 1830. Stamperia Reale.

Anche di questo nuovo Vocabolario abbiamo parlato altra volta, allorquando ne abbiamo fatto pubblico il manifesto. Dal saggio, che il chiarissimo Autore ci dà in questo primo quadernetto, rileviamo aver esso compiutamente corrisposto all' espettazione dell' universale.

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

SUPPLIMENTO *al N.° 21 del* DIARIO FORENSE.

Torino, 17 *di novembre* 1830.

SENTENZE E MASSIME.

Atto d' investitura — Alienazione di beni enfiteotici — Enfiteusi ereditaria — Laudemio — Appellabilità.

Nell' enfiteusi ereditaria il laudemio è sempre dovuto quando la trasmissione del dominio de' beni si opera per atto tra vivi, ancorchè dessa sia a favore di uno dei successivi compresi nell' investitura, ed abbia avuto luogo sotto il regime del codice civile francese.

La compensa dal convenuto proposta non diminuisce la somma dall' Attore addimandata, riguardo all' appellabilità della causa.

I fratelli Spaghi chiamarono in giudicio avanti il Tribunale di Alessandria, il 5 maggio 1824, il signor Tartara possessore di fondi enfiteotici dal loro diretto dominio dipendenti, chiedendo condannarsi lo stesso, 1.° al pagamento dei canoni decorsi dal 1818, e decorrendi in ragione di L. 222. 6 antiche all' anno; 2.° al pagamento di L. 1500 di Milano per prezzo di piante atterrate sui fondi enfiteotici, contro il patto contenuto nell' investitura, instando inoltre mandarsi procedere alla ricognizione dei detti beni.

Oppose il Tartara la prescrizione del quinquennio per le due annualità del 1818, e 1819, offrì di pagare le altre sotto deduzione delle contribuzioni pagate dal 1818 in poi a tenore dell' investitura, ascendenti alla somma di L. 1149, negò di essere tenuto a rappresentare il prezzo delle piante atterrate, poichè una

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

parte soltanto di esse fosse stata tagliata nei fondi enfiteotici, ed offrì il valore del tronco di queste ultime secondo la consuetudine.

Seguita poi la ricognizione dei beni, ed essendosi in essa enunciato, che il Tartara avea acquistato una parte dei beni da altro investito, li fratelli Spaghi chiesero il pagamento del laudemio convenuto nell' investitura al dieci per cento del prezzo, quale laudemio secondo il calcolo dalli fratelli Spaghi fatto nel giudizio d' appellazione si fece ascendere a L. 865.

Disse il Tartara non essere tenuto al pagamento del laudemio per trovarsi egli compreso fra li chiamati nell' investitura.

Avendo successivamente il Tartara rilevato da alcuni titoli prodotti, che i Direttarii fatto aveano cessione del diretto dominio di alcune pezze che erano possedute da certo Traversi, e che da questo erano state ad esso Tartara vendute, propose doversi fare una riduzione del canone nella proporzione corrispondente alla quantità e bontà delle pezze che avevano cessato di essere enfiteotiche.

I fratelli Spaghi si opposero a questa riduzione, sostenendo che il quantitativo del canone rimanesse già fissato e da un instromento del 1805, ove fosse enunciato l' ammontare del canone a pagarsi, e dal pagamento che si fosse sempre d' allora in poi nell' indicato quantitativo eseguito.

Tali erano le conclusioni delle Parti, su cui emanò sentenza del R. Tribunale di Prefettura d' Alessandria 30 aprile 1829, colla quale considerando fra altro, che avendo il convenuto Tartara ammesso di avere pagati i tributi relativi ai beni in questione in conto dei canoni dallo stesso agli Attori dovuti, ed avendo anzi chiesto di buonificarli colli canoni medesimi, non

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

potrebbe più ragionevolmente invocare la prescrizione dalla R. legge comminata contro chi trascura per un intiero quinquennio l' esigenza del canone che gli è dovuto, e ciò massime che a termini anche dell' investitura tale pagamento dei tributi ritenere si dovesse quale parziale soddisfazione dello stesso canone;

Che tanto meno poi potrebbe il Tartara invocare la prescrizione, essendo egli addivenuto con iscrittura 9 maggio 1820 alla liquidazione di quanto dovea a titolo di canone agli Attori direttarii;

Che dagli atti stessi risulterebbe che dal Tartara si sarebbe sempre pagato a titolo di canone l' annua somma di L. 222. 6 antiche di Piemonte;

Che evocato in questo giudicio avrebbe nella prima sua comparizione dichiarato, a seconda della domanda degli Attori, che in seguito alle diverse permutazioni ed alienazioni di beni enfiteotici il canone per li beni in questione si era stabilito in L. 222. 6, e che quindi non poteva più muoversi dubbio essere questa la somma annuale del canone a pagarsi dal Convenuto;

Che quand' anche avesse quest' ultimo fatto constare che egli fosse uno dei compresi nella prima investitura, non avrebbe tuttavia potuto essere dispensato dal pagamento del laudemio per l' acquisto da lui fatto dei beni enfiteotici coll'instromento 21 giugno 1805, mentre trattandosi di enfiteusi ereditaria era sempre dovuto il laudemio, quando l'alienazione seguì per atto fra vivi, come viene disposto dalle RR. CC. al § 3, tit. del laudemio.

Reiette le maggiori instanze ed eccezioni delle Parti, si dichiarò, 1.° non ostare alla domanda degli Attori la prescrizione invocata, e tenuto in conseguenza il Tartara a pagare i canoni proposti nell' annua somma di L. 222, ss. 6 antiche, sotto deduzione dei carichi pagati pei beni enfiteotici, sì e come sarebbero stati

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

accertati; 2.° non essere tenuto il Tartara al pagamento delle L. 1500 pel valore delle piante, salva ragione agli Attori di prevalersi delle offerte in atti fatte; 3.° tenuto il Tartara a pagare il laudemio per i beni acquistati coll' instromento del 1805, sì e come sarebbe stato accertato e liquidato, e si pronunciò inoltre su altro incidente, di cui non è qui il caso di parlare.

Il Tartara interpose appello dalla detta sentenza nei capi 1.° e 3.°, e quello introdusse nanti il R. Senato di Torino, dicendo detta sentenza gravatoria sia per averlo dichiarato tenuto al pagamento del laudemio, da cui dovea venir dispensato per essere anche uno di quelli compresi nell' investitura primordiale, sia perchè il di lei tenore escludesse nel concreto la considerazione del Tribunale, che si dovesse cioè sempre pagare il laudemio anche quando intervenne alienazione.

Sostennero li Spaghi essere la sentenza per difetto di somma inappellabile, e fondarono tale opposizione sulla considerazione che vi fosse soltanto questione relativamente alle due annate di canoni del 1818 e 1819, ed in ordine al laudemio: ciò ritenuto, osservarono che questo non poteva ascendere che a L. 865, e che dalle due annate canoni dovendosi dedurre il rilevare delle contribuzioni in L. 200 in circa annue, non si potesse avere la somma di L. 1200 per rendere la causa per tal causa capace d' appello.

Il Tartara replicò, quanto all' appellabilità, che aggiungendo alle L. 865 del laudemio le due annate canoni, la somma eccedesse già le L. 1200; che avesse inoltre egli proposto una riduzione del canone che fu rigettata dalla sentenza, e che il valore di questa domanda, la quale avea un tratto successivo, dovesse pure essere preso in considerazione per l' appello.

In merito poi disse gravatoria l' appellata sentenza, posciachè a termini dell' investitura 3 aprile 1756 non

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

le corresse l' obbligo del pagamento del laudemio conforme si fosse sostenuto in primo giudicio: oppose che la considerazione del Regio Tribunale di Prefettura a tale riguardo emessa, fondata sul disposto delle RR. CC., si trovasse meno esatta, e senza applicazione al caso, dacchè il contratto contenuto nell' instrumento 21 giugno 1805, fosse seguito sotto il codice francese, ed in un tempo, in cui non erano più in vigore le dette RR. CC., in guisa che chiaro apparisse dovere non a queste, ma a quello ricorrere, a termini del quale mancassero li fratelli Spaghi di ragione nel proposto laudemio.

Osservò che la prescrizione circa li canoni del 1818 non avesse potuto venir interrotta da un assesto-conto seguito in marzo 1820, poichè esso si riferisse alli canoni decorsi anteriormente, e sino al 1817, nulla avendo di relazione colli canoni posteriormente decorsi, con avere chiesto ripararsi l' appellata sentenza, ed in di lei riparazione farsi luogo alle conclusioni da esso in primo giudicio prese.

Su tali rispettive instanze ed eccezioni, assegnatasi la causa a sentenza, si eccitò l' Ufficio del signor Avvocato Generale a spiegare il suo sentimento sulla eccepita inappellabilità della denunciata sentenza, ed egli in conclusioni 8 maggio 1830, sottoscritte Calvi, prese a dire, che non sapesse troppo comprendere l' Ufficio come si fosse potuto fare nella presente causa un' opposizione sulla di lei appellabilità.

Prescindere dall' esaminare, se per determinare il valore della causa si potesse o non prendere in considerazione anche la domanda delle L. 1500 pel valore delle piante, dacchè questa domanda derivasse dallo stesso titolo, per cui si fossero fatte le altre domande, e l' appellabilità si regolasse non dalle disposizioni della sentenza, ma dalle conclusioni prese negli atti.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Discorrendo soltanto degli altri capi di domanda fosse noto, che » quoties de quantitate ad iurisdictionem pertinente quaeritur, quantum petatur quaerendum est, non quantum debeatur (Leg. 19, § 1, ff. *de iurisdict.*) », fosse pure noto, che una compensa, che si proponga dal Convenuto contro la domanda dell' Attore, non può diminuire il valore della causa, potendosi dubitare soltanto se non l' accresca.

Ciò ritenuto, si osservasse, che il laudemio dai fratelli Spaghi richiesto sarebbe stato, secondo il loro calcolo, di L. 865 : i canoni per li due anni 1818, e 1819, ai quali il Tartara opponeva la prescrizione, ascendessero a L. 444 antiche; onde il valore della causa per questi soli capi eccedesse di già le L. 1200.

Fosse poi erroneo il dire, che dall' ammontare dei canoni pei due anni suddetti si dovessero dedurre per fare il calcolo dell' appellabilità le contribuzioni annue, imperciocchè sostenendo il Tartara, che tali canoni erano prescritti, il rimborso delle contribuzioni che egli chiedeva anche per questi due anni non potesse mai considerarsi come una deduzione, o compensa su di una somma che egli sosteneva non essere dovuta.

Oltre a questi due capi di contestazione, vi fosse poi quello della riduzione del canone domandata dal Tartara in proporzione dei fondi, pei quali i fratelli Spaghi avessero rinunciato al diretto dominio, non essendosi espressa alcuna somma, non potesse calcolarsi in modo preciso il valore di questo capo di contestazione; ma avendo la riduzione un tratto progressivo anche pei canoni decorrendi, e trattandosi appunto di un valore indefinito, rimanesse sempre più dimostrata l' appellabilità della causa.

Dietro quanto sopra, superfluo fosse l' esaminare la questione, se quando il convenuto ammette di dovere

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

una parte della somma addimandata, e contesta l'altra, non debba prendersi in considerazione per l'appellabilità anche la parte della somma, sulla quale non vi è contestazione.

Epperciò conchiuse potersi dal Reale Senato, reietta l'eccezione d'inappellabilità, pronunciare nel merito a termini di ragione.

Nell'interesse del sig. Tartara facevasi all'udienza del Magistrato osservare, senza parlare dell'appellabilità o non della causa, due essere le questioni, che si presentassero a decidersi:

La prima se fosse opponibile la prescrizione alli canoni dovuti per gli anni 1818 e 1819;

La seconda se sia dovuto il laudemio per i beni compresi nell'instrumento del 21 giugno 1805.

Per quanto spetta alla prima questione facile ne fosse la risoluzione attesochè a termini del §. 5, cap. 2, lib. 5, tit. 17 delle RR. CC. le annualità in discorso siano sempre prescritte nel quinquennio, se non vi fosse concorsa nel corso di esso un'interpellazione giudiciale, o non si trovassero ridotti in nuova obbligazione passata a favore di coloro, cui sono dovuti.

Nella fattispecie non vi fosse interpellanza giudiciale, e solo si opponesse un assesto-conto di quanto era dovuto per li canoni anteriormente all'11 novembre 1817, ed in questo nulla si riscontrasse, che riflettesse le annualità del 1818 e 1819. Il perchè mancare dicevasi sì l'uno che l'altro dei due modi con cui s'interrompe la prescrizione dalla legge riconosciuti.

Non potessse poi dirsi interrotta la prescrizione dalla compensa che il Tartara avrebbe instata, sia perchè non fosse sufficiente a far rivivere un debito estinto, sia perchè fatta si fosse tale instanza condizionalmente, nel caso cioè di esistenza del debito.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

E sebbene nell'instromento d'investitura si fosse stabilito, che quantunque non si richiedessero le annualità, non avrebbero tuttavia cessato di essere dovute, dovesse tutto al più valere tale patto tra Spaghi e l'autore dei venditori, ma non potesse mai farsi valere contro un terzo possessore ignaro del contenuto nell'instrumento d'investitura; massimamente che la legge relativa alla prescrizione fosse d'ordine pubblico, epperciò non soggetta a deroga dalla sola volontà di privati.

Sulla seconda questione dicevasi, che sebbene il diritto di laudemio si potesse *in recognitionem dominii*, e si potesse dall'accompratore percevere, tuttavia pel suo effetto a termini dell'art. 6 della legge 11 brumaio anno 7.° dovesse venire iscritto, ed eguale disposizione si contenesse all'art. 2118 del Codice francese, a termini di cui un diritto qualunque si conservasse mediante iscrizione però per anni 10, li quali dal 1805 si fossero compiti a tutto il 21 maggio 1814.

Si aggiungesse, che giusta l'avviso del Consiglio di Stato del primo marzo 1808 l'enfiteusi perpetua fosse considerata come una vera vendita, e per conseguenza la proprietà fosse passata libera all'acquisitore senza obbligo del laudemio, quale diritto all'epoca del contratto del 1805 non si trovasse in vigore; sicchè il terzo possessore col trascorso di 10 anni di possesso del fondo libero da ogni peso, avesse irrevocabilmente acquistata anche la libertà dell'utile dominio.

Tanto più poi questo dire si dovesse dacchè le parti nel contratto del 1805, sebbene avessero specificati li diritti e pesi rispettivi, non avessero fatta la menoma menzione di tale laudemio.

Invocavasi in proposito la decisione 23 febbraio 1824 della R.ª Camera dei Conti ref. D. Piacenza in causa del sig. Marchese di Barolo contro Benisson, Viale ed

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

altri, in cui quegli, si disse, pretendesse il laudemio dei beni enfiteotici venduti dopo il 21 maggio 1814, e prima ancora.

Le stesse ragioni, che determinarono il Magistrato suddetto in quella causa, concorrere nel concreto, dacchè al tempo del contratto non fosse dovuto il laudemio, di esso non si fosse fatta parola, e il fondo fosse stato al Tartara promesso per libero, e promessane la legittima difesa, e manutenzione in possesso: non avesse mai lo Spaghi nello spedire quitanza parlato del laudemio, per chiedere il quale atteso avesse anni 19, e fosse finalmente il prezzo del contratto corrispondente al vero valore dello stabile. Il detto laudemio perciò imponesse al terzo possessore in buona fede un onere di cui non avesse mai avuto pensiero, locchè fosse contrario all' equità.

Conchiudevasi quindi colle parole stesse della rapportata decisione che » Si a tertiis possessoribus praestandum fuisset actori laudemium, Praesbiter Grillone penes quem erant bona tempore lati edicti 21 maii 1814, et penes quem consequenter ipsorum natura fuerat immutata, cum ea utpote libera, vendidisset, hinc fiebat, ut duplex laudimium solvere coactus dimidia pretii pars amitteret, quod quam durum, et iniquum quis non videt? In huiusmodi verum adiunctis meminere Patres regulam iuris esse, quoties aequitas, aut dubitatio iuris moratur, iustis decretis rem esse temperandam; ideoque laudimio minime locum fieri consueverunt ».

Ma il Reale Senato di Torino con sentenza 1.° ottobre 1830 ref. D. Quaranta, reietta l' eccezione dagli Spaghi opposta, mandò eseguirsi la sentenza 30 aprile 1829; compensate però le spese.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Obbligo di collazione alla massa dividenda — Autorizzazione a prelevare dalla medesima — Dritto d' emolumento.

In un giudicio di divisione vertente tra le sorelle ed i fratelli Rolando, questi ultimi possessori de' beni ereditarii, il Senato dichiarò detti fratelli tenuti a conferir nella massa dividenda alcuni beni, autorizzati a prelevarne altri.

Cadea difficoltà su questi due punti rispetto all' esazione del dritto d' emolumento, perchè, quanto al primo, si diceva che la collazione alla massa non era che figurativa, che del resto anch' essi come coeredi avrebbero partecipato alla divisione, epperciò ricuperato parte de' beni conferiti.

Sul secondo punto si dicea, che i fratelli Rolando erano già possessori di que' beni per lo stesso titolo, per cui erano autorizzati a prelevarli dalla massa; che in conseguenza tale articolo conteneva una semplice liberazione.

Il ricorso rassegnato all' Eccell.ma R. Camera venne comunicato all'Ufficio del sig. Procuratore Gen.e di S. M., il quale in conclusioni sottoscritte Cibrario sostenne, che la collazione nella massa operava l' effetto d' una vera condanna; che la ricuperazione d' una parte non si facea per lo stesso titolo per cui si possedeva, perchè, a cagion d' esempio, il Prete Rolando era condannato a conferir nella massa i beni che possedeva a titolo di patrimonio ecclesiastico, di cui avrebbe poi ricuperata la sola nona parte a titolo ereditario; sul secondo punto l' Ufficio fu d' avviso, che il provvedimento Senatorio contenesse una semplice liberazione:

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

perciò conchiuse potersi dichiarare applicabile al primo capo il dritto proporzionale del 2 per 100; al secondo il dritto dell' 1 per 100.

Conforme a tali conclusioni fu il decreto del Supremo Magistrato Camerale del 21 d' agosto 1830.

Beneficio de' poveri — Decadenza dal medesimo.

Nella decisione del 4 di febbraio 1749 ref. D. Demorra, emanata nella causa Bosso contro Barac, il R. Senato di Piemonte pronunciò, che non si potea appellare al Magistrato Supremo dalla sentenza del Prefetto, che ha dichiarato alcuno decaduto dal beneficio de' poveri.

Nello stesso senso si è pure pronunciato nel 1784 e 1790 dal Senato medesimo nelle cause Garibaldi e Sona, Viarisio e Monteu.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Londra, 29 *ottobre* 1830. Un Medico molto in credito fra noi, il signor Saint-John Long era in uso di trattare coloro che erano affetti da mal di petto e di consunzione, fregando loro il dorso col mezzo di una spongia immersa in un liquore di una natura infiammatoria, il quale producendo un effetto più efficace degli ordinarii vescicatorii, operava una felice *rivulsione*. Molti ammalati, da quanto egli dice, guarirono perfettamente mediante questo suo metodo. Così però non avvenne a miss Caterina Cashin, fanciulla di 18 anni: dopo eseguite le accennate fregazioni, se le venne formando una piaga cancrenosa nel dorso, che le diede la morte. Il Dottore Long fu quindi tradotto per questo fatto dinanzi alla Corte d' Assisie di Old-Bassley. La discussione dell' affare durò due giorni: ma la sentenza profferita fu di piena assoluzione.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Parigi, 12 *novembre* 1830. Nella causa del signor Bruyères di Saint-Michel ed il Barone Rolland la nostra Corte Reale ha deciso il 9 di questo mese che il portinaio di una casa è considerato come il servitore di coloro che abitano essa casa, e che quindi l' intimazione di un atto fatta ad un inquilino della medesima in persona del portinaio, o della di lui moglie, è valida e sussistente.

Lione, 13 *novembre* 1830. Scrivono da Parigi, che il Tribunale di prima instanza di quella capitale ha testè deciso nella causa Héber, che il Tribunale civile è competente per nominare un gerente provvisorio ad una società commerciale. Ecco i motivi del giudicato: « Attesochè sebbene i Tribunali civili non possano in materia di società di commercio conoscere intorno alle difficoltà esistenti fra i socii, ad ogni modo nulla osta a che essi diano gli opportuni provvedimenti rispetto alle cautele provvisorie, che sono richieste priachè un Tribunale arbitrale sia costituito; che la nominazione di un gerente provvisorio è una misura urgente comandata dall' interesse di tutti i socii, ecc. ecc. ».

Torino, 17 *novembre* 1830. S. M. si è degnata di approvare con R. Patenti del 19 dello scorso ottobre il contratto stipulato dall' Azienda Economica dell' interno con Domenico Sgherlino il 15 di giugno p. p. per la costruzione di due dighe al torrente Malone.

— Con altre Patenti ha pure approvato un altro contratto stipulato il 21 di agosto ultimo dall' Uffizio dell' Intendenza Generale di Nizza con Domenico Donato per l' inghiaramento della strada Reale tra Scarena e Punta di Contes, e riparazioni lungo la medesima.

— S. M. si è anche degnata di nominare il giorno stesso ad Agrimensore Giovanni Zabadano, residente nel luogo di Monforte, Provincia d' Alba.

— Con lettere circolari della Generale Azienda di Finanze del 30 ottobre, e del 5 di novembre si è dichiarato, cioè colla prima, che le multe pronunciate per contravvenzioni ai bandi politici debbono riscuotersi dagli Agenti Demaniali, e colla seconda si è raccoman-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

data agli stessi Agenti del R.° Demanio l' attività nel riscuotere gli articoli di ogni specie rimanenti ad esigersi a tutto dicembre 1830.

— I catastrari debbono spedire a debito le carte concernenti i catastri, che le vengono richieste dagli Agenti demaniali (Circol. della R. Segreteria di Stato per gli affari dell' interno del 12 di luglio p. p. stampata nel num. 24 del 23 di ottobre ultimo della nota *Collez. Celerif.*).

— La R. Direzione del Manicomio di questa Metropoli, mentre rivolge ogni opera sua, onde rendere il nuovo e grandioso edifizio, lavoro egregio del Condirettore e Professore d' Architettura Talucchi, adatto alla speciale sua destinazione, ha divisato di preparare uno de' più importanti mezzi di cura degl' infelici da ricoverarsi in esso, coll' introdurre cioè un sistema di classificazione fra di loro secondo il vario genere di questa multiforme malattia, ed ha perciò dato l' incarico al Dottore Bertolini, medico primario di quel pio Stabilimento, di disporre le cose a quest' uopo. Egli ha tosto mandato attorno a' colleghi suoi una lettera del 6 del corrente novembre, nella quale chiede loro un circostanziato, ed istruttivo rapporto sui mentecatti ricoverandi nel R. Ospizio, con un' apposita tabella delle cause fisiche e morali delle mentali alienazioni. Il Dottore Bertolini, peritissimo qual egli è nell' arte medica, fa in quella sua lettera chiare e precise le domande, corredandole di sensati riflessi: » Si dovrà avere (ei dice fra le altre cose) la massima circospezione nel definire e giudicare le pazzie onde distinguere le reali da quelle, che possono venir imputate, o finte, per prevenire gravi inconvenienti, che da simil errore derivar potrebbero nel privare i primi dei loro diritti civili, e nel lasciare impuniti i secondi delle loro reità ». — Noi speriamo, che mercè delle cure indefesse dei zelantissimi Direttori di quest' Ospizio, e di chi vi soprantende, vedremo col tempo più frequenti e più pronte le guarigioni di questa terribile malattia, e per tal modo ritornati alla società uomini, che più non potevano farne parte.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

SOLENNE APERTURA
DELL' ANNO GIURIDICO
fatta il 16 *di novembre* 1830
Dagli Ecc.mi Supremi Magistrati del Senato e della R. Camera de' Conti.

Ieri mattina verso le ore nove l' Eccell.mo Real Senato si è raccolto in forma solenne, ed invocato, com' è di ragione, l' aiuto dell' eterna fonte della vera giustizia udendo la messa dello Spirito Santo, ha rinnovato a porte chiuse il solito giuramento. Trasferitosi poscia nella grand' Aula, ov' era già collocato il Tribunale di Prefettura, ed aperte le porte al Pubblico, il signor Senatore Piacenza, Avvocato Generale, ha detto una eloquentissima orazione sull' equità.

Il valente Oratore, dopo di avere opportunamente definito che cosa fosse quest' equità, ne venne a segnare i giusti limiti: » L' Uffizio principale di questa, ei disse, essendo di soccorrere al Giudice allorquando gli manca la scorta della legge positiva, ne nasce la conseguenza, che ogni qual volta il Legislatore ha parlato, e che i suoi oracoli non ammettono dubbietà, il Magistrato non deve ricorrere all' equità per mendicar pretesti di declinare dalla espressa disposizione della legge.

» Essendo questa una emanazione della ragione del Legislatore, ed una regola da esso stabilita pel buon regime della società, è dovere dei Magistrati di seguirla religiosamente ne' loro giudizii, e di applicarne sempre la lettera e lo spirito.

» Che se chi dee giudicare, abusando di quel prudente arbitrio che è inseparabile dall' esercizio del suo ministero, e seguendo nelle sue decisioni per norma la propria opinione assai più che la legge, sotto il pretesto di servire all' equità, declinasse con sottili interpretazioni dalla legge medesima, allora poco o nulla

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

più vi rimarrebbe di fermo e sicuro nell' esecuzione dei contratti, delle ultime volontà, e di quant' altro è dalle leggi civili retto e determinato, ed i diritti pubblici e privati sarebbero gravemente compromessi, rese le proprietà mal sicure ed incerte, scemerebbe la pubblica confidenza nelle leggi, all' autorità del legislatore sottentrerebbe quella delle private opinioni sempre varie e pericolose, e tutto diverrebbe ben presto nella civil società confusione e disordine ».

Le pessime conseguenze che deriverebbero dalla massima contraria furono tutte con rara felicità di pensieri e di modi indicate dal Ch.mo Oratore, il quale prima di finire non ha ommesso di rendere il debito omaggio di riconoscenza all' augusto nostro Sovrano, giusto mantenitor delle leggi, ed al Magistrato che con tanto zelo ne asseconda le intenzioni, e specialmente all' illustre Personaggio, che lo presiede, ed in cui l'altezza dell' ingegno è uguale alla dottrina ed alla prudenza. Gratissimo poi riuscì al Foro Piemontese l' udir in poche ma acconce parole le lodi di due distinti trapassati, ambedue pervenuti in alto grado di fama nella carriera dell' avvocazione, cioè d' Edoardo Tholozan Decurione di questa Città, e del Conte Giambatista Viotti, Riformatore e Censore della R. Università *.

Verso le quattro pomeridiane ha proceduto alla stessa augusta cerimonia l' Ecc.ma Real Camera de' Conti nella grand' Aula delle Udienze. Rinnovato il giuramento, ed ammesso quindi il Pubblico, il sig. Cavaliere Presidente Coller, Procuratore Generale di S. M., ha letto una robusta orazione, in cui, dopo aver rammentato i rari meriti del suo predecessore, con soda ed incalzante eloquenza ha dimostrato che un Giudice debbe sopra ogni cosa cercare di vincer se stesso, tenersi in guardia contro alle inclinazioni del cuore, resistere

* *Morto il 15 del corrente alle ore tre pomeridiane in età d' anni* 66.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

perfino al sentimento della commiserazione, sentimento sì dolce, e sì virtuoso in tutti gli altri luoghi fuorchè nel Santuario della Giustizia; confermò il dottissimo Oratore le sue dottrine con precetti ricavati dai Libri Santi; e dopo d'avere ampiamente svolto quel nobile argomento, lodò con acconce parole il paterno reggimento di S. M. e la giustizia che ne governa le operazioni, e finì col rendere l'onor dovuto alla dottrina, alle virtù, ed allo zelo de' venerandi Padri che siedono in quel Magistrato, e dell' illustre suo Capo. Questo discorso lasciò negli animi degli Uditori un vivo desiderio di veder fortificata e conservata lungamente a maggior gloria della Magistratura Piemontese, e a pubblico vantaggio la salute dell' egregio Oratore, il quale fu sentito con vero disgusto ricordarne l' affralimento.

Regio Tribunale di Prefettura.

Ebbe pure luogo ieri alle ore 3 pomeridiane la tornata del Tribunale di Prefettura di questa Capitale. Il discorso d' uso fu pronunciato dal sig. Conte Ripa di Meana primo Sostituito dell' Avvocato Fiscale, il quale ha trattato con nitida elocuzione della *Dottrina del Magistrato*. — Dimostrò egli, che senza dottrina non può il Magistrato rettamente amministrare la giustizia, e quindi discendendo ai particolari disse come necessaria sia la cognizione di fatto e di ragione di quel sistema che un illustre nostro Italiano chiamò alta giurisprudenza, e disse per ultimo come convenga accuratamente e minutamente conoscere il testo delle leggi innanzi che accada di procedere alla loro applicazione. Quest' argomento pienamente adattato alla circostanza è stato dall' abile Dicitore svolto in modo corrispondente alla pubblica aspettazione.

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Anno VIII — 2.° Semestre

N.° 22

Torino
22 novembre 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana, e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.

SENTENZE e MASSIME.

Ordinanza del Giudice — Gravame — Appellabilità — Sentenza del Prefetto — Nullità.

Un' ordinanza del Giudice, che manda provvisoriamente osservarsi il solito praticato, con che gli Attori si sottomettano per ogni maggior diritto dei convenuti, è riparabile in definitiva, epperciò non soggetta all' appello, ancorchè essi convenuti abbiano chiesto termine per deliberare, e contestato intanto la qualità dagli Attori loro attribuita, e non ancor giustificata.

La sentenza che dichiara lecito di servirsi del possesso *od* uso *di una pesta da riso quando erasi solo domandato dichiararsi tenuto il Convenuto ad imbianchire il riso dall' Attore, è nulla.*

Li Pietro Debernardi, Carlo Marzino, ed altri litisconsorti evocarono nel 1819 avanti il Giudice di Trino li Giuseppe Traversa, e Giuseppe Gaffodio di detta città, per farli dichiarare tenuti in qualità di affittavoli delle peste di Ramezzana, e Montarucco a far imbianchire il risone degli Attori, mediante il solo correspettivo del 4 per 100, fondando tale domanda sull' articolo sesto del loro contratto.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Chiesero li Convenuti in comunicazione la proposizione avversaria, onde potere deliberare, ed il Gaffodio specialmente contestò la qualità in lui asserta di affittavole: su quali domande ed eccezioni con ordinanza 9 ottobre 1819 quel sig. Giudice continuando la monizione pel giorno 16 dello stesso mese, mandò al Gaffodio di dare l' intervento in causa pel giorno fissato dal Montagnini affittavole della pesta, di cui si trattava, e quindi senza entrare nel merito della causa, considerando che restava realmente urgente di provvedere, affinchè venisse imbianchito il riso degli Attori, dichiarò tenuti provvisoriamente, e non altrimenti li Convenuti a continuare intanto ad imbianchire il riso degli Attori alle loro rispettive peste, mediante il solo correspettivo del 4 per 100, con che gli Attori si sottomettessero di pagare e corrispondere que' maggiori correspettivi, a cui in progresso di causa avrebbero potuto essere dichiarati tenuti sulle instanze delli Convenuti, sì, e come fu loro salvata ragione.

Da tale ordinanza con atto 16 successivo ottobre appellarono i Convenuti al signor Prefetto di Vercelli per gravame e nullità, ma gli appellati con lettere di citazione del 25 stesso mese prevennero l'appellazione.

Gli appellanti Traversa e Gaffodio sostennero l' allegato gravame, ed osservarono che non avendo gli Attori presentato il titolo, al quale appoggiavano essi la loro dimanda, il signor Giudice non poteva quella accogliere nemmeno col mezzo dell' ordinata sottomissione, ed inoltre non poteva egli denegare ad essi appellanti il termine chiesto per deliberare; che soprattutto per quanto rifletteva il Gaffodio, l' ordinanza appellata era sommamente precipitosa, e gravatoria, essendo egli stato indistintamente in quella compreso, mentre egli non vestisse che la qualità di sigurtà dell' affittavole Montagnini: conchiusero quindi, che dal signor Prefetto si dichiarasse bene appellato, e male giudicato coll' ordinanza del primo Giudice, e quella riparando, ritenuta la causa in merito, si ordinasse prima d' ogni cosa la presentazione dell' instromento d' affittamento avversariamente accennato, riservandosi ciò seguito di ulteriormente conchiudere e deliberare.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Risposero gli Appellati, che non avendo gli avversanti fatta alcuna contestazione, e tanto meno instato per la comunicazione del contratto, nessun gravame poteano perciò dedurre dall' ordinanza del signor Giudice; che per quanto riflettesse il Gaffodio, precisamente perchè egli fosse semplice sigurtà, non potesse per conseguenza soffrire da per se alcun pregiudicio da detta provvidenza.

Presentando quindi l' instromento del 18 gennaio 1819., e persistendo nelle instanze già fatte nanti il sig. primo Giudice, chiesero si confermasse l' appellata ordinanza, e si mandassero le Parti davanti il primo Giudice per l' esecuzione di essa, o quanto meno, ritenuta la causa, si pronunciasse nel merito conformemente a quanto si era in quella ordinato.

Gli Appellanti dopo di aver ripetute le loro eccezioni ed instanze intorno alla narrata ordinanza, impresero a dimostrare nel merito, che secondo la consuetudine locale per l' imbianchimento del risone era dovuto non solo il 4 per 100, ma eziandio l' olio e la legna da essi accennata, riservandosi in ogni caso di dare la prova di tale loro asserzione, ove il sig. Prefetto avesse ritenuta la causa nel merito.

Assegnatasi la causa a sentenza, su tale contestazione il 22 novembre 1819, venne la stessa profferta il 27 dello stesso mese, colla quale, premesso che il Giudice avesse precipitata la sua provvidenza, e dichiarando male con quella giudicato, si passò oltre a pronunciare esser lecito agli Appellati di usare senza ritardo del *possesso*, ossia *uso* della pesta in questione per l' imbianchimento del loro risone, mediante non solo il correspettivo del 4 per 100, ma anche di quell' altra maggior prestazione che sarebbe stata secondo la consuetudine accertata, e per l' effetto di tale liquidazione mandò agli Appellanti di fare gli analoghi incombenti.

Appellarono di bel nuovo li Traversa e Gaffodio dalla succitata sentenza con atto del 6 dicembre per motivi di nullità e gravame; ma avendo gli Appellati fatto instanza, affinchè quella non ostante appello si eseguisse, con altra successiva sentenza del 10 dicembre venne accolta tale instanza, colla condizione però che gli Appellati dovessero prestare cauzione di pagare

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

oltre il correspettivo convenuto tutto quanto si sarebbe fatto constare essere di più per consuetudine dovuto.

Anche da questa provvidenza interposero appello li Traversa e Gaffodio per gravame e nullità sotto l' 11 dello stesso dicembre.

Introdotto l' appello dalla prima sentenza del 27 novembre davanti il R. Senato con lettere citatorie del 4 gennaio 1820, osservarono gli Appellanti, a sostegno dell' allegato gravame e nullità, che dagli Avversanti non essendo stata stabilita nè la loro qualità di affittavoli, nè quella di sigurtà solidario nel Gaffodio, non potesse questi essere involto nella provvidenza del sig. Prefetto; che le produzioni avversanti non dassero alcun' azione alla parte contro di essi Appellanti per essere costretti all' imbianchimento del riso al solo correspettivo del 4 per 100; che inoltre il contratto invocato non attribuisse agli Appellati alcun uso o possesso sulle peste, di cui si trattasse; che la misura ordinata dal sig. Prefetto fosse sommamente lesiva dei diritti di tutti gli affittavoli, e che finalmente consistendo l' articolo appellatorio nel decidere se fosse gravatoria e nulla l' ordinanza del primo Giudice, avesse dovuto il sig. Prefetto limitarsi a quest' articolo, e non entrare a delibare il merito non stato sino allora discusso senza riparare la prima ordinanza, e senza dichiarare la ritenzione della causa.

Legittimatosi il giudicio da ambe le Parti, non omisero gli Appellanti nella magistrale comparizione di denunziare parimenti al Magistrato come nulla la sentenza del 10 dicembre, perchè pronunciata dal sig. Prefetto in tempo, in cui essendo già stato al Supremo Magistrato presentato il ricorso, non potesse più quello provvedere nella appellata causa.

Instarono pertanto, acciò la sentenza appellata si mandasse eseguire nella parte, in cui dichiarava doversi contribuire dagli Appellati per l' uso della pesta non solo il 4 per 100, ma eziandio ogni altra maggior prestazione, che fossesi provata per consuetudine dovuta, mentre su tale articolo non cadesse appello.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Quindi sull' incidente della nullità delle appellate ordinanza e sentenza, conchiusero sussistere essa tuttavia sia a fronte delle conclusioni dell' Ufficio precedute alla citazione, sia in confronto delle avversarie osservazioni, dalle quali non fosse l' opposta nullità combattuta.

Osservarono dal loro canto gli Appellati che fosse erronea l' asserzione avversaria, cioè che il Prefetto di Vercelli avesse deciso in merito il punto di questione, non essendo la di lui sentenza che una semplice misura provvisoria.

Assegnata la causa a sentenza sul punto della nullità delle succitate ordinanza e sentenza, si mandarono quindi con apposita ordinanza assumere eziandio le conclusioni dell' Ufficio del sig. Avvocato Generale, che emanarono il 30 novembre 1827, sottoscritte Massa-Saluzzo nella conformità, di cui infra.

Le questioni, che cadevano sotto l' ispezione dell' Uffizio fossero quelle della validità, o nullità dell' ordinanza del sig. primo Giudice del 9 ottobre, e delle sentenze del sig. Prefetto di Vercelli delli 27 novembre e 10 dicembre 1819.

Per quanto riguardasse l' ordinanza del sig. Giudice non sapesse l' Uffizio ravvisarvi nullità di sorta: con essa il sig. Giudice altro non avesse fatto, che dare una provvidenza sommaria e provvisoria senza entrare nel merito della causa, come si fosse nella stessa dichiarato, e senza pregiudicare in nulla il diritto dei litiganti. Nella stessa guisa, che venne pronunciata, potesse venir riparata dallo stesso signor Giudice, e come interlocutoria non arrecante alcun gravame in definitiva, non potesse per titolo di gravame essere appellabile a termini del § 7, tit. 26, lib. 3 delle RR. CC. L' eccezione contro di essa opposta fosse tratta dacchè non si fosse dagli Attori presentato il titolo; non potesse adunque ostare alla validità di quell' ordinanza appunto perchè in seguito a quella stessa provvidenza fosse liberissimo il campo a tutte le produzioni, e prove relative al punto controverso.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Ragionando poscia delle sentenze del sig. Prefetto di Vercelli, e cominciando da quella del 27 novembre 1819, due ragioni principali sembrassero, a parere dell' Ufficio, che ne avvolgessero la nullità: la prima fosse in ciò riposta, che non essendo appellabile l' ordinanza del primo Giudice per li motivi sovra addotti, non potesse il sig. Prefetto a fronte del citato § 7, tit. 26 quella riformare, ed esercitare giurisdizione in simil causa; e siccome appunto si trovasse ancora intatto il merito della stessa, per la discussione del quale erasi dal sig. primo Giudice fissata ulteriore monizione, non si potesse perciò pronunciare senza ledere la prevenzione della causa, e sottrarla al primo grado di giurisdizione.

L' altra ragione, che facesse ravvisare nulla la citata sentenza, si fosse la dissonanza tra la disposizione di essa, e la domanda delle Parti, poichè ivi si fosse pronunciato lecito agli Appellanti di usare del *possesso*, ossia *uso* delle peste in questione, mentre non constasse, che simile instanza di uso, o possesso fosse stata dagli Appellati fatta; di modo che il sig. Prefetto avesse fatto luogo ad un' azione reale, o di uso, o di possesso, laddove la domanda inoltrata non fosse che personale, cioè si dichiarassero gli Appellanti tenuti all' imbianchimento del riso al solo allegato correspettivo.

Queste osservazioni ricadessero eziandio sovra la sentenza del 10 dicembre successivo, colla quale si fosse mandato eseguire la precedente non ostante appello, poichè quantunque a viziare quest' ultima sentenza da per se bastar non potesse la ragione dell' introdotto appello presso il Reale Senato di Torino, non stato decretato se non molto dopo la suddetta ultima sentenza; ciò non ostante non sussistendo la sentenza del 27 novembre per li narrati motivi, dovesse di sua natura cadere eziandio quella del 10 successivo dicembre, colla quale si era ordinata l' esecuzione della prima.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Non soffermandosi quindi l' Ufficio più a lungo intorno a queste nullità, sia perchè sembrassero abbastanza palesi da quanto erasi accennato, sia perchè anche dagli Appellati non si fosse più gran fatto sovra tale proposito insistito, conchiuse potersi dal Supremo Magistrato, circoscritte come nulle le sentenze del sig. Prefetto di Vercelli succitate, e delle quali si trattava, pronunciare nel merito a termini di ragione, e giustizia.

Ed il Reale Senato in conformità di dette conclusioni con sentenza 16 gennaio 1830 ref. D. Andreis di Cimella, circoscritte le sentenze del sig. Prefetto di Vercelli del 27 novembre, e 10 dicembre 1819, passò a pronunciare in merito della causa, compensate le spese.

Venditore — Beni stabili — Delegazione al pagamento del loro prezzo — Patto di riscatto — Diritto d' emolumento.

Il patto di riscatto apposto a favore del venditore in un instrumento di delegazione al pagamento di parte del prezzo degli stabili venduti, rende la delegazione eventuale, epperciò non soggetto l' instrumento ad alcun diritto d' insinuazione per tale delegazione.

Sul ricorso sporto alla Regia Camera de' Conti dalla ragion di Negozio Ferrati e Comp.ª, e dal Tommaso Bertone emanarono le seguenti conclusioni dell' Uffizio del signor Procuratore Generale di S. M. sottoscritte Cristiani, del 23 ottobre 1830:

Visto col suddetto ricorso l' instrumento 3 febbraio 1829, sul quale cadeva la questione, di cui si trattava; in questo atto si dichiarò, che il Falcetti vendeva li beni in esso indicati coll' annuenza e consenso de' suoi creditori ipotecarii, e per essi del Ferrati uno dei principali fra di loro, il quale disse d' intervenire

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

nella sua qualità di principale della ragion di Negozio sotto la dita Ferrati e Cesano, e come specialmente incaricato dagli altri creditori di assistere al contratto per ogni effetto che di ragione.

Il venditore assegnò all' acquisitore di fare in di lui scarico sovra parte del prezzo varii pagamenti, ascendenti in complesso a L. 10650 alla ragion di Negozio Ferrati e Cesano; quest' assegnazione, e la circostanza, che all' atto intervennero le tre persone volute, perchè siavi delegazione, persuasero l' Amministrazione, che nella fattispecie si fosse stipulato una vera delegazione, perlocchè si è spiccata ingiunzione al pagamento in via di supplemento del diritto di delegazione non stato esatto all' epoca dell' insinuazione dell' atto.

A quest' ingiunzione si facesse appunto dalli Ricorrenti opposizione.

Disse l' Ufficio ritenere detta opposizione ben fondata, e senza soffermarsi alle considerazioni, sulle quali si appoggiassero li Ricorrenti, e che in difetto di altre sarebbero state meritevoli di riguardi, sembrasse che un patto nell' instrumento contenuto, ed al quale non avessero posto mente nè l' Amministrazione, nè li Supplicanti, fosse d' ostacolo all' esistenza della pretesa delegazione.

Si dovesse in fatti ritenere, essersi stipulata espressamente la facoltà al Falcetti di riscattare la cosa venduta fra anni quattro prossimi; ciò posto, quantunque si volesse sostenere, che il semplice intervento nell'atto delle tre persone necessarie a costituire una delegazione, e l' assegno del venditore all' acquisitore di pagare il creditore del primo presente all' atto fossero bastanti a rendere perfetta una delegazione; quantunque si volesse pretendere quindi, che tale intervento del creditore importasse necessariamente per di lui parte la liberazione del venditore delegato, non fosse men vero,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

che nel concreto, per lo stipulato patto di riscatto, la tacita ed implicita liberazione, che si volesse desumere dall' intervento del creditore all' atto, non fosse definitiva, ma si trovasse subordinata alla circostanza, che il venditore non usasse della facoltà riservatasi di riscattare la cosa venduta, e quindi fosse che la liberazione del primo debitore, se pur dire si potesse, che esisteva nella fattispecie, non fosse in ogni caso che eventuale.

Eppertanto a costituire una vera delegazione richiedendosi la liberazione effettiva, e definitiva del debitore delegante, ne seguitasse, che nel concreto non vi fosse vera delegazione.

Per quali considerazioni l' Ufficio fosse in senso, che non fosse il caso del chiesto supplemento di diritto.

Ed il Magistrato della Regia Camera de' Conti con declaratoria del 30 ottobre 1830 ref. D. Chionio-Nuvoli mandò eseguirsi le succitate conclusioni.

MATERIE DIVERSE.

Creditore — Debitore Regio Impiegato — Ordinanza di consenso — Sua esecuzione.

Un creditore che rapportò un' ordinanza di consenso, con cui il suo debitore Regio Impiegato gli fece facoltà di esigere una determinata somma mensile sullo stipendio a lui assegnato sino all' estinzione del suo avere, non può chiedere l' esecuzione di detta ordinanza senza prima denunciarlo al detto suo debitore, quando lascia trascorrere più di un anno senza promuoverne l' esecuzione.

Espose l' Israelita Garda alla Regia Camera de' Conti avere rapportato ordinanza 14 febbraio 1829, colla quale fosse fatto facoltativo ad esso di esigere L. 300,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

di cui andava creditore verso il sig. N. N. Regio Impiegato, sullo stipendio al suo debitore fissato nella suddetta sua qualità, e ciò in ragione di L. 50 cadun mese sino al finale pagamento.

Quindi dopo di avere accordate buonamente ulteriori more al suo debitore, il quale nulla più si fosse curato di pagargli per detto suo debito, chiese mandarsi eseguire la precitata ordinanza.

Il sig. Proc.re Gen.le di S. M. cui vennero il detto ricorso e carte comunicati, in sue conclusioni del 14 ottobre 1830 sottoscritte Cibrario, osservò, che siccome la data dell' ordinanza consensuale di cui si trattava, fosse piuttosto antica, e che avessero potuto nell'intervallo trascorso essere seguiti pagamenti a conto, l'Uffizio conchiuse potersi prima d' ogni cosa mandare al Ricorrente di far intimare la sua domanda col decreto che sarebbe emanato sul detto ricorso al debitore, affinchè avendo cause in contrario le adducesse al Magistrato per semplice memoriale nel termine di giorni otto, con diffidamento, che trascorso tal termine senza fondata opposizione si sarebbe proceduto ulteriormente per la soddisfazione del credito del Ricorrente.

Ed il Magistrato della R. Camera de' Conti in conformità di dette conclusioni con declaratoria del 16 ottobre 1830 ref. D. Melano mandò notificarsi al debitore il suddetto ricorso per l' effetto, di cui nelle conclusioni succitate.

Testatore — Testamento — Facoltà della revoca.

Si domanda se un testatore possa torre a sè stesso la facoltà di revocare il suo testamento con una disposizione posteriore.

Risp. La negativa non soffre il menomo dubbio, entrando nell' essenza dell' atto d' ultima volontà di

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

essere rivocabile. Ecco le precise parole della legge 22 ff. *de legat.* 3.° » *Nemo eam sibi potest legem dicere, ut a priore ei recedere non liceat* ».

Questa legge venne citata in una recente decisione di Toscana riferita in un foglio forense del 12 di novembre 1830, ove si riporta una specie, nella quale fu discussa la presente quistione.

Interdizione — Sentenze estere — Esecuzione provvisoria — Delibazione.

Nella causa Bini e Zambelli il R. Senato sedente in Genova con suo decreto di voto del 25 di aprile 1829 proferito a relazione del signor Senatore Demaurizi, in conformità di conclusioni dell' Uffizio del signor Avv.° Generale sottoscritte Persiani del 22 dello stesso mese si è sancita la massima seguente *: » Per quanto anche il decreto d' interdizione pronunciatosi da tribunale straniero non sia esecutorio nei Regii Stati senza l' opportuno giudizio di delibazione, tuttavia esso può essere considerato come un titolo faciente almeno una semi-piena prova del vizio della persona, a cui si riferisce, e dar luogo al rilascio d' un' inibizione a guisa di semplice misura conservatoria, in ispecie se particolari circostanze concorrano a far riconoscere la sussistenza di quel vizio ».

---

* *Questa massima è desunta dalla nota* Collezione Gervasoni *(fascic.° 6 del vol. 5 uscito il 10 di novembre 1830), pag. 242. Sull' istessa materia è pure opportuna a vedersi la* Collez. *medesima, vol. 2, serie 1.ª, pag. 432.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Proroga per appello — Avvocato — Procuratore.

Abbiamo già detto altre volte, che infinite sono le quistioni, che insorgono in materia di appellazione, e che le soluzioni relative date dai Tribunali molto giovano a chiarirle ed a minorarle: eccone una decisa dal R. Senato di Genova il 30 di giugno 1829 in causa Bruzzone-Bottaro contro Capponi ref. D. Rovereto: » La proroga per la introduzione dell' appello può chiedersi da un Avvocato o da un Procuratore qualunque: per essa non è necessario di far fede rimpetto all' appellato di procura all' uopo ».

NOTIZIE MISCELLANEE.

Agen, 12 *novembre* 1830. La Corte di Cassazione riformando una decisione della nostra Corte Reale ha deciso, che le ingiurie contenute in una lettera indiritta dalla moglie al marito suo, sono di natura tale a poter far luogo alla separazione *quoad thorum*. Questa decisione fu proferita il 9 di questo mese nella causa dei coniugi Montal; eccone i precisi termini: » Considérant que, suivant les circonstances, une lettre injurieuse écrite par une femme à son mari, peut donner lieu à la séparation de corps, et que l'appréciation de ces circonstances appartient aux juges du fond..... »

Parigi, 14 *novembre* 1830. Il marito non è tenuto al pagamento delle somme necessarie pel mantenimento della moglie allorquando questa non abita nella casa maritale. Così decise il nostro Tribunale di prima instanza nella causa dei consorti Walkier. L' Avvocato del marito diceva che madama Walkier amava molto i viaggi, e che da più di venti anni avea fuggito la monotonia del letto coniugale, ed osservava che non volendo essa abitare col marito a malgrado delle reiterate instanze ed ingiunzioni relative a termini della

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

legge, non poteva invocare i diritti, di cui all'art. 214 del Cod. Civ. Aggiugneva, che non dovesse dipendere dal capriccio di una moglie di caricare un povero marito d' inutili spese fatte in paese straniero, mentre egli impiegava il frutto de' suoi lavori nell' allevare i suoi figliuoli. Produsse frattanto tutte le quietanze datate d' Irlanda, di Scozia e d' Inghilterra, che giustificavano aver esso pagato esattamente la pensione, cui era tenuto. La domanda era di un albergatore d' Inghilterra diretta contro Walkier pel pagamento di L. 300 per somministrazioni di cibaria e d' alloggio. Il Tribunale rigettò tale domanda del creditore inglese, attesochè un marito non è tenuto a somministrare ciò che è necessario alla moglie sua, che per quanto questa abita il tetto comune.

— Un certo Frenet, inquisito d' aver derubato una pezza di 5 fr. dal borsellino di un tale, che stava osservando un così detto *giuocatore di bussolotti* nella corte delle Fontane, fu sorpreso dallo stesso derubato, mentre avea ancora nella mano la pezza medesima. Ad ogni modo protestava altamente d' essere innocente, e negava il fatto. Scrisse in seguito al signor Procuratore del Re una lettera dettata in uno stile assai singolare per un merciaiuolo: essa conteneva, fra le altre cose, quanto segue: « La loi dit: *solis occasus suprema tempestas esto:* que le coucher du soleil soit la dernière tempête de l'homme. Que votre bonté daigne aussi dire pour moi: que ce malheur soit le dernier de ma vie. Il y a sept semaines que j'ai été conduit à la force. J'ignore le jour que doit finir ma capture ». — L' erudizione di Frenet e le sue negative non hanno potuto prevalere sull' evidenza dei fatti. Tuttavia il Tribunale correzionale, usando indulgenza, con sua sentenza del 10 del corrente novembre ha solamente condannato l' inquisito ad un mese di carcere.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Genova, 16 *novembre* 1830. Il nostro foglio commerciale quotidiano che vien fuori colle stampe di Michele De Carli sotto il titolo di *Diario di Genova*, è accolto con favore dai commercianti anche esteri, e dai forensi, trovandosi pure in esso decisi alcuni punti di giurisprudenza relativi al commercio. Fra le ultime decisioni nel medesimo riportate v' ha la seguente, ch' è posta nel num. 153 del 9 di novembre 1830; eccone i precisi termini: » I testimonii stati presenti ad un' apoca cambiaria non si ammettono a deporre contro il contesto dell' apoca medesima, e qualora attestino di aver veduto contare il danaro, e di poi depongano diversamente, non meritano, come mendaci, veruna fede: *Testes sic deponentes mendaces sunt, et propriam turpitudinem detegunt, proptereaque nullam fidem eorum dicta merentur. Pluries hoc pacto decisum a Tribunalibus, ne Curiis supremis.* Così pronunciò la Ruota di Pisa in causa Guidi e Bertagna, e così pure pronunciarono altri Tribunali Toscani nel 1829 nelle cause Andruetti e Cellino, Galuppi e Verri, Torri e Bonicozzi ».

Torino, 22 *novembre* 1830. S. M. con R. Patenti del 26 di ottobre p. p. ha conceduto alla Comunità di Arborio nella provincia di Vercelli la facoltà di aprire due annue fiere, la prima il lunedì successivo alla quarta domenica di giugno, e la seconda il lunedì successivo alla solennità di *Maria SS.ma del Rosario*, ed un mercato settimanale il giorno di mercoledì, mediante l'osservanza delle leggi e condizioni ivi accennate.

— Con altre Regie Patenti del 19 dello stesso mese S. M. ha approvato il contratto stipulato il 18 di agosto ultimo dall' ufficio della Vice-Intendenza di Tortona con Spirito Rossi per la novennale manutenzione della strada Reale di Piacenza dal limite con Alessandria e Tortona.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— Con altra Sovrana provvisione S. M. ha autorizzato Leopoldo Castelli a ricevere ed autenticare, sebbene non Notaio, gli atti dipendenti dall' ufficio di Sostituito Segretario di Giudicatura di Mandamento, esclusi però quelli sottoposti alla formalità dell' insinuazione.

— S. M. con R. Patenti del 6 del corrente novembre ha fatto le seguenti nominazioni nei Tribunali di Prefettura dipendenti dalla giurisdizione del Senato di Savoia, cioè ha nominato l' Avv. Gerolamo Pelloux a Prefetto del Tribunale di Moûtiers; il Conte Giuseppe Pacoret di S. Bon a Prefetto di quello di Thonon; l' Avv. Francesco Coche ad Assessore nel Tribunale di Moûtiers; l' Avv. Luigi Emin a Sost. Avvocato Fiscale presso quello di S. Giovanni di Moriana.

— Con altre R. Patenti dello stesso giorno S. M. si è degnata di nominare a Sostituiti effettivi dell' Avv.° de' Poveri presso il Senato di Savoia il Cav.re Avvocato Boncompagni, e l' Avvocato Pietro Dullin.

— S. M. ha pure conferito con R. provvisioni di pari data il titolo ed il grado di Prefetto ai seguenti Avvocati Fiscali: all' Avv.° Marco Nicoud Avv.° Fiscale a Ciamberì, all' Avv.° G. Francesco Fresia, Avvocato Fiscale a S. Giuliano; all' Avv. Augusto De Juge, Avvocato Fiscale a Conflans, ed all' Avv.° G. B. Nicollet, Avvocato Fiscale a Thonon.

— Con R. Biglietto del giorno medesimo S. M. ha ordinato, che le Classi del R. Senato di Piemonte per l' anno giuridico 1830-31 siano composte nel modo seguente, cioè: *Classi Civili* — 1.ª Classe = S. E. il sig. Cav. G. C. Montiglio Primo Presidente. *Senatori*, Presidente Cavaliere Roberi; Fontana; Vassallo Passerin d'Entrèves; Conte Quigini-Puliga; Leardi; Costa; Conte Sclopis — 2.ª Classe = Presidente, Cav. G. C. Nuytz. *Senatori*, Presidente Jano; Quaranta; Fiorotti; Conte Mocchia; Caval.e Celebrini; Caval.e Bolla — 3.ª Classe Civile temporaria = Presidente, Cav.e Vergnasco. *Senatori*, Conte Pullini di S.t' Antonino; Soleri, Consigliere

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

di Stato; Conte Andreis di Cimella, *idem*; Vacha; Viglietti; Conte Righini di S.t' Albino, Riferendario. = *Classe Criminale divisa in due Sezioni* — Prima Sezione = Presidente Cavaliere G. C. Borio. *Senatori*, Presidente Cav. Peyretti di Condove; Fontana; Roggieri; Conte Nuvoli; Bichi — Seconda Sezione = *Senatori*, Presidente Cav. Moreni; Presidente Cav. Nazari; Mayneri; Belmondo; Persico; Schiary.

— Con lettera di Voghera del 17 di questo mese siamo invitati a far sentire col mezzo del nostro giornale, che la Curia Vogherese, e l'intiera Provincia dividono il profondo dolore, nel quale la morte del Senatore Prefetto Conte Giulio Fresia di Castino ha lasciato la Curia e la Provincia Cuneese (Ved. *Diario* corr. vol., pag. 320 e 335).

Nuova Decisione.

Stabilimento Ortopedico * — *Medico proprietario del medesimo — Tribunale di commercio — Competenza.*

Il Tribunale di commercio di Parigi ha deciso il 12 di novembre 1830, che un Medico proprietario di uno stabilimento ortopedico era sottoposto alla giurisdizione commerciale rispetto alle obbligazioni per esso contratte per le somministrazioni alimentarie, o farmaceutiche de' suoi ammalati.

---

* *La parola* Ortopedia *deriva dal greco, cioè da* arthos, *retto, e da* pais, *fanciullo: ed è l'arte di correggere e prevenire ne' fanciulli i vizi della corporatura.*

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Anno VIII — 2.° Semestre

N.° 23 — Torino 29 novembre 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana, e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.

SENTENZE E MASSIME.

Appaltatori — Subappaltatori — Cessionarii loro — Questioni — Competenza.

Le questioni relative alle composizioni pecuniarie insorte tra gli appaltatori, subappaltatori, loro cessionarii, e rispettivi sigurtà non sono di cognizione del Magistrato della R. Camera de' Conti, ma di cognizione ordinaria.

Con instrumento rogato Montemerlo, Francesco Maria Fossati rilevò dal Medico Pedrotta, mediante l' annua somma di L. 26,200 l' esercizio di carne, e foglietta sopra la Città, e Provincia di Tortona durante gli anni 1821-22-23: con iscrittura privata 8 aprile 1821 lo stesso Fossati cedette la suddetta accensa al Domenico Cuniolo, il quale sotto la fideiussione solidaria di Bartolommeo Giani, e Francesco Gallarati promise fra le altre cose di pagare in suo scarico la predetta somma al Medico Pedrotta, e di dargli inoltre ogni mese in un coi conti la metà dei diritti da perceversi sopra le bestie da macellarsi per la distribuzione della carne alle truppe di passaggio, o stazionate nella Città di Tortona, incaricandosi egli stesso della percezione.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Venendo il Fossati in gennaio 1822 dal Pedrotta molestato in ordine al suddetto pagamento, si vide costretto di evocare il Cuniolo assieme agli altri fideiussori davanti il sig. Conservatore Generale delle R.e Gabelle per ottenerli condannati in suo rilievo a quanto risultasse, essere dovuto al Pedrotta: in questo giudicio instò pure il Fossati il rimborso di L. 447. 55 da esso pagate al Medico Pedrotta in iscarico del Cuniolo, come altresì il conto, ed il pagamento della sua metà dei diritti sulle carni macellatesi per uso delle truppe Austriache.

Nell' ammettere il Cuniolo, che tali diritti rilevavano a L. 2136, oppose di essere tenuto al pagamento di simile somma per giusta metà al Fossati pel motivo, che esso Cuniolo avesse nemmeno potuto conseguire l' importare di tali diritti dal Paolo Fossati fratello dell' Attore, il quale fu incaricato del suddetto macellamento, e che si rese assente ed insolvibile.

Instò il Francesco Maria Fossati per la condanna del Cuniolo nella metà della somma da lui come sovra ammessa, osservando doversi imputare alla sua negligenza il non seguito incasso dei diritti precitati.

Avvenuta in questo frattempo la soppressione dell' Uffizio del sig. Conservatore Generale delle R. Gabelle in forza del nuovo ordine giudiziario, il Fossati Attore si provvide nanti il Tribunale di Prefettura di Tortona, ed ivi, onde provare, che dal Cuniolo erasi ad uso delle truppe Austriache macellata una quantità di carne maggiore di quella da esso come sovra dichiarata, dedusse a notorio, che veniva a ciascun soldato distribuita la giornaliera razione di oncie nove di carne.

Assegnatasi la causa a sentenza, quel Tribunale pronunciò sotto il 10 dicembre 1826 la condanna dei Convenuti al pagamento delle due proposte somme, mandando nel resto, e prima ed avanti ogni cosa, assumersi sommarie informazioni sul notorio dal Fossati dedotto.

Portatasi poscia la causa in via d' appello per parte delli Convenuti introdotto, a cagione delle proferte condanne, avanti il Reale Senato di Torino, dopo di alcune rispettive instanze ed eccezioni, e segnatamente

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

dopo che il Fossati fatto avea osservare, che li Convenuti appellato avendo da un sol capo, cioè per le patite condanne, e non da quello riguardante l'appuramento degli incumbenti, ed opposto perciò di deserzione d'appello per l'instanza dell'ammessione del notorio, venne la causa assegnata a sentenza, e comunicati in appresso gli atti all'Uffizio del sig. Avvocato Generale per le sue conclusioni sul punto della competenza del Magistrato suddetto in giudicare di tale questione,

Emanarono quelle sotto il 29 aprile 1829 sottoscritte Massa-Saluzzo, in cui leggesi che, onde le cause insorte in dipendenza di appalti di accense siano di privativa cognizione della Camera de' Conti, non basta, che abbiano quelle tratto ai diritti gabellarii, ma richiedesi, che o vi siano le R.e Gabelle interessate, oppure si discutano fra gli appaltatori, e li particolari stessi obbligati al Dazio dalla R. Legge (art. 16 delle R. Patenti 17 febbraio 1819);

Siccome apparisse dal sovra tenorizzato fatto, le R. Gabelle non avessero il benchè menomo interesse nella causa, di cui si agiva; poichè riguardando essa unicamente le composizioni pecuniarie fra il subappaltatore Fossati, e suo cessionario Cuniolo, e relativi fideiussori, qualunque esito si avesse, nessun danno, o vantaggio fosse mai per derivare ad esse;

Nemmeno detta causa si agitasse fra gli appaltatori, e particolari, in quale caso giusta l'art. 16 delle citate R. Patenti la condizione d'una delle Parti litiganti basta per se sola ad attribuire la cognizione privativa della causa alla Regia Camera, ma ben al contrario la causa non vertisse che fra li sublocatori, tra loro e loro sigurtà;

Nè si dovesse opporre, che se conosce la Camera delle cause vertenti tra gli appaltatori e particolari, con maggior ragione possa conoscere di quelle vertenti fra gli appaltatori e sigurtà soltanto, come quelli che per la natura del loro contratto paiano avere un più speciale rapporto colle Regie Gabelle; poichè le cause degli appaltatori coi particolari avendo ordinariamente tratto all'incasso dei Dazii, che conviene al Governo

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

di agevolare, ed agli abusi, che la cupidità del guadagno tenta d' introdurre nella percezione dei diritti gabellarii, l' interesse delle Regie Aziende volesse, che queste, e non quelle fossero alla cognizione della R. Camera de' Conti attribuite;

Se dubbio alcuno vi fosse ancora a questo riguardo, dovesse assolutamente cessare a fronte della sentenza del Supremo Magistrato del 7 giugno 1823 emanata nella causa Borelli contro Monsante, confermativa delle conclusioni dell' Uffizio del 9 precedente maggio;

Forza fosse dunque conchiudere essere la presente causa di cognizione ordinaria, epperciò competente il Supremo Magistrato;

Ciò posto, rimanesse necessario esaminare l' eccezione d' inappellabilità in atti opposta relativamente all' ammessione del suddetto notorio;

L' appello dalla sentenza, della quale si trattasse, fosse stato interposto, ed introdotto generalmente, senza specificazione di alcun capo, e per conseguenza giusta le massime adottate non potesse dirsi passato in cosa giudicata alcun capo di quella, mentre l' appello tutti complessivamente li comprendesse; sia pertanto che si riguardasse alle due somme portate dalla condanna del 1.° capo, sia che si riguardasse il notorio, sul quale si erano mandate assumere informazioni sommarie coll' ultimo capo, sembrasse non cader dubbio sull' appellabilità della causa tanto per la somma, quant' anche per le conseguenze, che la prova del notorio potesse irremediabilmente contro l' appellante produrre.

Per questi motivi conchiuse l' Ufficio potersi dal Magistrato, ritenuta la causa, e reietta l' eccezione di inappellabilità, pronunciare nel merito a termini di ragione, e giustizia.

Ed il Reale Senato di Piemonte con sentenza 10 settembre 1830 refer. D. Sclopis, ritenuta la causa, mandò riformarsi la deduzione del contenuto nel notorio di cui era caso, con avere poi anche provvisto nel merito; compensate le spese.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Beneficio — Beneficiato — Aumenti, e miglioramenti dei fondi a quello annessi — Proprietà loro — Legato.

Gli aumenti, e miglioramenti fatti da un beneficiato attorno alli fondi e case annesse al beneficio stesso cadono in proprietà del beneficio, e non può quegli di sua spontanea volontà disporne a favore di terze persone.

Nel tempo, in cui il Cardinale Carlo Amedeo delle Lancie possedeva l'Abazia di S. Benigno volendo provvedere all'educazione degli Ecclesiastici di detta Abazia allora *nullius Diocesis*, aprì un Seminario, per cui si servì di una parte del palazzo abaziale, da lui in notabil parte restaurato, e rifabbricato.

Quindi con suo testamento del 4 novembre 1782 ad oggetto di provvedere esso Seminario dei fondi e rendita necessarii per la stabile sua manutenzione, il prelodato Cardinale delle Lancie lo instituì suo erede universale colla obbligazione che gli piacque di imporgli, e nel caso poi col tratto di tempo, e per qualunque causa, od evento avesse cessato esso Seminario di sussistere, gli sostituì il Seminario di Casale.

Legò poi all'Abazia di S. Benigno e per essa ai successori di esso testatore in detta Abazia tutti gli acquisti ed aggregazioni di terreno di qualsivoglia sorta, aumenti di fabbriche, e nuove fabbriche unite al palazzo abaziale, e cascine dell'Abazia aggregate, colla dichiarazione però che le fabbriche, le quali servivano ed erano allora destinate ad uso del Seminario, con i loro siti, membri e pertinenze, dovessero spettare in perpetuo al Seminario medesimo.

Soppresso nel corso delle passate vicende il Seminario di S. Benigno, li beni ad esso riuniti passarono successivamente a diverse corporazioni, e finalmente al Seminario d'Ivrea dietro apposita Bolla Pontificia del 1817, colla quale si ristabilì la già soppressa Abazia di San Benigno, ma non il Seminario.

Nel prendere possesso dei succitati beni pretese l'Amministrazione del Seminario d'Ivrea di occupare eziandio

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

quella parte del palazzo abaziale di S. Benigno, che inserviva al Seminario ivi stabilito

Vi si oppose S. E. il Cardinale La Marmora investito allora dell' Abazia, con dire, che il già Seminario di S. Benigno altro diritto su detta fabbrica non avesse, che del semplice uso, e la proprietà spettasse all'Abazia, massimamente per le seguenti considerazioni, cioè:

1.° Perchè tutti i siti, e fabbriche suddette formassero una parte del palazzo abaziale, epperciò un fondo, ed un fabbricato spettante all' Abazia di sua natura inalienabile, nè mai stato negli scorsi politici avvenimenti alienato;

2.° Perchè nel legato dal fu Cardinale delle Lancie fatto all'Abazia si comprendesse anche il locale, in cui era stabilito il Seminario;

3.° Perchè non avesse potuto il piissimo testatore altrimenti disporre a motivo, che detto locale inserviente al già Seminario di S. Benigno, eretto sul luogo, ed in gran parte coi materiali dell'antico palazzo abaziale, avesse dovuto, secondo le note massime, cadere all' Abazia;

4.° Infine perchè dal tenore della stessa testamentaria disposizione apparisse, che il Cardinale delle Lancie non ebbe in animo di attribuire al Seminario la proprietà, ma il semplice uso temporario, e non un lascito in perpetuo.

Dietro apposite R. Patenti da S. E. il Cardinale della Marmora rapportate, portatasi la causa nanti speciale Delegazione, il Seminario d' Ivrea disse, che ritenuto trovarsi esso solamente in possesso di quanto inserviva già al Seminario di S. Benigno, ed essere stato tutto quanto sopra per Pontificia disposizione nel 1817 emanata assegnato al Seminario d'Ivrea, rimanesse evidente mancare l' Attore di ragione, e d'azione nella sua dimanda, ed osservando non sussistere il dire, che il lascito del predetto Cardinale delle Lancie fatto fosse soltanto temporario, chiese assolversi dalle domande dell' Attore.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

S. E. il Cardinale della Marmora, colla scorta di antiche figure, e con una perizia del sig. Cav.e Mosca, stabilì che il fabbricato in questione era di antichissima costruzione, e che faceva parte del palazzo abaziale, dal che disse seguirne che il Cardinale delle Lancie coll'adattare e destinare all'uso del Seminario di S. Benigno una porzione di detto palazzo, non potè privare l'Abazia della proprietà di quella; e che li riadattamenti, miglioramenti ed aggiunte dal testatore fattesi eseguire, come operate in suolo alieno, siano cadute in proprietà dell'Abazia stessa.

Non avere nemmeno potuto venir l'Abazia obbligata ad abbandonare la proprietà di detta porzione di casa mediante il legato fattole dei miglioramenti, ed aumenti eseguiti attorno al restante del palazzo, poichè essendosi anche questi operati in suolo abbaziale dal beneficiato per legge obbligato a migliorare la condizione del beneficio, e presumendosi fatti coi proventi e redditi della Mensa, dovessero appartenere al beneficio stesso, indipendentemente alla citata disposizione testamentaria.

Dal Seminario d'Ivrea si sostenne non potersi aver riguardo alle conseguenze che aveva l'Attore inteso di dedurre dalle sopraccitate circostanze di fatto; e disse esser d'altra parte notorio che tutto il fabbricato dell'attuale Abazia fosse di recente costruzione operatasi per parte del fu Cardinale delle Lancie con grandiosi suoi fondi tanto in essa costruzione, quanto in aumento e miglioramento dello stesso locale impiegati, cosicchè l'Abazia attuale trovandosi al possesso di tali aumenti e fabbriche, in dipendenza di testamentaria disposizione del detto fu Cardinale, sembrasse singolare che volesse credersi fondata a ritenere le liberalità che risultano alla stessa Abazia fatte, ed a contestare d'altra parte quelle disposizioni che riguardano ora il Seminario d'Ivrea.

Produsse ancora in prova di quanto sopra varii instrumenti d'acquisti fattisi dal signor Cardinale delle Lancie a beneficio dell'Abazia, e di quali acquisti questa si trovasse al possesso; e sostenne non potersi deferire alle supposizioni dell'Attore tendenti ad insi-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

nuare che la disposizione invocata dal Seminario sia viziosa ed inefficace.

Soggiunse che dagli stessi titoli, a cui si appoggiava la Parte, risultava dei notabilissimi aumenti fatti da S. Em. il fu Cardinale delle Lancie, stati da esso all' Abazia legati; quali risultanze venissero sempre più in appoggio alle fondate eccezioni in diritto fatte alla domanda dell' Attore.

Offrì poi abbondantemente visione del progetto di amichevole componimento fattosi da S. Em. il Cardinale Morozzo Vescovo di Novara, al cui giudicio si fossero nel 1827 rimessi, col quale erasi proposto che mediante un canone perpetuo di L. 300 da pagarsi dall' Abazia al Seminario, da cominciare al 1.° gennaio 1828, tutto quanto il fabbricato cogli annessi e connessi, eccettuata solo la parte concessa al Parroco per anteriore transazione, venisse conseguato al Cardinale La Marmora, a qual progetto fosse il Seminario disposto di adattarsi.

Sulla persistenza del sig. Attore nelle fatte sue instanze, e conclusioni assegnossi la causa a sentenza, e portatasi quella a relazione della R.ª Delegazione nell' interesse del sig. Cardinale La Marmora adducevasi ancora, che, stabilito, come erasi in atti, che il suolo su cui s' innalza il fabbricato, che inserviva al Seminario di S. Benigno, è di antica proprietà dell' Abazia, fosse principio di Canonica Giurisprudenza, che il provvisto di un beneficio non può disporne senza le dovute formalità » Decret. Greg. IX, can. 1, de his, quae fiunt » a praelat. tit. de rebus Eccles. alien. et non alien. » L. 14, cod. de Sacros. Eccles. nov. 7 e 120 ».

Nè l' avere il testatore migliorato il palazzo Abaziale, e legati tali miglioramenti all' Abazia stessa potesse dar a quegli diritto d' imporre alla legataria il peso di cedere al Seminario la proprietà delle fabbriche dell' Abazia dal primo occupate, sia perchè il beneficiato fosse obbligato a migliorare gli stabili del beneficio, dietro qual obbligo li miglioramenti si presumono fatti coi frutti delli beni al beneficio annessi, sia perchè all' erede del beneficiato non appartiene per questo titolo alcun diritto di detrazione (L. 9, ff. locati, § 1,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

vers. *Idem quaerit.* = Deluca tom. 12, disc. 86, n. 2, 5, et disc. 82); sia in fine perchè le fabbriche erette scientemente in suolo altrui cadono in proprietà del padrone del suolo, locchè dovesse tanto più aver luogo in questo caso, in cui risultasse dalle fatte produzioni, che gran parte dei materiali impiegati dal Cardinale delle Lancie apparteneva all' Abazia (§ 30 inst. *de rer. divisione.* L. 7 ff. *de adquir. rer. dom.* § 12. — L. 28 eod. L. 39 ff. *de rei vindicat.* L. 2 cod. eod. tit.).

La Bolla Pontificia del 1817 conteneva, dicevasi, la reintegrazione dell' Abazia di S. Benigno in tutti li beni, proprietà, ragioni, e redditi ancor esistenti, che in qualunque modo ad essa avessero spettato prima della di lei soppressione; fra quali beni quelli pure vi fossero, di cui è questione; ed essersi al Seminario d' Ivrea attribuiti = quaelibet bona, redditus, et proventus = già spettanti al Seminario di S. Benigno.

Ora in questi redditi, non si avesse a comprendere l' uso della porzione di fabbrica in discorso, dacchè colla soppressione del detto Seminario, la quale equivalesse alla morte civile, avesse cessato il detto uso (§ 3 inst. *de usufructu.* — L. 21 ff. quib. mod. ususfr. vel usus amittatur); nè si potesse presumere avere il Santo Padre voluto colla succitata Bolla cangiare destinazione alli fabbricati al prefato uso destinati; essendosi ivi parlato dei redditi, e frutti del Seminario, in cui non potesse al certo comprendersi la semplice servitù dell' uso, servitù d' altronde divenuta inutile dal momento, che il Seminario di S. Benigno cessò di esistere, e che il convenuto non sarebbe in grado di servirsene egli stesso, e nel modo destinato (L. 8 in pr. et 11 ff. *de usu, et habit.* = § 1 inst. in fine eod. tit.).

E la Regia Delegazione nominata colle sullodate R.e Patenti con sua sentenza del 30 agosto 1830 ref. D. Cavaliere e Presidente Roberi segnata Montiglio P. P., e Calvi P. P., mandò reintegrarsi l' Abazia di S. Benigno in persona di Sua Eminenza il Cardinale della Marmora nel possesso del fabbricato, giardino, e siti già inservienti ad uso del Seminario di detta Abazia all' epoca del decesso del Cardinale delle Lancie coi frutti dalla giudiciale domanda; compensate le spese.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Tabacco d'illegittima provenienza — Deposito del medesimo presso terza persona a mal fine — Denuncia relativa.

L' Eccell.ma R.a Camera de' Conti ha pronunciato il 22 di giugno 1830 la seguente testuale sentenza nella causa del Fisco delle R.e Gabelle contro Gio. Battista Miglietti, del fu Giacomo, nativo di Viù, abitante nella presente Città, d'anni cinquantuno, parrucchiere, possedente beni per lire settecento e più, ditenuto dal 12 febbraio ultimo scorso, inquisito « D' avere verso le ore 7 pomeridiane del 4 di novembre dello scorso anno 1829 per spirito di vendetta, e per accrescere l' avviamento, che avea perduto alla di lui bottega da parrucchiere, fatto depositare nella bottega posta lungo la contrada del Palazzo di questa Città, esercita dalli parrucchieri Giuseppe Vincio, e Gioanni Steffanino già di lui garzoni, una cassetta contenente una boetta di tabacco rapato, e dodici piccoli pachi di tabacco da fumare d'illegittima provenienza, del peso in totale di libbre due, oncie quattro circa, con avere quindi nella stessa sera, e nel successivo mattino falsamente e calunniosamente denunciato tale deposito a Gioanni Oberti guardia campestre di questa Città, e procurato che quello si scoprisse a pregiudicio dei suddetti Vincio e Steffanino, il che seguì il 5 di detto mese di novembre, nella qual occasione vennero i medesimi arrestati».

La R. Camera, sentita la relazione degli atti, delle conclusioni fiscali, e di quelle a difesa, ha pronunciato e pronuncia doversi condannare, come condanna il suddetto ditenuto Gioanni Battista Miglietti nella pena di due anni di carcere, da computarsi dal giorno del di lui arresto, nell' indennizzazione che di ragione verso li Vincio e Steffanino, ed inoltre nella pena di L. 500 antiche di Piemonte, e del decuplo valore del tabacco sequestrato, sussidiariamente in quella di sei mesi pure di carcere, e nelle spese; dichiarando caduto in commesso il detto tabacco sequestrato, di cui negli atti.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

MATERIE DIVERSE.

Requisitorie — Tribunali sottoposti allo stesso Senato — Come possano spedirsi.

Tra li Prefetti e Giudici esistenti sotto la giurisdizione d' uno stesso Senato basta che le clausule requisitorie si contengano nel rescritto ingiunzionale (§. 7, tit. 32, lib. 2 delle RR. CC.).

Un' ordinanza del Relatore ebdomadario portante requisitorie ad un Tribunale sottoposto allo stesso Senato è valida, e deesi eseguire.

Sul ricorso Pagella contro Pagella emanarono le seguenti conclusioni dell' Ufficio del sig. Avv.° Gen.e del 3 settembre 1828 sottoscritte Chiabò: Vista l' ordinanza del Tribunale di Prefettura di Voghera del 24 settembre 1827, munita della clausula con requisitoria a quello d' Alessandria, non che il successivo decreto di quel Tribunale 10 luglio 1828, conforme a precedutevi conclusioni fiscali del 5 dello stesso mese, con cui si dichiarò non essere luogo a spedire dette requisitorie per lettere Patenti;

Visto il decreto del Tribunale di Prefettura d' Alessandria del 21 agosto 1828 analogo alle conclusioni di quell' Avvocato Fiscale del 30 allora preceduto luglio, per cui si dichiarò non farsi luogo alle precitate requisitorie, perchè detta ordinanza fosse emanata unicamente dal Relatore ebdomadario, e non dallo stesso Tribunale.

Trattandosi d' un dubbio puramente regolamentario, non ha l' Ufficio ad arrestarsi a che manchi l' interposizione di appello dall' una, o dall' altra di dette ordinanze.

Esaminando poi nel merito un tale articolo, egli è costante, a termini del §. 7, tit. 32, lib. 2 delle RR. CC., che tra li Prefetti, e Giudici esistenti nella giurisdizione d' uno stesso Senato bastava, che la clausula requisitoria fosse nel rescritto ingiunzionale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Ora comunque gli attuali Tribunali, essendo collegiali, sembri a prima fronte, che l' ordinanza d'un Relatore non equivaglia a quella dell' intiero corpo, non è men vero, che egli provvede a nome del Tribunale, e che in tale conformità vengono spedite le ordinanze. Non può poi nè anco addursi parità di argomento da quanto si praticava dai Consigli di giustizia d'Alessandria e Novara, poichè, sebbene siansi adattate ai Tribunali di Prefettura varie disposizioni in ordine al cerimoniale e simili, non vi si potrebbe tuttavia estendere quanto si usava rapporto alle requisitorie, mentre i Consigli di giustizia aveano una giurisdizione più estesa, ed erangli sottoposti gli stessi Prefetti che trovavansi nel loro distretto; che in nulla poi ripugni alla qualità di Tribunali collegiali che le requisitorie passino nella conformità, di cui nel citato §. 7, lo dimostra il §. 7 del tit. 49 del Regolamento di Genova, in cui fu quello inserto negli stessi termini, nei quali sta espresso nelle RR. CC., poichè, a tenore di detto Regolamento, a vece di Prefetti essendovi dei Tribunali collegiali col nome di Consigli di giustizia, rimane evidente essersi con ciò voluto ai medesimi applicare l' accennata disposizione.

Se si considera pertanto che l' ordinanza, di cui si tratta, non eccedeva i limiti delle attribuzioni del Relatore, avuto riguardo alla spesa che avrebbe con ciò ad occasionarsi; che altronde non esistono tra li Tribunali sottoposti allo stesso Senato li motivi che per gli altri si osservano; essere per altra parte la R. legge chiaramente spiegata dal citato Regolamento, il quale fu mantenuto in osservanza col R. Editto 27 settembre 1822, non esita l' Ufficio ad opinare che il Tribunale d' Alessandria non potesse ricusarsi all' esecuzione dell' ordinanza, di cui si tratta; epperciò conchiude potersi dal Reale Senato mandare allo stesso di aderire alle requisitorie in essa contenute.

Ed il Reale Senato di Piemonte con ordinanza 9 settembre 1828 ref. D. Vacha mandò eseguirsi le suddette conclusioni.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Posizioni — Appello — Desistenza — R. Legge.

Sono ammessibili le posizioni, che tendono a stabilire come taluno desistesse dall' appellazione per amichevole convenzione.

Così decideva il R. Senato di Genova con sua sentenza del 12 di giugno 1827 ref. D. Gratarola in causa Salvi e Companatico; e nello stesso senso ha pronunciato il R. Tribunale di Torino con sentenza del 22 di novembre 1830 in causa Bellini e Silva.

Giudicio d' appellazione — Rilevo.

Nei giudizii appellatorii non si possono chiamare rilevatarii, che non siano stati evocati nel primo giudizio, onde assumere il rilevo.

Così sta scritto in conclusioni dell' uffizio del signor A. G. del 20 di maggio 1756 emanate nella causa Prato contro Vecchi, approvate dal R. Senato il giorno medesimo. La stessa massima abbracciò il Senato nelle cause Zublena e Vinio, Gianazzi e Lombardi, nelle quali fu pronunciato sentenza nel giugno del 1790.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Algeri, 29 *ottobre* 1830. Il signor Conte Clausel, generale in capo dell' esercito d' Affrica, ha pubblicati alcuni provvedimenti con apposito decreto del 22 del corrente mese relativi all' organizzazione giudiziaria del nostro paese. Esso comprende 16 articoli, fra i quali il seguente, ch' è il 9: — » È stabilito un Tribunale di polizia correzionale composto di un Commissario generale di polizia, il quale dovrà presiederlo, e di due Assessori Francesi. Questo Tribunale conoscerà, 1.° di tutte le contravvenzioni, la cui cognizione è attribuita ai Giudici di pace in concorrenza coi *Maires* giudicando in materia di polizia; 2.° di tutti i delitti, la cui cognizione è attribuita dal Codice Francese ai Tribunali di prima instanza giudicando in materia correzionale ».

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Berlino, 7 *novembre* 1830. Appo noi que' giovani studiosi, i quali hanno compiuto il loro corso degli studii legali, e che intendono di applicarsi al Foro, ovvero alla Magistratura, debbono fare una pratica regolare nei Tribunali, e subire parecchi esami dinanzi ai membri che li compongono: dopo il secondo esame poi, essi possono ottenere dal Ministro della giustizia la nominazione di *Riferendario*, impiego gratuito corrispondente a un dipresso a quello di *Consigliere-Auditore* in Francia. Quest'impiego è considerato siccome inamovibile, poichè secondo la vigente legislazione, e secondo l'uso invalso, un riferendario non può essere destituito salvo in dipendenza di un giudicato.

Parigi, 22 *novembre* 1830. Allorquando un individuo si è reso colpevole d'un delitto di porto d'armi e d'un delitto di caccia nel tempo proibito, può opporre la prescrizione del primo delitto, sebbene nel termine sia stato tradotto avanti il tribunale pel secondo. Così pronunciava la nostra Corte regolatrice.

— La stessa Corte decideva il 15 del corrente novembre, che le parole = *Sentite le parti* = (parties ouies) non hanno un senso restrittivo, ma bensì spiegano, che la difesa respettiva delle parti è stata compiuta.

— Il nostro tribunale di commercio trovasi occupato ognor più nel definire nuove e sempre gravi controversie mercantili. Con sentenze del medesimo del giorno 16 di questo mese sono stati dichiarati in istato di fallimento i seguenti negozianti, cioè: Mensbeldel, Levalton, Eymery, Mannoury, Gorau, Barbarin, Roth, Armand, Grenou, Legras e Nicaize.

Genova, 24 *novembre* 1830. S. M. con R. Biglietto del 6 del corrente ha dichiarato essere sua intenzione, che le Classi del nostro R. Senato dovessero nell'anno giuridico 1830-31 comporsi nel modo seguente: — I.ª *Classe* — Presidente Reggente, Conte Giacinto Borelli; Senatori, Pres. Conte Giuseppe Buraggi, Carlo Rocca Ceresole, March. Luigi Rovereto di Rivanazzano, Gian Carlo Marone, Niccolò Demaurizi, Domenico Castellini. — II.ª *Classe* — Secondo Presidente, March. Cosma Clavarino; Senatori, Pres. Cav. Niccolò Gratarola, Cav. Niccolò Solari, Giambatista Piccone, Ferdinando Ponceini, Antonio Calzamilia, Cav. Giambatista Adami.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Alessandria, 26 *novembre* 1830. Il soggetto dell' orazione detta dal signor Avvocato Fiscale Francesco Rejneri il 16 del corrente dinanzi al nostro R. Tribunale di Prefettura nella solenne sua tornata di quest' anno fu = *Il rispetto dovuto alle leggi* =. L' esimio Oratore ha discorso questo sublime argomento nel consueto suo stile con dignitose parole, e con non comune erudizione. Quando sia dessa stampata ne potranno i leggitori assaporar meglio le bellezze, che male il poterono da una semplice e rapidissima lettura i molti e dotti ascoltatori *.

Torino, 29 *novembre* 1830. S. M. con R. Brevetto del dì 8 del corrente si è degnata di approvare il contratto stipulato dall' Azienda Generale Economica interna con Luigi Massazza per un ricarico di ghiaia sul tratto di strada reale di Piacenza da Poirino al limite di questa provincia con quella d' Asti.

— Con altre R. Patenti S. M. ha autorizzato Paolo Maria Barattini ad autenticare, sebbene non Notaio, gli atti dipendenti dall' Ufficio di Segretario d' Intendenza, con che presti il dovuto giuramento, e si uniformi alle condizioni in esse Patenti espresse.

— Con R. Provvisione del 19 di questo mese S. M. si è degnata di nominare a Sindaco della città di Valenza D. Carlo Mario, a Sindaco di Cassine Vincenzo Persoglio, a Sindaco di S. Salvatore Bartolommeo Carmagnola, ed a Sindaco di Solero Andrea Guasco.

— S. M. ha determinato con suo R. Biglietto del 6 del mese corrente, che le Classi del Regio Tribunale di Prefettura sedente in questa Capitale debbano per

---

* *Dai nostri gentili Corrispondenti di provincia già ci furono mandate parecchie di queste orazioni pronunciate nella circostanza dell' apertura dei Tribunali; ma noi aspettiamo di averle pressochè tutte, onde farne cenno in compendio in un solo articolo. Noi ameremmo di preferenza, che o l' estratto, o l' orazione intiera ci fosse trasmessa da un Membro dello stesso Tribunale, in cui fu detta.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

l'anno giuridico 1830-31 essere composte come infra, cioè: 1.ª *Classe:* Senatore Prefetto Paolo Luigi Derossi; Assessori, Luigi Valle, Giacinto Moyetta — 2.ª *Classe:* 1.° Vice-Prefetto Vassallo Giambatista Cucca-Mistrot, Pref.°; Assessori, Giambatista Agnesi, Giuseppe Maria Regis — 3.ª *Classe:* 2.° Vice-Prefetto Teonesto Salino, Pref.°; Assessori, Guglielmo Pettiti, Vittorio Oggero.

— Con manifesto del Magistrato del Consolato del 23 di questo mese, pubblicato il 25, si è fatto noto il fallimento della Ragion di Negozio Gioachino Rolle e Comp.ª, esercente la mercatura delle sete e la banca in questa Capitale.

— Nelle molte cause, che vengono attitate, sia dinanzi ai Magistrati Supremi, che ai Tribunali subalterni, spesso avviene di dover avere ricorso onde definirle ai giudizii di perizia. Un libro pertanto, che porga una certa ed immanchevole guida su tale materia a chi dee compiere le parti di perito, che sono pure quelle del Giudice, è senza dubbio opera sommamente utile e da commendarsi, e questa è la seguente, che venne pubblicata da pochi giorni dalla Stamperia della Vedova Ghiringhello, e si vende dal libraio Giuseppe Vaccarino al prezzo di L. 4: essa porta per titolo: *Instituzioni pratiche per l'estimo de' beni stabili e mobili ed altre riguardanti il giudizio di perizia, di Tommaso Beria, Architetto, Misuratore ed Estimatore*, indirizzate ai giovani, che vogliono abbracciare tal professione. Questa seconda edizione è accuratamente ricorretta ed accresciuta. Noi la raccomandiamo non solamente a coloro, che ne sentono diretto il bisogno, ma eziandio ai Forensi e ad ogni classe di persone.

— Nel N.° 20 di questo *Diario*, pag. 316, lin. 2.ª, in vece che è stampato = *non vanno dessi soggetti, come lo sono gli altri Segretarii, ecc.*, leggasi = *non vanno dessi soggetti, come non lo sono gli altri Segretarii, ecc.*

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Anno VIII — 2.° Semestre

N.° 24

Torino
6 dicembre 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana, e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.

SENTENZE e MASSIME.

Legato paterno — Se a titolo di dote o legittima — Lucro dotale — Marito — Parole d' uso e stile da Notaio.

Il legato fatto dal padre alla sua figlia da tener luogo di dote, ossia legittima, *s' intende fatto a titolo di legittima*, e *le parole* di dote *apposte s' intendono piuttosto d' uso notarile, epperciò niun lucro dotale compete al marito su tale legato, quando non vi fu espressa constituzione di dote.*

Con testamento del 6 marzo 1825 Andrea Raglia, dopo alcune disposizioni, devenne alla seguente, cioè: instituì in sue eredi particolari Anna, moglie di Giuseppe Chiariglione, e Lucia nubile, ambe sue figlie legittime, nella somma di L. 2m. caduna, da pagarsi loro per una volta tanto dal suo erede universale, cioè all' Anna fra anni due dopo il decesso di esso Testatore nei modi ivi indicati, ed alla Lucia fra anni sei, oltre a L. 150 di fardello da rimettersi a questa al tempo del suo matrimonio; e così intendesse esso Testatore che, mediante il pagamento a suo tempo delle

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

dette L. 2m. a caduna di esse sue figlie, fossero le stesse decentemente tacite e contente, e da tener luogo per dote, ossia legittima, che loro potesse essere dovuta sulla sua eredità.

Passò la Lucia in matrimonio con Giuseppe Regaldo senza che siasi addivenuto ad alcuno instromento dotale, od altra qualsivoglia costituzione di dote; quindi poco tempo dopo si rese defunta ab intestato, e senza prole, locchè diede luogo al Giuseppe Regaldo di lei marito di chiedere dal Giuseppe Raglia erede del detto Andrea, ed in contraddittorio dell' Anna Raglia Chiariglione la metà di dette L. 2m. e fardello alla fu sua moglie lasciata dall' Andrea Raglia a titolo di dote, oltre agli interessi delle intiere L. 2m. decorsi dal giorno del matrimonio a quello del di lei decesso, ed al rimborso delle spese funeratizie, sì, e come sarebbero state liquidate.

Si opposero li Convenuti alla domanda del Giuseppe Regaldo, sostenendo mancare egli di ragione, e di titolo nelle di lui pretese sia per li lucri dotali, sia per gl' interessi delle L. 2m. in questione decorsi pendente la vita della Lucia Raglia di lui consorte, poichè non esistendovi alcun instromento di costituzione dotale, il capitale anzidetto avesse costituito un puro e mero fondo parafernale devolutosi per intiero all' intestato decesso della Lucia Raglia, coi frutti e proventi all' erede di questa; tanto più che essendosi detto legato fatto piuttosto a titolo di legittima, che non di dote, non poteva venir gravato da alcun peso; epperciò conchiusero dichiararsi non avere competuto, nè competere all' Attore ragione alcuna sul capitale, e proventi in questione, ed assolversi bisognando essi Convenuti dalle relative avversarie pretese.

Quanto al rimborso delle spese di ultima infermità, e funeratizie constituirono il sig. Attore a produrre in causa la nota, con riserva di deliberare sulla stessa come avrebbero creduto del caso, opponendo in difetto all' Avversante il mancamento di estremi nella di lui domanda, da cui perciò conchiusero assolversi.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Assegnatasi in tale stato di cose la causa a sentenza, venne dessa proferta sotto il 7 giugno 1830, con cui il Tribunale

Considerando che acciò sia luogo al lucro dotale a favore del marito rendesi necessaria l'esistenza d'una dote per lo meno tacitamente costituita;

Che la tacita costituzione di dote non risulta già puramente dal legato di una somma fatto a titolo di dote dal padre della sposa prima ancora del matrimonio, ma vi si richiede ancora un atto consensuale, o ricognitivo per parte del marito, giacchè dote non può dirsi, se non quella che per tale fu nominata in contraddittorio dello stesso marito;

Che infatti prescindendo eziandio dal riflesso che non potea tale legato assoggettarsi a verun peso, nè dilazione, meno per quanto avesse potuto eccedere la quota legittimaria nel difetto massime di esistenza di fratelli, e che l'espressione da tener luogo di dote, deesi intendere dal testatore piuttosto usata per adattarsi al comune stile di parlare riguardo alle figlie, che per aggiungere al legato una condizione, la quale in ogni caso avea bensì l'effetto di rendere inesigibile detta somma vivendo la legataria, salvo mediante contemporanea costituzione di essa somma in dote, ma non già quello di farne per se stessa una diretta costituzione;

Che nel modo, in cui il marito senza un suo speciale consenso, per l'addossamento della dote, non ne sarebbe stato tenuto per l'aumento consuetudinario, essendo persino autorizzato ad ignorare l'esistenza di simile legato, e potendo il matrimonio sussistere anche senza dote, del pari non può godere del lucro di una somma, che rispetto a lui non fu mai dote;

Che avendo il testatore spiegato, che sotto il nome di dote volea dire legittima, e sospeso il pagamento non sino all'epoca del matrimonio della legataria, ma solo sino alla di lei età maggiore, ossia fra quattro anni dopo il di lui decesso, in tali casi detto legato dovette passare libero a favore degli eredi della moglie, la quale vivendo non diede causa al marito con essersela constituita in dote;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Che qualora la moglie trovasi altronde del suo provvista, il marito non può mai ripetere gli alimenti a lei durante la convivenza matrimoniale somministrati, epperciò manca pure di azione nel chiedere gl'interessi delle L. 2m. non dotali;

Che le spese d' ultima infermità allora soltanto sono ripetibili, quando eccedono l' ordinaria spesa degli alimenti, locchè deesi dall' Attore dimostrare colla chiestagli produzione della nota amminicolata dalle relative giustificazioni;

Che riguardo alle spese funeratizie, sebbene siano tutte a carico degli eredi della moglie, tuttavia non si fossero nemmeno specificate, e tanto meno dall'Attore provate;

Perciò dichiarò doversi assolvere, come assolvette li Convenuti Raglia dalle domande dell' Attore Regaldo relative al lucro, ed interessi delle L. 2m., di cui si trattava, mandando nel resto alle Parti di maturare i loro incumbenti.

Nanti il Reale Senato, a cui erasi portata in grado d'appello la causa, prese il signor Attore a sostenere essere la detta sentenza a se stesso gravatoria pel motivo principalmente, che la somma lasciata dal padre ad una figlia da tener luogo di dote si debba sempre intendere dovuta, e debbasi sempre pagare a titolo di dote; quindi quella, di cui si trattava, dovesse anche intendersi per effetto della legge constituita in dote alla Lucia Raglia, abbenchè non si dovesse detta somma pagare sino a che essa Raglia fosse giunta alla maggiore età, nè si fosse fatto alcun instrumento dotale, essendo un diritto certo, ed incontrastabile della Raglia, a cui contemplazione avea certamente contratto con lei il matrimonio.

Ma sulla persistenza delle Parti nelle rispettive eccezioni rifertasi la causa al Magistrato, osservavasi ancora nell' interesse dell' appellante, che quantunque il Presidente Fabro nella def. 18, lib. 5, tit. 7 *de iur. dot.* scriva che = *bona mulieris non praesumantur dotalia, si dotis constitutio nulla praecesserit* — tuttavia ammette eccezione alla regola generale soggiungendo: = *Sed tamen si vel minima constitutionis praecedentis*

coniectura emergat, aliud erit, ut puta si ea bona idcirco mulieri donata, aut legata fuerunt, ut essent ei in dotem, vel ipsi solverentur cum nuberet, quasi nuptiarum sola mentio facilius inducat, ut qui mulieri donavit, vel legavit, de dote constituenda cogitasse videatur.

Si fosse dietro la suddetta massima di eccezione, che lo stesso Presidente Fabro nella def. 7, lib. 5, tit. 1 *de donationibus ante nuptias*, che ci assicura, avere la massima, giusta cui = *nulla praecedente dotis constitutione nullum dotis augmentum deberi potest* = anche la sua eccezione, nel caso cioè in cui = *aliqua ex iis circumstantiis concurrit, quae facere possunt, ut dos etiam, quae constituta non est, pro constituta habeatur.*

Per dare poi un' idea di dette particolari circostanze, che possono indurre la succitata eccezione, come di quella indicata nella precedente definizione, quando cioè — *ea bona idcirco mulieri legata sunt, ut essent ei in dotem* =, quali argomenti di presunzioni per la tacita constituzione di dote concorressero appunto nella fattispecie.

Ma il Reale Senato di Piemonte con sentenza del 10 novembre 1830 a relazione dell' Ill.mo signor Senatore Fiorotti mandò eseguirsi la sentenza appellata, compensate tuttavia le spese.

Cessione di diritti ereditarii — Rescissione per lesione — Art. del codice civile francese 887, 888, 889.

La cessione di diritti sopra un'eredità non è compresa nella disposizione degli articoli del codice civile francese 887, 888, *ma bensì in quella del successivo articolo* 889.

Con instromento 6 ottobre 1812 rogato Bobbio, Gioanna Francesca moglie Bruno, e Margherita moglie Buzzi sorelle Sardi, assistite, ed autorizzate da' rispettivi mariti, cedettero al loro fratello Giorgio Sardi tutti li diritti, che potessero ad esse spettare nella suc-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

cessione del fu Gioanni Battista comun genitore, pel correspettivo, 1.° di L. 1200 da pagarsi alla Gioanna Francesca fra il termine di un anno; 2.° di L. 2400 alla Margherita, a cui si assegnò in paga nel rogito stesso un fondo stabile valutato a L. 2125 colla promessa del pagamento fra un anno, delle rimanenti L. 275. Si convenne, che tutti i carichi, e debiti tanto attivi, che passivi dell'eredità rimarrebbero a rischio, e pericolo del cessionario, da cui sarebbero esclusivamente sopportati, con promessa per sua parte di guarentigia, ed indennità, ove esse cedenti, o loro aventi causa venissero ad essere per tale riguardo ricercate, rinunciandosi finalmente per parte del Giorgio Sardi ad ogni pretensione sovra ciò, che le dette sue sorelle avessero ricevuto all'epoca del loro matrimonio, sia a titolo di dote, e fardello, od altrimenti in virtù degli instromenti 11 maggio 1780, e 28 novembre 1809.

Con altro instromento 29 novembre 1823 li Gioanni Battista Bruno, e Francesca Maria Buzzi nella rispettiva loro qualità di mariti, e legittimi amministratori delle sorelle Sardi, dichiarando di far caso, e fatto proprio, quitarono definitivamente il Giorgio Sardi per le somme, di cui era rimasto debitore col detto instromento di cessione.

Sul fine dell'anno 1824, le sorelle Sardi, egualmente assistite dai loro mariti, evocarono davanti il Tribunale di Prefettura di Alessandria il detto Giorgio Sardi a dir cause, per quali non dovesse rescindersi come lesivo il contratto, di cui nell'instromento 6 ottobre 1812, e dichiararsi essere luogo ad una nuova divisione dell'eredità paterna in tre parti eguali, mediante il rapporto per parte loro alla massa ereditaria di quanto avessero già ricevuto, e tenuto finalmente il convenuto a presentare una esatta e fedele consegna di tutto ciò che era caduto nell'eredità suddetta, con i frutti percetti dall'anno 1810 in poi, a pena di stare al caricamento, che gli verrebbe dato in causa col giuramento in lite.

Eccepì a tali dimande il Giorgio Sardi, che il contratto del 6 ottobre 1812 era una vendita, ossia cessione dei diritti ereditarii spettanti alle di lui sorelle

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

sull' eredità non ancora liquida del comun genitore fattagli espressamente a di lui rischio e pericolo, onde essendo il caso identico contemplato all' art. 889 del codice civile francese, sotto il regime del quale erasi stipulato il detto contratto, non era ammessibile l' azione in rescissione del medesimo, che le sorelle Sardi volevano appoggiare al disposto degli articoli 887 ed 888.

Aggiunse in via subordinata, che qualora l' atto suddetto dovesse ravvisarsi soggetto a rescissione per lesione a norma de' citati articoli del codice civile, l' azione sarebbe già perenta pel decorso della prescrizione decennale, di cui in detto codice.

Agitatasi *hinc inde* la questione sovra la natura del contratto in ordine all' applicazione al medesimo degli articoli rispettivamente invocati, non che sulla eccepita prescrizione dell' azione dalle sorelle Sardi proposta, sia quanto al di lei compimento sotto le patrie leggi, che alla di lui prorogazione al tempo dalle RR. CC. prescritto, che in senso de' suoi avversanti avrebbe dovuto incontrare per non essere stata ancora compiuta all' epoca dell' abrogazione di dette leggi, il Tribunale di Prefettura d' Alessandria con sua sentenza del 10 settembre 1825, reiette le deduzioni delle sorelle Attrici, assolvette il Giorgio Sardi loro fratello dalle domande delle medesime.

Denunciatasi questa sentenza alla giurisdizione del Reale Senato di Torino dalle sorelle Sardi, come profferta contro il buon diritto delle sovra esposte ragioni da esse invocate, chiesero pronunciarsi male con detta sentenza giudicato, e bene da essa appellato, con farsi luogo alla prova di lesione, ed altre instanze dalle Attrici proposte.

Defertisi ciò stante gli atti all' Ufficio del sig. Avvocato Generale per le sue conclusioni sul punto, se la convenzione portata dall' instromento 6 ottobre 1812 possa andar soggetta a rescissione, si fece l' Ufficio predetto in sue conclusioni del 10 settembre 1827, sottoscritte Mayneri, a ragionare nel senso, di cui in appresso:

Il codice civile francese, sotto il cui impero venne stipulata l' anzidetta convenzione, nel presentare alla

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

sezione 5.ª, tit. 1, lib. 3 le norme della rescissione in materia di divisione, stabiliva all' art. 887, che queste potevano rescindersi per causa di violenza, di dolo, o quando uno dei coeredi provasse di essere stato leso oltre il quarto.

Il modo, nel quale sta enunciata la sezione ivi contemplata, dimostra, che non si volle relativa ad altri contratti che a quelli inducenti divisione d' eredità, esclusa ogni altra sorta di convenzione.

Ora a divisione d' eredità soltanto addiviensi allorquando li coeredi in qualsiasi modo gli uni gli altri si tacitano o coi fondi componenti l' eredità stessa, o con rifatta di danari, o con beni proprii in compenso di maggiori fondi ereditarii ricevuti, e ritenuta da tutti la rispettiva qualità sia riguardo ad essi, che agli estranei: s' attribuisce a ciascuno la parte che gli si crede dovuta, e rimane in dipendenza di ciò risolta l' incertezza della spettanza dei beni, che sempre regna mentre si stanno in comunione.

Ed è in tale senso appunto che nell' anzidetto Codice si considerò la cosa, e si ebbe attenzione di dichiarare all' art. 888 che l' azione di rescissione sarebbe ammessa contro qualunque atto che avesse per oggetto di far cessare la comunione tra li coeredi, ancorchè fosse qualificata con titolo di vendita, di permuta e di transazione, o di qualunque altra specie.

Le espressioni ivi usate sono per verità di alquanto ampio significato; ella è però regola di giusta interpretazione il non estendere le parole della legge oltre il soggetto, cui sono dirette, e così nel concreto non possono concernere che li contratti inducenti divisione; onde la locuzione = *qualunque atto avente per oggetto di far cessare la comunione* = usata nel citato articolo, debbe intendersi di quegli atti soltanto che in tutto serbano la qualità di eredi fra li contraenti; che si lasciano suscettibili in diritto ed in fatto dei pesi ereditarii; che insomma sotto l' aspetto di qualsiasi contratto racchiudono però una vera e reale distribuzione dei beni, fondi e diritti ereditarii, ed in questa ed in altra maniera fissano la proprietà degli stessi beni, fondi e diritti.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Appunto per risolvere il dubbio, che altre volte si fosse potuto per detto articolo suscitare, si aggiunse in altro successivo (889) che la detta azione non sarebbe ammessa contro una vendita di diritto ereditario fatta senza frode ad uno dei coeredi a di lui rischio e pericolo dagli altri, o da uno de' coeredi.

La vendita del diritto ereditario, abbenchè lasci il cedente esposto a tutte le instanze che contro il defunto ed estranei appartenevano, ed imprima per essa stessa al detto cedente la qualità d'erede (art. 780), non può per alcun verso confondersi colla divisione, sia perchè chi divide prende parte attiva nell'eredità; chi vende il diritto ereditario vi rinuncia, sia perchè il primo conserva una mera qualità rispetto a tutti, ed il secondo conserva una mera qualità passiva rispetto alli non coeredi cessionarii.

Quindi è che allora può utilmente invocarsi il rimedio della rescissione, quando il contratto importa divisione, e non allora che contiene rinuncia agli eredi mediante correspettivo.

Il chiaro modo, in cui stassi la legge concepita, appalesa per se il giusto motivo che la ha dettata, vale a dire, che là divisione costituendo una semplice distribuzione a seconda dei diritti delle Parti all'oggetto che si divide, è congruo, che se fu preso sbaglio, e da questo ne sia stata lesione, venga la medesima riparata.

All'opposto la vendita del diritto ereditario, nei termini dell'art. 889, constituendo un contratto aleatorio, ripugna alla natura di esso, che possa invocarsi la lesione per farlo rescindere, dacchè gli effetti relativamente al guadagno ed alla perdita per li contraenti dipendono, in tal sorta di contratti, da un avvenimento incerto.

Premesse queste brevi osservazioni in diritto, giova discendere a vedere di quale applicazione sieno suscettibili riguardo all'instromento in questione.

Non vuolsi perciò considerare il titolo soltanto, con cui va tal atto distinto: per conoscere la natura di un contratto, è necessario addentrarvisi, e scrutare chè vollero le Parti stabiliro; siffatta norma oltrechè ci

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

viene dalle comuni regole di diritto indicata, trovasi pure precisamente consegnata nell' art. 888 precitato, che non tien conto siansi gli atti qualificati con titoli di vendita, transazioni, o simili, per ammettere l'azione in rescissione, tuttavolta che nella sostanza contengono una divisione.

Si è in tal modo che, sebbene il contratto, di cui è caso, siasi qualificato per transazione, si conosce contenere una reale cessione dei diritti ereditarii, fatta dalle sorelle Sardi al loro fratello, al cui rischio e pericolo la paterna eredità abbandonossi. Ivi: « Fut » cédé et cedent tous les droits qu'elles peuvent avoir » sur la succession du feu leur père pour la somme » de 1200 fr., que ledit Géorge s'oblige de payer à » la dame Françoise, et pour celle de 2400 qu'il pro- » met payer à la dame Marguerite..... les Parties ont » déclaré, que toutes les charges et dettes soient actives, » que passives, demeureront aux risques et périls de » Géorge Sardi, par lequel elles seront supportées ex- » clusivement ».

Si credette opportuno lo riferire le parole stesse della convenzione, quali atte più d' ogni altro argomento a provare, essere la medesima letteralmente consona con quanto si è provvisto dall' art. 889, e che per conseguenza resta inutile il pretenderla lesiva.

Vero è che il Giorgio Sardi cessionario s'obbligò pure quanto alla Margherita Buzzi di soddisfarla sino alla concorrente di L. 2025, con una pezza di terreno, e solo pel rimanente con danaro.

Due cose sono a notarsi, la prima che in ogni ipotesi non risulta fosse tal pezza porzione dell' eredità dismessa, ed in secondo luogo poi che ciò non cangierebbe per niente l' essenza del contratto, non urterebbe colla qualità ereditaria rinunciata, ed il fondo sarebbe passato in proprietà della Margherita, non qual erede del padre, e come partecipe della sua eredità, ma qual surrogato al prezzo della rinuncia fatta al fratello divenuto per quella unico erede e dispositore *jure proprio* dei fondi dal padre lasciati.

Fu il prezzo della vendita del diritto ereditario con-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

venuto in una somma fissa e solo per una parte di detta somma; e riguardo ad una sola delle venditrici si stipulò di poi che sarebbesi estinta colla dazione in paga d' un dato fondo.

Vero è altresì che dichiarossi pel Giorgio Sardi = *qu'il ne pourra rien prétendre sur ce que ses sœurs ont reçu respectivement..... par conséquent elles, leurs maris, leurs enfans et successeurs demeureront dans la pleine propriété des objets et biens résultans desdits titres* = (Instrumenti dotali).

Non fa mestiere di osservare che le particolari donazioni ricevute non acquistano carattere di coerede a chi le ricevette, talmente che questi non solo può rinunziare ai diritti ereditarii rispetto ai coeredi, ma eziandio rispetto agli estranei, e non andare sottoposto ai gravami che pesarono sul defunto, che in quanto si trovasse ditentore di stabili ipotecati a favore dei terzi, ed in forza solo dell' ipoteca ; o le conferte liberalità eccedessero i limiti della legge al donante fissati.

Da ciò ne deriva, che superflua si fu la clausula come sovra nella convenzione apposta, e semplicemente enunciativa di quanto li contraenti erano dal restante dell' atto tenuti ad osservare.

Le sorelle Sardi ritennero quanto avevano ricevuto in dote ; non parteciparono all' eredità : la dote la acquistarono definitivamente dal giorno del contratto dotale in dipendenza del naturale debito, che ne avea il padre loro, giusta le leggi attuali, che in tale epoca erano vigenti.

Nè l' obbligo imposto ai coeredi di conferire quanto hanno ricevuto da quegli, la cui eredità cade in divisione, può arrecare variazione al sovra additato sistema.

Dall' obbligo della collazione non ne avviene, che gli oggetti a conferirsi acquistino il carattere d' ereditarii quasi caduti nella successione, ed è appunto per ciò che a differenza di quanto constituisce la massa ereditaria, li mentovati oggetti non approfittano ai legatarii e creditori del defunto (cod. civ. art. 857).

D' altro canto allora nasce il caso pel donatario, rispetto ai coeredi, che debba conferire tutto ciò, che

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ha ricevuto dal defunto, quando si determinò di concorrere coi medesimi all'eredità (art. 843), circostanza questa, che non si ravvisa nelle sorelle Sardi, le quali rinunciarono a favore del loro coerede Giorgio Sardi il diritto ereditario, e così non concorsero all'eredità, che si è per intiero nel suddetto consolidata.

Le considerazioni finquì fatte persuadono, che male a proposito le sorelle Sardi intendono in ora d'intaccare la convenzione del 6 di ottobre 1812 di lesione, essendo loro d'evidente ostacolo il trovarsi quella modellata sul disposto dell'art. 889, il quale non ammette il rimedio della rescissione, salvo nel caso di esistente frode, di che non appare siavi stata doglianza nel decorso degli atti e relativa conclusione.

Si conchiuse pertanto potersi dal Supremo Magistrato dichiarare bene giudicato colla sentenza del Tribunale di Prefettura di Alessandria del 10 settembre 1825, e male dalla medesima appellato per parte delle sorelle Sardi, con rimettere la causa al detto Tribunale per l'esecuzione del suo giudicato.

Ed il R. Senato in conferma delle suddette conclusioni con sentenza del 6 febbraio 1829 profferta a relazione del Senatore Leardi, mandò eseguirsi la sentenza del Tribunale di Prefettura d'Alessandria, a cui rimandò la causa, spese però compensate.

MATERIE DIVERSE.

Carbonaia — Formazione di essa in contravvenzione alle leggi forestali — Sordo-muto accusato.

Fu tradotto avanti il R.° Tribunale di Prefettura di Torino un tale Giambattista Bertoldo sordo-muto, residente sulle fini di Ceres, cantone detto di *Almezio*, rappresentato da Vittorio Merlo suo curatore, come accusato della formazione di una carbonaia in contravvenzione al Regolamento sui boschi e selve.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Con ordinanza di voto del 26 di novembre 1830 ref. I. M. Regis il prefato R.° Tribunale, fatto riflesso essere necessario, prima d' ogni cosa, di stabilire il vero stato di mente dell' accusato sordo-muto, onde riconoscere se possa il medesimo essere suscettivo di imputabilità nel suo operato, ha mandato assumersi in proposito giurate sommarie informazioni, anche per mezzo di persone dell' arte, con riserva, viste le medesime, di provvedere ulteriormente *.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Metz, 24 *novembre* 1830. Con sentenza della Corte di Cassazione del 17 del corrente venne rigettato il ricorso stato presentato dal sig. Gilnaire contro il sig. Pinson, perchè fosse riformato il giudicato profferito dalla nostra Corte Reale il 9 di aprile 1829. Con essa sentenza sonosi sancite le massime seguenti cioè, che: » La transazione fatta sopra un testamento tra uno degli eredi del testatore ed il legatario, non può essere annullata siccome fatta sopra un atto falso, allorquando, sull' instanza di un altro erede, il testamento fu dichiarato nullo, perchè la segnatura del testatore non fosse bastantemente verificata. — V' ha una differenza essenziale tra un atto falso, ed un atto sotto firma privata, la segnatura del quale non è verificata ».

* *Abbiamo già riferite nel* Diario *parecchie condanne in pene corporali contro sordo-muti, pronunciate da tribunali di Francia, perchè reconosciuti avere agito con discernimento, ed una recentissima ne abbiamo del tribunale correzionale di Parigi del 20 novembre* 1830, *nella quale v' ha una sordo-muta querelante. Noi ne vogliamo far cenno, perchè si veda il modo facile e disinvolto, con che questi sventurati allorquando hanno avuto qualche istruzione sono capaci di far noto quanto lor preme di manifestare.* (V. sotto la rubrica di Parigi del Diario d' oggi).

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Parigi, 27 *novembre* 1830. Il 20 di questo mese fu tradotto dinanzi al nostro Tribunale correzionale un tale Pelath speziale, come accusato d' avere senza ragionevole motivo, nè proporzionata causa percosso con pugni e calci una certa Narcisse-Tiphane sordo-muta *a nativitate*. Ne' pubblici dibattimenti la sordo-muta designò il reo coi segni i più chiari ed espressivi: con una mano incrocicchiata coll' altra imitava il movimento del pestatoio, e portando poscia una mano alla bocca faceva mostra d' inghiottire un disgustoso medicamento, accompagnando tale gesto con contorsioni e smorfie veramente caratteristiche: manifestò infine che l' accusato era un piccolissimo uomo. Tutti i testimonii furono unanimi nell' asseverare, che i dati contrassegni concordavano perfettamente coi connotati del sig. Pelath, il quale fu condannato ad un mese di carcere, nella multa di fr. 16, e nelle spese.

— Con sentenze del nostro Tribunale di commercio delli 18, 19 e 23 del corrente novembre sono stati dichiarati in istato di fallimento i seguenti negozianti, cioè: Lemaire, Soettoni, Allard, Porché, Hinard, Stuard, Repiton, Peysson, Delorme, Soréan, Mosny, Burillon, Prefevaux (figlio), Prieur (fratelli), Fontaine, Julmasse e Daubin.

Lione, 2 *dicembre* 1830. Scrivono da Parigi, che da qualche tempo circolano colà molte pezze false da franchi due, e che la giustizia va in traccia degli autori di questa clandestina fabbricazione di falsa moneta. Si spera, che le indagini delle Autorità non saranno infruttuose, e che i rei saranno puniti con tutto il rigore delle leggi.

Genova, 27 *novembre* 1830. Le Sezioni del Tribunale di Prefettura sedente in questa città per l' anno giuridico corrente sono state formate con Sovrano rescritto del 12 dello scorso novembre nel modo seguente, cioè: 1.ª *Sezione:* Senatore Prefetto Antonio Francesco Arduini; Giuseppe Uberti, Filippo Raibaudi, Assessori. — 2.ª *Sezione:* Vice-Prefetto Giuseppe Cairaschi dei Conti di S. Vittore, Prefetto; Luigi Trombetta, Bartolommeo Durante, Assessori; Assessore-Istruttore Giambatista Chianea.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Oneglia, 29 *novembre* 1830. Nel giorno 16 del mese corrente, in occasione della solenne apertura delle giuridiche in questo R. Tribunale di Prefettura, il signor Avvocato Fiscale Giacomo Gandolfi ha pronunciato un eloquente discorso sull' *importanza dei doveri dei Giudici e dei Patrocinatori.* Lo stile limpido, facondo e dignitoso, la sodezza e luminosità dei principii svolti dall' abile Oratore rapirono l' attenzione del colto e frequente uditorio. (*Art. com.*)

Cuneo, 30 *novembre* 1830. La formazione delle Classi del nostro Tribunale di Prefettura per l' anno giuridico 1830-31 venne fatta con R.° Biglietto del 6 di questo mese come infra: 1.ª *Classe:* Senatore Prefetto NN.; Francesco Marini, Giuseppe Beltrandi, Assessori. — 2.ª *Classe:* Vice-Prefetto Agostino Minile; Gio. Stefano Dalmazzo, Stefano Bongioanni, Assessori; Francesco Massa, Assessore-Istruttore.

Pinerolo, 2 *dicembre* 1830. Nella consueta solennità della prestazione annuale del giuramento dinanzi al R. Tribunale di Pinerolo, il signor Avvocato Fiscale Francesco Nigra ha detto in quest' anno una bella orazione, in cui parlò della *Sommessione dovuta al Governo stabilito.* Essa può a buona ragione chiamarsi originale, ed è scritta con molta facilità, ed eziandio con venustà di stile poco comuni.

(*Art. com.*)

Torino, 6 *dicembre* 1830. S. M. con R. Editto del 24 stato pubblicato il 28 dell' ora passato novembre ha ordinato, che i contingenti delle contribuzioni dirette pel prossimo anno 1831 siano conservati tanto in principale, quanto in centesimi di giunta nelle stesse somme stabilite pel corrente anno 1830.

— Con R. Patenti del 12 dello scorso mese Cristoforo Piccollet venne autorizzato a ricevere ed autenticare, sebbene non Notaio, gli atti dipendenti dall'Ufficio di Sostituito Segretario di Tribunale di Prefettura e di Giudicatura di Mandamento, esclusi però quelli soggetti all' insinuazione.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— Con R. Provvisione del 26 dello stesso mese fu nominato a Condirettore nell'Opera della Provvidenz di Torino l'Abate Lodovico Solaro di Villanova Solaro Limosiniere di S. M.

— Con Circolare della Generale Azienda delle Regie Finanze del 17 di novembre, indiritta ai signori Direttori dell'Insinuazione e Demanio, si è diramato un Decreto Camerale del 10 di settembre 1830, con cui viene stabilito, che l'alienazione di stabili sotto il titolo di procura e di cessione di prezzo si considera come una vera vendita.

— La prelodata Azienda Generale di Finanze ha mandato attorno due altre lettere circolari in data 20 e 26 di esso mese di novembre: Nella prima si parla del modo per agevolare ai partecipanti la riscossione delle quote di multe loro attribuite; e nella seconda poi si porge la seguente avvertenza ai signori Insinuatori, cioè » dover essi, nella spedizione di copie d'atti insinuati, attenersi al numero delle linee e delle sillabe prescritto dal R. Editto 6 dicembre 1817, e Manifesto camerale 10 luglio 1830.

— In un opuscoletto uscito testè in luce dalla Stamperia Cassone, Marzorati e Vercellotti col titolo di *Follie Piemonteise d'un Armita Canavsan* *, si legge un'insulsa diatriba contro un Avvocato. L'A. che in alcuni componimenti ci è paruto sopportevole, non lo è punto in questo: se v'ha professione, in cui la dottrina brilli in modo eminente, è al certo quella degli Avvocati. L'A. pertanto ben male a proposito ha fatto segno de' suoi frizzi questa predistinta classe di persone sempre commendabile per vanto di vero sapere.

---

* *Si vende in Torino dal negozio di Maspero e Serra in via di Dora-grossa, dalla Stamperia Picco sulla piazza detta della Misericordia, e dai principali Librai tanto della Capitale, che delle Province.*

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Anno VIII — 2.° Semestre

N.° 25



Torino
13 dicembre 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana, e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.

SENTENZE E MASSIME.

Madre — Figlie pupille — Avo — Contratto — Sua natura — Validità — Formole volute dalla Regia Legge.

La madre qualificandosi tutrice de' suoi figli non soggetti alla podestà dell' avo, può validamente contrattare nell' interesse di essi, quantunque non abbia ancora fatte le debite rinuncie per assumere la tutela.

Le convenzioni tra la madre, tanto nell' interesse proprio, che de' suoi figli fatte coll' avo di questi ultimi ancorchè riflettano beni stabili, si considerano piuttosto assestamenti di affari di famiglia, e non abbisognano delle formalità prescritte per le vendite de' beni a minori e femmine spettanti.

Il contratto firmato dal minore senza le dovute solennità non può impugnarsi dal contraente maggiore, sotto il pretesto che sia dannoso al minore, quando questi tace.

Margherita Guasta di Quargnento, Provincia di Alessandria, figlia del Notaio Guasta Segretario dello stesso

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Comune, e vedova di Giuseppe Pellati figlio emancipato di Carlo Pellati, devenne con quest' ultimo, cioè col Carlo Pellati di lei suocero a scrittura privata 2 gennaio 1827 da ridursi in instromento entro l' anno, nella quale fatta considerazione alla quantità dei debiti lasciati dal Giuseppe Pellati, per cui sarebbe stato impossibile il soddisfare le doti della Margherita Guasta di L. 3400, qualora si avesse voluto quelli estinguere, si deliberò che il Carlo Pellati pagasse alla Guasta sua nuora, quale ivi si allegò pure tutrice di quattro sue figlie, la somma di L. 2m. parte di prezzo di una casa che il Carlo Pellati con instromento 28 novembre 1824 avea a Giovanni Battista Pittolo venduto.

Dette L. 2m. per la concorrente di L. 1000 si dichiararono dalla Margherita Guasta già pria d' allora ricevute, e per le altre lire mille le si fece facoltà di esigerle dall' acquisitore Pittolo.

In corrispettivo di tale cessione la Margherita Guasta cedette al suocero Carlo Pellati, ed alla suocera Teresa Caiti loro vita durante la coabitazione, goldita e possesso di una casa di spettanza delle dette di lei quattro figlie, obbligandosi essa dal suo canto di somministrare annualmente ai medesimi consorti rubbi 100 d' uva, oltre la goldita d' una sua pezza di terreno di stara 6 circa.

In giugno 1827 il Carlo Pellati evocò dinanzi al Tribunale d' Alessandria la vedova Guasta, ed il di lei padre Notaio Guasta per la circoscrizione delle convenzioni consegnate in detta scrittura, per essere desse nulle e lesive, chiedendo ad un tempo la restituzione delle L. 1000 suddette ed interessi già ritirate prima della stessa scrittura, e la restituzione di uno scritto d' obbligazione, che era stata data dal Giambattista Pittolo per la sicurezza del pagamento delle altre rimanenti L. 1000.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Le nullità che si opposero a tale scrittura furono primieramente, che non si fossero osservate le solennità stabilite dalle RR. CC. per la vendita dei beni dei minori.

2.° Che la Margherita Guasta non avesse la qualità da essa allegata di tutrice di sue figlie.

3.° Perchè in ogni evento la casa ceduta per coabitazione al Carlo Pellati rischiava d' essere evitta dai creditori, cioè dall' ebreo Levi, motivo per cui la cessione rimaneva come inefficace.

Il Tribunale con sentenza 22 dicembre 1828 circoscrisse come nulle le convenzioni contenute in detta scrittura 2 gennaio 1827, perchè riflettendo interesse di persone privilegiate, cioè di pupilli, risultavano mancanti delle solennità prescritte dalla legge, e quindi dichiarossi lecito al Carlo Pellati di esigere le L. 1000 ancora dovute dal Pittolo per residuo prezzo del suo acquisto.

Denunciata in gennaio 1829 questa sentenza in appello dalla vedova Guasta Pellati, essendosi dalle Parti fatti valere ad un dipresso gli stessi mezzi di difesa, si assegnò di bel nuovo la causa a sentenza previe conclusioni dell' Ufficio del sig. Avvocato Generale sul punto della nullità, o non della scrittura in questione.

In dette conclusioni del 1.° dicembre 1829 sott.e Dogliotti si prese a dire, che per conoscere se la convenzione contenuta nella scrittura 2 gennaio 1827 sia o non soggetta a nullità fosse d' uopo di por mente 1.° se la persona che contrattò per le pupille ivi nominate avesse la qualità legittima per addivenire a tale convenzione; 2.° Se questa convenzione perchè riflettente pupilli, e così persone privilegiate, esigesse le solennità giudiciali prescritte dalle RR. CC. per la vendita dei beni dei minori; 3.° Se in ogni caso l'opposizione

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

di nullità della stessa convenzione fosse ricevibile, perchè non proposta dalle pupille.

La vedova Margherita Guasta Pellati fosse addivenuta alla convenzione in discorso come tutrice delle sue figlie.

Il diritto comune, con cui il nostro si accorda, ammetta mai sempre la madre alla tutela de' figli, se questi non si trovano sotto la potestà dell' avo paterno, se il defunto non lasciò alcuno special tutore, e se così si tratta di preferenza fra tutori legittimi (leg. ult. cod. *quando mulier.*).

Ora nella fattispecie il Giuseppe Pellati, marito della Margherita Guasta, fosse emancipato all' epoca del suo matrimonio, come fosse comprovato dagli atti e dalla enunciativa dell' instromento di costituzione di dote del 29 ottobre 1825, epperciò le figlie che ne nacquero non fossero passate sotto la podestà dell' avo paterno, cioè del Carlo Pellati (leg. 33, ff *de testamento militis;* Fab. cod. *de patria potestate*, lib. 8, tit. 33, def. 3, num. 8).

Non risultasse che il defunto avesse con suo testamento esclusa la madre dalla tutela, dunque essa dovesse essere di pien diritto tutrice delle sue figlie, nè alcun tutore legittimo potesse a fronte di lei essere preferto a tale tutela.

Vero fosse che la madre nell' assumere la tutela andasse tenuta alla rinuncia alle seconde nozze, ed al diritto di approfittarsi nelle occorrenze del Senatus-Consulto Velleiano (leg. ult. cod. *quando mulier.*); ma l' inesecuzione di queste condizioni qualora fosse stata giustificata, non togliesse alla madre la qualità di tutrice nata, che essa avea per disposto di legge positiva, e di singolare privilegio poggiato alla certa presunzione che si ha della costante ed impareggiabile affezione

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

delle madri verso la loro prole, ben potendo quella adempire tali formalità dopo di essere entrata in esercizio della tutela (conclusioni causa Pozzi contro Bonino sottoscritte Carli 8 aprile 1774; legge suddetta authentica *Sacramentum*).

Che se la Margherita Guasta era vera tutrice delle sue figlie, se essa stessa potè come tale qualificarsi nella scrittura in questione, occorresse vedere se per la validità della convenzione contenuta nella stessa scrittura dovesse promuovere le formalità prescritte dalle RR. CC. lib. 5, tit. 11 relative alle alienazioni dei beni dei minori, e delle femmine.

La convenzione che si fece in detta scrittura non fosse un' alienazione di beni, perchè le pupille sorelle Pellati fossero anche allora proprietarie degli stabili lasciati dal padre; non fosse una locazione, perchè fossesi accordato l' uso e la goldita di cose che non erano della madre contraente, ma delle pupille, ed a queste non fosse stato attribuito alcun provento annuo di stabili, che lasciassero goderc ai coniugi Pellati.

Il seguìto contratto fosse piuttosto un aggiustamento degli affari di famiglia, un' estinzione del credito dotale della madre, combinati a minor danno delle debitrici pupille.

La madre dopo il decesso del marito avesse potuto, quando ciò piaciuto le fosse, esigere le di lei doti, e questa esazione avesse forse recato non poco danno alle pupille a cagione della notevole diminuzione del patrimonio; desiderasse la madre di conseguire il fatto suo col minor dispendio delle figlie; l' avo loro paterno, che paresse nutrire eguali sentimenti di dilezione per le sue nipoti, bramasse altresì che esse non soffrissero troppo danno, ed avvisasse di prestare la sua mano a loro vantaggio, senza privarsi nello stesso

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

tempo di quanto gli era necessario; quindi a conciliazione dei rispettivi interessi si fosse progettato e convenuto quanto si trovasse in detta scrittura, che cioè, la madre avesse le sue doti dall'avo paterno delle pupille, e medesimamente che le pupille, a favor delle quali mirava pure la convenzione, dovessero lasciare al loro avo ed avia paterni la coabitazione della casa che esse avevano, cedendo però la vedova la goldita di una di lei pezza di terreno, oltre l'obbligazione assunta dell'annua somministranza di rubbi 100 d'uva.

In tal guisa la madre conseguisse da un canto le sue doti, ma lasciasse dall'altro il possesso, e li frutti degli stabili a lei spettanti; le figlie poi si sgravassero del debito delle doti materne, ed il suocero cedesse bensì alla nuora il prezzo della casa, che esso aveva già prima venduta a Gio. Battista Pittolo, ma nello stesso tempo non si spogliasse di ciò che gli era necessario per sè e per la sua consorte, mentre le nipoti gli lasciavano una parte di loro abitazione, aderendo a che abitassero tutti nella stessa casa.

Siffatta convenzione, considerata come assestamento di affari di famiglia, come pagamento dei debiti creditarii, non sembrasse riprovata dal disposto delle RR. CC. lib. 5, tit. 11, che proibisce ai minori ed alle femmine di alienare i loro beni senza l'osservanza delle solennità stabilite dalla stessa legge.

Ma qualora anche si ponesse, che tale contratto rispetto alle pupille avesse dovuto esigere le solennità giudiziarie; qualora si supponesse eziandio, che la tutrice nell'interesse delle pupille non avesse veramente voluto entro l'anno, in cui si dovea ridurre la scrittura in instromento, ricorrere all'autorità giudiciaria per la di lei approvazione, locchè fosse riprovato per risultare dagli atti, che la lite fu

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

promossa dal suocero Carlo Pellati entro l' anno, e che di più la stessa vedova Guasta in comparizione di primo giudicio del 10 febbraio 1828 avesse dichiarato, che si sarebbe fatto dovere di munirsi della debita autorizzazione, quando si fosse addivenuto alla stipulazione dell' instromento nel caso che tale autorizzazione fosse stata riconosciuta necessaria, ad ogni modo, dato che tale contratto esigesse l' autorizzazione giudiciale, e che questa autorizzazione giudiciale non si fosse più stato in tempo di ottenerla, ciò che non fosse, perchè la lite avrebbe messo ogni cosa in sospeso, tuttavia fosse da avvertire, che l' osservanza delle solennità giudiciarie non portasse di pien diritto la nullità delle seguite convenzioni, nè dasse ragione al Carlo Pellati di rifiutarsi alla redazione della scrittura in instromento, conciossiachè secondo la ricevuta Giurisprudenza (concl. 31 marzo 1788 c.ª Prini contro Richiardi confermate con sentenza 20 maggio stesso anno ref. D. Carlevaris), il contratto fatto dal minore senza le debite solennità = claudicat solummodo favore minoris =, cioè se il contratto sarà disutile al minore, e se la nullità fu dallo stesso proposta (leg. 25 ff. *de legibus*): ma nella fattispecie non si scorgesse, che il seguito contratto fosse svantaggioso alle pupille, che anzi sembrasse, essere stato ad esse utilissimo, mentre con quello serbato avessero illeso il loro patrimonio, e si fossero ad un tempo liberate da un debito dei più considerevoli che avessero, e medesimamente la nullità del contratto fosse stata provocata non dalle pupille, e così non dalle persone privilegiate, a cui favore fosse stato stabilito l' anzi citato disposto delle RR. CC., ma bensì dal Carlo Pellati, persona non privilegiata, non godente della tutela speciale della legge; onde seguisse, che egli non potesse prevalersi del favore, che si tro-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

vasse solo concesso alli privilegiati d' invocare ; e l' eccezione di nullità da esso opposta al contratto, di cui si agisce, per l' inosservanza delle solennità pei minori prescritte, si dovesse considerare come una eccezione per esso onninamente inefficace, perchè *de iure tertii.*

Che se la convenzione, di cui nella citata scrittura non fosse nulla dal canto delle pupille, sostenesse ancora il Convenuto, ed Appellante essere nulla pel proprio di lui interesse, perchè circonvenuto, e perchè ad esso svantaggiosa; ma sotto questo rapporto diversa fosse la cosa, mentre in allora bisognasse, che l' assunto del convenuto fosse giustificato, che la prova della circonvenzione fosse debitamente stabilita; locchè allo stato degli atti non si rinvenisse, giacchè la sentenza appellata sul particolare dell' attore Carlo Pellati avesse mandato procedersi ad ulteriori incumbenti sull' ammessione delle posizioni dal convenuto dedotte, e qualora l'assunto da esso propostosi, fosse per avere un esito corrispondente, potesse bensì il contratto, di cui si agiva, circoscriversi, o ridursi all' equità a favore dell' instante; ma intanto rispetto alle pupille non potesse pronunciarsi come nullo, e la sentenza appellata, che dichiarò nulla la stessa convenzione nell' interesse solamente, ed unicamente delle pupille, potesse a ragione considerarsi meritevole di censura, dacchè il contratto non risultasse ancora essere comprovato per nocivo alle pupille, dacchè la nullità per l' inosservanza della legge non fosse una nullità assoluta, e dacchè la fatta eccezione fosse *de iure tertii*, opposta da chi non aveva diritto di provocarla.

Nel dovere perciò opinare sulla sussistenza, o non della seguita convenzione, potesse dubitarsi, se fosse necessaria la deputazione d' un curatore *ad hoc*, che rappresentasse le pupille, e ne sostenesse la difesa,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

dacchè la madre loro tutrice sembrasse avere per se stessa interesse nella vertente causa (nov. 72, cap. 2).

Ma su ciò non fosse inopportuno l' osservare, che allora soltanto si riconosce necessaria la deputazione d' un curatore, quando gl' interessi tra la madre e le figlie amministrate sono opposti; nella specie però non si rinvenisse contraddizione, ed inconciliabilità di azioni fra la madre e le figlie pupille, poichè la madre sostenendo la scrittura in questione, sostenesse bensì il suo utile, ma quello ancora sostenesse delle figlie, perchè se essa in forza della scrittura venisse a conseguire le sue doti col danaro del suocero, le figlie ottenessero la liberazione da un debito considerevole, che forse altrimenti non avrebbero potuto estinguere senza grave loro danno: oltreciò l' oggetto poi della lite stata dal Carlo Pellati promossa, apparisse piuttosto diretto a liberare se stesso dall' eseguimento della convenzione contenuta nella scrittura, siccome comprendente patti per loro stessi gravosi, anzichè tendente a promuovere il vantaggio delle pupille, e se pure finse di sostenere eziandio il loro interesse, ciò fosse stato per sola apparenza, o per giungere con più facile via al suo intento, di rendere cioè per proprio suo vantaggio inoperosa la seguita convenzione.

Venendo pertanto alla conclusione l' Ufficio fosse in senso, che dal Reale Senato si dichiarasse non ostare alla convenzione, di cui nella scrittura 2 gennaio 1827, le eccezioni di nullità alla stessa dall' appellante opposte nell' interesse delle pupille Pellati, pronunciando nel resto, e relativamente all' interesse dell' appellante come di ragione e giustizia.

Nell' interesse degli appellanti, facevasi ancora fra le altre cose osservare al Magistrato all' occasione della

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

spedizione della causa, che la scrittura, di cui si trattava, non peccava nè nella forma estrinseca, nè nella intrinseca: non nel suo estrinseco perchè quantunque la convenzione in essa scritta contenuta fosse di natura tale, che alla sua efficacia il pubblico instromento richiedesse; tuttavia il patto di ridurre entro l'anno la firmata convenzione in un pubblico instromento ne stabilisse l'assoluta validità, giusta la massima dal Magistrato assentata colla decisione 11 settembre 1818, ref. D. Castagneri, causa Majnelli contro Balocco confermativa delle precedenti conclusioni dell'Ufficio del sig. Avvocato Generale del 14 antecedente giugno;

Non peccasse poi nemmeno nell' intrinseco, perchè risultasse sia del consenso, sia dell' utilità del Pellati.

Sostenevasi che avendo il Pellati senza la benchè menoma contestazione l' uso della casa in detta scrittura contemplata, neppure l' azione all' *id quod interest* gli competesse, giacchè a termini della legge 3, cod. *de evict.* = « qui rem emit et postea possidet, quamdiu » evicta non est, auctorem suum propterea quod aliena, » vel obligata res dicatur, convenire non posse » = colla qual legge concordasse pure il Presidente Fabro def. 3, lib. 4, tit. 23.

Ed il Reale Senato di Torino con sentenza 6 settembre 1830, ref. D. Costa, passò a dichiarare bene appellato, non ostare alla riduzione in instromento della scrittura 2 gennaio 1827 dalla Guasta addimandata le instanze ed eccezioni del Carlo Pellati, ed assolvette il Notaio Guasta dall' osservanza del giudicio; spese compensate.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

MATERIE DIVERSE.

Indennità — Spese di lite — Viaggi — Protesta.

In causa *utrinque* Saluzzo il R. Senato di Genova con sua sentenza del 26 di aprile 1828 ha sanzionate le massime seguenti:

» Le spese del viaggio debbono pagarsi dal succumbente nella lite tosto che appaia lo stesso viaggio essere stato necessario, o meglio tale che un diligente padre di famiglia esso stesso lo avrebbe fatto.

» Dicasi altrettanto per le spese di permanenza.

» La protesta relativa a dette spese, di che parla la R. legge, può farsi anche molto tempo dopo al cominciamento della lite, anzi anche dopo l'assegnazione di causa a sentenza ».

Appellazione — Sentenza appellata — Difetto d' emolumento.

Nella causa Fantoni contro Racagno e Comp., il R. Senato di Genova, con sua sentenza del 25 di giugno 1827 ref. D. Grillo, decideva, che non hannosi a dir nulle, e quindi incapaci di radicare il giudizio d'appello, le lettere d' appellazione concedute dal Senato, sebbene al ricorso tendente ad ottenerle siasi unita copia della sentenza appellata non ancora emolumentata.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Firenze, 26 *novembre* 1830. Con sentenza del nostro Supremo Consiglio proferita in causa Piccioli, Zamperini e Nardi è stato deciso, che l' affittuario, il quale è moroso al pagamento delle annue pensioni, è tenuto alla soddisfazione degl' interessi, nè può pretendere, che il locatore creditore giustifichi i danni, che ha sofferti.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Pisa, 28 *novembre* 1830. La nostra R. Ruota ha testè pronunciato, che il ratto di una ragazza, eseguito col di lei consenso, reca ingiuria al di lei genitore, il quale ha diritto al risarcimento di quei danni, che dall' ingiuria provengono, sebbene la ragazza rapita abbia, come risulta dal processo per di lei confessione, avuta intima pratica con altro soggetto.

Brescia, 2 *dicembre* 1830. L' art. 633 del codice di commercio parlando di obbligazioni contratte da individui negozianti e non negozianti col mezzo di lettere di cambio o di biglietti all' ordine, non restringe a questi atti di commercio la sua disposizione; ma mentre provvede al caso opposto a quello che è contemplato dall' antecedente art. 632, parifica al negoziante, così nella competenza del foro, come nella legge dell' arresto personale, colui il quale sebbene non appartenente alla classe mercantile, siasi obbligato in occasione di qualunque operazione di commercio. Così decideva la nostra Corte d' appellazione.

Lodi, 30 *novembre* 1830. Dai torchii del nostro tipografo Giambatista Orcesi si è condotta a felice termine la grandiosa intrapresa della ristampa dell' opera non mai abbastanza encomiata del ch. Richeri Torinese, che porta per titolo: *Jurisprudentia universalis*, ecc. L' *Antologia* di Firenze, e la *Biblioteca italiana* di Milano hanno parlato con elogio di questa nuova edizione. Essa è annunziata per terza edizione = *Editio tertia* (sono parole del frontispizio) *omni qua licuit cura, labore indefesso, a quamplurimis, in notis praecipue, mendis, falsisque allegationibus, repurgata et correcta* =

Lilla, 4 *dicembre* 1830. Il sig. Latauze celebre dentista ha evocato dinanzi al nostro Tribunale un tale signor Albert per ottenerlo condannato al pagamento di franchi 200, prezzo di numero 6 denti così detti *a vite* messi in opera a benefizio di lui. Albert, ingrato a un servizio cotanto importante, siccome dice

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Latauze, si rifiutò al pagamento giustamente addimandato sostenendo esagerata la pretesa dell'abile operatore (a cui nell'arte importantissima di *cava-denti* nessuno è secondo), ed aggiugnendo per ultimo, che la sua *mascella artifiziale* non era più di sua convenienza, instava per una perizia, onde verificarne il pessimo stato. Ed il Tribunale con sua sentenza del 25 di novembre 1830, ha, prima d'ogni cosa, fatto luogo ad una visita, per mezzo di persone dell'arte, della mascella del sig. Albert, riservate le spese.

Parigi, 5 *dicembre* 1830. Nella causa Furne e Dondey-Dupré il nostro Tribunale di commercio ha deciso che il libraio, il quale ha soscritto per un dato numero di copie di un'opera pubblicata da un altro libraio, è tenuto di ritirare esse copie, se le promesse del relativo manifesto sonosi adempite. Ove però il libraio soscrittore facesse il commercio della libreria per semplice commissione, allora gli è facoltativo di recedere dalla soscrizione. Ecco le precise parole della sentenza che fu pronunciata il 26 di novembre 1830: « Attendu que le sieur Furne, se présentant chez Dondey-Dupré, a souscrit à vingt-qnatre exemplaires de *Lord Byron;* qu'il n'a point déclaré, dans cette souscription, qu'il opérait comme commissionnaire; qu'au contraire il a agi comme libraire faisant une spéculation commerciale; — Attendu qu'il résulte de cette convention un contrat par lequel si Dondey-Dupré était obbligé à livrer, il est évident que Furne était, de son côté, dans l'obligation de prendre livraison; — Par ces motifs, condamne Furne à prendre les livraisons pour lesquelles il a souscrit, aux termes et conditions établis dans le prospectus, et condamne ledit Furne à tous les dépens ».

— Il *Corriere de' Tribunali*, giornale quotidiano, che si pubblicava regolarmente fra noi da quattro anni in qua, ha cessato di veder la luce dal giorno 27 dello scorso mese di novembre. Questo foglio non ha potuto sostenere la concorrenza della *Gazzetta de' Tribunali*, altro giornale dello stesso genere, ed anche quotidiano, che lo avea preceduto molto tempo innanzi, e che conta ormai sei anni d'esistenza.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— Il 26 del passato novembre comparvero avanti la nostra Corte d'Assisie certi Garraut e Leblanc, ed una tale Triard come accusati di fabbricazione e spendita di pezze false da soldi 20. L'accusa fu abbandonata rispetto ai due ultimi: Garraut solo, il quale già era stato tradotto avanti i tribunali, e poscia rilasciato, fu dichiarato convinto reo del medesimo, e condannato alla pena capitale.

Susa, 3 *dicembre* 1830. Il meritissimo nostro Prefetto, il signor Cav.re Avogadro, non pago di occuparsi indefessamente nel disbrigo degli affari contenziosi che si presentano al Tribunale, de' quali abbonda purtroppo questa Città e Provincia, consacra se stesso tutto, nella sua qualità di fungente veci di Riformatore delle Scuole, pel bene della studiosa nostra gioventù. Egli ha detto il 3 dell' ora scorso mese, nella circostanza del riaprimento delle nostre Scuole, una robusta orazione, la quale porta per titolo = Il Sapere = Essa è testè uscita dai torchii del nostro Tipografo Gerolamo Gatti, e ne fu permessa la stampa dal Magistrato della Riforma degli Studii con onorevolissima lettera del 17 di novembre.

Torino, 13 *dicembre* 1830. S. M. con R. Provvisione del 26 dello scorso novembre ha nominato Alessio Martini ad Attuaro presso il R. Senato di Nizza cogli obblighi in essa provvisione espressi.

— Con R. Patenti dello stesso giorno S. M. si è degnata d' autorizzare Giuseppe Meda a ricevere ed autenticare, sebbene non Notaio, gli atti dipendenti dall' Ufficio di Sostituito Segretario di Mandamento, esclusi però quelli soggetti all' insinuazione, e con che presti il dovuto giuramento.

— Con altre R. Patenti di pari data S. M. ha conceduto all' Avvocato Felice Amato Duboin il privilegio esclusivo per un triennio di fare stampare e vendere la Collezione Generale per ordine di materie *delle Leggi*, *Editti*, *Manifesti*, ecc. pubblicati dal principio del 1681 sino all' 8 di dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della R. Casa di Savoia, mediante l' adempimento delle ivi accennate condizioni. — Di questa

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

bella raccolta abbiamo più volte fatta onorevole menzione in questo *Diario*.

— Con R. Brevetto del 4 del corrente S. M. ha eletto il Marchese Ignazio Alessandro Pallavicini a Sindaco del Comune di Rivarolo, Provincia di Genova.

— Con altro Sovrano Brevetto del 6 dello stesso mese S. M. si è degnata di nominare il Medico Gio. Marco Alasia a Sindaco di Cavallermaggiore, ed il Medico Mattia Bono a Sindaco di Verzuolo.

— Con Manifesto dell' Uffizio del Vicariato di questa Dominante del 3 di questo mese, pubblicato il 5, sonosi prescritte le opportune misure ragguardanti allo scopare le nevi, al rompere i ghiacci, ed al nettamento delle contrade e delle piazze. Fra le varie prescrizioni, di cui in esso, v'ha la seguente posta all'art. 7: È proibito di gettare nelle contrade la neve, che possa trovarsi sui tetti, senza una speciale autorizzazione dell' *Uffizio del Vicariato*, sotto pena di L. 3.

— Con lettera di un nostro corrispondente di Genova del 4 del corrente, ci viene annunziata la morte avvenuta colà il 28 dello scorso mese di novembre all' Avvocato Giambattista Tanlongo, Dottore di collegio in quella R. Università, ed uno de' più cospicui ornamenti del foro genovese. Egli era meritamente tenuto fra i primi Giureconsulti italiani, e solea consultarsi anche da lontani paesi, singolarmente nelle spinose quistioni di fidecommisso, materia di che erasi in particolar modo occupato, siccome a lui più geniale, fino dagli anni suoi giovanili. Sebbene in età già grave, poichè di alcuni mesi oltrepassava gli anni 70, avea tuttavia perfettissime le sue facoltà intellettuali. Si hanno di lui parecchie dotte allegazioni stampate, alle quali, siccome a norme immanchevoli di diritto, attingono eziandio i più provetti ed accreditati Dottori.

« Noi facciam voti (così termina la lettera del corrispondente), perchè la memoria di cotant' uomo valga a destare una nobile gara fra i giovani cultori di quella scienza, ch'egli illustrava, onde alcuno sorga tra noi a rinnovarne l' immagine ».

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— Il 9 del mese corrente è stato aggregato al Collegio di leggi in questa R. Università degli studi, previo il consueto pubblico esame, il signor Avvocato Pietro Pessatti, da Ivrea.

NOTIZIE IMPORTANTI

PEL COMMERCIO.

Suicidio di un negoziante ebreo — Disordine de' suoi affari.

È morto testè in Londra un tale Isacco Telig, negoziante Israelita riputato ricchissimo, ma che fu poscia riconosciuto avere moltissime passività, ed i suoi affari in mal sesto. Si è creduto che la morte di lui non fosse naturale; si è quindi fatta l'autossia del cadavere, ed il Giurì ha dichiarato, che v' erano gravi presunzioni di suicidio.

Fallimenti.

Il Tribunale di commercio di Parigi con sentenza del 30 di novembre 1830 ha dichiarato in istato di fallimento i seguenti negozianti: cioè Fortin, Delacouturne, Marsaux, Ridoux, Groschanu, e Catelain.

Lettere recenti di Francia annunziano, che la nota casa Guerin di Foncin ha sospeso i suoi pagamenti — Che a *Rouen* si ha un fallimento, che monta a più milioni — Che a *Marsiglia* il sig. Ricogne ha fallito di 7 milioni di franchi — Che a *Tolone* il sig. Miestral ha parimente sospeso i pagamenti.

(Art. desunto da un giornale forense del 6 di dicembre 1830).

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ANNO VIII — 2.° SEMESTRE

N.° 26

TORINO
20 dicembre 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana, e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.

SENTENZE E MASSIME.

Erede — Costituzione dei beni in dote voluta dalla testatrice — Alienazione loro — Qualità dell' instituzione.

L' instituzione d' una zitella in erede universale colla condizione che si costituisse in dote il restante dell' eredità depurata dai debiti e legati, si considera un' instituzione sub modo, *e non condizionale.*

Una simile instituzione non rende dotali li suddetti beni, epperciò può l' erede disporne a suo beneplacito, senza che vi osti la successiva costituzione di dote, quando non vi sono altre persone aventi diritto a detta eredità.

Con testamento 21 giugno 1820 ricevuto Desderi Caterina Bernardi, fra le altre disposizioni, instituì in sua erede universale Margherita Bertolotto moglie di Antonio Peverino, a condizione, che detratte tutte le spese sia di sepoltura, che di legati, si costituisse in dote il restante, e lo impiegasse in fondo stabile.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Dopo il decesso della Bernardi testatrice, con instro mento 20 agosto 1821 rogato Demichelis, la suddetta Margherita Bertolotto a cautela del credito di L. 1500, che verso di essa teneva la Ragion di Negozio Gervasio, e Combrichon per merci alla Bertolotto precedentemente spedite, assicurò detta Ragion di Negozio sul maggior credito, che in qualità di erede universale della Caterina Bernardi riteneva verso li Battista, e Costanzo padre, e figlio Bianco di Dronero, portato esso credito da scrittura 29 marzo 1816 relativa ad instromento dello stesso giorno rogato Lovera.

Per tale oggetto rimise la Bertolotto alli Gervasio, e Combrichon il testamento, e scrittura suddetti, con particolare patto, che, ove essa entro il termine di mesi tre prossimi non avesse saldato il suo debito, avrebbe in tal caso la Ragion di Negozio precitata avuto ragione di agire verso li padre, e figlio Bianco, onde riscuotere il di lei credito co' suoi legittimi accessorii, con aver ceduto la Bertolotto nel caso previsto alla Ragion di Negozio le L. 1500 verso li Bianco con promessa della loro esigibilità di ragione e di fatto.

Con altro instromento del 7 luglio 1826 rogato Unia, la Margherita Bertolotto volendo adempiere alla condizione statale imposta dalla Caterina Bernardi col succitato di lei testamento, si constituì in dote la somma di L. 1450, residuo rimasto a sua disposizione dal capitale credito di L. 5350 caduto nell' eredità della Caterina Bernardi verso li padre e figlio Bianco, compresi in detta somma di L. 1450 gl' interessi d' anni due circa, oltre agli altri beni da detta eredità provenienti.

In novembre 1826 li consorti Peverino all' appoggio del testamento della Bernardi, e dell' instromento 7 luglio 1826 rogato Unia, evocarono nanti il Tribunale di Prefettura di Cuneo la Ragion di Negozio Gervasio,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

e Combrichon, unitamente alli padre e figlio Bianco, e sostenendo, che li beni e credito in questione a fronte del disposto dal testamento della Bernardi erano per destinazione dotali per essere tale condizione assoluta, e *sine qua non*; onde per la loro cessione si richiedesse il consenso del marito, e le formalità dalla Regia legge volute: questo dovesse tanto più aver luogo dopo la costituzione di dote, la cui tardività non potesse aver cangiato aspetto alle cose, sia perchè non vi fosse tempo prefisso, sia perchè sin dal tempo del testamento della Bernardi già si trovassero li Peverino uniti in matrimonio.

Incontrasse poi anche la cessione di cui era caso l'ostacolo del S. C. Vellejano, perchè fosse tale cessione una fideiussione palliata della moglie a favore del suo marito; e quanto alli Bianco dissero dover assistere a questo giudicio per vedere a chi avrebbero dovuto pagare il debito, che ammettevano.

Quindi chiesero quanto alla Ragion di Negozio circoscriversi, e dichiararsi di niun effetto quanto meno nell'interesse dell'Antonio Peverino marito l'instromento 20 agosto 1821 rogato Demichelis, come nullo, e mancante delle dovute formalità, con dichiararsi pure non avere spettato, nè spettare alla Ragion di Negozio suddetta sul credito, di cui in detto instromento, alcuna ragione, e mandarsi alla stessa di dover restituire la relativa scrittura d'obbligo; e riguardo alli padre, e figlio Bianco non dovessero essere condannati al pagamento a favore dell'Antonio Peverino del capitale del medesimo credito, e suoi interessi, mediante però quanto al capitale idoneo impiego a mente del testamento della Caterina Bernardi, colle spese.

Per parte delli Bianco si osservò, essere essi estranei a questa causa, in quanto che non li riguardassero le

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

contestazioni elevatesi tra gli Attori, e la Ragion di Negozio Gervasio, e Combrichon, osservando già esistervi altra causa per lo stesso oggetto in seguito a lettere di sequestro sulla medesima Ragion di Negozio ottenute a di lui mani in data 17 febbraio 1824, dallo stesso Tribunale rilasciate dietro a sentenza del 15 precedente marzo, colla quale erasi dichiarato, essere la Ragion di Negozio in diritto di esigere il credito in questione, quale credito con ordinanza di consenso passata nanti il detto Tribunale sotto il 31 dicembre 1823 tra essi Bianco, e gli Attori, consorti Peverino, fosse già stato liquidato nella somma di L. 3350, per cui però si dovesse prestar cauzione, in seguito del che fosse pure stato con altro rescritto del 26 gennaio 1825 evocato nanti il medesimo Tribunale dalla Ragion di Negozio, per vedere ordinare il pagamento a farsi alla Attrice del credito, di cui sopra; sicchè gli Attori Peverino dovessero discutere con detta Ragion di Negozio le contestazioni fra loro esistenti, e far risolvere il suddetto sequestro prima di molestare essi Bianco.

E dietro alla produzione di due quitanze giustificanti li pagamenti degl' interessi di detto loro debito per tutto il 1823, si chiese e conchiuse di essere assolti dall' osservanza del giudicio, colle spese.

La Ragion di negozio Gervasio e Combrichon fece riflettere che alle surriferite instanze delli consorti Peverino fosse d' ostacolo la sentenza 15 marzo 1824; che le disposizioni testamentarie della Caterina Bernardi non avessero per loro stesse impresso ai beni da essa lasciati un carattere dotale; che tali disposizioni non accompagnate dall' opportuna cautela, non altrimenti dovessero considerarsi, che come un semplice consiglio della testatrice, e non come una precisa condizione da essa voluta per la validità dell' instituzione

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

d' erede, di cui nel suo testamento, locchè si desumesse pure dalla tardività della coattrice nel devenire alla detta costituzione di dote; che per questo motivo non potesse retroagire e rendere inefficaci le precedenti di lei obbligazioni; che quanto al marito Peverino non potesse avere egli diritto alcuno sul credito in questione senza la formale constituzione di dote, la quale seguita essendo in un tempo, in cui già fossero passati a mani terze, non avesse perciò più potuto riflettere esso credito.

Soggiunse essere le instanze delli Peverino *de iure tertii*; e non poter essi profittare con danno altrui, perchè l' accreditamento fatto alla moglie fosse andato in causa utile anche del di lei marito, nè potere l'obbligazione della coattrice considerarsi come fideiussione a favore del marito, epperciò nulla, mentre l' accreditamento si fosse fatto a lei e non al marito, onde chiese unita questa causa con quella delli Bianco, dichiararsi non ostare alla validità dell' instromento 20 agosto 1821 li motivi dalla Parte opposti, con assolversi essa convenuta dalla domanda delli Peverino, colle spese.

Si assegnò in tale stato la causa a sentenza, ed il Tribunale di Prefettura di Cuneo,

Ritenuto che l' instituzione d' erede di cui trattavasi non fosse *sub conditione*, ma piuttosto *sub modo*, e che sarebbe perciò pura;

Che quantunque tali instituzioni si debbano eseguire col modo ingiunto, tuttavia quando questo modo riguarda il solo vantaggio dell' erede, in tal caso l'inadempimento del modo prescritto, oltre al non potere spogliare l' instituto della qualità ereditaria acquistata, *quia semel heres semper heres*, nemmeno poi obbligherebbe esso erede a restituire ad altri l' avuta eredità,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

dacchè massime nessuno si trovasse ad aver interesse ed azione per la stessa;

Che dall' essere stata pura l' instituzione d'erede della Peverino ne seguisse che li beni da essa avuti non potessero considerarsi dotali per destinazione, e godersi dei privilegii dalle leggi a tali beni accordati, sicchè avesse potuto la Peverino validamente disporne, e cedere alla convenuta Ragion di Negozio il credito in questione, a cui sia coll' avuta cessione, che colli giudicati tra esse Parti in proposito emanati, avesse detta Ragion di Negozio acquistato un diritto, che non avesse più potuto esserle tolto colla tardiva di lui costituzione in dote, non essendo applicabili al concreto caso le leggi ed autorità dagli Attori invocate;

Che quanto alli giugali Peverino si presentasse la presente causa sotto un aspetto il più sfavorevole, in quanto che apparisse dal complesso degli atti, come dopo d' avere essi approfittato delle merci dalla Convenuta alla moglie Peverino accreditate; dopo di avere questa non senza sospetto di malizioso raggiro ottenuti condannati li di lei suocero e marito al pagamento a suo favore di dette merci, ed ottenuta senza di esse l' assicurazione delle di lei doti e ragioni dotali, come da instromento 7 aprile 1819 rogato Aschieri, volessero all' appoggio di mere sottigliezze di diritto lasciare la detta Ragion di Negozio insoddisfatta e perdente;

Che quanto alli Bianco venendo risolte le opposizioni dei giugali Peverino, e non dissentendo di pagare mediante le dovute cautele inerentemente alle già emanate provvidenze dello stesso Tribunale, altro non rimanesse a fare che di mandare alle Parti di maturare li rispettivi incumbenti.

Per tali motivi con sentenza 31 maggio 1828 ebbe a dichiarare essere la Ragion di Negozio convenuta in diritto di esigere dalli Bianco, e sul credito in contesa da questa alla coattrice Margherita Peverino dovute le L. 1500 suddette, sotto deduzione però d'ogni somma in conto ricevuta, e con che la suddetta Ragion di Negozio

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

dovesse cautelare il Bianco per tale somma, e nel resto provvide a termini di ragione e giustizia.

Li giugali Peverino dopo di avere la detta sentenza denunciata al Reale Senato come a loro gravatoria, a sostegno del loro sistema invocavano la def. 5, tit. 25, lib. 6 del Presidente Fabro (vedi però la sentenza riferita nel *Diario* pag. 385 e seg. di questo volume spiegativa dell'intelligenza a darsi a detta definizione); sostenevasi l'effetto della condizione essere di retroagire e di sospendere ogni atto sino al di lei compimento, epperciò come fondo dotale il detto credito non si fosse potuto dalla moglie alienare (leg. 3 ff. *de fundo dotali*); e finalmente alla moglie competere il privilegio di agire a suo piacimento o contro il marito o contro gli acquisitori de' beni di esso per conseguire le di lei doti (Fab. lib. 4, tit. 14, def. 27, ff. 21 in alleg.)

Ma assegnatasi di bel nuovo la causa a sentenza, il Reale Senato di Torino sotto il 30 novembre 1830 referente D. Costa, mandò eseguirsi la sentenza del Tribunale di Prefettura di Cuneo del 31 maggio 1828, spese a carico del Peverino.

Negoziante fallito — Figlio di famiglia — Padre — Creditore instante di quello — Obbligo del padre.

Il padre convivente col figlio negoziante, e fallito non può opporre al creditore di questi il difetto d' escussione del figlio, se non indica particolari proprietà di esso figlio, su cui possa il creditore esperire de' suoi diritti.

Il Supremo Magistrato del Consolato di Torino con sua sentenza del 21 agosto 1828 dichiarò solidariamente tenuto il Vita Emanuel Lates verso la Ragion di Negozio Pietro Minola e Comp.ª al pagamento della som-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ma di lire 1419, centesimi 22 cogli interessi e spese, per altrettante dovute dal di lui figlio Michele fallito.

All' appoggio di detta sentenza chiedeva la detta Ragion di Negozio dal Lates il pagamento di detta somma; ma il Convenuto pretendeva, che altrimenti non potesse venirvi astretto, salvo dopo esauriti tutti i mezzi di escussione contro il figlio, e poichè avesse questi instituito giudicio di cessione de' beni salva onestà in seguito a Regia Provvisione, sosteneva non essere il caso di procedere contro di lui finchè non apparisse ultimato quel giudicio.

Ma il Magistrato del Consolato suddetto osservando, che risultasse avere lo stesso Lates figlio abbandonato il suddetto giudicio, quale non fosse stato ad altro fine instituito, se non per differire a lungo i procedimenti, che i di lui creditori gli avevano intentato; che non meritasse accoglimento il Convenuto allo stato degli atti nelle fatte eccezioni, e ben si scorgesse il di lui scopo di defatigare l' Attrice, contro la quale il Lates figlio non avesse fatta opposizione alcuna agli atti intrapresi avanti lo stesso Magistrato;

Ne venisse perciò la conseguenza, che se gli effetti oppignorati coll' atto 20 marzo 1827, e sovra cui l' Attrice avea ottenuta la prosecuzione degli atti esecutivi, erano appartenenti al figlio, inutile divenisse l' opposizione del padre sulla pretesa loro proprietà; se poi erano del padre, vana fosse l' eccezione di escutere il figlio fallito nullatenente e convivente col padre.

Ciò posto trattandosi di figlio negoziante, e fallito, la sussidiaria obbligazione del padre divenisse per se stessa solidaria, tanto più nel caso presente, che non avesse saputo il Convenuto indicare altre proprietà particolari del figlio, sovra le quali si potessero dall' Attrice esperire i proprii diritti per esimersi dal pagarne i debiti.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

E siccome rimanevano a definirsi le opposizioni fatte dalla moglie del Lates figlio alla citata oppignorazione, la quale instava intanto si mandasse ritenere il prezzo ricavando sino alla definitiva risoluzione loro, perciò

Il prelodato Magistrato con sentenza 25 novembre 1830, ref. D. Rocci, reiette le opposizioni del Convenuto Vita Emanuel Lates, dichiarò doversi questo ingiungere, come lo ingiunse al pagamento verso l'Attrice delle chieste lire 1419, cent.mi 22, loro interessi decorsi, e decorrendi alla ragion mercantile, a pena degli atti esecutivi, che in tal caso mandò bisognando proseguirsi sugli effetti già oppignorati col verbale 20 marzo 1827, con ritenersi dall'Ufficio procedente il prezzo ricavando dalla vendita di detti effetti per cautela delle ragioni della moglie del Michele Lates figlio sinchè fosse altrimenti prescritto, e nelle spese.

MATERIE DIVERSE.

Interpretazione di titoli feudali — Sentenza del Tribunale di Prefettura — Appellabilità.

Le sentenze dei Tribunali di Prefettura concernenti l'interpretazione di titoli feudali non sono appellabili salvo che l'entità della causa rilevi alla somma stabilita per far luogo all'appello (V. *Diario*, pag. 201 di questo vol.).

Visto col ricorso sporto dal Marchese Durazzo di Genova gli atti del giudicio vertito avanti il Regio Tribunale di Prefettura di Casale tra il sig. Ricorrente, ed il Cav. Callori, e la sentenza in essi pronunciata, con cui si dichiarò doversi assolvere il Convenuto dalle domande dell'Attore, osservò l'Ufficio del sig. Proc.e Gen.e di S. M. in conclusioni 27 ottobre 1830, sottoscritte Gallina, che si chiedesse dal sig. Marchese Durazzo in primo giudicio dichiararsi tenuto il Cav.re Callori al pa-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

gamento a favore del Ricorrente del diritto di moleggio pel molino costrutto sul territorio di Moncestino, al cui giro servono le acque del rivo Marca compreso nel feudo di Gabiano, del quale egli si trovasse investito; si proponesse in allora nel giudicio di appello, che si dichiarasse non competere al sig. Cav.re Callori alcuna ragione di derivare pel giro del suo molino la metà delle acque del rivo Marca; doversi per conseguenza inibire lo stesso signor Cavaliere di praticare ulteriormente dal detto rivo alcuna derivazione eccedente la metà delle acque in esso discorrenti, e tenuto perciò per causa dell' inaddietro praticata abusiva derivazione ad un' equa indennità da stabilirsi.

Tanto la prima, che la seconda di tali domande avendo il fondamento nelle antiche investiture del feudo di Gabiano, e l' entità della causa essendo tale a non potersi muovere dubbio sulla competenza del Supremo Magistrato della R. Camera dei Conti a conoscere in grado di appello e pronunciare, l' Ufficio fu in senso, si potessero rilasciare le chieste lettere di citazione.

Ed il suddetto Magistrato con sua declaratoria del 30 ottobre 1830, ref. D. Melano di Portula, in conformità delle surriferite conclusioni rilasciò le chieste lettere di citazione.

Giudicio di Concorso — Tribunale delegato — Sentenza — Appellabilità.

Le sentenze profferte dai Tribunali di Prefettura nei giudicii di concorso ad essi delegati sono inappellabili, perchè rappresentano detti Tribunali il Magistrato delegante.

Nella causa Todros contro Porro vedova Righetti emanarono le seguenti conclusioni dell' Uffizio del sig. Avvocato Generale, sottoscritte Perziolo, in data 3 maggio 1830, confermate con Ordinanza del Reale

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Senato di Torino dell'8 stesso mese ed anno, refer. D. Leardi:

» Visto lo sporto ricorso, ed uniti atti;

Trattavasi di vedere se una sentenza emanata tra due intervenienti in un giudicio di concorso vertente avanti un Tribunale di Prefettura Delegato Senatorio sia appellabile al Reale Senato; osservava in proposito il detto Uffizio, che

Convenisse ritenere, che il giudicio di concorso, sia esso vertente avanti i Supremi Magistrati, ovvero avanti i Tribunali subalterni, fosse della stessa natura, nè potesse questa cangiarsi pel solo motivo che possa in alcuni casi dalle leggi previsti essere commesso ai Tribunali di Prefettura;

La legge nell'autorizzare il Senato a delegare il giudicio di concorso non avesse esteso i diritti degli intervenienti nello stesso, quindi se tutte le provvidenze che emanano in un giudicio generale nei casi ordinarii sono inappellabili, perchè profferte da un Magistrato Supremo, non debbono esse riescire appellabili, perchè profferte da un Magistrato subalterno, subentrato nelle attribuzioni, e faciente le veci di Magistrato Supremo in forza della delegazione avutane;

Oltrechè si sarebbe richiesta una espressa sanzione della legge per istabilire due gradi di giurisdizione là dove la stessa legge non ne riconosce, e non ne vuole che un solo; si arguisse anzi il contrario voto di detta legge dall'art. 148 del Regio Editto 16 luglio 1822, il quale permette bensì al Senato di commettere ai Tribunali i giudizi di concorso, ma ciò restrittivamente al solo *caso in cui si tratti di beni di poca entità*, e per risparmio di spesa, come si esprime la R.ª legge § 41, tit. 33, lib. 3;

Ora ammettendo l'appello dalle Sentenze emanate nei giudicii di concorso delegati, si venisse ad urtare direttamente contro lo scopo della legge stessa, cioè in quei casi in cui vi sarebbe minor fondo, si accrescerebbero del doppio le spese, in prima instanza cioè, ed in appello;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

In ogni caso poi essendo invalsa presso questo Reale Senato la costante pratica di non commettere ai Tribunali di Prefettura che quei giudicii di concorso nei quali l'attivo non eccede le L. 3m., e ciò sulla base degli art. 137 e 157 del Regio Editto, il primo dei quali dichiara inappellabili le sentenze dei Tribunali profferte ne' giudizi particolari di graduazione, ove la somma cadente in distribuzione non ecceda le L. 3m.; ed il secondo di detti articoli stabilisce, che seguendo la graduazione avanti un Tribunale delegato, debba procedersi dopo esteso il verbale nei modi e termini stabiliti pei giudicii particolari di graduazione, credesse l'Uffizio che anche sotto questo aspetto la sentenza, di cui si trattava, dovesse ravvisarsi inappellabile, trattandosi veramente nel concreto caso di un giudicio di concorso, il cui attivo è inferiore alle L. 3m.

Perciò conchiuse non farsi luogo a quanto si supplicava, ed in tale conformità giudicò pure il Reale Senato colla succitata Ordinanza di voto.

Testamento — Cancellatura del medesimo — Testamento anteriore a quello cancellato — Sussistenza o non di questo.

Si cerca se la cancellatura d'un testamento possa fare rivivere *pleno iure* il testamento condito precedentemente.

Risp. Cujaccio sulle questioni di Papiniano (lib. 13, leg. 11, § 2 *de bonorum possessione secundum tabulas*) stabilisce chiaramente l'affermativa; ma il Fabro è di contrario sentimento nella sua opera *coniecturarum iuris civilis* lib. 10, cap. 18; egli sostiene, che il primo testamento non ripiglia la sua forza, che nel caso, in cui il testatore abbia manifestato la sua volontà di farlo rivivere. Tale si è pure il parere di un altro celebre decidente.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

È qui però da notarsi, che la cancellatura o lacerazione delle tavole del testamento, su di cui dispone il *ius* comune, non può succedere appo noi, poichè le minute dei testamenti sono conservate e custodite sotto il doppio deposito del Notaio, e dell' Insinuazione. Potrebbe tuttavia ciò avvenire rispetto ad un testamento sigillato, che, per sorpresa fatta al Notaio, gli fosse stato tolto da' suoi protocolli, e quindi lacerato.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Pisa, 8 *dicembre* 1830. La nostra R. Ruota con sentenza proferita nella causa Stamatacchi e Arbib venne a sancire le massime seguenti: » Il blocco di sua natura non sempre porta un' assoluta interruzione di commercio. — Il blocco di una piazza assicurato da una decisione di un Tribunale straniero non deve credersi a fronte di prove indubitate in contrario esistenti in processo. — I certificati di pubblici funzionarii, che dal luogo *a quo* al luogo *ad quem* stabiliscono la libera corrispondenza, formano una prova certa in contrario alla presunzione accennata dai Giudici stranieri in una loro sentenza *. — La legge non prescrive i gradi della *forza maggiore* sufficienti ad autorizzare il possessore della lettera di cambio a sospendere e non eseguire le formalità della legge, rilasciando ai Giudici l' arbitrio di conoscerne **.

---

* *Trattavasi nella fattispecie della prova del blocco di Corfù, per somministrare la quale si produsse un certificato di molti negozianti veneti, ed una decisione della cessata Corte di appello di Venezia del* 25 *di marzo* 1814.

** *Così pure la pensano Locré ed il Pardessus, il primo nello* Spirito del codice di commercio, *tom.* 2, *pag.* 237, *ed il secondo nelle* Lettere di cambio, *tom.* 1, *pag.* 426, *num.* 366, *e nelle sue* Instituzioni commerciali, *par.* 2, *pag.* 288. *È pure opportuno a vedersi in proposito un decreto della Corte di Cassazione di Parigi del* 28 *di marzo* 1810 *riferito dal Sirey nella parte* 2, *pag.* 235 *della sua* Collez. *di quell' anno.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Digione, 10 *dicembre* 1830. Con sentenza della Corte di Cassazione del 29 dell' ora passato novembre in conferma di un' altra proferita dalla nostra Corte Reale si è deciso che dopo il lasso di anni 30 non si può interporre appellazione da una sentenza in contumacia che non fu intimata, ma che venne eseguita. » Ella è massima costante (così si legge nella sentenza della Corte di Digione, denunciata alla Cassazione), che è soltanto conceduto il termine di anni 30 per provvedersi in appello contro una sentenza che non sia stata intimata ; e che la sola eccezione a questa massima stabilita dalla giurisprudenza sarebbe nel caso, in cui la sentenza medesima non fosse stata eseguita * ».

Parigi, 10 *dicembre* 1830. La Corte di cassazione ha deciso con sentenza del 2 del corrente dicembre, che il fabbricante il quale espone in vendita una polvere simile al tabacco, in cui però non entra alcuna particella di nicoziana, non contravviene alle leggi relative al monopolio della fabbricazione e della vendita del tabacco.

— Con sentenza del Tribunale di commercio sedente in questa capitale in data del 7 di questo mese sono stati dichiarati in istato di fallimento i seguenti negozianti, cioè Zeler e Comp., Relin libraio, Gersin, Prieur, Lecluse e Poupon.

---

* *La Corte di Cassazione già ebbe a pronunciare nello stesso senso con sentenza del* 14 *di novembre* 1809 (*V.* Dalloz *in verbo* appello, *pag.* 516); *l' eccezione della cosa giudicata non poteva validamente opporsi, se la sentenza non erasi mandata ad esecuzione. Vedasi a questo proposito il sig.* Merlin *nel suo* Repertorio di giurisprudenza *in verbo* cosa giudicata, *ove si menziona una sentenza del Parlamento di Parigi del* 22 *di agosto* 1750, *nella quale trattavasi dell' appellazione di una sentenza dell' anno* 1681, *che non erasi mandata eseguire.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Nizza Marittima, 10 *dicembre* 1830. Le Sezioni del Tribunale di Prefettura sedente in questa Città sono state formate nel corrente anno, con R. Biglietto, nel modo seguente: 1.ª *Sezione:* Senatore Pref.º Francesco Antonio Arduini; Assessori Giuseppe Uberti, Felice Raibaudi. — 2.ª *Sezione:* Vice-Pref.º Giuseppe Cairaschi de' Conti di S. Vittore, Prefetto; Assessori Luigi Trombetta, Bartolommeo Durante; Assessore-Istruttore Giambatista Chianea.

Genova, 14 *dicembre* 1830. Con apposita Sovrana provvisione sonosi stabilite come infra le Sezioni del nostro Tribunale di Prefettura per l' anno giuridico 1830-31: 1.ª *Sezione:* Senatore-Pref.º Nobile Bernardo Oldoini; Assessori Gaetano Poggi, Gaetano Romano. — 2.ª *Sezione:* Vice-Pref.º Giovanni Castagnola; Assessori Luigi Gandolfo, Pietro Pastorini. — 3.ª *Sezione:* Vice-Pref.º Bernardo Ruffini; Assessori Giuseppe Gnecco, Nobile Antonio Rodriguez; Assessore-Istruttore Giacomo Demartini.

Alessandria, 16 *novembre* 1830. Con R. provvisione del 4 del corrente S. M. si è degnata di nominare il Conte Lovera di Castiglione, il Canonico Teol.º Filippo Ansaldi, il Marchese Luigi Faa di Bruno, il Conte Giulio Cavasanti e Giuseppe Pozzi a Membri della Congregazione Generale Provinciale di Carità d'Alessandria.

Torino, 20 *dicembre* 1830. S. M. con R.e Patenti del 4 del corrente si è degnata di nominare Antonio Renaud a Sostituito Procuratore de' Poveri presso il R. Senato di Savoia.

— Con R. Provvisione dello stesso giorno S. M. ha nominato a membri nella Congregazione di Carità di Crescentino il Sacerdote Giacinto Picco, Arciprete della Parrocchia di S. Grisanto, il Sacerdote Gio. Montana, il Cav.e Paolo Reale, Giuseppe Restaldi, ed il Notaio Domenico Chiocchia.

— Con R. Patenti del 6 dello scorso mese S. M. ha autorizzato Paolo Maria Barattini ad autenticare, quantunque non Notaio, gli atti dipendenti dall' ufficio di Segretario d' Intendenza, con che si uniformi alle condizioni espresse in esse Patenti.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

APERTURA SOLENNE

dell' Eccell.mo R. Senato di Savoia.

Con lettera di un nostro Associato corrispondente di Ciamberì del 10 di dicembre 1830 abbiamo ricevuto il seguente ragguaglio intorno alla tornata del R. Senato sedente in quella città:

» La rentrée annuelle du Sénat de Savoie, après les vacances, a eu lieu hier, jeudi 9 de ce mois, avec la solemnité accoutumée.

» M. Jean-Jacques Anselm Substitut Avocat-fiscal-général a prononcé le discours d'ouverture, en s'acquittant avec succès de cette tâche honorable.

» L'Orateur a spécialement traité le sujet de la défense que la loi fait aux Avocats de citer, dans leurs avis en droit, aucun Docteur en matières légales, et aux Juges tant suprêmes que subalternes, de déférer à leurs opinions. Ce point de vue a naturellement conduit l'Orateur à signaler les obstacles aux progrès de la science du droit, que ferait naître une trop grande confiance dans l'opinion des Docteurs en matière légale.

» M. Anselm a traité incidemment de l'importance pour la bonne administration de la justice, d'user de diligence dans l'expédition des causes. Il a rappellé aux divers Officiers de justice les obligations de leur état. Il a touché délicatement les vertus du respectable Chef chargé de présider l'administration de la justice parmi nous.

» Ce discours écrit dans un style soutenu, a été écouté avec autant d'attention que d'intérêt.

» L'Officier du Ministère public a ensuite requis la prestation du serment ».

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Anno VIII — 2.° Semestre

N.° 27

Torino
22 dicembre 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana, e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.

SENTENZE e MASSIME.

Censi — Loro natura — Rata ossia tassa dei medesimi — Aumento — Decremento — — Interesse legale e convenzionale — Patto — Bolla Piana.

L' annuo montare del censo una volta fissato dalla convenzione non può più andar soggetto ad alcuna variazione per l' aumento o per il decremento, che possa quindi succedere sia nella rata comune dei censi stessi, sia in quella che fissa il corso legale dell' interesse del danaro, e ciò ancorchè le Parti avessero altrimenti convenuto per patto speciale, dovendosi questo considerare siccome nullo perchè contrario alla natura e sostanza del censo medesimo.

Dopo avere nel *Diario*, pag. 225 del corr. vol., riportate alcune massime importanti *in materia di censi*, crediamo ora di far cosa grata ai nostri Lettori, porgendo su questa istessa materia un nuovo articolo, in cui vengono svolti alcuni principii della massima rilevanza.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Domenico Oliva fu evocato in qualità d' erede del fu Carlo Barosio dalla Commissione degli Ospizii Civili della Città di Lione, regno di Francia, davanti al Tribunale di Prefettura d' Alessandria pel pagamento degli arretrati di un censo costituito dal detto Barosio per instrumento 22 marzo 1792 rogato Deamicis sovra una casa di lui propria situata nella detta città d'Alessandria, e per un capitale di L. 3000 alla rata del 4 per 100 a favore del soppresso Monastero della SS.ma Annunziata della stessa città, e pervenuto ai detti Ospizii per cessione fattagliene tra altre rendite dal cessato Demanio francese.

Si era in quell' instrumento espressamente pattuito che = » ove in progresso di tempo venisse dall' autorità Sovrana permessa l' imposizione dei censi alla ragione del 5 per 100, intender si dovesse il censo, di cui in detto instrumento, costituito a tale ragione, e così sarebbe tenuto il detto Barosio e suoi successori da una tal legge permissiva in poi pagare, e corrispondere gli annui interessi al 5 per 100 risultanti in L. 150 ogni anno, sempre, ed in perpetuo, ogni eccezione ed opposizione cessante *1 ».

Espose perciò la detta Commissione degli Ospizii di Lione, che, siccome per decreto imperiale del 6 agosto 1805 *2 l' interesse legale del denaro sarebbe stato

---

*1 *Ci viene accertato che nei contratti di censi che venivano stipulati nella provincia d' Alessandria generalmente erano in uso le parti di convenire un patto simile al surriferito, come si riscontra da ben molti istromenti di censi anteriori al* 1800.

*2 *L'interesse del denaro dalla metà circa dello scorso secolo in poi andò soggetto a varie limitazioni, cioè:*

*Dall'*11 *febbraio* 1745 *a tutto aprile* 1749 *al* 5 *per* 100;
Dal 1.° *maggio* 1749 *a tutto aprile* 1767 *al* 4 1/2;
Dal 1.° *maggio* 1767 *a tutto dicembre* 1805 (a) *al* 3 1/2;
Dal 1.° 1806 *in poi* . . . . . *al* 5.

(a) V. il decreto imperiale 8 fruttidoro anno 13 — La legge 7 settembre 1807 — Il manifesto senatorio 9 gennaio 1815.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

stabilito alla rata del 5 per 100, fosse avvenuto il caso previsto in detto instrumento, e dovessero perciò da tale epoca in poi venir computate alla stessa rata le annualità di detto censo, l' importare delle quali sino a tutto il 22 marzo 1823 allora scorso dal calcolo fatto si dissero rilevare a lire nuove 1550 48 cent., al cui pagamento chiese dichiararsi tenuto il detto Oliva, e farsi luogo in difetto all' immissione in possesso del fondo censito a favore della stessa Commissione Attrice per tenerlo in ragione di pegno ed ipoteca sino al conseguimento dell' indicato credito.

Dopo alcune eccezioni del Convenuto Oliva sulla spedizione dei mandati, in forza dei quali veniva in giudicio rappresentata la detta Commissione degli Ospizii, non che sul merito della di lei domanda, comparvero in causa li Luigi Francesco Ruphy e Gioanni Francesco Goyon, qualificatisi domiciliati il primo nella città di Annecy, ed il secondo in quella di Chambéry, come cessionarii della Commissione suddetta degli Ospizii di Lione, ed inseguirono le istanze come sopra promosse sulla base dell' instrumento di costituzione di censo, e decreto imperiale suddivisati.

Il convenuto Oliva eccitò dapprima che fosse necessaria la produzione della deliberazione della Commissione degli Ospizii suddetti relativa alla narrata cessione; deliberando quindi nel merito, disse, che il mentovato censo dovesse unicamente computarsi alla rata del 4 per 100, a cui era stato costituito, niun caso fatto del patto aggiunto per l' aumento di tale rata, come quello che fosse espressamente riprovato dalla nota Bolla Piana.

Altronde agli Ospizii coll'atto primo messidoro anno 13 fosse stato ceduto unicamente e tassativamente un annuo censo di franchi 132 corrispondenti alle L. 120

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

antiche, in cui era stato costituito coll' instromento 22 marzo 1792 e nulla più di detti franchi 132 si fosse esatto dal Demanio francese pendente il tempo che ne fosse rimasto in possesso, come ne apparisse da quitanza del Ricevitore Demaniale del 22 marzo 1806 che produsse.

Disse inoltre lo stesso Convenuto risultare dalle quitanze pure presentate dal Ricevitore delle rendite degli Ospizii, e da quelle in seguito spedite dal Ricevitore del R. Economato, in data del 1.° aprile 1806, 10 marzo e 26 settembre 1815, 17 settembre 1816, e 3 novembre 1819, che esso Oliva qual successore del Barosio non si fosse mai riconosciuto debitore di un' annualità maggiore di detti franchi 132.

Risposero gli Attori, che la Bolla Piana non fosse di ostacolo all' inserzione del mentovato patto nella costituzione del censo, come pure che alcun valido appoggio somministrassero alle eccezioni del Convenuto le prodotte quitanze, dalle quali insomma non potesse al più ricavarsi, se non che il medesimo avrebbe sin allora pagato meno del dovuto, e rinnovarono perciò le prese conclusioni per la condanna del Convenuto negli arretrati maturati sino a tutto il marzo 1823, ed inoltre nella somma di lire 495 per le tre annate successive, e scadute pendente giudicio.

Sovra tali contestazioni emanò sentenza del detto Tribunale di Prefettura d' Alessandria, in data del 5 maggio 1827, in cui, premesso che legittima risultasse la cessione, si osservò poi sul merito dell' eccitata questione,

» Che il contratto di censo essendo della stessa natura di quello di vendita, dovrebbe venir regolato cogli stessi principii, salve solo le regole particolari stabilite a riguardo del medesimo dalla Bolla di Pio V del 14 febbraio 1569;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» Che dal complesso delle sue disposizioni si scorgesse solo riprovato ogni patto tendente a cangiare la natura del censo, e ad alterare la sostanza, e quella segnatamente, con cui il debitore si sottoponesse ai casi fortuiti, da cui poteva dipendere la sussistenza del censo medesimo, o con cui venisse assoggettato a qualche aumento nel prezzo del censo, e per ragione della qualità dei tempi, e delle persone;

» Che nulla di simile si scorgesse nel patto inserto nel mentovato instromento, come quello che non alterasse punto la sostanza del contratto, e la causa del debito, e non essendo l'aumento dovuto per la qualità dei tempi e delle persone, ma per libera convenzione dei contraenti nell' atto stesso della costituzione del censo, in cui sarebbesi riferiti alla tassa che venisse fissata in progresso dall'autorità pubblica, non urtasse tale patto in alcuna delle disposizioni dell' anzidetta Bolla;

» Che d' altro canto essendo questa una legge speciale non dovesse venir estesa oltre il limite delle espresse disposizioni, ed in mancanza di queste subentrassero le regole generali dei contratti e la libera facoltà che queste avrebbero lasciata alle parti di stabilirne le condizioni;

» Che nel concreto poi qualunque fosse il risultato dell' atto di cessione seguito a favore dei mentovati Ospizii, ed il fatto dei pagamenti, che successivamente avessero avuto luogo, non potessero li cessionarii Ruphy e Goyon venirne pregiudicati nell'esperimento delle ragioni inerenti alla costituzione medesima del censo;

» Che in essa avendo li contraenti preveduto il caso, in cui la rata del 5 per 100 dei censi fosse legalmente autorizzata, si avesse tale autorizzazione dal Decreto Imperiale del 6 agosto 1805 che aveva permesso la stipulazione dell' interesse a tale rata; nulla importando

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

che una tale autorizzazione provenisse da una legge generale, ovvero da una legge speciale ».

Coerentemente a tali considerazioni, dichiarò tenuto l' Oliva al pagamento degli arretrati del narrato censo nelle somme in atti proposte, e mantenne in difetto li Ruphy, e Goyon in possesso della narrata casa pel conseguimento delle medesime.

Avendo Oliva da tale sentenza appellato al R. Senato, desistendo da ogni eccezione in riguardo alla legittimità e sussistenza della cessione seguita in favore delli Goyon e Ruphy, si attenne a dir gravatoria la narrata sentenza, perchè contraria al disposto della Bolla Piana relativa ai censi, secondo la quale l' annuo loro ammontare dee rimaner definito nell' atto medesimo, osservando ancora, che al tempo, in cui erasi costituito il censo, del quale si tratta, non poteva stabilirsi che al 4 per 100, e che nulla in seguito avrebbe innovato intorno alla loro rata, nè il Decreto Imperiale dell' 8 termidoro anno 13, nè il Manifesto Senatorio 9 gennaio 1815, come relativi solamente all' interesse legale del denaro.

Ed attesa la dichiarazione degli appellati Ruphy e Goyon di nulla voler rispondere a queste osservazioni, assegnatasi la causa a sentenza per ordinanza del 12 novembre 1827, con altra successiva del 30 dello stesso mese si mandarono comunicare gli atti all' Ufficio del signor Avv. Generale, dal quale sotto il 23 maggio 1828 emanarono le conclusioni del tenore seguente sottoscritte Pinelli Sostituito Avvocato Generale.

Premesso il fatto che diede luogo alla causa ed alla distribuzione dei relativi atti a quell' Ufficio, così imprese il medesimo a ragionare, cioè:

» Che l' annuo montare dei censi una volta fissato nella convenzione, non sia soggetto a variazione alcuna

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

per l' aumento, o pel decremento, che succedano quindi, sia nella rata comune dei medesimi, sia in quella che fissa il corso legale dell' interesse del denaro, è cosa troppo chiara e costante perchè abbia d' uopo l' Ufficio di arrecarne alcuna dimostrazione;

» Ma la questione, che la presente causa offre ad esaminarsi quella si è, se nell' atto stesso della costituzione di censo possa prevedersi il caso di un certo, e determinato aumento, a cui venga ad alzarsi in progresso la rata dei censi, ed obbligare all' evenienza di tal caso il debitore al pagamento del censo così aumentato; in altri termini se *l' aumento, che nel Canone censuario non potrebbe aver luogo per la semplice natura del contratto possa ammettersi quando sarebbe la conseguenza di un patto apposto al medesimo?*

» Una breve disamina della natura del contratto di censo e delle particolari disposizioni, che lo reggono comprese nella nota Bolla del Pontefice Pio V del 1569, *la quale forma in tale materia presso di noi la base della civil giurisprudenza*, basterà a parer dell' Ufficio a dimostrare l' insussistenza di un simile patto, e l' opposizione sua alle norme sovra indicate.

» Il contratto di censo, detto specialmente *consegnativo*, tutto che si accosti principalmente alla natura della compra e vendita nella costituzione che si fa di annua rendita mediante lo sborso di un capitale, che ne rappresenta il prezzo, ne differisce tuttavia essenzialmente quanto alla libertà dei contraenti nel regolare la proporzione del prezzo e della vendita con le altre condizioni, che in menoma parte non possono ledere le norme vigenti in tali specie di contratto particolare.

» Fra queste è una delle più costanti nella patria nostra giurisprudenza, che l' ammontare della rendita

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

non debba eccedere la rata comune, che è vigente al tempo del contratto, avuto riguardo al capitale pagato, ed è assai noto, che ogni eccesso in tal parte, giusta le massime in ogni tempo seguite da questo Supremo Magistrato, fa luogo alla riduzione del contratto nei limiti assegnati dalla consuetudine.

» Ogni variazione pertanto, che per via di circostanze estrinseche si volesse introdurre nella rata del censo, ossia quella relativa al tempo della costituzione, ossia che deducasi da eventi incerti e futuri, urta sempre egualmente colla natura del contratto in cui nulla si volle lasciare all' arbitrio dei contraenti in ciò che riflettesse il quantitativo della rendita, ma si volle questa immutabilmente definita dalla rata corrente al tempo della convenzione.

» Da queste illazioni dedotte dalle massime ben conosciute non si scostano le disposizioni della Bolla suddivisata, che anzi cogli emessi principii collimano perfettamente.

» Trovano questi principii dapprima il loro appoggio nella disposizione generale, che annulla = *conventiones directe, vel indirecte obligantes ad casus fortuitos eum qui alias ex natura contractus non tenetur* =; locchè sebbene, come avvisò il Tribunale di Prefettura, giusta il sentimento comune dei Trattanti, riferiscasi principalmente al patto, che rendesse progressivo il censo oltre l'esistenza del fondo, sul quale venne costituito per la formola generale in cui è concepita tale disposizione, dimostra abbastanza quanto poco ammessibili iano in tale contratto le condizioni del debitore, oltre ciò che è dovuto per la natura del contratto medesimo.

» Ma più esplicito ancora è il divieto che in ordine al patto, del quale si tratta, risulta dall' altro capo della stessa costituzione così concepito: = *Declarantes*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

pretium semel censui constitutum nequaquam posse ob temporum, vel contrahentium qualitatem, seu aliud accidens, nec quoad ultimo contrahentes minui, seu augeri.

» Se dal chiaro senso di tale disposizione ne deriva, che non potrebbesi per qualsivoglia circostanza redimere il censo con un capitale maggiore o minore di quello, col quale fu costituito, forza è pure conchiudere per ragione correlativa, che non può egualmente aumentarsi, o diminuirsi l' ammontare della vendita mediante quel capitale alienata.

» Che se un tale aumento non potrebbesi per qualsivoglia causa od accidente ammettere, atteso l'ostacolo della legge proibitiva, deesi quindi inferire, che del pari insussistente sarebbe il patto, con cui si venisse quell' aumento ad autorizzare nella costituzione stessa del censo, come diretto ad eludere la proibizione del Legislatore.

» Aggiungasi, che poco eziandio conforme all'equità naturale si è un simile patto, mentre contemplando esso il caso solamente, nel quale la rata dei censi venisse aumentata, e non quello del pari in cui venisse a decrescere, per indurre in tal caso una proporzionata diminuzione del canone, s' aggraverebbe senza compenso la condizione del debitor censuario.

» Vuolsi pertanto siffatta stipulazione porre nel novero di quelle, che tendendo ad alterare la natura del contratto di censo vengano come funeratizie annullate dalla citata costituzione, e riguardate come non apposte, senza che ne venga viziata la convenzione medesima, giusta anche la pratica in simili casi osservata dal Magistrato.

» Da quanto si è premesso, qualunque aumento sia avvenuto nella rata dei censi in seguito sia del citato Decreto Imperiale del 6 agosto 1805, sia del Manifesto

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

di questo Supremo Magistrato del 9 gennaio 1815, mai esso non ha potuto afficere il censo, del quale si tratta, costituito per atto del 22 marzo 1792, ed in tempo, in cui la rata di simili annualità trovavasi, come dallo stesso instromento risulta, al 4 per 100.

» Lo stesso può altresì indursi dallo stesso disposto dell'art. 3.° del Decreto citato, rettamente inteso, in cui dichiarandosi nulla essersi colle disposizioni del medesimo innovato quanto alle *rentes constituées*, detti censi, nè relativamente alle altre convenzioni, nelle quali le parti avranno espressa la quota dell'interesse, e non *sarebbonsi riferite* all'interesse legale, si mostra abbastanza colla particella disgiuntiva *nè*, che l'essersi o no le parti riferite alla tassa corrente dell'interesse legale, vuolsi solo avere in considerazione quanto agli altri contratti in generale, in cui ciò era loro permesso, e non riguardo ai censi nominati in primo luogo, e che vengono regolati con norme affatto proprie, oltrechè una legge posteriore non avrebbe valso in ogni caso ad innovare i principii, secondo i quali il contratto erasi dovuto precedentemente stipulare.

» L'Ufficio è quindi di sentimento, che nessun aumento sia dovuto sul censo, del quale si tratta, alli Ruphy e Goyon dalle epoche, cui riferisconsi li provvedimenti suddivisati, ma che dalla rata vigente al tempo della stipulazione dell'instromento debba il detto censo venire unicamente regolato, ed in tale conformità si conchiude potersi da questo Supremo Magistrato pronunciare ».

Ed il Real Senato con sua sentenza 13 maggio 1829 ref. D. Vacha ha pronunciato essersi per il Domenico Oliva bene appellato dalla sentenza del Tribunale di Prefettura d'Alessandria del 6 maggio 1827, e male colla medesima giudicato, e quella riparando, non essere tenuto il detto Oliva a corrispondere alli Ruphy e Goyon le annualità del censo, di cui nell'instromento 22 marzo 1792, oltre la rata del 4 per 100; spese compensate.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

MATERIE DIVERSE.

Sentenza — Questioni diverse — Decisione relativa sopra tutte — Provvisionali.

La disposizione della R. Legge, per la quale è prescritto, dovere il Giudice tutte definire con una sola sentenza le questioni tra le parti vertenti, debbesi applicare a tutte le quistioni capaci di definitiva decisione, e non a quelle, per le quali si esigessero degli ulteriori incumbenti.

Così decideva il R. Senato di Genova con sua sentenza del 24 di agosto 1829, ref. D. Marone in causa *utrinque* Mainetto.

Nello stesso senso ha pure pronunciato il Tribunale di Prefettura di C. con sentenza del 28 di novembre 1830 in causa Brocco contro Verani.

La concessione delle provvisionali è riposta nel prudente arbitrio del Giudice; e può egli, secondo le circostanze, accordarne più d'una. *(cit. sent.)*

Giudici di Mandamento — Eccezione d'incompetenza — Decisione relativa ed in merito — Giudizii sommarii — Loro natura ed indole.

Fu testè denunciata come gravatoria al Tribunale di Prefettura di Torino un' ordinanza del sig. Giudice di Rivoli proferita nella causa di Maria Negrotti contro Giovanni Serra il 21 di giugno 1830. Il gravame inferto con tale ordinanza si fondava sostanzialmente in che, dopo decisa la questione preliminare di competenza, fosse esso sig. Giudice passato a dare interpellazioni nel merito al Giovanni Serra, e quindi dietro

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

alle avutene risposte avesse definitivamente provveduto. Il Tribunale di Torino però non seppe rinvenire in quel giudicato verun gravame, anzi trovò regolare e conforme alla lettera ed allo spirito della legge il provvedimento del sig. primo Giudice, ed ebbe il dì 11 dicembre 1830 a pronunciare in sua conferma ref. I. M. Regis, la seguente testuale sentenza:

» Ritenuto, che la semplice lettura dell' ordinanza del sig. Giudice di Rivoli in data 21 giugno ultimo, cadente in appello, basta a persuadere che nessun gravame si è colla medesima inferto all' appellante Serra, e che è dessa in ogni sua parte giusta e giuridica;

» Che di fatti dopo di aver egli definita la prima questione pregiudiziale relativa alla competenza, e la medesima risolta nel senso, che fosse il suo Uffizio competente, siccome lo era, trattandosi di controversia, che non eccedeva le L. 300, passò a pronunciare nel merito;

» Che in questa decisione poi del merito il giudicato del predetto sig. primo Giudice è fondato sulle ammessioni giudiziali fatte dall' appellante, e risultanti dall' ordinanza medesima;

» Che trattandosi di giudizio sommario, lo stesso signor primo Giudice non solo ha potuto far risultare nel contesto di essa ordinanza delle ammessioni in questione, ma anzi ha dovuto farlo, tale essendo appunto la natura de' sommarii giudizii *, in cui vuolsi procedere celeremente senza formalità d' atti, *et sola facti veritate inspecta*;

---

* *Quali sono precisamente tutti quelli che vertono avanti i Giudici di Mandamento. Si crede opportuno di riportare questa sentenza, perchè sia loro di norma nella spedizione di siffatti giudizii.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» Che siffatta celerità di procedimento ne' suddetti giudizii è pur quella comandata, sia dalle generali Costituzioni, che dal nuovo Editto giudiziario, e singolarmente dal R. Biglietto 10 marzo 1829 fatto di pubblica ragione col Manifesto Senatorio del 17 stesso mese;

Che ciò stante non potendosi dubitare della giustizia della appellata ordinanza, deve la medesima essere confermata e mandata ad esecuzione;

Per questi motivi

Ha pronunciato e pronuncia bene giudicato coll'ordinanza del sig. Giudice del Mandamento di Rivoli del 21 dello scorso mese di giugno, cadente in appello, e della quale si tratta, e male dalla medesima appellato, e quella confermando, ha rimandato e rimanda le Parti e causa avanti il predetto sig. primo Giudice per l'esecuzione del suo giudicato, con danni, spese ed emenda di due scudi.

Mutuo — Padre e figlio mutuatarii — Senatusconsulto Macedoniano — Se si possa dal figlio opporre al mutuante.

In una privata scritta del 10 di novembre 1830 li Pietro e Francesco padre e figlio F. si confessarono debitori solidarii verso Andrea C. della somma di L. mille loro mutuata. Si cerca se il figlio Francesco F. possa opporre all'Andrea C. l'eccezione del Senatusconsulto Macedoniano.

Risp. Il Senatusconsulto Macedoniano destituisce del suo giuridico effetto l'azione promossa dai creditori per la consecuzione del danaro mutuato ai figliuoli di famiglia. La causa finale di questa legge è diretta ad impedire il lussureggiare dei figliuoli di famiglia; per il che cessa la disposizione di quella quando manca la ragione, che la dettò. Fra le varie eccezioni, cui va soggetto il mentovato Senatusconsulto, s'annovera quella, quando il mutuo è stato fatto col mandato del padre espresso o tacito (leg. 1, § 4 *quod iussu* ff.; Faber, def. 3, num. 5 cod. ad Maced.). Al § 10, cap. 14,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

tit. 34, lib. 4 delle RR. CC. si prescrive, che saranno nulli i contratti di mutuo fatti con i figliuoli di famiglia senza partecipazione o consenso del padre. A fronte di questa precisa ed assoluta disposizione della patria legge non si può dubitare della validità dell' obbligazione contratta dal figlio F. colla scrittura del 10 del passato novembre. In tale atto non solo il padre fu conscio del mutuo, che si contraeva dal figlio, e vi acconsentì, ma era di più anch' egli debitore solidario. Ciò premesso egli è manifesto, che valida ed inattaccabile si è l' obbligazione dal figlio F. contratta colla summentovata scrittura.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Bordeaux, 12 *dicembre* 1830. La Corte di Cassazione nella causa Monnerie e Dumas ha profferito sentenza, colla quale ha rigettato il ricorso sporto contro una sentenza pronunciata dalla nostra Corte Reale. Con tale giudicato si è sancita la massima, che tutti gli atti che fa il tutore sono obbligatorii pel minore, salvo il caso, in cui siano l'effetto del dolo e della frode; ecco i precisi termini dei motivi: « Attesochè il tutore rappresenta il minore in tutti gli atti relativi all' amministrazione della tutela; che questi atti sottoscritti dal tutore in tale sua qualità debbono essere considerati come se fossero fatti dal minore stesso, e fanno fede rispetto a lui della data loro, e del loro contenuto, tranne il caso di dolo e di frode; che, nel concreto, il dolo e la frode nemmeno furono allegati, ecc ».

Evreux, 14 *dicembre* 1830. Nella causa del signor conte Roy pari di Francia e Martino Duval intervenne sentenza del nostro Tribunale, e poscia della Corte di Cassazione sotto il 9 di questo mese, con cui si è sanzionata la massima, che la dignità di cui è rivestita una delle parti debbe essere presa in considerazione, onde determinare il *quid et quantum* di una indennità per ingiuria da questa stessa parte addimandata.

Parigi, 16 *dicembre* 1830. È stato testè deciso dalla nostra Corte regolatrice, che la sottomissione o soscrizione volontaria di un particolare di pagare una deter-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

minata somma per l' edificazione di una Chiesa, può essere considerata quale contratto commutativo, ed eziandio come una donazione a titolo gratuito, e quindi soggetta per la di lei validità alle formalità prescritte rispetto alle donazioni in generale.

— Il nostro Tribunale di commercio prosegue sempre a pronunciare fallimenti: con sentenze del medesimo in data 9 e 10 di questo mese, ha dichiarato falliti i seguenti negozianti, cioè: Pellecat, Bonnaut, Clérin, Laurent, Drouet, Montgolfier, Feburier o Ouvin.

Ciamberì, 18 *dicembre* 1830. Le classi dell' Eccell.mo Reale Senato sedente in questa città sono state formate pel corrente anno giuridico con apposito R. Biglietto nel modo seguente: 1.ª *Classe*. Presidente Reggente Cav. Giuseppe Pettiti; Senatori, Cav. L. Roze Presidente, Conte G. De Buttet de Tresserve, Conte Vignet, Barone M. Rousset de Tours, L. Picolet, Conte G. Vialet de Montbel. 2.ª *Classe*. Presidente Cav. C. Portier du Bellair; Senatori, Cav. F. Bain Presidente, G. D. Porta, G. Roch, G. M. Coppier, Barone G. Albrieux. 3.ª *Classe*. Presidente Cav. C. F. Pacoret de S.t-Bon; Senatori, Presidente Conte C. Bracorant de Savoiroux, Conte G. M. Jaillet de S.t-Cergues, G. F. Avet, B. Delacharrière, L. Cravosio.

Saluzzo, 20 *dicembre* 1830. Con R. Provvisione del 4 del corrente S. M. si è degnata di nominare a membri della Congregazione Provinciale di Carità di Saluzzo il Canonico Carlo Michele Tarditi, il Canonico Arciprete Gaspare Sebastiani, ed il Notaio Giuseppe Giordano.

Torino, 22 *dicembre* 1830. S. M. con R. Provvisione del 6 di questo mese si è degnata di nominare Carlo Mariano ad Agrimensore alla residenza della città di Bene, e Pietro Orcurti, e Gio. Antonio Decaroli a Misuratori, il primo alla residenza della città di Casale, ed il secondo a quella di Colleretto Castelnuovo.

— Con altra Sovrana Provvisione del dì 8 dello scorso novembre S. M. ha approvato un regolamento relativo ai facchini addetti agli scali della Mercanzia e della Marinetta, e dei così detti *Caravana* del porto-franco di Genova per li trasporti delle merci.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— Il 16 del mese corrente il Supremo Magistrato del Consolato sedente in questa città con suo proclama del 13 ha fatto pubblico il fallimento di Margherita Vittone nata Moriondo, mercantessa in telerie, ed in altri generi.

— Le case d'educazione, i collegii ed i monasteri hanno pur essi di spesso le loro controversie dinanzi ai Tribunali. Una di queste verte di presente avanti il Tribunale di Prefettura di P., ed è nella medesima attrice la nota e riputatissima Casa di EDUCAZIONE detta di MADRE FABRE *, stabilita da anni 18 in questa Dominante, casa Avena, in via dello Spedale, n.° 21 **. Questa causa dee presentare più quistioni importanti a decidersi, e per incidente in un chiesto rilevo v' ha pur quella, se i legati annuali d' alimenti, allorchè è principiato l' anno, siano dovuti per l' anno intiero; e rispetto a tale questione non pare dubbia la soluzione affermativa, *quia initio cuiuslibet anni dies cedit, idest incipiunt deberi* (leg. 12, § 1 *quando dies legator.*, leg. 5 et 8, ff *de annuis legatis*). A suo tempo faremo di pubblica ragione nel *Diario* le altre questioni di rilevanza, che offrirà essa causa, la quale per la *Casa d' educazione* attrice è patrocinata da un chiar. Giureconsulto nostro associato e corrispondente.

---

* *La riconoscenza dovuta alla virtuosa fondatrice ha naturalmente suggerita l' idea d' intitolare del di lei nome, di sempre gradita rimembranza, la suddetta Casa di educazione.*

** *Ci gode l' animo nello annunziare, che a malgrado la funesta perdita della signora Rosa Fabre avvenuta in settembre p. p., fondatrice di questa Casa d' educazione, si è ivi ricominciato l' anno scolastico, e che l' abilità delle tre Maestre da lunga pezza stabilite in essa Casa, lo stesso piano d' insegnamento, che abbraccia le scienze, che si addicono a giovani donzelle, e la salubrità del sito vicino all' aperta campagna ne fanno presagire, che le medesime faranno ottima riuscita come negli anni precedenti.*

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Anno VIII — 2.° Semestre

N.° 28 — Torino 27 dicembre 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ogni settimana, e si daranno pure all' uopo parziali supplimenti.

SENTENZE E MASSIME.

Appellabilità — Somma capitale proposta in primo giudizio — Unione de' danni.

L' appellabilità di una causa potrà ella dipendere dall' unione dei danni alla somma capitale, quando anche essi non siano stati addimandati in primo giudizio, allora soprattutto che manifesto si presenta il gravame all' appellante inferto coll' appellata sentenza?

Con lettere del 13 giugno 1826 Luigi Amisani evocò avanti il Regio Tribunale di Prefettura d' Alessandria Stefano Amisani, e Martino Bisoglio, non che li rispettivi padri de' medesimi, al fine di ottenere, li primi condannati al pagamento di trenta pezze fazzoletti che asserì avere ai medesimi rimesse, previa risposta all' interpellanza che sulla verità di tale rimessione gli dedusse, qual pagamento propose nella somma di L. 35 per caduna pezza, e li secondi a fine assistessero in giudizio li rispettivi figli.

Lo Stefano Amisani rispondendo all' interpellanza come sovra statagli dall' attore dedotta, disse di non avere mai ricevuto alcuna quantità di fazzoletti dal Luigi Amisani, ma che tali merci erano state da questo

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

esclusivamente rimesse al Martino Bisoglio nella quantità che esso non avrebbe saputo precisare.

Ed il Martino Bisoglio disse, che essendosi egli alcuni anni prima dell' epoca specificata nell' interpellanza avversaria trovato in Lugano, lo Stefano Amisani lo aveva richiesto a nome del Luigi Amisani di caricare una quantità di fazzoletti per trasportarli in S. Salvatore, e che ne avrebbero diviso il guadagno, al che avendo esso aderito, ne aveva caricati due barili sulle sue bestie, ma appena giunti a casa fossero stati ritirati dall' attore.

Il Luigi Amisani osservò che dalle confessioni delli Convenuti stabilita rimaneva la verità de' fatti su cui erano stati interpellati, risultando da esse, che tutte le merci in atti chieste erano state ritirate da Martino Bisoglio, e risultando pure implicitamente che a questi erano state rimesse dallo Stefano Amisani, dopo di averle lui stesso ritirate da esso Attore, come abbondantemente gli dedusse ad interpellanza, e persistette nelle prese conclusioni, mentre men vero fosse che le dette merci gli fossero state restituite.

Il Regio Tribunale di Prefettura d'Alessandria ritenuto, che li convenuti avrebbero sostanzialmente negate le circostanze di fatto, sulle quali erano stati interpellati nei supplicati dell' Attore, e dopo tali risposte questi non si sarebbe più accinto a dare alcuna prova di tali fatti che pure costituivano gli essenziali estremi della sua domanda;

Che avendo il convenuto Stefano Amisani nelle sue risposte summenzionate, anche implicitamente negata la circostanza sulla quale lo avea voluto l' Attore ancora posteriormente interpellare, epperciò tale interpellanza non fosse più ammessibile;

Con sentenza 18 maggio 1827, reietta la detta interpellanza, assolvette li convenuti dalle domande dell' Attore colle spese.

Appellò da tale sentenza il Luigi Amisani al Real Senato, osservando che se apparentemente la proposta somma si presentava al dissotto delle lire 1200, si avessero però a calcolare eziandio li danni sofferti,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

vale a dire gli interessi sul capitale decorsi dal 1811, in qual epoca se gli sarebbero dovuti restituire i fazzoletti, come propose.

Defertosi all' Ufficio del signor Avvocato Generale il ricorso in appello sporto dal detto Amisani, osservò il medesimo in conclusioni 4 luglio 1827 sottoscritte Massa-Saluzzo, che quantunque il Luigi Amisani davanti il Tribunale di Prefettura d' Alessandria non avesse proposta alcuna indennizzazione contro li convenuti per l' allegato ritardo del consegnamento delle merci, o del pagamento del loro prezzo, ciò non ostante non vi fosse dubbio, che simile domanda ommessa nel primo giudizio potesse inoltrarsi tuttora nel giudizio d' appellazione. Quindi atteso che il prezzo delle merci proposto in L. 35 caduna pezza, sarebbe asceso a L. 1050, e che ove si fosse riconosciuto dovuta la suddetta somma, ed una conveniente indennizzazione per la non fatta rimessione delle merci, o non seguito pagamento delle medesime dal 1811 in poi, la causa avrebbe potuto rilevare ad un valore di L. 1200, e perciò opinò l' Uffizio potersi concedere le chieste lettere di citazione.

Rilasciatesi dal R. Senato le lettere di citazione e comparsi in giudizio gli appellati, sostennero li medesimi essere la causa inappellabile, giacchè, data anche l' ipotesi che sussistesse la domanda avversaria, non fosse la chiesta somma passibile d' interessi, li quali in ogni caso avrebbero dovuto anche venir proposti in primo giudizio.

Replicò l' appellante che l' eccezione d' inappellabilità dagli avversanti opposta fosse inattendibile a fronte delle conclusioni del signor Avvocato Generale 4 luglio 1827, coerentemente alle quali era stato rilasciato il rescritto d' introduzione dell' appello, la qual cosa, come si osservò in disputa, fosse pur consentanea alle massime spiegate nelle conclusioni dell' Ufficio del signor Avvocato Generale 20 novembre 1767 sottoscritte Avogadro (Prat. leg. part. 1.ª, pag. 101, §§ 21 e 22), e sanzionate dal Real Senato come attestasse l' Ab-ecclesia nella osservazione 19, num. 14, parte 2.ª in cui si leggesse = Quia tamen appellatio

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

dicitur materia favorabilis, et species defensionis, fit coacervatio summae petitae cum accessoriis, ut summae coadunatae excedant tres aureos = e sostenendosi pertanto dal medesimo l' appellabilità della causa, vennero in merito da esso dedotti varii capitoli onde stabilire il suo intento.

Defertisi di nuovo gli atti all' Uffizio del sig. Avv.° Generale per le sue definitive conclusioni, emanarono queste in data 6 febbraio 1829 del tenor seguente:

Comunque sul ricorso introduttivo del presente appello l' Uffizio nel dubbio abbia creduto prudenziale che si accordassero le chieste citatorie per lasciare aperto il campo a discutere anche il punto dell' appellabilità a sua ispezione soggetto, ora però avendo sottomesso a più rigoroso esame la cosa, gli sembra scorgere vittoriosi argomenti per inclinare in senso contrario.

In fatti giusta le massime le tante volte sanzionate come si raccoglie dalle sentenze del 10 maggio 1817 ref. Ferraris in causa Delfino contro Longo, e 23 giugno 1825 ref. Nuytz in causa Bussi contro Bossasco, confermative di conclusioni di quest' Uffizio del 3 luglio 1816, e 12 gennaio 1825, non possono per rendere una causa appellabile calcolarsi altri danni che quelli che vennero nell' azione principale insieme alla cosa stessa, o specificamente, o virtualmente dedotti.

Nè in diverso modo potendo l' appellabilità misurarsi anche giusta l'Editto giudiziario, che apprezzando la causa nella quale fu profferta l' appellata sentenza, e tale valutazione non potendo aver altra base che gli oggetti positivi, e portati a decisione, forza è sempre indagare se li danni, che vogliansi in appello far figurare, abbiano fatto parte in qualche modo del giudizio in prima instanza vertito.

Nel concreto si osserva che avanti il R.° Tribunale di Alessandria il Luigi Amisani non si estese a proporre la restituzione dei fazzoletti, bensì chiese il solo ammontare, che per le da esso allegate circostanze disse dovesse elevarsi a L. 35 per caduna pezza.

In tale guisa avrebbe certamente esclusa l' idea, che altra azione dovesse intendersi conglobata, e stabilito

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

anzi avrebbe in modo non equivoco, che ricevendo la proposta somma veniva a percevere tutto ciò e quanto gli era dovuto, o poteva pretendere di conseguire.

Quindi gli interessi che in ora si chiamano, mai nè virtualmente, nè esplicitamente furono in prima instanza dedotti, o poterono dal Tribunale prendersi in considerazione, e pretendersi poi come compresi nel giudicato anche più favorevole all' Attore, che vi fosse sulle inoltrate instanze emanato.

Ciò stante formando gli interessi una domanda nuova che non fu assoggettata al primo grado di giurisdizione, non possono considerarsi, ma hannosi a riguardare proposti a puro fine di far comparire la causa di una maggiore entità di quello possa essere in sostanza.

Laonde l' Uffizio conchiude potersi dal Supremo Magistrato dichiarare non essere la presente causa appellabile.

Ma il Reale Senato con sentenza 11 dicembre 1830 ref. D. Bolla, ammise prima d'ogni cosa li capitoli dal Luigi Amisani dedotti; spese compensate.

Atto d'interposizione d'appello — Segretario del Tribunale assente — Notaio rogante le testimoniali di tale atto — Donazione rimuneratoria — Donazione di danari e mobili — Solennità.

La sola assenza del Segretario del Tribunale è sufficiente, perchè si possa l'atto d'interposizione d'appello fare dinanzi ad un Notaio in presenza di due testimonii, e ciò eziandio nel caso, che non fosse ancora scaduto l'ultimo giorno del termine per l'appellazione.

Le donazioni a titolo rimuneratorio non sono soggette alle formalità volute dalla R. legge.

Neppure le donazioni di danari, mobili e simili rese perfette colla tradizione esigono alcuna formalità.

Le sole donazioni, che comprendono liberalità spogliative in actu *del dominio della cosa, richiedono l'osservanza delle solennità, e della giudiciale insinuazione.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Con instromento quindici gennaio mille ottocento ventuno, e mediante lo sborsò di lire cinquemila il Notaio Simone Biolla acquistò da Lorenzo Burzio un annuo censo di lire cinquecento, che fu dichiarato confermativo durante la vita di detto Biolla, e della Margherita Accossato di lui serva.

Resosi defunto il predetto Notaio Biolla in gennaio mille ottocento ventiquattro, e dichiaratosi nullo il di lui testamento con sentenza Senatoria ventun marzo mille ottocento ventotto, l'eredità del medesimo venne in mano della Margherita Biolla-Martini, di lui nipote.

In qualità perciò di erede del suddetto Notaio la Margherita Biolla evocò davanti il Tribunale di Prefettura di Torino la Margherita Accossato e li Michele, Emanuele, Giuseppe, Gioanni Antonio e Pietro fratelli Burzio figli del predetto Lorenzo Burzio, ad oggetto che per parte della Accossato si dichiarassero le ragioni che pretendeva avere sull'esazione del censo suddetto; e quanto ai fratelli Burzio affinchè prestassero in detto giudicio il loro contraddittorio, con pagare a suo tempo il censo a chi sarebbe stato dal Tribunale ordinato, chiedendo contro questi inibizione di nulla corrispondere alla Accossato, e chiunque altro, a pena di reiterato pagamento.

Oppose inoltre nello stesso tempo di nullità ed insussistenza allo stesso contratto vitalizio per quanto rifletteva la Margherita Accossato, dacchè il medesimo racchiudeva una donazione, la quale era mancante delle formalità stabilite dalla legge.

Il Tribunale con sentenza del 1.° di settembre 1828, ref. I. M. Regis, dichiarò, rigettate le opposizioni dell'Attrice, dichiarò spettare alla convenuta Margherita Accossato la ragione di conseguire durante la di lei vita la pensione vitalizia di lire cinquecento, di cui nel citato instromento quindici gennaio mille ottocento ventuno.

Appellossi da questa sentenza la Margherita Biolla con atto del dieci settembre rogato Piumati, Notaio, e ciò a cagione di non aver potuto interporre appello alla Segreteria del Tribunale, per essersi trovata chiusa

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

alle ore otto della sera del giorno suddetto, siccome risulta da certificato del Segretario di detto Tribunale del ventinove novembre mille ottocento ventinove.

Legittimatosi dalle parti il giudicio, per parte della Margherita Accossato si oppose d'irricevibilità all'appello perchè l'interposizione fattane fosse in contravvenzione alla R.a legge, secondo la quale l'interposizione dee farsi avanti il Segretario, o Sostituito, e solo in caso di legittimo impedimento dei medesimi si possa l'interposizione fare per atto notarile.

Riguardo poi al merito si ripetè dalla Margherita Biolla ciò che aveva già opposto in primo giudicio, vale a dire che il censo, di cui si agisce, era inefficace relativamente alla Margherita Accossato, attesa l'inosservanza delle solennità prescritte dalla legge per le donazioni, quale nullità si sostenne non essere stata sanata dalla riconferma dello stesso censo apparente dal testamento del Notaio Biolla, mentre l'ivi fatta riconferma di censo non toglieva il difetto radicale ed intrinseco della mancanza delle solennità stabilite dalla legge per la validità delle donazioni.

Assegnossi con ordinanza nove dicembre mille ottocento ventinove la causa a sentenza, e colla medesima si mandarono distribuire gli atti all'Ufficio del signor Avvocato Generale per le sue conclusioni, le quali emanarono sotto il 10 febbraio 1830, sottoscritte Dogliotti, del tenor seguente:

» L'eccezione d'irricevibilità d'appello opposta dall'appellata Margherita Accossato, pare che sia priva di fondamento, bastando infatti a tale proposito il leggere il relativo disposto della Regia legge.

Prescrivono testualmente le Regie Costituzioni, libro terzo, titolo vigesimosesto, paragrafo terzo, « che l'in- » terposizione dell'appello si farà avanti il Segretario » del Tribunale da cui si appella, il quale ne rogherà » l'atto, ed in assenza, od altro impedimento, basterà » che segua avanti un Notaio in presenza di due te- » stimonii ».

L'assenza sola del Segretario è adunque una causa sufficiente perchè si possa l'atto d'interposizione d'ap-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

pello fare davanti un Notaio: ne segue perciò che nella fattispecie l' interposizione d' appello fattasi dalla Biolla avanti un Notaio, non è punto irregolare, ma che all' opposto vi concorrono i requisiti tutti della legge, poichè non essendosi potuto interporre l'appellazione alla Segreteria del Tribunale di già chiusa, ciò che costituisce certamente un vero caso d' assenza del Segretario, l' atto venne compito davanti un Notaio col concorso di due testimonii.

Nè varrebbe sicuramente il dire che non era necessario che l' interposizione venisse fatta avanti il Notaio, perchè la Margherita Biolla avrebbe ancora potuto appellare avanti del Segretario, non essendo ancora scaduto l' ultimo giorno del termine prefisso per l' appellazione, giacchè questo sarebbe voler far forza alla legge, la quale in caso d' assenza, o d' altro impedimento del Segretario, diede la facoltà assoluta di appellare avanti un Notaio, e basta perciò, che sia accertata l' assenza del Segretario, perchè l' appellante sia in diritto di valersi della suddetta facoltà, senzachè sia necessario il distinguere se gli fosse o no ancora possibile di provvedersi avanti il Segretario.

In ogni caso potrebbesi poi ancora per ultimo osservare, che siccome la sentenza sarebbe stata proferita il primo del mese di settembre, ed il giorno della fatta interposizione essendo il dieci stesso mese, l' appellante con qualche apparenza di fondamento poteva dubitare se li dieci giorni stabiliti dalla legge per l'interposizione dell' appello fossero per iscadere il dieci settembre, ignorando forse essa che il giorno, in cui si proferse la sentenza, non era computabile nel termine utile per l' interposizione, di modo che l' appellante per togliersi in di lei senso ogni dubbiezza, credette essere cosa prudente di non attendere più oltre, mas-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

sime che la legge gli lasciava altro mezzo di potere assicurare l' interposizione facendola eseguire dinanzi un Notaio nel caso di assenza, od impedimento del Segretario.

Dimostrato ora che l' appellazione sarebbe regolare, ragionando in merito, non si crederebbe che il contratto di censo vitalizio di cui si tratta esigesse per la di lui validità l' adempimento delle solennità prescritte dal tit. 14, lib. 5 della legge, relativo alle donazioni, mentre per quantunque tale contratto fatto dal Simeone Biolla comprendesse pure una liberalità verso la Margherita Accossato, dacchè il censo vitalizio doveva continuare durante la vita non solo del Simeone Biolla, ma ancora della suddetta Margherita Accossato di lui serva; tale contratto di censo però non era una vera donazione, giacchè il fine primario del medesimo si fu l'utile del principale contraente, cioè del Simeone Biolla, ed ancorchè quest'utile si sia nello stesso tempo esteso a favore di altra persona, ciò non fu che in modo secondario, e per così dire in via di patto accidentale del contratto.

Oltre ciò simile patto, considerato anche come donazione, non sarebbe compreso nel divieto della legge, dacchè propriamente non si tratterebbe di donazione a titolo gratuito, ma bensì a titolo rimuneratorio, non essendosi sicuramente il Notaio Biolla risolto ad estendere il censo a favore della Margherita Accossato di lui serva che per ricompensarla dei servigii da essa ricevuti.

Ed in ogni evento, siccome relativamente alla Margherita Accossato il contratto di censo vitalizio in discorso non poteva eseguirsi che dopo la morte del Notaio Biolla, perciò il beneficio dello stesso contratto derivante alla medesima non si potrebbe considerare che come una donazione sospensiva, condizionale, e *mortis causa*, e non come una liberalità spogliativa *in actu* del dominio della cosa, al cui caso solo si ri-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ferisce la citata proibizione della legge, ed il di lei prescritto dell' osservanza delle solennità, e della giudiciale insinuazione diretta ad iscansare le frodi, ed evitare il pericolo di rovina, in cui ben soventi s' incorre nelle donazioni meramente gratuite.

Di più ponendo mente alli giudicati del Magistrato, come nella decisione sette settembre mille settecento settantadue ref. Cavalli in causa Vassallo e la Congregazione di S. Filippo, noi veggiamo che trattandosi di donazioni di danari, mobili e simili, rese perfette colla tradizione, elleno non esigono alcuna solennità.

Così nella fattispecie la donazione fatta dal Notaio Biolla alla Margherita Accossato, ove veramente si volesse considerarla come tale, consistendo pure in denari stati rimessi nell' atto stesso della donazione dal compratore censualista, cioè dal Notaio Biolla al venditor del censo, cioè al Lorenzo Burzio, siccome esigeva la natura della donazione, e la qualità del contratto, perciò è che anche sotto di questo rapporto, e per ragione di analogia si potrebbe dire che il contratto, di cui si agisce, non richiedeva l' osservanza delle solennità prescritte dalla legge per le sole donazioni.

Per quali considerazioni tutte si conchiude potersi da questo Supremo Magistrato, reiette le eccezioni di irricevibilità d' appello in atti opposte, non che quella di nullità opposta al contratto di censo, di cui si tratta, pronunciare nel resto a termini di ragione ».

Ed il Reale Senato di Piemonte, avanti il quale si portò in tale stato la causa, con sua sentenza del 13 di marzo 1830 ref. D. Quaranta, ha dichiarato, ammesso l' appello della suddetta Martini-Biolla dalla sentenza del Tribunale di Prefettura di questa Città del 1.° di settembre 1829, doversi eseguire, come mandò eseguirsi la stessa sentenza, rimandando a tale effetto le Parti avanti il detto Tribunale; compensate le spese.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

MATERIE DIVERSE.

Canone — Atto d' affrancamento — Insinuazione — Diritto relativo.

Per l' insinuazione dell' atto d' affrancamento delle Comunità da un annuo canone è dovuto il diritto portato dall' art. 42 *della R.ª Tariffa* 16 *aprile* 1816, *e non quello di cui all' art.* 18 *della stessa Tariffa.*

Sul ricorso N. N. emanarono le seguenti conclusioni dell' Uffizio del sig. Procuratore Generale di S. M., in data 9 di settembre 1830:

» Visto collo sporto ricorso l' instrumento 13 agosto 1829, col quale si convenne che, mediante la somma di L. 3600 da sborsarsi dalla Comunità di Piossasco (di cui L. 1200 pagate in rogito), si operasse l' affrancamento sia dell' annuo canone di L. antiche 143 ss. 7, sia dell' annuo censo di L. 55 pure antiche verso lo stesso Comune, e nel quale diedesi quitanza al Comune di L. 1091 20 per censi arretrati, prendendo ad esaminare qaali diritti siano da riscuotersi sul citato instrumento, l' Ufficio del sig. Procuratore Generale osservò doversi ben distinguere la diversa natura delle fatte stipulazioni.

Ritenendo trovarsi nell' atto in questione ed una quitanza di arretrati pagati per la somma di L. 1091 20, ed un riscatto di un annuo censo di L. 55 antiche, in L. 60 50 nuove, ed un affrancamento di un annuo canone di L. 143 ss. 7 pure antiche, in L. nuove 157 68, pose in riflesso, che la quitanza degli arretrati egualmente che quella relativa al riscatto dell'annuo censo constituissero di quelle liberazioni dall' art. 42 della Tariffa contemplate.

Quindi credesse l' Uffizio che per le stesse dovesse riscuotersi il diritto, di cui nel detto articolo, sul capitale pagato di L. 1091 20 per ciò che riguarda gli arretrati, e sovra 20 volte l' annuo censo di L. 60 cent. 50, stantechè il capitale di questo non si trovasse nell'atto indicato.

Passando poscia ad esaminare lo stipulato affrancamento dell' annuo canone, considerò che, sebbene non

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

se ne trovasse il cenno preciso nell' instrumento, il convenuto affrancamento dal dovuto annuo canone abbia necessariamente avuto per effetto di far passare nella Comunità le ragioni di diretto dominio, sulle quali appoggiavasi il diritto di esigere l' annuo canone di cui si era fatto l' affrancamento.

In altri termini, la fatta convenzione quantunque non fosse nell' instrumento specificata, avesse operato la consolidazione nel Comune suddetto delle ragioni di diretto dominio, in cui ricognizione pagavasi l' annuo canone.

Ora in altre simili questioni il Magistrato della R.ª Camera avesse sempre stabilito essere per tali consolidazioni dovuto il diritto portato dall' art. 18, e non quello stabilito dall' art. 42, il quale contemplando li riscatti di censi non potesse comprendere li canoni di ben diversa natura.

Inerentemente al principio suddetto sanzionato, fra altri, col decreto 14 marzo 1828 sul ricorso Ronco e Cavaliere Francavilla, e ritenuto, che nella fattispecie si trattasse di un annuo canone, il quale, qualunque ne fosse l' origine o feudale od enfiteotica, non potesse per la sua natura annoverarsi fra quei riscatti di censi, di cui parla l' art. 42 della Tariffa, ma rientrasse pei suoi effetti fra quelle cose contemplate nell' art. 18, l' Uffizio fosse pertanto in senso, che dovesse riscuotersi pel fatto affrancamento il diritto, di cui al detto ultimo articolo, sovra 20 volte l' annuo canone.

Quindi conchiuse potersi dal Magistrato suddetto dichiarare, essere dovuto sull' instrumento, di cui si tratta, oltre li relativi diritti fissi e di tabellione, il diritto proporzionale di liberazione tanto sulle L. 1091 20 pagate per arretrate annualità, quanto sovra 20 volte l' annuo censo riscattato;

E il diritto proporzionale portato dall' art. 18 della Tariffa sovra 20 volte l' annuo canone, di cui si fece l' affrancamento, mandando all' Insinuatore di Torino di riscuotere sulle riferite basi li diritti d' insinuazione ».

Ma la R.ª Camera de' Conti con sua ordinanza di voto del 6 dicembre 1830 ref. D. Chionio-Nuvoli dichiarò essere dovuto il diritto proporzionale portato

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

dall' art. 42 della Tariffa 12 aprile 1816 per l' insinuazione dell' atto 13 agosto 1829, e di cui si trattava, mandando all' Insinuatore della suddetta Città di rettificare su tali basi la fatta riscossione.

Affitto di una casa — Proprietario — Inquilino — Facoltà fatta a questo, che entrino carrozze nella corte — Se possano del pari entrarvi carri e carrettoni — Scritta di capitolazione — Intelligenza dell' articolo relativo a tale facoltà.

In una scrittura di capitolazione per affitto di una casa in data 10 dicembre 1830 si trova l' articolo 3.° così concepito: » Le persone, che verranno a render visita all' inquilino potranno entrare nella corte in carrozza, ed eziandio nei così detti *fiacres*, ma tali vetture dovranno tosto uscirne, e non potranno sotto qualunque pretesto rimanere in essa corte ».

Si cerca se il proprietario della casa in forza dell' accennato art. 3 della capitolazione possa impedire, che l' inquilino faccia entrare nella suddetta corte carri e carrettoni carichi di legna od altro inserviente all' uso di lui.

Risp. Si crede fondata la risposta affermativa sul riflesso, che la convenzione, della quale si tratta, debbe essere eseguita secondo l' intenzione conosciuta delle parti, e l' uso costante degl' inquilini, e che inoltre l' articolo summentovato della scritta di capitolazione non parlando, che della semplice introduzione passeggiera delle carrozze o dei fiacri, porti seco di necessità l' esclusione delle vetture di tutt' altra specie, siccome sarebbero appunto i carri e carrettoni in discorso.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

NOTIZIE MISCELLANEE.

Chartres, 18 *dicembre* 1830. La nostra Corte d'assisie ha pronunciato sentenza il 5 del corrente contro un tale Basset antico negoziante, accusato di falsità e di fallimento doloso e semplice. Venti furono i testimonii escussi, ed i pubblici esami hanno durato sin dopo alla mezzanotte. L'inquisito Basset fu dichiarato reo di aver fatto uso scientemente di biglietti falsi, e di fallimento doloso, e venne quindi condannato alla pena di anni sei di lavori forzati, al marchio e nelle spese.

Parigi, 21 *dicembre* 1830. L'estensore del foglio intitolato *il Ladro* (le Voleur) avendo preso a mutuo parecchi articoli dalla *Rivista britannica* (Revue britannique), i proprietarii di quest'ultimo giornale hanno creduto, che tali mutui potessero costituire il delitto di contraffacimento, e perciò evocarono quell'Estensore, il sig. Girardin, avanti il Tribunale correzionale. I querelanti chiedevano che, oltre i danni, fosse anche applicata una pena, onde meno frequenti si rendessero i furti letterarii *. Il Tribunale ha dichiarato il signor Girardin convinto del delitto di contraffacimento imputatogli, e lo ha condannato nella multa di fr. 100, ed al pagamento di fr. 500 a titolo di danni. Nei motivi di tale giudicato si legge, fra le altre cose, quanto segue: « Attesochè la traduzione di un' Opera, o di un articolo di una Rivista straniera, è suscettiva di costituire, siccome parto originale, una proprietà letteraria, mentre la traduzione vuolsi risguardare quale

* *Negli antichi tempi la pena era severissima per questo genere di delitti. Gli Imperatori Romani condannavano i plagiarii, ed i contraffacitori alla fustigazione. La storia letteraria del medio evo riferisce un esempio di fustigazione per un plagio di poesie.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

opera dell' ingegno ; che il sig. Girardin si è fatto lecito di pubblicare nel giornale detto *il Ladro* venticinque articoli della *Rivista britannica* senza il consenso de' proprietarii di questa *Rivista*, ecc. ecc. »

Mondovi, 23 *dicembre* 1830. Il meritissimo nostro sig. Prefetto fungente le veci di Riformatore degli studi in questo R. Collegio, non che l' intiero Corpo del Tribunale di Prefettura, e tutte le persone più distinte di questa Città singolarmente per dignità ed impiego, hanno assistito il dì 11 del mese corrente alla prolazione agli studi detta dal Professore di Rettorica, Sacerdote Vincenzo Carlini. In essa il valente dicitore parlò intorno alla necessità de' buoni costumi pel florido incremento di qualsivoglia gentil disciplina, e disse fra le altre cose, che la stessa eloquenza, se va disgiunta da quelli, è un vero nulla, anzi nocevolissima all' uomo. Fece egli particolar menzione dell' eloquenza del foro, nella quale appunto richiedesi la somma integrità nel costruire. Questa dotta orazione ricca di bei concetti e di fiori rettorici, fu molto applaudita dalla cultissima udienza. (*Art. com.*).

Torino, 27 *dicembre* 1830. S. M. con sua R. Provvisione del 18 del corrente si è degnata di nominare alle cariche di Presidente e Giudici nel Tribunale di commercio di San Remo per gli anni 1831 e 1832 in rimpiazzo di quelli, che a termini dell' art. 3 del R.° Biglietto del 23 di aprile 1816 debbono cessare dalle loro funzioni con tutto l' andante mese di dicembre, i soggetti seguenti, cioè: Francesco Gismondi Presidente, Angelo Sebastiano Carbone, ed Antonio Nuvolone Giudici.

— Con R. Brevetto dello stesso giorno S. M. ha nominato il Marchese Marcello Saporiti all' Uffizio di Sindaco della città di Vigevano.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— Con altro R. Brevetto di pari data S. M. ha pure nominato a Sindaci delle Comunità infra indicate i seguenti soggetti, cioè Placido Baldioli della Comunità di Cuorgnè, Carlo Bergandi di quella di Mazzè, ed Avvocato Amedeo Destefanis di quella di Pont.

— L'Eccell.ma R. Camera de' Conti con suo manifesto del 10, pubblicato in questa Capitale il 21 di questo mese, ha fatto note le Sovrane determinazioni, per le quali la Dogana d'Evian, Provincia del Chiablese, viene aperta al deposito, ed al transito delle merci straniere.

— Dalla stamperia Chiara è uscito nella scorsa settimana il 2 vol. delle Difese Criminali *dell'Avvocato Ignazio Magnani da Bologna*, e fra non molto ne verrà fuori il terzo. Questa nuova edizione è assai più nitida e corretta e comoda pel suo sesto in-8.° che non è quella bolognese in-4.°. Quanto poi al merito intrinseco dell'opera, possiamo accertare, che il metodo in essa tenuto piace sommamente a tutti gli studiosi: oltre alla concione defensionale v'ha pure in compendio la storia della causa con la relativa decisione, locchè è utile soprammodo per chi vuol addentrarsi nella fattispecie, e farne disamina a parte a parte, onde dedurne i conseguenti corollarii per amore di studio della criminale giurisprudenza.

Riceviamo da un nostro Corrispondente essere testè mancato a' viventi in seguito ad un accidente apopletico, in età d'anni 63, l'Avv.° Carlo Maggia Prefetto nel Tribunale sedente nella città di Tortona, con grave rammarico dei membri di quel Magistrato, e dell'intiera città e provincia, ove meritamente avea egli fama di uomo d'intemerati costumi, prudente ed integerrimo.

Torino. Stamperia Favale.

INSTITUT D'ÉTUDES JURIDIQUES BIBLIOTHÈQUE NICE

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Anno VIII — 2.° Semestre.

N.° 29 TORINO 27 x.bre 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

INDICE

ALFABETICO E SEMI-ANALITICO

DELLE MATERIE

CONTENUTE IN QUESTO DECIMOSESTO VOLUME.

A

ACETO; fabbricanti e venditori del medesimo; loro obblighi; penale per chi vende aceto nocivo alla salute, pag. 169.

AFFITTO di una casa; proprietario; inquilino; facoltà fatta a questo che entrino carrozze nella corte; se possano del pari entrarvi carri e carrettoni; scritta di capitolazione; intelligenza dell' articolo relativo a tale facoltà, p. 461.

AGENTE forestale arrestato; suo stipendio; pagamento del medesimo, p. 60.

ALIMENTI; loro tassa; se sotto il nome d' alimenti si comprendano gl' indumenti, p. 299.

APPALTATORI; subappaltatori; cessionarii loro; questioni; competenza.

Le questioni relative alle composizioni pecuniarie insorte tra gli appaltatori, subappaltatori, loro cessionarii, e rispettivi sigurtà, non sono di co-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

gnizione del Magistrato della R. Camera de' Conti, ma di cognizione ordinaria, p. 369.

APPELLABILITA'; somma capitale proposta in primo giudicio; unione de' danni, p. 449.

APPELLAZIONE; sentenza appellata; difetto d' emolumento, p. 411.

APPELLO; cassazione; sentenze commerciali; firme; verificazione, p. 332.

——— da alcuni capi della sentenza; interposizione della medesima da uno dei litigatori; esami; proroga; appello; pubblicazione di testimonii, p. 301.

ATTI d' incanto; giudice delegato; Segretario resosi deliberatario.

Il Segretario del Giudice delegato per procedere all' incanto di beni stabili, il quale ricevette ed autenticò l' atto di deliberamento, non può nè anco per terza persona rendersi egli stesso deliberatario di tutti, o parte dei detti beni, sotto pena della nullità del deliberamento per quanto lo riguarda, p. 70. — V. *Nullità del deliberamento.*

——— stipulati all'estero; loro insinuazione; intelligenza del § 1 del Manifesto Camerale del 23 novembre 1821, p. 59.

ATTO d' interposizione d'appello; Segretario del Tribunale assente; Notaio rogante le testimoniali di tale atto.

La sola assenza del Segretario del Tribunale è sufficiente perchè si possa l' atto d' interposizione d' appello fare dinanzi ad un Notaio in presenza di due testimonii, e ciò eziandio nel caso che non fosse ancora scaduto l' ultimo giorno del termine per l' appellazione, p. 453.

——— d' investitura; alienazione de' beni enfiteotici; enfiteusi ereditaria; laudemio; appellabilità.

Nell' enfiteusi ereditaria il laudemio è sempre dovuto quando la trasmessione del dominio dei beni si opera per atto tra vivi, ancorchè dessa sia a favore di uno dei successivi compresi nell' investitura, ed abbia avuto luogo sotto il regime del Codice civile francese, p. 337. — V. *Compensa.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

AVO; nipote *ex filia;* convenzione riguardante la dote di questa; diritto relativo.

Le convenzioni fatte dall'avo qual tutore di un suo nipote *ex filia* colla suocera di questa, e riguardanti le doti della figlia dell'avo, si considerano quai patti di famiglia, epperciò soggetti al solo diritto portato dal Manifesto Camerale 14 di febbraio 1825, p. 22.

AVOCATORIA di causa; giattanza; prevenzione; competenza, p. 283.

AVVISO stampato sopra carta libera; contravvenzioni alle leggi sul bollo; articoli 31 e 40, n.° 14 del R. Editto 5 dicembre 1817, p. 234.

B

BENEFICIO; beneficiato; aumenti e miglioramenti dei fondi a quello annessi; proprietà loro; legato.

Gli aumenti e miglioramenti fatti da un beneficiato attorno ai fondi e case annesse al beneficio stesso cadono in proprietà del beneficio, e non può quegli di sua spontanea volontà disporne a favore di terze persone, p. 373.

——— dei poveri; decadenza dal medesimo, p. 347.

BENI indivisi; esecuzione; divisione; art. 87, 91 e 94 del R. Editto ipotecario, p. 140.

——— primogeniali; loro vincolo; progressività del medesimo; accrescimento fatto a quelli da un gravato.

La progressività del vincolo dei beni primogeniali non può venire alterata da un gravato, che fa a detti beni un qualche accrescimento, il quale anzi segue la condizione dei primi, p. 218.

C

CAMBIALE; spedizione ed accettazione della medesima durante il regime del Codice di commercio; sentenza contumaciale non eseguita durante i mesi sei prescritti dal Codice giudiciario; competenza per ragione di persone; Consolato, p. 155.

CANONE; atto d'affrancamento; diritto d'insinuazione.

Per l' insinuazione dell' atto d' affrancamento

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

delle Comunità da un annuo canone è dovuto il diritto portato dall'art. 42 della R. tariffa 16 aprile 1816, e non quello, di cui all'art. 18 della medesima, p. 459.

CAPI di giuramento; inammessibilità.

Quando li capi di giuramento tendono a stabilire patti inverosimili, e risulta per altra parte dai titoli prodotti del vero convenuto tra le parti, sono quelli inammessibili, p. 177. — V. *Debitore.*

CAPO-MASTRO muratore; negoziante; distinzione tra questo e l'artista, p. 298.

CARBONAIA; formazione di essa in contravvenzione alle leggi forestàli; sordo-muto accusato, p. 396.

CAUSA; titolo feudale; competenza.

Tuttavolta che la risoluzione delle questioni fra taluni insorte può dipendere dalla discussione di un titolo feudale, la causa è di competenza del Magistrato della R. Camera dei Conti per ragion di materia, p. 201.

——— d'appello; prosecuzione; termine prefisso; deserzione.

Non basta che l'appellante procuri la distribuzione degli atti del giudicio senatorio a mani del sig. Relatore della causa entro l'anno prescritto, ma dee di più effettuarne entro simil termine la comunicazione appositamente ordinata all'Uffizio del signor Avvocato Generale per le sue conclusioni (RR. CC. lib. 3, tit. 26, § 17), p. 113.

CAUZIONE; vendita di stabili; promessa di libertà; peso perpetuo; pagamento del prezzo.

La cauzione dal venditore offerta pel capitale dà ad esso diritto di esigere il residuo prezzo dei beni venduti per liberi, ma che si trovano realmente affetti da ipoteche quando vi è solo timore di molestia, ed ancorchè si tratti di pesi perpetui, o censi, p. 54.

CENSI; natura, rata ossia tassa dei medesimi; aumento; decremento; interesse legale e convenzionale; patto; Bolla Piana.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

L' annuo montare del censo una volta fissato dalla convenzione non può più andar soggetto ad alcuna variazione per l'aumento, o pel decremento che possa quindi succedere sia nella rata comune dei censi stessi, sia in quella che fissa il corso legale dell' interesse del danaro, e ciò ancorchè le parti altrimenti avessero convenuto per patto speciale, dovendosi questo considerare siccome nullo, perchè contrario alla natura e sostanza del censo medesimo, p. 433.

CENSO; nullità; capitale; annualità.

Il censo *ab origine* nullo si risolve in semplice mutuo, onde l' accompratore del censo dee imputare nel capitale quanto per le decorse annualità avrà esatto oltre gl' interessi legittimi di quello, senza che gli possa giovare la sua buona fede nelle fatte esazioni, p. 225. — V. *Sigurtà solidario.*

CESSIONE di diritti ereditarii; rescissione per lesione; art. del Codice civile francese 887, 888, 889.

La cessione di diritti sopra un' eredità non è compresa nella disposizione degli articoli del Cod. civile francese 887, 888, ma bensì in quella del successivo art. 889, p. 389.

CITAZIONE; Procuratore sottoscritto; Prefetto; materia commerciale.

Il decreto di citazione rilasciato dal solo Prefetto in nome proprio trattandosi di materia commerciale, e nelle Provincie, ove non risiede il Magistrato del Consolato, è valido. La copia di citazione in tali casi significata al reo deesi eseguire, quantunque trovisi sottosegnata da altro Procuratore che quello, a di cui nome erasi sporto il ricorso, p. 150.

COMPENSA; somma addimandata.

La compensa dal Convenuto proposta non diminuisce la somma dall' Attore addimandata riguardo all' appellabilità della causa, p. 337. — V. *Atto d' investitura.*

COMPETENZA; Giudice mandamentale; causa principale; giudicio di rilevo; art. 23 del R.° Editto giudiziario, p. 12.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

COMPROMESSO; nullità; imbecillità.

Invano si pretende nullo un compromesso per difetto di capacità del compromettente, stante l'allegata infermità di mente, quando tale incapacità trovisi combattuta da contrarii argomenti, e siansi dallo stesso asserto imbecille o fatuo sostenuti posteriormente al compromesso regolari giudizii, p. 280. — V. *Imbecillità.*

COMUNITA'; assenso dell'Avvocato Generale; danni; interessi; spese; amministratori, p. 58.

CONIUGI; comunione di beni, p. 155.

CONTRAENTE maggiore; minore; omessione delle solennità.

Il contratto formato dal minore senza le dovute solennità non può impugnarsi dal contraente maggiore sotto il pretesto che sia dannoso al minore quando questi tace, p. 401. — V. *Convenzione tra la madre e l' avo de' suoi figli. — Madre.*

CONTRATTO di compra e vendita perfetto; compratore; comodo e pericolo; ragione dei frutti; credito di frutti, e debito degl' interessi; compensa; prodotti di un fondo; vendita loro a due compratori, p. 297.

——— stipulato senza mandato; ratifica.

Un contratto stipulato anche senza mandato a nome di un terzo acquista tutta la sua forza dal punto che colui, nell' interesse del quale fu convenuto, lo eseguisce, e ne promuove in qualche modo l' esecuzione, da ciò ricavandosi il suo assenso, ed una tacita ed implicita ratifica del contratto stesso, p. 134. — V. *Risoluzione di contratto — Subaccensamento.*

CONVEGNO; ipoteca; fallito; creditori; termine per l' esecuzione di esso convegno, p. 59.

CONVENZIONI tra la madre e l' avo de' suoi figli; sua natura; validità; forme legali.

Le convenzioni tra la madre tanto nell' interesse proprio, che de' suoi figli fatte coll' avo di questi ultimi, ancorchè riflettano beni stabili, si consi-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

derano piuttosto assestamenti di affari di famiglia, e non abbisognano delle formalità prescritte per le vendite de' beni a minori e femmine spettanti, p. 401. — V. *Contraente maggiore — Madre.*

CORPO morale; amministrazione; sentenza; validità; giuramento.

La sentenza che dichiara un individuo faciente parte di un ente morale a giurare su capi riflettenti l'interesse di questo è valida, ancorchè quegli non faccia parte dell'amministrazione di detto corpo, e non sia stato personalmente in giudicio evocato, p. 305. — V. *Monastero.*

COSE legate; alienazione fatta dall'erede; opzione del legatario; rivendicazione, p. 124.

COSTITUZIONE di dote; figlia; padre; donazione da questo fatta della metà dell'eredità a titolo di dote; riserva dell'usufrutto, p. 314.

CREDITORE; debitore Regio Impiegato; ordinanza di consenso; sua esecuzione.

Un creditore che rapportò un'ordinanza di consenso, con cui il suo debitore R. Impiegato gli fece facoltà di esigere una determinata somma mensile sullo stipendio a lui assegnato sino all'estinzione del suo avere, non può chiedere l'esecuzione di detta ordinanza senza prima denunciarlo al detto suo debitore, quando lascia trascorrere più di un anno senza promuoverne l'esecuzione, p. 361.

———; riduzione di debito; particolare convegno; inesecuzione; inefficacia di quello.

Il creditore che in seguito a particolare amichevole convegno fece una riduzione del suo credito, non può da detto convegno dipartirsi sul pretesto della di lui inesecuzione per parte del debitore, p. 250.

——— ipotecario; opposizione del terzo possessore alla di lui istanza.

Il terzo possessore può pretendere dal creditore ipotecario instante per la dismissione dei beni a suo favore ipotecati la giustificazione del di lui

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

credito, ancorchè il creditore agisca in forza di sentenza di condanna del debitor principale passata in giudicato, p. 289. — V. *Terzo possessore.*

D

DAZIO del *pan-venale*; esercizio del medesimo; art. 1 e 7 delle R. Patenti 27 novembre 1823.

Il dazio così detto del *pan-venale* non è nel novero di quelli che furono colpiti dalla disposizione degli art. 1 e 7 delle R. Patenti 27 novembre 1823; quindi può ancora da S. M. ottenersi l'autorità di continuare nel di lui esercizio, p. 6.

DEBITI del figlio fallito; padre ed avo; se siano questi tenuti.

L'emancipata e separata abitazione del figlio o nipote fallito non libera il padre, o l'avo dai debiti di quelli, se non fecero questi ultimi colle volute formalità pubblicare la relativa loro protesta di non intendere esservi tenuti (§ 4, cap. 6, tit. 16, lib. 2 delle RR. CC.), p. 101.

DEBITO; quitanza relativa; esistenza di quello.

Il debitore, che produce una quitanza del suo debito per passata, e sottoscritta dal suo debitore, non trovasi tuttavia liberato dal suo debito quando urgenti circostanze inducono la presunzione dell'esistenza di tale debito, p. 81.

———; pagamento di una parte di esso; se importi ricognizione ed obbligazione per l'intiero, p. 171.

DEBITORE; pretesi pagamenti parziali; chi debba provarli.

È incumbente del debitore il dar conto dei pagamenti pretesi in conto fatti, ancorchè si accinga a provare che il creditore avea promesso di tenerne conto egli stesso, p. 177. — V. *Capi di giuramento.*

DECIME; annualità in cui vennero surrogate; imposizione per le medesime; beni già spettanti ai decimanti ed alienati a terzi.

Gli acquisitori de' beni già spettanti alla Chiesa, o feudatarii cui erano dovute anticamente le vi-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

gesime, essendo queste state affranchite colla Comunità in una annualità da imporsi sull' universale registro, debbono pur contribuire per detti beni nell' imposizione a farsi per tale annualità, p. 161.

DELEGAZIONE di pagamento; ritratto gentilizio.

La delegazione nell' instromento di vendita fatta all' accompratore di pagare al genero del venditore un suo debito residuo di dote non fa cessare l' effetto del ritratto gentilizio da vigente statuto portato, p. 209. — V. *Ritratto gentilizio.* — *Statuto.*

DELIBERAMENTI; e cauzioni parziarie; atto quelli contenente.

Per li deliberamenti e le cauzioni parziarie passate da più persone sebbene in un solo atto sono dovuti altrettanti diritti d'emolumento quante sono le cauzioni e li deliberamenti, a termini dell' art. 1 della tariffa del 1822, p. 244. — V. *diritti d' emolumento.*

DIRETTORE del Regio Lotto; Professore di leggi nella R. Università; privilegio di foro; art. 21 e 22 del R. Editto del 27 di settembre 1822, p. 107.

DIRITTI d'emolumento; Segretarii di Giudicatura; Notai.

Li diritti d' emolumento portati dal § 3, cap. 3, tit. 5 della tariffa del 1770 riguardano soltanto gli atti giudiciali ricevuti dai Segretarii di Giudicatura, e non gli atti stragiudiciali ricevuti da semplici Notai, pei quali deesi osservare la tariffa annessa al R.° Editto del 23 luglio 1822, p. 244.

DIRITTO proporzionale d'emolumento; ordinanze contenenti la clausula *intanto*, p. 10.

DISTRETTO daziario; luogo non compreso in esso; ripetizione dei dazii pagati.

Allorchè vien dichiarato, che un determinato luogo non è compreso in un dato distretto daziario, non è il caso di ripetere li dazii pagati relativamente a tale luogo, salvo dall' epoca che la declaratoria in proposito emanata viene a cognizione dell' appaltatore del dazio stesso, p. 73 — V. *Regolamenti del dazio.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

DONAZIONE; atto pubblico; insinuazione; lib. 5, tit. 14 delle RR. CC., p. 124.

——— rimuneratoria; di danari e mobili; solennità.

Le donazioni a titolo rimuneratorio, quelle di danari, mobili e simili cose proferte colla tradizione non sono soggette alle formalità volute dalla R. legge, ma quelle donazioni che comprendono liberalità spogliative *in actu* del dominio della cosa richiedono l'osservanza delle solennità, e della giudiciale insinuazione, p. 453.

——— irrevocabile; prole nascitura; riversibilità.

La riversibilità dei beni irrevocabilmente donati dallo sposo alla sposa, con che dovessero passare in piena proprietà dei figli nascituri, stipulata a favore del donante in caso di premorienza della donataria senza prole, qual disposizione fidecommissaria non vizia l'intiera donazione, p. 65 — V. *Sposa.*

DOTE congrua; supplimento della medesima azione relativa della figlia; eredi di questa, p. 157.

DUCATO di Genova; successione; dirito di succedere; Francesi; Spagnuoli, p. 220.

E

EREDE; costituzione dei beni in dote voluta dalla testatrice; alienazione loro; qualità dell'istituzione.

L'istituzione di una zitella in erede universale, colla condizione che si costituisca in dote il restante dell'eredità depurata dai debiti e legati, si considera un'istituzione *sub modo*, e non condizionale. Una simile istituzione non rende dotali li suddetti beni, epperciò può l'erede disporre a suo beneplacito, senza che vi osti la successiva costituzione di dote, quando non vi sono altre persone aventi diritto a detta eredità, p. 417.

ESAMI; monizione relativa; notificanza della medesima; § 23, tit. 18, lib. 3 delle RR. CC., p. 105.

F

FIGLIO di famiglia impresaro; patti dell'impresa; giudicio relativo; se sia necessario l'intervento del padre.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Il figlio di famiglia impresaro può stare da se solo nel giudicio vertente sull'intelligenza dei patti a di lui proprio nome stipulati, e relativi alla maggiore o minore partecipazione di esso figlio di famiglia in una data impresa, p. 49.

FONDO; furti; danno dato; forza maggiore; locatore; locazioni dei diritti di pesca; diminuzione di essa pesca; patto relativo; concedente; conduttore; indennità, p. 300.

G

GIUDICE di Mandamento; causa principale; rilevatario; questioni eccitate da questo eccedenti la competenza di esso Giudice, p. 252.

GIUDICI di Mandamento; eccezione d' incompetenza; decisione relativa ed in merito; giudizii sommarii; loro natura ed indole, p. 443.

GIUDICIO d' appellazione; rilevo, p. 381.

——— di concorso; Tribunale delegato; sentenza; appellabilità.

Le sentenze proferte dai Tribunali di Prefettura nei giudicii di concorso ad essi delegati sono inappellabili, perchè rappresentano detti Tribunali il Magistrato delegante, p. 426.

GIURAMENTO; tempo per prestarlo; deposito delle spese occorrenti.

Il tempo di prestare il giuramento non decorre mai a pregiudicio di chi lo accettò, finchè l'offerente non fece il deposito delle spese per tale atto occorrenti, p. 97.

——— suppletivo; morte di chi dovea giurare, p. 171.

I

IMBECILLITA'; fatuità; furore; curatori.

I curatori degli imbecilli, fatui o furiosi, siccome incapaci di consenso, debbono i medesimi rappresentare, p. 280. — V. *Compromesso*.

IMMISSIONE dolosa di tabacco; pena di tale delitto, pag. 89.

GIURISDIZIONE volontaria Vedi Tribunale

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

INDENNITA'; spese di lite; viaggi; protesta, p. 411.

INGIUNZIONE; terzo possessore.

Il terzo possessore, contro cui si vuol procedere alla subastazione dei beni vendutigli a termini dell' art. 126 del R. Editto ipotecario, non può obbligare il creditore instante ad escutere innanzi altri beni del venditore da altri terzi possessori pure tenuti, p. 17. — V. *Moglie del debitore.*

———; subasta; art. 94, 110 e 125 del R. Editto ipotecario, p. 189.

INIBIZIONE; appellabilità; sentenza interlocutoria; appello rimpetto al Procuratore, p. 300.

INTERDETTO; vendita volontaria di beni; Notaio delegato; curatore di esso interdetto; aggiudicazione di tali beni eseguita dal suddetto curatore, e non dal delegato; sussistenza di quest' atto; usucapione; art. 1304 dell'abolito codice francese; art. 953, 965, 966 del codice di procedura, p. 118.

INTERDIZIONE; sentenze estere; esecuzione provvisoria; delibazione, p. 363.

INTERESSI non pattuiti; domanda relativa, p. 332.

INTERPRETAZIONE di titoli feudali; sentenza del Tribunale di Prefettura; appellabilità.

Le sentenze dei Tribunali di Prefettura concernenti l' interpretazione di titoli feudali non sono appellabili, salvo che l' entità della causa rilevi alla somma stabilita per far luogo all'appello, p. 425.

ISCRIZIONE; sua cancellazione; socii di negozio.

La cancellazione di un'iscrizione ipotecaria presa da due socii di una Ragion di negozio può essere acconsentita da uno soltanto, purchè sia il rappresentante della Dita iscrivente, p. 38. — V. *Massa dei creditori.*

L

LEGATO d' una cosa litigiosa; erede; a che sia tenuto, pag. 141.

——— d' una somma di danaro; legato di usufrutto a scelta del legatario; morte di questi prima dell'

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

opzione; erede; se possa pretendere il legato di danaro fatto al suo autore, p. 90.

LEGATO paterno; se a titolo di dote, o legittima; lucro dotale; marito; parole d'uso e stile da Notaio.

Il legato fatto dal padre alla sua figlia, *da tener luogo di dote, ossia legittima*, s' intende fatto a titolo di legittima, e le parole *di dote* apposte s' intendono piuttosto d' uso notarile, epperciò niun lucro dotale compete al marito su tale legato, quando non vi fu espressa costituzione di dote, p. 385.

LIBRI commerciali; negoziante, p. 221.

———: deposito presso la Segreteria; difetto di *timbro*; Regio Editto del 5 di dicembre 1817, p. 60.

LITI; Comunità; spese; assenso; Segretarii comunali, pag. 154.

LUOGOTENENTE Giudice; sentenza; ordinanza; voto d' Assessore, giudizio sommario; nullità; § 13, tit. 23, lib. 3 delle RR. CC., p. 203.

M

MADRE; tutela de' figli; contratto; validità.

La madre qualificandosi tutrice de' suoi figli non soggetti alla podestà dell' avo, può validamente contrattare nell' interesse di essi, quantunque non abbia ancora fatte le debite rinuncie per assumere la tutela, p. 401. — V. *Contraente maggiore — Convenzione tra madre, e avo de' suoi figli.*

MASSA dei creditori; Sindaco; sigurtà del debitore.

Il Sindaco della massa dei creditori di un concorso autorizzato a prendere iscrizione contro il sigurtà del debitore pel pagamento dei debiti a termini della convenzione di disimpegno da quelli accettata, può anche acconsentire nell' istromento di quitanza finale alla cancellazione della stessa iscrizione, p. 37. — V. *Iscrizione.*

MENTECATTO o furioso; cura; sua estensione, p. 140.

MERCE; ritiramento di essa dalla Dogana; diritti; loro pagamento; contabilità.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Il ritiramento dalla R. Dogana di una merce accomprata, ed il pagamento dei relativi diritti senza verun richiamo rende assolutamente contabile il ritirante, e della merce suddetta, e dei danni, che in essa possono avvenire, p. 122.

MINUTARI appartenenti ad un Notaio defunto; eredi del medesimo; Notaio delegato per la spedizione delle copie degli atti rogati da quello; minute; appo di chi debbano stare.

Gli eredi di un Notaio non possono essere autorizzati a ritenere i minutari di questo. Spetta al Notaio delegato per la spedizione delle copie degli atti contenuti in essi minutari di curare la conservazione delle minute di detti atti, e debbono le medesime ritenersi, e custodirsi dallo stesso delegato, p. 11.

MISURATORE; se tale professione sia riguardata come arte liberale; figliuolo di famiglia non emancipato esercente la medesima; peculio quasi castrense; giudicio intentato senza l' intervento del padre; sua sussistenza.

La professione di Misuratore è considerata quale arte liberale, ed in ordine tanto ai guadagni da essa ricavati, che alla riscossione loro, può il figliuolo di famiglia non emancipato, che la esercita, agire in giudicio senza il consenso del padre suo, non potendo al medesimo applicarsi il § 10, tit. 4, lib. 3 delle RR. CC., p. 241.

MISURE e pesi; fabbricatore, ed aggiustatore approvato; luoghi determinati; esclusiva a favore di quello.

Il fabbricante, ed aggiustatore di pesi, e misure legittimamente autorizzato per esercire tale sua arte in certi determinati luoghi, non è in diritto di pretendere in essi l' esclusiva di altri fabbricanti, che siano dal Magistrato competente approvati, p. 294.

MOBILI; esecuzione; creditore; art. 87, 94 e 109 del R. Editto ipotecario, p. 316.

————; fitto; privilegio; art. 2102 § 1 del Codice civ.; art. 3 del R. Editto ipotecario, p. 91.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

MOGLIE del debitore; separazione di sue doti; suo effetto.

La moglie che ottenne la separazione delle sue doti, e ragioni dotali sui beni del proprio marito, viene considerata qual vera terza posseditrice secondo il disposto dell'art. 226 del R. Editto ipotecario, p. 17. — V. *Ingiunzione.*

MONASTERO; Economo; Badessa; promessa di pagamento.

La promessa dell'Economo, e della Badessa di un monastero di pagare interessi per debiti, che derivano da fatti riguardanti l'amministrazione di esso monastero, vincola pure quest'ultimo, p. 305. — V. *Corpo morale.*

MUTUATARIO; cessione di prezzo di uno stabile; vendita da farsi.

Il mutuatario, che in pagamento della somma mutuatagli cede irrevocabilmente al mutuante il prezzo ricavando da uno stabile, per la cui vendita lo costituisce suo procuratore, opera una vera vendita, e l'atto, che la contiene, va soggetto ai diritti per li contratti di compra e vendita stabiliti, p. 328. — V. *Riscossione di diritti d'insinuazione.*

MUTUO; padre, e figlio mutuatarii; Senatusconsulto Macedoniano; se si possa dal figlio opporre al mutuante, p. 445.

———; regalo alla moglie del mutuante; quando sia usurario.

La somma dietro apposito verbale patto pagata alla moglie del mutuante a titolo di regalo, e spille, pretesa qual condizione assoluta del mutuo, per cui si pattuirono pure nell'istromento gl'interessi legittimi, rende il mutuo usurario, salvo il mutuante dimostri di non avere sotto qualunque modo, o colore avuto la pattuita somma in correspettivo del mutuo stesso, p. 257.

N

NEGOZIANTE fallito; figlio di famiglia; padre creditore instante di quello; obbligo del padre.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Il padre convivente col figlio negoziante, e fallito non può opporre al creditore di questi il difetto di escussione del figlio, se non indica particolari proprietà d'esso figlio, su cui possa il creditore esperire de' suoi diritti, p. 423.

NOTAI; loro atti; fede dovuta ai medesimi; moglie; dote congrua, p. 297.

———; Segretarii; Attuari; copie d'atti alle Parti; tenuta de' registri; ordinati delle civiche, e comunali Amministrazioni; numero delle linee, e sillabe; art. 18 del R. Editto 5 dicembre 1817; Manifesto Camerale 10 luglio 1830, p. 315.

NOVAZIONE; presunzione, p. 140.

NULLITA' del deliberamento; Segretario del Giudice delegato.

La nullità del deliberamento per cagione di offerta fatta dal Segretario del Giudice delegato agli atti d'incanto, è radicale, ed assoluta, sicchè l'offerta da quello fatta non si considera qual partito, e li beni si reincantano sull'estimo primitivo, a spese però di chi fu causa della nullità degli atti primitivi, p. 70. — V. *Atti d'incanto.*

O

OBBLATORI al secondo incanto; mancanza di essi; a chi debbano li beni deliberarsi.

In mancanza di obblatori al secondo incanto si debbono li beni anche in questo caso deliberare sulla detta miglior offerta dopo quella del primo deliberatario, quantunque l'offerente sia deceduto, ed abbia lasciato un'eredità esausta dai debiti, p. 197. — V. *Reincanto.*

OBBLIGO di collazione alla massa dividenda; autorizzazione a prelevare dalla medesima; diritti d'emolumento, p. 346.

ORDINANZA del Giudice; gravame; appellabilità.

Un'ordinanza del Giudice, che manda provvisoriamente osservarsi il solito praticato, con che gli attori si sottomettano per ogni maggior diritto dei convenuti, è riparabile in definitiva, epperciò

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Anno VIII — 2°. Semestre.

N.° 30 TORINO 27 x.bre 1830.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

non soggetta all' appello, ancorchè essi convenuti abbiano chiesto termine per deliberare, e contestato intanto la qualità dagli attori loro attribuita e non ancor giustificata, p. 353. — V. *Sentenza del Prefetto.*

ORREZIONE; surrezione; Regie Lettere Patenti; sentenza; notificazione; termine ad appellare, p. 89.

OSTERIA, e trattoria; impedito esercizio di quelle; locatore ed inquilino; indennità aggiudicata; perizia pel *quid et quantum*; discrepanza de' periti; terza perizia; difetto d' assegnazione della causa a sentenza; due giudicati, l' uno in opposizione all' altro; nullità, p. 25.

P

PAGAMENTI; debiti anteriori; massima di commercio.

La massima in commercio vigente, giusta cui li pagamenti si applicano alli debiti anteriori, ha soltanto luogo quando si fanno pagamenti in genere, p. 231. — V. *Quitanza.*

PAGAMENTO; promessa; lite; esazione; capitale.

Non può chiedersi il pagamento di una somma alligato alla condizione della vincita di una lite, e del conseguimento di un capitale presso terzi sequestrato, quando siasi esso capitale in parte esatto per transazione coll' obbligo della rappresentazione, p. 145. — V. *Promessa di pagamento.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

PAGHERO'; sua esecuzione; eccezione di usura; prova testimoniale, p. 42.

PERSONA estranea; legato fatto da questa *intuitu matrimonii*; pagamento da farsi nell'atto di matrimonio; legataria già maritata all'epoca della domanda con costituzione di dote; riserva di tale domanda; esazione del suddetto legato, p. 220.

POSIZIONI; appello; desistenza; R.ª Legge, p. 381.

PRESCRIZIONE; Avvocati; Procuratori; agenti e preposti di negozio; guerra, p. 42.

PROMESSA di pagamento; mora; interessi.

La promessa di pagamento senza interessi pendente una determinata mora dà azione agli interessi posteriormente scaduti anche senz'altra convenzione speciale, richiesta giudiciale, o stragiudiciale, p. 145. — V. *Pagamento.*

PROROGA per appello; Avvocato; Procuratore, p. 364.

PROVVISTA di sali nelle Ossole; Economato relativo; sistemazione de' conti; Commissione di Liquidazione; R. Camera de' Conti; R. Biglietto 18 agosto 1825; competenza, p. 234.

Q

QUITANZA particolare; debiti anteriori; presunzione di pagamento.

La quitanza per saldo passata relativamente a un dato affare non induce a favore del debitore presunzione di pagamento per altri debiti a quella anteriori, p. 231. — V. *Debiti anteriori.*

R

Ragioni litigiose sopra un'eredità; loro vendita; evizione; prescrizione quinquennale; art. 2277 del Cod. civ., p. 296.

REGOLAMENTI del dazio; loro interpretazione; appellabilità della causa al Magistrato Supremo della R. Camera de' Conti.

Allorchè trattasi d'interpretazione di Regolamenti daziarii, la causa è sempre appellabile al Magistrato della Regia Camera non ostante il difetto di somma, p. 73. — V. *Distretto daziario.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

REINCANTO; prezzo dello stesso; a chi debbano li beni deliberarsi.

Il reincanto di stabili dee farsi non sul prezzo dell'estimo primitivo, ma sulla miglior offerta dopo quella del primo deliberatario, ancorchè questi già sia stato per cinque e più anni in possesso degli stabili a reincantarsi, p. 197. — V. *Obblatori.*

RELATORE ebdomadario; ordinanza; requisitorie.

Un' ordinanza del Relatore ebdomadario portante requisitorie ad un Tribunale sottoposto allo stesso Senato è valida e deesi eseguire, p. 379. — V. *Requisitorie.*

RENDIMENTO di conto; se e quando si possa chiedere una seconda volta, p. 90.

REQUISITORIE; Tribunali sottoposti allo stesso Senato; come possano spedirsi.

Tra li Prefetti, e Giudici esistenti sotto la giurisdizione di uno stesso Senato basta che le clausole requisitorie si contengano nel rescritto ingiunzionale (§ 7, tit. 32, lib. 2 delle RR. CC.), p. 379. — V. *Relatore ebdomadario.*

RISCOSSIONE de' diritti d' insinuazione; natura delle convenzioni.

Nella riscossione dei diritti d' insinuazione si riguarda la natura delle convenzioni, e non la loro sussistenza, od insussistenza, p. 328. — V. *Mutuatario.*

RISOLUZIONE di contratto; preesistenza.

La questione sulla verità o non della seguita risoluzione di un contratto ne fa supporre non solo l'efficace preesistenza, ma tronca la strada a poter investigare la sussistenza, o non del contratto stesso, della di cui risoluzione si tratta, p. 134. — V. *Contratto stipulato senza mandato — Subaccensamento.*

RITRATTO gentilizio; Statuto della Città d' Acqui.

La sorella, ed il figlio del venditore sono ammessi cumulativamente ad invocare il ritratto gentilizio, cui si fa luogo a mente dello Statuto della Città d' Acqui, ancorchè quella siasi maritata, pag. 209. — Ved. *Delegazione di pagamento — Statuto.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

S

SCHEDULA testamentaria; tradizione materiale di essa al Notaio; se appartenga alla sostanza dell'atto; se tale schedula debba contenere la data del giorno, e dell'anno dalla consegna al Notaio per la sua validità; requisiti sostanziali della medesima, pag. 284.

SCRITTURE di subaccensa non insinuate; ratifiche di esse; diritti d'insinuazione, p. 60.

SENTENZA; questioni diverse; decisione relativa sopra tutte; provvisionali, p. 443.

——— arbitramentale; arbitri; motivi; art. 56 del Codice di commercio; sentenze arbitramentali portanti traslazioni di dominio; insinuazione; registrazione, p. 42.

——— assolutoria; se temporaria o definitiva.

Per determinare se una sentenza porti assolutoria temporaria o definitiva, debbonsi combinare insieme tutte le sue parti, e non attenersi soltanto alla di lei dispositiva, p. 193. — V. *Somma addimandata.*

——— del Prefetto; nullità.

La sentenza, che dichiara lecito di servirsi del *possesso*, od *uso* di una pesta da riso, quando erasi solo domandato dichiararsi tenuto il convenuto ad imbianchire il riso dall'attore, è nulla, p. 353. — V. *Ordinanza del Giudice.*

——— motivata; produzione della medesima senza gli atti preceduti; sua esecuzione; Tribunale straniero; giudicio di delibazione.

Producendosi in giudicio per la sua esecuzione la sentenza di un Tribunale, che contenga li motivi di ragione, o di fatto, che vi diedero luogo, non è necessaria la produzione delli preceduti atti, pag. 273.

——— resasi subannuale; esecuzione; difetto di citazione; quando si debba opporre.

Il difetto di citazione per l'esecuzione di un giudicato resosi subannale non è più dal reo con-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

dannato opponibile, tutta volta che si fecero in legittimo di lui contraddittorio, ed in dipendenza di detto giudicato atti giuridici, ed emanarono ordinanze passate in giudicato, senza che fosse stato simile difetto rilevato, p. 182.

SERVIZIO militare; condizione imposta al legatario di non assumerlo; insussistenza della medesima, p. 170.

SIGURTA' solidario; censo; insussistenza.

Il sigurtà solidario del debitore di un censo è pure tenuto alla restituzione del capitale nel caso, che siasi riconosciuta l'insussistenza del censo medesimo per non aver mai esistito il fondo, pel quale era stato imposto, p. 225. — V. *Censo*.

SINDACO di concorso; se obbligato di continuare in tale qualità.

La nomina di taluno a Sindaco del giudicio di concorso è obbligatoria, e non può il nominato venire dispensato salvo che per giusti motivi, e ciò tanto più quando ha col fatto accettato tale qualità, p. 261.

SOCIETA'; cessione di uno de' socii.

Non è più il socio in diritto di rifiutarsi all'accettazione di un terzo a luogo, e vece del suo socio di cui esso terzo si presenti cessionario, se ebbe quegli di tale cessione conoscenza, e non vi si oppose tosto, p. 312. — V. *Terzo cessionario*.

SOMMA addimandata; assolutoria; se temporaria o definitiva; emolumento della sentenza.

La sentenza, che pronuncia l'assolutoria dal pagamento di una data somma, va soltanto soggetta al diritto fisso per ciascuno di quelli, che furono assolti (Manif. Camer. 5 dicembre 1823), p. 193. — V. *Sentenza assolutoria*.

SPOSA; eredi legittimi; donazione irrevocabile; validità; riversibilità.

La riversibilità dei beni irrevocabilmente donati dallo sposo alla sposa si ha per non apposta, e la donazione sussiste irrevocabile a favore della sposa, che la trasmette alli suoi eredi legittimi, o testamentarii (art. 900 e 951 del Codice civile francese), p. 65. — V. *Donazione irrevocabile*.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

STATUTO; approvazione; espressione *de' nostri Reali Predecessori.*

L' espressione *de' nostri Reali Predecessori* adoperata nell' approvare uno Statuto comprende non solo gli antenati del Sovrano approvante, ma tutti quelli, che regnarono precedentemente, p. 209. — V. *Delegazione a pagamento — Ritratto gentilizio.*

SUBACCENSAMENTO; scrittura privata; risoluzione.

Un contratto di subaccensamento di diritti di gabella sussiste anche per scrittura privata, ed il patto di riduzione della medesima in pubblico istromento essendo un patto di semplice garanzia delle parti contraenti, non può influire sulla sostanza e sussistenza del contratto stesso, p. 134. — V. *Contratto stipulato senza mandato — Risoluzione di contratto.*

SUBACCENSATORE; vendente vino; giuramento deferto; se possa riferirsi.

Il giuramento deferto dall' accensatore, o subaccensatore, tendente a giustificare la vendita del vino senza pagamento di dazio, può anche venire riferto, p. 277.

SUBASTAZIONE; spese; creditore; art. 115 e 127 del R.° Editto Ipotecario Piemontese, p. 108.

SUPERIORA di un Monistero; Procuratore; ratifica, pag. 251.

T

TABACCO d' illegittima provenienza; deposito del medesimo presso terza persona a mal fine; denuncia relativa, p. 378.

TERMINI; abbreviazione de' medesimi; prova testimoniale, p. 268.

——— per appellare; proroghe, o restituzioni contro gli stessi; Magistrato competente.

La facoltà di accordar proroghe, o restituzioni in tempo per appellare appartiene al Magistrato, o Giudice che pronunciò la sentenza, contro il disposto della quale si vuol appellare, p. 1.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

TERZO cessionario; società; surrogazione.

Il socio, che non ritiene li fondi per la società, può somministrarli mediante la surrogazione ne' suoi diritti di un terzo capace a fare essi fondi, p. 312. — V. *Società.*

——— possessore; opposizione al creditore ipotecario se ricevibile; art. 94 e 72 del R.° Editto ipotec.°

Il terzo possessore anche dopo spirato il termine portato dall' art. 94 del R. Editto sulle ipoteche dietro la notificatagli ingiunzione, e quantunque non siasi curato entro detto termine di uniformarsi all' art. 72 di detto R. Editto, è tuttavia in diritto di opporre al creditore instante l' illegittimità del suo credito, p. 289. — V. *Creditore ipotecario.*

TESTAMENTO; cancellatura del medesimo; testamento anteriore a quello cancellato; sussistenza o non di questo, p. 428.

———; croce-segno del testatore letterato; validità del testamento.

Il semplice croce-segno del testatore letterato non basta per la validità del testamento, ma richiedesi la sua sottoscrizione, salvo nel caso d' impedimento, in cui dee il Notaio esprimere formalmente il motivo d' ordine espresso del testatore, il quale dichiari di non sapere, o non poter sottoscrivere, altrimenti il testamento è nullo, p. 321.

TESTATORE; testamento; facoltà della revoca, p. 362.

TESTIMONII; ripetizione loro nel giudizio d' appello; se possa farsi, p. 109.

TRANSAZIONE; interpretazione della medesima; competenza, p. 267.

TRIBUNALE di Commercio; competenza, p. 41.

——— di Prefettura; decreto in giurisdizione volontaria; appello; Magistrato competente.

Il decreto del Tribunale di Prefettura, che rigetta una domanda in via di giurisdizione volontaria inoltrata per vendita di stabili può essere denunciata al Reale Senato.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

L'emendazione di detto decreto, perchè emanato senza contraddittorio, e trovandosi il Tribunale dopo di avere pronunciato affatto *functus officio*, può chiedersi, senza che sia necessario di far constare d'averne interposto appello, p. 129.

V

VALORE della causa; sentenza; misura della causa; recesso parziale; se possa togliere il rimedio dell' appello, p. 186.

VENDITA di una casa; patto proibitivo; questione in proposito; appellabilità.

La cessione di un patto proibitivo ragguardante ad uno stabile, il valore del quale eccede la somma richiesta per l'appello, rende sempre la causa appellabile, ancorchè il prezzo della cessione di esso patto co' suoi interessi non ascenda alla somma di L. 1200, p. 33.

VENDITORE; beni stabili; delegazione al pagamento del loro prezzo; patto di riscatto; diritto d'emolumento.

Il patto di riscatto apposto a favore del venditore in un instrumento di delegazione al pagamento di parte del prezzo degli stabili venduti, rende la delegazione eventuale, epperciò non soggetto l'instrumento ad alcun diritto d'insinuazione per tale delegazione, p. 359.

VERGENZA all'inopia del marito; assicurazione delle doti, e ragioni dotali chiesta dalla moglie; giustificazioni relative, p. 299.

U

USUFRUTTUARIO di capitali; esazione di essi; obbligo di restituirli; diritto relativo (art. 30 della Tariffa 1.° aprile 1816).

L'atto, con cui il padre usufruttuario di capitali, la cui proprietà appartiene ai suoi figli, deviene alla loro esazione con passarne la finale quitanza alli depositarii, od implicatarii di detti capitali, importa a quello obbligazione di restituire li fondi esatti: per questa obbligazione è dovuto il diritto portato dall'art. 30 della Regia Tariffa del 1.° aprile 1816, p. 86.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Notizie Miscellanee, p. 13, 28, 44, 61, 76, 91, 109, 125, 141, 157, 172, 189, 204, 221, 237, 252, 269, 284, 301, 317, 333, 347, 364, 381, 397, 411, 429, 446, 462.

Varieta', p. 64, 192, 287.

Bibliografia, p. 48, 96, 128, 143, 175, 208, 335.

Necrologia, p. 64, 335.

SENTENZE

Senati.

Sentenza del Senato di Piemonte del 15 giugno 1830 ref. D. Fontana in causa Brignole-Sale contro Comunità di Camagna — *Termini per appellare — Proroghe a restituzioni — Competenza*, pag. 1.

—— *id.* del 18 detto ref. D. Vergnasco in causa Oresio contro Matthieu — *Ingiunzione — Terzo possessore — Moglie del debitore*, p. 17.

—— *id.* del 25 detto ref. D. Sclopis in causa Serravalle contro Girone — *Osteria e trattoria — Locatore ed inquilino — Giudicati contrarii*, pag. 25.

—— *id.* del 19 detto ref. D. Quigini-Puliga in causa Battaglio contro Valenti e Pennoncelli — *Vendita di una casa — Patto proibitivo*, p. 33.

—— *id.* del 14 maggio 1830 ref. D. Quigini-Puliga in causa Scariglione contro Aprile — *Figlio di famiglia impresaro — Patti dell'impresa*, p. 49.

—— *id.* del 22 giugno 1830 ref. D. Costa in causa Gallo contro Tealdi — *Vendita di stabili — Promessa di libertà — Peso perpetuo*, p. 54.

—— *id.* del 22 detto ref. D. Viglietti in causa Tinivella contro Majoni — *Donazione irrevocabile — Riversibilità — Prole nascitura — Validità*, pag. 65.

Ordinanza di voto del 3 aprile 1830 ref. D. Mocchia in causa Invernizio contro concorso Farina — *Atti d'incanto — Giudice delegato — Nullità del deliberamento*, p. 70.

Sentenza del 22 febbraio 1830 ref. D. Fiorotti in causa Bottero-Francia contro Carrozzi — *Debito — Quitanza relativa — Esistenza di quello*, p. 81.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Sentenza del Senato di Genova del 27 gennaio 1829 ref. D. Gratarola in causa Aonzo, Viale e Cortese — *R. lettere patenti — Orrezione — Surrezione*, p. 89.

—— del Senato di Piemonte del 3 luglio 1830 ref. D. Quigini-Puliga in causa Ghiazza contro Calossi-Gatti — *Giuramento — Tempo a prestarlo — Deposito — Spese occorrenti*, p. 97.

—— *id.* del 27 marzo 1830 ref. D. Soleri in causa Dardano contro Grillo — *Esami — Monizione relativa — Notificanza*, p. 105.

Decreto del 18 aprile 1828 ref. D. Puliga sul ricorso della Comunità di ..... — *Direttore del R. Lotto — Professore di leggi — Privilegio di foro*, p. 107.

Sentenza del Senato di Genova del 30 maggio 1829 ref. D. Calsamilia in causa Granara e Grondona — *Subastazione — Spese — Creditore — Art. 115 e 117 dell' Editto ipotecario*, p. 108.

—— del Senato di Piemonte del 9 luglio 1830 ref. D. Soleri in causa Pollini contro Angeleri — *Causa d' appello — Prosecuzione — Termine prefisso — Deserzione*, p. 113.

—— *id.* del 19 febbraio 1830 ref. D. Pullini in causa Martinotti contro Avonto e Dell' Orto — *Interdetto — Vendita volontaria di beni — Notaio delegato*, p. 118.

Decreto del 6 luglio 1830 ref. ..... sul ricorso Stella — *Tribunale di Prefettura — Appello — Competenza*, p. 129.

Sentenza del 23 agosto 1830 ref. D. Quigini-Puliga in causa Laguidara contro Daviso — *Promessa di pagamento — Mora — Condizione*, p. 145.

—— del Senato di Genova dell' 11 maggio 1829 ref. D. Buraggi in causa *utrinque* Degola — *Coniugi — Comunione di beni*, p. 155.

—— del Senato di Piemonte del 6 settembre 1830 ref. D. Viglietti in causa Frola contro Comunità di Montanaro — *Decime — Annualità*, p. 161.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Sentenza del Senato di Genova del 10 aprile 1829 ref. D. Demaurizi in causa del giudicio d' ordine Serra — *Giuramento suppletivo* — *Morte di chi dovea giurare*, p. 171.

—— del Senato di Piemonte del 14 agosto 1830 ref. D. Passerin in causa Fumero contro Filippi — *Debitore* — *Pretesi pagamenti parziali* — *Inammessibilità*, p. 177.

—— *id.* del 14 detto ref. D. Andreis in causa Bellono contro Serra — *Sentenza resasi subannale* — *Esecuzione*, p. 182.

—— *id.* del 14 marzo 1829 ref. D. Viglietti in causa Dealessandris contro Cremonese — *Sentenza* — *Valore della causa*, p. 186.

Ordinanza di voto dell' 11 settembre 1830 ref. D. Quaranta in causa concorso Beraldi contro N. N. — *Reincanto* — *Prezzo dello stesso*, p. 197.

Sentenza dell' 11 dicembre 1829 ref. D. Celebrini in causa Biorci contro Gardini — *Statuto* — *Ritratto gentilizio*, p. 209.

—— *id.* del 6 luglio 1830 ref. D. Celebrini in causa Taverna contro Monastero di S. Orsola — *Censo* — *Debitore* — *Sigurtà solidario*, p. 225.

—— *id.* del 22 marzo 1830 ref. D. Costa in causa Carpani e Romano contro Cacciatore — *Misuratore* — *Arte liberale*, p. 241.

—— *id.* del 30 agosto 1830 ref. D. Leardi in causa N. N. — *Mutuo* — *Regalo* — *Usura*, p. 257.

Decreto di voto del 6 settembre 1830 ref. D. Fiorotti in causa Salussoglia contro Arnaldi — *Transazione* — *Interpretazione* — *Competenza*, p. 267.

Sentenza del 6 marzo 1830 ref. D. Pullini in causa Gandini contro Trovamala — *Imbecillità* — *Fatuità* — *Nullità*, p. 280.

Decreto di voto del 14 settembre 1830 ref. D. Costa sul ricorso Gambera — *Avocatoria di causa* — *Competenza*, p. 283.

Sentenza del 27 agosto 1830 ref. D. Soleri in causa Ricci contro Cigolino e Calcaprina — *Creditore ipotecario* — *Terzo possessore*, p. 289.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Sentenza del 1.° ottobre 1830 ref. ..... in causa Canaveri contro Cavaglià — *Monastero — Economo — Badessa*, p. 305.

—— *id.* del 5 febbraio 1830 ref. D. Leardi in causa *utrinque* Bezzo — *Testamento — Croce-segno del testatore letterato*, p. 321.

—— del Senato di Genova del 30 gennaio 1829 ref. D. Marone in causa Pittaluga e Pogliani — *Appello — Cassazione — Sentenze*, p. 332.

—— del Senato di Piemonte del 1.° ottobre 1830 ref. D. Quaranta in causa Spaghi contro Tartara — *Atto d'investitura — Alienazione — Laudemio*, pag. 337.

—— *id.* del 16 gennaio 1830 ref. D. Andreis in causa Traversa e Gaffodio contro Debernardi — *Ordinanza del Giudice — Gravame — Nullità*, pag. 353.

Decreto di voto del Senato di Genova del 25 aprile 1829 ref. D. Demaurizi nella causa Bini e Zambelli — *Interdizione — Sentenze estere*, p. 363.

Sentenza del Senato di Genova del 30 giugno 1829 ref. D. Rovereto in causa Bruzzone-Bottaro contro Capponi — *Proroga per appello — Avvocato*, pag. 364.

—— del Senato di Piemonte del 10 settembre 1830 ref. D. Sclopis in causa Fossati contro Cuniolo — *Appaltatori — Subappaltatori*, p. 369.

—— *id.* del 30 agosto 1830 ref. D. Roberi in causa di S. Em. il cardinale La Marmora contro Seminario d'Ivrea — *Beneficio — Beneficiato — Aumenti*, p. 373.

Ordinanza di voto del 9 settembre 1828 ref. D. Vacha sul ricorso Pagella contro Pagella — *Requisitorie — Tribunali sottoposti allo stesso Senato*, p. 379.

Sentenza del 10 novembre 1830 ref. D. Fiorotti in causa Regaldo contro Raglia — *Legato paterno — Lucro dotale*, p. 385.

—— *id.* del 6 febbraio 1829 ref. D. Leardi in causa *utrinque* Sardi — *Cessione di diritti ereditarii — Lesione*, p. 389.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Sentenza del 6 settembre 1830 ref. D. Costa in causa Guasta contro Pellati — *Madre* — *Figlie pupille* — *Contratto* — *Validità*, p. 401.

—— *id.* del 30 novembre 1830 ref. D. Costa in causa Peverino contro Gervasio ed altri — *Erede* — *Costituzione de' beni in dote* — *Alienazione*, pag. 417.

—— *id.* del 13 maggio 1829 ref. D. Vacha in causa Oliva contro Ruphy e Goyon — *Censi* — *Aumento* — *Bolla Piana*, p. 433.

—— del Senato di Genova del 24 agosto 1829 ref. D. Marone in causa *utrinque* Mainetto — *Sentenza* — *Questioni diverse*, p. 443.

—— del Senato di Piemonte dell' 11 dicembre 1830 ref. D. Bolla in causa Amisani contro Amisani e Bisoglio — *Appellabilità* — *Somma*, p. 449.

—— *id.* del 13 marzo 1830 ref. D. Quaranta in causa Biolla contro Accossato e Burzio — *Appello* — *Donazione* — *Solennità*, p. 453.

Regia Camena de' Conti.

Sentenza del 12 febbraio 1830 ref. D. Detati in causa Bailo e Dogliani contro Comunità di Stradella — *Dazio del* pan-venale — *Esercizio di esso*, p. 6.

Decreto del 21 giugno 1830 ref..... sul ricorso Colombo-Vajro — *Diritto proporzionale* — *Ordinanze colla clausola* intanto, p. 10.

—— del 4 giugno 1830 ref. D. Mellano-Portula sul ricorso Nigra — *Avo* — *Nipote* ex filia — *Convenzione* — *Diritto relativo*, p. 22.

Declaratoria del 16 marzo 1830 ref. D. Chionio-Nuvoli sul ricorso Mannati — *Atti stipulati all'estero* — *Loro insinuazione*, p. 59.

—— del 18 agosto 1829 ref. D. Detati sul ricorso Chialvetto — *Scritture di subaccensa non insinuate* — *Ratifiche di esse*, p. 60.

Sentenza del 22 marzo 1830 ref..... nelle cause Proj e Bordonzotti contro Deagostini — *Regolamenti del dazio* — *Interpretazione* — *Appellabilità*, pag. 73.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Declaratoria del 14 giugno 1830 ref. D. Chionio-Nuvoli sul ricorso Persoglio — *Usufruttuario di capitali — Esazione di essi — Obbligo di restituirli — Diritto relativo*, p. 86.

Sentenza del 10 luglio 1830 ref..... in causa R. Fisco contro Scopsi — *Immissione dolosa di tabacco — Pena di tale delitto*, p. 89.

—— del 4 giugno 1830 ref..... in causa Racino, Sburlati e Carozzo contro Ricolfi — *Scrittura privata — Nullità — Risoluzione di contratto*, p. 134.

Declaratoria del 13 agosto 1830 ref. D. Chionio-Nuvoli sul ricorso Triulzi — *Somma addimandata — Assolutoria — Emolumento*, p. 193.

—— del 13 detto ref. D. Staglieno in causa Galimberti contro Comunità di Lamporo — *Causa — Titolo feudale — Competenza*, p. 201.

—— del 10 luglio 1830 ref. D. Mellano sul ricorso Compans di Brichanteaux — *Beni primogeniali — Loro vincolo*, p. 218.

Decreto di voto del 9 maggio 1829 ref. D. Mellano sul ricorso Groppi — *Provvista de' sali — Economato relativo*, p. 234.

Declaratoria del 23 settembre 1830 ref. D. Chionio-Nuvoli sul ricorso Valerio — *Deliberamenti e cauzioni parziarie — Diritti d' emolumento*, p. 244.

Ordinanza di voto del 19 giugno 1830 ref. D. Detati in causa Barozzi contro Villavecchia — *Sindaco di concorso — Se obbligato di continuare in tale qualità*, p. 261.

Sentenza del 25 maggio 1830 ref. D. Ravicchio in causa Bollati contro Faccenda — *Subaccensatore — Vendente vino — Giuramento deferto*, p. 277.

Declaratoria del 25 settembre 1830 ref. D. Longoni sul ricorso Villa — *Misure e pesi — Fabbricatore ed aggiustatore approvato — Luoghi determinati*, p. 294.

—— del 10 detto ref. D. Chionio-Nuvoli sul ricorso Foa — *Mutuatario — Cessione di prezzo di uno stabile*, p. 329.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Declaratoria del 30 ottobre 1830 ref. D. Chionio-Nuvoli sul ricorso Ferrati e Bertone — *Venditore — Beni stabili*, p. 359.

—— del 16 detto ref. D. Mellano sul ricorso Garda — *Creditore — Debitore Impiegato Regio*, p. 361.

Sentenza del 22 giugno 1830 ref. D. Ravicchio in causa Fisco delle Regie Gabelle contro Miglietti — *Tabacco d'illegittima provenienza — Deposito*, pag. 378.

Declaratoria del 30 ottobre 1830 ref. D. Mellano sul ricorso Durazzo contro Callori — *Interpretazione di titoli feudali — Sentenza — Appellabilità*, pag. 425.

Ordinanza di voto del 6 dicembre 1830 ref. D. Chionio-Nuvoli sul ricorso N. N. — *Canone — Affrancamento — Diritto*, p. 459.

CONSOLATO.

Ordinanza di voto del 4 dicembre 1828 ref. D. Musso in causa Usseglio contro Gonella — *Massa dei creditori — Sindaco — Iscrizione*, p. 37.

Sentenza del 16 giugno 1830 ref. D. Rocci in causa Bertoldo, Rejneri ed altri contro Bianco — *Debiti del figlio fallito — Padre ed avo — Se siano questi tenuti*, p. 101.

—— del 27 maggio 1830 ref. D. Rocci in causa Oelfner e Rahenbech contro Olivero e Colombo — *Merce — Ritiramento dalla dogana — Diritti*, pag. 122.

—— del 16 giugno 1830 ref. D. Rocci in causa Cappone contro Campastro — *Citazione — Procuratore sottoscritto*, p. 150.

—— del 27 agosto 1830 ref. D. Rocci in causa Martelli contro Manzone — *Debito — Quitanza particolare posteriore*, p. 231.

—— del 9 settembre 1830 ref. D. Rocci in causa Varese contro Coppa — *Creditore — Riduzione di debito*, p. 250.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

—— del 26 detto ref. D. Rocci in causa Teppa contro Nicola e Giustetti — *Società — Cessione — Terzo cessionario*, p. 312.

—— del 25 novembre 1830 ref. D. Rocci in causa Lates contro Minola — *Negoziante fallito — figlio di famiglia — Obbligo del padre*, p. 423.

TRIBUNALI DI PREFETTURA.

Sentenza del Tribunale di Prefettura di ..... del 23 giugno 1830 ref..... in causa Conti contro Marucco — *Competenza — Giudice mandamentale — Causa principale*, p. 12.

—— del Tribunale di Prefettura di Torino del 6 agosto 1830 ref. I. M. Regis in causa Bertoldo-Giolito contro Bersano, p. 109.

—— *id.* del 21 settembre 1830 ref..... in causa Pedrone contro Golzio — *Luogotenente-Giudice — Sentenza*, p. 203.

—— del 17 detto ref. I. M. Regis in causa R.° Fisco contro Wolff — *Avviso stampato sopra carta libera relativo ad un rimedio per li calli — Contravvenzioni alle leggi sul bollo*, p. 234.

Ordinanza di voto del 4 ottobre 1830 ref. I. M. Regis in causa *utrinque* Nebbia — *Vergenza all' inopia del marito — Assicurazione delle doti e ragioni dotali*, p. 299.

—— del 26 novembre 1830 ref. I. M. Regis in causa Regio Fisco contro Bertoldo — *Sordo-muto — Carbonaia — Contravvenzione*, p. 396.

Sentenza del 28 detto ref..... in causa Brocco contro Verani — *Sentenza — Questioni diverse — Provvisionali*, p. 443.

—— dell' 11 dicembre 1830 ref. I. M. Regis in causa Negrotti contro Serra — *Giudici di mandamento — Competenza*, p. 443.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

INSTITUT D'ÉTUDES JURIDIQUES BIBLIOTHÈQUE NICE

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

DIARIO
FORENSE
UNIVERSALE
16
P.
8
té Côte d'Azur. Biblio

Université Côte d'Azur. Bibliothèques